

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

**SCUOLA DI DOTTORATO
Humanæ Litteræ**

**DIPARTIMENTO
Scienza della Storia e della Documentazione Storica**

**CORSO DI DOTTORATO
STUDI STORICI E DOCUMENTARI
(ETÀ MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPORANEA)
CICLO XXVI**

LE CORTI MARZIALI DI SALÒ

**IL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO
(1943-1945)
M-STO/04**

Tesi di dottorato di:
Samuele Tieghi
Matr. n. R09052

Tutor: Chiar.mo Prof. Luigi BRUTI LIBERATI

Tutor: Chiar.mo Prof. Marco SORESINA

Coordinatrice: Chiar.ma Prof.ssa Paola VISMARA

**ANNO ACCADEMICO
2012-2013**

INDICE

Introduzione	6
Capitolo 1	
La giustizia militare italiana durante la Seconda guerra mondiale (1940 – 1943)	11
1.1 Giustizia militare: pregiudizi e questioni storiografiche	11
1.2 La giustizia militare della Repubblica sociale italiana attraverso le fonti archivistiche: il caso del Tribunale militare di Milano	20
1.3 L'organizzazione della giustizia militare italiana nella prima fase del conflitto (1940-1943)	25
1.4 Il funzionamento della giustizia militare	29
1.4.1 I soggetti del processo penale militare	29
1.4.2 Il personale della giustizia militare nella prima fase del conflitto (1940-43)	31
1.5 Le competenze dei Tribunali militari sui civili. La mobilitazione e la precettazione dei civili in Italia tra il 1940 e il 1943	33
1.6 La situazione della giustizia militare nella primavera - estate del 1943	37
1.7 La giustizia militare nei "45 giorni". Il caso del Tribunale militare di guerra di Milano	40
1.8 La giustizia militare tra l'otto settembre e la nascita della Repubblica Sociale Italiana	53
1.9 Le ingerenze tedesche nella giustizia militare italiana	57
1.10 La nascita dei Tribunali militari regionali di guerra	70
1.11 Rinaldo Vassia e il senso della giustizia militare	76
1.12 Le preoccupazioni di Buffarini Guidi	82
Capitolo 2	
Giudici e imputati. L'azione giuridica del Tribunale militare di Milano	86
2.1 L'esercito della RSI e i Tribunali militari regionali di guerra	86
2.1.1 L'Esercito nazionale repubblicano.	86

2.1.2 L'immagine del tradimento e la giustizia repubblicana.	93
2.1.3 La riorganizzazione della MVSN e la componente "fascista" della Guardia nazionale repubblicana nei territori della RSI e in Lombardia.	98
2.2 L'organizzazione della giustizia militare nella RSI	101
2.2.1 La giustizia militare repubblicana e la situazione bellica	101
2.2.2 Ulteriori modifiche delle competenze territoriali e giuridiche dei tribunali militari (marzo 1944 - aprile 1945)	104
2.3 Il Tribunale militare regionale di guerra di Milano: organizzazione (personale inquirente e giudicante) e azione giudicante	109
2.3.1 I difficili inizi dell'attività del Tribunale militare di Milano	109
2.4 L'attività istruttoria e l'organizzazione della Procura militare di Milano	120
2.4.1 L'attività investigativa e istruttoria nelle procure militari	120
2.4.2 L'attività investigativa e istruttoria nei fascicoli processuali del Tribunale militare regionale di guerra di Milano	122
2.4.3 Il caso Cirielli. Quando la polizia si comporta da brigante ...	125
2.4.4 L'Ufficio mobilitati civili della Procura militare di Milano e le questioni di ordine pubblico	127
2.4.5 I rapporti con San Vittore	130
2.4.6 Stress da corte marziale. Nevrosi e malattie da servizio di giudici e magistrati militari	136
Capitolo 3	
Giudici e imputati. Le corti marziali di Milano	144
3.1 Lo svolgimento del processo penale militare	144
3.1.1 Giudizio ed esecuzione nel processo militare	144
3.2 I collegi giudicanti milanesi: organizzazione del personale giudicante e le prime sentenze	147
3.2.1 La composizione dei collegi giudicanti milanesi	147
3.2.2 Le prime sentenze del Tribunale militare di Milano	150
3.2.3 Il processo Alsona	155
3.3 Le sentenze	161
3.3.1 L'attività giudicante del Tribunale militare di Milano (gennaio 1944 – aprile 1945)	161

3.3.2 I giudizi per decreto	163
3.3.3 Le sentenze (gennaio – maggio 1944)	164
3.3.4 Le sentenze (maggio – settembre 1944)	170
3.3.5 Le sentenze (settembre – dicembre 1944)	176
3.3.6 Le sentenze (gennaio – aprile 1945)	182
3.3.7 Sofo Borghese: l’equilibrisimo di un ufficiale togato	191

Capitolo 4

Giudici e disertori	197
4.1. Il fenomeno delle diserzioni nella RSI	197
4.1.1 Un esercito inaffidabile	197
4.1.2 Lo scontro tra Stato Maggiore e Procura militare. Le dimissioni di Ovidio Ciancarini.	200
4.1.3 La giustizia militare repubblicana tra repressione e tolleranza. Il “pungolo di Togliatti”	204
4.1.4 I provvedimenti legislativi sulle diserzioni dopo il 18 febbraio	211
4.1.5 “Assenti arbitrari”. Casistica della diserzione nella RSI attraverso i documenti dell’Ufficio diserzioni del Tribunale militare di Milano	213
4.2 Le indagini sui disertori	226
4.2.1. L’Ufficio diserzioni del Tribunale militare di guerra di Milano	226
4.2.2 Renitenti e disertori in Lombardia	229
4.3 Un episodio tragico: i disertori di Bergamo e Treviglio	233
4.3.1 Prologo	233
4.3.2 Epilogo	236
4.3.3 Il memoriale Bianco	241

Capitolo 5

Giudici e partigiani	243
5.1 I processi di Milano contro i partigiani	243
5.1.1 La giustizia militare straordinaria nella repressione dei primi fenomeni resistenziali. Alcuni casi lombardi	243

5.1.2 Le sentenze della Cas sui Tribunali di guerra straordinari. Il “caso” Spoleti, Libois e Centonze	250
5.2 I processi di Milano	259
5.2.1 I processi dell’11 gennaio 1945.	259
5.2.2.I processi al Fronte della Gioventù del 12 gennaio 1945	261
5.2.3 Il processo del 13 gennaio 1945	264
5.2.4 Il processo del 26 gennaio 1945	264
5.2.5 Gappisti alla sbarra	265
5.2.6 Ancora processi al Fronte della Gioventù	272
5.2.7 Il processo per l’attacco al campo di aviazione di Arcore	272
5.3 L’ultima sentenza	275
5.3.1.Storia di un’epurazione mancata	275
5.3.2 L’ultima sentenza	278
Bibliografia	282
Normativa	295
Fonti archivistiche	297

Introduzione

In un famoso libro del 1968 dal titolo emblematico “Plotone d'esecuzione”, i due autori, E. Forcella e A. Monticone, parlando della giustizia, sostengono che essa durante i periodi di guerra, mantenga la propria oggettività in modo parziale. A subire un ridimensionamento in detti momenti è, in primo luogo, la “certezza del diritto”. Tale concetto, anche in tempo di pace, è portatore spesso di forti contenuti retorici, in quanto il diritto è materia strutturalmente incerta e di un testo scritto, di rado, è possibile un'unica interpretazione. In tempo di guerra tale certezza diventa ancora più ambigua, specie in una società dove tutti gli sforzi sono volti verso la vittoria contro il nemico esterno e interno. In questo caso, il compito del magistrato, soprattutto se militare, non è tanto quello di accertare la verità, determinando le responsabilità di chi ha commesso il reato, quanto quello di dare degli esempi, assicurando soprattutto il rispetto della disciplina. Il giudice deve pertanto “riaffermare la volontà della parte che ha deciso la guerra e che intende con ogni mezzo portarla a buon fine. Il concetto del potere come violenza socializzata trova qui la sua più convincente applicazione”¹.

Effettivamente le corti marziali nella storia nazionale non beneficiarono mai di particolare prestigio. In parte per le ragioni sopra riportate e in parte perché le leggi militari non furono utilizzate solo per giudicare i reati commessi da militari, ma ampiamente impiegate per arginare e sopprimere disordini, insurrezioni, sollevazioni, esse diventarono uno strumento formidabile in momenti di particolare necessità. I giudici militari intervennero per riportare l'ordine pubblico quando il dissenso politico (ad esempio, i moti socialisti di fine Ottocento) o l'emergenza sociale (ad esempio, il brigantaggio) rendevano necessario il loro intervento.

Se tale utilizzo fu largamente diffuso nei periodi di pace, non può sorprendere che, durante le guerre, specie mondiali, le corti marziali divenissero lo strumento principale per controllare e intimidire un esercito di massa, non solo con il fine di sanzionare coloro che contravvenivano le leggi militari, quanto come deterrente nei confronti di disertori e disfattisti.

Ciò fu chiaro specialmente durante il primo conflitto mondiale, quando il diritto penale militare fu utilizzato con maggiore frequenza, soprattutto per arginare i numerosi casi di diserzione, insubordinazione e ammutinamento, alla cui base spesso vi erano le terribili condizioni della guerra di trincea e il prolungarsi del conflitto; in ogni caso i giudici militari non esitarono a farsi rigidi interpreti del Codice penale militare per l'Esercito, sostenuti in questo anche dalla ridda di circolari, ordinanze e decreti emanati dalle autorità militari che li autorizzavano in tal senso.

La giustizia militare tornò ad essere strumento meramente repressivo assecondando la tendenza dei Comandanti militari nell'utilizzare indiscriminatamente esecuzioni sommarie e decimazione dei reparti. La storiografia, per quanto concerne questo argomento, ha iniziato la sua ricerca a partire dal lavoro di Enzo Forcella e Alberto Monticone che, con il volume “Plotone d'esecuzione”, indagarono su questo fenomeno, mettendo in luce dati, ragioni e responsabilità dell'impiego non sempre opportuno della giustizia militare².

L'oblio storiografico calò nuovamente sulle vicende giudiziarie militari della Seconda guerra mondiale, nonostante quest'ultima subisse trasformazioni e cambiamenti sostanziali, ampiamente dimostrati dalle riforme dei codici penali militari e dall'acceso dibattito che le accompagnarono.

La giustizia militare nel corso della guerra fu impegnata in un numero enorme di processi, che spesso si concludevano con condanne particolarmente pesanti, anche se raramente alla

¹ E. Forcella, A. Monticone, *Plotone d'esecuzione, I processi della Prima guerra mondiale*, Laterza, Bari 1968.

² *Ibidem*.

pena capitale. Fu proprio il minore ricorso all'utilizzo del plotone d'esecuzione dei giudici militari italiani rispetto ai colleghi del '15-'18, a conferire loro un'immagine diversa. Infine, l'assenza di punte repressive sembra aver alimentato il disinteresse della storiografia, che ha finito col comprendere il periodo successivo all'8 settembre 1943, quando anche la giustizia militare riprodusse specularmente la spaccatura nazionale venuta a crearsi con la nascita della Repubblica sociale italiana.

Intendiamoci, sulla repubblica di Salò s'è scritto molto; eppure la ricerca storica che pur si è soffermata su molteplici aspetti, si è trattenuta solo superficialmente sulla giustizia militare in sé, accontentandosi di vedere nei giudici militari unicamente dei meri esecutori delle disposizioni di un governo e di un esercito asserviti alla volontà dell'occupante tedesco. In questo miope giudizio non si sono viste, o non si sono volute vedere, le linee di continuità che legavano la "magistratura militare repubblicana" a quella del precedente regime, dimenticandosi che i giudici militari della RSI erano, nella maggior parte dei casi, gli stessi magistrati del regio esercito e che da esso avevano ereditato i codici e le leggi militari.

Il presente lavoro ha lo scopo di contribuire a fare chiarezza su questo argomento, cercando di rintracciare gli eventi più rilevanti, nel tentativo di disegnare un quadro d'insieme, della giustizia militare della RSI. Al contempo, la dimensione generale è stata ulteriormente arricchita dalle vicende "particolari" accadute presso uno dei principali tribunali militari in funzione nell'Italia occupata, il Tribunale militare regionale di guerra di Milano (nuova denominazione dei tribunali militari territoriali nella RSI). La ricostruzione di questi eventi è stata possibile grazie allo studio sistematico delle carte del Tribunale, conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, finora del tutto inesplorate.

La dimensione archivistica di questo lavoro non è affatto trascurabile, anzi possiamo affermare, senza tema di smentita, che essa abbia giocato un ruolo fondamentale per il buon esito della ricerca.

D'altra parte proprio l'assenza di pubblicazioni sulla giustizia militare della repubblica sociale italiana ha posto come necessità prioritaria l'indagine documentaria attraverso il reperimento di fonti conservate presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma (ACS), l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma (AUSSME), l'Archivio di Stato di Milano (ASMi) e il Centro Documentale del Distretto Militare di Milano (CDMi).

I documenti rintracciati presso l'Archivio centrale dello Stato e all'AUSSME, spesso in rapporto complementare tra loro, hanno consentito di elaborare quel quadro d'insieme cui si è fatto riferimento, traendo informazioni, dati ed elementi d'analisi sulle modalità organizzative della giustizia militare, sui suoi differenti e, a tratti contrastanti, orientamenti politici, sui rapporti non sempre idilliaci tra giudici militari italiani e tedeschi e su molto altro. Il materiale proveniente da questi due archivi è solo parzialmente inedito, in quanto già ampiamente studiato in alcune ricerche sulla RSI; semmai la novità sta proprio nell'averlo utilizzato principalmente nell'ottica della giustizia militare. I documenti, inoltre, consentono di ripercorrere anche le vicende dei magistrati militari sia come categoria professionale sia attraverso lo studio della dimensione individuale. Quest'ultimo aspetto è stato indagato attraverso le pubblicazioni di natura memorialistica e manualistica, nonché grazie all'analisi dei fascicoli personali dei magistrati, conservati presso i Centri documentali dell'esercito italiano (ruoli matricolari, incarichi, promozioni, punizioni e condizioni salute).

D'altra parte, come sostiene Nicola Labanca, se si parte dalla considerazione che lo studio di qualsiasi tribunale civile o militare, ordinario, straordinario o speciale, è soprattutto lo studio di una biografia collettiva dei giudici e dei magistrati che vi operarono, non appare

sufficiente limitarsi alla documentazione amministrativa, ma occorre semmai cercare anche nella biografia degli uomini le risposte ad alcune domande³.

Sempre attinente alla dimensione personale dei magistrati militari è la documentazione sanitaria reperita all'interno dei fascicoli personali, specialmente legata alle "malattie di servizio"; infatti, alcuni giudici che lavorarono presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra il 1943 e il 1945 furono riconosciuti affetti da malattie contratte nel corso della loro attività e ascrivibili a cause di servizio. Si trattava di disturbi di natura psichica come nevrosi, sindromi neuropsicasteniche, sindromi neurosomatiche, etc., dovute, nella maggior parte dei casi, alla notevole mole di lavoro e alle pressioni psicologiche attribuibili alla particolare situazione bellica⁴.

Una storia della giustizia militare a Salò tuttavia non si può realizzare solo attraverso le disposizioni dello Stato Maggiore, se poi non si studiano le conseguenze che tali ordini ebbero a livello periferico sull'operato dei tribunali militari territoriali. Motivo per cui, accanto alla nutrita documentazione d'indirizzo generale reperita presso l'Archivio Centrale dello Stato e l'Archivio dell'Ufficio Storico dell'Esercito, questo studio si è concentrato, in particolar modo, sull'analisi degli atti processuali del Tribunale militare regionale di guerra di Milano conservati in Archivio di Stato di Milano. Da questo duplice approccio è derivato un "dialogo documentale" fatto di continui rimandi tra vecchie e nuove disposizioni che si accumularono sui tavoli di lavoro degli uffici inquirenti e giudicanti della giustizia militare milanese.

I fascicoli processuali dei fondi milanesi si compongono di materiale particolarmente interessante. Vi sono i documenti di rito, comuni indipendentemente dal tipo di reato quali: verbali d'interrogatorio dell'imputato, fogli matricolari, denuncia a opera del comandante della unità militare a cui appartiene l'imputato, lettere prodotte come testimonianza a favore o contro il militare soggetto a giudizio, rapporti sullo stato di servizio, atti motivati di sospensione dell'esercizio dell'azione penale, ordini di cattura, mandati di scarcerazione, rapporti informativi dei direttori delle carceri militari, etc. Compagno, inoltre, atti specificamente legati al tipo di reato: ad esempio, per i reati di mancanza alla chiamata o di diserzione, vi sono innumerevoli esempi di domande di arruolamento volontario per reparto operante o testimonianze più o meno circostanziate rilasciate dai famigliari in seguito a interrogatorio.

Ancora più interessanti sono i fascicoli processuali aperti in seguito a denunce contro ignoti (solitamente reati riconducibili all'attività di bande partigiane) che presentano circostanziate relazioni sui fatti denunciati e dove, grazie alla bibliografia di supporto, compaiono situazioni ed eventi legati ai fenomeni resistenziali in Lombardia.

Si tratta di una documentazione variegata e spesso interpretabile solo parzialmente e sempre alla luce della situazione contingente che l'ha generata ovvero il contesto bellico in cui si è sviluppata.

Nei confronti degli interrogatori, ad esempio, decisamente utile ai fini della corretta interpretazione di tali fonti, risulta utile l'osservazione della studiosa di archivistica Isabella Rosiello Zanni, quando sostiene che "Non si può stabilire a priori quale deformazione presenta il vetro che è stato usato nel costruire i documenti che abbiamo a un certo momento sotto gli occhi". Secondo la studiosa, il ricercatore

³ N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di N. Labanca e P. P. Rivello, Giappichelli Editore, Torino 2004, p. 269.

⁴ Le malattie nervose e le psicoasteniche non sono una novità nella storia militare. Niall Fergusson a proposito dei soldati inglesi che parteciparono alla Prima guerra mondiale Caso interessante e in continuità con l'osservazione di Ferguson notare come in alcuni casi queste malattie fecero la loro comparsa nei magistrati militari proprio durante il conflitto del 15-18.

può evitare ingenuità e grossolani errori se non dimentica il contesto complessivo in cui sono state prodotte [le carte d'archivio] a cui appartengono. Nel caso [...] di un archivio di un'istituzione giudiziaria [si tratta] di un'istituzione che ha svolto funzioni di controllo e di repressione nei confronti dei crimini su cui era competente a giudicare. Chi svolge queste funzioni e chi mette per iscritto quanto riguarda l'attività che vi è connessa, ha per così dire il coltello dalla parte del manico. Così negli atti processuali che presentano una struttura dialogica, si può trovare annotato ciò che testimoni e imputati hanno, sia pure con altre parole, detto, ma anche ciò che non volevano dire o che hanno detto, attribuendo alle espressioni che usavano un significato diverso da quello che, in buona o cattiva fede, ha inteso dargli chi su di loro investigava. A loro volta, coloro che sono caduti nelle maglie della giustizia possono aver cercato di difendersi contro il meccanismo repressivo in cui a ragione o a torto si trovavano coinvolti ricorrendo, volontariamente o involontariamente, a reticenze, mistificazioni, omissioni, o usando l'arma del silenzio⁵.

Come già visto, i documenti rappresentano la principale fonte di riferimento sull'attività del Tribunale militare di Milano in quanto risultano del tutto assenti altre ricerche sui medesimi fondi. L'assenza di precedenti lavori, oltre a un già rilevato generale disinteresse storiografico nei confronti della giustizia militare della repubblica sociale, è dovuta anche alla difficile consultazione di tali documenti. Infatti i procedimenti processuali conservati presso l'Archivio di Stato di Milano e i fascicoli personali del Centro Documentale del Distretto Militare di Milano, essendo forieri di dati "sensibilissimi"⁶, sono soggetti alle restrizioni previste dalla vigente normativa in materia di consultabilità.

Ora, può avvenire che il ricercatore contemporaneo inciampi in tali dati, vedendosi preclusa la possibilità di accedere ai documenti. Allo studioso non resta che chiedere un'autorizzazione al Ministero dell'Interno, caso previsto unicamente per motivi legati alla ricerca storica.

Questo studio si è avvalso di ben tre autorizzazioni rese necessarie nella fase iniziale della ricerca e nei suoi passaggi successivi⁷.

Infine un cenno doveroso alla bibliografia di riferimento di questa ricerca, la quale non intende disegnare un quadro esaustivo dei numerosi studi che in questi settant'anni hanno indagato la RSI, la Resistenza e, in generale, l'Italia del 1943-45. Non rinuncia tuttavia a fornire indicazioni di carattere nazionale e locale, in cui sono state privilegiate le opere maggiormente rappresentative con particolare riferimento a quelle pubblicate negli ultimi vent'anni. Uno spazio marginale è stato riservato invece alla produzione memorialistica, ad eccezione delle memorie di alcuni magistrati militari che vissero in prima persona i fatti narrati. Queste tuttavia sono state vagliate attraverso il confronto con i documenti d'archivio, trovando, a volte, incongruenze tra il resoconto documentale e il racconto dei testimoni oculari.

⁵ I. Zanni Rosiello, *Andare in archivio*, Il Mulino, Bologna 1996, p. 202.

⁶ I dati sensibilissimi sono quelli relativi alla salute, alla vita sessuale e a situazioni familiari particolarmente riservate e di stretta pertinenza personale.

⁷ Il principale riferimento normativo in materia è il D.lgs. 22 gen 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art. 122-127, in base al quale la documentazione conservata presso gli archivi di Stato e negli archivi storici è in linea di massima consultabile. Tuttavia permangono alcune limitazioni temporali relative a documenti sulla politica interna ed estera o contenenti dati giudiziari o sensibili. Sui dati sensibili il Codice rimanda al D.lgs. 30 giu. 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* e all'allegato *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*, approvato con Provvedimento del Garante del 14 marzo 2001. Per quanto riguarda le norme sulla consultabilità cfr. S. Twardzik, *Gli attuali limiti alla libera consultabilità dei documenti contemporanei*, Archivi e Cultura XXXVIII, 2005, pp. 19-45.

Ma c'è di più. Alla luce dei decreti e delle ordinanze dello Stato Maggiore, l'analisi dei procedimenti e dei dispositivi delle sentenze, le testimonianze rilasciate durante i processi della Corte d'assise straordinaria sull'operato dei giudici e dei procuratori milanesi nel dopoguerra, affiancate dallo studio dei loro fascicoli personali, ci consentono di cogliere atteggiamenti difformi, espressione di diverse istanze all'interno della magistratura militare e non solo milanese. Se molti furono i giudici e i magistrati militari che non aderirono alla RSI e si nascosero o parteciparono addirittura alla lotta resistenziale, non pochi furono quelli che pur giurando fedeltà alla nuova repubblica, mantennero profili "legalitari", anche a rischio di passare per "rinnegati". Furono proprio loro a suscitare le critiche più accese dell'Ufficio Legale militare, della Procura generale e dei colleghi di dichiarata fede fascista.

Esiste, infine, una "zona grigia" anche nella magistratura militare milanese (e probabilmente non solo milanese), costituita da burocrati che svolgevano il loro lavoro senza accenti né sussulti, che non credevano nella repubblica sociale, ma non erano neanche attratti dalle suggestioni di rinnovamento politico. Essi semplicemente attendevano, evadendo pratiche, istruendo processi, come se nulla fosse cambiato, con la stessa metodica e meccanica precisione di ogni giorno, sino all'ultimo giorno.

Il disinteresse nei confronti di tale argomento, che purtroppo, a differenza del periodo 1940-43, non difetta di punte repressive, specie nella lotta alla Resistenza, è con tutta probabilità imputabile alla generale distrazione della storiografia nei confronti delle fonti documentali della Giustizia militare in generale e della repubblica sociale in particolare. In questa tendenza all'oblio ha influito anche il giudizio interessato che, a volte, ha preferito soffermarsi solo sull'anima nera delle corti marziali di Salò a discapito di altri aspetti che dovrebbero essere indagati con maggiore aderenza scientifica. Si prendano le diserzioni dell'esercito repubblicano, un argomento, questo sì, ampiamente dibattuto dalla storiografia, ma che presenta ancora oggi aspetti non del tutto chiariti.

In sostanza le toghe militari che aderirono alla Rsi, finirono col dividersi tra una giustizia militare ordinaria utilizzata contro militari, criminali comuni, operai militarizzati o precettati e una giustizia straordinaria, impiegata soprattutto contro partigiani e disertori. Eppure, nonostante il più delle volte fossero le stesse persone a comporre i collegi giudicanti ordinari e straordinari, l'esito dei processi era molto diverso. I tribunali ordinari raramente stabilivano pene pesanti e comunque quasi sempre coperte da benefici giuridici (condizionale, differimento della pena, etc.) mentre, al contrario, le corti straordinarie altrettanto raramente infliggevano pene leggere.

Agli occhi della storiografia prevalse questa seconda istanza e i tribunali militari della RSI furono giudicati espressione di una giustizia militare asservita, figlia di un esercito "scomodo" sia per l'alleato tedesco sia per gli stessi dirigenti della RSI, più preoccupati a potenziare il proprio potere e perciò poco disposti a concedere spazi a elementi terzi. Questo finì col fare emergere solo la funzione strumentale, che di fatto ci fu, sommergendo però le resistenze e i dissensi interni che, eredi di meccanismi ancora in atto prima dell'armistizio, effettivamente si riproposero anche durante gli ultimi 600 giorni di Mussolini.

In questo giudizio pesarono infine le funzioni e le mai definite competenze dei tribunali militari, che non si limitavano solo ad assolvere compiti già di per sé fortemente dilatati verso la sfera civile, ma si occupavano anche della repressione, attraverso un uso non sempre lecito del tribunale militare straordinario, portando disertori (pochi), partigiani (molti), finanche criminali comuni, sul banco degli imputati. Il tribunale militare straordinario garantiva l'immediatezza e l'esemplarità della pena, il che significava esecuzioni pubbliche che, paradossalmente, ottenevano effetti contrari rispetto a quelli desiderati. Infatti l'esempio cruento, che voleva essere, almeno nelle intenzioni dei gerarchi di Salò, un segnale di risolutezza, finiva con l'alimentare nella popolazione un sentimento contrario alla repubblica

fascista e all'alleato tedesco. Si allungava, semmai, "l'ombra del plotone di esecuzione" su ogni collegio giudicante che aveva sostituito i gladi e l'alloro alle stellette, finendo con godere *in toto* di una triste fama, pari, se non superiore, a quella dei tribunali militari della Prima guerra mondiale.

Capitolo 1

La giustizia militare di Salò. Il Tribunale militare regionale di guerra di Milano (1943-1945)

1.1 Giustizia militare: pregiudizi e questioni storiografiche

Nel 1984 un magistrato militare sosteneva che i tribunali militari erano ancora “immaginati dall’uomo della strada come i luoghi impenetrabili e sospetti in cui si celebra una sorta di rito orfico e sui quali incombe sinistra l’ombra del plotone di esecuzione”⁸.

A rafforzare il pregiudizio dell’uomo della strada ha agito, in primo luogo, la sostanziale resistenza del diritto militare a qualsiasi cambiamento storico, al punto da restare, concordando con Rodolfo Venditti, uno dei più autorevoli studiosi in materia, “impermeabile ai principi costituzionali e con gravi deroghe ai principi stessi del diritto penale comune”⁹.

Una prima riforma della giustizia militare è avvenuta solo nel 1981¹⁰; sino ad allora è rimasto pressoché immutato un sistema penale ispirato da un regime autoritario emanato durante la guerra (1941); in essa il militare non era assolutamente preso in considerazione in quanto persona, ossia come essere detentore di diritti, semmai i giudici e i magistrati lo consideravano come un’entità che aveva solo doveri. Il Codice Penale militare era rimasto l’espressione di un’epoca che, pur crollata dopo gli eventi della Seconda guerra mondiale, ne aveva conservato il ricordo nelle sue disposizioni arbitrarie, squilibrate e profondamente ingiuste¹¹.

Il processo avveniva in condizioni di forte differenza tra imputato e giudici, che dovevano essere tutti superiori di grado dell’accusato. In più il presidente del collegio giudicante era investito di un grado superiore a tutti, facendo prevalere definitivamente il principio gerarchico, il che ovviamente non giovava all’indipendenza di giudizio degli altri membri della corte marziale.

Da tutto ciò derivava l’immagine di una giustizia militare assimilabile a un *corpus separato*¹² dalla magistratura ordinaria, agli occhi dell’uomo comune portatore di rappresentazioni repressive e di atteggiamenti pregiudiziali alimentati anche dalla colpevole assenza di una ricerca storiografica che ne ha quasi sempre trascurato le vicende¹³. Eppure un approccio alla

⁸ R. Messina, *Il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace: problema politico o problema razionale?*, in *Rassegna della giustizia militare*, n. 1, a. 1984, p. 129. Citazione presente in N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 265.

⁹ R. Venditti, *Il percorso evolutivo della giustizia militare nell’ultimo cinquantennio*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 253.

¹⁰ Una prima riforma della giustizia militare risale al 1941 che ebbe il merito di rinnovare i Codici militari italiani in vigore dal 1869. L’ordinamento militare subì un’ulteriore riforma nel 1981 (L.180 del 7 maggio 1981) che cambiò l’ordinamento giudiziario stabilito nel 1941; tuttavia i codici militari non subirono sensibili cambiamenti. N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., pp. 288 – 296; P.P. Rivello, *La Riforma della giustizia militare dalla Legge n. 180 del 1981*, in *La giustizia militare nell’Italia repubblicana*, a cura di P.P. Rivello, Giappichelli Editore, Torino 2005, pp. 3-21.

¹¹ R. Venditti, *Il percorso evolutivo della giustizia militare nell’ultimo cinquantennio*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 253.

¹² P.P. Rivello, *La Riforma della giustizia militare dalla Legge n. 180 del 1981*, in *La giustizia militare nell’Italia repubblicana*, a cura di P.P. Rivello, Giappichelli Editore, Torino 2005, p. 9, dove si legge: “la struttura castrense appariva separata rispetto all’ordinamento generale, e tale connotazione pareva giustificare la possibilità di vigenza di regole ed istituti assolutamente peculiari”.

¹³ Sul disinteresse storiografico relativo a molte vicende della giustizia militare italiana si vedano: oltre al già citato *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, dove di particolare interesse sono i saggi di R. Venditti e N. Labanca, G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940*

storia della giustizia militare sarebbe utile, magari solo per “verificare quanto alla storia della magistratura militare siano applicabili le conoscenze di cui ormai disponiamo per la storia della magistratura ordinaria”¹⁴.

L’attenzione che in questa sede si vuole rivolgere alla storia della giustizia militare nella Repubblica sociale italiana si discosta da questo atteggiamento. Si ispira, semmai, al medesimo principio da cui partono i recenti studi sulla giustizia militare. Principio che Nicola Labanca ha utilizzato per i suoi studi sulla magistratura militare della Repubblica italiana e riassumibile nell’assunto che tale storia è principalmente

la storia della politica militare e del gioco fra i poteri che attorno alle istituzioni militari si è svolto lungo fasi assai diversificate. In tale prospettiva la storia del diritto militare, della giustizia e della magistratura militari assumono un valore sintomatico. In tal senso, se si vuole uscire da una concezione formalistica e astratta della giustizia, diventa importante studiare le vicende di questa magistratura, perché, come ha scritto proprio un magistrato con le stellette: - è necessario fare una storia della magistratura in Italia senza la quale è, a mio avviso, impossibile far luogo a una storia della giustizia militare del nostro Paese -¹⁵.

Da questo punto di vista, riveste una certa importanza considerare che la giustizia militare ha sempre goduto di una particolare condizione di “specialità rispetto al diritto comune, in quanto si rivolge a una determinata categoria (i militari)”¹⁶. Tuttavia le corti marziali nella storia del nostro Paese non sono state utilizzate solo per sanzionare i militari, ma anche i civili.

Come ha osservato Carlotta Latini: “Si tratta di una specialità che in molti casi tende a identificarsi con l’eccezionalità/straordinarietà, cioè con la creazione di organi ad hoc per esprimere alcune fattispecie ritenute, sul momento, particolarmente pericolose per l’ordine pubblico, anche in totale assenza di una previsione legislativa”¹⁷.

Nella sostanza ciò significa che il diritto militare non è stato utilizzato unicamente per giudicare la speciale categoria dei militari, ma, in particolari situazioni, è stato adottato allo scopo di reprimere insurrezioni, disordini, guerre civili. Per fare questo era necessario ampliare i confini delle competenze, accrescendone la portata fino a renderlo utilizzabile in

- 43, Gaspari Editore, Udine 2008; B. Bongiovanni e N. Tranfaglia (a cura di), Laterza, Roma-Bari 1996; S. Canestrini – A. Paladini, *L’ingiustizia militare. Natura e significato dei processi davanti ai giudici in divisa*, Feltrinelli, Milano 1973; C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Milano 2010; A. Pizzorusso, *L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, Torino 1990; P. Saraceno, *Giudici*, in *Dizionario storico dell’Italia unita*.

¹⁴ N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 267.

¹⁵ Ibidem, p. 267; vedi anche M. Mazza, *Appunti per una storia della magistratura militare italiana: l’avvocato generale militare Donato Antonio Tommasi*, in *Rassegna della giustizia militare*, a. 1982, n. 6, p. 561.

¹⁶ Il diritto penale militare diventò complementare a quello comune con i nuovi codici militari del 1941 e relativi regolamenti emanati nel 1943. Con il sistema della complementarità, i codici penali militari iniziarono a contenere soltanto le norme che fissavano i limiti soggettivi dell’applicabilità del diritto penale militare insieme a quelle norme che si riferivano a ipotesi considerate come reati militari, o particolarmente riferibili alla giurisdizione militare. In questi termini, e non più come in passato in quanto totalmente separato dal diritto comune, il diritto militare doveva considerarsi *diritto speciale* dato che conteneva soltanto le norme derogative ed integrative del diritto penale comune. R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943, pp. 12-14. Sul concetto di complementarità nei codici militari del 1941 vedi anche G. Tei, *Nuovi lineamenti del diritto penale militare*, Giuffrè Editore, Milano 1942, p. 8-10. Sulla riforma del 1941 su cui torneremo più avanti, si veda anche G. Sucato, *Istituzioni di diritto penale militare secondo i codici penali militari del 1941*, vol. I, *Parte generale*, Roma, Stamp. Reale, 1941, vol. II, *I reati in particolare*, Roma, Stamp. Reale, 1941.

¹⁷ C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Milano 2010, pp. 1-9.

tutti i casi di emergenza. Il dissenso politico o il mantenimento dell'ordine pubblico erano percepiti dall'autorità politica come un medesimo fenomeno; il che autorizzava l'autorità politica a ricorrere alla giustizia militare con lo scopo di reprimere ogni forma di protesta organizzata da civili¹⁸.

Il primo esempio risale agli albori dell'Unità nazionale con il varo della Legge Pica. Il pretesto era il contrasto al brigantaggio nelle campagne meridionali. Nonostante le cause del problema fossero chiaramente di radice sociale, il brigantaggio venne considerato un reato in grado di sovvertire l'ordine pubblico e, per combattere il problema, venne introdotto un sistema di repressione di competenza dei tribunali militari¹⁹.

Il risultato fu il proliferare di corti marziali su tutto il territorio interessato con la celebrazione di processi lampo contro presunti briganti, favoreggiatori e semplici sospettati. I colpevoli venivano puniti severamente con pene esemplari che andavano dal carcere a vita alla fucilazione²⁰.

Sempre in questo periodo vennero introdotti nell'ordinamento giuridico italiano due dispositivi di natura autoritaria di nuovo utilizzati solamente pochi anni dopo: lo stato d'assedio e l'utilizzo delle leggi speciali²¹.

Verso la fine dell'Ottocento la società italiana sperimentò il fenomeno delle lotte sociali connesse alla nascita di un proletariato industriale e alle prime organizzazioni di lavoratori. Di nuovo, un problema sociale caratterizzato da istanze di maggiore libertà e di miglioramento salariale finì con l'essere interpretato come un pericolo rivoluzionario legato a un piano di sovversione organizzato. La soluzione della questione non poteva che essere ancora una volta di carattere meramente repressivo con l'utilizzo dello stato d'assedio, delle misure di polizia e della giustizia militare, molto spesso al di fuori di qualsiasi controllo parlamentare.

La classe liberale al governo, insomma, non riusciva a rispondere ad istanze sociali se non con l'uso della forza esercitata dagli apparati militari²². A livello giuridico, il carattere straordinario e limitato nel tempo delle misure repressive faceva sì che, almeno formalmente, fossero compatibili con lo statuto nonostante, di fatto, ne sospendessero le garanzie²³.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffrè Editore, Milano 1966, pp. 136 e sgg.

²⁰ R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale: regime eccezionale e leggi la repressione dei reati di brigantaggio (1861-1865)*, Il Mulino, Bologna 1980, pp. 38, 42-46.

²¹ L. Violante, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, "Rivista di storia contemporanea", n. 5, 1976, pp. 481-524, pp. 489 e sgg.

²² Si pensi al caso dei "Fasci siciliani", a causa dei quali, il 4 gennaio 1894, il capo del governo italiano Francesco Crispi, decretò lo stato d'assedio. Gli ordini del Primo ministro erano chiari: sciogliere tutte le sezioni dei fasci, arrestarne i capi e sottoporli a processo davanti ai tribunali militari. Tra l'aprile e il maggio del 1894 a Palermo fu celebrato il processo contro i capi dei Fasci siciliani. Il procedimento avvenne davanti ai giudici del tribunale militare di guerra ed ebbe termine con condanne sino a 18 anni di reclusione. R. Messina, *Il processo imperfetto. 1894: i fasci siciliani alla sbarra*, Sellerio Editore, Palermo 2008. Il testo di Messina risulta di particolare interesse in quanto affronta il problema mettendo in evidenza "il profilo giuridico di tali processi, vistosamente viziati da atteggiamenti inique e illegali da parte delle corti marziali".

Si veda, inoltre, la posizione di Giovanna Procacci sull'utilizzo della giustizia militare nei confronti delle agitazioni socialiste d'inizio secolo scorso, dove si afferma che, "durante lo sciopero generale del 1904, una parte delle istituzioni, e non necessariamente la più conservatrice, era disposta ad affidare il potere di intervento, in caso di emergenze politiche e sociali, alle forze armate". G. Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e fascismo*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, a cura di P. Del Negro, N. Labanca, A. Staderini, Unicopli, Milano 2005, pp. 83-96, citata da C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Milano 2010, p. 6.

²³ A tal proposito si veda S. Lupo, *Il grande brigantaggio*, in *Storia d'Italia. Guerra e pace. L'elmo di Scipio dall'Unità alla Repubblica*, R. Romano, C. Vivanti (a cura di), Einaudi, Torino 2002, vol. 28, pp. 463-502. In cui si legge: "Non mi sembra che la Legge Pica preannunci un qualche carattere particolarmente repressivo dello

Una linea d'intervento governativo nell'uso della giustizia militare interrottasi durante la politica "conciliatrice" con i socialisti di Giovanni Giolitti e prontamente riesumata all'indomani dell'entrata in guerra dell'Italia durante il primo conflitto mondiale.

Anche in questo caso, come era già avvenuto alla fine del secolo precedente, si arrivò alla sospensione delle garanzie statutarie, sottolineata dagli abusi di polizia, dalla dipendenza dell'apparato giudiziario a quello esecutivo, dall'indiscriminato allargamento e irrigidimento del diritto penale militare. La legislazione eccezionale emanata nel maggio del 1915, se da un lato autorizzava il governo a emanare disposizioni aventi valore di leggi "per la difesa dello Stato, la tutela dell'ordine pubblico e gli urgenti bisogni dell'economia nazionale"²⁴, dall'altro, conferiva competenze sempre più ampie ai tribunali militari investiti di cognizione su reati commessi da civili relativi all'ordine pubblico, al disfattismo, all'infrazione delle leggi sulla mobilitazione industriale, etc.²⁵.

Ma fu al fronte che il diritto penale militare venne utilizzato con maggiore frequenza, soprattutto per arginare i numerosi casi di diserzione, insubordinazione e ammutinamento, alla cui base spesso vi erano le terribili condizioni della guerra di trincea e il prolungarsi del conflitto; in ogni caso i giudici militari non esitarono a farsi rigidi interpreti del Codice penale militare, sostenuti in questo anche dalla ridda di circolari, ordinanze e decreti emanati dalle autorità militari che li autorizzavano in tal senso²⁶.

Fu così che su esplicito ordine del Comando Supremo, e soprattutto grazie all'azione del Reparto Disciplina²⁷, la giustizia militare fu utilizzata ancora una volta in senso repressivo, non esitando ad avvallare la tendenza dei comandanti militari nell'utilizzo indiscriminato di esecuzioni sommarie e decimazione dei reparti. Una durezza che finì per suscitare una serie di polemiche destinate e, nei primissimi anni successivi al conflitto, a rivestire una certa rilevanza nelle cronache dei principali quotidiani dell'opposizione²⁸.

I contrasti alimentati non solo dalle posizioni ideologiche e politiche dei socialisti, anarchici e neutralisti democratici, ma anche da una consapevolezza diffusa tra la popolazione che la

Stato italiano rispetto ad altre coeve esperienze. Anzi in confronto agli eventi bellici del 1860-62, in cui la repressione non segue alcuna norma sia pure eccezionale, si può dire che proprio la malfamata legge Pica segni un punto decisivo nella transizione verso la nuova normalità (1863-65)".

²⁴ Legge dei pieni poteri del 22 maggio 1915.

²⁵ Particolarmente severa fu la legislazione eccezionale sulla mobilitazione industriale e sulla disciplina della manodopera, posta sotto il controllo prima dei Comandi militari e successivamente affidata al Comitato centrale di Mobilitazione industriale (sempre composto da militari), che finì con il porre sotto la giurisdizione militare tutti gli operai (uomini, donne e ragazzi) impegnati nella produzione industriale. C. Latini, *La prima guerra mondiale e il ricorso ai tribunali militari nei confronti dei cittadini*, in *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 310-321; F. P. Gabrieli, *La legislazione penale militare*, Torino 1918, p. 654 e sgg. Vedi anche G. Procacci, *La legislazione repressiva e la sua applicazione*, in *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, Franco Angeli, Milano 1983; Id., *La giustizia militare e la società civile nel primo conflitto mondiale*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., pp. 187 – 215; dove si legge: "L'irregimentazione della classe operaia che venne attuata attraverso il nuovo meccanismo della Mobilitazione industriale, costituì in Italia – come negli altri paesi belligeranti - l'elemento di modernizzazione che si accompagnò in quegli anni alla stretta reazionaria, e che caratterizzò il fronte interno di un moderno conflitto di massa. L'esperienza attuata in quegli anni, anche se abbandonata nel dopoguerra, costituì una tappa decisiva all'interno dell'intervento dello Stato nell'ambito delle relazioni industriali, destinata a essere recuperata – in alcuni dei suoi molteplici aspetti – nei decenni successivi". Sul medesimo problema si veda inoltre: G. Neppi Modona, *Sciopero, Potere politico e magistratura*, Laterza, Bari 1969 e il più recente *Un paese in guerra: la mobilitazione civile in Italia (1914-1918)*, D. Menozzi, G. Procacci e S. Soldani (a cura di), Unicopli, Milano 2010. L'opera raccoglie le relazioni presentate durante il Convegno tenuto a Prato nel 2008.

²⁶ M. Pluviano, I. Guerrini, *Le fucilazioni sommarie della prima guerra mondiale*, Gaspari, Milano 2004, p. 248; G. Rochat, *L'Italia nella prima guerra mondiale: problemi di interpretazione e prospettive di ricerca*, Feltrinelli, Milano 1977, p. 80.

²⁷ Il reparto disciplina fu l'organo principale attraverso il quale agì il Comando Supremo in materia penale.

²⁸ M. Pluviano, I. Guerrini, *Le fucilazioni sommarie della prima guerra mondiale*, cit., p. 97.

giustizia militare si fosse resa responsabile di giudizi arbitrari e strumentali, finirono con l'investire l'intero apparato disciplinare dell'esercito italiano regolato dalle direttive di Cadorna, concentrandosi successivamente sui numerosi processi e relative condanne subite da soldati e civili²⁹. L'accusa nei confronti degli organi della Giustizia militare di aver operato con eccessiva severità, spesso senza tenere minimamente in considerazione le eventuali attenuanti degli imputati, diede forza alle polemiche almeno sino all'amnistia concessa ai disertori³⁰. Poi sull'intera questione scese l'oblio e fu dimenticata almeno fino alla pubblicazione del volume di Enzo Forcella e di Alberto Monticone, "Plotone d'esecuzione", ancora oggi la migliore analisi non solo di quelle vicende ma anche dell'uso del diritto penale militare durante il conflitto³¹. La durezza delle sentenze mostra, più che altro, quanta poca coscienza si avesse dell'idea di nazione nelle aule della Giustizia militare, dove la paura di quei soldati rimbalzava sulle corti marziali le quali reagivano più con la ferocia della debolezza che con la forza della giustizia.

Dopo la Prima guerra mondiale, la giustizia militare fu ridimensionata e venne ristabilita la situazione prebellica con dodici tribunali militari territoriali che operavano sull'intero territorio nazionale. Il fascismo entrò nel merito con una riforma del sistema giuridico militare nel 1925 e nel 1932, attraverso i lavori della "Reale Commissione per la riforma dei codici e delle leggi penali militari" che portarono alla stesura di una riforma del Codice Penale militare, entrata in vigore solo il 1° settembre 1941. Per tutto il periodo intercorso tra le due guerre restò valido il vecchio Codice Penale per l'esercito del 1869, diretto erede del codice sabauda preunitario.

Durante il secondo conflitto mondiale la giustizia militare fu spesso oggetto di modifiche e cambiamenti anche radicali, come lo dimostrano i numerosi interventi legislativi nonché il fervente dibattito e le aspre polemiche che l'accompagnarono³². Tutto ciò evidentemente non bastò a suscitare l'interesse degli storici, che non ebbero la stessa curiosità manifestata per l'operato della giustizia militare durante la Grande Guerra. Un disinteresse che si è mantenuto pressoché costante sino ad oggi, se si escludono alcuni recenti lavori di Giorgio Rochat, tra i

²⁹ G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, Gaspari Editore, Udine 2008, pag. 8

³⁰ Sulla questione si veda G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940-1943*, cit.; ma anche Id., *Lo sforzo bellico 1940-1943. Analisi di una sconfitta*, in G. Rochat, *L'esercito italiano in pace e in guerra*, cit., pp. 241 – 261.

³¹ E. Forcella – A. Monticone, *Plotone d'esecuzione, I processi della Prima guerra mondiale*, Laterza, Bari 1968. "Il testo, purtroppo ridotto a un estratto, pubblica 166 sentenze di tribunali militari scelte tra centomila ammucciate negli archivi, Un campione, se si pensa che su circa 5 milioni e 200 mila soldati ci furono, tra il 1915 e il 1918, 870 mila denunce all'autorità giudiziaria. Su 350 mila processi, le sentenze di condanna furono 210.000. Un campione certamente credibile, quello del libro di Forcella e Monticone quindi, che mostra quanto la Grande guerra fosse poco popolare e sentita tra i soldati del Regio esercito italiano. Le resistenze spesso sfociavano nei reati disparati che spaziavano dalla renitenza diffusa soprattutto tra gli emigrati timorosi nel ritornare in Italia per combattere nelle trincee dell'Isonzo, alle diserzioni e alle mutilazioni volontarie, passando attraverso canzoni antimilitariste e lettere considerate disfattiste. Per non parlare poi del triste capitolo delle condanne a morte che nell'arco dell'intero conflitto furono 4.028, mentre quelle all'ergastolo raggiunsero la cifra di oltre quindicimila. Molto si è già detto sulle cause di tanti rifiuti, che però toccarono solo marginalmente gli strati di piccola borghesia degli ufficiali inferiori. Le motivazioni delle sentenze trovano anche nelle ragioni politiche e ideologiche degli imputati la causa del loro crimine, posizioni comunque subissate dalla massa di disubbidienti che diceva no alla guerra semplicemente per paura: intendiamoci non solo per paura di morire, quella c'era ed era palpabile, ma non era l'unica. Spesso si trattava di contadini preoccupati dei lavori nei campi e della condizione delle famiglie abbandonate a loro stesse, di manovali, di sottoproletari analfabeti mandati, spesso gratuitamente, al massacro". Corrado Stajano, *Forcella e Monticone: povera gente davanti al plotone d'esecuzione* in "Corriere della Sera", 19 giugno 1998.

³² G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pp. 59-60.

quali: “Duecento sentenze nel bene e nel male. I tribunali militari nella guerra 1940-43”³³. L’autore, attraverso una minuziosa ricostruzione documentale, ha messo in luce, per il periodo bellico, la sostanziale insoddisfazione delle alte sfere militari nei confronti della magistratura militare. Un’insoddisfazione che si mantenne pressoché integra sia nel periodo fascista sia in quello badogliano, dovuta principalmente ad atteggiamenti spesso contrari alle esigenze dello Stato Maggiore che avrebbe preferito un comportamento più severo da parte delle corti marziali³⁴. Questo non significa affatto, per dirla con Rochat, che i magistrati italiani fossero più democratici rispetto ai loro colleghi del 1915-18 e tanto meno la colpa di tale insoddisfazione può essere attribuita ai codici penali militari fascisti, peraltro con più competenze rispetto la normativa precedente e dotati di maggiore severità³⁵. Il malcontento nasceva dal fatto che molti giudici non erano militari, ma magistrati “ordinari” richiamati in guerra come forze di complemento e più legati ad atteggiamenti propri della giustizia civile, quindi meno marziali e più autonomi rispetto a quelli diffusi tra i membri “di carriera” della giustizia militare. La minore severità della magistratura militare rispetto al primo conflitto mondiale finì, come ci ricorda Rochat, ad alimentare il disinteresse della ricerca storica nei confronti della giustizia militare³⁶:

A prescindere dalla capacità del regime fascista di imporre un’efficace censura delle informazioni fino al 1943 e dall’insufficiente conoscenza che abbiamo ancora di molti aspetti della guerra, specie nei Balcani, la ragione di fondo di questo disinteresse è probabilmente che l’operato dei tribunali militari nel 1940-43 non ebbe punte repressive altrettanto forti che nel 1915-18: nessuna decimazione, rare fucilazioni di militari italiani, generalmente per reati di gravità evidente. Una relativa mitezza che può essere interpretata come consapevolezza dei limiti di consenso della guerra fascista.

La mancanza di punte repressive forti non deve per ingannare: la giustizia militare ebbe una presenza rilevante e continua anche nel 1940-43, verso i militari come verso i civili italiani e ancor più nella repressione della resistenza balcanica, con un totale orientativo di 200.000 procedimenti aperti³⁷.

I processi effettivamente furono tantissimi, spesso conclusi con condanne detentive anche molto pesanti, o addirittura con la pena capitale³⁸; eppure la minore attitudine all’utilizzo del plotone d’esecuzione dei loro omologhi del ’15-’18, conferì a quei giudici militari un’immagine più tollerante, peraltro in distonia rispetto alle disposizioni del regime fascista.

³³ I lavori più rappresentativi sulla situazione della giustizia militare e dell’esercito in tale periodo sono: G. Rochat, *La giustizia militare nella guerra italiana 1940-43. Primi dati e spunti di analisi*, in Rivista di storia contemporanea, a. 1991, n. 4, pp. 505-597; Id., *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit.; Id., *Gli uomini alle armi 1940-1943*, relazione al convegno “L’Italia in guerra 1940 – 1943”, Annali della Fondazione Micheletti, V, Brescia 1992; Id., *L’esercito italiano in pace e in guerra. Studi di storia militare*. Ed. Rara, Milano 1991, pp. 262-304. D. Ferrari, *L’esercito nel territorio nazionale 1940-1943*, in Italia contemporanea, 1991, n. 183, pp. 292-301; V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, Vol. III: 1919-1943; CEMSIS/Rivista militare, Roma 1990.

³⁴ G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pp. 59-60.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Ibidem. Oltre ai motivi sottolineati da Giorgio Rochat, va riconosciuto che molti documenti (ad esempio i fascicoli processuali), recano dati sensibilissimi, per i quali spesso la legge ha agito come ostacolo alla ricerca. Si tratta infatti di documenti recanti dati sensibilissimi la cui consultazione è soggetta alla scadenza dei settant’anni o concessa solo grazie ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli Interni. Sulla consultabilità delle fonti militari; vedi più avanti: § 1.2 *La giustizia militare della repubblica sociale italiana attraverso le fonti archivistiche: il caso del Tribunale militare di Milano* e più in generale P. Carucci, *La consultabilità delle carte dei tribunali militari in Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., pp. 329-339.

³⁷ G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940-43*, cit., pag. 8.

³⁸ Ibidem, pp. 65-69.

Infatti questa tendenza persistette anche quando le sorti del conflitto volsero le spalle alle armi italiane e i contrasti interni all'esercito si fecero più aspri.

Il disinteresse della storiografia sulla giustizia militare ha finito col comprendere il periodo successivo all'8 settembre 1943, quando anche la giustizia militare riprodusse specularmente la spaccatura nazionale venuta a crearsi con la nascita della Repubblica sociale italiana. Se poco si è scritto sull'esercito del Regno del sud, molto è stato detto sull'esercito repubblicano di Salò³⁹. Tuttavia questo turbinio di voci autorevoli si è soffermato solo superficialmente sulla giustizia militare della repubblica sociale, concorde nel relegarla al ruolo di mera esecutrice degli ordini di uno stato asservito al tedesco.

Eppure la giustizia militare dell'esercito di Salò mostrava tratti estremamente interessanti e variegati. Certamente ereditò integralmente i codici e le leggi militari del regime fascista e ne ampliò notevolmente le competenze soprattutto in materia di diserzione, ordine pubblico, disciplina dei cittadini in tempo di guerra e di lotta alle "bande armate". Tuttavia il personale che la costituiva proveniva per la maggior parte dai ruoli dei giudici e dei magistrati che avevano formato le corti marziali del Regio Esercito, riproponendo, nonostante la situazione di estremo caos istituzionale, i medesimi atteggiamenti e suscitando spesso le stesse critiche da parte dello Stato Maggiore e dei comandanti regionali e provinciali, che con essa ebbero a che fare⁴⁰. Atteggiamenti che poi denotavano le varie anime della magistratura militare, divisa tra "linea legalitaria", rappresentata soprattutto dal Procuratore generale Ovidio Ciancarini e tendenze strumentalizzatrici dello Stato Maggiore e delle autorità repubblicane che, attraverso le critiche di Mussolini e Graziani e di molti comandanti regionali e provinciali, le circolari del generale Archimede Mischi, Capo dell'Ufficio legale dell'esercito, le intromissioni del Ministro dell'Interno Guido Buffarini Guidi e del Segretario del Partito fascista repubblicano (PFR), Alessandro Pavolini, auspicavano da parte dei giudici militari una maggiore fermezza e severità di giudizio anche a discapito della legge. Due opposte tendenze che la situazione politica della Repubblica sociale aveva reso definitivamente inconciliabili, escludendo, per evidenti ragioni di sopravvivenza, gli scrupoli legalitari di Ciancarini incompatibili con la grave situazione politica e militare e soprattutto illusori in uno stato che si reggeva sulle armi altrui. Furono proprio le emanazioni giuridiche derivanti da questa discrezionalità, mescolate alle continue ingerenze tedesche nella giustizia militare repubblicana, e non solo, a determinare le defezioni più significative tra i giudici e i magistrati. I primi ad allontanarsi furono quelli che non aderirono alla RSI come il procuratore di Milano Rinaldo Vassia eclissatosi dopo la richiesta di utilizzo indiscriminato del tribunale militare straordinario⁴¹, poi fu la volta dello stesso Procuratore generale, Ovidio Ciancarini, che non seppe tacere in merito a quel "capolavoro d'illegalità" rappresentato dai "Bandi Graziani" contro disertori e renitenti alla leva, e fu, per questo, messo a riposo anticipatamente dallo stesso Maresciallo⁴².

Una giustizia militare che potenziò il proprio ruolo sanzionatorio in materia di ordine pubblico e di controllo dei civili militarizzati impegnati nella produzione industriale e a cui aggiunse il compito di legalizzare la repressione dei fenomeni resistenziali⁴³. Incarico non nuovo per

³⁹ Sull'esercito del Regno del sud si segnalano: A. Ricchezza, G. Ricchezza, *L'esercito del sud: il corpo italiano di liberazione dopo l'8 settembre*, U. Mursia, 1973; per l'ampia bibliografia sull'Esercito nazionale repubblicano della Rsi si rimanda alla pagina n. 244, p. 61 di questo lavoro.

⁴⁰ Frequente è la documentazione che propone giudizi critici e disapprovazioni del Governo e dello Stato Maggiore sull'operato dei tribunali militari e sull'eccessiva tolleranza adottata soprattutto nei procedimenti penali contro i disertori e la manodopera militarizzata.

⁴¹ Sull'episodio si veda il § 1.11 *Rinaldo Vassia e il senso della giustizia militare*.

⁴² L'episodio è ricordato da G. Pansa, *Il gladio e l'alloro. L'esercito di Salò*, Mondadori, Milano 1990, p. 25 e da L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, Garzanti, Milano 2002, p. 79.

⁴³ In realtà le competenze per la repressione delle "bande armate" spettavano in parte al rinato Tribunale speciale per la difesa dello Stato della Rsi e in parte ai tribunali militari. Alcuni reati come la detenzione abusiva

molti giudici e magistrati di Salò che già avevano fatto esperienza nella lotta contro i partigiani slavi durante l'occupazione italiana dei territori balcanici.

I codici penali militari utilizzati contro i partigiani slavi erano gli stessi che i giudici della repubblica sociale applicarono, in casa propria, contro la Resistenza; ovviamente, come in Jugoslavia, anche nel nostro Paese fu soprattutto espressione di una giustizia militare straordinaria in cui l'ottica era sempre la stessa: ogni occasione era buona per reprimere, per "dare l'esempio", mentre nessuna lo era per giudicare secondo la legge. Un atteggiamento che segnò un *continuum* tra gli ordini dei generali Robotti e Roatta nei Balcani e le disposizioni del Capo dell'Ufficio Legale militare Archimede Mischi sull'utilizzo dei Tribunali militari, soprattutto straordinari, nella RSI⁴⁴. Che poi è la stessa prospettiva che rimanda all'operato dei tribunali germanici a sostegno delle operazioni antiguerriglia in tutta l'Europa occupata, Italia compresa⁴⁵.

Eppure i tribunali militari della Repubblica sociale sono tra i pochi colleghi giudicanti fascisti a essere stati ricordati per l'estrema puntualità nel reprimere⁴⁶. Sugli altri è sceso l'oblio, forse perché, come osserva Luigi Borgomaneri:

i trascorsi africani, l'antisemitismo, il non istituzionalizzato ma esistente razzismo antislabo sono stati annegati, insieme ai crimini di guerra e contro l'umanità, in una rilettura della nostra storia che, divulgata e divenuta senso comune, ha certificato la distanza, quando non l'estraneità del popolo italiano dal regime e dalle sue guerre⁴⁷.

di armi da fuoco o la partecipazione ad associazioni sovversive erano di competenza del Tribunale speciale, mentre gli attentati contro membri delle FF. AA. spettavano alle corti marziali. A causa di ciò spesso si assistette a un rimpallo tra i due istituti giuridici di fascicoli processuali relativi a imputati accusati di vari reati di competenza diversa. Ad esempio, un disertore che fosse confluito nelle fila della Resistenza, agli occhi della giustizia di Salò, era passibile di reati sanzionabili dall'uno e dall'altro tribunale.

⁴⁴ Sui crimini di guerra italiani commessi nei Balcani si vedano: *Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati*, a cura di L. Borgomaneri, Guerini e Associati, Milano 2006; D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della «brava gente» (1940-1943)*, Odradek; T. Ferenc, "Si ammazza troppo poco". *Condannati a morte - ostaggi - passati per le armi nella provincia di Lubiana 1941-1943*. Documenti, Istituto di Storia moderna, Ljubljana 1999; E. Gobetti, *L'occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia (1941-1943)*, Carocci, Roma 2007.

⁴⁵ AA.VV., *Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati*, cit., pp. 12-13.

⁴⁶ Un ricordo che emerge pressoché da tutta la produzione storiografica scientifica e memorialistica legata soprattutto a casi specifici e all'esercizio della giustizia militare straordinaria.

⁴⁷ *Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati*, a cura di L. Borgomaneri, cit., p. 13.

1.2 La giustizia militare della Repubblica sociale italiana attraverso le fonti archivistiche: il caso del Tribunale militare di Milano

La mancanza di pubblicazioni sulla giustizia militare della repubblica sociale italiana ha reso necessaria una sua ricostruzione principalmente attraverso la documentazione conservata presso vari archivi. Tra i più rilevanti ai fini della ricerca sono risultati essere: l'Archivio centrale dello Stato di Roma (ACS), l'Archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito di Roma (AUSSME), l'Archivio di Stato di Milano (ASMi) e il Centro Documentale del Distretto militare di Milano (CDMi).

Per quanto concerne la documentazione presente in Archivio di Stato, risalente a date comprese tra l'8 settembre 1943 il 25 aprile 1945, ovvero, nello specifico, quella riguardante la giustizia militare della Repubblica sociale italiana, essa ha trovato un ordinamento abbastanza preciso in un fondo denominato "Miscellanea della RSI" in cui sono presenti numerosi faldoni riferibili a diverse serie di documentazione relativa a uffici differenti, recuperati nel nord Italia alla fine della guerra⁴⁸. Tra queste sono risultate di notevole interesse la Serie "Tribunali militari", costituita da 10 buste e da cui emergono elementi di natura organizzativa e giuridica sui tribunali militari, la Serie "Segreteria particolare del Duce - Carteggio Riservato" che contiene documentazione riguardante l'attività dei singoli tribunali, tra cui quello di Milano (comunicazione di sentenze; articoli di giornale sull'operato dei tribunali militari, considerazioni ed esternazioni di Mussolini, Rodolfo Graziani e altri membri di primo piano del Governo repubblicano sulla condotta giuridica dei tribunali militari, statistiche su renitenti e disertori; relazioni e rapporti sulle modalità dei rastrellamenti e relativi risultati, etc.), la serie "Ministero dell'Interno" che include appunti per il ministro con notizie relative ai renitenti e ai disertori, operazioni di rastrellamento, lotta antipartigiana, etc., la serie "Partito Fascista Repubblicano" dove compaiono rapporti sugli arresti di disertori e renitenti avvenuti nelle varie province, tra cui Milano, e segnalazioni delle Federazioni Fasciste Repubblicane ai tribunali militari di elementi sospetti e, infine, la serie "Forze armate" che comprende documenti relativi all'istituzione del Tribunale Militare delle Brigate Nere, relazioni sulla situazione militare nei distretti militari lombardi, relazioni sull'operato del Tribunale militare straordinario di Milano nel distretto di Treviglio, nonché ampio materiale sugli arruolamenti, sulle diserzioni e renitenze, etc.

A questa documentazione sulla giustizia militare va aggiunta, quella meno numerosa ma non per questo meno rilevante, in possesso all'Archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito, peraltro utilizzata da Giorgio Rochat nel suo volume più volte citato, che integra quella in possesso dell'Archivio centrale dello Stato. I fondi pervenuti all'Ufficio Storico non sono sempre stati ordinati con criteri ortodossi, dando origine a miscellanee documentali in cui è presente materiale di diversa origine amministrativa e spesso non corredato da adeguati strumenti di ricerca.

Presso l'AUSSME esiste tuttavia un fondo denominato I/1 (RSI) che contiene la documentazione prodotta dagli organi amministrativi e militari della RSI; in questo fondo sono state reperite alcune buste che conservano documenti di carattere generale sull'amministrazione della giustizia (corrispondenza tra gli organi governativi e gli uffici giudiziari centrali e periferici, resoconti dei tribunali militari territoriali sui problemi della giustizia, composizione dei tribunali, linee di intervento, etc.) o che hanno a che fare con

⁴⁸ In realtà documentazione relativa alla giustizia militare per il periodo 1943-45 è presente anche in altri faldoni prodotti da organi diversi della RSI come la documentazione della "Segreteria particolare del Duce - Carteggio Riservato" (d'ora in poi SPD, CR) conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato.

questioni specifiche della giustizia militare (diserzioni, controllo della produzione industriale, attività legate al mantenimento dell'ordine pubblico, etc.). La documentazione dell'Archivio centrale dello Stato e quella dell'AUSSME, che devono essere considerate in parallelo e in rapporto complementare, hanno permesso di trarre informazioni di carattere generale sull'organizzazione della giustizia militare, sugli indirizzi politici, sui difficili rapporti tra la giustizia militare italiana e quella germanica e su tante altre questioni che verranno via via sviluppate⁴⁹. Questo materiale, solo in minima parte studiato in alcune ricerche sul fascismo repubblicano e mai nell'ottica della giustizia militare, dà facoltà di coglierne gli elementi strutturali e decisionali, sia in senso generale (organizzazione, indirizzi politici, statistiche giudiziarie, etc.) sia nella sua dimensione locale e periferica (attività, sentenze, attività giudiziale e istruttoria del Tribunale di Milano, etc.). Tale mole documentale permette, infine, di costruire una storia dei giudici e dei magistrati che lavorarono presso i tribunali militari e in particolare, presso quello di Milano. Infatti per far ciò occorre studiare documenti di varia natura di cui fondamentali sono le fonti quantitative (organici, fascicoli personali, stati di anzianità), le statistiche giudiziarie relative ai procedimenti della giustizia militare, le raccolte dell'attività giurisprudenziale (sentenze, etc.) dei magistrati militari e la rappresentazione che dell'attività dei magistrati si erano fatti gli altri organi amministrativi.

Utile è risultata anche l'indagine delle vicende personali attraverso la memorialistica e le fonti qualitative relative alla produzione professionale-intellettuale dei magistrati militari (volumi, saggi, manualistica, etc.), grazie alla quale è emersa l'autorappresentazione collettiva interna al gruppo⁵⁰.

Ben venga quindi tutto il materiale che li riguarda, partendo in primo luogo dalla consultazione dei documenti contenuti nei loro fascicoli personali come lo stato di servizio che presenta la carriera del militare, e da cui è possibile comprendere, attraverso una dettagliata rassegna di fatti, incarichi, promozioni, punizioni e condizioni salute, la storia professionale (ma anche personale) del soggetto. Si può capire se il magistrato proviene dalla giustizia ordinaria, se è di carriera oppure se il suo ruolo all'interno della giustizia militare dipende da contingenze che poco hanno a che fare con una specifica preparazione giuridica⁵¹. Nel fascicolo personale, oltre allo stato di servizio, è possibile consultare i rapporti informativi (chiamati anche rapporti personali) dei diretti superiori sulla condotta dell'interessato, che propongono giudizi, oltre che sulla condotta militare, anche su quella professionale.

Da non sottovalutare, infine, è la documentazione sanitaria, relativamente alla parte che concerne le cosiddette "malattie di servizio". Alcuni giudici e magistrati che svolsero la loro

⁴⁹ P. Carucci, *La consultabilità delle carte dei tribunali militari in Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 332.

⁵⁰ Raccogliamo in questa sede l'indirizzo proposto da Nicola Labanca su quali basi e fonti documentarie è possibile fare una storia della magistratura militare italiana. In realtà Labanca propone diverse tipologie di documenti da studiare per una "storia della magistratura militare italiana in età repubblicana", ma credo che tale indirizzo si possa estendere allo studio della magistratura di ogni epoca, compresa quella della repubblica sociale. N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 269.

⁵¹ E' il caso di molti Presidenti (quasi sempre militari di carriera) e giudici di complemento, frequentemente sprovvisti di una preparazione adeguata che formeranno i collegi giudicanti di molti tribunali militari territoriali della RSI e, in special modo, verranno precettati per le corti marziali dei tribunali militari straordinari. Le modalità di formazione delle corti marziali straordinarie fu un problema particolarmente sentito dall'Ufficio Legale dello Stato Maggiore che tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1945 emanò moltissime circolari per tentare di regolare tale fenomeno. AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64, fascicolo 2.148, 1943 novembre 12, *Norme che regolano la costituzione, la composizione e il procedimento dei tribunali militari di guerra straordinari*. Sulle modalità di formazione e di funzionamento del Tribunale militare straordinario di guerra si veda il § 5.1.1 *La giustizia militare straordinaria nella repressione dei primi fenomeni resistenziali. Alcuni casi lombardi*.

attività presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra il 1943 e il 1945 erano affetti da disturbi del sistema nervoso (nevrosi, sindromi neuropsicasteniche, sindromi neurosomatiche, etc.), il più delle volte attribuibili a cause di servizio⁵². Ne emerge che i giudici e i procuratori erano talmente oberati dal lavoro da pregiudicare il loro stato di salute (ricordiamo che i collegi giudicanti arrivavano a pronunciare fino a quindici/venti sentenze in un giorno e i procuratori e i loro sostituti erano impegnati, oltre che nella fase dibattimentale, anche nella fase istruttoria). In aggiunta alla mole di lavoro che gravava sul personale, spesso abbondantemente al di sotto della forza richiesta, esistevano condizioni contingenti allo stato di guerra che pesavano ulteriormente sui già provati nervi dei magistrati⁵³.

Tale documentazione è conservata presso gli archivi dei distretti militari oggi denominati Centri documentali. Per cui, grazie alla consultazione dei fascicoli personali custoditi presso il Centro Documentale dell'ex distretto militare di Milano, è stato possibile ricostruire le vicende private di buona parte del personale giudicante e inquirente del tribunale militare di quella città. Il lavoro si è giovato di un sistema di ricerca basato su un'archiviazione nominale informatizzata che ha consentito, in breve tempo, di individuare i nominativi di un certo interesse.

Ma la documentazione di maggiore entità, specificamente legata all'oggetto della presente ricerca, resta quella conservata nei fondi "Tribunale Militare Regionale di guerra di Milano – RSI" e "Tribunale militare territoriale di Milano" presso l'Archivio di Stato di Milano. Tali fondi conservano i documenti riguardanti i procedimenti processuali del Tribunale Militare regionale di guerra di Milano per gli anni 1943-1945⁵⁴.

La storia dei due fondi è particolare in quanto sono stati versati all'Archivio di Stato in due momenti diversi. I fascicoli processuali relativi all'Ufficio Diserzioni⁵⁵ costituiscono la documentazione del fondo "Tribunale Militare Regionale di guerra di Milano – RSI", composto da 202 buste e versato nel 1964 dalla Procura militare della Repubblica del Tribunale militare territoriale di Milano, soppresso in quell'anno a seguito della costituzione di una nuova circoscrizione giudiziaria militare per l'Italia nord-occidentale con sede a Torino, per effetto dell'art. 2 del D.P.R. dl 14 febbraio 1964, n. 199⁵⁶.

⁵² Tale documentazione, in quanto foriera di dati "sensibilissimi", non essendo ancora trascorsi i settant'anni dalla data di emanazione, è soggetta ai vincoli di legge che ne regolano la diffusione. In questa sede ci si limiterà, pertanto, a dare un'indicazione di ordine generale. Vedi: P. Carucci, *La consultabilità delle carte dei tribunali militari* in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., pp. 329-339 e, in particolare pp. 334-339.

⁵³ Bombardamenti e forte presenza partigiana in città che arrivava a minacciare se non ad attentare direttamente alla vita dei giudici.

⁵⁴ I tribunali militari territoriali in seno alla Repubblica sociale italiana vennero costituiti con il DM 10 novembre 1943 (Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1943, n. 291) "*Costituzione dei Tribunali militari territoriali, la determinazione della loro competenza e la istituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare a Cremona*". Detti tribunali mutarono nome in Tribunali militari regionali di guerra con il successivo DM 29 novembre 1943 *Costituzione di nuovi Tribunali militari territoriali. Variazione di sede del Tribunale di Torino e costituzione di una sezione dello stesso tribunale con sede in San Remo*; anche la loro competenza territoriale subì continue modifiche nell'arco temporale della RSI; il Tribunale militare regionale di guerra di Milano, competente all'inizio per l'intera Lombardia, fu ridimensionato alla fine di marzo 1944 con la creazione di una Sezione autonoma con sede a Brescia e con giurisdizione sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza (Decreto Interministeriale 27 marzo 1944, n. 331).

⁵⁵ L'Ufficio diserzioni iniziò la propria attività presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano nel gennaio del 1944, lavorando incessantemente sino al 25 aprile 1945. In tale lasso di tempo promosse 30.594 procedimenti che occuparono 202 faldoni corredati di una rubrica alfabetica dei procedimenti archiviati e un elenco delle buste.

⁵⁶ Nel 1964 avvenne il primo versamento da parte della Procura militare di Milano attraverso il quale furono consegnati i procedimenti archiviati dal 1908 al 1931 e in cui, per motivi che ancora ci sfuggono, furono versati anche quelli relativi all'Ufficio Diserzioni del Tribunale militare di Milano per gli anni 1944-1953. In tale

Il fondo “Tribunale militare territoriale di Milano”, per il periodo 1943-45, conserva, in parte, la documentazione attinente sempre ai reati di diserzione ma collegati ad altri reati (appartenenza a bande armate, furto, rapina, etc.) e in parte ad alle altre infrazioni commesse da militari (previste, a seconda delle condizioni in cui operava il tribunale militare, dai codici penali militari di pace o di guerra) e da civili, ovvero da estranei alle Forze Armate, (appartenenza a bande, violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico per la disciplina dei cittadini in tempo di guerra, reati di vario genere e natura a danno delle FF. AA., tra cui frequentissimi i casi di furto, ricettazione, peculato, borsa nera, etc.).

Questo fondo venne, in un primo tempo, trasferito a Torino e, versato all’Archivio di Stato di Milano in momenti diversi tra il settembre 2000 e il luglio 2008⁵⁷.

Ne consegue che la documentazione prodotta dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano ha subito una separazione logistica che è cessata solo in tempi relativamente recenti. I due fondi, per quanto concerne il periodo 1943-1945, essendo stati prodotti dallo stesso istituto, risultano complementari. Per cui discende che non solo la denominazione del primo fondo è fuorviante in quanto in esso è unicamente presente la documentazione relativa ai fascicoli processuali prodotti dall’Ufficio Diserzioni della Procura militare di Milano, ma tale documentazione risulta anche incompleta, perché per l’esito dei processi è necessario fare riferimento alle sentenze conservate presso l’altro fondo, in cui si trovano anche tutti i fascicoli afferenti a reati diversi dalla diserzione. Solo studiandoli entrambi è possibile ricostruire l’intera attività del Tribunale militare regionale di guerra di Milano.

Il fondo “Tribunale militare territoriale di guerra di Milano”, per il periodo 1943-45, conserva una sessantina di buste, contenenti procedimenti contro reati di varia natura prodotti dalla Procura militare di Milano⁵⁸. Le sentenze⁵⁹, per il medesimo lasso di tempo, sono rilegate in 7 volumi a cui si devono aggiungere 2 volumi di decreti del Giudice istruttore. Ogni volume contiene l’indice alfabetico degli imputati con relativa sentenza⁶⁰.

I procedimenti presenti in entrambi i fondi risultano archiviati o perché conclusi regolarmente, o perché, negli anni 1951 - 1953, nella sentenza di non luogo a procedere del Tribunale Militare Territoriale di Milano, che aveva acquisito tale documentazione, si dichiara che:

il fatto di cui l'imputato viene chiamato a rispondere avanti l'autorità giudiziaria durante il periodo del governo repubblicano fascista non costituisce lesione degli interessi legittimi militari tutelati dalla legge penale italiana, in quanto tale fatto turbava unicamente i rapporti di natura disciplinare e il servizio in genere militare che lo pseudo governo fascista

occasione furono versati anche i fondi Tribunale militare regionale di guerra. Sezione autonoma di Brescia - RSI e Tribunale militare di guerra per la Marina in Milano (1944-45). Pure questi due fondi raccolgono procedimenti archiviati relativi quasi unicamente a reati di diserzione. *Annuario dell’Archivio di Stato di Milano*, Stamperia Editrice Commerciale, Bergamo 2011, p. 231.

⁵⁷ Ibidem

⁵⁸ Le buste sono numerate progressivamente da 200 a 265 (con lacune). L’intestazione del fascicolo è “Tribunale militare regionale di guerra di Milano”. I fascicoli processuali furono versati tra marzo 2000 e settembre 2001. ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, bb. 200 – 265, aa. 1944-45.

⁵⁹ Le sentenze vanno dalla n. 1 del gennaio 1944 alla n. 1.150 per l’anno 1944; dalla n. 1 alla n. 175 per l’anno 1945. ASMi, TMTMi, *Sentenze 1944-1945*, 7 voll.

⁶⁰ La documentazione del fondo “Tribunale militare territoriale di Milano”, in generale, comprende documentazione della giustizia militare per gli anni 1941 – 1964 e costituisce un totale di 1.077 buste, 262 volumi e 82 registri. Sono presenti anche i registri e le rubriche del campione penale che furono versati solo in data 30 luglio 2008. Oltre alle sentenze, 7 volumi per il periodo 1943 – 1945 e i fascicoli processuali di reati diversi, il fondo “Tribunale militare territoriale di guerra” conserva anche le ordinanze, i decreti e i ruoli generali archiviati.

illegittimamente e abusivamente imponeva ai cittadini italiani nel territorio occupato dalle forze tedesche⁶¹.

Sempre per quanto concerne i fascicoli, “le camicie cartacee riportano il numero di registro generale, l'anno di istruzione del procedimento, il numero d'archivio, il nome e le generalità dell'imputato, il corpo di appartenenza, il capo di imputazione, la data e il tenore della sentenza (o il provvedimento conclusivo del processo). La rubrica riporta i nomi degli imputati, il numero di ruolo generale e il numero di procedimento relativo all'imputato. L'elenco delle buste dei procedimenti archiviati elenca il numero della busta e quali numeri di procedimento archiviati sono contenuti in essa”⁶².

⁶¹ Scheda descrittiva *Tribunale militare regionale di guerra di Milano – Repubblica Sociale Italiana* in www.lombardiabeniculturali.it.

⁶² *Ibidem*.

1.3 L'organizzazione della giustizia militare italiana nella prima fase del conflitto (1940-1943)

“I Tribunali militari, già attivi nella seconda metà del XIX secolo, mantennero tale denominazione fino al 1941, quando, con relazione e Regio Decreto 9 settembre, n. 1022, venne stabilito che la giustizia militare fosse amministrata da due tipi di tribunale: i tribunali militari e il tribunale supremo militare”⁶³.

In base all'art. 2 vennero istituiti i tribunali militari territoriali, competenti per l'esercizio della giurisdizione di pace e di guerra, che portarono da sei a dodici i tribunali militari esistenti sul territorio nazionale; contemporaneamente venivano istituiti tribunali militari territoriali presso i Comandi di Corpo d'armata o presso i Comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato⁶⁴.

Il decreto, all'art. 7, rendeva nota la nascita dei dodici tribunali con sede a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara.

Questi tribunali potevano costituirsi in tribunali ordinari, straordinari e di bordo (relativi alla giustizia militare sulle navi della Regia Marina)⁶⁵.

I tribunali militari ordinari si distinguevano in Tribunali militari territoriali del tempo di pace o Tribunali territoriali di guerra.

La principale differenza tra le due tipologie era il codice penale di riferimento. I primi, agendo in territorio non dichiarato in stato di guerra, utilizzavano il Codice penale militare di pace (Cpmp) mentre i secondi o perché agivano in un territorio soggetto a tale condizione o perché giudicavano militari appartenenti a reparti mobilitati o destinati a operazioni di guerra, seguivano i dettami del Codice penale militare di guerra (Cpmg).

I due codici penali militari entrarono in vigore il 10 ottobre 1941 e sono, ancora oggi, nonostante una serie di modifiche e interventi, leggi dello stato⁶⁶. Lo stesso decreto istitutivo stabiliva, inoltre, che nei luoghi in stato di guerra venisse a cessare la giurisdizione del tribunale militare territoriale del tempo di pace (art. 58).

Le principali differenze nei codici non erano i reati o le competenze dei tribunali militari, che di fatto restavano immutate, quanto le sanzioni comminate per reati uguali ma soggetti a condizioni diverse ovvero, nel caso del Cpmg, alla dichiarazione di “stato di guerra”, una situazione giuridica, il cui inizio e il cui termine erano soggetti agli organi dello Stato.

Come ha giustamente osservato Rodolfo Venditti la legge penale militare di pace “riveste carattere di specialità in quanto complementare a quella comune e perché si rivolge a una determinata categoria (i militari), mentre quella di guerra, pur mantenendo inalterate le caratteristiche di “specialità”, riveste anche carattere di eccezionalità, ovvero dettato dall'eccezionalità dello stato di guerra che ne costituisce il presupposto applicativo”⁶⁷.

Questo perché durante lo stato di guerra la legislazione penale militare di pace è la base su cui si innesta quella di guerra⁶⁸ ed è quindi vero che

le innumerevoli anomalie che la normazione di guerra presenta rispetto alla normazione di pace sia sul piano del diritto sostanziale (basti pensare ai bandi militari, o alla pena di morte, o alla

⁶³ Scheda descrittiva *Tribunale militare territoriale* in www.lombardiabeniculturali.it.

⁶⁴ I tribunali di guerra di armata e di copro d'armata erano disciplinati dal Bando del duce 20 giugno 1940, *Ordinamento e procedura dei tribunali militari di guerra*.

⁶⁵ In base all'art. 64 i tribunali di guerra ordinari si distinguevano in Tribunali di Armata, Tribunali di Corpo di Armata, Tribunali di Piazzaforte e Tribunali Territoriali di Guerra.

⁶⁶ P. P. Rivello, *La Riforma della giustizia militare dalla Legge n. 180 del 1981*, in Pier Paolo Rivello (a cura di), *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, cit. p. 13.

⁶⁷ R. Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, cit., pp. 155-166.

⁶⁸ Cfr. articolo 19 Cpmp. e art. 47 Cpmg.

coercizione diretta), sia sul piano del diritto processuale (basti pensare ai tribunali militari di guerra o, addirittura, ai tribunali militari di guerra straordinari), giustificano pienamente, a nostro avviso, la qualifica di eccezionalità attribuita alla legge penale militare di guerra (beninteso in ciò che essa ha di specifico rispetto alla legge penale militare di pace)⁶⁹.

L'estensione dello "stato di guerra" in Italia durante il conflitto ebbe vicende alterne. Sin dall'entrata in guerra (10 giugno 1940) erano state dichiarate zone in "stato di guerra", oltre ai territori esteri occupati, la Sicilia, la Sardegna e la fascia costiera da Ventimiglia a Monopoli, estesa nell'aprile del 1941 sino a Fiume. Successivamente lo stato di guerra venne esteso al Piemonte e alla Liguria (estate 1940), alla Puglia (inverno 1940/41) e alla frontiera orientale (primavera/estate 1941) a cui si aggiunsero, nel corso dello stesso anno, parti sempre più ampie dell'Italia meridionale⁷⁰.

Tutta la penisola venne dichiarata in stato di guerra solo dopo gli eventi del 25 luglio 1943 (Regio decreto n. 669 del 29 luglio 1943), ovvero solo quando alla presenza degli Alleati sul territorio nazionale si aggiunse anche il cambio di regime e le conseguenze ad esso collegate⁷¹. Sino a quel momento, nei territori ancora non dichiarati in stato di guerra, tra cui la Lombardia, funzionavano parallelamente due tribunali militari: il tribunale militare territoriale e il tribunale militare di guerra. Il primo, come già visto, seguendo le norme del Cmpm, aveva autorità per tutti i reati a carico di militari, per quelli compiuti dai civili contro il servizio e l'amministrazione militare e per i militarizzati, ovvero i cittadini estranei alle forze armate ma che svolgevano attività lavorativa presso stabilimenti industriali giudicati necessari allo sforzo bellico. Il secondo agiva unicamente verso i militari che prestavano servizio presso reparti mobilitati, ovvero strutture militari impiegate in zone di operazioni belliche, che pur non essendo in territorio in stato di guerra, vi erano destinate e quindi soggette al Cpmg⁷².

Accadeva quindi che due militari potevano essere giudicati per lo stesso reato, poniamo per diserzione, da due codici e due collegi giudicanti differenti seppur operativi all'interno del medesimo tribunale territoriale e nello stesso giorno.

Come accadde a Milano il 9 luglio 1943, dove si svolsero due processi per diserzione, per fatti avvenuti in circostanze analoghe, ma soggetti a codici diversi.

C. A., soldato nel 3° Reggimento Bersaglieri di stanza a Lodi, detenuto dal 8 febbraio 1943, era accusato di diserzione (art. 146 Cpmg). Venne processato la mattina del 9 luglio 1943, in un aula del IV piano del Palazzo di Giustizia di Milano, "perché in servizio alle armi, il 3 febbraio 1943 si allontanava senza autorizzazione dal suo reparto rendendosi irreperibile sino all'8 febbraio 1943 in cui veniva arrestato in Parma". Il soldato, presente in aula, si difese sostenendo che "si era allontanato per recarsi in famiglia, avendo saputo che il suo bambino era gravemente ammalato"⁷³.

La motivazione prodotta da A. non venne tenuta in considerazione dalla corte con la spiegazione che "sussiste, infatti, l'assenza arbitraria per un tempo superiore a quello stabilito

⁶⁹ R. Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, cit., p. 32.

⁷⁰ G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., n. 5, p. 12.

⁷¹ "Furono soprattutto le preoccupazioni legate all'ordine pubblico e alla particolare gravità del momento, dettata da un lato dalla simultanea presenza sul territorio nazionale degli Alleati e dei tedeschi e dall'altro dalle manifestazioni spontanee per la caduta del regime, che convinsero Badoglio a estendere lo stato di guerra a tutta la nazione". A. Osti Guerrazzi, *Storia della Repubblica Sociale Italiana*, Carocci editore, Roma 2012, pp. 26-44.

⁷² "Questo criterio della personalità qualificata, per così dire di appartenenza a determinati reparti, prescindeva del tutto dalla circostanza del tempo di guerra ed era da considerarsi uno stato giuridico soggettivo che comportava una determinata capacità di assoggettamento alla particolare legge penale militare di guerra". Cfr. Rinaldo Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, op. cit., pp. 25-30.

⁷³ ASMi, TMTMi (Guerra), *Sentenze dalla n. 160 alla n. 319, Anno 1943*, vol. 2, sentenza n. 164, 1943 luglio 9.

dalla legge⁷⁴, come sussiste il dolo che, prescindendo dal movente, si considera nella volontà del fatto e nella scienza a sottrarsi al servizio”⁷⁵.

La colpevolezza dell'imputato era quindi affermata pienamente, nonostante le questioni sollevate dalla difesa, tra cui il fatto che l'imputato dovesse essere soggetto al Cmp, in quanto il reato era stato commesso in territorio non soggetto a stato di guerra. Una posizione, secondo il parere dei giudici, “priva di qualsiasi fondatezza, infatti la sanzione applicabile non è quella dell'art. 148⁷⁶ del Cmp, ma quella dell'art. 146 (comma 1) del Cpmg, in quanto A. nel momento in cui commetteva i reati apparteneva a reparto mobilitato e quindi soggetto alla legge di guerra”⁷⁷.

Questo era sufficiente per dichiarare colpevole l'imputato dei reati ascritti e, in base agli art. 146 e 147 del Cpmg, “comminargli la pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione militare e al pagamento delle spese processuali”⁷⁸.

Quella stessa mattinata, in un'altra aula del IV piano si stava svolgendo l'udienza a carico di P. C., soldato del 65° Reggimento Fanteria di Piacenza che, il 28 luglio 1942, si era allontanato senza autorizzazione dal proprio reparto, rendendosi irreperibile sino al successivo 17 agosto in cui veniva riaccompagnato in caserma da due militari. Era il medesimo reato del bersagliere A., peraltro C. non aveva giustificazioni attendibili in quanto, iniziato il procedimento penale, in fase istruttoria durante l'interrogatorio, l'imputato ammetteva il fatto e dichiarava che “si era allontanato per seguire una donna”⁷⁹. Motivazione giudicata futile dagli stessi giudici in fase di sentenza.

Il Collegio giudicante pur osservando che “il reato era perfetto in ogni suo elemento materiale e psichico”, reputava di dover affermare la responsabilità penale dell'imputato, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione militare. Essendo poi C. incensurato, veniva riconosciuto “meritevole della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale”⁸⁰.

Caso diverso era quello dei civili soggetti alla Disciplina per i cittadini in tempo di guerra che continuarono a restare subordinati alla giurisdizione militare di pace e ai continui decreti che, nel corso del conflitto, potenziarono notevolmente le competenze della giustizia militare soprattutto in tema di ordine pubblico e di controllo della manodopera industriale.

Nel momento stesso in cui un territorio veniva dichiarato in stato di guerra, il tribunale militare territoriale cedeva le sue funzioni al Tribunale militare di guerra, che restava l'unico ente amministratore della giustizia militare nel territorio di competenza⁸¹.

⁷⁴ In base all'art. 146 del Cpmg l'imputato era accusato di “Diserzione fuori della presenza del nemico” che consisteva nell'allontanamento per un giorno dal reparto o il ritardato rientro per due giorni. La pena prevedeva la reclusione militare da 5 a 24 anni. A. Manassero, O. Ciancarini, *I codici penali militari: parte generale*, Aldo Giuffrè, Milano 1942.

⁷⁵ ASMi, TMTMi (Guerra), *Sentenze dalla n. 160 alla n. 319, Anno 1943*, vol. 2, sentenza n. 164, 1943 luglio 9.

⁷⁶ L'art. 148 del Cmp stabiliva una pena estremamente lieve per il medesimo reato “Diserzione semplice” compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di due anni.

⁷⁷ ASMi, TMTMi (Guerra), *Sentenze dalla n. 160 alla n. 319, Anno 1943*, vol. 2, sentenza n. 164, 1943 luglio 9.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ ASMi, TMTMi, *Sentenze dalla n. 631 alla n. 841, Anno 1943*, Vol. 4, Sentenza n. 706, 1943 luglio 9.

⁸⁰ Ibidem.

⁸¹ A Milano, l'attività dei due tribunali è registrata nei volumi delle sentenze relativi agli anni 1940-1943. Ad esempio, per l'anno 1943 sono presenti 4 volumi delle sentenze emesse dal Tribunale militare territoriale di Milano di pace e 3 volumi (gennaio-luglio 1943) dal Tribunale militare Territoriale di guerra (Gennaio-settembre 1943). L'ultima sentenza emessa dal Tribunale militare di pace di Milano è datata 31 luglio 1943, due giorni dopo il decreto che estendeva a tutto il Paese lo stato di guerra (Regio decreto n. 669 del 29 luglio 1943), sopprimendo di fatto tale tribunale. ASMi, TMTMi, *Tribunale militare territoriale, Sentenze dalla n. 1 alla n.*

Fino al decreto di Badoglio del 29 luglio, questa distinzione aveva dato origine a una proliferazione di istituti giudiziari militari al punto che verso la fine del 1941 funzionavano a pieno ritmo circa una trentina di tribunali. A questi si aggiunsero poi i tribunali militari straordinari, sui quali ci si soffermerà più avanti, istituiti ufficialmente dal Bando del Duce del 20 giugno 1940⁸². Riservati a casi particolari, questi organismi giudiziari esercitavano le proprie funzioni in modo immediato e si riunivano unicamente per reati gravissimi verificatisi nel corso delle operazioni militari⁸³. I tribunali straordinari, che non assunsero particolare importanza nella prima fase del conflitto, utilizzati soprattutto nelle aree d'occupazione italiana, specie balcaniche, furono convocati con frequenza tra il 1943 e il 1945 nella Rsi. Tali corti marziali erano ritenute idonee a perseguire partigiani e disertori e potevano essere convocate solo dai comandanti di divisione o di altra maggiore unità o dai comandanti di piazzaforte solo nei casi previsti dall'art. 283 del Cpmg, e solo per i casi per i quali la legge stabiliva la pena di morte, ovvero quando l'imputato risultava arrestato in flagrante e fosse necessario un giudizio a scopo di esemplarità.

841, anno 1943, 4 voll. e ASMi, TMTMi, *Tribunale militare territoriale di guerra, Sentenze dalla n. 1 alla n. 479, anno 1943*, voll. 3.

⁸² Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, *Ordinamento e procedura dei Tribunali militari di guerra*, 24 giugno 1940, Anno 81, n. 147.

⁸³ Ad esempio sul fronte greco-albanese tra il 1940 e il 1941 ne vennero istituiti tre che giudicarono tre militari rei di codardia e di insubordinazione. Cfr. M. Montanari, *L'esercito italiano nella campagna di Grecia*, Ufficio Storico SME, Roma 1991.

1.4 Il funzionamento della giustizia militare

1.4.1 I soggetti del processo penale militare

Alle fasi del processo penale militare prendevano parte solo alcuni soggetti il cui profilo era ben delineato dal codice militare: il Giudice, il Pubblico Ministero e l'imputato. Nel processo militare non erano ammessi soggetti secondari, infatti risultava impossibile la costituzione di parte civile (art. 270 Cpm), di conseguenza non era ammessa la presenza del civilmente responsabile.

Anche gli avvocati difensori, nominati di fiducia o d'ufficio, non erano soggetti del rapporto processuale ed esercitavano solo una funzione di assistenza. Ne conseguiva che il difensore, spesso un ufficiale subalterno designato d'autorità, non si poneva quasi mai in contrasto con l'impostazione e le richieste dell'accusa, finendo spesso con l'appellarsi alla clemenza della corte⁸⁴.

Davanti ai Tribunali militari territoriali, i difensori potevano essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove aveva sede un tribunale (art. 53), il che comportava anche una perenne condizione di inferiorità gerarchica che finiva col pregiudicare ulteriormente il già fragile apparato difensivo.

“La macchina della giustizia militare funzionava grazie a due componenti fondamentali: gli ufficiali che appartenevano alla giustizia militare (ruolo magistrati⁸⁵ e ruolo cancellieri, con struttura gerarchica e rango di ufficiali assimilati) e gli ufficiali di arma combattente che espletavano principalmente le funzioni di giudice”⁸⁶. Tutto il personale della giustizia militare dipendeva dal Ministero della Guerra.

Presso i tribunali militari territoriali erano istituiti vari uffici: in primo luogo l'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente e da uno o più ufficiali addetti; l'ufficio del Pubblico ministero, composto dal Procuratore militare e da uno o più sostituti procuratori militari, appartenenti alla magistratura militare; l'Ufficio istruzione composto da uno o più giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare e l'Ufficio di cancelleria anche in questo caso, formato da cancellieri provenienti dall'organico della giustizia militare.

Ovviamente le figure di maggior rilievo erano magistrati militari di carriera come il Procuratore militare, che dal 1941 fu denominato Regio avvocato militare, il giudice istruttore, il giudice relatore e il cancelliere⁸⁷, che invece provenivano con maggiore frequenza dal ruolo ausiliario dei giudici militari (ufficiali di complemento provenienti dalla magistratura civile o avvocatura ordinaria), ma che, in casi di necessità, potevano essere anche ufficiali d'arma combattente di complemento con laurea in legge. Il Presidente del tribunale e un numero variabile di giudici provenivano invece dal corpo ufficiali di arma combattente⁸⁸.

⁸⁴ I difensori davanti i tribunali militari (di pace ma anche di guerra) potevano essere gli avvocati iscritti negli albi, nonché gli ufficiali inferiori in servizio residenti nel luogo ove aveva sede il tribunale. L'imputato poteva scegliere come difensore anche un avvocato civile, con le limitazioni di cui abbiamo parlato. Il caso però non si verificava mai nel caso di elementi di truppa, mentre accadeva, seppur non con frequenza, nei procedimenti a carico di ufficiali. Cfr. Giorgio Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pag. 11.

⁸⁵ Procuratori, giudici relatori e giudici istruttori.

⁸⁶ Giorgio Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pag. 11.

⁸⁷ Il Procuratore militare aveva uno o più sostituti, come più di uno erano i giudici istruttori e i giudici relatori. Anche il Cancelliere poteva avvalersi dell'aiuto di alcuni collaboratori.

⁸⁸ Di per sé questa promiscuità dava frequentemente origine a contrasti tra gli ufficiali della giustizia militare e quelli di altra provenienza. Si trattava ovviamente di ufficiali di diversa formazione: i primi avevano competenze

Il Collegio giudicante era composto da cinque membri: il Presidente, il Giudice relatore e da tre giudici. Le udienze si svolgevano rapidamente al punto che in una giornata era possibile emettere sino quindici sentenze che, ovviamente, potevano includere un numero variabile di imputati.

Il Presidente era il capo del collegio giudicante; da lui dipendevano i giudici militari, per quanto concerneva le loro funzioni giudiziarie, nonché il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.

Il Procuratore militare era il capo del Pubblico ministero militare; era lui che, ricevuta la notizia del reato, decideva se promuovere o meno l'azione legale, ovvero l'attività processuale diretta a ottenere dal Collegio giudicante una decisione sul reato⁸⁹. L'azione legale poteva essere promossa dal Procuratore (istruttoria diretta) o con richiesta di istruzione formale promossa dal Giudice istruttore⁹⁰, il quale poteva emanare direttamente la condanna, evitando la fase dibattimentale, per decreto. Tale facoltà era conferita anche al Procuratore militare a cui, inoltre, facevano riferimento tutti i funzionari che componevano il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della Procura generale militare. Il procuratore militare presso ciascun tribunale militare deteneva, inoltre, la sorveglianza degli uffici del personale⁹¹.

Il Giudice relatore era l'organo tecnico a cui era affidata la stesura della sentenza e che, nella deliberazione della medesima, votava per primo; apparteneva al corpo della Giustizia Militare alla categoria dei magistrati, era quindi un ufficiale laureato in giurisprudenza, solitamente di carriera, il cui compito principale era quello di garantire l'aderenza dei comportamenti giuridici alle leggi vigenti⁹².

Le operazioni del collegio giudicante erano organizzate gerarchicamente dove la posizione preminente era occupata dal procuratore militare che indirizzava le azioni dei magistrati istruttori e relatori e rivestiva il ruolo di Pubblico ministero durante i dibattimenti processuali (o per lui un suo sostituto). Il suo operato era al vaglio del comandante della grande unità a cui apparteneva il tribunale. Anche il Presidente non sfuggiva al controllo del comandante.

Il quadro generale che si può trarre da queste prima sommarie descrizioni di un tribunale militare non è certamente confortante in termini di autonomia di giudizio. Infatti la giustizia militare non era libera nelle proprie decisioni, non solo perché esisteva una dipendenza dei soggetti giudicanti dal comandante della grande unità presso cui era istituito il tribunale, ma anche perché spesso era considerata solo uno strumento con un'indipendenza limitata nelle mani degli alti comandi. L'autonomia di giudizio era quindi garantita sino a un certo punto; infatti pur nel formale rispetto dell'indipendenza delle loro decisioni, i giudici e i procuratori militari potevano venire sostituiti in qualsiasi momento e dovevano, in ogni caso, uniformarsi alle direttive loro impartite dai superiori⁹³.

specifiche, anche se non mancavano tra i magistrati militari, giudici e avvocati civilisti o commercialisti, mentre i secondi, provenendo dai corpi combattenti e spesso non possedevano la benché minima esperienza in campo giuridico. Inoltre, tra gli ufficiali d'arma che componevano i Collegi giudicanti “non mancavano quelli che vedevano la loro destinazione come una sistemazione di tutto riposo, da salvaguardare adeguandosi ai desideri dei superiori (specialmente gli ufficiali richiamati a questo fine dal congedo). Queste critiche non possono essere né verificate né avallate, perché almeno in parte sono caratteristiche di tutte le istituzioni, militari e civili”. G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., n. 12, pag. 13

⁸⁹ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, cit., p. 205.

⁹⁰ L'azione legale poteva anche essere promossa attraverso la presentazione spontanea dell'imputato, che veniva sommariamente interrogato al Tribunale per il giudizio direttissimo. Vedi anche § 3.1 *Lo svolgimento del processo penale militare*.

⁹¹ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, cit., p. 205 e sgg.

⁹² Interessante notare che in base all'art. 37 del Regio Decreto del 20 giugno 1940, il giudice relatore poteva essere nominato anche tra gli ufficiali delle varie armi e corpi in possesso di determinati requisiti.

⁹³ G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., p. 11.

Infine, agiva presso la capitale, il Tribunale supremo militare, composto prevalentemente da alti ufficiali, magistrati di cassazione e consiglieri di stato, il cui ruolo, però, in tempo di guerra, risultava fortemente ridimensionato. Infatti il compito principale del Tribunale supremo era quello di accogliere i ricorsi di forma presentati dalla difesa, ma limitatamente alle sentenze emesse dai tribunali militari territoriali soggetti a Cpmp, non dai tribunali militari di guerra, le cui sentenze risultavano di fatto inappellabili. Anche lo stesso Procuratore generale militare in servizio presso il Tribunale supremo non aveva poteri di comando ma circoscritti a una generica gestione del personale a cui si aggiungeva una competenza, qualora interpellato, nell'indirizzare gli organi della giustizia militare nella corretta interpretazione della normativa⁹⁴.

1.4.2 Il personale della giustizia militare nella prima fase del conflitto (1940-43).

L'alto numero di tribunali militari comportava l'utilizzo di una quantità notevole di ufficiali che ne predisponessero il funzionamento. Tutto ciò dava origine a una mole di problemi non indifferente come risulta da un promemoria del generale A. Scuero, sottosegretario al Ministero della Guerra che nell'ottobre del 1942 lamentava

La giustizia militare amministra oggi 31 Tribunali militari territoriali e di guerra, nonché la sezione di guerra presso il Tribunale supremo militare; provvede con propri ufficiali al funzionamento del Tribunale speciale per la Dalmazia; ha provveduto di recente alla istituzione dei Tribunali militari presso la V e VII armata, a Rodi e a Samo. Per il funzionamento di detti tribunali, sarebbero almeno necessari 310 magistrati e 250 cancellieri; in fatto, invece, vi prestano servizio soltanto 231 magistrati, dei quali 65 di carriera e 168 tratti dai ruoli della giustizia ordinaria, e 198 cancellieri, dei quali 45 di carriera e 153 tratti dai ruoli della giustizia ordinaria. Il numero dei procedimenti penali militari pendenti, che al dicembre 1941 ascendeva a 20.000, è oggi salito a ben 34.000, con un arretrato, dal solo gennaio del corrente anno, di 14.000. Le difficoltà nelle quali attualmente versa la giustizia militare, documentate dalle cifre sopra riportate, sono dovute principalmente all'irrigidimento del ministero di Grazia e Giustizia, il quale, fermo ad accordi intervenuti nel dicembre ultimo scorso, non consente all'amministrazione militare il richiamo alle armi di quel numero di magistrati e cancellieri, che sarebbero necessari per garantire il buon funzionamento dei tribunali militari⁹⁵.

Il promemoria Scuero toccava alcuni problemi rilevanti: in primo luogo la carenza di personale che era alla base del lento funzionamento della giustizia militare, per la cui risoluzione sarebbe stato necessario integrare nei ruoli ausiliari un alto numero di magistrati provenienti dalla giustizia ordinaria.

A ciò si opponeva il Ministero di Grazia e Giustizia che, oltre alle posizioni di *irrigidimento* dimostrate di fronte alle richieste del Ministero della Guerra di nuovi magistrati e cancellieri, insisteva perché “i propri magistrati e cancellieri, in servizio di leva, fossero collocati in licenza illimitata, appena ultimato un solo mese di servizio di prima nomina da ufficiale (se ufficiali), e di servizio militare, (se militari di truppa)”⁹⁶.

⁹⁴ “L'ordinamento giudiziario militare finiva così con l'avere solo due gradi di giurisdizione (Tribunali militari territoriali e Tribunale supremo militare) in contrasto, quindi, con l'ordinamento giudiziario ordinario che prevedeva tre gradi di giurisdizione (due di merito: Tribunale e Corte d'Appello e uno di legittimità: Corte di Cassazione)”. R. Venditti, *Il percorso evolutivo della giustizia militare nell'ultimo cinquantennio*, in AA.VV., *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare* cit., p. 255.

⁹⁵ AUSSME, Fondo H/9, busta 11, 1942 ottobre 7, *Promemoria per il Duce. Magistrati e cancellieri alle armi – Esigenze della Giustizia militare*. La prima parte del documento è già stata pubblicata in G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pag. 16.

⁹⁶ *Ibidem*.

Per il gen. Sciuero diventava fondamentale rivedere gli accordi presi tra il Ministero della Guerra e quello di Grazia e Giustizia che risalivano al dicembre del 1941, “affinché la giustizia militare assicurasse, come essa solo può fare, la più rigorosa disciplina di guerra”. Tra le proposte del Sottosegretario vi era la costituzione di una commissione interministeriale che giungesse alla revisione degli accordi e a cui partecipassero oltre i rappresentanti dei due ministeri anche la Procura generale militare e lo Stato maggiore. Nel frattempo però dovevano essere messi a disposizione della giustizia militare almeno 75 magistrati, e 35 cancellieri, tutti scelti, possibilmente, tra quelli del ruolo ausiliario.

Al problema della carenza di personale, che, come vedremo più avanti, era destinato a peggiorare nel corso del conflitto, si aggiungeva la netta opposizione manifestata dalla magistratura militare, timorosa di essere emarginata dall'ingresso dei loro colleghi della giustizia civile. Le rimostranze dei magistrati di carriera avevano trovato una prima soddisfazione nel decreto ministeriale del 31 agosto 1940 che riduceva a soli 43 magistrati e a 22 cancellieri il ruolo ausiliario, disponendo limitati e ben giustificati aumenti negli anni successivi.

L'altra questione toccata dal gen. Sciuero riguardava l'aumento dei procedimenti penali in corso direttamente collegabile all'ampliamento delle competenze dei tribunali militari.

Infatti se diminuivano i magistrati aumentavano gli ambiti d'intervento dei tribunali militari che non erano chiamati solo a giudicare reati commessi da militari ma anche da civili, che per la loro particolare condizione di “mobilitati” risultavano soggetti alla giurisdizione militare. Di riflesso, con l'ingresso di nuovi soggetti non specificamente militari, aumentavano i processi di competenza militare. I civili erano disciplinati dagli art. 217 e sgg. del Testo unico della legge di Pubblica sicurezza, che fu riformato per l'ultima volta nel 1942. Il Testo Unico dettava le disposizioni legislative che definivano gli obblighi dei civili nel corso della guerra e precisavano i termini organizzativi della struttura su cui si ergeva l'apparato della mobilitazione civile.

1.5 Le competenze dei Tribunali militari sui civili. La mobilitazione e la precettazione dei civili in Italia durante il conflitto (1940 – 1943)⁹⁷

Il problema dell'estensione della militarizzazione ai civili era dettato dall'obiettivo di garantire il controllo della manodopera nel corso del conflitto⁹⁸. In realtà la questione risaliva al 1925, quando fu approvata la prima legge sull'Organizzazione della Nazione per la guerra. Il provvedimento legislativo definiva le modalità e i principi secondo i quali, in caso di conflitto, tutte le attività del Paese si sarebbero uniformate per sostenere la produzione bellica e per garantire la continuità della vita civile. L'iniziativa, ascrivibile al prorompente spirito fascista degli anni Venti che, attraverso l'esperienza della Prima guerra mondiale⁹⁹, desiderava predisporre in tempo di pace, accanto alle forze armate, un'efficace organizzazione del Paese, trovò così un primo assestamento¹⁰⁰.

Nel 1931 seguì il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS); come sostiene Paola Ferrazza:

Per ogni cittadino — uomo o donna, giovane o anziano — veniva sancito l'obbligo di concorrere attivamente alla difesa della nazione in tempo di guerra con la prestazione della propria attività materiale, intellettuale e “spirituale”, con la riduzione delle spese e dei consumi e con la pronta e assoluta obbedienza alle autorità. In tempo di pace, inoltre, la mobilitazione di tutte le risorse finanziarie, agricole, industriali, energetiche, lavorative e spirituali — sotto la guida della Commissione suprema di difesa — sarebbe stata organizzata da Nuclei, Organi e Uffici speciali di mobilitazione civile. Questi ultimi vennero istituiti nel corso degli anni trenta ed entrarono soltanto in parte in funzione in occasione della conquista dell'impero e dell'intervento nella guerra civile di Spagna¹⁰¹.

La legge sanciva che, in caso di conflitto, con lo scopo di assicurare la vittoria con ogni mezzo, tutti i cittadini non chiamati alle armi, dai quattordici anni ai sessanta nel caso delle donne, e fino a settanta nel caso degli uomini, fossero obbligati al servizio civile. Tutto ciò comportava la condizione di “mobilitato civile”, requisito attribuito a chiunque prestasse servizio presso aziende, enti e amministrazioni che per decreto erano ritenuti indispensabili dalla nazione in guerra¹⁰².

In base al TULPS del 1931 non vi era alcun mutamento, da un punto di vista giuridico, nella condizione di “mobilitato civile”, che di fatto era soggetta alla magistratura ordinaria¹⁰³.

Le cose cambiarono in vista dell'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, quando, venti giorni prima della dichiarazione di guerra, venne modificata la legge sull'*Organizzazione*

⁹⁷ Le notizie e i dati resi noti in questo paragrafo si rifanno principalmente a P. Ferrazza, *La mobilitazione civile in Italia 1940-1943*, in “Italia contemporanea”, n. 214, marzo 1999.

⁹⁸ Sulla mobilitazione civile in Italia si vedano: R. De Felice, *Mussolini l'Alleato*. Vol. 1: *L'Italia in guerra 1940-1943*, Torino, Einaudi 1990, p. 97, G. Rochat, *Gli uomini alle armi 1940-43. Dati generali sullo sforzo bellico italiano*, “Annali della Fondazione Luigi Micheletti”, *L'Italia in guerra. 1940-1943*, a cura di B. Micheletti e P. P. Poggio, 5 (1990-1991); P. Ferrazza, *La mobilitazione civile in Italia 1940-1943*, in “Italia contemporanea”, n. 214, marzo 1999.

⁹⁹ M. Miozzi, *La mobilitazione industriale italiana (1915-1918)*, Roma 1980; Sulla classe operaia militarizzata si vedano G. Procacci, *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, Milano 1983.

¹⁰⁰ P. Ferrazza, *La mobilitazione civile in Italia 1940-1943*, cit.

¹⁰¹ Ibidem.

¹⁰² G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pag. 17.

¹⁰³ L'art. 219 del T.U. stabiliva l'utilizzo dei tribunali militari solo nel caso di reati contro la personalità dello Stato. Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio erano giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza* (TULPS), art. 219.

della Nazione per la guerra con la L. 21 maggio 1940, n. 415. L'intento era quello di dare alla mobilitazione un'organizzazione più capillare, provvedendo alla soppressione degli Uffici di mobilitazione e la "creazione di nuovi e più numerosi uffici presso ogni singolo ministero, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e presso il Partito nazionale fascista"¹⁰⁴.

Questa legge presentava un'altra novità interessante: stabiliva, infatti, che i mobilitati fossero sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari, la cui competenza, ulteriormente precisata dalla legge del 16 dicembre 1941 (n.1611), *Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili*, riguardava alcuni reati, giudicati particolarmente pericolosi, come i casi di abbandono del posto di lavoro, di assenza per oltre cinque giorni, di mancata presentazione in servizio, di rifiuto d'obbedienza verso i superiori nella gerarchia tecnica, d'ostruzionismo, di sabotaggio nei lavori, d'insubordinazione, per pene che andavano dai sei mesi ai dieci anni di reclusione. Ovviamente la legge riguardava unicamente gli appartenenti a stabilimenti statali impegnati nella produzione di guerra.

Con la legge del 1° novembre 1940 la militarizzazione fu estesa a tutti i cittadini che fossero impegnati in attività collegate con le operazioni militari o "direttamente utilizzabili ai fini della difesa della nazione"¹⁰⁵ e, per la prima volta, tutti i dipendenti degli stabilimenti privati ausiliari furono sottoposti alla competenza dei tribunali militari. Inoltre, il provvedimento disponeva che gli obblighi derivanti ai civili dall'espletamento di particolari attività, vitali per la nazione in guerra, sarebbero stati definiti da una successiva legge varata il 22 aprile 1941, n. 633 in cui si specificava che: "La militarizzazione prevista dalle disposizioni legislative in vigore, oltre a importare l'assoggettamento dei militarizzati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare e ai regolamenti di disciplina militare, importa l'assoggettamento stesso sia nei rapporti di militarizzati con gli appartenenti alle forze armate dello stato e sia nei rapporti dei militarizzati fra loro".

Fu soprattutto il R.D. del 24 febbraio 1942, n. 882 a cambiare radicalmente lo scopo della mobilitazione civile. Fino a quel momento, infatti, la mobilitazione aveva riguardato unicamente i lavoratori già occupati che avevano, di fatto, assunto una nuova posizione giuridica all'interno delle industrie statali o ausiliare destinate alla produzione bellica. Con il nuovo provvedimento del 1942, tutti i singoli cittadini, lavoratori e non, qualora fosse stato disposto dal Ministero delle Corporazioni, potevano essere chiamati per svolgere il Servizio del lavoro o servizio civile per soddisfare le richieste dei datori di lavoro italiani ma anche dalle autorità tedesche, che richiedevano sempre più insistentemente manodopera da destinare in Germania. Si trattava della precettazione di manodopera che, tramite commissioni provinciali e comunali, provvedeva a svolgere mansioni di vario genere: da opere legate alla difesa antiarea a compiti di sorveglianza generica su reti ferroviarie, linee telefoniche.

"Dal 1940 al 1943 centinaia di interventi legislativi mobilitarono "civilmente" amministrazioni, servizi, industrie, ed enti di vario tipo. Sebbene l'organizzazione della mobilitazione avesse voluto — almeno sulla carta — coinvolgere tutti gli aspetti della vita amministrativa, produttiva e morale del Paese, nella realtà la dichiarazione di mobilitazione divenne un mezzo con cui il governo garantì soluzioni specifiche a problemi sollevati dal basso: direzioni di enti, amministrazioni, ospedali, fabbriche"¹⁰⁶.

Tutti questi provvedimenti, nati con un evidente scopo regolatore, finirono col rendere sempre più intricata la materia. Da più parti della magistratura civile e militare si levarono richieste

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ Legge del 1 novembre 1940, n. 1622, *Concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra*.

¹⁰⁶ P. Ferrazza, *La mobilitazione civile in Italia 1940-1943*, cit.

affinché l'azione legislativa trovasse una sistemazione organica in un unico testo, lamentando l'impossibilità di muoversi agevolmente all'interno di una "selva di decreti, regolamenti, disposizioni che invece di agevolare il lavoro del magistrato ne ostacolano l'opera sua"¹⁰⁷.

Nell'ottobre del 1942 vide finalmente la luce il *Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra* e il relativo regolamento di applicazione, con i quali si mise ordine tra le numerose leggi emanate nel corso della guerra¹⁰⁸. Il principio ispiratore era ancora quello di regolamentare e disporre un'ordinata e generale mobilitazione, come se si trattasse di preparare il Paese alla guerra e non di riparare al disordine creato dall'applicazione parziale di leggi già in vigore. Così ogni amministrazione, ente, impresa agricola, industriale e commerciale si vide nuovamente obbligata a redigere un piano di mobilitazione. Inoltre ogni richiesta di mobilitazione civile avrebbe dovuto ottenere, dall'entrata in vigore del *Testo unico*, l'autorizzazione del ministero delle Corporazioni.

Il Testo Unico confermava le competenze individuate dai precedenti decreti ai tribunali militari, estendendo alla giustizia militare la facoltà di giudicare anche altri reati, sino a questo momento di pertinenza della magistratura ordinaria.

In primo luogo agli effetti della sospensione dell'obbligo del servizio del lavoro, la condizione di militarizzato veniva equiparata a quella di militare (art. 1) e i dipendenti degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati ausiliari, se di sesso maschile e di età non inferiore ai sedici anni, diventavano soggetti alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento anche alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare (art. 41)¹⁰⁹.

Dopo la pubblicazione del Testo unico (che, fra l'altro, costituiva – art. 44 – alla locuzione "mobilitazione civile" "ente civilmente mobilitato" e simili, la locuzione "mobilitazione per servizio del lavoro", "servizio del lavoro" e simili), la materia penale militare degli obbligati al servizio del lavoro (precettati) veniva regolata, per quanto concerne il codice penale militare, nel seguente modo:

- anzitutto l'art. 242 del Cpmp (mutilazione o infermità procurata o simulata dal mobilitato per il servizio del lavoro indipendentemente egli facesse parte di stabilimenti statali o ausiliari di produzione di guerra) che prevedeva una pena da uno a tre anni di reclusione;

- dall'art. 243 all'art. 251 del Cpmp. In particolare per quanto riguardava il reato di abbandono di servizio, previsto dall'art. 26 del T.U. e art. 243 del Cpmp, se si trattava di mobilitati appartenenti a stabilimenti statali o ausiliari, si applicava l'art. 243 del Cpmp, il termine dell'assenza veniva fissato in cinque giorni e la reclusione militare prevista andava da sei mesi a due anni di reclusione (militare) essendo il reato assimilabile a quello previsto per la diserzione semplice¹¹⁰; se invece si fosse trattato di un mobilitato per il servizio del lavoro non appartenente a stabilimenti statali o ausiliari il termine veniva abbassato a soli tre giorni e la pena fissata era la reclusione (ordinaria) da quindici giorni a due anni.

Sempre nei confronti degli appartenenti a stabilimenti statali o ausiliari il Cpmp era previsto per i reati di violenza (art. 244); minaccia o ingiuria (art. 245), rifiuto d'obbedienza (art. 246), minaccia, violenza o ingiuria a un inferiore (art. 247-248). Infine, per i reati di violazione delle

¹⁰⁷ G. Tei, *Nuovi lineamenti del diritto penale militare*, cit., p. 19.

¹⁰⁸ Con l'approvazione del R.D. del 31 ottobre 1942, n. 1611, *Testo unico sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra*, vennero abrogate espressamente la legge 14 dicembre 1931, n. 1699; la legge 24 maggio 1940, n. 461; la legge del 1 novembre 1940, n. 1782; il R.D. del 23 agosto 1941, n. 1035; la legge del 16 dicembre 1941, n. 1611; il R.D. del 24 febbraio 1942, n. 882, nonché il regolamento approvato con R.D. del 15 giugno 1933, n. 1176. Questo alto numero di interventi legislativi prima del Testo Unico aveva resa estremamente complessa la materia giuridica sulla mobilitazione civile.

¹⁰⁹ R.D. del 31 ottobre 1942, n. 1611, *Testo unico sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra*.

¹¹⁰ Diserzione semplice, art. 148 del Cpmp, che sanzionava l'assenza oltre i cinque giorni o il ritardato rientro. A. Manassero, O. Ciancarini, *I codici penali militari: parte generale*, cit.

disposizioni dell'autorità, sabotaggio, o ostruzionismo sempre da parte dei mobilitati per l'industria di guerra, s'incorreva nelle pene previste dagli art. 250-251, che potevano arrivare sino a cinque anni di reclusione.

Persisteva la differenza di competenza nel giudicare gli addetti al servizio del lavoro non mobilitati per la produzione bellica, i quali, per i medesimi reati, restavano soggetti alla giustizia ordinaria, a meno che non si fosse trattato di trasgressioni previste dagli art. 26 (abbandono di servizio), art. 27 (impedimento od ostacolo al funzionamento di enti), art. 32 (violazioni di disposizioni dell'Autorità statale), per le quali restavano competenti i tribunali militari¹¹¹.

Infine, fu tentato un nuovo provvedimento nel marzo del 1943, proprio durante gli scioperi nel nord Italia, quando il governo pensò di estendere la mobilitazione civile a tutta l'industria e di inasprire le disposizioni penali per la manodopera, che sarebbe venuta a trovarsi, tutta, indistintamente, nella condizione di "militarizzata". Il decreto stabiliva che i tribunali militari avevano competenze nel sanzionare, alcuni reati tra cui le assenze e gli abbandoni arbitrari dal posto di lavoro della manodopera industriale per più di un giorno (prima la legge stabiliva l'assenza arbitraria a partire dal quinto giorno), punibili con la reclusione da sei mesi a due anni¹¹². Di fatto, il Decreto 313 del 15 marzo venne demandato all'esame della Commissione legislativa della giustizia, rimanendo all'ordine del giorno, per cui non venne mai convertito in legge, non prima, però, di aver destato gravi preoccupazioni negli ambienti della Procura generale militare, dove si lamentava l'eccessivo aumento di lavoro a cui erano sottoposti i tribunali militari, soprattutto dopo i nuovi decreti sulla mobilitazione e sulla precettazione.

¹¹¹ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943, pp. 223-226.

¹¹² R.D.15 marzo 1943, n. 313, *Disposizioni penali concernenti gli appartenenti a stabilimenti statali o ausiliari di produzione per la guerra*.

1.6 La situazione della giustizia militare nella primavera - estate del 1943

La situazione bellica nella primavera del 1943 era decisamente preoccupante. Effettivamente gli Alleati dopo la battaglia di El Alamein, come ricorda il primo ministro britannico, Winston Churchill, non conobbero più sconfitta¹¹³. “Nel marzo del 1943, il progressivo peggioramento delle sorti delle armate italo – tedesche sui vari fronti, faceva ritenere immediato un attacco alla “Fortezza Europa”. E così accadde: dopo la perdita dell’ultimo lembo di terra africano, con la resa del generale Messe in Tunisia (13 maggio 1943), gli Alleati puntarono sulla Sicilia”¹¹⁴.

Il precipitare della crisi militare e politica fece emergere con maggiore evidenza le tensioni e le problematiche con cui aveva a che fare quotidianamente l’attività della giustizia militare.

Il 30 marzo 1943, Ovidio Ciancarini¹¹⁵, Procuratore generale militare, inviò una circolare interna riservata a tutti i Procuratori militari in cui richiamava l’attenzione degli Uffici giudiziari sulla necessità che “la Giustizia militare si dimostri, in ogni sua manifestazione, all’altezza del compito che le è assegnato nell’ora presente. Qualsiasi debolezza, qualsiasi perplessità, qualsiasi indugio non possono essere scusati, non possono essere tollerati; devono anzi essere senz’altro repressi, perchè rappresentano una colpa o, comunque, producono un danno”¹¹⁶.

Non bisognava indugiare, ma procedere anche di fronte a un ponderoso lavoro, aumentato a dismisura per l’ampliarsi delle competenze soprattutto in materia di manodopera industriale addetta alla produzione per la guerra, a fronte di una deficienza numerica del personale a cui, nonostante le precedenti segnalazioni come il “*Promemoria Scuero*”, continuava a difettare di addetti tecnici (sostituti procuratori, giudici istruttori, giudici relatori, cancellieri) e di un numero adeguato di locali carcerari¹¹⁷.

Il giorno dopo aver emanato la circolare, Ciancarini inviò una lettera al generale Ezio Rosi, Capo di Stato maggiore dell’esercito, in cui descriveva la situazione allarmante della giustizia militare che si manifestava in perfetta sintonia con la grave crisi che stava attraversando l’esercito italiano. A impensierire Ciancarini era, ancora una volta, “la mole di lavoro rilevantissima” che impediva di evadere le pratiche processuali in un tempo ragionevole¹¹⁸. I documenti che si accumulavano sui banchi dei magistrati militari erano dovuti, per il Procuratore generale militare:

¹¹³ W. Churchill. *Storia della seconda guerra mondiale*, Mondadori, Milano 1965.

¹¹⁴ Cfr. AA.VV., *L’Italia dei quarantacinque giorni, 25 luglio – 8 settembre 1943*, INSMLI, Milano 1969.

¹¹⁵ Ovidio Ciancarini nacque a Roma il 12 agosto 1880; entrò nella magistratura militare nel 1931, divenendo verso la fine degli anni Trenta direttore dell’Ufficio legale dell’Esercito. Nel corso del secondo conflitto mondiale ricoprì l’incarico di Procuratore generale militare, ruolo che mantenne anche dopo l’8 settembre in seno alla Repubblica sociale italiana. Il 7 febbraio 1944 a seguito di un burrascoso colloquio con il Maresciallo Rodolfo Graziani, ministro della Difesa Nazionale, Ciancarini fu collocato a riposo. Il motivo era attribuibile alla sua decisa opposizione ai bandi Graziani che comminavano la pena di morte a renitenti e disertori, varati, peraltro, il 18 di quel mese. Alla fine del conflitto, partecipò al processo contro lo stesso Graziani, testimoniando in più riprese sulle responsabilità del Maresciallo nell’ideazione e applicazione dei Bandi. Dopo la guerra, ebbe importanti incarichi nella magistratura civile. Morì a Roma il 12 aprile 1956. Cfr. *La ripresa del processo del traditore: i rapporti tra Graziani e monsignor Montini*, L’Unità, 5 gennaio 1949.

¹¹⁶ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo *Funzionamento dei tribunali militari*, 1943 marzo 30, *Circolare riservata dalla Procura Generale Militare ai Procuratori dei tribunali militari*.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ Nella circolare ai Procuratori militari Ciancarini si era vivamente raccomandato affinché: “L’arretrato che esiste deve essere assolutamente e rapidamente eliminato e per il raggiungimento di questo scopo, che è essenziale, deve considerarsi direttamente impegnata la responsabilità dei Capi degli Uffici giudiziari”.

alla massa dei procedimenti a carico dei militari e di estranei alle forze armate dello Stato, per reati militari e comuni, già preveduti per il tempo di pace ovvero di creazione bellica, originariamente attribuiti alla competenza dei giudici militari o ad essa devoluti in tempo di guerra, in forza di leggi o di bandi, dall'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; il quale ultimo si avvale con la massima frequenza della facoltà demandatagli di disporre detta remissione, quando l'imputato sia militare¹¹⁹.

Non solo quindi i reati militari o quelli dei civili soggetti a legislazione di guerra, ma anche i cittadini accusati di infrangere i bandi militari sull'ordine pubblico contribuivano a questo ampliamento di competenze. Inoltre, come se non bastasse, Il Procuratore generale lamentava che “ora assume particolare rilievo anche quella [*la materia giuridica, n.d.r.*] riflettente le numerose infrazioni commesse da persone mobilitate per il servizio del lavoro o da persone addette agli stabilimenti statali o ausiliari di produzione per la guerra”¹²⁰.

Ciancarini, nel domandarsi quale motivo impediva allo Stato Maggiore di provvedere a un “alleggerimento” del lavoro, richiedeva a gran voce che si arginasse la tendenza ad attribuire indiscriminatamente ai tribunali militari competenze per tutti quei reati che non avessero “carattere strettamente militare”. A impensierire Ciancarini vi era anche il Regio Decreto del 15 marzo 1943, in quel momento al vaglio della Commissione legislativa della giustizia, che, se fosse stato convertito in legge, non avrebbe solo esteso la mobilitazione civile a tutta l'industria (secondo il principio, mai attuato, della mobilitazione totale), ma avrebbe provveduto anche ad ampliare i poteri dei tribunali militari, attribuendo loro la punizione delle assenze arbitrarie dal posto di lavoro per più di un giorno con la reclusione fino a sei mesi. Fino al decreto del 15 marzo, i tribunali militari procedevano contro gli operai mobilitati solo a partire dall'assenza arbitraria a partire dal quinto giorno e assimilata al reato di diserzione semplice.

Le proposte del Procuratore generale continuavano giungendo a richiedere che si creasse “un maggior numero di tribunali e di loro sezioni, anche per una migliore articolazione territoriale; di incoraggiarli a rimettere alla giustizia ordinaria i procedimenti per reati comuni; di dare maggiore diffusione ai procedimenti per decreto penale [*che un bando del Duce del 14 maggio aveva esteso alle condanne non superiori a un anno, n.d.r.*] e al giudizio direttissimo”¹²¹.

Per quanto concerne i reati comuni, la legge già conferiva ai tribunali militari il diritto insindacabile, qualora l'avessero ritenuto necessario, di trasferire alla magistratura ordinaria i procedimenti di cui erano investiti, una possibilità che comunque era poco utilizzata. Diverso era invece il caso del giudizio per decreto, previsto dagli art. 382 del Cpmp, che conferiva al procuratore militare o al giudice istruttore la possibilità di emettere una condanna rapida evitando i tempi del processo. Ma soprattutto era il giudizio direttissimo che il capo della Procura militare consigliava di adottare “in modo che, di regola, i magistrati dovranno procedere con istruzione sommaria, limitando al minimo le richieste di istruzione formale o, sempre che – specie per determinate forme di reato - risulti possibile e opportuno, sarà fatto ricorso al giudizio direttissimo”¹²².

D'altronde i tribunali mancavano di personale, in particolare di magistrati preparati: “per i tribunali militari, in via generale, – continuava Ciancarini – deve riconoscersi che i collegi

¹¹⁹ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, 1943 marzo 31, *Lettera al Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, gen. Ezio Rosi, dal Procuratore generale Ovidio Ciancarini*. Cfr. G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, cit., pp. 44-48 in cui compare un'ampia analisi della lettera di Ciancarini al gen. Rosi.

¹²⁰ Ibidem.

¹²¹ Ibidem. Il termine prefissato per l'applicazione del giudizio direttissimo era di dieci giorni dall'arresto.

¹²² AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo *Funzionamento dei tribunali militari*, 1943 marzo 30, *Circolare riservata dalla Procura Generale Militare ai Procuratori dei tribunali militari*.

giudicanti, presidenti e giudici, si dimostrano all'altezza del loro compito. Ma è innegabile che si è avuta talora qualche manifestazione di scarsa sensibilità, di poco tatto e anche di non specifica idoneità alla delicata funzione giudiziaria da parte di alcuni componenti il collegio giudicante, manifestazioni che, per il prestigio stesso dell'istituto, richiedono immediatamente provvedimenti di eliminazione, che in taluni casi, infatti, sono prontamente intervenuti". Il riferimento era nei confronti di quei giudici che si erano dimostrati "particolarmente inclini a una certa indulgenza verso persone imputate di reati di carattere esclusivamente o prevalentemente comune, come pure una maggiore severità verso imputati che non siano rivestiti del grado di ufficiali"¹²³.

La conseguenza logica che si poteva trarre dalla valutazione dell'operato del personale giudicante e inquirente dei tribunali militari era di dare più forza ai magistrati militari nei collegi giudicanti, quando dimessa la veste istituzionale di procuratori militari indossavano quella di Pubblico ministero.

In un appunto per il ministro della Guerra del 9 aprile le richieste di Ciancarini venivano elencate in 10 punti che, se si fossero attuati tutti, non avrebbero comunque permesso di evadere i procedimenti penali arretrati. Il ministro, annotò a margine la frase, in cui emergeva tutta la preoccupazione del caso: "Tutto bene ma come si fa a ridurre a cifra più ragionevole i 40.000 processi che si debbono ancora fare?"¹²⁴.

Il 6 luglio il Procuratore generale tornava a istruire i procuratori dei tribunali militari territoriali con una nuova circolare che sollecitava "perché sia attuato nel minor numero possibile di casi il giudizio direttissimo; e perché sia intensificato al massimo il lavoro dei collegi giudicanti, che devono funzionare anche nelle ore pomeridiane e – ove occorra – contemporaneamente in più sezioni"¹²⁵.

L'invasione della Sicilia del giugno 1943 decretava la certezza della crisi militare dell'Italia. L'evento precedeva solo di un mese la deposizione di Mussolini dalla carica di capo di governo voluta dal Vittorio Emanuele III e orchestrata con l'aiuto dei gerarchi che al Gran Consiglio, seguita dall'imprigionamento del duce e alla sua sostituzione con il Maresciallo Pietro Badoglio.

Con le grida e nelle canzoni sovversive urlate e cantate durante le manifestazioni spontanee del 25 luglio 1943, tornavano alla luce, dopo vent'anni di buio democratico, le organizzazioni antifasciste, mentre quelle fasciste si dileguavano "senza alcuna apprezzabile resistenza"¹²⁶.

¹²³ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, *Carteggio sussidiario Stato Maggiore R. Esercito*.

¹²⁴ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo *Funzionamento dei tribunali militari*, 1943 aprile 9, *Appunto per il ministro della Guerra, Roma*. Vedi anche AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo *Funzionamento dei tribunali militari*, 1943 maggio 4, *Proposta della Procura generale al Gabinetto del Ministero della Guerra sui provvedimenti concernenti amministrazione giustizia militare, Roma*.

¹²⁵ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo *Funzionamento dei tribunali militari*, 1943 luglio 6, *Circolare riservata dalla Procura Generale Militare ai Procuratori dei tribunali militari*.

¹²⁶ L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit., p. 19.

1.7 La giustizia militare nei “45 giorni”. Il caso del Tribunale militare di guerra di Milano

All'indomani del 25 luglio 1943, la giustizia militare assunse un ruolo fondamentale nel controllo dell'ordine pubblico. In una riunione del 27 luglio il governo Badoglio sancì la soppressione del Partito nazionale fascista e del Gran Consiglio del fascismo; l'eliminazione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni. Fu, inoltre, decisa l'estensione dello stato di guerra a tutto il territorio nazionale e l'applicazione della legge penale militare.

Tra i primi decreti firmati dal nuovo capo del governo, il Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, due in particolare, entrambi emanati il 29 luglio, ampliarono le competenze dei tribunali militari. Il primo provvedimento permise ai tribunali militari di attribuirsi, dopo la sua soppressione, le prerogative, i compiti e i procedimenti del Tribunale speciale per difesa dello Stato, l'organismo della giustizia del regime fascista, competente a giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato e del regime¹²⁷. Stabiliva inoltre che secondo la rispettiva competenza territoriale, il tribunale militare diventava pertinente anche per i procedimenti in corso e che relativamente ai predetti reati, i tribunali militari dovevano procedere in ogni caso, durante lo stato di guerra, col rito di guerra¹²⁸.

L'art. 3 proseguiva conferendo sempre ai tribunali militari “la cognizione - ossia la competenza - sulle trasgressioni alle ordinanze di polizia emanate dall'autorità militare in

¹²⁷ Regio Decreto 29 Luglio 1943, n. 668, *Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello stato*. Il Tribunale speciale per difesa dello Stato fu istituito con la Legge del 25 novembre 1926, n. 2008; durante il Ventennio fu responsabile di numerose sentenze contro imputati politici e di aver reintrodotta, grazie alla legge istitutiva del tribunale, la pena di morte. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato era regolato dalle disposizioni del Codice penale militare in tempo di guerra, quindi ricorsi o impugnazioni delle sentenze da parte degli imputati erano del tutto impossibili. Cfr. A. Dal Pont, A. Leonetti, L. Zocchi, *Aula IV. Tutti i processi del tribunale speciale fascista*, Annoia, Roma 1961, p. 548.

Il Tribunale speciale fu abrogato con Regio Decreto 29 Luglio 1943, n. 668 e, dopo la nascita della RSI, ricostituito con D.L. del 3 dicembre 1943, n. 794, *Ricostituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*. “Dopo la soppressione, i tribunali militari furono investiti delle sue competenze, che mantennero sino al gennaio 1944, ossia sino a quando tornò a funzionare il Tribunale speciale per la difesa dello Stato repubblicano. Il tribunale speciale della RSI, il cui Presidente fu il generale Mario Griffini, operò fino alla Liberazione ed ebbe sede prima a Mantova e, dal 27 gennaio 1944, a Cremona e con sezioni regionali a Roma, Firenze, Genova, Venezia, Bologna e Perugia, oltre Milano e Torino aggiunte nel 1944. I giudici appartenevano alla Guardia nazionale repubblicana e spesso provenivano dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale”. E. Lodolini, *Dal governo Badoglio alla Repubblica italiana: saggio di storia costituzionale del quinquennio rivoluzionario, 25 luglio 1943- 1 gennaio 1948*, Associazione culturale Italia, 2010, p. 35. Vd. anche D.L. del 3 dicembre 1943, n. 794, cit., e il D.M. del 26 dicembre 1943, n. 881, *Estensione della proroga per la restituzione della competenza dai Tribunali militari al Tribunale speciale per la difesa dello Stato*.

¹²⁸ Sull'acquisizione delle competenze del Tribunale speciale da parte dei tribunali militari risulta interessante l'osservazione fatta dal Procuratore Ovidio Ciancarini, che, in polemica sull'abuso della giustizia militare con il Capo di Stato maggiore, generale Mario Roatta, il 22 agosto 1943, afferma: “e nemmeno sembra opportuno che qualche comando insista perché in un determinato fatto venga ravvisata una figura di reato assai più grave di quella dal magistrato ritenuta, sebbene non siano acquisiti tutti gli elementi indispensabili per potere legittimamente pervenire a un'affermazione di responsabilità nel senso voluto. Forzare i termini della legge penale esistente, allo scopo di pervenire all'applicazione di una pena più grave, può avere il deprecato effetto di attirare sui tribunali militari quella severa critica, che la pubblica opinione ebbe a rivolgere ad altri organi giudiziari”. AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, 1943 agosto 22, *Lettera al Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, gen. Mario Roatta, dal Procuratore generale Ovidio Ciancarini*.

seguito al passaggio d'autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza¹²⁹.

Il che significava affidare all'autorità militare il controllo dell'ordine pubblico attraverso la facoltà di emanare ordinanze e di giudicare le eventuali infrazioni¹³⁰.

Il decreto, infine, all'art. 4 conferiva facoltà al comandante d'unità presso cui era costituito il tribunale militare, qualora fosse ritenuto necessario un giudizio immediato a scopo di esemplarità, di disporre la convocazione di una corte marziale straordinaria, che avrebbe proceduto nei modi e con le norme stabilite, per giudicare le persone arrestate, civili o militari, perché imputate di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, punibili con pena detentiva e con pena più grave¹³¹.

In definitiva, la giustizia militare si sarebbe occupata di sanzionare i perturbatori dell'ordine pubblico, sostituendosi a quella ordinaria per una serie di reati commessi da civili, ma le cui conseguenze erano giudicate particolarmente dannose alla già grave situazione bellica. Alle competenze di ordine pubblico si aggiungevano quelle relative al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che rimetteva nelle mani dei magistrati con le stellette tutti i reati quali il tradimento, la frode, lo spionaggio, sino all'inadempienza in forniture militari, o reati politici come l'associazione sovversiva o la propaganda antinazionale, commessi da militari e civili.

Nella sostanza i tribunali militari si trovarono investiti di competenze che andavano da reati quali le grida e le manifestazioni sediziose, infrazioni molto diffuse all'indomani della caduta del fascismo, alla repressione delle organizzazioni sovversive e degli atti di sabotaggio sino a reati comuni (furto e ricettazione), arrivando a comprendere anche le violazioni della legislazione di emergenza come la sottrazione di merci all'ordinario consumo o le infrazioni annonarie.

Un secondo decreto, formato da un articolo unico, emanato sempre il 29 luglio stabiliva che "ritenuta la necessità assoluta ed urgente di assicurare ovunque la tutela dell'ordine pubblico, la legge penale militare di guerra è applicabile anche nel territorio delle provincie non dichiarate e considerate in stato di guerra"¹³².

In questo modo l'intero territorio nazionale veniva assoggettato alla legge penale militare di guerra.

In realtà, come evidenzierà il Procuratore militare generale Ovidio Ciancarini in una lettera al generale Roatta del 22 agosto 1943, non si tratta di stato di guerra, ma di "stato di guerra di polizia" in cui si "ha il limitato effetto di far passare alle autorità militari la tutela dell'ordine pubblico e, a tale scopo demanda ai tribunali militari la competenza per determinati reati comuni e, alle autorità predette un potere, non già di emanare bandi, bensì di emanare ordinanze sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica"¹³³.

¹²⁹ L'articolo 217 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza cita testualmente: "qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'Interno con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare con decreto, lo stato di guerra".

¹³⁰ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 146. L'art. 216 stabiliva l'entità della pena prevista per i contravventori alle ordinanze per la tutela dell'ordine pubblico che prevedeva l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene previste dalla legge.

¹³¹ Regio Decreto 29 Luglio 1943, n. 668, cit.

¹³² Regio Decreto 29 Luglio 1943, n. 669. "A norma del Regio Decreto 11 giugno 1940, n. 567, lo stato di guerra era limitato al Piemonte, al versante tirrenico dagli Appennini al mare. Erano inoltre comprese la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, le isole degli arcipelaghi sino alla provincia di Taranto". AA.VV., *L'Italia dei quarantacinque giorni, 25 luglio – 8 settembre 1943*, INSMLI, Milano 1969, p. 9, n. 39.

¹³³ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, *Lettera al Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, gen. Mario Roatta, dal Procuratore generale Ovidio Ciancarini*, cit.

Comunque al di là dei limitati poteri delle ordinanze di pubblica sicurezza, che si esaurivano nell'azione amministrativa, rispetto ai bandi, vere e proprie leggi di guerra¹³⁴, l'estensione dello stato di guerra a tutta la nazione significava in primo luogo una rivoluzione per gli stessi tribunali militari che non assistettero solo all'esponenziale ampliarsi delle loro competenze, ma videro cessare la divisione introdotta solo tre anni prima tra tribunali militari territoriali di Pace e i tribunali militari territoriali di Guerra. Questi ultimi rimasero, a tutti gli effetti, gli unici competenti in quanto, da sempre, applicavano il Cpmg. I tribunali di guerra assorbito il personale e le strutture del tribunale soppresso, divenendo, a tutti gli effetti, l'unico referente della giustizia non solo militare¹³⁵.

Per comprendere appieno quello che accadde, può essere di qualche utilità prendere le mosse da Milano, una realtà di grande importanza politica ed economica, che deteneva una centralità nella produzione di guerra. Qui, presso il Palazzo di giustizia di via Freguglia, operavano contemporaneamente i collegi giudicanti dei due tribunali di Guerra e di Pace, sino al 25 luglio 1943, quando il Tribunale militare territoriale di Pace si riunì per l'ultima volta¹³⁶.

In Lombardia l'attività del Tribunale militare territoriale di Pace di Milano era risultata particolarmente utile nella persecuzione di reati commessi da mobilitati civili responsabili di infrazioni al regolare andamento della produzione bellica. In particolare, la competenza nei confronti dei lavoratori militarizzati, ne fece il principale strumento di controllo della manodopera industriale e della repressione di qualsiasi tentativo di rallentare la produzione, come accadde, per esempio, nel corso degli scioperi del marzo 1943¹³⁷.

Infatti, era toccato proprio a una sezione del collegio giudicante del Tribunale militare territoriale di Milano portare alla sbarra 50 operai di varie industrie milanesi e dei paesi limitrofi, colpevoli di aver organizzato l'interruzione volontaria del lavoro tra il 23 e il 29 marzo¹³⁸.

¹³⁴ L'emanazione dei Bandi era regolata dagli artt. 17 e 20 del Cpmg. A. Manassero, O. Ciancarini, *I codici penali militari: parte generale*, cit.

¹³⁵ Cfr. § 1.4 *L'organizzazione della Giustizia militare italiana nella prima fase del conflitto (1940-1943)*.

¹³⁶ Le ultime cinque sentenze del TMTMi, datate 25 luglio 1943, riguardano sette imputati, di cui cinque militari e tre estranei alle FF.AA., accusati di furto (3), ricettazione (1); mancanza alla chiamata (2); diserzione (1). ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841, Anno 1943*, vol 4, Sentenze n. 837 - 841.

A Milano la fine del tribunale militare territoriale di Pace non ebbe ripercussioni all'interno del personale giudicante o inquirente (giudici e procuratori) che continuò ad esercitare la propria funzione nel tribunale militare di guerra; se i cambiamenti ci furono, ma questo vale come discorso generale su tutti i tribunali militari, si realizzarono per gli imputati militari, che da quel momento vennero comunque giudicati sempre e soltanto secondo il Cpmg. I mobilitati e i precettati civili continuarono ad essere soggetti al Cpmg. Per entrambe le condizioni poi, civile o militare, venivano applicate le circostanze tipiche dei dibattimenti processuali dei tribunali di guerra: processi rapidi e sentenze inappellabili.

¹³⁷ Per i dati generali sugli scioperi del marzo 1943 si rimanda all'ampia bibliografia: R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, Einaudi, Torino 1990, vol. 1, tomo 2, pp. 932 - 933; AA.VV., *Operai e contadini nella crisi italiana del 1943/44, Milano 1974*; D. Bigazzi, *Gli operai nell'industria di guerra (1938-1943)*, in *Come vincere la guerra e perdere la pace*, a cura di V. Zamagni, Bologna 1997; P. Spriano, *Storia del Partito Comunista Italiano, La fine del fascismo. Dalla riscossa operaia alla lotta armata*, vol. IV, Einaudi, Torino 1973, pp.168-196; S. Peli, *Operai e guerra. Materiale per un'analisi dei comportamenti operai durante la prima e la seconda guerra mondiale*, in *Tra Fabbrica e Società: mondi operai nell'Italia del Novecento*, Volume 33, a cura di S. Musso, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1999, pp. 197-216; AA.VV., *La rinascita del sindacato: Dagli scioperi milanesi del marzo 1943 e 1944 al Patto di Roma e al 1° maggio del 1944*, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Roma 2005.

¹³⁸ ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841, Anno 1943*, vol. 4, Sentenza n. 686, 1943 giugno 26. Le informazioni riguardanti l'operato del tribunale militare di Milano nei confronti dei responsabili degli scioperi milanesi del marzo 1943 sono principalmente desunte dalla sentenza individuata nel fondo indicato.

Le proteste erano cominciate con lo sciopero delle principali industrie torinesi del 5 marzo per poi estendersi in altre province piemontesi (Asti, Cuneo, Alessandria, Vercelli)¹³⁹. A Milano la protesta operaia era giunta solo nell'ultima decade del mese ed era poi proseguita coinvolgendo anche le province di Varese e Como. Complessivamente alle agitazioni parteciparono circa centomila persone¹⁴⁰.

I primi operai lombardi a incrociare le braccia erano stati i lavoratori delle ferriere Lombarde Falk di Sesto San Giovanni che il 22 marzo avevano sospeso il lavoro dalle ore 13.00 alle ore 16.00; l'esempio era stato immediatamente seguito, il giorno dopo, dalle tute blu delle Officine meccaniche Broggi di Milano e della Pirelli colpevoli, secondo la sentenza, di aver ostacolato "il corso del lavoro sospendendo lo stesso per alcuni periodi di tempo protrattisi talvolta sino a due ore"¹⁴¹. Nei giorni successivi fu la volta della Ercole Marelli di Sesto San Giovanni (24 marzo), dell'Isotta Fraschini di Rozzano e dello stabilimento Magnaghi (25 marzo), dello stabilimento Basili (26 marzo), della Telemeccanica Elettrica (27 marzo), tutte industrie milanesi, delle Officine meccaniche di Bollate e dello stabilimento "Fausto Alberti", delle Trafilerie Castoldi di Milano e dell'"Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni (29 marzo). Si trattava di scioperi "bianchi" che si manifestavano sotto forma di brevi "fermo macchine" in cui la sospensione del lavoro poteva durare cinque minuti, dieci, trenta fino a due ore (il caso della Pirelli)¹⁴². La durata non aveva importanza agli occhi del tribunale; infatti, indipendentemente dalla tempo della sospensione si venne comunque a "verificarsi un danno, e un intralcio si effettuò nel regolare andamento del lavoro per la sospensione di esso verificatasi anche per pochi minuti"¹⁴³. Vi erano quindi le condizioni previste dall'articolo 250 del Cmpm che puniva gli atti di ostruzionismo o di sabotaggio con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Gli operai che la mattina del 26 giugno, affollando il banco degli imputati dell'aula n. IV del Palazzo di Giustizia di Milano, ascoltarono i giudici militari pronunciare la sentenza, rischiavano pene detentive pesanti. I giudici adottarono, tuttavia, una condotta processuale prudente che pur riconoscendo la gravità degli atti compiuti, nella sostanza considerava le attenuanti, come l'assenza di fini politici, e la condizione giuridica degli accusati, quasi tutti incensurati. L'assenza del dato politico da molti scioperi del marzo 1943, non è un elemento nuovo. Già Renzo De Felice si esprime in tal senso quando, parlando degli scioperi, sostiene:

In parecchi casi è assolutamente da escludere che su esse avessero influito motivazioni di ordine politico. A muovere i lavoratori erano essenzialmente la crescente precarietà delle loro condizioni di vita, spesso drammaticamente accresciuta dagli effetti devastanti dei bombardamenti aerei, dai ritardi nella distribuzione dei generi tesserati, dalla riduzione del supplemento pane di cui godevano gli addetti ai lavori pesanti (e dal quale erano escluse le donne), la delusione per la mancata corresponsione del "Premio del Ventennale" e delle indennità di disagio e di sfollamento loro annunciato, la – inadempienza, gli abusi, l'esosità – di una parte dei datori di lavoro che si rifiutavano di corrispondere salari superiori ai minimi contrattuali, retribuivano scorrettamente i cottimi, facevano ampio ricorso a multe e non volevano pagare le ore lavorative perdute a causa dei bombardamenti aerei, la durezza delle condizioni di lavoro e disciplinari che caratterizzavano numerose aziende militarizzate e, in

¹³⁹ T. Manson, *Gli scioperi di Torino nel marzo 1943*, in AA.VV., *L'Italia nella seconda guerra mondiale*, Milano 1988, ma anche G. Vaccarino, *Gli scioperi del marzo 1943. Contributo alla storia del movimento operaio a Torino*, in Id. *Problemi della Resistenza italiana*, S.T.E.M. Mucchi, Modena 1966.

¹⁴⁰ G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. La seconda guerra mondiale, il crollo del fascismo, la Resistenza*, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 114-116.

¹⁴¹ ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841*, cit., Sentenza n. 686, 1943 giugno 26.

¹⁴² A. Accornero, *Problemi del movimento sindacale in Italia, 1943 – 1973*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1976, pp. 139 e sgg.

¹⁴³ ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841*, cit., Sentenza n. 686, 1943 giugno 26, p. 9.

qualche caso, la solidarietà verso i compagni di lavoro denunciati o arrestati o arruolati per essersi più esposti nel corso degli scioperi nel corso degli scioperi stessi o perché considerati politicizzati¹⁴⁴.

Fanno eco a De Felice le parole della sentenza che, lungi dall'individuare promotori politici, finiscono coll'accettare l'assenza di obiettivi politici dagli scioperi milanesi del marzo 1943, la quale, a detta dei giudici, finisce con il diventare un'attenuante di peso sulla bilancia della giudizio finale:

Poiché il fatto, com'è risultato al dibattimento dalle deposizioni dei dirigenti dei diversi stabilimenti industriali non ebbe gravità eccessive, nei fini politici, si ritiene giusto irrogare la pena di un anno di reclusione per ciascuno dei suddetti imputati, accordando agli stessi, per i loro buoni precedenti penali il doppio beneficio della condanna condizionale e della non menzione della pena nel certificato del casellario¹⁴⁵.

Alla fine 28 operai furono assolti, mentre 22 furono condannati a pene variabili da otto mesi a un anno di reclusione militare (convertita in reclusione ordinaria); a tutti fu esteso il beneficio della condizionale.

Questo nonostante fosse chiaro che alla base degli scioperi non vi fossero sempre e soltanto disagi economici, sfociati ormai da tempo in pressanti richieste di miglioramenti salariali e delle condizioni di vita¹⁴⁶. Oltre a tutto ciò ci fu anche, come è noto, un tentativo di dare alle proteste una direzione politica da parte delle organizzazioni antifasciste, soprattutto del Partito Comunista, il meglio strutturato sul territorio. Come ha osservato Giorgio Candeloro:

Non c'è dubbio che l'azione dei gruppi comunisti sorti allora o ricostituiti in varie fabbriche piemontesi e lombarde, piccoli ma capaci di esercitare una notevole influenza sui compagni di lavoro, ebbe una funzione importante nella preparazione degli scioperi, ai quali fu dato un certo carattere antifascista grazie alla diffusione di volantini incitanti all'agitazione. Ma se si tien conto che in parecchie fabbriche la presenza di cellule comuniste (spesso isolate per lunghi periodi dagli organi direttivi del partito) non si era mai completamente interrotta, senza che peraltro esse fossero mai riuscite dal '25 in poi a provocare agitazioni rilevanti, si deve dire che i grandi scioperi del '43 furono veramente un fatto nuovo, indicativo, non solo di una certa ripresa dell'attività dei comunisti, ma soprattutto dell'inizio di una forte riscossa della classe operaia¹⁴⁷.

Gli operai, infatti, e in alcuni casi anche quelli milanesi¹⁴⁸, non si erano organizzati spontaneamente, ma erano stati convinti da "sobillatori" di cui però la giustizia militare non

¹⁴⁴ R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, cit., pp. 932 – 933.

¹⁴⁵ ASMi, TMTMi, cit., Sentenza n. 686, p. 9. Il collegio giudicante era composto da: Presidente: generale Cino Gaggiotti; Giudice relatore: maggiore Ettore Acerra; Giudici: colonnello Mario Longoni, colonnello Luigi Cordone, Seniore della MVSN Piero Rezzani. Pubblico Ministero: tenente colonnello Rinaldo Vassia. Vd. Appendice - Documento N. 1.

¹⁴⁶ Tra le ragioni della protesta milanese si evidenziano sostanzialmente richieste di aumento di salario e di miglioramento sulle razioni del tesseramento annonario. Sulla carenza di vitto vi sono numerose testimonianze dei lavoratori: "L'imputato B., è accusato anche dai testi ing. V. e A., che assicurano che il B. interrogato perché aveva sospeso il lavoro rispose che non lavorava perché aveva fame" oppure "Il teste C. M., consigliere delegato delle Trafileries Castoldi nella sua deposizione al dibattimento conferma che quando L. fu interrogato sul perché non riprendeva il lavoro rispose: Il sacco vuoto non sta in piedi". ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841*, cit., Sentenza n. 686, p.10.

¹⁴⁷ G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. La seconda guerra mondiale ...*, cit., pp. 114-116.

¹⁴⁸ L. Ganapini, *Una città, la guerra: lotte di classe, ideologie e forze politiche a Milano, 1939-1951*, Franco Angeli, Milano 1988, p.45.

aveva prove concrete e che avevano finito col dare, attraverso la protesta operaia, voce all'opposizione politica al regime.

Oltre gli scioperi del marzo 1943, l'attività del Tribunale militare territoriale di Pace di Milano fu quasi sempre occupata da procedimenti riguardanti i lavoratori mobilitati o precettati, al punto che tra le sentenze relative ai procedimenti processuali nei due mesi precedenti il 25 luglio, tra il 7 giugno e il 31 luglio 1943, su un totale di 305 imputati, sanzionati da 203 sentenze, 172 erano civili militarizzati (TAB. 1/A)¹⁴⁹.

I reati principali di cui i civili erano accusati erano l'abbandono o l'allontanamento illecito dal posto di lavoro, la sospensione volontaria del lavoro, l'ostruzionismo, le grida sediziose, la detenzione illecita di oggetti militari, il furto, la truffa e altri reati comuni perpetrati ai danni dell'amministrazione militare o di beni pubblici.

Nonostante la frequenza delle condanne, queste non arrivavano mai a superare l'anno di reclusione; la pena nella maggior parte dei casi risultava quasi sempre sospesa per le stesse motivazioni già emerse in merito agli scioperi milanesi del marzo 1943: condizione giuridica degli imputati, nella maggior parte dei casi incensurati, ed estensione del beneficio della condizionale.

Le udienze si tenevano dalla mattina alle 9.00 sino alle prime ore del pomeriggio; in una sola giornata, il 7 giugno 1943, furono emesse undici sentenze riguardanti undici imputati tutti accusati di abbandono di servizio. Tale reato, sanzionato dall'art. 243 del Cmpm, assimilava l'abbandono del posto di lavoro alla diserzione, che diveniva tale dopo il quinto giorno d'assenza ingiustificata, limite che tutti gli undici imputati avevano raggiunto. La pena prevista arrivava sino a un massimo di due anni di reclusione e cinque operai vennero, effettivamente, condannati a pene che andavano da quindici giorni a otto mesi. A tutte le sentenze di colpevolezza venne comunque esteso il beneficio della condizionale¹⁵⁰.

Gli imputati militari processati nello stesso lasso di tempo furono "solo" 133, il che dimostra quanto i procedimenti verso civili assorbissero molto tempo degli Uffici giudiziari militari, come, proprio nel mese degli scioperi, aveva fatto notare al Ministero della Guerra, il Procuratore generale Ovidio Ciancarini¹⁵¹. Tra i reati compiuti da militari oltre alla diserzione e alla mancanza alla chiamata, che comparivano con una frequenza maggiore, vi erano reati come la procurata infermità, l'allontanamento illecito, sino a infrazioni più "comuni" come furto, peculato e grida sediziose¹⁵².

Nello stesso periodo il Tribunale militare territoriale di Guerra di Milano emise 73 sentenze per un totale di 82 imputati di cui solo tre mobilitati civili (TAB. 1/B)¹⁵³. Il numero esiguo era ovviamente dettato dal fatto che la Lombardia, corrispondente alla giurisdizione territoriale del tribunale militare non venne dichiarata in stato di guerra sino al 29 luglio, per cui la competenza spettava al Tribunale militare territoriale di Pace. Gli unici processi a carico di civili riguardavano un episodio di danneggiamento volontario di macchinari e due casi di

¹⁴⁹ ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841*, Anno 1943, vol 4.

¹⁵⁰ Ibidem, *Sentenze 631 – 641*.

¹⁵¹ AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo *Funzionamento dei tribunali militari*, 1943 marzo 30, *Circolare riservata dalla Procura Generale Militare ai Procuratori dei tribunali militari*.

¹⁵² E' il caso della , n. 679 emessa il 18 giugno 1943 nei confronti di quattro imputati, tutti militari appartenenti al 17° Reggimento fanteria di Cremona recita al capo d'imputazione: "Grida sediziose (art. 183 Cmpm) perché la sera del 19 marzo nella Osteria di Via Magenta in Cremona intonavano l'inno sovversivo "Bandiera rossa". Nel corso del dibattimento processuale gli imputati si erano difesi sostenendo di aver sì cantato, ma non l'inno sovversivo "Bandiera rossa", ma una canzonetta popolare dal titolo "Vino rosso". La giustificazione, poco credibile di per sé, non aveva sortito alcun effetto. Due militari vennero condannati a due mesi di reclusione, mentre gli altri due vennero assolti per insufficienza di prove. ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841*, Anno 1943, vol 4, Sentenza n. 679, 1943 giugno 18.

¹⁵³ ASMi, TMTMi (Guerra), *Sentenze dal n. 160 al n. 319*, Anno 1943, vol 2.

abbandono di servizio a carico di lavoratori militarizzati che avevano lasciato arbitrariamente il lavoro rimanendo assenti oltre cinque giorni. Per tutti era stata considerata l'aggravante prevista dall'art. 47 del Cpmp, ovvero l'aver commesso il fatto in zona di guerra. Era quindi l'aggravante a rendere competente il tribunale militare di guerra, la cui pertinenza, in questo caso territoriale, derivava dal fatto che tutti gli imputati erano stati arrestati in quel di Milano¹⁵⁴.

Poi arrivò il 25 luglio e con il governo Badoglio si ebbe l'estensione a tutto il territorio nazionale dello stato di guerra, il che comportò la soppressione del tribunale militare di pace. Per tutti ora avrebbero funzionato solo i collegi giudicanti di guerra, i cui compiti si dilatarono anche nella sfera dei civili, che continuarono a essere soggetti al Cpmp a cui, però, venivano applicati i principi dei tribunali di guerra: inappellabilità delle sentenze e immediatezza del giudizio (nei limiti del possibile, visto il grande numero di casi trattati).

D'altra parte l'ordine pubblico e la produzione industriale dovevano essere tutelati e la proclamazione dello stato d'assedio, il divieto di sciopero, il prolungamento del coprifuoco dal tramonto all'alba, l'ampliamento dei poteri militari, tutte cose volute da Badoglio, andavano in questo senso. A chiarire ulteriormente le idee in una situazione comunque caotica, intervenne la circolare del generale Mario Roatta, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, affissa ai muri della città: i soldati avevano facoltà di aprire il fuoco contro qualsiasi malintenzionato, mentre per i disturbatori sorpresi dalle autorità militari e di pubblica sicurezza si sarebbero aperte le porte delle prigioni militari. I tribunali militari, poi, in sede di sentenza e in caso di condanna, avrebbe convertito la reclusione militare in detenzione ordinaria. Tutto nell'assoluta convinzione del generale Roatta che "poco sangue versato inizialmente risparmi fiumi di sangue in seguito"¹⁵⁵, con il chiaro intento di stroncare inesorabilmente sul nascere ogni movimento, muovendo contro ogni individuo che perturbi l'ordine pubblico o, semplicemente, non si attenga alle prescrizioni delle autorità militari. Roatta concludeva con l'ordine ai soldati di procedere in formazione da combattimento, facendo fuoco a distanza, "anche con mortai e artiglieria senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche"¹⁵⁶.

Eppure Roatta pur ribadendo la funzione giudicante dei tribunali militari, non aveva grande fiducia nella giustizia militare. Infatti il 25 agosto in una relazione inviata allo Stato Maggiore sulle condizioni dell'esercito a proposito della incapacità dei tribunali militari di comprendere appieno la situazione generale sosteneva che:

Durante tutta questa guerra, salvo lodevoli eccezioni, il comportamento dei tribunali militari di guerra è stato impari alle necessità contingenti ed ha dato luogo a continui rilievi da parte dei comandi competenti.

Peggio ancora avviene ora, quando si tratta, ovunque di giudicare anche dei civili per reati od imputazioni di indole non militare.

I procuratori militari, provenienti in tempo di guerra per la maggior parte dalla magistratura ordinaria o da avvocati che abbiano esercitato la professione civile per un certo numero di anni – non hanno compreso che la funzione principe dei tribunali di guerra non è quella di "fare della legge o della procedura", ma bensì quella di contribuire a mantenere una ferma disciplina ed un ordine pubblico assoluto.

Donde cavillosità, incertezze, lungaggini, eccezioni di ogni genere, provvedimenti immediati e di estremo rigore per presunti "abusi di autorità" e provvedimenti miti e procrastinati per reati gravi intaccanti veramente la compagine dei reparti.

I presidenti, scelti tra ufficiali della riserva o comunque in s.p.e. (servizio permanente effettivo), dopo che le loro categorie sono state schiumate per incarichi ritenuti più importanti,

¹⁵⁴ Ibidem, Sentenze n. 207, 1943 luglio 13; n. 208, 1943 luglio 23; n. 211, 1943 luglio 27.

¹⁵⁵ Circolare n. 23.978 dello Stato Maggiore del Regio Esercito, 27 luglio 1943 meglio nota come "Circolare Roatta" in L. Rizzato, *25 luglio: che faranno i tedeschi?*, su *Storia illustrata* n. 257, luglio 1979, p. 16.

¹⁵⁶ Ibidem.

nominati magari (a puro titolo di sussidio) dopo che abbiano fallito in uno o più dei suddetti incarichi , sono sovente inadatti alle loro funzioni.

I giudici tratti dagli ufficiali delle armi combattenti per la maggior parte delle categorie in congedo senza speciale preparazione e che sovente già da tempo immemorabile hanno perduto il contatto con la vita di reparto, di solito non hanno nulla di militare; tendono al quietismo e vanno a rimorchio delle argomentazioni più o meno cavillose dei procuratori¹⁵⁷.

Al di là delle considerazioni di Roatta e della sua sfiducia nei confronti dei giudici e dei magistrati della giustizia militare, emergono alcuni problemi reali che ritorneranno ciclicamente, finendo con l'influenzare pesantemente l'operato delle corti marziali sino agli ultimi mesi del conflitto.

In primo luogo l'accusa di immobilismo della procura militare, più dedita ad esercizi da "azzeccagarbugli", nel "fare della legge e della procedura e nel formulare argomentazioni più o meno cavillose", anziché pensare all'emergenza nazionale e all'ordine pubblico. Una procura militare che finiva inevitabilmente con il convincere i Presidenti dei tribunali, spesso digiuni di nozioni giuridiche, delle loro teorie che finivano, quasi sempre, a dare loro ragione. La Procura militare era il vero nemico per Roatta che nel suo giudizio era impietoso anche nei confronti dei giudici, spesso inadatti al ruolo per la loro provenienza dalle categorie in congedo e quindi lontani da troppo tempo dalla vita militare; anche loro concludeva Roatta contribuivano a rendere l'ambiente della procura "grigio, lento, dubbioso, incline alla scappatoia e alla longanimità, paragonabile ad una procura o a una "concilicoltura" di provincia , e non certo a un tribunale di guerra, degno di questo nome"¹⁵⁸.

Era quindi necessario dare tassativi ordini ai procuratori militari che chiarissero definitivamente il loro ruolo, sottomettendolo alla *ragion di stato* o meglio alle ragioni di ordine pubblico. Si doveva poi procedere alla nomina di presidenti e di giudici in s.p.e. Servizio Permanente Effettivo), cercandoli anche tra i reparti operativi, oppure, nel caso ciò non fosse possibile, costituendo tribunali minori di divisione se non addirittura di corpo, dediti a una "procedura molto spiccia, tipo tribunali straordinari". D'altra parte anche i reparti militari non erano completamente estranei al clima sovversivo che serpeggiava in Italia in quel momento, motivo per cui Roatta concludeva la propria relazione ammonendo a "comminare pene molto più severe per i militari che si lascino andare a manifestazioni sovversive e per gli ufficiali che le tollerino"¹⁵⁹.

Il Procuratore generale Ovidio Ciancarini, tentando di ridimensionare le critiche di Mario Roatta nei confronti della Giustizia militare, rispondeva indirettamente all'interessato con una lettera inviata al Capo di Stato Maggiore generale Vittorio Ambrosio e, per conoscenza, recapitata allo stesso Roatta. Ciancarini, pur ammettendo un ritardo iniziale nell'efficacia delle corti marziali, sosteneva la necessità di fare in modo che il processo, seppur immediato, "culminasse in sentenze inattaccabili, che non appaiano superficiali e frettolose". Per far ciò era necessario fornire al giudice perizie, testimonianze, indagini sul luogo, ossia tutti gli elementi utili necessari per giudicare, che difficilmente, ammetteva Ciancarini, "si riesce a fare entro i dieci giorni dall'arresto, ossia al termine prefisso dall'art. 379 del Codice penale militare di pace per l'applicazione del giudizio direttissimo"¹⁶⁰.

¹⁵⁷ AUSSME, *Relazione del Capo di Stato Maggiore Gen. Roatta, 25 agosto 1943*, in R. de Felice, *Mussolini l'alleato*, Einaudi, Torino 1997, vol. II, p. 560-561.

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ Ibidem, p. 561.

¹⁶⁰ AUSSME, fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, 1943 settembre 4, *Lettera indirizzata al gen. Vittorio Ambrosio e p.c. al gen. Mario Roatta*.

Il procuratore generale continuava il discorso richiamando alla memoria alcuni casi di giustizia immediata che si era dimostrata eccessivamente arbitraria e poco sensibile all'impatto sull'opinione pubblica:

Giustizia rigida e severa sì, ma non esagerata e, peggio ancora, arbitraria.

a. A Linguaglossa due marinai hanno abbandonato il loro posto di guardia e si sono vestiti in borghese per recarsi in famiglia. E' stata riunita una commissione composta da un maggiore, da un tenente, da un brigadiere dei CC.RR., la quale si è limitata dichiarare disertori i due marinai e a riferirne al comandante della divisione, il quale ha ordinato la fucilazione dei due colpevoli, pena subito eseguita.

Questa è giustizia sommaria e non rispetto delle leggi patrie, secondo le quali doveva convocarsi un tribunale di guerra straordinario (art. 283 del codice di guerra).

Non bisogna dimenticare che ogni buon soldato, e specialmente chi ha l'onore del comando, deve osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato [Vedi Regolamento di Disciplina: premessa e funzionamento, *aggiunto a mano da Ciancarini, n.d.r.*].

b. La fucilazione avvenuta a Pisa, d'ordine d'un capitano dei CC.RR. (che si è basato sulle disposizioni dello S.M.R.E., circ. 23978 del 27/7/1943, *Circolare Roatta, n.d.r.*) di un individuo che aveva aggredito un appuntato dei CC.RR., repressione avvenuta non al momento e sul luogo dell'accaduto, ma in località appositamente prescelta, dopo aver condotto in caserma il colpevole e dopo averlo interrogato, mezz'ora dopo il fatto, ha destato penosa impressione in quella popolazione, ha causato numerose proteste che continuano a pervenirmi ed avrebbe avuto chissà quale risonanza se la stampa (per la quale intervengo continuamente presso il Ministero della Cultura Popolare) avesse reso i fatti di pubblico dominio ¹⁶¹.

L'opinione del Procuratore generale del Regio Esercito, da uomo navigato della giustizia militare, era che si dovesse fare attenzione anche all'uso delle espressioni che potevano essere liberamente interpretate. A frasi come l'inequivocabile "passare per le armi" (punto 9 della circolare Roatta), era preferibile sostituire "fare un immediato uso delle armi", adeguandosi all'art. 41 del Cmp. Si sarebbe evitato, in questo modo, di suscitare nella popolazione le impressioni negative dell'episodio di Pisa¹⁶².

Infine, nel tentativo di difendere i codici e il personale della magistratura militare Ciancarini faceva presente che

i vigenti codici penali militari sono stati elaborati da commissioni miste di magistrati e di alti ufficiali e sono stati approvati da una commissione interparlamentare, della quale facevano parte alcuni generali, senatori del regno, i cui nomi, resi illustri nelle passate guerre, onorano ancora oggi l'Esercito e il paese. [...] Sono le leggi così preparate quelle che i giudici devono rigorosamente applicare. Ai tribunali militari, cui spetta tale compito, si può richiedere quindi l'applicazione di tali disposizioni, ma non la punizione sommaria e perciò illegale dell'imputato¹⁶³.

Sull'attività dei tribunali militari dal 25 luglio all'8 settembre, non si hanno molti dati generali, se non ascrivibili alla serie di promemoria settimanali che forniscono indicazioni sull'attività della giustizia militare. Tali informazioni riservate a Mussolini e ora a Badoglio, parlano di 6.760 procedimenti conclusi tra il 25 luglio e il 4 settembre, di cui 1.555 assoluzioni e 5.205

¹⁶¹ AUSSME, fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, 1943 settembre 4, *Lettera indirizzata al gen. Vittorio Ambrosio e p.c. al gen. Mario Roatta.*

¹⁶² L'art. 41 del Cmp recita: "Non è punibile il militare che, al fine di adempiere a un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica".

¹⁶³ AUSSME, *Lettera indirizzata al gen. Vittorio Ambrosio e p.c. al gen. Mario Roatta, cit.*

condanne¹⁶⁴. Ovviamente si tratta in parte di processi che risalgono a tempi precedenti rispetto agli eventi seguiti al 25 luglio, ma molti riguardano proprio il periodo badoglioiano. Così Giorgio Rochat chiarisce i dati generali sulla giustizia militare durante i “45 giorni”:

Non è tuttavia facile capire come ripartire le 2.969 condanne di questo periodo a carico di estranei alle forze armate tra quelle emanate nelle regioni balcaniche, quelle che colpivano reati comuni (ad esempio 356 condanne per furto e ricettazione) e infrazioni normali della legislazione d'emergenza (come 158 condanne per sottrazione di merci all'ordinario consumo e 103 per infrazioni annonarie) e infine quelle riconducibili alla repressione delle manifestazioni politiche e delle agitazioni operaie. Secondo un calcolo approssimativo queste ultime sono un migliaio (354 per abbandono di servizio o del lavoro, 125 per grida e manifestazioni sediziose, 401 per violazione di ordinanze, 28 per sciopero, 22 per insubordinazione rispetto alla superiore gerarchia tecnica, 43 per ostruzionismo, 31 per oltraggio a pubblico ufficiale, che per comprende certamente un'aliquota di condanne relative a fatti anteriori o commessi nelle regioni balcaniche¹⁶⁵.

Tuttavia come gli scioperi del marzo del 1943, pur rappresentando un campanello d'allarme, non furono in grado di assestare un colpo serio al regime impegnato in una guerra che veniva sempre più avvertita come “fascista”, le manifestazioni e i disordini non costituirono alcun problema per Badoglio¹⁶⁶.

A Milano, poi, nonostante la situazione apparisse particolarmente caotica a causa delle manifestazioni spontanee di giubilo popolare succedute alla caduta del fascismo, alle agitazioni operaie nelle fabbriche e finanche a una ribellione dei detenuti comuni di San Vittore¹⁶⁷, l'ordine, dopo le concitate giornate del 26 e del 27 luglio, era stato infine ristabilito.

Alla fine Milano non era che lo specchio di una nazione in stato d'assedio permanente.

Questa particolare capacità di reprimere i moti popolari del luglio 1943 e nel presidiare l'ordine pubblico è ben dimostrata da una parte delle 181 sentenze emanate dal tribunale militare di guerra tra il 2 agosto (data di effettiva assunzione di tutti i poteri) al 10 settembre 1943. (TAB. 2) In quel lasso temporale il tribunale si riunì 23 volte, emettendo complessivamente 181 sentenze per un totale di 223 imputati, dove il numero dei civili processati (137) superava quello dei militari (86). Pur considerando che molti procedimenti erano stati ereditati dal tribunale militare territoriale, riferendosi a eventi precedenti il 25 luglio, è innegabile che le forze di pubblica sicurezza e l'esercito impegnato in compiti di ordine pubblico, mettendo in pratica le restrizioni previste dai decreti Badoglio, avevano contribuito ad aumentarne il numero. Infatti si trattava soprattutto di processi celebrati per giudizio direttissimo (il cui termine per l'applicazione era di dieci giorni dall'arresto), come dimostrano le sentenze emesse tra il 2 e il 5 agosto contro 51 civili, arrestati durante alcune manifestazioni spontanee succedutesi tra il 25 e il 28 luglio. I reati loro addebitati si riferivano a infrazioni al coprifuoco, abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ostruzionismo al lavoro, manifestazione sediziosa, oltraggio, saccheggio, propaganda sovversiva, resistenza, ingiuria e violenza alla superiore gerarchia tecnica. Molti casi erano riconducibili alla repressione delle manifestazioni politiche e delle agitazioni operaie, come quello relativo al processo di M. B. di anni 23 e A. B. di anni 40, arrestati il 29 luglio, mentre cantavano per strada un inno sovversivo. Fermati dai carabinieri furono tradotti alle carceri di San Vittore

¹⁶⁴ AUSSME, , fondo H/9, bb. 9 – 12, *Promemoria per Mussolini*.

¹⁶⁵ G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 43*, op. cit, pag. 50.

¹⁶⁶ F. Orlando, *I 45 giorni di Badoglio*, Bonacci editore, Roma 1994, p.13.

¹⁶⁷ “La ribellione fu sedata dall'intervento del VII Fanteria, che con una breve azione di fuoco e alcune esecuzioni sommarie aveva riportato l'ordine”. Sulla ribellione di San Vittore del luglio 1943 si veda G. Pugni, *Settembre per sempre*, USI, Milano 1999.

con l'accusa, ribadita in sede processuale, di aver "fatta propaganda per la instaurazione della dittatura di una classe sociale ed il sovvertimento violento degli ordinamenti politici e sociali dello stato"¹⁶⁸. Per entrambi poi vi era l'aggravante di essere stati sorpresi armati di pugnale.

Solo il 3 agosto vennero giudicati 15 civili con la stessa accusa, tutti colpevoli di aver agito contro lo Stato in concorso tra loro nelle giornate tra la sera del 25 e la giornata del 28 luglio; cinque imputati (tre uomini e due donne) furono accusati di aver approfittato "di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, commessi fatti di devastazione e saccheggio"¹⁶⁹. Tre operai metalmeccanici furono incriminati per "aver fatto propaganda per distruggere o comunque deprimere il sentimento nazionale gridando agli operai dello stabilimento Broni Baresi: - Basta con la produzione bellica ... deve finire la guerra! -"¹⁷⁰.

Dello stesso tono risultava l'imputazione nei confronti di A. B., muratore, che il 27 luglio 1943 "si presentava all'ingresso dello stabilimento Redaelli in via Rogoredo a Milano, ove ad alcuni operai diceva che non si lavorava, incitandoli ad abbandonare il lavoro, svolgendo tale propaganda al fine di deprimere il sentimento nazionale"¹⁷¹. Oppure il fabbro Z. G. che "il 28 luglio all'ingresso dello stabilimento Edison di via Giampiatrino 24, istigava gli operai, colà transiti, ad astenersi dal lavoro e a continuare le rappresaglie contro i fascisti"¹⁷².

Ed era sempre un operaio, mobilitato civile, dell'Innocenti ad essere arrestato il 28 luglio con le accuse di ostruzionismo e di propaganda sovversiva, avendo "invitato gli altri operai ad astenersi dal lavoro e per aver diffuso manifestini incitanti al sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello stato"¹⁷³.

La caduta del fascismo diventava anche l'occasione per compiere facili vendette contro i fascisti che nella maggior parte dei casi avevano ben pensato di eclissarsi. Sempre il 28 luglio veniva processata la sig.na C. M. imputata di lesione personale aggravata nei confronti di B. L. che "si era introdotto nella di lei abitazione con l'intenzione di percuotere il di lei amante P. G., fascista, e, colpita con pugni da parte del L., aveva dato di piglio a una bottiglia contenente del liquido per lavare biancheria e l'aveva lanciata contro L. cagionandogli una lesione all'occhio destro"¹⁷⁴.

P. R. e R. V., invece, furono presi dalla polizia il 25 luglio alle ore 22.00, pochi istanti dopo che la radio aveva annunciato la fine del governo Mussolini, mentre facevano propaganda "per la instaurazione violenta del partito comunista e il sovvertimento degli ordinamenti politico sociali dello stato, mediante dimostrazioni in gruppo, con bandiera rossa portante l'emblema del partito predetto e canto di inni sovversivi". Per loro si profilava una condanna, poi effettivamente comminata, a due mesi di arresto non solo per la manifestazione sovversiva, ma per aver, con tale comportamento, "contravvenuto alle ordinanze emanate dalle competenti autorità militari per l'ordine pubblico"¹⁷⁵.

Contestualmente aumentava il numero degli arresti per porto abusivo di armi, fenomeno in crescita, ampiamente provato da numerose sentenze in merito, come dimostra il caso di A. R.,

¹⁶⁸ ASMi, TMTMi (Guerra), *Sentenze dal n. 160 al n. 319, Anno 1943*, vol 2, Sentenza n. 242, 1943 luglio 31. Il tribunale dichiarò i due imputati colpevoli del reato di manifestazione sediziosa e di porto abusivo di armi, condannandoli ciascuno a mesi sei e giorni venti d'arresto ed, in solido, al pagamento delle spese processuali.

¹⁶⁹ Ibidem, Sentenza n. 255, 1943 agosto 3.

¹⁷⁰ Ibidem, Sentenza n. 258, 1943 agosto 3. Tutti gli imputati furono condannati a un anno di reclusione senza beneficio della condizionale.

¹⁷¹ Ibidem, Sentenza n. 246, 1943 luglio 28.

¹⁷² Ibidem, Sentenza n. 263.

¹⁷³ Ibidem, sentenze n. 301.

¹⁷⁴ Ibidem, sentenza n. 256.

¹⁷⁵ Da notare la discrepanza temporale: i due sono arrestati alle ore 22.00 per aver preso parte a una manifestazione di plauso alle dimissioni di Mussolini, che però vennero annunciate alla radio solo alle ore 22.47 del 25 luglio. Ibidem, sentenze n. 255, 258, 259.

condannato a un anno di reclusione in quanto “trasgrediva l’art. 4 del Bando Badoglio del 27 luglio 1943 [...] perché nei giorni 26, 27, 28 luglio 1943 usciva dalla propria abitazione in Milano armato di rivoltella”¹⁷⁶.

Anche i militari non sfuggivano alla rabbia popolare come provava il caso di M. P. che il 29 luglio gridava all’indirizzo di un gruppo di militari: “Non siete Italiani, non avete più alcuna autorità, sono padrona di fare e dire quello che voglio”¹⁷⁷.

Gli stessi militari, non raramente, si mescolavano alle manifestazioni popolari, diventandone, in alcuni casi, assoluti protagonisti: “nel pomeriggio del 26 luglio 1943, il fante F. G. aizzava alcuni individui contro il Commissario Prefettizio del comune di Villasanta (MI) che pronunciavano al suo indirizzo i seguenti impropri: DELINQUENTE – MASCALZONE – FARABUTTO – IMBOSCATO ed altri titoli generici”¹⁷⁸.

Le condanne per le infrazioni al bando Badoglio furono comminate senza condizionale sino al 25 agosto, solo in seguito a tale data, il tribunale cominciò ad assolvere con maggiore frequenza e a sospendere le pene.

La paura dei bombardamenti che colpivano ferocemente Milano portò le autorità militari a trasferire il tribunale dalle aule del Palazzo di giustizia alle più tranquille sale del palazzo municipale di Seregno, paese brianzolo in provincia di Milano, che all’epoca contava solo qualche migliaio di abitanti. Qui, al riparo dalle bombe alleate, l’attività dei giudici continuò indisturbata sino al 10 settembre¹⁷⁹.

L’otto settembre, giorno in cui, mentre la fuga del re e di Badoglio lasciava l’esercito in balia di se stesso, il tribunale militare di guerra di Milano si riuniva senza apparenti segni di crisi. In quella drammatica giornata vennero emesse otto sentenze contro militari accusati di mancanza alla chiamata e di furto. Poi, dal giorno dopo, a dirci che qualcosa era cambiato è il numero dei giudici che componeva il collegio giudicante, fino al giorno prima formato da cinque elementi (presidente, giudice relatore e tre giudici), ora risultava formato solo da tre soggetti.

Restavano a comporre il collegio giudicante solo il presidente (tenente colonnello Di Fanteria Antonio Cavalli), il Giudice relatore (tenente di fanteria Gerolamo Lanteri) e un Giudice (capitano degli alpini Cherubino Senesi) che nella sola giornata del 9 settembre sentenziarono contro otto imputati accusati tutti di assenza arbitraria dal lavoro.

Mentre la situazione militare precipitava e i tedeschi occupavano la Penisola, dando il via all’operazione “Alarico”, il Tribunale militare di Milano trovava il tempo per continuare i processi comminando, nella sola giornata del 9 settembre, cinque condanne da un mese a sei mesi di reclusione, condanne sospese “per anni cinque e di non farsi menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale, sotto le comminatorie di legge”¹⁸⁰.

Il giorno dopo tutto riprese come al solito; il collegio giudicante era formato ancora da cinque elementi che sentenziarono contro cinque civili imputati per lo stesso reato: abbandono di servizio. Quattro vennero assolti per insufficienza di prove, mentre uno solo, responsabile, “quale imputato diurnista, mobilitato presso il comune di Sesto San Giovanni, di aver

¹⁷⁶ Ibidem, sentenza n. 303. Sullo stesso reato, punito dall’art. 216 della legge di P.S. e dall’art. 4 del Bando Badoglio, si vedano anche le sentenze n. 257, 260, 262, 299,

¹⁷⁷ Ibidem, sentenza n. 312. La P. viene condannata alla pena di sette mesi di reclusione.

¹⁷⁸ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 218, 1943 luglio 27, *Denuncia al Procuratore del Re Imperatore di Giuseppe Colombo*.

¹⁷⁹ A. Rastelli, *I bombardamenti aerei della Seconda guerra mondiale: Milano e la provincia*, “Italia contemporanea”, n. 195, 1994, pp. 309-342; Id., *Bombe sulla città. Gli attacchi alleati: le vittime civili a Milano*, Mursia, Milano 1991.

¹⁸⁰ ASMi, TMTMi (Guerra), *Sentenze dal n. 320 al n. 479, Anno 1943*, vol 3, Sentenze n. 447, 448, 449, 452, 453,454.

abbandonato arbitrariamente e definitivamente il lavoro il 12 novembre 1942”, fu condannato alla pena di un mese di reclusione. Anche in questo caso la pena fu sospesa¹⁸¹.

Dal 10 settembre il Tribunale militare territoriale di guerra di Milano non si riunirà più. Dal gennaio del 1944 nell’ambito della neonata Repubblica Sociale Italiana comincerà a funzionare il tribunale Regionale di Guerra che, come vedremo, sarà formato da alcuni giudici e magistrati che già operavano nell’ambito del precedente tribunale. La maggior parte dei giudici preferirà non aderire.

¹⁸¹ Ibidem, sentenza n. 475. Il collegio giudicante era formato da: colonnello Mario Longoni (Presidente); maggiore Ettore Acerra (Giudice relatore); tenente colonnello Menotti Durante, maggiore Orlando Bernardi, maggiore Enzo Scarsella (Giudici), che, successivamente, aderiranno tutti alla RSI.

1.8 La giustizia militare tra l'otto settembre e la nascita della Repubblica Sociale Italiana

All'indomani del 25 luglio, il Paese assistette all'attribuzione da parte del sovrano dei pieni poteri alle autorità militari, che vennero, a tutti gli effetti, accreditate come il punto di forza del colpo di stato. Il passaggio, poi, dei poteri di polizia e dei poteri civili all'esercito con il potenziamento delle competenze dei tribunali militari garantì, sin dalle prime ore del 26 luglio, il mantenimento dell'ordine pubblico in tutta la Penisola. Così, quando con l'armistizio, reso noto l'otto settembre, il governo Badoglio "riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione"¹⁸², chiedeva una tregua al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane, non soltanto l'esercito cominciò a dileguarsi velocemente, ma vennero meno anche le autorità militari che sovrintendevano all'ordine pubblico¹⁸³. I tedeschi approfittarono dell'occasione e invasero buona parte del Paese, sostituendosi alle autorità italiane, man mano che occupavano l'Italia da nord a sud. L'annuncio dell'armistizio causò inizialmente un incontenibile moto di gioia che si diffuse rapidamente tra le truppe e la popolazione, erroneamente convinte che la guerra fosse terminata. Un'esplosione di entusiasmo che agli occhi di tutti divenne "la miglior dimostrazione della stanchezza della guerra nel paese"¹⁸⁴. Ma la gioia presto svanì di fronte all'avanzata delle truppe tedesche che in Italia, in Francia, nei Balcani e nell'Egeo attuarono i piani per disarmare le truppe italiane assumendo ovunque il potere locale.

Nell'Italia settentrionale il gruppo di armate B di Rommel procedette all'occupazione del paese e alla presa di possesso militare di tutte le funzioni di potere. Perciò in brevissimo tempo l'entusiasmo iniziale per l'armistizio lasciò il posto al terrore e all'angoscia per l'avanzata tedesca e per l'insicurezza riguardo al futuro. L'ipotesi tedesca che la resistenza italiana sarebbe stata trascurabile si avverò: nello spazio di pochi giorni le armate italiane si disgregarono completamente¹⁸⁵.

Colpevoli di questa situazione risultarono certamente le condotte dei capi dell'esercito (Vittorio Ambrosio e Antonio Sorice) e delle forze di pubblica sicurezza: polizia e carabinieri (Carmine Senise e Angelo Cerica). La responsabilità maggiore derivò dal fatto che, preoccupati maggiormente di prendere posto nel convoglio del re in fuga la notte del 9 settembre, i generali non trasmisero ordini precisi sull'atteggiamento che avrebbero dovuto seguire i comandanti dei vari reparti, soprattutto di fronte alle reazioni dell'ex alleato. I tedeschi, in realtà, l'otto settembre avevano già occupato buona parte dell'Italia settentrionale, al punto che l'ordine di resistere e reagire "ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza"¹⁸⁶ non aveva assolutamente senso, considerato che i tedeschi erano penetrati in

¹⁸² "Così, in parte, recitava il proclama del Maresciallo Pietro Badoglio, letto ai microfoni dell'EIAR alle 19.42 con il quale si annunciava l'entrata in vigore dell'armistizio firmato con gli anglo-americani a Cassibile il 3 settembre". R. Zangrandi, *L'Italia tradita. 8 settembre 1943*, Ugo Mursia Editore, 2007.

¹⁸³ Sull'8 settembre esiste un'ampia bibliografia. Si veda in particolare: E. Aga Rossi, *Una nazione allo sbando, L'armistizio italiano del settembre 1943*, Il Mulino, Bologna 1993; R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, 2 voll., Einaudi, Torino 1996-1998; AA.VV. *L'Italia dei quarantacinque giorni*, INSMIL, Milano 1969; E. Musco, *La verità sull'8 settembre*, Garzanti, Milano 1965; M. Toscano, *Dal 25 luglio all'8 settembre*, Le Monnier, Firenze 1966; R. Zangrandi, *1943: 25 luglio-8 settembre*, Feltrinelli, Milano 1964, p. 40.

¹⁸⁴ Sull'atteggiamento della popolazione italiana e delle truppe all'indomani dell'armistizio vedi M. Torsiello, *Le operazioni delle unità italiane nel settembre – ottobre 1943*, Roma 1975.

¹⁸⁵ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1993, p.32.

¹⁸⁶ Proclama del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, cit.

quell'area proprio con il benessere del Comando supremo italiano già nel corso dei 45 giorni¹⁸⁷.

Con l'armistizio dell'8 settembre tra l'Italia e le potenze alleate, che nel frattempo erano sbarcate nella zona di Salerno, cominciava anche l'occupazione tedesca della Penisola dalle Alpi alla Campania¹⁸⁸.

La disgregazione dell'esercito compromise la situazione dell'ordine pubblico al punto che frequentemente i comandanti territoriali, nell'evidente imbarazzo di una difesa militare impossibile, sembra che "attendessero addirittura l'occupazione tedesca per superare nel modo più tranquillo e indolore il vuoto di potere che si era venuto a creare dopo l'otto settembre e per affidare ad altri la responsabilità di mantenere l'ordine pubblico"¹⁸⁹.

Il caso di Milano poi è emblematico di questa situazione. Qui il comandante di Piazza, generale Vittorio Ruggero, solo dopo la capitolazione del 10 settembre di Roma, unica città che oppose ai tedeschi un tentativo di difesa, strinse con il generale della divisione SS "Leibstandarte Adolf Hitler", Albert Frey, un accordo con l'evidente intento "di evitare gravi danni alla città di Milano, inevitabili nel caso di una resistenza che in ogni caso sarebbe stata di breve durata"¹⁹⁰. I tedeschi, di fatto contravvenendo all'accordo che prevedeva l'ingresso di poche unità germaniche per il mantenimento dell'ordine pubblico, occuparono la notte del 11 settembre la città, circondando le caserme. Il generale Ruggero, consapevole che gli accordi non sarebbero stati rispettati dagli stessi tedeschi, al ritorno dall'incontro con Frey "congedò le truppe, evitando qualsiasi scontro che avrebbe portato a un inutile spargimento di sangue e ulteriori danni a una città già duramente colpita dai bombardamenti e tanto lontana dal fronte"¹⁹¹.

Gli ordini di Ruggero vennero prontamente eseguiti da numerosi alti ufficiali, tra cui il tenente colonnello Domenico Giusto, comandante interinale del 3° reggimento Autieri di Milano. Da una denuncia presentata al tribunale militare per abbandono di posto, del 30 gennaio 1944, a firma del comandante del 205° Comando Militare Regionale della Lombardia, generale Gioacchino Solinas, si apprende che:

¹⁸⁷ G. Rochat, *8 settembre: lo sfacelo della quarta armata*, Book store, Torino 1979, pp. 22 e 27.

¹⁸⁸ Sull'occupazione tedesca vedi: F. Andrae, *La Wehrmacht in Italia. La guerra delle forze armate tedesche contro la popolazione civile. 1943-1945*, Editori Riuniti, Roma 1997; E. Collotti, *L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945*, Lerici, Milano 1963; L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, Bollati Boringhieri. Torino 1993; Id., *Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili, 1943-1944*, Donzelli, Roma 1997. Sull'occupazione tedesca della Lombardia e di Milano vedi: L. Rizzi, *La Resistenza in Lombardia*, Le Monnier, 1981; L. Borgomaneri, *Hitler a Milano. I crimini di Theodor Saeveche capo della Gestapo*, Datanews Editrice, Milano 2000; C. Cederna, Martina Lombardi, Marilea Somarè, *Milano in guerra*, Feltrinelli, Milano 1979; L. Ganapini, *Milano*, in AA. VV. *Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-1944*, Feltrinelli, Milano 1974; Id., *Una città, la guerra: lotte di classe, ideologie e forze politiche a Milano 1939-1951*, Franco Angeli, Milano 1988; A. Malgeri, *L'occupazione di Milano e la liberazione*, Milano 1947.

¹⁸⁹ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., p. 36.

¹⁹⁰ M. Torsiello (a cura di), *Le operazioni delle unità italiane nel settembre – ottobre 1943*, cit., pp. 304-11.

¹⁹¹ Inizialmente si diffuse negli ambienti militari e non solo, la speranza che la guerra finisse presto grazie a una rapida avanzata degli Alleati. Lo dimostrano molti rapporti giudiziari, interrogatori e verbali processuali di procedimenti intentati contro ufficiali e sottoufficiali che, a Milano, Sondrio, Pavia e Como, assunsero tale atteggiamento nelle giornate immediatamente successive all'otto settembre. Il rapido susseguirsi degli eventi vanificò presto questa illusione. Vedi ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 237, 1944 gennaio 30, *Denuncia ten. Col G. D.*; ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 221, *Fascicolo colonnello M. A.*, (6 ff. dal n. 12.087 al n. 12.092). Un interessante descrizione della situazione militare milanese tra settembre – novembre 1943 si trova nelle dichiarazioni del generale Enrico Broglia in ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 239, fascicolo *Procedimento penale contro Broglia Enrico, Corte d'Assise straordinaria di Milano*, 1946 agosto 26, *Promemoria del generale di divisione Broglia Enrico*.

Il ten. col. Giusto Domenico, il giorno 11 settembre 1943 si presentava alla caserma di Milano, in abito borghese, e, dato ordine che tutti gli automezzi che vi erano cercassero di salvarsi, si allontanava abbandonando la caserma stessa senza servizio di guardia, così da consentire la devastazione e il saccheggio che avvennero subito dopo.

All'indomani, ripreso il comando del Reggimento in Palio di Lanzo d'Intelvi (CO), teneva un rapporto degli ufficiali, a seguito di che ordinava lo scioglimento del reggimento senza dare direttive, omettendo ogni provvedimento circa la sorte dei numerosi automezzi che andavano così dispersi, con gravissimo pregiudizio economico per l'Erario¹⁹².

In realtà gli automezzi non andarono dispersi ma vennero in buona parte recuperati dalla Wehrmacht e messi a disposizione del comando germanico, il quale si occupò anche del recupero dei veicoli ancora mancanti incaricando "una ditta borghese" di provvedere in tal senso¹⁹³.

Il tenente colonnello Giusto, in un memoriale difensivo, di fronte alle domande del sostituto procuratore Giacomo Dall'Olio in data 15 marzo 1944, declinò ogni responsabilità per l'accaduto, motivando la sua decisione come una conseguenza agli ordini ricevuti dallo stesso gen. Ruggero:

Il 10 settembre, venerdì, sempre occupato nel mio ufficio per sbrigare altro lavoro, fui distolto da un insolito movimento e rumore di automezzi che circolavano sulla pista della caserma. Chiestone il motivo ad Ufficiali e truppa che si aggiravano in quei pressi mi fu risposto che una colonna di Tedeschi, con molti carri armati [circa 300, n.d.r.], si trovavano sull'autostrada nei pressi di Piazza Firenze, e che da un momento all'altro sarebbero entrati in città per occupare le caserme.

Avanzai oltre per portarmi all'altezza del portone d'ingresso. Quivi trovai l'aiutante maggiore in 1^a Ten. Col. Zanotti, il Magg. Manuta e molti altri Ufficiali.

Ebbi l'impressione che in tutto questo personale vi regnasse un forte orgoglio.

Erano le 11.30 circa. Chiesi all'aiutante Magg. in 1^a che ordini vi erano da parte del locale Comando Difesa.

Mi fu risposto che si doveva partire al più presto per Cantù con tutti gli uomini e automezzi.

Chiesi pure se si dovevano abbandonare le caserme. Mi fu risposto affermativamente.

Il Magg. Manuta, che in quel momento era ritornato al Comando della Difesa, esibì un foglio firmato dal Gen. Ruggero e diretto al 3^o Autieri del seguente tenore: - Nel caso che il materiale automobilistico, stesse per cadere in possesso dei Tedeschi, tale materiale dovrà prima essere reso inefficiente -¹⁹⁴.

¹⁹² ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 237, 1944 gennaio 30, *Denuncia del tenente colonnello Giusto Domenico*. In una precedente dichiarazione del sottotenente Alberto Balzarini resa al magistrato militare si legge: "Verso le 21 del 12 settembre, il tenente colonnello Giusto tenne gran rapporto agli ufficiali ancora rimasti presenti, nella stanza di una villetta del luogo. A detto rapporto, il ten. Col. Giusto lasciò la parola a vari ufficiali che, a turno, consigliarono o d'incendiare le macchine, o di precipitarle nel Lago, o di varcare la frontiera. Prese la parola il ten. Col. Rosa, disapprovò quanto esposto dagli altri ufficiali e propose che gli automezzi, col concorso della popolazione fossero occultati nei boschi vicini ed il materiale trasportato dato ai borghesi. Alla fine parlò il ten. Col. Giusto che tramutò in ordine il consiglio del ten. Col. Rosa". Ivi, 1944 gennaio 14, *Dichiarazione del sotto tenente Alberto Balzarini*.

¹⁹³ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 237, 1944 gennaio 15, *Dichiarazione tenente colonnello Zanotti*.

¹⁹⁴ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 237, 1944 marzo 15, *Relazione sul disciolto 3^o Reggimento Autieri*. "Il generale Ruggero si consegnò prigioniero ai tedeschi e fu deportato in Germania. Corse la voce che si fosse tolto la vita per l'inganno e l'umiliazione subiti. In realtà Ruggero poté tornare dalla prigionia e morì a Roma nel 1970. Un'inchiesta promossa dopo la fine della guerra sulle sue eventuali responsabilità nei giorni seguiti all'8 settembre, portò a una sua sostanziale assoluzione". G. Afeltra, *I 45 giorni che sconvolsero l'Italia. 25 luglio - 8 settembre 1943. Dall'osservatorio di un grande giornale*, Rizzoli, 1993. A proposito delle vicende del 3^o Reggimento Autieri nulla emerse a carico del gen. Ruggero. ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 237, 1952 febbraio 13, *Procedimento penale a carico di Giusto Domenico*. Il tenente colonnello Giusto non fu condannato, in quanto il procedimento restò sospeso e infine archiviato nel 1952.

A Milano e in tutte le città dell'Italia centro-settentrionale il vuoto dell'amministrazione civile e militare fu immediatamente sostituito dall'autorità militare germanica, che dopo l'8 settembre sostituì di fatto quella dell'esercito italiano, diventando la principale referente per gli altri responsabili del potere statale, prefettura e autorità di polizia preoccupati soprattutto del mantenimento dell'ordine pubblico¹⁹⁵.

La preoccupazione di prefetti e questori era principalmente quella di ristabilire la calma tra la popolazione, che, come abbiamo visto, si era lasciata andare a saccheggi e disordini; l'inquietudine delle autorità civili era giustificata anche dall'*impasse* della magistratura civile e militare, che dopo gli eventi dell'8 settembre si era trovata nella più totale confusione. Inoltre, l'assenza dei tribunali militari aumentava l'impotenza delle autorità che, soprattutto per questioni di ordine pubblico, strinsero accordi con i comandi delle truppe d'occupazione, interessati a loro volta ad utilizzare gli organi di sicurezza italiani per i loro scopi: il controllo della popolazione dietro le linee di un fronte che sia stava stabilizzando e la salvaguardia della produzione industriale. Ovviamente questa volontà di collaborare delle autorità civili e militari (le poche ancora in funzione) finì coll'agevolare il controllo tedesco delle città italiane.

¹⁹⁵ F. Fucci, *Le polizie di Mussolini*, Mursia, Milano 1985, pp. 373 e sgg.

1.9 Le ingerenze tedesche nella giustizia militare italiana

L'attraente espressione dell'"alleato occupato" di Lutz Klinkhammer riassume efficacemente il doppio volto della situazione nella quale venne a trovarsi l'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943¹⁹⁶. L'ambivalenza nasceva principalmente dalle condizioni anomale del nuovo stato italiano stretto, tra le contingenze dell'occupazione e la necessità vitale di mantenere l'alleanza con i tedeschi¹⁹⁷. Il riconoscimento della Repubblica sociale italiana da parte dei tedeschi effettivamente si scontrò sin da subito con un'oggettiva presenza di eventi che tendevano a negarlo¹⁹⁸. Questo perché la Germania nutriva un interesse puramente strumentale per l'Italia, alimentato dall'esigenza di tenere lontani gli Alleati dai territori meridionali del Reich, e dall'opportunità di sfruttare l'apparato economico e la manodopera italiana. L'Italia diventava un gigantesco campo di battaglia e dietro le retrovie di un fronte altalenante tra periodi di stasi e di movimento, cominciava l'indiscriminato sfruttamento delle risorse.

Tuttavia la Germania aveva bisogno dell'Italia (o meglio della Repubblica sociale italiana) non solo in termini di sfruttamento economico ma anche per ragioni politico-propagandistiche; soprattutto nel momento in cui la "fortezza Europa" subiva un attacco polidirezionale, da est i Russi e da Sud gli Alleati, Hitler doveva mostrare che lo schieramento dell'Asse e il Patto tripartito godevano di ottima salute¹⁹⁹. Da questo punto di vista il "tradimento del re e di Badoglio", divenuto non a caso un *leitmotiv* del fascismo repubblicano, rafforzava l'alleanza italo-tedesca e dava una versione riduttiva, puramente in termini propagandistici, dell'uscita dell'Italia dalla guerra²⁰⁰.

A maggior ragione, anche a ignorare le ragioni che facevano prevalere in ogni Paese occupato l'esigenza di reperire collaboratori nel contesto locale per necessità organizzative e per occasioni politico-propagandistiche (la ricerca di un consenso, seppur limitato), questa cooperazione diveniva indispensabile in una situazione in cui si voleva salvaguardare, almeno nelle apparenze, la stabilità dell'alleanza²⁰¹.

Il tutto, ovviamente, all'"ombra delle armi tedesche", senza il cui aiuto non ci sarebbe stata alcuna repubblica fascista²⁰².

Con la nascita della Repubblica sociale italiana, pur non cessando immediatamente il periodo di amministrazione militare straordinaria tedesca, ebbe inizio il processo di trasmissione dei poteri alle nuove istituzioni repubblicane, che nell'opera di edificazione di uno stato nell'Italia centro-settentrionale, si assunsero il compito di garantire il controllo dell'ordine pubblico e

¹⁹⁶ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., p. 5.

L'opera di Lutz Klinkhammer conclude, un ciclo di studi storici sull'occupazione tedesca dell'Italia condotti principalmente su fonti tedesche, iniziato da Enzo Collotti trent'anni prima con l'opera *L'Amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945*, pubblicata nel 1963, cit.

¹⁹⁷ E. Collotti, *RSI: L'occupazione tedesca. Italia, provincia del Reich*, in "Il Manifesto", www.ilmanifesto.it.

¹⁹⁸ Ibidem.

¹⁹⁹ Ibidem.

²⁰⁰ R. De Felice, *Mussolini l'alleato: 1940-1945*, II vol., cit. p. 137.

²⁰¹ E. Collotti, *RSI: L'occupazione tedesca. Italia, provincia del Reich*, in "Il Manifesto", cit.

²⁰² *La Repubblica sociale italiana 1943-45*, P. P. Poggio (a cura di), Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1986, pp. 436 e sg. dove si legge: "I tedeschi, insediati in Italia, avrebbero sicuramente potuto, come misura di rappresaglia, usando l'argomento della violazione degli accordi, mutare il titolo della loro presenza in Italia e proclamare una vera e propria occupazione militare. Scelsero un tipo di occupazione camuffata, quello della formazione di un governo collaborazionista, sedicente nazionale, ma completamente soggetto alla loro volontà".

della produzione industriale. Perciò sin dai primi giorni di vita del nuovo stato, furono varati strumenti legislativi e approntati organi giudiziari in grado di adempiere a queste funzioni²⁰³. Mussolini e i suoi ministri si riunirono per la prima volta il 27 settembre 1943 alla Rocca delle Caminate in provincia di Forlì, “a poca distanza da Predappio, il paese natale del duce, in quel castello rimodernato che gli avevano regalato negli anni della fortuna”²⁰⁴. In quella prima, breve riunione del Consiglio dei ministri, il Capo dello Stato definì la situazione italiana una delle più gravi della sua storia. Il programma di “rinascita nazionale” prevedeva, oltre alla costituzione di una repubblica presidenziale e al conseguente ripudio della monarchia, colpevole del tradimento del 25 luglio e dell’8 settembre, la creazione immediata di un esercito nazionale²⁰⁵; bisognava, inoltre, dare corpo ai ministeri che sino a quel momento erano tali solo nominalmente²⁰⁶. Ma ancora prima della struttura amministrativa e militare era necessario mantenere l’ordine pubblico, controllare la manodopera impegnata nella produzione industriale e, in tal modo, assicurare l’ordinato svolgimento delle attività produttive. Questo compito non spettava, ovviamente all’alleato tedesco, a cui semmai, sino al momento della costituzione dell’esercito repubblicano, dovevano competere aspetti della sfera militare, ma alle autorità del nuovo stato repubblicano e, proprio in questo senso, si esprimeva Mussolini in una lettera inviata a Hitler la sera dello di quello stesso giorno:

Il Governo Repubblicano che ho l’onore di dirigere, ha un solo desiderio, una sola volontà: far sì che l’Italia riprenda il suo posto di combattimento il più presto possibile, ma per raggiungere questo scopo supremo è necessario che le Autorità Militari Germaniche limitino la loro attività solo al campo militare e per tutto il resto lascino funzionare le Autorità civili italiane²⁰⁷.

La preoccupazione del duce poggiava sulla realistica considerazione che se ciò non si fosse realizzato, l’opinione mondiale e quella internazionale avrebbero giudicato il Governo incapace di un’azione propria, indipendente dalla volontà dell’alleato. Ecco perché era in primo luogo necessario dare una dimostrazione di presenza delle istituzioni del nuovo stato emanando una serie di provvedimenti che ne mostrassero la vigile presenza. Che l’ordine pubblico e il controllo della popolazione fossero le prime inquietudini del governo repubblicano, lo dimostrava il fatto che pochi giorni dopo la riunione del 27 settembre, il ministro dell’Interno, Guido Buffarini Guidi, emanasse un decreto sulle norme penali relative alla disciplina dei cittadini di guerra²⁰⁸. Insomma, ancora prima della creazione di un esercito repubblicano e la conseguente istituzione di “tribunali militari repubblicani”, il nuovo governo Mussolini, nella persona del ministro degli interni, pensava alla giustizia militare come metro di giudizio per le infrazioni dei civili. In questo provvedimento Buffarini Guidi, con l’evidente proposito di impedire problemi all’occupante tedesco e garantire l’ordine pubblico, stabiliva reati e pene per i cittadini responsabili di aiutare i prigionieri di guerra (evasi in massa in seguito agli eventi dell’8 settembre) o di danneggiare in qualunque modo gli interessi delle Forze armate dell’Asse, attribuendo le competenze del giudizio ai tribunali

²⁰³ R. Rainero, A. Bigini, *L’Italia in guerra: il quinto anno, 1944*, Commissione italiana di storia militare, Roma 1995, pp. 267 e sgg.

²⁰⁴ G. Bocca, *La repubblica di Mussolini*, Arnoldo Mondadori, Milano 1994, p. 192.

²⁰⁵ L’Esercito Nazionale Repubblicano nacque ufficialmente solo con il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano del 27 ottobre 1943 recante come oggetto: *scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane* (pubb. dalla G.U. il 10 novembre 1943, n. 262).

²⁰⁶ M. Cuzzi, *Presupposti e strutture della Repubblica sociale italiana*, CUESP, Milano 1999.

²⁰⁷ B. Spampanato, *Contromemoriale*, Ed Illustrato, Roma 1952, vol.III, p.260. Anche in F. W. Deakin, *Storia della repubblica di Salò*, Einaudi, Torino 1963, p. 568.

²⁰⁸ Decreto ministeriale del 9 ottobre 1943, n. 248, in V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 – aprile 1945*. Edizioni Settimo Sigillo, Roma 2005, pp. 57 – 60.

militari. Resta da chiedersi quali tribunali, dato che quelli repubblicani verranno ufficialmente istituiti solo il 10 novembre²⁰⁹.

Lo stesso provvedimento inoltre vietava le manifestazioni e gli assembramenti non autorizzati, nonché l'utilizzo di apparecchi radio trasmettenti. Sanzionati gravemente erano anche azioni quali prendere fotografie all'aperto o accendere fuochi durante le ore dell'oscuramento. Abbandonare il lavoro senza autorizzazione, istigare altri operai a fare lo stesso, danneggiando in questo modo il supporto alle Forze armate germaniche, poteva fruttare la reclusione fino a 10 anni e (art. 8) "qualora il fatto rivesta carattere di particolare gravità in relazione al danno che ne è derivato, si applica la pena di morte"²¹⁰.

La cognizione dei reati previsti dal decreto era devoluta ai tribunali militari, come d'altronde sempre loro era la competenza relativa alle prime azioni di sabotaggio che cominciarono a registrarsi sin dall'ottobre 1943. Facendo riferimento proprio a questi casi, una nota del ministro degli interni del 21 ottobre chiariva che

Chiunque compia atti di sabotaggio contro le linee di comunicazioni militari – telefoniche, telegrafiche, stradali, ferroviarie – sarà passato per le armi sul posto se colto in flagrante e processato, negli altri casi, per direttissima dai Tribunali Militari.

Tali reati che possono compromettere il corso delle operazioni militari, saranno puniti con la pena di morte.

Le autorità militari e civili sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione di quest'ordine²¹¹.

I tribunali militari dopo il Decreto ministeriale del 9 ottobre del 1943, emanato dal ministro dell'Interno, Guido Buffarini Guidi, aveva trasmesso ai tribunali militari la competenza per reati di sabotaggio, aiuto ai prigionieri di guerra, spionaggio, etc., tutti reati che in quel momento erano rivolti principalmente contro le Forze armate germaniche.

Il vuoto di potere innescato con lo sfaldamento dell'esercito italiano dopo l'8 settembre coinvolse inevitabilmente anche i tribunali militari che, quando uscì il Decreto di Buffarini Guidi avevano condiviso le sorti del Regio Esercito e quindi si trovavano nella totale impossibilità di riprendere qualsiasi attività (con l'eccezione, stando a Ciancarini, dei tribunali di Roma e Trieste)²¹². La stessa Procura generale, al fine di assicurare la continuità del loro funzionamento aveva valutato attentamente, sino da ottobre, l'opportunità di accordarsi con le Autorità germaniche

Con i fogli 16 e 28 ottobre u.s., pari oggetto, rispettivamente n. 6129 e 6152 di prot. diretti al Gabinetto ed a questa Direzione Generale, la Procura Militare ha rappresentato la difficile situazione in cui è venuta a trovarsi, dopo l'8 settembre circa, l'Amministrazione della Giustizia militare e la conseguente necessità di adottare adeguati ed urgenti provvedimenti intesi ad assicurarne la continuità e il funzionamento. [...] Considerato che, mancando il funzionamento dei tribunali militari, restano senza giudice italiano i reati militari e quelli comuni demandati alla competenza degli stessi tribunali, questa Direzione generale non può che convenire nelle considerazioni e nella suaccennata proposta della Procura generale

²⁰⁹ Decreto ministeriale 10 novembre 1943, n. 291, *Costituzione dei Tribunali militari territoriali, la determinazione della loro competenza e la istituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare a Cremona*. ibidem, pp. 78 – 80.

²¹⁰ Decreto ministeriale del 9 ottobre 1943, n. 248, cit.

²¹¹ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato (1943-1945), busta 38, fascicolo *Tribunali Militari*, 1943 ottobre 21, *Comunicazione del Ministero degli Interni, Roma*.

²¹² AUSSME, Fondo L/14, busta 33, fascicolo 5, 1943 novembre 5, *Circolare del Direttore Generale dell'Ufficio Personali Civili e Affari Generali, Salvatore Vasa sul funzionamento della Giustizia militare, Roma*.

militare e ravvisa all'uopo la necessità di prendere anzitutto i conseguenti accordi con le autorità germaniche²¹³.

I tedeschi non avevano bisogno di alcun accordo dato che sin da subito si erano sostituiti alla giustizia militare italiana, assorbendone completamente il ruolo²¹⁴.

La situazione continuò anche dopo il Decreto istitutivo del 10 novembre 1943 dei Tribunali militari repubblicani, i quali, in una difficile fase di transizione, si trovavano spesso nella condizione di dover rendere esecutive pene non inflitte dai loro organi e proferite sulla base del diritto militare tedesco²¹⁵. Spesso ai “nuovi” tribunali non restava altro che rimandare alle autorità di polizia che li avevano emanati, i fascicoli processuali, completando un circolo vizioso che partiva dalle autorità di P.S., responsabili delle indagini, passava dal tribunale germanico per il giudizio per concludere il suo *iter* presso i tribunali militari della RSI, che avrebbero dovuto solo rendere esecutive le condanne. Il Ministero dell'Interno con il decreto del 9 ottobre aveva in parte contribuito a quella situazione, legittimando gli unici tribunali militari funzionanti, quelli germanici, salvo poi, dopo la nascita dei tribunali militari repubblicani, tentare di limitarne il raggio d'azione richiamando alla giustizia civile maggiori competenze, soprattutto in materia di ordine pubblico²¹⁶.

Sul delicato tema delle relazioni tra la giustizia militare tedesca e italiana prima e dopo l'8 settembre, particolarmente illuminante è un documento rintracciato nell'AUSSME, dal titolo *Promemoria relativo ai rapporti tra tribunali militari italiani e le autorità germaniche in Italia*. Si tratta di una relazione che potremmo definire “conclusiva”, del primo tortuoso rapporto tra giustizia militare germanica e italiana²¹⁷. Redatta a Roma il 1° gennaio 1944 dalla Procura generale militare a cui capo sedeva ancora Ovidio Ciancarini, presenta una suddivisione temporale in tre periodi: 1. Prima dell'8 settembre 1943; 2. Dall'8 settembre alla data di costituzione del governo repubblicano; 3. Dopo la costituzione del governo repubblicano²¹⁸.

Le considerazioni della Procura generale sulla situazione prima dell'armistizio rammentavano che, fino a quel momento, le relazioni italo - tedesche in merito alla giustizia militare si erano ispirate al principio di extraterritorialità, disciplinato dalla Convenzione di Roma del 17 aprile 1942. In base a tale principio i reati commessi in Italia da militari germanici “ivi residenti per ragioni di servizio attinenti alla guerra”, erano demandati alla competenza dei tribunali tedeschi che presso quel luogo funzionavano; ma i reati, sempre compiuti nel medesimo

²¹³ Ibidem.

²¹⁴ Il Proclama Kesselring dell' 11 settembre 1943 trasferiva i poteri dei tribunali militari italiani a quelli tedeschi, soprattutto per questioni di ordine pubblico e repressione delle prime attività antitedesche.

²¹⁵ AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64 , fascicolo 2.145, 1944 gennaio 1, *Promemoria relativo ai rapporti tra i militari italiani e le autorità germaniche in Italia*, p. 3.

²¹⁶ Si veda il § 1.12 *Le preoccupazioni di Buffarini Guidi*. Qui ci si riferisce in particolare alla lettera inviata il 3 dicembre dal ministro alla Procura generale militare in ACS, RSI, Forze Armate, busta 5, 1943 dicembre 6, Nota ministeriale sul *Funzionamento e competenze dei tribunali militari territoriali* a firma di Guido Buffarini Guidi.

²¹⁷ AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64 , fascicolo 2.145, 1944 gennaio 1, *Promemoria relativo ai rapporti tra i militari italiani e le autorità germaniche in Italia*, p. 4.

²¹⁸ Sulla base della documentazione presente nell'ACS, Fondo RSI e nell'AUSSME, fondo I/1 (RSI), sono rintracciabili alcuni documenti che confermano le non sempre rispettose relazioni tra giustizia militare germanica e italiana. Proprio per ovviare a questo problema, frequenti sono i giudizi degli organi della giustizia militare di Salò (Ufficio Legale dell'Esercito, Procura Generale Militare, Tribunale Supremo) sui criteri di applicazione delle norme penali adottati dai tribunali di guerra tedeschi. Si tratta di considerazioni che spesso pongono in risalto le profonde differenze con i codici militari italiani e quelli germanici. ACS, RSI, Forze armate, busta 4, 1945 aprile 2, *Promemoria sulle corti marziali*.

ambito territoriale, a danno delle forze armate germaniche restavano di competenza esclusiva dei tribunali militari italiani²¹⁹.

Dopo l'8 settembre la situazione era nettamente cambiata; le armate tedesche, dopo aver occupato buona parte dell'Italia, attuarono un regime giuridico conseguente all'occupazione bellica. Per questo motivo furono emanate ordinanze di carattere obbligatorio per tutti gli abitanti a cominciare da quella emanata, nella capitale appena occupata, l'11 settembre dal feldmaresciallo Kesselring, comandante in capo delle armate del sud. L'ordinanza, passata alla storia come "Proclama di Kesselring", dichiarava il territorio italiano a lui sottoposto "territorio di guerra", trasformando prima Roma, poi l'Italia occupata in una piazzaforte²²⁰. Da quel momento le uniche leggi valide erano "le leggi tedesche di guerra e tutti i reati commessi contro le Forze armate tedesche saranno giudicati secondo il diritto tedesco di guerra"²²¹.

Nello stesso periodo gli uffici dei tribunali militari non sfuggirono all'occupazione e numerosi ufficiali italiani investiti di funzioni giudiziarie vennero "imprigionati o vincolati a domicilio o internati", - contemporaneamente vennero - "distrutti i reclusori militari di Gaeta, donde uscirono circa 1.350 detenuti, trasferiti in località non conosciuta circa 1.400 detenuti del reclusorio militare di Peschiera; mentre altri numerosi detenuti militari riuscirono ad evadere, in seguito all'avvenuto disarmo del personale custode"²²².

Durante questa devastazione si smarrirono numerosi fascicoli processuali e corpi del reato e, la prima seria conseguenza di tutto ciò fu l'interruzione che la giustizia militare italiana subì un po' ovunque, con l'unica eccezione degli uffici giudiziari militari di Roma e del Tribunale militare di Trieste²²³.

²¹⁹ AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64 , fascicolo 2.145, , 1944 gennaio 1, *Promemoria ...*, cit., p. 2.

²²⁰ A. Majanlathi, A. Osti Guerrazzi, *Roma occupata 1943-1944. Itinerari, storie, immagini*, Il Saggiatore, Milano 2010, p. 72.

²²¹ Ibidem. Il "Proclama di Kesselring" dell'11 settembre stabiliva: 1) Il territorio dell'Italia a me sottoposto è dichiarato territorio di guerra. In esso sono valide le leggi tedesche di guerra. 2) Tutti i delitti commessi contro le Forze Armate tedesche saranno giudicati secondo il diritto tedesco di guerra. 3) Ogni sciopero è proibito e sarà giudicato dal tribunale di guerra. 4) Gli organizzatori di scioperi, i sabotatori ed i francotiratori saranno giudicati e fucilati per giudizio sommario. 5) Sono deciso a mantenere la calma e la disciplina e a sostenere le autorità italiane competenti con tutti i mezzi per assicurare alla popolazione il nutrimento. 6) Gli operai italiani i quali si mettono volontariamente a disposizione dei servizi tedeschi saranno trattati secondo i principii tedeschi e pagati secondo le tariffe tedesche. 7) I Ministeri amministrativi e le autorità giudiziarie continuano a lavorare. 8) Saranno subito rimessi in funzione il servizio ferroviario, le comunicazioni e le poste. 9) E' proibita fino a nuovo ordine la corrispondenza privata. Le conversazioni telefoniche, che dovranno essere limitate al minimo, saranno severamente sorvegliate. 10) Le autorità e le organizzazioni italiane civili sono verso di me responsabili per il funzionamento dell'ordine pubblico. Esse compiranno il loro dovere solamente se impediranno ogni atto di sabotaggio e di resistenza passiva contro le misure tedesche e se collaboreranno in modo esemplare con gli uffici tedeschi. F.to Maresciallo Kesselring.

²²² AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64 , fascicolo 2.145, 1944 gennaio 1, *Promemoria...*, cit. p. 4.

²²³ Per Trieste il promemoria non considera la relazione inviata in data 20 novembre 1943 alla Procuratore generale Ovidio Ciancarini dal Presidente del Tribunale militare territoriale di Trieste, il maggior generale S. Cascella, che sui rapporti con i tedeschi afferma: "[...] è stato qui istituito un Commissariato Supremo tedesco avente giurisdizione sulle province di Trieste, Pola, Fiume e Gorizia e Udine. Alla suddetta relazione sono state allegate due Ordinanze del Prefetto Commissariato dalle quali si rileva che la funzione assorbente ed interferente in qualunque attività italiana da parte germanica: compresa quella giudiziaria. Infatti con una delle Ordinanze è stato stabilito il passaggio dei procedimenti pendenti dinanzi ai Tribunali militari italiani (evidentemente quello di Trieste) all'autorità giudiziaria ordinaria. Sembrava quindi che questo tribunale dovesse chiudere i battenti. Se non che nei colloqui avuti in merito, con il dirigente della Sezione giudiziaria del Commissariato supremo tedesco (il quale è da ritenersi una sezione del Ministero giustizia germanico) è stato richiesto il passaggio immediato dei procedimenti, per qualsiasi reato, previsti da qualsiasi legge, a carico di estranei alle forze armate (compresi i partigiani), pendenti presso questo tribunale, divenendone competenti i tribunali civili a seguito della suaccennata ordinanza. E tale passaggio è in via d'esecuzione. E' rimasto invece sospeso quanto si riferisce ai militari. [...]". AUSSME, Fondo I/1(RSI), busta 64 , fascicolo 2.148, 1943 novembre 20, *Tribunale militare territoriale di guerra di Trieste. Funzionamento dei Tribunali militari territoriali*. Sulla situazione di Trieste

Da un punto di vista giuridico, dopo la costituzione del governo repubblicano, la Procura generale militare non poteva affermare che “il funzionamento della giustizia avesse subito una sostanziale modifica nei suoi elementi essenziali”, dato che le Autorità germaniche continuavano indisturbate a emanare ordinanze con sanzioni penali pesanti sino alla pena di morte, per chiunque commettesse “atti dannosi” contro le forze armate tedesche.

In tutte le città italiane sotto controllo della Wehrmacht, i tedeschi controllavano i Tribunali militari, operando una supervisione su tutte le denunce a essi pervenute e riservandosi il diritto di avocare ai tribunali tedeschi funzionanti in Italia i procedimenti per reati commessi a danno delle Forze armate tedesche, e di definirli secondo le leggi e la procedura germaniche.

La preoccupazione della Procura generale era poi alimentata dalla continua interferenza tedesca nell'attività dei tribunali militari attraverso la sospensione, in qualche caso, dell'esecuzione delle condanne da essi inflitte:

una, alla pena di morte, recentemente proferita all'Aquila da un tribunale militare straordinario italiano, legalmente convocato per ragioni di esemplarità, allo scopo di giudicare un militare italiano colpevole di un efferato delitto, che aveva assai impressionato la popolazione; Ordinando la immediata liberazione di numerosi detenuti condannati dai Tribunali militari italiani (specialmente di quelli di Lubiana e della seconda armata), uno, fra gli altri, detenuto nel carcere di Regina Coeli in Roma, per scontare la pena di trenta anni di reclusione inflittagli, per spionaggio, dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; Apponendo, talora, sulle denunce restituite al Tribunale militare di Roma, annotazioni prefissanti un termine per la definizione del procedimento e – in un caso – predeterminando la pena capitale da infliggere²²⁴.

Non sappiamo esattamente a quale procedimento si riferisca l'ultima frase, certo è che questi episodi finivano solo col generare una grave compressione del diritto di sovranità vantato dalla RSI che di fatto restava menomata sia nel suo autonomo potere di legiferare in relazione a chiunque si trovasse sul suo territorio, come nello svolgimento dell'azione necessariamente libera dei suoi tribunali, investiti di una delicata funzione sovrana.

Capitava anche che i tribunali militari, appena riprendevano le loro funzioni, fossero subissati di ordini di esecuzione di pene, anche capitali, inflitte a cittadini italiani dai tribunali germanici, quindi in base alla legge tedesca. La condotta, comprensibilmente prudente che i Presidenti dei tribunali adottarono, fu quella di ritrasmettere tali ordini per competenza agli organi di polizia, che vi avevano dato corso e che, spesso avevano insistito presso i tedeschi per ottenere un ordine di esecuzione autorità giuridica repubblicana.

D'altro canto, insisteva la Procura, gli ordini di esecuzioni, in simili condizioni, non potevano essere rilasciati dalla Procura militare di Stato, né da qualsiasi altro magistrato italiano, e ciò, perché

di regola sotto la nostra legislazione non può darsi da noi esecuzione (salvo che limitatamente ad alcuni effetti di carattere accessorio e sempre previo apposito giudizio da parte dei competenti giudici italiani) a sentenze penali pronunciate da giudici stranieri.

D'altra parte – anche se fosse possibile prescindere (e non si può) da tale considerazione di diritto – sarebbe pur sempre inopportuno, da ogni punto di vista, snaturare la funzione del magistrato italiano, col richiedergli il rilascio di ordini di esecuzione di pene (tanto più se capitali) inflitte a cittadini italiani da giudici stranieri.²²⁵

durante la RSI si vedano: M. Pirica, A. D'Antonio, *Adriatische Küstenland 1943-45*, Centro Studi Silentes Loquimur, Trieste 1992 e L. Barrater, *Le Dolomiti del terzo Reich*, Mursia, Milano 2005.

²²⁴ AUSSME, Fondo I/1(RSI), busta 64 , fascicolo 2.145, 1944 gennaio 1, *Promemoria ...*, cit., p. 2.

²²⁵ Ibidem, p. 3.

La Procura generale ipotizzava che se tali richieste fossero state attribuibili unicamente a “un riguardo usato al magistrato italiano”, dato che l’Autorità germanica, assieme alla richiesta di esecuzione, era solita rimettere copia della sentenza tedesca di condanna e il relativo incartamento processuale, “sarebbe stato agevole obiettare che questo argomento avrebbe avuto valore soltanto quando al magistrato italiano fosse anche riconosciuto un libero potere di nuova valutazione delle risultanze del dibattimento e l’eventuale richiamo a istituti della propria legge nazionale”²²⁶. Nulla, però, permetteva alla Procura generale di ritenere che un tale potere gli fosse consentito.

I casi di cittadini italiani condannati a morte da un tribunale tedesco in cui veniva richiesto l’intervento della Procura militare per rendere esecutiva la condanna non erano certo mancati.

In occasione di un recentissimo caso, per provvedere all’esecuzione della pena di morte inflitta da un Tribunale germanico ad alcuni cittadini italiani, la Procura militare di Stato di Roma è stata richiesta telefonicamente con formale invito a procedervi entro pochi minuti; ciò ha indotto anche il cappellano militare, incaricato di prestare l’assistenza spirituale ai condannati, a formulare una rimostranza, con riserva di informare del fatto i suoi superiori diretti. In tali casi all’esecuzione hanno proceduto, senza possibilità d’intervento dell’Autorità giudiziaria italiana, i nostri organi di polizia; e va, naturalmente, riservato al Ministero dell’Interno ogni apprezzamento in ordine alla questione di principio, relativamente all’intervento degli organi presenti, da esso dipendenti²²⁷.

Il “recentissimo caso” si riferiva alla fucilazione dei carabinieri Raffaele Pinto e Antonio Pozzi avvenuta a Forte Bravetta il 31 dicembre, esattamente un giorno prima della stesura del Promemoria²²⁸. I due militi, aderenti alle prime organizzazioni partigiane a Roma, vennero arrestati il 23 ottobre su delazione di una spia al servizio della banda Bardi - Pollastrini²²⁹, che aveva individuato il loro nascondiglio nella zona della Magliana. Condotti a palazzo Braschi furono interrogati più volte da Pollastrini e nel corso dell’interrogatorio subirono torture. Consegnati ai tedeschi, vennero processati da un tribunale di guerra germanico che li condannò a morte²³⁰. L’episodio della telefonata ricordato nel Promemoria della Procura generale, si collocava nel giorno fissato per l’esecuzione. I due carabinieri vennero portati a Forte Bravetta una prima volta il 29 dicembre, per essere riaccompagnati, dopo qualche ora d’attesa, nel carcere di Regina Coeli. A questo punto Pinto e Pozzi s’illusero che l’esecuzione fosse annullata. Non sapevano che l’interruzione era legata a un puntiglio burocratico che aggiunse il sapore di farsa a una tragedia annunciata. Per dare un minimo di credibilità alla sentenza della corte marziale tedesca era necessario che la pena inflitta fosse resa esecutiva da un organo della “nuova” giustizia militare repubblicana, in questo caso la Procura generale militare. Era chiaramente un’operazione di facciata per dare un minimo di credibilità al neonato stato repubblicano e alle sue istituzioni. Che fosse una semplice azione d’immagine, e

²²⁶ Ibidem, p. 3

²²⁷ Ibidem, p. 4

²²⁸ *Forte Bravetta 1932-1945. Storie, memorie, territorio*, a cura di Augusto Pompeo, Anpi, Roma 2000, p. 30-31.

²²⁹ La banda Bardi-Pollastrini fu, secondo lo storico Franco Martinelli, “una delle numerose bande di repressione che agirono nel corso della RSI. Particolarmente attiva a Roma nei primi mesi dopo l’armistizio, il gruppo di “speciale polizia”, ufficialmente alle dipendenze del Ministero dell’Interno, fu responsabile di torture, uccisioni e ogni altra sorta di nefandezza nei confronti dei detenuti in loro potere. Venne sciolta nel novembre del 1943 dalle stesse autorità repubblicane, su disposizione del generale tedesco Reiner Stahel, timorose di alienarsi ulteriormente le già scarse simpatie della popolazione”. F. Martinelli, *Le bande di repressione della RSI*, in *L’Ovra: fatti e retroscena della polizia politica fascista*, Giovanni De Vecchi Editore, Milano 1967.

²³⁰ Ibidem.

non l'unica, ce lo rivela il Promemoria che denuncia in generale imbarazzo “dell’Autorità giudiziaria italiana” nell’ambito delle sentenze emanate dai tribunali militari tedeschi.

Il rifiuto della Procura di procedere per gravi incongruenze giuridiche, non fermò i tedeschi che eseguirono la condanna il 31 dicembre. Il plotone d’esecuzione era formato da agenti della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno repubblicano, a cui, non senza l’amarezza provata nel constatare la funzione meramente esecutiva delle autorità italiane, andava “ogni apprezzamento – della Procura generale militare - in ordine alla questione di principio, relativamente all’intervento degli organi presenti, da esso dipendenti”.

Il Promemoria, da ultimo, rilevava che, da qualche tempo, l’Autorità germanica aveva cominciato a trasmettere alcune denunce contro cittadini arrestati, per non avere osservato le recenti disposizioni dell’ordinanza tedesca, con la quale, anticipandosi il coprifuoco alle ore 19.00, era stato stabilito che ai trasgressori sarebbe stata applicata la legge germanica di guerra. Anche in questo caso l’osservazione che la Procura generale avanzava era di natura tecnica. Il giudice infatti, di regola, non poteva applicare leggi e ordinanze di carattere penale emanate da autorità diverse da quelle nazionali. I tribunali militari italiani, regolarmente funzionanti, non potevano, nei casi del genere, procedere se non in quanto le disposizioni della su indicata ordinanza germanica venissero inserite in un provvedimento avente forza di legge emanato, quindi, dalle competenti autorità italiane, esclusa ovviamente, ogni applicazione retroattiva.

Le considerazioni finali del Promemoria non suonavano certo come sereno auspicio per l’autonomia delle Autorità giudiziarie militari:

I fatti e le richieste sopra enunciati sembrano presupporre la persistenza, nel territorio italiano in stato di guerra, di un regime giuridico, non già soltanto di “presidio militare”, bensì di “occupazione militare”. D’altro canto, una riserva è d’uopo formulare anche circa la piena rispondenza di alcuni dei fatti stessi ai principi di diritto internazionale generalmente. Ciò nonostante non potendo la magistratura militare assumersi le responsabilità di pregiudicare eventualmente, con propri atti di acquiescenza, quelle che possono essere, in proposito, le vedute delle competenti Autorità politiche, la situazione, quale si è venuta determinando, deve essere ad esse prospettata, per l’azione che ritengano di svolgere, sia al fine di una chiarificazione, che si appalesa sempre più necessaria e urgente per il regolare funzionamento della giustizia militare; sia al fine di promuovere – occorrendo – la conclusione di accordi diretti ad evitare malintesi e motivi di attrito²³¹.

Dopo il Proclama di Kesselring furono numerosissime le ordinanze (*Bekanntmachung*) emanate dalle autorità tedesche, di cui una sostanziosa traccia è rimasta in alcune cartelle del fondo RSI dell’AUSSME e dell’omonimo fondo nell’ACS²³².

Uno di questi proclami chiariva ulteriormente la funzione dei tribunali militari germanici in materia di sabotaggio e di ordine pubblico; l’avviso, affisso sui muri di Roma e di altre città occupate nell’ottobre del 1943, iniziava con chiari riferimenti al tradimento badogliano per proseguire poi :

Badoglio hörige Verräter erdreisten sich, die Verteidigung des nationalen Italien durch Sabotageakte an den Nachrichtverbindungen zu erschweren.

Alla ehrlich gesinneten Italiener werden aufgerufen, das verferliche Treiben dieser ehrlosen Subieckte im keine takräftig zu unterbinden.

²³¹ Ibidem, p.4.

²³² Numerose ordinanze si rintracciano in AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 18, fascicolo 358, *Bandi e disposizioni emanati durante l’occupazione nazi-fascista ai comandi germanici*.

Bürgermeister und Präfekten sind für die Sicherung den in ihren Bereichen verlegten Kabel verantwortlich und haben sofort zweckdienliche Bewachung durch Carabinieri und Zivilbevölkerung sicherzustellen.

Durchführung dieser Sicherungsmassnahmen wird überprüft. Sofern die Sabotageakten nicht ab sofort unterbleiben, sieht die deutsche Wehrmacht sich gezwungen, durch repressalien Kontributionen und Geisellstellung diesem Befehl Nachdruck zu verleihen. Wer bei Sabotage der Nachrichtenverbindungen gefasst wird, wird durch deutsche Kriegsgerichte abgerechnet. Flüchtling oder fluchtverdächtige Täter werden erschossen. Werden die Täter nicht gefasst, so werden Geiseln erschossen. Diese Anweisung tritt mit dem Tage der Bekanntgabe in Kraft²³³.

L'unico interesse dei tedeschi era l'ordine pubblico al fine di evitare ogni azione che potesse interferire nel funzionamento delle fabbriche di interesse bellico, già soggette a numerosi fattori di rallentamento (non solo il rifornimento di materie prime, lento e irregolare, ma anche il sabotaggio e le ripetute astensioni dal lavoro nel quadro di un movimento quasi ininterrotto di agitazioni). Le autorità tedesche non avevano alcun interesse al rafforzamento del partito fascista repubblicano e della sua immagine. Come in altri contesti del sistema di occupazione, esse erano impegnate ad assicurarsi ai fini della collaborazione la continuità di un apparato amministrativo in loco, piuttosto che la rinascita di una forza politica specificamente fascista. Poco importava poi se l'apparato amministrativo, in questo caso la giustizia militare della RSI, completamente svuotato di poteri sovrani, riproponeva la classica condizione in cui operavano i governi collaborazionisti di mezza Europa. Quello che contava era il controllo del territorio. Anche a Milano l'ingerenza tedesca in materia di giustizia militare si protrasse ben oltre il decreto costitutivo dell'Esercito repubblicano e dei tribunali militari. Tale presenza è documentata da numerosi casi trasmessi dalle autorità di polizia e carabinieri a detti tribunali, sin dai primissimi giorni dopo l'armistizio²³⁴.

Dalla metà di novembre 1943, circa, i tribunali militari tedeschi, presenti in tutte le province lombarde (a Milano si trovava in Piazza Brescia, successivamente fu spostato in via Monterosa), iniziarono a trasmettere i fascicoli processuali al Tribunale militare regionale di guerra di Milano. Tra gli accusati vi erano pochissimi militari e gli imputati, per la maggior parte, erano donne e uomini estranei alle FF.AA. Tra loro i pochi criminali "professionisti" si confondevano nella folla delle persone per bene, soprattutto di umili condizioni, che la guerra e la fame avevano spinto a rubare o a commettere reati di scarso conto. Si trattava per lo più di infrazioni che poco avevano a che fare con l'esercito, e che una volta trasmessi dai tribunali tedeschi a quelli italiani, venivano girati alla magistratura ordinaria per competenza, a meno

²³³ Comunicazione: "I traditori appartenenti a Badoglio si azzardano ad ostacolare la difesa dell'Italia nazionale attraverso atti di sabotaggio nei confronti dei mezzi di trasmissione delle notizie.

Tutti gli italiani onestamente uniti sono chiamati a impedire efficacemente sul nascere la riprovevole attività di questi soggetti disonesti. Sindaci e prefetti sono responsabili della sicurezza dei cavi collocati nei loro territori e devono assicurare subito un'adeguata sorveglianza attraverso i carabinieri e la popolazione civile.

L'esecuzione di queste misure di sicurezza viene controllata. A meno che le azioni di sabotaggio non smettano da subito, l'esercito tedesco si vede obbligato a conferire un certo rilievo a questo ordine attraverso rappresaglie e ostaggi. Chi viene preso a sabotare la trasmissione di notizie viene processato nei tribunali militari. I fuggitivi o i sospettati di fuga vengono fucilati. Se non vengono presi i colpevoli, vengono fucilati gli ostaggi. Questo ordine entra in vigore il giorno in cui viene comunicato". ACS, RSI, SPD, CR, busta 38, 1943 ottobre, *Bechannmachung*.

²³⁴ Sono prevalentemente furti, truffe, ricettazione di materiale trafugato soprattutto nelle giornate successive all'8 settembre; reati tutti perpetrati ai danni di civili o dell'amministrazione militare. Spesso si tratta di furtarelli di piccole quantità di cibo, vestiario e beni di prima necessità in genere. Vd. ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, dalla busta 200 alla busta 207, che contengono numerosi fascicoli processuali trasmessi dai tribunali tedeschi, dislocati nelle varie province lombarde, al Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra il novembre e il gennaio 1943.

che, ovviamente, non si trattasse di reati a danno dell'Amministrazione militare. In questo caso erano i tribunali militari ad avere cognizione in materia.

Uno degli ultimi casi che verrà trattato dai tribunali militari tedeschi e, come molti altri, successivamente trasmesso al Tribunale militare di Milano, è relativo alla denuncia nei confronti di V. M., fattorino, quindi estraneo alle FF.AA., per complicità in furto aggravato di merci varie e di medicinali. Come si legge nel rapporto della Legione Territoriale dei Carabinieri di Milano - Zona Città degli Studi -:

La sera del giorno 3 corrente alle ore 19.00 circa cinque individui, tra cui V. M., si presentavano in via Macedonio Melloni n. 19 e qualificandosi agenti di polizia, imposero ai due vecchi portieri, di aprire la porta in caso contrario avrebbero abbattuto il portone di entrata al magazzino. Costoro, avendo notato che fra i cinque si trovava un milite in divisa, armato di fucile, ritenendoli autentici agenti aprirono il portone del magazzino. I falsi agenti manomisero diversi pacchi dicendo di cercare due casse di munizioni; infine asportarono dal magazzino il motofurgone targa 6228 MI, 3 coperture, 4 casse e 7 colli contenenti merci varie e medicinali, allontanandosi verso il centro [...] ²³⁵.

La denuncia venne inviata al Tribunale germanico di Milano per competenza il 20 dicembre 1943 e successivamente trasmessa al giudice istruttore militare del tribunale di Milano, maggiore Guido Pighetti, in data 29 febbraio 1944. Nel frattempo l'imputato, arrestato quella stessa sera in seguito a una sparatoria con i carabinieri, era stato tradotto nelle carceri di San Vittore in attesa di un giudizio che non arriverà mai, restando sospeso sino alla fine della guerra²³⁶.

Oltre ai civili, i tedeschi si preoccupavano anche di giudicare quei militari che avevano compiuto azioni di disturbo durante le prime fasi dell'occupazione militare. Erano i primi casi di reazione militare all'occupazione straniera, improvvisata e priva di organizzazione, spesso alimentata dalla paura di essere deportati in Germania²³⁷. Tra tutti, sono interessanti i casi del tenente Nunzio Guzzardi e del sottotenente Armerindo Ferrara, comandanti rispettivamente della Compagnia e della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna (CO), arrestati dalle S.S. e tradotti alla carceri giudiziarie di Bergamo, furono messi a disposizione del tribunale germanico di quella città.

Con provvedimento dell'11 gennaio 1944, il tribunale tedesco disponeva il passaggio dell'incartamento al Tribunale militare di Milano perché "i reati sono rivolti solo in piccola parte e indirettamente contro le FF.AA. germaniche"²³⁸. Tuttavia siccome gli imputati avevano prestato sino all'ultimo "servizio di Finanza e di Confine", e avevano compiuto le loro azioni durante questo servizio, ciò toccava gli interessi dei tedeschi per cui l'ulteriore sviluppo del procedimento interessava le autorità germaniche.

L'accusa contestata dal tribunale tedesco era di una certa gravità e consisteva in diversi capi d'imputazione, tra cui la dissoluzione delle forze armate:

²³⁵ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 238, 1943 dicembre 8, *Denuncia in istato d'arresto di M. V., per complicità in furto aggravato, Milano*.

²³⁶ Ibidem. In realtà non è l'unico procedimento per reati comuni non evaso dai magistrati; spesso questo tipo di procedimenti restava sospeso per i problemi cronici della giustizia militare quali la carenza di personale e la mole di lavoro. I problemi della giustizia militare repubblicana furono gli stessi della regia giustizia militare, acuiti semmai dalla generale precarietà dello stato e dalla particolare, ma non meno instabile, condizione dell'esercito repubblicano.

²³⁷ Come avvenne, dopo l'8 settembre, a 600.000 militari italiani.

²³⁸ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 200, fascicolo 11.617, 1944 gennaio 11, *Gericht der Militar – Kommandantur n. 1.016*.

Infatti gli imputati incitavano i loro sottoposti a evitare ogni provvedimento contro azioni illegali, a non arrestare coloro che volevano espatriare clandestinamente, lasciando indisturbati in special modo parecchi ebrei che alloggiavano in un albergo di Chiavenna con l'intenzione di passare illegalmente il confine svizzero, e infine incitavano i loro sottoposti di prestare solo in apparenza servizio e portare a questo scopo le armi, ma senza compiere, in realtà, il loro dovere²³⁹.

I due ufficiali erano poi accusati di aver sottratto e venduto ai civili di Chiavenna benzina e generi alimentari di proprietà del dissolto Regio Esercito²⁴⁰.

A occuparsi della ricezione degli atti fu il loro comandante, il colonnello Alfredo Malgeri, comandante della III Legione della Guardia di Finanza di Milano e futura medaglia d'oro al Valor militare per le attività durante la fase finale della Resistenza, che, su mandato del Tribunale militare regionale di Milano, interrogò gli imputati e i principali testimoni²⁴¹.

Malgeri in due rapporti al procuratore militare, Gaetano Tei, del 13 e del 16 marzo 1944, smontò una dopo l'altra le accuse rivolte contro i due ufficiali, sostenendo che l'inchiesta da lui condotta aveva dimostrato l'infondatezza delle prove relative alla vendita di benzina e generi alimentari fatta alla popolazione civile di Chiavenna, frutto semmai di "irregolarità amministrative da definire in via disciplinare, ma non responsabilità penali"²⁴².

Prive di fondamento erano risultate anche le accuse, ben più gravi, di aver aiutato un gruppo di ebrei ospiti in un albergo di Chiavenna che cercavano di espatriare in Svizzera²⁴³, e di aver istigato civili e militari del luogo a organizzare un'azione militare contro i tedeschi durante

²³⁹ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 200, fascicolo 11.617, 1944 marzo 13, *III Legione Territoriale della Guardia di Finanza del „Carroccio“ di Milano, I Rapporto al Procuratore militare di Stato del colonnello Alfredo Malgeri sulla denuncia a carico del tenente Nunzio Guzzardi e del sottotenente Armerindo Ferrara*, dove inoltre si legge: "Il predetto Tribunale germanico, con provvedimento dell'11 gennaio disponeva il passaggio a codesto tribunale militare del procedimento a carico dei due ufficiali, trasmettendo i seguenti atti: l'ordine di trapasso del procedimento, la traduzione del predetto ordine in lingua italiana, la traduzione in lingua italiana di un rapporto senza data del Posto di Confine ovest sopra indicato, un rapporto informativo a firma del maresciallo Salvatore Sgalambro e dell'appuntato Giorgio Branchi della Brigata di Chiavenna [*i due principali testimoni dell'accusa, n.d.r.*], una lettera del sottotenente Giorgio Branchi diretta alle carceri giudiziarie di Bergamo".

²⁴⁰ Ibidem. La benzina era stata trovata in tre automezzi abbandonati che appartenevano all'autocolonna del 3° reggimento autieri partita da Milano l'11 settembre su disposizione del comandante, tenente colonnello Domenico giusto; cfr. § 1.8 *La giustizia militare tra l'otto settembre e la nascita della Repubblica Sociale Italiana*.

²⁴¹ Sulla collaborazione tra Guardia di Finanza e Resistenza si veda: P. Meccariello, *Storia della Guardia di Finanza*, Le Monnier, 2003, pp. 228 e sgg. Sulla partecipazione della Guardia di Finanza alle fasi cruciali dell'insurrezione milanese del 25 aprile 1945 vedi A. Malgeri, *L'occupazione di Milano e la Liberazione*, cit.; dove, alle pp. 9-14, è pubblicato, per la prima volta nell'edizione del 1983, il saggio di L. Valiani, *La Guardia di Finanza nell'insurrezione di Milano*. Cfr. *L'impegno e la ragione. Carteggio tra Aldo Garosci e Leo Valiani (1947-1983)*, Franco Angeli Milano 2009, p. 94.

²⁴² ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 200, fascicolo 11.617, 1944 marzo 16, *III Legione Territoriale della Guardia di Finanza del „Carroccio“ di Milano, II Rapporto al Procuratore militare di Stato del colonnello Alfredo Malgeri sul processo a carico del ten. Nunzio Guzzardi e del sottotenente Armerindo Ferrara*.

²⁴³ Ibidem. Dal confronto delle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, il colonnello Malgeri scagionò i due ufficiali dall'accusa di aver favorito la fuga di parecchi ebrei, sostenendo che "Guzzardi, sempre coadiuvato da Ferrara, aveva dato ordine ai sottoposti di recarsi presso i tre alberghi di Chiavenna per arrestare gli ebrei ivi ospitati. L'ordine, su esplicita richiesta del Guzzardi, doveva essere esecutivo a partire dalle h. 23 per evitare di suscitare allarme nei ricercati e nella popolazione [...] quando i finanziari, tra cui Sgalambro e Braschi, fecero irruzione nelle camere di uno degli alberghi dove si pensava vi fossero gli ebrei, le trovarono completamente vuote e sospettarono che i ricercati fossero stati avvertiti per tempo dallo stesso Guzzardi". Malgeri, a tal proposito, faceva notare al Procuratore militare che il sospetto, se non adeguatamente suffragato da prove, restava semplicemente un sospetto.

l'occupazione. Tali accuse erano il frutto di invenzione di sana pianta di fatti tendenziosamente deformati dai due principali testimoni al fine di nuocere ai due ufficiali; inoltre il maresciallo Sgalambro, aveva agito per appagare un sentimento di vendetta maturato contro il tenente Guzzardi, colpevole di averlo punito per un'infrazione disciplinare il 13 dicembre²⁴⁴.

Malgeri dimostrò, facendo leva soprattutto sulla contraddizioni in cui incorsero le testimonianze del maresciallo Sgalambro e dell'appuntato Braschi, che i due ufficiali erano vittime di diffamazione²⁴⁵. Il Procuratore militare diede credito alle parole di Malgeri, per cui il tutto si concluse con una denuncia per calunnia nei confronti dei testimoni e con la sentenza di assoluzione per i due principali imputati emanata tramite decreto del Giudice istruttore, "per non aver commesso il fatto"²⁴⁶. I tedeschi, ovviamente, non accettarono la sentenza senza protestare; nella questione intervenne anche la Gestapo di Milano che dall'Hotel Regina telefonò al colonnello Malgeri intimandogli che fosse "sospesa immediatamente ogni azione legale contro Sgalambro e Braschi", i cui procedimenti furono effettivamente archiviati poco tempo dopo²⁴⁷.

Il caso dei due ufficiali della Guardia di Finanza però non dimostra che le cose andassero sempre così. Spesso i tribunali tedeschi non tenevano minimamente conto della giustizia militare repubblicana, riservandosi di intervenire arbitrariamente, arrivando sino a sottrarre ai tribunali italiani gli imputati detenuti nelle carceri. Le intromissioni erano puntuali poi ogni qualvolta si trattava di attentati contro le FF.AA. germaniche e poco interessava alle forze d'occupazione se tali azioni si limitassero a frasi incaute pronunciate da qualche sprovveduto civile come accadde a Giuseppina Albini. La donna, proprietaria di una rivendita di tabacchi a Busto Arsizio (VA), davanti alle insistenze dei clienti, si era giustificata asserendo di essere senza sigarette perché: "I soldati tedeschi e italiani avevano spazzato via tutte quelle che c'erano e che rivendevano in piazza Manzoni le popolari perfino a 5 lire al pacchetto"²⁴⁸. Tra i clienti c'era anche il segretario del fascio repubblicano di Busto Arsizio, che, udite le parole, pensò bene di denunciare la donna agli agenti di P.S. Esprimendosi in quel modo la tabaccaia aveva infranto l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 Ottobre 1943, propagando notizie lesive del prestigio delle forze dell'Asse, per cui andava arrestata e processata. Per una

²⁴⁴ Ibidem.

²⁴⁵ Ibidem. Per le accuse contro Guzzardi e Ferrara si veda *Rapporto informativo a firma di Salvatore Sgalambro e Giorgio Braschi*, s.d., in ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 200, fascicolo 11.617, dove si legge "In Chiavenna sotto la data del 26 luglio e giorni successivi, non appena cioè si sparse la voce della caduta del P.N.F., il tenente Nunzio Guzzardi si è dato a manifestazione di giubilo offrendo da bere ai suoi conoscenti in caserma e fuori. Nello stesso periodo è accertato che il tenente ha mostrato grande soddisfazione per l'uccisione di Ettore Muti [...] Avvenuta la capitolazione dell'esercito, l'8 settembre e avvicinandosi reparti tedeschi a Chiavenna, è accertato che il predetto ufficiale, con la collaborazione del sottotenente Ferrara, aveva organizzato un piano di difesa allo scopo di sorprendere le truppe tedesche e colpire alle spalle le truppe germaniche. Compito principale era la distruzione di due ponti per interrompere il transito delle truppe".

²⁴⁶ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 200, fascicolo 11.617, *Sentenza del Giudice istruttore nel procedimento penale a carico del ten. Nunzio Guzzardi e del sottotenente Armerindo Ferrara*, s.d.

²⁴⁷ Ibidem, *III Legione Territoriale della Guardia di Finanza del „Carroccio“ di Milano, Appunto sul procedimento penale contro il mar. Salvatore Sgalambro e l'app. Giorgio Braschi*, 1944 aprile 10. Il caso "Guzzardi Ferrara" ebbe uno strascico nel dopoguerra, essendo stato definitivamente archiviato il 13 ottobre 1947 su provvedimento del giudice istruttore del "rinato" Tribunale militare territoriale di Milano. Il magistrato giudicò nuovamente il caso sull'assunto che le sentenze pronunciate e i provvedimenti istruttori emessi dai Tribunali militari sotto il sedicente governo della RSI a norma della Legge del 5 ottobre 1944, n. 249, erano "ritenuti privi di efficacia giuridica". ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 200, fascicolo 11.617, 1947 ottobre 17, *Decreto del Giudice istruttore sul procedimento penale a carico di Nunzio Guzzardi, Salvatore Sgalambro e Francesco Braschi*.

²⁴⁸ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 206, fascicolo 11.063, *Appunto del giudice istruttore del Tribunale militare di Milano*, s.d.

frase del genere Albini rischiava una pena da 10 anni, per i casi meno gravi, sino all'ergastolo. Da questo momento per la signora cominciò un vero e proprio calvario che la portò prima all'ospedale di Varese, dove fu ricoverata per un malore accusato durante l'interrogatorio al commissariato di P.S., e poi alle carceri giudiziarie della stessa città²⁴⁹. La denuncia arrivò all'organo competente, l'Ufficio istruzione del Tribunale militare di Milano, e il giudice istruttore convocò come testimone il segretario del fascio, che confermò le accuse. Nel frattempo anche i tedeschi furono informati dell'accaduto e, senza attendere la conclusione delle indagini, prelevarono dal carcere la sfortunata signora per interrogarla. Da quel momento dell'imputata si persero le tracce al punto che lo stesso giudice istruttore, il 22 settembre 1944 (quasi nove mesi dopo) dovette sospendere il procedimento: "perché la detenuta Albini Giuseppina è stata fin dal 23 dicembre 1943 prelevata dal Comando del presidio militare germanico di Busto Arsizio per ignota destinazione, si trasmettono gli atti al Procuratore militare di Stato in sede perché esprima il proprio parere circa l'opportunità della sospensione del procedimento, non essendo possibile un ulteriore regolare svolgimento"²⁵⁰.

²⁴⁹ Ibidem, 1943 ottobre 28, *Commissariato di P.s. di Busto Arsizio. Arresto a carico di Albini Giuseppina.*

²⁵⁰ Ibidem, 1944 settembre 22, *Nota del Giudice istruttore militare al Procuratore del Tribunale militare di Milano.* Il Procuratore esprimeva parere favorevole alla sospensione del procedimento.

1.10 La nascita dei Tribunali militari regionali di guerra

Nella RSI i Tribunali militari tornarono solo dopo la costituzione del nuovo esercito repubblicano, la cui creazione ovviamente era da intendersi come condizione irrinunciabile per un nuovo stato che pretendesse di non essere considerato “fantoccio” a tutti gli effetti. Inoltre a spingere Mussolini in tale direzione vi era anche il desiderio di cancellare l’onta della capitolazione. Così tra alterne vicende, l’esercito della Repubblica Sociale nacque ufficialmente il 27 ottobre 1943, con il Decreto n. 262, *Scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze armate repubblicane*. Il dibattito storiografico sulla genesi dell’esercito della RSI è ampio e ha coinvolto negli anni molteplici voci autorevoli. In questa sede, rimandando l’argomento alla vasta bibliografia in merito, sarà sufficiente ricordare che lo stesso decreto sanciva la nascita di un nuovo esercito e ne dettava di fatto la legge fondamentale, stabilendo le disposizioni generali, gli obblighi di servizio, i diritti e i doveri degli appartenenti alle forze armate²⁵¹.

Un successivo decreto del 5 novembre nominava il Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani, già ministro della Difesa Nazionale, capo di Stato Maggiore Generale.

Con la nascita del nuovo esercito si presentò anche il problema di provvedere alla ricostituzione di un apparato che si occupasse della giustizia militare.

A onor del vero, nelle prime leggi per le forze armate della Repubblica sociale italiana non vi era ancora alcun riferimento ai tribunali militari. Fu necessario attendere il decreto dell’8 novembre 1943, n. 292 che fissava i parametri del nuovo ordinamento dell’esercito per apprendere la notizia della presenza dei tribunali militari all’interno dell’organizzazione dell’esercito che, in base all’art. 4, comprendeva: “Comandi Militari Regionali; Comandi Militari provinciali, con delegazione d’Intendenza; ed Enti vari Istituti Militari; distretti; Tribunali militari; Stabilimenti militari di Pena; Reparti di correzione”²⁵².

Solo con il Decreto ministeriale del 10 novembre 1943, n. 291, sulla *Costituzione dei Tribunali militari territoriali, la determinazione delle loro competenze e la istituzione di una Sezione del Tribunale Supremo militare a Cremona*, si arriverà all’atto ufficiale della nascita della giustizia militare di Salò.

In realtà questi tribunali non erano altro che la riesumazione dei tribunali militari territoriali di guerra che avevano funzionato per l’esercito e i civili, nel corso del conflitto e in particolare durante i 45 giorni di Badoglio, cessando le loro funzioni con la fine della breve parabola del

²⁵¹ Tra i testi più significativi sulla nascita dell’esercito della RSI si segnalano: S. Bertoldi, *Soldati a Salò. L’ultimo esercito di Mussolini*, Rizzoli, Milano 1995; G. Bocca, *La Repubblica di Mussolini*, Laterza, Bari 1977; R. De Felice, *Mussolini l’alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, Einaudi, Torino 1997, pp. 423-467; F. W. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, vol. II, Einaudi, Torino 1963, pp. 785-810; L. Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, Garzanti, Milano 2002, pp. 70-85; L. Klinkhammer, *L’occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 266-294; A. Lepre, *La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell’odio e della violenza*, Mondadori, Milano 1999, pp. 146-166; G. Pansa, *L’esercito di Salò nei rapporti riservati della Guardia Nazionale Repubblicana, 1943-1944*, INSMLI, Milano 1969; Id., *Il gladio e l’alloro. L’esercito di Salò*, Milano 1991; C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 63-123; G. Rochat, E. Santarelli, P. Sorcinelli (a cura di), *Linea Gotica 1944. Eserciti, popolazioni, partigiani*, Franco Angeli, Milano 1986; G. Rochat, *La crisi delle forze armate italiane nel 1943-1945*, in “Rivista di storia contemporanea”, VII, 1978, pp. 398-404. Tra le opere più rappresentative si segnala, seppur non sempre validata da fonti obiettive: G. Pisanò, *Gli ultimi in grigioverde. Storia delle Forze Armate nella Repubblica Sociale Italiana (1943-1945)*, FPE, Milano 1967-68, 2 voll.

²⁵² Decreto ministeriale 8 novembre 1943, n. 293, *Obblighi di servizio degli ufficiali dell’esercito*, in V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 – aprile 1945*. cit., pp. 76 – 77.

politica Maresciallo d'Italia. Nel frattempo, accanto ai tribunali di guerra tedeschi, che nel vuoto istituzionale seguito alla capitolazione dell'8 settembre, si erano sostituiti a quelli italiani, sotto il regime della RSI avevano ripreso a funzionare anche i Tribunali militari straordinari, utilizzati soprattutto per la repressione dei primi fenomeni resistenziali²⁵³. Essi restavano, comunque, espressione locale e, appunto, straordinaria, che mancava di una struttura territoriale ampia, che avesse cognizione a livello regionale come erano stati i tribunali militari territoriali.

Nella sostanza i tribunali militari furono le prime istituzioni giuridiche rimesse in funzione pochi mesi dopo la nascita della repubblica sociale, depositari dei compiti più urgenti tra cui, non ultimo, quello di sottrarre le competenze usurpate dai tribunali militari germanici, tentando di dare un primo segno di apparente indipendenza. Un compito che non raggiunsero mai, anche se effettivamente ripresero a funzionare a pieno ritmo dal gennaio del 1944.

Inoltre, all'atto costitutivo dell'esercito repubblicano, i tribunali militari apparivano come un segno tangibile della rinascita delle forze armate di cui diedero notizia gran parte dei quotidiani della repubblica; il 23 novembre 1943, Il "Corriere della Sera" pubblicò un comunicato dello Stato maggiore sull'istituzione di sette tribunali militari territoriali e la creazione a Cremona di un tribunale supremo militare, annotando che "il ministro della Difesa Nazionale, Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani ha emesso il seguente decreto sulla costituzione dei tribunali militari territoriali e di un tribunale supremo militare". Seguivano poi i 12 articoli del provvedimento²⁵⁴.

Il Decreto Graziani del 10 novembre disciplinava la sede e l'area di competenza dei Tribunali militari territoriali, denominati dal 30 dicembre Tribunali militari regionali di Guerra, presso i rispettivi Comandi militari regionali, che avevano cessato di fatto la loro attività dopo l'8 settembre²⁵⁵. Non è comunque detto che questi tribunali, la cui sede si trovava presso i comandi regionali, avessero completamente sospeso ogni funzione dopo la disgregazione dell'esercito italiano, mantenendo un'esistenza formale più che sostanziale, dato che, come osserva Lutz Klinkhammer:

nella seconda metà di settembre e nell'ottobre 1943 nell'Italia del Nord occupata si era avuta una parziale riorganizzazione della struttura amministrativa militare. I comandi regionali, competenti per ciascuna regione, ripresero la loro attività, fu anche ripristinata la rete dei distretti e degli uffici di leva e furono nuovamente organizzati numerosi uffici amministrativi. Ma questo grande apparato amministrava pochi soldati, dato che era molto difficile trovare soldati italiani disposti a collaborare con i tedeschi²⁵⁶.

E' presumibile, quindi che la struttura fosse stata rimessa in piedi, ma quasi completamente priva di personale. Giudici, magistrati, cancellieri e il resto del personale militare si erano dati alla fuga come molti soldati o erano rimasti semplicemente al proprio posto a osservare "dalla finestra" che cosa sarebbe successo.

²⁵³ Sul funzionamento dei primi tribunali straordinari della RSI avremo modo di tornarvi più tardi a proposito del ruolo svolto dalla giustizia militare nella repressione della Resistenza nella sua fase iniziale. Cfr. § 5.1 *La giustizia militare straordinaria nella repressione dei primi fenomeni resistenziali. Alcuni casi lombardi*.

²⁵⁴ *L'istituzione a Cremona di un tribunale supremo militare – La costituzione di sette tribunali territoriali*, in "Corriere della Sera", 25 novembre 1943. Le notizie relative ai decreti della giustizia militare sui principali quotidiani della RSI erano asettici comunicati, del tutto privi di commenti o approfondimenti.

²⁵⁵ Decreto legislativo del 30 dicembre 1943, n. 888, *Modificazioni all'ordinamento territoriale della Giustizia Militare*. V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 – aprile 1945*. cit., pp. 122 – 124.

²⁵⁶ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., p. 227.

Stando all'opinione di Luigi Ganapini: “Le strutture superstiti dell'esercito regio, i comandi territoriali, restano in funzione; ma sono semplici insegne dietro cui si svolge un'attività burocratica priva di effetti, paralizzata dall'ipertrofia dei quadri – che il Ministero si sforzerà di ridurre mediante il processo di revisione degli ufficiali – e dall'assenza di truppa”²⁵⁷. Non erano molti, comunque, coloro che non erano scappati, anzi pochissimi, come risulta dalla testimonianza del giudice militare, generale Pasquale Spoleti, che in una lettera del 12 maggio 1944 inviata al Presidente del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, generale Mario Griffini, comunicava che

essendo stato assegnato dopo i dolorosi e vergognosi eventi del 25 luglio al Tribunale militare di Roma, avevo finito, in seguito allo scioglimento di quasi tutti gli ufficiali, compreso il generale Presidente, per il giuramento alla Repubblica, di trovarmi unico colonnello rimasto al posto di dovere e di combattimento²⁵⁸.

Il decreto del 10 novembre 1943 stabiliva, quindi, la costituzione di nuovi tribunali militari, ma nessuna legge avrebbe potuto assicurare che tali organismi avrebbero cominciato a funzionare all'atto costitutivo, in quanto carenti di personale o comunque soggetti alla pessima organizzazione e alla mancanza viscerale di mezzi comune a tutti i comandi regionali e provinciali, ai distretti militari, ai centri di raccolta e di smistamento. Inoltre, le strutture militari erano “non di rado in mano a veri e propri disfattisti o a fascisti fanatici che volevano politicizzare al massimo l'esercito, che avrebbero indotto non poche reclute ad allontanarsi, demoralizzate, alla chetichella da essi”²⁵⁹.

In ogni caso, il decreto del 10 novembre, all'articolo 1, stabiliva che presso i comandi militari regionali erano costituiti i tribunali militari territoriali di Torino, Milano, Verona, Trieste, Bologna, Firenze e Roma. Il primo articolo del decreto in realtà diceva molto di più tra le righe. Infatti il primo dato che si può trarre dalla comparazione con la situazione precedente l'8 settembre, è il numero ridotto rispetto a quello di dodici tribunali militari territoriali. Per evidenti ragioni belliche non esistevano più i tribunali di Napoli, Palermo, Cagliari, Taranto e Zara. Mancava anche il tribunale di La Spezia, che verrà ricostituito nel marzo 1944 come Sezione autonoma del Tribunale di Firenze, con giurisdizione sulle province di La Spezia, Pisa, Massa, Lucca e Livorno²⁶⁰.

I tribunali sopravvissuti avevano rispettivamente sede:

- a Milano (con giurisdizione sulla Lombardia);
- a Torino (con giurisdizione sul Piemonte, sulla Liguria e sulla provincia di Piacenza);
- a Verona (con giurisdizione sulla Venezia Tridentina);
- a Trieste (con giurisdizione sul Veneto e sulla Venezia Giulia);
- a Bologna (con giurisdizione sull'Emilia-Romagna);
- a Firenze (con giurisdizione sulla Toscana, sulle Marche e sull'Umbria);
- a Roma (con giurisdizione sul Lazio e sull'Abruzzo).

Alla nomina dei Presidenti dei tribunali militari territoriali avrebbe provveduto, tramite decreto, il Capo di Stato Maggiore Generale, mentre i giudici sarebbero stati nominati

²⁵⁷ L. Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, cit., p. 73.

²⁵⁸ La lettera è citata in ASMi, CASMi, Sezione speciale, vol. 9, 1947, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*, 1947 gennaio 10.

²⁵⁹ R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, Einaudi, Torino 1997, p. 302.

²⁶⁰ Art. 3, Decreto interministeriale 23 marzo 1944, n. 268, *Abolizione del Tribunale militare regionale della Liguria, istituzione di una sezione del Tribunale militare regionale di Torino con sede in San Remo e modifica dei limiti di giurisdizione di altri tribunali militari*, in “Gazzetta Ufficiale” 14 giugno 1944, n. 138.

direttamente dai comandanti regionali presso cui i tribunali erano istituiti, che di fatto, come più volte notato, detenevano il vero potere all'interno della giustizia militare.

Accanto ai sette tribunali territoriali venne istituita, temporaneamente, una sezione del Tribunale Supremo Militare con sede a Cremona. Di per sé, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il ruolo del Tribunale supremo era fortemente ridimensionato dal fatto che la giustizia militare dipendeva soprattutto dai comandanti dell'esercito. Il Tribunale supremo poteva occuparsi solo dei ricorsi di forma contro le sentenze dei tribunali militari territoriali, che erano tribunali di guerra, per cui emanavano sentenze inappellabili; al Tribunale supremo restava, quindi, solo un ruolo di controllo e di indirizzo trascurabile²⁶¹.

L'Ufficio del Pubblico Ministero presso i tribunali militari era presieduto dal Procuratore Militare, che nel suo lavoro era affiancato da non più di due sostituti procuratori tratti dal personale del medesimo tribunale: tutti i procuratori e i sostituti erano nominati tramite provvedimento del Procuratore Generale militare, o, in sua vece, dal Procuratore militare di Milano, che a tutti gli effetti, svolgeva funzioni di Sostituto procuratore generale, avendo come lui, compiti nella gestione del personale (nomina dei sostituti procuratori, dei cancellieri, e di altro personale generico) e compiti di indirizzo nell'interpretazione della normativa²⁶².

Alla carenza e alla mobilità del personale doveva provvedere il capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale Supremo, che poteva, qualora fossero ricorsi urgenti motivi di servizio e non fosse stato possibile richiedere l'intervento della Procura Generale militare di Stato, disporre la temporanea assegnazione di Magistrati e cancellieri dei Tribunali militari territoriali ad altro dei medesimi tribunali. Era sua facoltà, inoltre, nelle ricorrenze delle medesime condizioni, conferire temporaneamente a detti magistrati funzioni diverse da quelle di cui essi erano già investiti. Si profilava così la possibilità non solo di colmare i vuoti del personale della giustizia militare attraverso trasferimenti, spesso temporanei, ma anche di ampliare le funzioni di detti magistrati, attribuendo loro mansioni a seconda della necessità.

Lo stesso giorno del decreto istitutivo dei tribunali militari territoriali, il Maresciallo Rodolfo Graziani, in qualità di Capo di stato maggiore generale, provvedeva alla nomina dei componenti dei tribunali che così risultavano formati:

Il Capo di Stato Maggiore Generale visto il decreto 10 novembre 1943 del Ministero per la difesa Nazionale riguardante la costituzione dei Tribunali Militari territoriali, decreta:

ART. 1. I seguenti ufficiali sono nominati Presidenti del Tribunale Militare territoriale a fianco di ciascuno di essi indicato:

Generale di Divisione Coppi Americo – Tribunale di Torino

Generale di Brigata Rossi Umberto – Tribunale di Verona

Generale di Brigata Corvino Cesare – Tribunale di Bologna

Generale di Divisione Berti Raffaele – Tribunale di Firenze

Generale di Brigata Arnera Alfredo - Tribunale di Roma

Generale di Brigata – Moretto Augusto – Tribunale di Trieste

²⁶¹ L'art. 4 stabiliva che: "La sezione del Tribunale Supremo è presieduta da un Ufficiale di grado non inferiore a quello di generale di divisione o equiparato, ed è composta da undici giudici, dei quali quattro ufficiali aventi grado di generale di Brigata, quattro consiglieri di Cassazione facenti parte della sezione promiscua della Corte Suprema di cassazione con sede in Cremona, due Consiglieri di Stato ed un Magistrato militare di grado non inferiore al 5°, con funzione di consiglieri relatori. Alla designazione del Presidente e dei Giudici si provvede con decreto del Capo di Stato Maggiore Generale, sentiti rispettivamente, per i Magistrati dell'ordine giudiziario, il primo Presidente della Corte d'Appello di Milano, per i Consiglieri di stato, la Presidenza del Consiglio di Stato, per il consigliere relatore, il Procuratore militare generale di Stato, o, in mancanza di questo, il capo dell'ufficio preveduto nell'articolo seguente". Decreto ministeriale 10 novembre 1943, n. 291, *Costituzione dei Tribunali militari territoriali, la determinazione della loro competenza e la istituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare a Cremona*" in V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 – aprile 1945*, cit., pp. 78 – 80.

²⁶² Vedi articoli 5 e 6, ibidem, p. 79.

Generale di Brigata Gaggiotti Cino Tribunale di Milano

ART. 2. I seguenti ufficiali del corpo della Giustizia Militare sono incaricati di esercitare le funzioni di Procuratore Militare di Stato presso il Tribunale Militare territoriale a fianco di ciascuno di essi indicati:

Tenente Colonnello G.M. Berutti Mario – Tribunale di Torino

Maggiore G.M. Marciante Walter – Tribunale di Verona

Colonnello G.M. – Gasperini Giuseppe – Tribunale di Bologna

Maggiore Generale G.M. Cappa Enrico – Tribunale di Firenze

Maggiore Generale G.M. Di Stefano Michele – Tribunale di Roma

Maggiore Generale G.M. Cascella Sebastiano – Tribunale di Trieste

Tenente Colonnello G.M. Vassia Rinaldo – Tribunale di Milano²⁶³

I Presidenti provenivano tutti da reparti operativi del disciolto regio esercito; si trattava di personalità di rilievo, che ebbero importanti incarichi militari nel corso del Ventennio e, nella maggior parte dei casi, di dichiarata fede fascista. La scelta di tali uomini era dettata da varie ragioni. In primo luogo risultava evidente la necessità per lo Stato maggiore di Graziani di affidare l'Ufficio della Presidenza, ovvero uno degli organi chiave del tribunale militare, a uomini di fiducia e di esperienza. E infatti è proprio l'esperienza bellica di lunga data che accomuna i nuovi presidenti in cui risiede la seconda ragione della scelta di Graziani, ovvero nella non secondaria necessità di affidare i tribunali militari di guerra uomini di provata esperienza bellica. Uomini che si rendessero perfettamente conto della gravità del momento e fossero ben disposti ad assecondare la volontà politica, che voleva fare dei tribunali militari un utile strumento di affermazione e di dissuasione delle opposizioni interne al governo di Salò. Ad esempio, al difficile compito di presiedere il tribunale di Torino, capoluogo della "Vandea" della RSI²⁶⁴, venne mandato il generale Americo Coppi, un ufficiale di carriera che aveva fatto parlare di sé durante la guerra civile spagnola. Comandante della seconda divisione di camicie nere "Fiamme Nere", egli stesso fervente fascista, il suo operato non registrò ombre almeno sino alla battaglia di Guadalajara (8-23 marzo 1937), durante la guerra civile spagnola, per la quale venne sostituito, e rimpatriato per potersi difendere dalle pesanti accuse derivate dalla sconfitta delle forze fasciste²⁶⁵. Allo scoppio del conflitto fu posto al comando della II divisione corazzata Ariete, per poi essere destinato, nel 1942, ad assumere la direzione della XV divisione di difesa territoriale. Come il generale Coppi anche Raffaele Berti e Cesare Corvino provenivano da reparti operativi; il primo dal comando del XIII reggimento "Cavalleggeri di Monferrato", mentre il secondo era stato comandante della XXXVI divisione di fanteria Forlì, operante in Grecia. Sempre dalla Grecia arrivava il generale Augusto Moretto, comandante delle truppe italiane dislocate nell'Attica settentrionale. Catturato dai tedeschi dopo l'armistizio, venne inviato in Germania, da dove, in seguito alla nascita della RSI, giurò fedeltà al nuovo governo Mussolini. Poco si sa invece dei generali Alfredo Arnera e Umberto Rossi²⁶⁶.

²⁶³ Decreto del Capo di Stato Maggiore Generale, 10 novembre 1943 – XXII, n. 292, *Nomina del componenti dei tribunali militari territoriali*, Gazzetta ufficiale d'Italia, 16 dicembre 1943.

²⁶⁴ Così ebbe modo Mussolini di definire il Piemonte, in riferimento alle operazioni contro le repubbliche partigiane piemontesi che avrebbero corrisposto a una "marcia contro la Vandea, riferendosi a un episodio delle guerre civili francesi dove le armate rivoluzionarie repressero le rivolte legittimiste sorte nella regione della Vandea. Cfr. L. Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, cit., p. 48.

²⁶⁵ S. Attanasio, *Gli italiani e la guerra di Spagna*, Mursia Firenze, 1974, p. 267; cfr. anche O. Conforti, *Guadalajara: la prima sconfitta del fascismo*, Mursia, Firenze 1967.

²⁶⁶ Umberto Rossi, dopo la soppressione del tribunale di Verona, venne nominato presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, sezione di Torino, dove prese parte al processo contro i membri del Comitato militare del CLN piemontese, conclusosi il 3 aprile 1944 con la condanna a morte di otto imputati. M. Giovana,

Il personaggio di maggior spessore, e non solo per i fini specifici della ricerca, era il generale di brigata Cino Gaggiotti, che proveniva da una brillante carriera militare e che, di fatto, era già Presidente del Tribunale militare di Milano. A differenza di altri colleghi appena nominati, per il generale, la presidenza del tribunale di Milano era quindi una conferma in un incarico dove aveva dimostrato una certa capacità²⁶⁷.

Cino Gaggiotti era nato il 15 settembre 1887 a Terni. Si iscrisse alla scuola militare di Modena il 3 novembre 1905; partecipò alla guerra italo-turca (1911-12), dove ricevette una menzione d'onore con la motivazione "Ferito alla coscia destra, continuava a dirigere il fuoco del plotone e lo lasciò solo per ordine del Comandante della Compagnia – Derno, 27 dicembre 1911"²⁶⁸. Prese parte a tutte le principali campagne della Prima guerra mondiale e sul Sabotino, il 13 agosto 1916, perse la mano destra in combattimento. Nel luglio del 1918 fece parte del corpo di spedizione italiano in Siberia, dove giunse al comando di una colonna di truppa interalleata impegnata nelle operazioni contro i bolscevichi, dimostrando "perizia e ardimento non comuni". Restò in Russia sino al 20 giugno 1919, quando fu rimpatriato per le conseguenze di un congelamento al braccio destro, sintomo della durezza delle condizioni in cui si svolsero i compiti del primo corpo di spedizione in Russia del XX secolo. Gaggiotti si iscrisse a PNF nel 1922 e continuò la carriera militare, finendo col diventare comandante del VIII Corpo d'Armata destinato a incarichi speciali. Responsabilità che abbandonò pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto (15 giugno 1940) per assumere la presidenza del Tribunale militare territoriale di Milano²⁶⁹.

Se da reparti operativi provenivano i presidenti e i giudici, i Procuratori militari, come più volte sottolineato, erano ufficiali iscritti ai ruoli della carriera della giustizia militare, erano cioè militari di carriera, laureati in giurisprudenza che, sin dagli inizi del loro percorso professionale, ricoprivano un ruolo rilevante nei quadri della giustizia militare. Tra i nominati il caso del procuratore di Milano, Rinaldo Vassia, è certamente il più interessante. Questo non solo perché il tenente colonnello Vassia venne destinato a ricoprire l'importante incarico di Procuratore militare del Tribunale di Milano, dimostrando doti non comuni tra i magistrati militari, ma anche perché si trattava di un profondo conoscitore della giustizia militare, nonché uno dei più validi magistrati militari dell'esercito italiano.

La Resistenza in Piemonte; Feltrinelli, Milano, 1962, ma anche V. Fusi, *Fiori rossi al Martinetto*, Gribaudo, Torino, 1996.

²⁶⁷ Cino Gaggiotti aveva presieduto il processo del giugno 1943 contro 50 operai di varie industrie di Milano e provincia che presero parte agli scioperi del marzo 1943. ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841, Anno 1943*, vol. 4, Sentenza n. 686.

²⁶⁸ Centro documentale dell'Esercito Italiano, XI Divisione automezzi, Roma, *Foglio matricolare di Cino Gaggiotti*, in Fascicolo personale.

²⁶⁹ *Ibidem*. Confermato alla Presidenza del Tribunale militare territoriale di Milano per il biennio 1 ottobre 1941 – 30 settembre 1943, Gaggiotti mantenne l'incarico anche per il biennio successivo (1 ottobre 1943 – 30 settembre 1945). La conferma venne ratificata dal Regio decreto. 22/7/1943, annullato poi dal D.P.R. del 14/4/1952. Collocato in congedo nel novembre 1946, gli venne riconosciuta la pensione di guerra a vita di I categoria a partire dal gennaio 1961. Si spense a Roma il 2 luglio 1977.

1.11 Rinaldo Vassia e il senso della giustizia militare

Il foglio matricolare del tenente colonnello Rinaldo Vassia è una rassegna di encomi e di incarichi prestigiosi, eppure la sua carriera era cominciata dal grado di soldato semplice²⁷⁰. Nacque il 9 agosto 1889 a Torino, in una famiglia medio borghese. Giovanissimo si laureò in Giurisprudenza e, pochi mesi dopo la laurea, nel 1909, si arruolò come volontario nel 49° Reggimento di Fanteria. Alla fine dell'anno venne promosso sottotenente, dopo aver superato brillantemente il corso allievi ufficiali.

Pochi giorni prima dell'intervento italiano nel primo conflitto mondiale, venne comandato quale sostituto istruttore presso il Tribunale militare di Piacenza. Si trattava della prima esperienza nell'ambito della giustizia militare, seguita nel corso degli anni dagli incarichi di sostituto procuratore presso il tribunale militare di Genova, Bologna e Milano. Nel 1938 giunse la promozione a tenente colonnello nel corpo degli ufficiali della giustizia militare, ruolo ordinario, categoria magistrati.

Il 15 luglio del 1940 Rinaldo Vassia venne richiamato in servizio temporaneo e assegnato al Tribunale militare della IV Armata, che si trovava in Francia meridionale, da dove, nel settembre dell'anno successivo venne trasferito nuovamente presso il Tribunale militare territoriale di Milano, quale Regio sostituto avvocato militare. A Milano Vassia svolse il suo incarico con perizia e attenzione, al punto da essere inviato spesso presso altri tribunali con incarichi speciali. La notizia della caduta di Mussolini il 25 luglio 1943 lo raggiunse a Milano, dove, nel frattempo (settembre 1942) era stato promosso al ruolo di Regio procuratore militare, incarico che mantenne sino all'8 settembre.

Attento ai mutamenti della giustizia militare verificatisi a seguito della riforma del sistema giudiziario militare già in atto dal 1940, Vassia scrisse un interessante compendio del Codice penale militare dal titolo *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, pubblicato a Milano nel 1943 e frutto del materiale raccolto per un ciclo di conferenze tenute nell'inverno del 1942. Nel libro, come si legge nella prefazione a firma del noto giurista friulano di nascita, ma milanese d'adozione Francesco Carnelutti, è riassunta l'idea di giustizia militare del Vassia che prevede un

sostanziale abbandono dell'idea di autonomia e concepisce il diritto penale militare per quel che è: un complemento al diritto penale comune; ci sono degli atti che quando chi li compie è un soldato si debbono punire, mentre non si punirebbero se li compisse un cittadino qualunque, e degli altri, la cui punibilità sarebbe diversa nei due casi. Il reato militare è, insomma, un reato di posizione, come tanti altri o, in altre parole, un reato, per la cui esistenza e per la cui gravità è rilevante la posizione militare di chi lo ha commesso: ... come d'altra parte ci dovrebbe essere differenza tra gli stessi reati militari dato che, come fa ben intendere il Vassia, la differenza tra reato militare di pace e di guerra va costruita non tanto sull'elemento formale, quanto su quello soggettivo, cioè alla stregua della legittimazione; questo o quello fa capo a una diversa posizione militare²⁷¹.

Rinaldo Vassia aveva evidentemente un'idea di giustizia militare che, pur complementare al diritto penale comune, servisse essenzialmente per i militari; una concezione che non prevedeva incursioni dei magistrati militari nell'ambito della giustizia civile e dato che “nessuno riterrebbe possibile far giudicare una diserzione o un'insubordinazione da giudici

²⁷⁰ Centro documentale dell'Esercito Italiano, XI Divisione automezzi, Roma, *Foglio matricolare del ten. Col. Rinaldo Vassia*, in Fascicolo personale.

²⁷¹ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943, pp. 6-7.

borghesi, o laici per dir meglio, è lecito pensare anche al contrario, dato che la distanza tra il codice militare e il codice comune non può, almeno per ora essere superata”²⁷².

Una chiarezza di vedute che mal si conciliava con l'intenzione, soprattutto politica, di utilizzare i tribunali militari sempre più massicciamente contro i civili. Un'attitudine, come più volte fatto notare, già in atto sin dallo scoppio del conflitto, rafforzatasi durante la parentesi badogliana e, come vedremo, portata ai massimi livelli durante la RSI. Proprio nel corso dei 45 giorni di Badoglio, Vassia ebbe parecchie occasioni per ribadire le sue posizioni in ambito giuridico. Nei confronti dei civili militarizzati o incorsi nelle pene del decreto Badoglio sull'ordine pubblico le posizioni di Vassia erano spesso critiche, volte più al rispetto delle leggi e delle procedure che alla repressione, come invece avrebbero voluto le alte sfere militari. Da questo punto di vista Rinaldo Vassia era in linea con la posizione legalitaria condivisa da alcuni magistrati militari, di cui ottimo difensore si era dimostrato lo stesso Procuratore generale Ovidio Ciancarini²⁷³.

Vassia ricoprì l'incarico di pubblico ministero nei processi contro gli operai milanesi del marzo 1943, adottando una linea di accusa che confermava le motivazioni delle agitazioni attribuendole principalmente alle necessità primarie degli operai e delle loro famiglie e che rigettava le accuse di “politicizzazione” semplicemente perché di tale “sospetto non vi erano prove tangibili”²⁷⁴. Un atteggiamento legalitario che mantenne anche durante il governo Badoglio, noncurante delle critiche che piovevano sulla giustizia militare e sull'influenza dei procuratori militari sui collegi giudicanti delle corti marziali la cui funzione principe, come in quei giorni ricordava il generale Roatta, “non è quella di “fare della legge o della procedura, bensì quella di contribuire a mantenere una ferma disciplina ed un ordine pubblico assoluto”²⁷⁵.

L'8 settembre 1943 Vassia è a Milano ed è in città almeno sino agli inizi di novembre, quando viene convocato dal generale Enrico Broglia che tenta di coinvolgerlo nel suo tentativo di rimettere in funzione il tribunale militare.

Il generale Enrico Broglia, comandante della piazza di Milano per due soli gironi (6 e 7 novembre 1943), sostituito quasi subito dal generale Gioacchino Solinas, così descriveva la situazione della città ai primi di novembre del 1943:

il generale dei RR. CC Giani ancora in funzione, mi fece presente la triste situazione della città: ordine pubblico compromesso, torme di ladri distruggevano le caserme, asportandone anche le tubazioni e gli infissi, i grandi magazzini militari di Baggio e Monza gradualmente vuotati dai tedeschi e per poca sorveglianza, dai ladri. Gli uffici annonari dei Distretti chiusi non pagavano da due mesi i sussidi alle famiglie dei presenti alla Bandiera. Le ferrovie, i ponti, i grandi opifici, i bacini idroelettrici vigilati dai tedeschi che posavano mine per la loro distruzione qualora dovessero ripiegare. I Carabinieri, unica forza rimasta, pochi e male armati, nulla avrebbero potuto fare. Nulla allora in Milano l'autorità e i mezzi del nuovo governo repubblicano²⁷⁶.

²⁷² Ibidem, pag. 8.

²⁷³ Cfr. § 1.7 *La giustizia militare nei “45 giorni”. Il caso del Tribunale militare di guerra di Milano*, pp. 49-58.

²⁷⁴ ASMi, TMTMi, *Sentenze dal n. 631 al n. 841, Anno 1943*, vol. 4, Sentenza n. 686.

²⁷⁵ AUSSME, *Relazione del Capo di Stato Maggiore Gen. Roatta*, 1943 agosto 25, in R. de Felice, *Mussolini l'alleato*, cit., pp. 560-561.

²⁷⁶ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 239, fascicolo *Promemoria del gen. di divisione Broglia Enrico*, 1946 marzo 28 e fascicolo *Procedimento penale contro Broglia Enrico, Corte d'Assise straordinaria di Milano*, 1946 agosto 26.

Broglia rilasciava queste dichiarazioni in un memoriale difensivo consegnato al procuratore militare della Corte d'Assise straordinaria di Milano nel marzo del 1946 per giustificarsi contro la pesante accusa di “collaborazionismo” che costituiva l'ossatura dell'istruttoria a suo carico²⁷⁷. Nel tentativo di difendersi, Broglia motivava la sua decisione di assumere il comando della Piazza di Milano alla grave situazione dell'ordine pubblico e alla minaccia dei tedeschi, i veri padroni della città. Nonostante la repubblica sociale fosse stata istituita sin dal 23 settembre, il suo controllo del territorio a novembre era ancora pressoché inesistente.

io non pensai di collaborare [*con i tedeschi, n.d.r.*], ma pensai unicamente alla situazione in cui si sarebbe trovata la città quando i tedeschi fossero partiti. Io mi preoccupavo specialmente del periodo di interregno tra la partenza dei tedeschi e l'arrivo degli alleati. Non pensavo affatto che la repubblica sociale, una volta partiti i tedeschi, potesse da sola resistere alle truppe del Regno e a quelle alleate, tanto più che in quel momento, come ho già detto, l'autorità della repubblica in Lombardia era praticamente nulla.

Dopo essersi autonominato comandante, il 2 novembre Broglia si presentò dall'arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster per chiedere aiuto, ma l'accoglienza cortese non “valse a nascondermi il suo intimo pensiero; il cardinale non condivideva il mio punto di vista”²⁷⁸. Il giorno dopo Broglia cercò la collaborazione dei tedeschi recandosi presso il loro comando accompagnato da alcuni carabinieri, unica autorità italiana allora esistente. Tuttavia si trattò di un viaggio a vuoto, i tedeschi non ebbero alcuna difficoltà nel negare qualsiasi aiuto, giudicando lo sforzo di Broglia del tutto privo di fondamento. In quell'occasione il generale chiese anche la restituzione di armi e materiali, di essere confermato al comando e ottenere l'esclusione dell'ingerenza tedesca nelle questioni militari. Richieste che gli ufficiali della Wehrmacht giudicarono assurde, in special modo l'ultima, consapevoli che l'Esercito repubblicano della neonata repubblica fascista restava ancora un argomento in via di definizione. Nel frattempo dopo le deportazioni di centinaia di migliaia di militari, avevano cominciato ad integrare parte dei soldati catturati dopo l'8 settembre nelle loro fila²⁷⁹. Di ciò resta traccia anche in una dichiarazione del generale Broglia, resa all'ufficiale inquirente della divisione partigiana “Gasparotto” di Milano (GL) il 30 aprile 1945, poche ore dopo il suo arresto: “l'unica mia azione vera di comando è stata quella di ottenere dai tedeschi la restituzione di 40 soldati che forzatamente erano stati inquadrati nel loro esercito”²⁸⁰.

Broglia, la mattina successiva al suo incontro con i tedeschi, riuscì a riunire presso il distretto militare dei Bastioni di Porta Nuova, un discreto numero di ufficiali, riconfermandoli nel loro incarico precedente l'8 settembre e ordinando di riaprire subito gli uffici amministrativi dei distretti e di riprendere il pagamento dei sussidi.

Inoltre, non gli sfuggiva la necessità di rimettere in funzione i tribunali militari con l'intento, a suo dire, di sottrarre i militari almeno ai tribunali tedeschi. Motivo per cui ordinò al tenente colonnello Rinaldo Vassia, già procuratore militare del tribunale militare di Milano, di rimettere in funzione gli organismi giudiziari militari, confermando al contempo il Generale Cino Gaggioti nel suo ruolo di Presidente, incarichi che, di lì a poco, sarebbero stati ribaditi dal decreto istitutivo dei tribunali militari di guerra di Milano del governo repubblicano il 10

²⁷⁷ Enrico Broglia venne arrestato la prima volta il 27 aprile 1945.

²⁷⁸ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 239, fascicolo *Promemoria del gen. di divisione Broglia Enrico*, 1946 marzo 28, fascicolo *Procedimento penale contro Broglia Enrico, Corte d'Assise straordinaria di Milano*, 1946 agosto 26.

²⁷⁹ *Ibidem*.

²⁸⁰ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 239, fascicolo *Verbale dell'interrogatorio del generale Enrico Broglia – Corpo Volontari della Libertà, Divisione “Luigi Gasparotto”*, 30 aprile 1945, in fascicolo *Procedimento penale contro Broglia Enrico, Corte d'Assise straordinaria di Milano*, 1946 agosto 26.

novembre 1943. Tuttavia Broglia non si limitò a richiedere la rinascita del tribunale militare ordinario, ma pretese anche la ricostituzione del Tribunale militare straordinario, istanza che finì col provocare il fermo rifiuto di Vassia.

Il colloquio non fu sereno; dopo aver ricevuto un immediato rifiuto da parte di Vassia, decisamente contrario ad essere coinvolto in azioni che avrebbero aiutato i tedeschi nel loro piano di occupazione di Milano, Broglia perse le staffe arrivando a minacciare il procuratore militare di fucilazione.

Il procuratore si opponeva alla costituzione di corti marziali straordinarie non solo per i militari che erano riusciti a nascondersi dai tedeschi dopo l'8 settembre, ma anche per la popolazione civile, che rimaneva la principale destinataria delle sentenze dei primi tribunali militari tra il settembre 1943 e il gennaio 1944²⁸¹. Inoltre al procuratore militare non sfuggiva l'eventualità che si potessero usare contro coloro che in quei giorni cominciavano a maturare la scelta del rifiuto del nuovo stato fascista. Un pensiero che aveva sfiorato anche la mente di Rinaldo Vassia, divenendo col tempo una certezza²⁸².

Di quell'episodio resta traccia nell'interrogatorio del generale Broglia, presentato durante il processo per collaborazionismo celebrato presso la Corte d'assise straordinaria di Milano, in cui l'ufficiale inquirente domanda:

A.D.R.: E' vero che avete minacciato il col. Vassia di "passarlo per le armi" perché si rifiutava di aderire alla vostra richiesta di ricostituire il Tribunale Militare?

Risposta: Al colonnello Vassia, presentatosi spontaneamente, io intimai di rimettere in efficienza la giustizia militare allo scopo di sottrarre ai tribunali militari di guerra tedeschi i cittadini italiani che quei tribunali condannavano. Io non ricordo di aver minacciato il colonnello Vassia di farlo "passare per le armi", ma se egli dichiara che tale minaccia venne da me pronunciata, non ho ragione per dubitare della sua sincerità; forse avrò pronunciato queste parole in un momento di concitazione perché mi andavo accorgendo che non sarei riuscito nel compito che mie ero prefisso. Ad ogni modo lo scopo era sempre quello di salvare il salvabile.

La risposta di Broglia non appare molto convincente e soprattutto non nega la minaccia rivolta a Vassia. Le parole seguenti chiariscono alcuni particolari di notevole rilevanza; il procuratore incalza Broglia ricordandogli le sue richieste perché si provvedesse a ricostituire il tribunale militare straordinario:

A.D.R.: Quali erano i fatti gravi per cui volevate che si radunasse il Tribunale militare straordinario?

Risposta: Io non ho parlato di Tribunale Militare straordinario, ma solo di Tribunale Militare ordinario, tribunale per il quale avrei designato come presidente il gen. Cino Gaggiotti che si era presentato spontaneamente e che all'8 settembre già rivestiva tale carica. Credo che su questo punto il col. Vassia non abbia ricordato bene i fatti, ovvero non abbia ben compreso le mie parole.

A questo punto il procuratore legge integralmente le contestazioni che Vassia rivolge al generale, tratte dalla sua deposizione del 9 aprile 1946, a cui Broglia risponde:

Risposta: Le dichiarazioni del col. Vassia sono esatte nella parte che si riferisce alle mie intenzioni patriottiche non collaborazioniste e al mio desiderio di ricostituire assieme all'esercito anche il tribunale militare. Esse non sono esatte nella parte che riguarda la pretesa di far funzionare il Tribunale straordinario. Quanto alla minaccia di morte, che io non nego, sebbene non la ricordi, faccio osservare che, in realtà, il Vassia non aderì ed io lo lasciai andare senza alcuna molestia, il che dimostra che, se nel calore della discussione posso averlo

²⁸¹ ASMI, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 239, 1946 aprile 29, *Interrogatorio del gen. di divisione Broglia Enrico*, fascicolo *Procedimento penale contro Broglia Enrico*, Corte d'Assise straordinaria di Milano, 1946 agosto 26.

²⁸² La collaborazione di Rinaldo Vassia con la Resistenza viene riconosciuta dallo stesso Procuratore.

minacciato, non l'ho fatto con intenzioni serie. Ripeto che in verità non mi ricordo di questa minaccia²⁸³.

Broglia alla fine riuscì a coronare i propri sforzi anche se non ottenne alcun frutto dal suo operato, perché pochi giorni dopo l'inizio del suo lavoro venne sostituito nel comando regionale della Lombardia dal generale Gioacchino Solinas che proveniva da Firenze e che, tra l'altro, rimise in funzione il tribunale militare. Broglia aveva contribuito comunque, come riconobbero i carabinieri in un rapporto informativo, a “gettare il seme” “per la nuova organizzazione militare [...] già pochi giorni dopo si potevano vedere in pubblico i primi ufficiali, specie della riserva e di complemento, che sentivano il bisogno di continuare a combattere accanto al camerata tedesco stando però a Milano e dimostrare pubblicamente la loro condanna per il traditore Badoglio²⁸⁴”.

Broglia riuscì anche a convincere il procuratore militare che emanava la sentenza (per decreto), riconoscendo che il contributo di Broglia alla repubblica sociale fosse minimo e privo di gravi conseguenze in quanto “non ebbe alcun comando militare, né alcuna elevata funzione civile e politica e né partecipò ne comunque diede causa a [citando il decreto di amnistia emanato dal guardasigilli Palmiro Togliatti] fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio e saccheggio²⁸⁵”.

Il generale poteva godere dei benefici dell'amnistia che estinguevano di fatto il reato di collaborazionismo con il tedesco: fu quindi assolto e rimesso in libertà definitivamente²⁸⁶.

Chi certamente non aderì a qualsiasi forma di collaborazionismo fu Rinaldo Vassia, che il 10 novembre 1943, pochi giorni dopo il movimentato colloquio con Broglia, ricevette la nomina di Procuratore Militare di Stato presso il Tribunale Militare territoriale di Milano. Si trattava di una conferma del ruolo che, come già visto, esercitava dal 1942. Le funzioni non erano cambiate, ma era mutata la situazione politica, caratterizzata da un forte interesse da parte dei tedeschi e del governo repubblicano per una giustizia militare flessibile e disposta a far rispettare la disciplina di guerra e l'ordine pubblico.

Maturò in quei giorni la decisione del procuratore militare di Milano di eclissarsi. Di tale atto resta traccia nella già citata *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*²⁸⁷, membri del tribunale militare di Milano accusati di collaborazionismo e di strage. La decisione di Vassia viene così rievocata:

Il colonnello Avv. Rinaldo Vassia, che già procuratore militare presso il tribunale, preferì nascondersi, con grave rischio della sua persona, piuttosto di far parte dei Tribunali della repubblica²⁸⁸.

Vassia venne sostituito dal generale Gaetano Tei, che mantenne l'incarico sino alla sua nomina a Presidente del Tribunale Supremo con sede a Brescia, sostituito a sua volta dal colonnello Matteo Sanfilippo, che fu, di fatto, l'ultimo procuratore militare del Tribunale militare regionale di guerra di Milano.

²⁸³ ASMI, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 239, 1946 aprile 29, *Interrogatorio del gen. di divisione Broglia Enrico*, in fascicolo *Procedimento penale contro Broglia Enrico, Corte d'Assise straordinaria di Milano*, 1946 agosto 26.

²⁸⁴ Ibidem, 1945 luglio 12, *Lettere dei carabinieri reali. Oggetto: Generale di divisione Enrico Broglia*.

²⁸⁵ Ibidem, 1946 luglio 4, *Sentenza contro Broglia Enrico*.

²⁸⁶ Ibidem.

²⁸⁷ ASMi, CASMi, Sezione speciale, vol. 9, 1947, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*, 1947 gennaio 10.

²⁸⁸ Ibidem, p. 27.

Di Vassia si persero le tracce. Ricomparve solo a Liberazione avvenuta quando ricevette l'incarico dal CLN milanese di procedere alla liquidazione dei tribunali fascisti, riprendendo il suo posto di procuratore generale del tribunale militare di Milano²⁸⁹.

²⁸⁹ Ibidem, p. 10.

1.12 Le preoccupazioni di Buffarini Guidi

L'atto costitutivo dei Tribunali militari regionali di guerra non assicurò l'immediata ripresa della giustizia militare e soprattutto non regolò in modo chiaro le relazioni con la giustizia ordinaria. Il procuratore militare generale Ovidio Ciancarini, rimasto al suo posto dopo gli eventi dell'8 settembre, in una lettera del 27 novembre 1943, indirizzata al Ministero della giustizia e, per conoscenza, al Ministero degli interni, lamentava che

Con recente decreto sono stati ricostituiti i Tribunali Militari territoriali con circoscrizione territoriale corrispondente, di massima a quella dei Comandi regionali, presso i quali essi sono stati istituiti. [...] E' necessario stabilire le competenze dei Tribunali suindicati per quanto concerne la materia, in relazione a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria.

[...] La situazione attuale è la seguente. Finora, i Tribunali militari territoriali di Roma e di Trieste hanno continuato a funzionare con competenza piena presupponendo quindi che perduri lo speciale stato di guerra dichiarato in applicazione alla legge di P.S. Diverso sembra, peraltro, il sistema seguito per gli altri tribunali militari; sistema, che da ultimo, sembra voglia adottarsi anche relativamente al tribunale di Trieste e che importerebbe la limitazione delle competenze dei tribunali militari ai soli procedimenti per i reati, la cui cognizione e ad essi demandata dai codici penali militari. Da quanto viene riferito a questa Procura Generale, risulta che questo sarebbe l'avviso espresso anche dalle locali autorità militari germaniche. D'altra parte qualche Capo di provincia (ad esempio quello di Torino) ha manifestato l'opinione che, non essendo più, attualmente, affidata all'Autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, deve considerarsi venuto meno lo stato di guerra già dichiarato ai sensi del T.U. delle leggi di P.S.; onde le suaccennate conseguenze limitatrici della competenza dei tribunali militari. Considerato il carattere della questione, che ha riflessi anche di natura politica, si ritiene opportuno prospettarla alle Autorità competenti, per le direttive che ritengano di impartire, in modo da assicurare l'applicazione di criteri uniformi per il funzionamento dei Tribunali militari²⁹⁰.

L'ampliamento delle competenze dei tribunali militari in materia di civili mobilitati, di controllo della produzione industriale e dell'ordine pubblico con Badoglio avevano assunto dimensioni rilevanti. Come si è già potuto notare, tale dilatazione aveva avuto origine a partire dal decreto del Ministro dell'Interno varato in data 26 luglio 1943 ed emanato in forza all'art. 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in cui veniva dichiarato lo speciale stato di guerra, affidando, di conseguenza, all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico. In seguito a ciò erano passati alla competenza dei tribunali militari (ai termini dell'art. 219 della legge suaccennata) i delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, le persone e il patrimonio, commessi durante lo speciale stato di guerra. L'ampliamento delle competenze aveva subito poi un'ulteriore impennata con l'art. 3 del R.D. del 29 luglio 1943, n. 668 che demandava ai tribunali militari la cognizione delle trasgressioni alle ordinanze di polizia emanate dall'autorità militare in seguito al passaggio all'autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico. Infine, con l'art. 2 del medesimo Regio Decreto, fu riconosciuto al giudice militare il potere di rimettere all'autorità giudiziaria i procedimenti per i reati che erano di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di fatto soppresso dal governo Badoglio.

Ciancarini, nel rispetto di queste disposizioni premeva affinché l'autorità militare rientrasse in possesso delle proprie funzioni, consapevole che la mancanza di atteggiamenti uniformi da

²⁹⁰ AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64, fascicolo 2.249, 1943 novembre 27, *Lettera del procuratore generale militare Ovidio Ciancarini al Ministero dell'Interno sul funzionamento e competenza dei Tribunali Militari territoriali.*

parte delle nuove autorità repubblicane avrebbe generato confusione e ingerenze tra le autorità di pubblica sicurezza e la giustizia militare. Inoltre, i tribunali, appena rinati dopo lo sbandamento dell'esercito non erano certamente in grado di riprendere immediatamente le funzioni loro spettanti, motivo, quest'ultimo, che rendeva ancor più necessario l'impegno delle autorità civili.

Al tentativo di Ciancarini si opponeva in primo luogo il Ministro dell'Interno Guido Buffarini Guidi che, preoccupato dell'ingrandimento delle competenze giudiziarie degli organi militari in una nota indirizzata alla Procura Generale del Tribunale supremo militare, così esprimeva il suo timore sul funzionamento e sulle competenze dei Tribunali militari territoriali:

Con riferimento alla questione del funzionamento e delle competenze dei Tribunali militari territoriali, questo ministero ritiene far presente quanto segue:

premesso che, pur essendo stato attuato, di fatto, il 26 luglio, in tutto il territorio nazionale lo stato di guerra previsto dall'art. 217 del T.U. delle leggi di P.S., nessun provvedimento formale risulta adottato al riguardo dal Ministero dell'Interno, anzi sembra che l'anzidetta misura sia stata superata dagli avvenimenti successivi all'8 settembre, in conseguenza dei quali, con lo scioglimento delle Forze Armate, è venuta meno la possibilità da parte dell'autorità militare di esercitare il potere di polizia che ad essa era stato affidato.

Anche dopo la ricostituzione delle forze armate repubblicane, la tutela dell'ordine pubblico dipendeva – ed è tuttora – dai normali organi di polizia e da speciali organi, quali il Comando della Città Aperta di Roma, che non possono considerarsi, ad avviso di questo Ministero, diretta emanazione dell'Autorità militare italiana.

Questo Ministero ritiene pertanto, che le competenze dei Tribunali militari territoriali, ivi compresa quella di Roma, debbano essere limitate alla cognizione dei reati che è loro demandata dai codici penali militari, nonché da speciali provvedimenti di contenuto legislativo, quali il Decreto interministeriale in data 9 ottobre 1943 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre, concernente norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini.

Ei gradirà ad ogni modo conoscere le determinazioni che saranno in definitiva adottate sulla questione²⁹¹.

L'intenzione del ministro Buffarini Guidi era quella di far notare come con la disgregazione dell'esercito, fosse venuta meno anche la competenza dei tribunali militari in materia di ordine pubblico e di polizia che i decreti Badoglio le avevano affidato. Il vuoto istituzionale era stato colmato, a suo avviso, dalle forze regolari di polizia e da reparti speciali di pubblica sicurezza ("organi speciali") che erano sorti agli albori della RSI e che, di fatto, avevano garantito la tranquillità pubblica. Motivo per cui, asseriva il ministro, tali competenze non dovevano essere restituite a tali tribunali, ma restare di pertinenza della polizia e quindi del Ministero dell'Interno.

La nota ministeriale si inseriva perfettamente nella *querelle* interna tra le alte cariche repubblicane in perenne competizione fra loro, impegnate ad allargare i propri poteri a discapito di altri. Il ministero degli interni voleva essere l'unico referente della pubblica sicurezza e in questo si scontrava con la giustizia militare da un lato e con le nuove formazioni come la Guardia Nazionale Repubblicana di Renato Ricci (in cui confluirono i carabinieri, la Polizia dell'Africa Italiana e la Guardia di Finanza) e le Brigate Nere di Alessandro Pavolini dall'altro.

Un vero e proprio "groviglio di vipere" come ebbe modo di definirlo Giorgio Bocca, in cui Buffarini Guidi non si accontentava di avere a propria disposizione le questure e la polizia, pretendendo reparti che rispondessero solo a lui; motivo che lo condurrà ad esempio a

²⁹¹ ACS, RSI, Forze Armate, busta 5, 1943 dicembre 6, Nota ministeriale sul *Funzionamento e competenze dei tribunali militari territoriali* a firma di Guido Buffarini Guidi.

finanziare e controllare le famigerate bande Koch e Carità²⁹². D'altro canto gli antagonisti di Buffarini Guidi non restarono certo a guardare: Ricci diede origine agli uffici politici della Guardia Nazionale Repubblicana, gli UPI, che agirono autonomamente, mentre Pavolini ottenne la possibilità di creare le Brigate Nere di presidio nelle città e nei paesi, diverse da quelle mobili impegnate nella lotta antipartigiana.

Tutti questi reparti autonomi finiscono col farsi la guerra e “ognuna cerca la protezione dei tedeschi, che le adoperano caso per caso e ora le sciolgono ora le salvano a seconda dell'utile e della necessità diplomatica”²⁹³.

Ciancarini, da parte sua, cercò di resistere ai continui tentativi d'ingerenza di Buffarini Guidi, rispondendo alle sue pretese con una nota datata 21 dicembre, in cui, pur riconoscendo che con lo scioglimento delle forze armate era venuta meno la possibilità da parte dell'autorità militare di esercitare il potere di polizia, faceva presente che lo stato di guerra permaneva. Ne derivava che non era decaduta la situazione che aveva generato l'ampliamento delle competenze dei tribunali militari. Al ministro dell'interno restavano quindi due possibilità o accettare che i tribunali militari continuassero ad avere gli stessi poteri e quindi operare affinché gli organi di polizia facessero riferimento a loro oppure “emanare un apposito decreto, che, a partire da una data determinata, revocasse il precedente provvedimento dichiarativo dello stato di guerra di P. S., o col quale, comunque, anche senza accennare – se si preferisce – al precedente decreto, si dichiarasse cessato, sempre a partire da una data determinata, lo stato di guerra già attuato”²⁹⁴.

In ogni caso il ministro doveva tenere in considerazione che, di fatto, non tutti i tribunali militari avevano cessato le loro funzioni; per esempio, i tribunali di Roma e di Trieste avevano continuato ad operare con competenza piena, presupponendo, cioè, la persistenza del predetto stato di guerra, a dimostrazione che non sempre la tutela dell'ordine pubblico, dopo l'8 settembre, era stata esercitata dai normali organi di polizia.

D'altra parte anche il comando germanico la pensava come il procuratore generale che per rincarare la dose sottolineava

è infine, utile soggiungere che, anche dopo che il Comando germanico, con l'art. 1 della sua ordinanza dell'11 settembre 1943 [*Proclama di Kesselring, n.d.r.*] ebbe a dichiarare in istato di guerra il territorio italiano ad esso sottoposto, è da ritenere che sia rimasto in vigore il decreto italiano 4 agosto 1943, n. 714 con il quale era estesa la dichiarazione dello stato di guerra a tutto il territorio nazionale e che pertanto i Tribunali militari territoriali italiani debbano continuare a funzionare come Tribunali di guerra applicando la legge penale di guerra_e la relativa procedura²⁹⁵.

In definitiva o Buffarini Guidi si assumeva la responsabilità politica di avocare ai tribunali militari solo i reati ascrivibili ai codici penali militari, dando piena rassicurazione che le forze di polizia e la magistratura ordinaria fossero in grado di mantenere l'ordine pubblico o lasciava che le cose restassero immutate.

²⁹² G. Bocca, *La repubblica di Mussolini*, Arnoldo Mondadori, Milano 1994, p. 84.

²⁹³ Ibidem, p. 192. Vedi anche: D. Gagliani, *Brigate Nere: Mussolini e la militarizzazione del Partito fascista repubblicano*, Bollati Boringhieri, Torino 1999. Sulle “polizie speciali” che operarono al servizio del Ministero dell'Interno: M. Griner, *La “Banda Koch”. Il reparto speciale di polizia (1943-44)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.

²⁹⁴ AUSSME, Fondo I/1 (RSI), busta 64, fascicolo 2.249, 1943 dicembre 21, *Lettera del procuratore generale militare Ovidio Ciancarini al Ministero dell'Interno sul funzionamento e competenza dei Tribunali Militari territoriali*.

²⁹⁵ Ibidem.

Ovviamente il Ministro dell'Interno si guardò bene dall'assumersi tale responsabilità e i tribunali militari mantennero le loro competenze in materia di ordine pubblico sino alla fine del conflitto.

Capitolo 2

Giudici e imputati. L'azione giuridica del Tribunale militare di Milano.

2.1 L'esercito della RSI e i Tribunali militari regionali di guerra

2.1.1 *L'Esercito nazionale repubblicano*

Come sostiene Aurelio Lepre, “la formazione dell'esercito della RSI fu determinante nel dare un carattere fortemente drammatico alla spaccatura fra gli italiani. Per questo, le responsabilità di Graziani nello scoppio della guerra civile furono quasi uguali a quelle di Mussolini. Mentre la Milizia di Ricci mobilitava solo i fascisti, la formazione dell'esercito di Graziani costrinse tutti i giovani attraverso la leva, a prendere le armi accanto ai tedeschi o a disertare”²⁹⁶.

Effettivamente quasi tutti gli studi recenti e passati sono concordi nel mettere in luce come, al di là dell'immagine propagandistica di un esercito di Salò coeso e unito, la realtà fosse ben diversa²⁹⁷. A minare le basi del giovane esercito repubblicano furono soprattutto la diffusa renitenza alla leva e l'altrettanto esteso fenomeno delle diserzioni che la propaganda tentava in tutti i modi di nascondere. Agirono, contemporaneamente, anche altri aspetti come i forti dissidi interni tra le autorità della RSI e l'atteggiamento critico e ostruzionista dei tedeschi, dopo l'8 settembre, poco inclini a fidarsi degli italiani e “sempre pronti ad attrarre nuovi uomini per le loro unità”²⁹⁸.

La frammentazione delle forze armate repubblicane era, d'altra parte, una caratteristica congenita, presente sin dall'atto costitutivo dell'esercito e dovuta, in primo luogo, al confluire in esso di numerosi reparti, molti dei quali dipendenti solo nominalmente dal Ministero della Difesa Nazionale.

L'esercito repubblicano nacque ufficialmente con il Decreto del Duce del fascismo del 27 ottobre 1943. Il decreto stabiliva lo scioglimento delle regie forze armate e la costituzione delle forze armate repubblicane²⁹⁹. Lo stesso giorno il governo emanò la legge fondamentale sull'esercito, inquadrato in reparti costituiti da volontari e da militari di leva. Ne entrarono a far parte i militari e gli ufficiali dell'ex esercito regio che decisero di aderire alla RSI³⁰⁰ (ce ne furono alcune migliaia anche tra gli internati militari)³⁰¹ e le reclute del 1924 e 1925, sulle

²⁹⁶ A. Lepre, *La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza*, Mondadori, Milano 1999, pp. 146-166.

²⁹⁷ Per un'esautiva bibliografia sulla questione dell'esercito repubblicano si veda la n. 251 del cap.1.

²⁹⁸ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 266-296.

²⁹⁹ Decreto del duce 27 ottobre 1943, *Scioglimento delle Forze Armate Regie e costituzione delle Forze Armate Repubblicane*, Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1943, n. 262.

³⁰⁰ Ibidem, Art. 2: “Gli ufficiali e i sottoufficiali di carriera sono tutti volontari. La provenienza degli ufficiali è unica: tutti debbono cominciare il servizio come soldati in corpo di truppa e avanzare per meriti esclusivamente militari, secondo le norme che saranno in seguito emanate”.

³⁰¹ Sulla questione degli Internati Militari Italiani in Germania (IMI) si vedano: N. Labanca, *Internamento militare italiano*, in Dizionario della Resistenza, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, vol I, Einaudi, Torino 2000, pp. 113-119; Associazione nazionale ex internati (Anei), *Resistenza senz'armi. Un capitolo di storia italiana (1943-1945) dalle testimonianze di militari toscani internati nei lager nazisti*, Le Monnier, Firenze 1984 (2^a edizione 1988); E. Collotti, L. Klinkhammer, *Il fascismo e l'Italia in guerra. Una conversazione tra storia e storiografia*, Ediesse, Roma 1996; N. Labanca (a cura di) *Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista(1939-1945)*, Le Lettere, Firenze 1992; A. Natta, *L'altra Resistenza. I militari internati in Germania*, Einaudi, Torino 1997.

quali piombò il primo bando di arruolamento emanato il 4 novembre 1943. Già in quella prima chiamata alle armi, erano previste misure di rappresaglia, per evitare le evasioni al reclutamento, che andavano dall'arresto dei familiari del renitente al rastrellamento: in campo nazionale su 180.000 precettati, se ne presentarono circa 87.000.

I primi coscritti e una parte di militari internati in Germania finirono col formare le prime, e uniche, quattro divisioni del nuovo esercito (inizialmente nei progetti di Graziani ne dovevano essere create venticinque). Inviata in Germania, furono addestrate dai tedeschi e, una volta rientrate in Italia, furono impiegate principalmente in azioni contro i partigiani.

Le Grandi Unità addestrate in territorio tedesco furono la Divisione Fanteria di Marina *San Marco*, la Divisione Bersaglieri *Italia*, la Divisione Granatieri e Alpini *Littorio* e la Divisione Alpina *Monterosa*.³⁰²

In base alla *Relazione sintetica sulla riorganizzazione dell'esercito*, redatta dall'Ufficio Operazioni e Servizi dello Stato Maggiore del 29 marzo 1944, il gettito complessivo dell'esercito e dell'aeronautica fornito dalle regioni italiane non occupate dagli anglo-americani, toccava i 211.105 richiamati e volontari³⁰³.

La costituzione del nuovo esercito si presentò sin dagli esordi problematica. I primi ad aderire furono i fascisti di antica e nuova fede. La prima forza armata della RSI fu la Guardia Nazionale Repubblicana (GNR), "nata tra il novembre e il dicembre 1943 attorno a quei reparti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), nominalmente formati da soli volontari che avevano rifiutato l'Armistizio"³⁰⁴. La GNR raccolse i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i reparti di Camicie Nere (CC.NN.), e le formazioni di polizia stradale, confinaria e carceraria, arrivando a inquadrare nei suoi ranghi anche la ormai superflua Polizia dell'Africa Orientale (PAI)³⁰⁵.

La storia dell'esercito di Salò inizia nello stesso modo. In Italia settentrionale un primo nucleo del futuro esercito repubblicano si radunò attorno alle esigue formazioni rimaste immuni dal naufragio dell'otto settembre. Nello stesso modo si formeranno anche le poche unità dell'Aeronautica e della Marina che serviranno sotto l'emblema del gladio e dell'alloro³⁰⁶.

Si aggiunsero poi i volontari italiani già arruolati dalla Wehrmacht, compresi una cinquantina di battaglioni di operai addetti alle fortificazioni che si avvicendarono lungo la mutevole linea del fronte italiano³⁰⁷.

I battaglioni di lavoratori italiani furono integrati all'interno dell'Organizzazione Todt, nota anche con la sigla O.T. Dipendente dal Ministero della Difesa Nazionale e posta sotto il controllo di Fritz Sauckel (plenipotenziario del lavoro militarizzato del Reich) e della Wehrmacht³⁰⁸. Fu addirittura creata un'Intendenza militare del lavoro con l'incarico di gestire

³⁰² C. Cucut, *Le Forze Armate della R.S.I. 1943-1945. Forze di terra*, Gruppo Modellistico Trentino di studio e ricerca storica, Trento 2005, p. 34 e sgg.

³⁰³ AUSSME, fondo I/1, busta 1, fascicolo 6, 1944 marzo 29, *Relazione sintetica sulla riorganizzazione dell'esercito*.

³⁰⁴ A. Rossi, *Le guerre delle Camicie Nere. La milizia fascista dalla guerra mondiale alla guerra civile*, Edizioni Biblioteca Franco Serantini, Pisa 2004.

³⁰⁵ Decreto legislativo del duce, 8 dic 1943, n. 913, *Istituzione della Guardia Nazionale Repubblicana*, in V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate...*, cit., pp. 98 – 99. N. Arena, *RSI: Forze armate della Repubblica sociale italiana: la guerra in Italia 1943*, Albertelli editore, Parma 1999.

³⁰⁶ E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, Italia Storica, Genova 2012, pp. 26-29.

³⁰⁷ Ibidem.

³⁰⁸ Il nome Organizzazione Todt deriva dal plenipotenziario per le costruzioni edili Fritz Todt, che fu individuato come responsabile dei progetti civili e militari nell'ambito del Piano quadriennale e della preparazione economica per la guerra in Germania. Per realizzare tali progetti, Todt utilizzò la manodopera messa a disposizione dall'introduzione del servizio del lavoro obbligatorio in Germania. Durante la guerra, l'ingegnere Todt progettò monumentali fortificazioni militari come il Vallo atlantico a cui si aggiunsero altri

questi reparti, che ben presto finirono paradossalmente coll'alimentare l'emorragia dei giovani dall'esercito repubblicano. Infatti, pur non essendo obbligatorio, il reclutamento nella Todt sostituiva altre forme di coscrizione e offriva migliori condizioni di vita rispetto all'esercito.

In alcuni casi in Italia l'O.T. reclutò forzatamente la manodopera soprattutto per costruire fortificazioni e, nelle due zone speciali (Litorale adriatico e Prealpi), per sorvegliare le vie di comunicazione, obiettivi sensibili della lotta partigiana.

Oltre alla Todt, come forza a essa sussidiaria, in Italia operò l'Organizzazione Paladino, fondata dal generale Francesco Paladino. Essa aveva funzioni simili alla struttura germanica ed era organizzata in Ispettorati, con sedi dislocate in alcune città dell'Italia centro settentrionale (Roma, Firenze, Milano e Verona). La Paladino reclutava manodopera per la costruzione delle fortificazioni nell'Italia centrale³⁰⁹.

Molti italiani erano stati arruolati nella FLAK (*FlugabwehrKanone* – cannone contraerei). L'acronimo indicava l'artiglieria contraerea tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Tra il 1944 e il 1945, almeno 10.000 soldati (comprese 677 donne) finirono col militare nella Flak tedesca di stanza in Italia, posti agli ordini del generale Von Hippel³¹⁰. La promiscuità tra personale italiano e tedesco non dava sempre frutti positivi, considerato l'atteggiamento sospettoso dei tedeschi e l'insofferenza degli italiani di fronte agli scomodi alleati. Da una relazione, sinora inedita, dal titolo *Impressioni sulla visita ad una batteria della Flak*, inviata da alcuni anonimi ufficiali allo Stato Maggiore dell'Esercito repubblicano nel gennaio 1944, emergevano considerazioni preoccupanti sulle condizioni dei nostri soldati e sui rapporti con i tedeschi:

Percorrendo la stradiciola campestre che conduce verso le batterie incontro un gruppetto di giovani soldati italiani accompagnati da un graduato tedesco. Sono vestiti assai male: divisa di panno grigio-verde, qualcuno indossa la camicia azzurra, tutti portano il fregio dell'aeronautica sulla bustina grigio-verde. Si recano alla visita medica; più che malati mi sembrano demoralizzati [...].

Essi, tutti della leva dell'aria provengono dal 5° Artiglieria di Padova: sono quelli che si sono presentati al primo manifesto di chiamata fatto dal capo di S.M. dell'Esercito Repubblicano. Dopo una breve permanenza nella caserma di Padova, ove si verificano le prime defezioni, quando si viene a sapere che anziché essere inquadrati da nostri ufficiali, sarebbero stati inquadrati nelle formazioni dell'esercito tedesco, circa 400 di essi furono mandati a raggiungere la zona di guerra e distribuiti alle diverse batterie della Flak.

Quella che io visito ha ricevuto solo da qualche giorno i pezzi che erano attesi da tempo [...]. I superiori, ufficiali e graduati, sono tutti tedeschi, solo da qualche giorno è giunto un sergente maggiore anziano, già appartenente alla Milizia Contraerea, che rappresenta l'unico collegamento tra i nostri soldati e il comandante tedesco [...].

Dopo tanto tempo, solo qualche giorno addietro, un maggiore e un capitano dell'aeronautica italiana si sono fatti vedere per la cerimonia del giuramento. Il maggiore nel discorsetto d'occasione, promise che ogni giorno il capitano che era con lui avrebbe visitato il reparto per assistere i giovani nelle loro necessità. Partì senza intrattenersi con essi, senza capire la situazione e non si è fatto più vedere.

Il morale di questi giovani è addirittura sotto zero! Odiano i tedeschi altrettanto che il fascismo e molti sperano addirittura nella liberazione da parte degli anglo-americani. Vien fatto di

lavori per la riparazione dei danni provocati dalla guerra. A tal fine l'Organizzazione Todt, autonoma dall'autorità militare, si avvale di manodopera coatta, tra cui molti prigionieri provenienti dai campi di concentramento, installandosi in tutti i Paesi occupati. E. Collotti, *L'occupazione tedesca in Italia*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, vol. 1, Einaudi, Torino 2000, p. 63.

³⁰⁹ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., pp. 266 e sgg.; C.A. Clerici, *L'Organizzazione Todt e le sue attività in Italia durante la Seconda guerra mondiale*, "Uniformi & Armi", ottobre 1995, pp. 56 - 63.

³¹⁰ E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, cit., p. 27, n. 45.

domandarsi come mai questi giovani che si sono presentati spontaneamente al primo appello, che hanno subito i vituperi di quelli che han creduto di starsene a casa o darsi al ribellismo, che avevano avuto fiducia nella ricostruzione delle nostre Forze Armate, sono oggi così ridotti? ³¹¹

La risposta a questa domanda finale doveva forse essere ricercata nel fatto che si trattava, per la maggior parte, di diciottenni separati dalle famiglie per servire la nuova repubblica. Essi, una volta arrivati in caserma, avevano toccato con mano il disordine organizzativo, passando all'impiego operativo senza alcuna preparazione militare e morale. I loro ufficiali erano tedeschi, e, pur trattandosi di alleati, erano stranieri che non potevano, o non volevano, comprendere i bisogni, la mentalità, il carattere e soprattutto i sentimenti dei giovani soldati italiani³¹².

Accanto ai reparti militari, formati da elementi demoralizzati, vi erano gruppi paramilitari che invece, quasi a voler creare un inquietante contrasto, brillavano per la loro solida fede nel fascismo e per zelo operativo. Erano le Brigate Nere, reparti militarizzati del Partito fascista repubblicano, che completavano il quadro dell'esercito. Nate grazie a un decreto del giugno 1944 e poste sotto il comando del segretario nazionale Alessandro Pavolini, ebbero principalmente il compito di condurre una lotta senza quartiere contro le formazioni partigiane. Nel corso della loro breve storia arruolarono circa 20.000 uomini³¹³, ottenendo anche una certa autonomia rispetto lo Stato Maggiore³¹⁴. La formazione era soggetta alla disciplina militare e al codice militare del tempo di guerra e il 27 novembre 1944 fu addirittura costituito un Tribunale militare delle Brigate Nere, sancendo la loro indipendenza anche nei confronti della giustizia militare repubblicana³¹⁵.

Questa era la variegata realtà militare del nuovo esercito repubblicano che col procedere si rivelò dannosa ai fini di una razionale organizzazione, essendo le formazioni frequentemente divise da una profonda rivalità. Contrasti che finivano coll'essere alimentati dagli stessi tedeschi, interessati soprattutto a gestire questi reparti per i propri fini e a utilizzare le frammentazioni interne delle Forze Armate repubblicane come un formidabile strumento d'imperio³¹⁶.

Si può affermare, quindi, che la debolezza dell'apparato militare repubblicano fosse insita nell'intrinseca fragilità delle sue stesse istituzioni, nella sua genesi e nel suo delinarsi come espressione di uno stato discrezionale, privo di una reale autonomia in quanto, di fatto, in balia dei tedeschi. L'idea di Mussolini di un esercito "nazionale e apolitico" finì, quindi, col restare solo una bella trovata propagandistica a cui era difficile trovare un riscontro oggettivo³¹⁷.

³¹¹ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato (1943-45), busta 68, 1944 gennaio, *Impressioni sulla visita ad una batteria della Flak*.

³¹² Ibidem

³¹³ D. Gagliani, *Brigate Nere*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 167.

³¹⁴ Sull'argomento si vedano: D. Gagliani, *Brigate Nere*, cit.; M. Martelli, *Le Brigate Nere: l'esercito di Pavolini e la Repubblica di Salò*, Il Segnalibro, Montespertoli 1999; F. Ciavattone, *Brigate nere. Le mobili, le operative, le speciali, le autonome*, Lo Scarabeo, Milano 2012.

³¹⁵ Decreto legislativo del duce 27 novembre 1944, n. 1.020, *Istituzione presso il corpo Ausiliario delle squadre di azione di Camicie Nere di un Tribunale Militare di Guerra con la denominazione di "Tribunale Militare di guerra delle Brigate Nere"*, in V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate ...*, cit., pp. 338 – 341.

³¹⁶ Ibidem.

³¹⁷ L'idea di creare un esercito apolitico era un nodo centrale della costituzione delle forze armate di Salò ed era fortemente sostenuta da Graziani. Come ha giustamente sostenuto Francesco Germinario: "I soldati per Graziani – o almeno i soldati che aderiscono alla RSI – non hanno valori politici da condividere, ma solo il rispetto di quei valori virili e guerrieri (onore, rispetto della parola data all'alleato, ecc.) [...] Graziani creava un altro mito, destinato a futura celebrazione dalla memorialistica successiva: quello della RSI come ultimo baluardo di un pugno di eroi tra un popolo che aveva perso la dignità". F. Germinario, *Modelli di memorialistica*, in *Violenza*,

La situazione del rinnovato esercito era ben rappresentata dai primi rapporti inviati dalle unità militari allo stato Maggiore sin dalla loro costituzione. Nel maggio del 1944 fu redatta una relazione dettagliata sull'organizzazione del reclutamento e sui principali problemi riscontrati sino a quel momento.

La relazione dal titolo *Organizzazione del reclutamento in Italia – Controllo delle forze delle singole classi*, scritta dal Segretario generale per l'esercito, generale Umberto Giglio, si suddivideva in varie parti. Il relatore partiva dall'analisi della situazione generale conseguente all'armistizio dell'8 settembre, muovendo proprio dai modi di reclutamento vigenti sino a quel momento in Italia:

Il controllo della popolazione maschile ai fini militari avviene in Italia attraverso i seguenti organi:

- Comuni (anagrafe);
- Uffici provinciali di leva;
- Distretti militari.

Tale organizzazione è rispondente ai bisogni e alle caratteristiche nazionali e non ha mai lasciato a desiderare – ai fini del controllo della forza delle classi – almeno sino alla data dell'8 settembre.

Successivamente a tale data si è venuta a verificare in tutto il Paese una situazione così anormale e complessa da rendere inevitabili gli inconvenienti rappresentati dalla parte germanica.

Infatti, dei militari alle armi alla data dell'8 settembre:

- a) Parte sono stati internati in Germania;
- b) Parte vengono trattenuti dall'autorità germanica in Francia e nei Balcani,
- c) Parte sono rimasti ai loro reparti, i quali dipendono però attualmente dall'autorità militare germanica, senza avere diretti contatti con quella italiana,
- d) Parte sono stati incorporati nei reparti germanici,
- e) Parte sono stati assunti nel servizio del lavoro germanico o italiano,
- f) Parte sono rimasti nelle regioni invase o nei territori balcanici occupati dai ribelli,
- g) Parte infine si sono messi fuori legge nelle file delle bande partigiane³¹⁸.

La situazione non migliorava per i cittadini appartenenti a classi poste in congedo illimitato, in altre parole per coloro che, avendo terminato il servizio di leva obbligatorio, erano tornati a casa, ma in caso di guerra potevano essere richiamati. Si trattava di classi che pur non avendo ancora ricevuto la cartolina precetto, sarebbero state richiamate con le nuove leve dai numerosi bandi di reclutamento emanati dall'autorità militare repubblicana nel corso del tempo³¹⁹.

Anche per i cittadini arruolati in tali classi si erano verificati i medesimi problemi riscontrati dai neo richiamati: in parte erano stati arruolati per il servizio del lavoro, mentre una buona quantità era rimasta nelle regioni invase.

Le problematiche contingenti e susseguenti gli eventi dell'8 settembre finirono per interferire inevitabilmente anche sul sistema di reclutamento. Le autorità municipali, nelle regioni soggette alla RSI, spesso avevano registrato azioni di elementi ribelli, a causa delle quali erano andati “dolorosamente distrutti documenti di reclutamento”. Altre distruzioni documentarie di maggiore gravità erano attribuibili alle offese aree. Forte era la preoccupazione, segnalata da

tragedia e memoria della Repubblica Sociale italiana (Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005), a cura di S. Bugiardini, Carocci, Roma 2006, pp. 33-34.

³¹⁸ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato (1943-1945), busta 68, 1944 maggio 9, *Organizzazione del reclutamento in Italia – Controllo delle forze delle singole classi*.

³¹⁹ “I bandi di arruolamento sono del 4 novembre 1943, 4 febbraio 1944, 7 aprile 1944, 5 maggio 1944, 15 e 22 giugno 1944 e riguardano tutte le classi dal 1914 al 1926”. L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, Garzanti, Milano 2002, p. 66.

più località, per le azioni messe in atto dai partigiani, soprattutto in occasione della chiamata alle armi per la classe 1926, destinate a ostacolare le funzioni di leva devolute ai Comuni. In particolare, si registravano azioni notturne dei “ribelli” che, penetrati negli uffici municipali o, addirittura, nei distretti militari periferici, distruggevano sistematicamente i registri della popolazione e quelli di leva.

La situazione generale sembrava comunque sotto controllo, poiché “laddove non si sono verificati gli inconvenienti suddetti, i comuni sono in grado di svolgere in maniera soddisfacente – com’è sempre avvenuto – le funzioni loro devolute”³²⁰.

I distretti militari, organizzati nel miglior modo possibile, e gli uffici provinciali di leva erano in grado di funzionare, compatibilmente con le limitazioni loro imposte dalla situazione contingente e salvo qualche eccezione.

La relazione terminava affermando: “i pochi che hanno subito danni o manomissioni sono all’opera per la ricostruzione dei documenti andati distrutti o manomessi e se ne prevede, in breve tempo, il loro completo funzionamento”³²¹.

La distruzione dei registri della popolazione da parte dei “ribelli” destava comunque molta preoccupazione. Bande partigiane erano penetrate indisturbate negli uffici dell’anagrafe municipale e degli uffici provinciali di leva, evidentemente mal organizzati e scarsamente sorvegliati, ostacolando pericolosamente le operazioni militari di reclutamento.

Il timore si manifestò anche nella provincia di Milano, dove la Prefettura si fece promotrice di un’indagine, richiedendo ai nuovi podestà e commissari prefettizi informazioni in tal senso.

Il tenore delle risposte, la maggior parte delle volte, tendeva a negare il pericolo di distruzioni delle liste di leva, anche se qualche allarmante episodio si era già verificato ed era destinato a ripetersi nel tempo³²².

In realtà tutta la Lombardia registrava casi inquietanti che mettevano in luce le enormi difficoltà cui andava incontro la riorganizzazione dell’esercito, situazioni destinate ad aggravarsi ulteriormente con il passare del tempo.

Il Ministero dell’Interno, in data 22 dicembre 1943, segnalava a Mussolini, che trasmetteva immediatamente le informazioni a Graziani, la situazione concernente il reclutamento in alcuni distretti militari lombardi. Si trattava di situazioni spesso contrastanti che, comunque, cominciavano a rivelare alcune falle organizzative difficili da colmare.

Da Bergamo provenivano notizie tutto sommato tranquillizzanti, che riferivano l’esito positivo della chiamata alle armi; gli assenti arbitrari erano, per lo più, persone già impegnate nelle organizzazioni del lavoro, in particolare nell’Organizzazione Todt. Le autorità stavano, comunque, provvedendo al fermo di ufficiali e soldati che non avevano risposto alla chiamata³²³.

Ben diversa si presentava la situazione in provincia di Brescia, dove

³²⁰ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato (1943-1945), busta 68, 1944 maggio 9, *Organizzazione del reclutamento in Italia – Controllo delle forze delle singole classi*.

³²¹ Ibidem.

³²² Nel settembre del 1944 una circolare del Ministero dell’Interno ordinava ai capi delle province di prestare particolare attenzione a tale fenomeno. Ai primi di ottobre dello stesso anno, a Milano, il prefetto segnalava ai podestà e ai commissari prefettizi della provincia che: “L’Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato che in vari comuni, gruppi di ribelli sono penetrati, di notte, nella sede degli uffici municipali ed hanno distrutto, incendiato od asportato atti d’ufficio, prendendo soprattutto di mira il Registro di Popolazione. Tenendo presente i gravi danni dell’attività ribellistica alle case comunali con conseguente disorganizzazione di importanti servizi, si richiama la vostra particolar attenzione su quanto riportato, con preghiera, di attuare ogni misura per evitare tali danneggiamenti”. ASMi, *Gabinetto Prefettura II serie*, busta 362, 1944 ottobre 4, *Nota del prefetto. Distruzione di parte dei registri della popolazione da parte di ribelli*.

³²³ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato (1943-1945), busta 68, 1943 dicembre 12, *Comunicazione al Duce del Ministero degli Interni, Roma 21 dicembre 1943, Situazione reclutamento delle province lombarde*.

Presso i comandi militari, distretti, caserme, si verificano alcuni fatti di larvato ostruzionismo, tali da convincere come avrebbero dovuti essere assunti in servizio presso tali enti soltanto ufficiali e sottoufficiali di provata fede.

Si nota ancora, tra gli appartenenti all'esercito, poca convinzione e si rileva scarso entusiasmo. Pochi sono i militari che salutano romanamente e che con il loro contegno diano la sensazione di una sentita disciplina e di prestando militare.

Sarebbe opportuno che qualche reparto addestrato e inquadrato, sfilasse per la città a dimostrazione di quanto è già stato fatto e per risvegliare il sopito orgoglio militare³²⁴.

A Varese il comandante militare della provincia era il comandante della legione territoriale della GNR e aveva a disposizione una dozzina di colonnelli, che, non potendone fare a meno, ostentavano una certa disciplina, pur se la loro mentalità, lamentava il relatore, era quella di una volta.

Per quanto concerne il reclutamento, i contrasti con le autorità germaniche non erano tardati, visto che i tedeschi avevano emanato disposizioni affinché i giovani di leva, occupati presso gli stabilimenti dichiarati ausiliari, fossero esentati dal presentarsi alle armi. Questo, inevitabilmente, aveva finito col provocare dure proteste da parte di chi, non trovandosi in questa situazione, lamentava l'impari trattamento, dando, al tempo stesso, l'opportunità a molti di imboscarsi. A tal proposito era stato appurato che "presso la ditta Savoia – Marchetti sarebbero stati assunti, infatti, studenti, figli di benestanti e giovani abituati a una vita comoda"³²⁵.

L'autorità locale avanzava la proposta di occupare negli stabilimenti solo quei giovani di leva che avessero già adempiuto gli obblighi militari.

A Milano la situazione era ancor più preoccupante, essendosi presentati solo 418 elementi su 6.081 iscritti alla leva (poco meno del 7%). Inoltre alcuni reparti erano stati riorganizzati riammettendo nei ranghi ufficiali e sottufficiali che avevano avuto a che fare con la giustizia militare: "Al ricostituito 3° Reggimento Autieri sono stati riassunti il maggiore Colli Medaglia, già allontanato a suo tempo dall'esercito per scorrettezze amministrative; maggiore Rosa Pasquale che dal 1935 al 1937 speculò sulle forniture di materiale automobilistico; ragioniere Epifanio Ottaviano che trasse profitto personale nel ramo acquisti del 3° centro automobilistico ed è sempre stato spiccatamente anglofilo e antifascista"³²⁶.

Ancora a Milano, sempre dal distretto militare, erano segnalati episodi allarmanti come quello di un colonnello che non avrebbe permesso al figlio di presentarsi alla visita di leva³²⁷.

Inoltre le reclute, pur presentatesi in numero soddisfacente, dovevano frequentemente essere rimandate a casa, a causa della mancanza presso i comandi di divise, equipaggiamento, e per l'impossibilità di somministrare il rancio³²⁸.

La situazione non divergeva molto nel distretto militare di Lodi, dove la raccolta delle reclute era stata particolarmente difficoltosa e alcuni arruolati erano stati rimandati a casa per mancanza di vestiario e di casermaggio³²⁹.

³²⁴ Ibidem. Brescia, 12 dicembre 1943.

³²⁵ Ibidem. Varese, 10 dicembre 1943.

³²⁶ Ibidem. Milano, 4 dicembre 1943.

³²⁷ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 221, fascicolo 12.081, 1944 maggio 20, *Relazione del procuratore militare Gaetano Tei sui fatti accaduti al Distretto militare di Milano dopo gli avvenimenti dell'8 settembre*.

³²⁸ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato (1943-1945), busta 68, 1943 dicembre 11, *Comunicazione al Duce del Ministero degli Interni, Roma 21 dicembre 1943: situazione reclutamento delle province lombarde*. Milano.

³²⁹ Ibidem. Lodi, 11 dicembre 1943.

Stesso tenore, infine, al distretto militare di Monza dove ci si lamentava perché: “La presentazione delle reclute avviene con ritmo crescente, ma i giovani vengono rimandati a casa in licenza per mancanza di divise, di materiali, ecc. Ciò è commentato in senso sfavorevole”³³⁰.

2.1.2 *L'immagine del tradimento e la giustizia repubblicana*

In realtà non era solo la questione di un esercito autonomo a preoccupare le autorità repubblicane, quanto la credibilità di un governo e d'istituzioni prive di effettiva indipendenza di pensiero e d'azione. La questione finì così col diventare cruciale per l'esistenza stessa della RSI, poiché uno stato privo di un esercito indipendente, non poteva considerarsi uno stato a tutti gli effetti. La necessità di riaffermare la propria autonomia era irrinunciabile, in quanto rappresentava un'opportunità che ogni governo deve poter avere nell'interesse dei propri amministrati. Era, inoltre, giudicata un'azione prioritaria in funzione degli interessi dello stesso alleato. Un'autonomia che doveva transitare attraverso il passo irrinunciabile della ricostituzione delle Forze Armate.

L'esercito rappresentava il problema più immediato e come si legge in una relazione stesa poco tempo dopo la liberazione del Duce:

Occorre sviluppare l'orientamento per la ripresa militare. La ricostituzione delle nostre Forze Armate e gli arruolamenti in esse debbono essere favoriti in ogni modo. Particolarmente, in un primo tempo, si tratta di formare reparti costituenti una vera aristocrazia di combattenti veramente entusiasti, che riprenderanno subito il combattimento accanto a reparti tedeschi, di contro le altre masse militari formeranno le forze interne che presidieranno il Paese. Questa concezione dovrà di per sé stessa far comprendere che quel immediatamente si deve volere è la ricostruzione di forze nostre che riportino [...] il nome dell'Italia nella grande lotta che si combatte nel mondo contro le forze anglo-sassoni e superino gli aspetti e la portata del tradimento³³¹.

L'immagine del tradimento rimandava inevitabilmente alle responsabilità di un fascismo latitante che, il 25 luglio, si era sciolto come neve al sole, lasciando mano libera ai badogliani e agli antifascisti di prendere il controllo del Paese. Il tradimento aveva preparato la strada all'armistizio e alla conseguente slealtà nei confronti dell'alleato tedesco.

Non è un caso che il governo del duce, perlomeno all'inizio, pur lamentando i metodi delle polizie speciali, apparve più interessato ad assicurare il pronto intervento di fronte a casi che potevano mettere in crisi il nuovo stato. Così l'uso della violenza sembrò dilatarsi dal centro alla periferia, attraverso una politica repressiva che, dai primi decreti, si concentrava proprio sui traditori. Di questi ultimi si occupava peraltro il decreto legislativo del duce dell'11 novembre 1943 che istituì i Tribunali Provinciali straordinari con il preciso compito di giudicare:

- a) i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà all'Idea;
- b) coloro che dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943 – XXI hanno comunque con parole o con scritte altrimenti, denigrato il fascismo e le sue istituzioni;
- c) coloro che hanno compiuto comunque violenze contro la persona e le cose dei fascisti o appartenenti alle organizzazioni del fascismo o contro le cose e i simboli di pertinenza dello stesso³³².

³³⁰ Ibidem. Monza, 11 dicembre 1943.

³³¹ ACS, RSI, SPD, Carteggio riservato, busta 61, s.d., *Relazione sulla ripresa fascista e la preparazione della Costituente – Premessa alla situazione politica in atto dopo la liberazione del Duce*, p.22.

³³² Decreto legislativo del duce 11 novembre 1943, *Concernente la costituzione di Tribunali Provinciali*

Il medesimo decreto attribuiva al Tribunale speciale straordinario il compito di giudicare i gerarchi che nella fatale seduta del Gran Consiglio del fascismo del 24 luglio 1943 “tradirono l’Idea rivoluzionaria alla quale si erano votati fino al sacrificio del sangue e col voto del Gran Consiglio offersero al re il pretesto per effettuare il colpo di Stato”³³³.

Furono i primi passi verso la creazione di una miriade di tribunali la cui presenza costellò il territorio della repubblica sociale: i tribunali militari regionali di guerra, i tribunali militari straordinari, il tribunale di guerra dell’Aeronautica, il tribunale militare del centro di addestramento reparti speciali (CARS), il tribunale di guerra della Marina, finendo coll’includere quei tribunali che i singoli reparti autonomi crearono per loro conto come il tribunale militare delle Brigate Nere.

Era un modo per riappropriarsi nell’immediato delle prerogative di uno stato attraverso la giustizia che da quello stesso stato promanava. La costituzione dei tribunali era il primo passo verso questa legittimazione³³⁴. Non solo perché i tribunali fascisti erano stati soppressi durante il governo di Badoglio, ma anche perché “punire i traditori rappresentava il primo atto della costruzione del mito dell’onore ben presente nella retorica di Salò”³³⁵.

Anche la giustizia ordinaria fu affidata “momentaneamente” ai tribunali militari le cui competenze furono ulteriormente ampliate durante la RSI. Di per sé non cambiava molto rispetto all’amministrazione della giustizia in atto durante il Ventennio, in cui perseverava l’alterazione giuridica verificatasi sin dall’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato nel 1926. Continuava, infatti, un ampliamento illegittimo nell’ambito civile delle competenze dei Tribunali militari di guerra che, già in atto nelle colonie e nei territori occupati dopo il 1940, si estendevano all’intero territorio della repubblica sociale³³⁶.

In questa proliferazione di organismi giudiziari, il governo repubblicano trovò anche il tempo di ricostituire il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, come già visto, abolito da Badoglio³³⁷.

straordinari e di un Tribunale speciale straordinario, in Gazzetta Ufficiale d’Italia 18 novembre 1943, n. 269.

³³³ Ibidem.

³³⁴ T. Rovatti, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, CLUEB, Bologna 2011, p. 15.

³³⁵ Ibidem.

³³⁶ G. Neppi Modona, M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in *La criminalità, Annali della storia d’Italia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino 1997, pp. 760-847. Sulla situazione della magistratura italiana nella Resistenza vedi D. R. Peretti Griva, *La magistratura italiana nella resistenza*, “Il movimento della liberazione in Italia”, n. 6, 1950, pp. 3-39; A. Galante Garrone, *La magistratura in Italia tra fascismo e Resistenza*, “Nuova antologia”, f. 2159, A. 121, 1986, pp. 79-93.

³³⁷ Con Decreto legislativo del duce 3 dicembre 1943, n. 794, *Ricostituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato*, Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 1943, veniva ricostituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Con il medesimo provvedimento era restituita ad esso la sfera di competenza che, precedentemente, alla sua soppressione, era stata devoluta ai tribunali militari. Rispetto a quest’ultima disposizione è concessa una proroga al Tribunale di Roma, sino al 15 gennaio 1944, con Decreto ministeriale 20 dicembre 1943, *Proroga per la restituzione di giurisdizione del Tribunale militare di Roma della restituzione della competenza al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato*, Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 1943 e con Decreto ministeriale 26 dicembre 1943, n. 881, *Estensione della proroga per la restituzione della competenza dai Tribunali Militari al Tribunale speciale per la Difesa dello Stato*, Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1944. “Sull’operato del Tribunale speciale per la difesa dello Stato della RSI, a differenza di quello del Ventennio, bisogna registrare una quasi totale mancanza di documenti che consenta di ricostruire l’attività con una certa attendibilità storica e giuridica. I maggiori archivi nazionali, sia pubblici sia privati, che conservano documenti sulla repubblica sociale, non conservano quella prodotta dal Tribunale speciale. Le sentenze sono spesso introvabili, tranne un’ottantina circa conservata presso il Tribunale supremo militare e alcune in possesso di qualche ex condannato. Spesso nei fondi dei tribunali militari territoriali, relativi al periodo 1943-1945, si trova qualche fascicolo trasmesso per questioni di competenza all’organo militare dal Tribunale speciale, ma nulla più di questo. E’ ipotesi plausibile che i fascicoli dei processi siano ancora conservati presso le cancellerie dei Palazzi di Giustizia dei vari distretti

In realtà l'intenzione di ricostituire il disciolto Tribunale speciale per la difesa dello Stato fu uno dei primissimi atti assunti dal governo repubblicano, quasi a voler riproporre, sin da subito, un ritorno alle "vecchie abitudini", senza tenere presenti le mutate condizioni politiche. La norma fu stesa nella riunione del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1943, che approvava numerosissimi decreti finalizzati a conferire una base e a regolamentare il nuovo stato repubblicano. Fu il ministro della giustizia Piero Pisenti a stendere il testo, immediatamente approvato. Come riferiva il "Corriere della Sera" del giorno dopo, "il nuovo Tribunale speciale viene costituito per far fronte alla ripresa di attentati terroristici e dovrebbe operare in via temporanea"³³⁸. In realtà la temporaneità coincise con l'intero ciclo di vita della RSI.

Il Tribunale speciale fu ricostituito con il decreto legislativo del duce 3 dicembre 1943, n. 794, in base al quale conservava "le stesse competenze, la stessa procedura, la stessa composizione del collegio giudicante"³³⁹. La sola differenza era la modalità di selezione dei giudici, scelti soprattutto tra i componenti della Guardia nazionale repubblicana, in cui era confluita la MVSN che durante il Ventennio aveva fornito la maggior parte del personale giudicante. Inoltre, per attuare una più celere definizione dei procedimenti, furono create più sezioni con giurisdizione sulla regione di cui facevano parte³⁴⁰. La sede centrale era Mantova e a dirigerla fu inviato il generale Mario Griffini, amico di uno dei presidenti del Tribunale militare di Milano, il generale Pasquale Spoleti, di cui abbiamo già avuto modo di parlare³⁴¹, e che in passato aveva ricoperto l'incarico di vicepresidente del tribunale speciale.

La situazione estremamente caotica originata dal proliferare di tutti questi tribunali è stata solo in parte rappresentata dalla storiografia. A tal proposito Luciano Violante sostiene

ora si può ben immaginare come tutti questi organismi non avessero, in sostanza, nessuna funzione reale di amministrazione della giustizia e si trasformassero, assai frequentemente in meri organi di ratifica delle operazioni di polizia.

Il fatto significativo è che ciascun corpo militare, e questo risulta con molta evidenza dai carteggi dell'archivio militare di Stato, tendeva ad avere un proprio organo di giustizia, soprattutto per i reati commessi dagli appartenenti allo stesso corpo. In sostanza c'era la tendenza a sfuggire al giudizio di organismi di altri corpi; la marina chiedeva quindi il proprio tribunale, così l'aeronautica, la GNR e via dicendo.

giudiziari del Nord Italia in cui furono suddivise, per necessità di funzionamento, le sezioni del tribunale speciale. Tuttavia sia per il lungo lasso di tempo trascorso, sia per il disfacimento della RSI nella primavera del 1945, risulta particolarmente difficoltoso accertarsi della loro reale presenza. Potrebbero essere andati comunque smarriti o, nella peggiore delle ipotesi, distrutti. La loro ricerca e pubblicazione sistematica, nella medesima maniera utilizzata per le sentenze del Tribunale speciale funzionante nel corso del Ventennio, da parte dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME) sarebbe auspicabile. Ovviamente tutto questo richiederebbe l'impiego di numerosi ricercatori e di finanziamenti". C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini. Storia del Tribunale speciale 1926-1943*, Quaderni dell'Anpia, Palestrina, sd., s.l., p. 189.

³³⁸ *Ricostituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, Corriere della Sera, 26 novembre 1943, cit. in C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini. Storia del Tribunale speciale 1926-1943*, cit., p. 190.

³³⁹ *Ibidem*.

³⁴⁰ "Con decreto interministeriale del 13 gennaio 1944, n. 49, *Istituzioni di sezioni regionali del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1944, furono costituite sezioni a Roma (con competenza sul Lazio), Venezia (Veneto), Firenze (Toscana), Genova (Liguria), Bologna (Emilia), Perugia (Umbria e Marche) e, con successivo decreto interministeriale 27 gennaio 1944, n. 45, *Istituzione in Milano della settima sezione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1944, venne costituita la sezione di Milano, con competenza sulla Lombardia. In seguito furono costituite altre tre sezioni a Pavia, Parma e Sondrio". C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini. Storia del Tribunale speciale 1926-1943*, Quaderni dell'Anpia, Palestrina, sd., s.l., p. 190.

³⁴¹ Cfr. § 1.10 *La nascita dei Tribunali militari regionali di guerra*.

Altro elemento caratteristico è che ciascuno di questi tribunali era competente per i reati commessi contro i propri uomini o contro i propri mezzi. Inoltre, e questo riguarda tutti tranne il tribunale militare della GNR, ciascuno era competente per i propri arrestati³⁴².

In realtà le osservazioni di Violante sono solo parzialmente corrette. Infatti, non esistevano né il tribunale della GNR, né un tribunale dell'aeronautica (per i quali, le competenze ricadevano sul Tribunale militare regionale di guerra); esisteva un tribunale per la Marina (X Mas, S.Marco) e ci fu un tentativo, andato a buon fine, di costituire un tribunale per le Brigate Nere, che entrò in funzione solo nel febbraio 1945. Per il resto, per tutte le componenti dell'esercito repubblicano, l'unico referente giuridico rimase il Tribunale militare regionale di guerra nella sua forma ordinaria e straordinaria.

Il governo repubblicano fascista tentò di non far proliferare eccessivamente il numero dei tribunali militari, poiché il loro aumento smisurato sarebbe risultato d'impaccio, date le esigenze del momento che imponevano piuttosto un accentramento degli organismi giuridici. Di qui l'opportunità di servirsi dei tribunali già esistenti, come l'istituto del tribunale militare straordinario, preesistente alla Rsi, ma che, grazie ad alcuni decreti del giugno e del settembre 1944, divenne un ottimo strumento per la repressione della Resistenza e della diserzione.

In tal senso deve essere interpretato il suo utilizzo nei confronti dei disertori³⁴³, dei renitenti alla leva³⁴⁴ e dei mancanti alla chiamata³⁴⁵, colpiti indistintamente dai bandi Graziani del 18 febbraio e del 16 giugno 1944 che infliggevano la pena di morte ai responsabili di tali reati. Dei processi, celebrati con rito direttissimo, dovevano, appunto, occuparsi i tribunali militari straordinari di guerra.

Ai tribunali straordinari era demandata anche la lotta contro i ribelli, sia nella loro veste di appartenenti a bande armate sia come semplici favoreggiatori³⁴⁶.

La politica repressiva del fascismo non era esente, tuttavia, da momenti di clemenza che, se da un lato alimentarono la confusione delle istituzioni repubblicane, dall'altro tradirono il timore delle alte sfere di alienarsi le rare simpatie della popolazione nei confronti del governo. Tuttavia, al di là di questa politica del "bastone e della carota", com'è stata definita da Giampaolo Pansa, la repressione era evidente soprattutto nell'ambito della giustizia militare repubblicana. Questa, ben lontana dal garantire all'imputato, militare o civile, l'imparzialità del giudizio, spesso divenne uno strumento di legittimazione della violenza arbitraria il cui scopo principale era terrorizzare, oltre che punire, il reato in sé³⁴⁷. Tutto ciò apparve particolarmente visibile nel ruolo assunto dai tribunali militari straordinari, adatti a offrire una

³⁴² AA.VV. *La Repubblica sociale italiana 1943-45*, a cura di P. P. Poggio, cit., p. 289; cit. in C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini. Storia del Tribunale speciale 1926-1943*, Quaderni dell'Anpia, Palestrina, sd., s.l., p. 191.

³⁴³ In base all'art. 148 del Cpmp, commette il reato di diserzione il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; deve essere considerato disertore anche il militare che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

³⁴⁴ Gli iscritti di leva che non si presentano all'esame personale e all'arruolamento sono responsabili di "renitenza alla leva", reato soggetto agli articoli 187 e seguenti del Testo Unico delle leggi sul reclutamento. Di fatto il decreto del 16 giugno 1944 aboliva le disposizioni del Testo Unico e stabiliva che doveva intendersi come renitente alla leva: "L'iscritto alle liste di leva, il quale senza legittimo motivo non si presenta al giorno prefisso all'esame personale per l'arruolamento od a una nuova visita, oppure, che trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati". AUSSME, RSI I/1, busta 40, f. 1.319, 1944 ottobre 3, *Illustrazione delle disposizioni di carattere penale militare del Decreto Legislativo 16 giugno 1944*, n. 394, p. 3.

³⁴⁵ Il militare che, chiamato alle armi, non si presenta nei cinque giorni successivi a quello prefisso dal bando o dalla cartolina di precetto (art. 151 del Cpmp).

³⁴⁶ Sul funzionamento e l'utilizzo dei tribunali militari straordinari contro i partigiani vedi § 5.1.1 *La giustizia militare straordinaria nella repressione dei primi fenomeni resistenziali. Alcuni casi lombardi*.

³⁴⁷ G. Pansa, *L'esercito di Salò*, Mondadori, Milano 1970, pp. 39 e sgg.

giustificazione anche agli atti di sangue più esecrabili. La sentenza emessa da un tribunale legalizzato dissimulava, infatti, l'arbitrarietà delle violenze inflitte, conferendo alla decisione un alone di legalità altrimenti difficile da sostenere³⁴⁸.

In una situazione in cui i corpi centrali dello stato non riuscivano a tenere sotto controllo gli organi periferici, s'inseriva l'alleato tedesco con la sua insofferenza per il nuovo stato. La conseguenza fu la nascita di molteplici formazioni di polizia non ufficiali che, all'interno di vere e proprie zone d'ombra, si occuparono con particolare zelo della pubblica sicurezza. Queste realtà erano la diretta conseguenza di un vuoto istituzionale che lo stato di Salò non sembrava in grado di colmare e avevano il compito di presidiare un potere centrale incapace di governare solo attraverso le strutture ereditate dal regio governo. La caratteristica comune a tutti questi gruppi di polizia (Brigate Nere, Guardia Nazionale Repubblicana, polizie speciali e autonome come la "Banda Koch" o la Legione autonoma "Ettore Muti") era l'emulazione dei comportamenti squadristici e rivoluzionari di un fascismo "messo alle corde" dallo stesso Mussolini nel corso del "Ventennio" e il mito fondante era quello del fascismo delle origini. Furono queste milizie ad attuare un capillare ed ossessivo controllo del territorio denunciando numerosi individui al tribunale militare.

Questi organi dimostrarono una spiccata tendenza a ricavarli spazi di autonomia rispetto sia al governo centrale che nei confronti dell'alleato germanico. Sin dall'autunno del 1943, le brutali azione delle milizie testimoniarono "la capacità d'iniziativa e di espressione di brutalità indipendente dalla volontà dell'occupante (a volte addirittura contraria), ma anche la capacità dei rappresentanti della Repubblica di Salò di sfruttare la strategia dell'alleato a proprio vantaggio anche all'interno di azioni condotte congiuntamente dei reparti italiani e tedeschi"³⁴⁹.

Le azioni delle milizie furono caratterizzati da reati comuni giudicati dal Tribunale militare di Milano tra il novembre 1943 e aprile 1945. La maggior parte dei reati risultò essere a danno dei civili. Circa il 20% dei militari processati era imputato di truffa, estorsione, abuso di potere, perquisizione arbitraria, furto, rapina e omicidio. Reati ascrivibili ai militi della GNR, ai reparti speciali di P.S. come la Divisione autonoma "Ettore Muti", alla famigerata "Banda Koch", ad altre polizie meno note come la "Pietro Caruso" e infine ad appartenenti delle Brigate Nere.

L'escalation della violenza fascista in ambito locale arrivò ad interessare persino il ministro degli interni Guido Buffarini Guidi che, sin dai primi mesi di governo, si propose l'obiettivo di riportare le riottose formazioni autonome all'interno della legalità repubblicana³⁵⁰.

Una preoccupazione condivisa dallo stesso Mussolini, come si può notare dal testo di questo telegramma inoltrato ai Capi provincia nel dicembre 1943

Da troppo tempo è ormai invalso il costume degli arresti aut prelevamenti di persone senza flagranza aut evidente motivo et spesso non si sa chi abbia impartito tali ordini alt Tutto ciò non est Repubblica, né fascismo, ma confusione, arbitrio et anarchia alt Tutto ciò determina uno stato d'animo d'incertezza e di panico che finisce per alimentare il così detto ribellismo ed è comunque deleterio ai fini di quella ripresa nazionale [...] Episodi del genere devono

³⁴⁸ T. Rovatti, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, CLUEB, Bologna 2011, pp. 15 e sgg. Sull'uso della giustizia militare, utilizzato dal fascismo durante la Seconda guerra mondiale cfr. T. Ferenc, *Si ammazza troppo poco. Condannati a morte, ostaggi, passati per le armi nella Provincia di Lubiana 1941-1943*, Documenti, Istituto di storia moderna, Ljubjana 1999, pp. 5-27.

³⁴⁹ T. Rovatti, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, CLUEB, Bologna 2011, p. 15.

³⁵⁰ L. Kinkhammer, *L'occupazione tedesca in italia*, cit., pp. 296-98, 303, 313-15.

assolutamente finire alt Della esecuzione di quest'ordine terrò personalmente responsabili i Capi delle Province ³⁵¹.

Il monito del capo restò lettera morta, mentre la situazione rischiava di sfuggire dal controllo del governo di Salò. Le autorità locali della RSI erano imprescindibili per la strategia di controllo del territorio perseguita sia dai vertici della RSI che dall'alleato tedesco. Depositarie di innumerevoli informazioni fornivano indicazioni logistiche per eseguire le azioni di rastrellamento; localizzavano le prime basi della Resistenza; compilavano le liste dei mancanti alla chiamata e dei renitenti; provvedevano, a redigere le liste dei cittadini di razza ebraica o a individuare gli uomini da inviare in Germania come manodopera coatta. Erano anche protagonisti dell'attività investigativa degli organi inquirenti militari e civili. L'utilità di questi gruppi li portò velocemente a diventare gli interlocutori privilegiati dell'esercito tedesco, concretando un rapporto che, pur evidenziando una dipendenza e subalternità militare, spesso assunse i contorni di una reciprocità: se il fascista era utile al tedesco, il tedesco era necessario al fascista in quanto ne garantiva l'autonomia (e l'impunità di fronte alle proteste del governo centrale), aiutandolo a mantenere il suo potere a livello locale ³⁵².

La giustizia militare estendeva le proprie competenze su tutti questi corpi. Oltre a elementi dell'esercito, all'autorità dei giudici militari erano demandati anche i membri della Milizia, poi entrati a far parte della GNR e delle Brigate Nere. La giustizia militare ordinaria si occupò di tutti, indistintamente dalla loro emanazione politica o più specificamente militare.

Si può affermare che le corti marziali di Salò diventarono, a un certo punto, il luogo in cui si ricomponavano le differenze profonde delle formazioni militari della repubblica sociale, divise in un esercito "nazionale", costituito da elementi di leva richiamati dal 4 novembre 1943³⁵³, e in organizzazioni soggette a origini e dipendenze diverse.

Di queste differenze resta traccia nella documentazione processuale. A Milano, la Procura militare, sin dalla ricostituzione dei tribunali militari, dedicherà molto tempo sia ai civili sia ai militari. Oltre ai disertori, i procuratori cominceranno a istruire procedimenti contro i reati più disparati che presentavano una certa frequenza in taluni corpi piuttosto che in altri. Se, infatti, le diserzioni erano frequentissime nell'esercito di Graziani, i reati comuni spesso erano attribuibili ai riottosi reparti delle Brigate Nere, specie ad appartenenti alla Legione Autonoma Ettore Muti e, ancora una volta, ai militi della Guardia Nazionale Repubblicana.

2.1.3 La riorganizzazione della MVSN e la componente "fascista" della Guardia nazionale repubblicana nei territori della RSI e in Lombardia

Di tutte queste organizzazioni la più importante per uomini e mezzi fu indubbiamente la Guardia nazionale repubblicana (GNR). Costituita il 20 novembre 1943, fu, di fatto, il primo reparto a essere utilizzato con compiti di pubblica sicurezza. Nel dicembre 1943 anche i carabinieri rimasti al loro posto dopo l'8 settembre furono costretti a entrarvi con tale riluttanza da generare sospetti in molti elementi del governo e dello Stato Maggiore. Non era messa in dubbio solo la fedeltà alla RSI, ma anche le presunte simpatie per la Resistenza agivano per demolire la credibilità dei carabinieri. Fu così che una parte venne deportata in Germania nell'agosto del 1944³⁵⁴.

³⁵¹ ACS, SPD, RSI, Carteggio riservato, busta 26, f. 190, 1943 dicembre 23, *Telegramma di Mussolini ai Capi provincia, Arresti e fermi abusivi*.

³⁵² T. Rovatti, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, CLUEB, Bologna 2011, pp. 15 e sgg.

³⁵³ Ibidem. *Monza, 11 dicembre 1943*.

³⁵⁴ N. Arena, *RSI: Forze armate della Repubblica sociale italiana ... cit.*

Tra la fine del 1943 e l'aprile del 1945 la GNR arrivò ad arruolare circa 140-150.000 elementi. Un numero rilevante e quindi non immune dalle diserzioni (non solo di carabinieri) che contemporaneamente affliggevano le restanti forze dell'esercito repubblicano. Il fenomeno delle diserzioni fu diffuso al punto da interessare anche le formazioni più vicine al fascismo, come la GNR di Renato Ricci e le Brigate Nere di Alessandro Pavolini. Dall'analisi dei fascicoli processuali emerge che un elevato numero di militi di tale provenienza si diede alla macchia, contrariamente a quanto sostiene lo stesso Lepre a proposito della GNR che avrebbe mobilitato "solo i fascisti"³⁵⁵. L'arruolamento nell'esercito repubblicano, spesso volontario come testimonia la GNR, non era esente dalla piaga delle diserzioni, sovente determinate dalle medesime cause che portavano i soldati dell'esercito regolare a fuggire.

Solo nelle province di competenza del Tribunale militare di Milano, su 30.594 procedimenti processuali per diserzione, il 15% è intestato a militi della GNR (circa 5.000 unità).

E' comunque innegabile che la GNR fosse più vicina al fascismo dei reparti dell'esercito, almeno per quanto concerne la componente originaria della Milizia che vi confluì³⁵⁶. Come ha rilevato Andrea Rossi, "la continuità della MVSN permise, nei primissimi giorni successivi all'armistizio, la rinascita delle strutture politiche fasciste, ancora prima del ritorno di Mussolini sulla scena politica"³⁵⁷. I primi ad avvantaggiarsi di tale situazione furono le truppe tedesche in Italia che poterono contare sin da subito su nuclei di persone rimasti fedeli al fascismo e quindi all'alleanza con la Germania. Le questure, le prefetture, le federazioni del fascio furono immediatamente occupate proprio grazie a questi fedelissimi che non esitarono a fornire all'alleato germanico le informazioni raccolte dall'OVRA sugli antifascisti e su "tutti i cittadini invisibili al regime, ebrei compresi"³⁵⁸.

Così i mai disciolti UPI (Uffici Politici Investigativi) della MVSN divennero la base da cui presero avvio gli UPI della GNR, procedendo immediatamente all'arresto di centinaia d'individui sospetti in tutta l'Italia occupata, e perseguendo chi durante i "45 giorni" era riuscito a riconquistare la libertà o si era schierato apertamente contro il fascismo. Inoltre, l'insediamento di questori e prefetti provenienti dalla milizia si rivelò fatale per la comunità ebraica, poiché, dopo l'armistizio, furono organizzate in molte località retate che portarono migliaia di italiani verso i campi di sterminio nazisti.

Nelle sessantaquattro province sotto il controllo del governo fascista repubblicano, comprese quelle già nelle zone di operazioni germaniche, quindi sotto il completo controllo nazista, erano una quarantina le federazioni riaperte e controllate direttamente da elementi della milizia, mentre le restanti furono riattivate da ex gerarchi, o da federali in carica al 25 luglio; furono circa 30 le prefetture controllate dopo l'8 settembre da ufficiali della MVSN, tanto che, per sanare le numerose situazioni *di fatto* che si erano venute a creare in mezza Italia (ossia prefetti ritenuti "badogliani" allontanati in malo modo dai loro uffici dalle camicie nere), fin dalla prima

³⁵⁵ A. Lepre, *La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza*, cit., p. 155.

³⁵⁶ "La Milizia del Partito Nazionale Fascista il cui primo "Regolamento generale" risale al 3 ottobre del 1922 (il giorno successivo all'occupazione fascista di Trento e Bolzano), fu istituzionalizzata con il Regio Decreto del 14 gennaio 1923, n. 31. La Milizia veniva così ad affiancare i corpi armati del Regio esercito e della Pubblica Sicurezza nel mantenimento dell'ordine pubblico. Sul finire del 1926 fu pure creato un servizio d'informazione politica presso ogni comando di legione della MVSN, denominato Ufficio politico Investigativo (UPI). Gli ufficiali della Milizia furono chiamati a far parte delle Commissioni Provinciali che avevano il compito di dividere le misure di polizia politica nei confronti degli oppositori antifascisti. Molti "Consoli" della MVSN furono anche membri del Tribunale speciale per la difesa dello Stato istituito con la legge del 25 novembre 1926, n. 2008". G. Pugni, *Settembre per sempre. Estate 1943, Milano e i golpisti di Badoglio*, USI, Milano s.d., p. 84.

³⁵⁷ A. Rossi, *Le guerre delle Camicie Nere. La milizia fascista dalla guerra mondiale alla guerra civile*, cit., pp.

122 – 126
³⁵⁸ Ibidem.

riunione del governo fascista repubblicano, tenutasi alla Rocca delle Caminate il 28 settembre 1943, furono numerosi gli esponenti della milizia nominati prefetti “rebus sic stantibus”³⁵⁹.

Infine, con l’avvento della RSI, molti ufficiali della Milizia, come visto, contribuirono in larga parte alla rinascita del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Tra i giudici di questi ultimi tribunali speciali (provinciali e regionali), si potevano contare numerosi “Seniori, consoli e centurioni”, a riprova del fatto che, pur essendo stata sciolta la Milizia, ne restavano in circolazione i protagonisti. Nel mese di dicembre 1943, con alcuni decreti ministeriali firmati dal ministro della Giustizia Piero Pisenti, furono ricostituite in diverse città del nord (ad esempio Torino e Milano) differenti sezioni di Tribunali speciali per la difesa dello Stato (D.M. del 15 dicembre 1943)³⁶⁰.

³⁵⁹ Ibidem, pp. 124 – 125.

³⁶⁰ C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini. Storia del Tribunale speciale 1926-1943*, cit., p. 190.

2.2 L'organizzazione della giustizia militare nella RSI

2.2.1 La giustizia militare repubblicana e la situazione bellica

I Tribunali militari territoriali, istituiti con decreto 10 novembre 1943, n. 291 e poi denominati "Tribunali militari regionali di guerra" (in seguito al decreto legislativo 30 dicembre 1943, n. 888), svolsero la loro azione nei territori della RSI³⁶¹. La competenza sul territorio fu inizialmente affidata a sette tribunali militari. Tali corti, alle dipendenze del Ministero della difesa nazionale (rinominato in seguito Ministero delle forze armate³⁶²), aumentarono di numero in meno di un mese, raggiungendo le undici unità³⁶³.

In seguito alla loro creazione da un lato aumentò il numero dei tribunali militari, dall'altro fu ridotta la competenza territoriale di quelli esistenti. Il decreto ministeriale del 29 novembre 1943, n. 33, pose in essere i tribunali militari di Padova, Perugia, Chieti, Roma e una Sezione autonoma del tribunale di Torino con sede a San Remo. La principale conseguenza di questo decreto fu un sostanziale ridimensionamento dei tribunali di Trieste e di Torino che persero parte della propria giurisdizione territoriale. Trieste cedette la competenza sul Veneto al tribunale di Padova, restando titolare della sola Venezia Giulia, mentre Torino fu privato della Liguria, assegnata al tribunale di San Remo. Al tribunale di Torino restò così la giurisdizione solo sul Piemonte e sulla provincia di Piacenza.

Nelle regioni centrali il neo costituito tribunale di Perugia sottrasse a quello di Firenze le Marche e l'Umbria, mentre Roma perse l'Abruzzo a favore del tribunale di Chieti, situato presso il comando militare di quella città.

Gli ufficiali, i magistrati e i funzionari dei nuovi Tribunali militari territoriali sarebbero stati nominati con decreto del capo di Stato maggiore generale dell'esercito.

Il moltiplicarsi degli istituti militari dipendeva dalla generale necessità di garantire un maggiore controllo dei territori della RSI, pur nella consapevolezza che la situazione tra le regioni centrali, maggiormente vicino al fronte, e quelle settentrionali, controllate molto più saldamente dalle forze di occupazione e dai loro alleati fascisti, fosse differente.

Il destino dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria, regioni altamente a rischio, era inevitabilmente legato alla resistenza della linea Gustav. Inoltre, in quei territori sarebbero andati a combattere i reparti delle quattro Grandi Unità che si stavano addestrando in Germania. Era perciò necessario, più che altrove, un vigilante controllo dei magistrati militari del comportamento delle truppe. La preoccupazione era ancora più sentita nei confronti del vasto fenomeno delle diserzioni che, come avremo modo di approfondire più avanti, falcidierà le fila dell'esercito repubblicano, divenendo uno dei principali reati di cui la giustizia militare repubblicana dovrà occuparsi.

I timori dello Stato Maggiore in merito alle eventuali defezioni, si erano manifestati poco tempo dopo la nascita del nuovo esercito, quando l'ordinanza del generale Gastone Gambara, nel novembre 1943, disponeva che

tutti i graduati e i militari di truppa dei vari Corpi, Istituti e specialità dell'Esercito, a qualunque classe appartengano, che alla data dell'8 settembre 1943 trovavansi comunque in servizio, si

³⁶¹ Scheda descrittiva *Tribunale militare regionale della Repubblica Sociale Italiana* in www.lombardiabeniculturali.it

³⁶² Decreto del duce 6 gennaio 1944, n. 21, *Nuova denominazione del Ministero della Difesa Nazionale*, Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1944, n. 40.

³⁶³ Scheda descrittiva *Tribunale militare regionale della Repubblica Sociale Italiana* in www.lombardiabeniculturali.it

presentino entro il giorno 25 novembre 1943 ai Podestà dei comuni di residenza o di temporanea dimora per sistemare la loro posizione militare. [...] I Comuni faranno rilasciare a chi si presenta un foglio notizie dal quale, oltre ai dati personali deve risultare: luogo di nascita – distretto di leva – classe – servizio prestato per obbligo di leva o per richiamo – corpi e periodo di appartenenza ai corpi stessi – data di arrivo e di partenza da zona di guerra – fatti d'arme ai quali ha partecipato [...]

A ciascun militare i Comuni rilasceranno dichiarazione di collocamento in licenza illimitata senza assegni. I fogli notizia saranno inviati dai Comuni ai distretti che, a loro volta, compileranno fogli di congedo che, a cura dei Comuni, saranno recapitati agli interessati.

Allo scadere del suddetto termine gli inadempienti saranno deferiti al Tribunale Militare di Guerra. Deferirò allo stesso tribunale i favoreggiatori che nasconderanno o comunque offriranno assistenza ai militari che cerchino di occultarsi. La presente ordinanza sarà radiodiffusa e trasmessa a mezzo stampa. I comandi militari provinciali, i distretti e i Comuni dovranno provvedere alla divulgazione di essa anche a mezzo di affissioni agli albi comunali, nelle piazze parrocchiali e con ogni altro mezzo che riterranno opportuno. Novembre 1943. F.to Generale Gambarà³⁶⁴.

Nei territori dell'Italia settentrionale, dove più salda era la posizione militare dei tedeschi, i tribunali occorreano anche per tutelare la produzione industriale da eventuali rallentamenti o sabotaggi. Dei sabotaggi già si occupava il decreto del 9 ottobre 1943 che attribuiva ai tribunali militari, oltre alle infrazioni militari, la cognizione dei seguenti reati:

soccorso ai prigionieri di guerra evasi; contatti con prigionieri di guerra o internati civili sotto la vigilanza delle forze armate; diffusione a mezzo stampa di materiale di propaganda contro le forze armate; partecipazione a riunioni di carattere politico non autorizzate; detenzione di apparecchi radiotrasmettenti non autorizzata; istruzione di radiotelegrafisti e tecnici della radio; saccheggio in territorio sgombrato dalle forze armate; abbandono del servizio del lavoro; mancata notifica di domicilio o di limitazione di soggiorno; accensione di fuochi all'aperto, durante le ore di oscuramento; scatto di fotografie all'aperto non autorizzata³⁶⁵.

Un decreto che, di fatto, porterà alla sbarra centinaia di uomini e donne estranei alle FF.AA. Con il Decreto del Duce del 23 dicembre 1943, n. 907, si pensò concretamente al problema dei civili in tempo di guerra. L'atto legislativo comportava delle modifiche al testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, realizzando una variazione delle precedenti indicazioni di legge che attribuivano al Partito Nazionale Fascista e al Ministero delle corporazioni le responsabilità sull'organizzazione del servizio del lavoro. Tali poteri, che consistevano principalmente nel censimento e nell'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro (PNF) e nell'assegnazione e nella chiamata dei cittadini soggetti alla medesima condizione (Ministero delle corporazioni), passavano integralmente al Commissariato Nazionale del lavoro, coadiuvato e supportato dai Capi delle province (prefetti).

Contestualmente fu stabilito che ai trasgressori delle norme sul servizio del lavoro o a chi avesse indotto altre persone a trasgredire alle medesime norme, sarebbero state applicate le disposizioni inerenti al servizio militare obbligatorio in tempo di guerra. I tribunali militari erano competenti in materia³⁶⁶.

Il 12 dicembre 1943 Mussolini istituì un Commissariato Nazionale del Lavoro, sottoposto alle sue dirette dipendenze, le cui competenze erano ricalcate, pressapoco, su quelle attribuite in Germania al *Generalbevollmächtigter für der Arbeitseinsatz* (GBA) sotto il comando di Fritz

³⁶⁴ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 362, 1943 novembre, *Ordinanza del generale Gambarà*.

³⁶⁵ Scheda descrittiva *Tribunale militare regionale della Repubblica Sociale Italiana* in www.lombardiabeniculturali.it

³⁶⁶ Decreto legislativo del duce 23 dicembre 1943, n. 907, *Modifiche al testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra*, Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1944, n. 122.

Sauckel, responsabile in Italia dell'Organizzazione Todt. A capo del Commissariato fu posto Ernesto Marchiandi, sindacalista, fascista della prima ora, già commissario della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti che, il 23 dicembre successivo, emanò un bando per rendere obbligatorio il servizio del lavoro³⁶⁷. Detto Decreto stabiliva "in tutto il territorio della Repubblica Sociale Italiana ogni uomo atto al lavoro dai 16 ai 60 anni ha l'obbligo della prestazione di un'attività lavorativa remunerata, sia essa intellettuale o manuale"³⁶⁸. I lavoratori individuati dal decreto, quando già non lavorassero per la Todt, sarebbero entrati nell'Organizzazione Paladino, il suo equivalente italiano.

Come già detto, con decreto legislativo del duce 3 dicembre 1943, n. 794, veniva ricostituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato³⁶⁹.

Infine, in seguito alle disposizioni dei decreti ministeriali n. 926 e n. 927, entrambi del 15 dicembre 1943, i tribunali militari furono chiamati a giudicare quegli ufficiali e i sottufficiali che, pur non essendosi presentati presso il proprio Comando militare provinciale in seguito alla chiamata, fossero assunti o mantenessero il servizio presso enti statali, parastatali o privati.

Il problema era particolarmente sentito nelle fila del nuovo esercito repubblicano, in considerazione dell'elevato numero di ex ufficiali che, non aderendo alla RSI avevano anche escluso l'ipotesi di un arruolamento nell'esercito. Tutto ciò aveva finito col suscitare le vibranti proteste del generale Archimede Mischi, che, in veste di Capo di Stato Maggiore, il 16 giugno 1944 emanò una circolare in cui si affermava perentoriamente

Non è assolutamente ammissibile che ufficiali dell'ex esercito regio, che non hanno aderito a far parte dell'esercito repubblicano e non hanno prestato il prescritto giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana mantengano o occupino posti presso stabilimenti ausiliari, che hanno rapporti di servizio con Enti del Ministero delle Forze Armate o con le autorità germaniche addette alla produzione bellica e ricoprono cariche militari e politiche. Dispongo che tali ufficiali siano tutti eliminati senza indugio. I Comandi di indirizzo mi assicurino l'avvenuta esecuzione di quanto sopra, comunicando l'elenco degli ufficiali esonerati"³⁷⁰.

I comandi regionali e le prefetture si attivarono per richiedere ai commissari prefettizi e ai podestà i nomi di questi ufficiali. Dalle indagini promosse emerse un quadro preoccupante.

La Questura di Milano, in una nota al prefetto del 24 luglio 1944, denunciava la presenza di numerosi ufficiali di complemento in congedo, assunti in servizio presso il Credito Italiano, nonostante il mancato giuramento di fedeltà alle istituzioni repubblicane. Tale situazione, inoltre, appariva ancor più preoccupante giacché "risulta che vari ufficiali di complemento in congedo impiegati presso il Credito Italiano, si sarebbero astenuti da firmare il nuovo giuramento di adesione all'Esercito repubblicano per avere ascoltato propagandisti sovversivi"³⁷¹. Da quanto emergeva, tale decisione era stata presa spontaneamente dagli ufficiali ma per motivazioni diverse. Alcuni di essi, pur professando idee repubblicane, non

³⁶⁷ B. Mantelli, *L'arruolamento di civili italiani come manodopera per il Terzo Reich dopo l'8 settembre 1943*, in *Fra sterminio e sfruttamento*, a cura di N. Labanca, Casa Editrice Le Lettere, Firenze 1992.

³⁶⁸ A detta di Giampaolo Pansa, Marchiandi "avrebbe dovuto mandare in Germania, al lavoro civile, un milione di italiani per disimpegnare un milione di tedeschi da avviare al fronte, ma è riuscito a racimolare soltanto diciassette mila volontari". G. Pansa, *Il gladio e l'alloro. L'esercito di Salò*, cit., p. 25.

³⁶⁹ Con il medesimo provvedimento era restituita ad esso la sfera di competenza che, precedentemente, alla sua soppressione, era stata devoluta ai tribunali militari. Rispetto a quest'ultima disposizione veniva concessa una proroga al Tribunale di Roma, sino al 15 gennaio 1944, con decreto ministeriale 20 dicembre 1943.

³⁷⁰ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 362, 1944 giugno 20, *Stato Maggiore dell'Esercito, Esclusione dagli stabilimenti di Ufficiali che non hanno aderito a far parte dell'Esercito Repubblicano*.

³⁷¹ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 362, 1944 luglio 24, *Questura Repubblicana di Milano, Nota su Ufficiali di complemento impiegati presso il Credito Italiano*.

volevano aderire alla Repubblica sociale, che a loro avviso, non godeva della fiducia del popolo italiano. Altri “pur non approvando i passati avvenimenti”, nutrivano ancora sentimenti monarchici, ma la maggior parte, addirittura disposta a perdere la qualifica di ex ufficiale, non voleva semplicemente avere delle “seccature”.

Tuttavia una speranza di recuperare parte di questi recalcitranti risiedeva nella convinzione degli investigatori che “secondo riservati accertamenti, si vuole che molti di costoro, se obbligati, darebbero la loro adesione per non perdere il posto”³⁷².

2.2.2 Ulteriori modifiche delle competenze territoriali e giuridiche dei tribunali militari (marzo 1944-aprile 1945)

Per quanto concerne il Tribunale Militare di Milano, con il decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331, fu istituita una Sezione autonoma con sede a Brescia e con giurisdizione sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza. La decisione era attribuibile principalmente all’evoluzione della situazione bellica, all’eccessivo numero di procedimenti in corso e alla conseguente impossibilità per il Tribunale di Milano di assicurare un’azione efficace su un territorio regionale tanto vasto e popolato. Tuttavia la Sezione autonoma di Brescia assunse le proprie funzioni solo agli inizi di giugno, lasciando per lungo tempo il Tribunale Militare di Milano, unico organo giudicante competente per tutta la Lombardia. Nel frattempo l’intera organizzazione territoriale della giustizia militare era oggetto di una continua trasformazione. Il decreto interministeriale 23 marzo 1944, n. 268, stabiliva che:

- è istituita una Sezione autonoma del Tribunale di Firenze, con sede a La Spezia, con giurisdizione sulle province di La Spezia, Pisa, Massa, Lucca e Livorno. Ha inoltre competenza a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Toscana, dell’Umbria e delle Marche;
- la Sezione autonoma di San Remo ha giurisdizione sulle province di Genova, Savona e Imperia. Ha inoltre competenza a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Liguria, del Piemonte e della Lombardia;
- il Tribunale di Milano estende la sua giurisdizione sulla provincia di Piacenza³⁷³.

Questi ritocchi territoriali continuarono in pratica per tutta la durata della RSI a testimoniare la necessità di coprire al meglio sia i territori più minacciati dall’avanzata degli Alleati sia quelli che, ancora stabilmente nelle mani della Wehrmacht, richiedevano un controllo sempre più capillare. A riprova di tutto ciò sono i numerosi provvedimenti che mostravano una geografia della giustizia militare in continua trasformazione. A pochi giorni dal decreto del 23 marzo, le autorità militari ne emanarono un secondo in data 27 marzo che apportava nuove trasformazioni nell’ambito delle competenze territoriali di alcuni tribunali³⁷⁴. Presso il Comando regionale delle Marche era istituito un Tribunale militare regionale con sede a Macerata e con giurisdizione sulle province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Macerata. Lo stesso decreto istituiva la già citata Sezione autonoma del Tribunale militare regionale di Milano, con sede a Brescia.

³⁷² Ibidem.

³⁷³ La competenza del Tribunale militare di Milano sulla provincia di Brescia passerà al Tribunale di quest’ultima città tre giorni dopo, con il decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331, *Istituzione del Tribunale Militare con sede a Macerata ed una sezione Autonoma del Tribunale Militare di Milano con sede a Brescia*, Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1944, n. 148.

³⁷⁴ Ibidem.

Trascorso appena un mese, un nuovo decreto sopprimeva la Sezione autonoma di San Remo, mentre le sue funzioni erano assorbite dal Tribunale militare regionale di Alessandria, istituito con il medesimo provvedimento presso il Comando militare regionale di Novi Ligure; il Tribunale di Alessandria esercitava la propria giurisdizione sulle province di Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Piacenza e La Spezia. Era inoltre competente a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. Al contempo il Tribunale di Torino esercitava la propria giurisdizione sulle province di Torino, Cuneo, Asti, Novara, Vercelli e Aosta³⁷⁵.

Al decreto era allegata una *Tabella dei limiti di giurisdizione dei tribunali militari regionali e delle sezioni*, che fissava a undici il numero dei tribunali regionali (Roma, Milano, Firenze, Bologna, Padova, Trieste, Perugia, Torino, Alessandria, L'Aquila e Macerata) e a due il numero di Sezioni autonome (Lucca e Brescia)³⁷⁶.

La trasformazione in atto della giustizia militare finì con il determinare il numero degli addetti ai tribunali che variava con il mutare dell'ambito territoriale su cui estendevano le loro competenze. Ad esempio, nel mese di agosto 1944, mentre le truppe tedesche si andavano definitivamente attestando sulla linea Gotica ed erano ormai perduti i tribunali di Roma, Firenze, Lucca, Perugia, L'Aquila e Macerata, presso il tribunale militare regionale di Bologna, alla data 1 agosto 1944, erano in forza ventinove ufficiali, quattro sottufficiali e diciannove elementi di truppa; presso quello di Padova (sito in località Piove di Sacco), ventitré ufficiali, tredici sottufficiali e quattordici soldati. A Trieste lavoravano quattordici ufficiali, coadiuvati da cinque sottufficiali e otto soldati, mentre a Milano risiedeva il tribunale più importante, giacché al suo funzionamento provvedevano ben quarantasette ufficiali, ventiquattro sottufficiali e sessantatré soldati per un totale di centotrentaquattro unità. A Torino gli ufficiali in servizio presso il tribunale militare erano trentadue, a cui si aggiungevano trenta elementi tra sottufficiali e truppa; alla Liguria pensava il tribunale militare di San Remo (fino alla sua soppressione a favore del tribunale militare di Alessandria), come visto sezione autonoma di quello di Torino, dove prestavano servizio ventisei ufficiali e ventitré tra sottufficiali ed elementi della truppa³⁷⁷. Solo un mese più tardi, il 1 settembre 1944, la situazione era parzialmente peggiorata, considerando il calo degli addetti che si verificò in alcuni tribunali militari, nonostante l'aumento del carico lavorativo: solo a Milano si passò da centotrentaquattro a novantacinque elementi (il numero degli ufficiali si ridusse da quarantasette a trentotto unità), mentre a Bologna e a Torino la diminuzione interessò circa il 30 per cento degli addetti³⁷⁸.

Il calo del personale addetto ai tribunali militari era da attribuirsi sia ai trasferimenti nelle nuove sedi di volta in volta istituite, sia, con tutta probabilità, al mutare delle condizioni politiche e delle sorti della guerra che favorivano le diserzioni anche tra chi doveva giudicare tale reato.

La perdita di buona parte delle regioni centrali della Penisola comportò la necessità di dare una nuova sistemazione all'intero apparato della giustizia militare. A ciò tentarono di provvedere ben due decreti legislativi emanati in data 31 agosto 1944, n. 621 e n. 622. La prima legge stabiliva modifiche all'ordinamento del Tribunale supremo militare e alla legge penale militare. Ad esempio, l'art. 5 prevedeva che se, a causa di operazioni di guerra, fossero rimaste interrotte le comunicazioni fra la sede di un Tribunale militare regionale e parte del

³⁷⁵ Decreto interministeriale 30 aprile 1944, n. 599, *Modifiche alla giurisdizione dei Tribunali militari regionali e relative Sezioni autonome*, Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1944, n. 228.

³⁷⁶ Ibidem, *Tabella dei limiti di giurisdizione dei tribunali militari regionali e delle sezioni*.

³⁷⁷ A. Scalpelli, *La formazione delle Forze Armate di Salò attraverso i documenti dello Stato Maggiore della RSI*, "Il Movimento di Liberazione in Italia", nn. 72-73, lug-dic 1963, III e IV, pp. 60-95.

³⁷⁸ Ibidem.

territorio soggetto alla sua giurisdizione, questa parte poteva essere temporaneamente aggregata alla zona di giurisdizione del tribunale più vicino, con determinazione del capo di Stato maggiore generale, su proposta della Procura generale militare di Stato o di chi ne faceva le veci³⁷⁹.

Infine, il decreto legislativo del duce n. 622 assegnava al Tribunale militare regionale di Bologna la cognizione dei Tribunali militari regionali soppressi per l'incalzante avanzata alleata. Alla Sezione autonoma di Brescia, invece, la competenza del giudice dell'esecuzione, relativamente al compimento degli atti riguardanti giudizi già definiti da tali Tribunali³⁸⁰.

Sempre a seguito dell'incalzante avanzata alleata, le competenze del Tribunale militare regionale di Bologna furono ripartite, con decreto legislativo del duce 18 dicembre 1944, n. 994, tra il Tribunale militare regionale di Padova, limitatamente alle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara e alla Sezione autonoma di Brescia del Tribunale militare regionale di Milano, per le province di Reggio Emilia, Modena e Parma³⁸¹.

Nascevano contemporaneamente nuovi tribunali, soprattutto per affiancare unità militari sorte con compiti esclusivamente antipartigiani. Il decreto interministeriale 27 aprile 1944, n. 42, istituiva un tribunale di guerra presso il Corpo Addestramento Reparti Speciale - CARS, poi modificato con decreto legislativo 18 ottobre 1944, n. 737, in Tribunale militare di guerra presso il Comando Corpo Controguerriglia - COGU.

Il tribunale militare di guerra del CARS fu istituito presso Torino, ove risiedeva il comando del corpo (attribuito al generale Archimede Mischi) ed era competente a giudicare i reati commessi dai militari dipendenti dal corpo, i reati commessi dalle persone in servizio o al seguito delle FF.AA. presso il medesimo corpo e i reati commessi da civili previsti dal codice vigente, sempre che si "trattasse di persone, fermate o tratte in arresto durante le operazioni di polizia o di rastrellamento eseguite dai militari appartenenti al corpo"³⁸².

Sempre afferenti all'ordinamento di nuovi tribunali, il decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 594, istituì, presso il Sottosegretariato di Stato per la Marina, un Tribunale militare di guerra per la Marina con sede a Milano, al quale furono denunciati soprattutto militi della X Mas e della divisione San Marco³⁸³. Esso era competente a conoscere dei reati soggetti alla

³⁷⁹ Decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 621, *Modifiche all'ordinamento del Tribunale Supremo Militare ed alla legge penale militare*, Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1944, n. 235.

³⁸⁰ Sempre con l'intento di dare una sistemazione generale alla giustizia militare, il 15 ottobre 1944 veniva emanato il decreto interministeriale, n. 931. All'art. 2 stabiliva che nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di Tribunali militari di guerra di unità mobilitate e procedimenti di competenza di altri Tribunali militari italiani, la competenza apparteneva ai primi. La Procura militare di Stato del Tribunale militare di guerra dell'unità mobilitata, tuttavia, poteva ordinare la separazione dei provvedimenti. Il medesimo provvedimento, all'art. 4, stabiliva che la cognizione dei reati di assenza dal servizio di guerra, commessi da militari di corpi o servizi mobilitati, apparteneva al Tribunale militare di unità mobilitata. La Procura militare di Stato del Tribunale militare di guerra dell'unità mobilitata, tuttavia, poteva ordinare la rimessione del procedimento al Tribunale militare regionale del luogo dove era eseguito l'arresto o avveniva la presentazione dell'imputato. Decreto interministeriale 15 ottobre 1944, n. 931, *Estensione di competenza dei tribunali militari di guerra mobilitati ed altre norme per l'amministrazione della giustizia militare*, Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1945, n. 11.

³⁸¹ Decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 622, *Ampliamento della competenza del Tribunale Militare regionale di Bologna*, Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1944, n. 235. Vedi anche, Decreto legislativo del duce 18 dicembre 1944, *Devoluzione ai tribunali militari regionali di Padova e di Milano della competenza spettante attualmente al Tribunale militare regionale di Bologna*, 13 febbraio 1945, n. 36.

³⁸² M. Rivero, *Il tribunale delle grandi unità CARS - COGU (Sull'amministrazione della giustizia militare nella Repubblica di Salò)*, "Il Movimento di Liberazione in Italia", Anno 1953, Fascicolo 25, pp. 3 – 24.

³⁸³ ASMi, *TMRGMi, Sentenze*, anno 1944 – 1945.

giurisdizione militare, commessi nel territorio della Repubblica sociale italiana da militari o da civili appartenenti o al seguito di corpi o servizi della Marina³⁸⁴.

Il decreto interministeriale 14 settembre 1944, n. 999 creò un tribunale militare di guerra per l'Aeronautica competente per i soli militari appartenenti a quell'Arma con sedi varie.

Il decreto legislativo del duce 27 novembre 1944, n. 1.020, infine, su pressione del segretario del Partito fascista Repubblicano, Alessandro Pavolini, istituì un tribunale militare di guerra presso il Corpo ausiliario delle squadre d'azione di Camicie Nere con la denominazione di "Tribunale militare di guerra delle Brigate nere" (corpo armato del Partito fascista repubblicano) con sede a Brescia³⁸⁵.

A proposito di quest'ultimo tribunale e del suo funzionamento, il 25 novembre, una nota informativa recapitata al duce osservava

Fonte fiduciaria attendibile informa: Il Tribunale di guerra per il corpo delle squadre d'azione (Brigate Nere) è stato appena istituito e già si sono manifestate delle serie difficoltà per il suo funzionamento. Un colonnello che ne fa parte, mi diceva ieri: "Il generale Frigerio [*presidente del tribunale, n.d.r.*] si è messo in un bel guaio!" e mi spiegava poi che pare non vi sia accordo tra il Segretario del partito Pavolini e il capo di Stato Maggiore delle Brigate Nere circa la competenza del Tribunale militare suddetto, tanto che ne vorrebbe istituire un altro con membri scelti dal partito.

Tale dissidio sarebbe manifestato in modo particolare in occasione dell'arresto, o fermo, del Segretario Federale o comandante della Brigata Nera di Reggio Emilia e suoi correi³⁸⁶, accusati di fellonia, contro i quali si vorrebbe da una parte adottare la legge marziale, mentre dall'altra si vorrebbero salvare in base a criteri di opportunità politica.

Ho potuto avvicinare anche il generale Frigerio, che conosco da qualche tempo e che ho trovato, in verità, molto irritato, tanto che non ho osato interpellarlo sulla faccenda; ma egli stesso mi ha espresso la sua idea in proposito con le seguenti parole: "Sempre più schifo!"³⁸⁷.

Insomma questo tribunale manifestava sin dai suoi esordi serie difficoltà nel perseguire i membri delle Brigate Nere, soprattutto quando si trattava di importanti esponenti del partito. Pavolini, dal canto suo, si affrettava a garantire, in un suo appunto per il duce, il pieno funzionamento del nuovo istituto, sostenendo che

il Tribunale militare delle Brigate Nere ha sede a Brescia, presso il comando di quella Brigata Nera. Ne sono stati nominati membri quali giudici, il colonnello Giordano, il colonnello Burgio, nonché due capitani. Il Tribunale che ha attualmente da esaminare due pratiche (e cioè l'inchiesta Dongo – Velati e quella Ferri – Bertani – Ruino – Pennino) ha già iniziato da vari giorni la propria attività, essendosi trasferito da vari giorni il Presidente, generale Frigerio, a Reggio Emilia e poi in provincia di Cremona per raccogliere dati e testimonianze relativi alla questione Ferri, mentre il colonnello Burgio sta sperando a Milano e a Novara l'inchiesta

³⁸⁴ Decreto legislativo del duce 31 ago 1944, n. 594, *Istituzione del Tribunale militare di guerra per la Marina*, Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1944, n. 227. Dell'attività giuridica del Tribunale militare di guerra per la Marina resta traccia nelle 75 buste del fondo *Tribunale militare di guerra per la Marina in Milano - Repubblica sociale italiana* conservato presso l'Archivio di Stato di Milano.

³⁸⁵ Decreto legislativo del duce 27 novembre 1944, n. 1020, *Istituzione presso il corpo d'assalto delle squadre di azione di Camicie Nere di un Tribunale Militare di Guerra con la denominazione di "Tribunale Militare di Guerra delle Brigate Nere"*, Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1945, n. 46.

³⁸⁶ Il federale di Reggio Emilia in questione era Guglielmo Ferri (Firenze 1907 – Bussolengo 1970), esponente della corrente più radicale del fascismo repubblicano, si mise a capo di una banda, nota come "Banda Ferri" dedita a violenze contro la popolazione. Processato alla fine del conflitto dalla Corte Straordinaria di Assise di Reggio Emilia per l'eliminazione di alcuni partigiani e per aver preso parte all'eccidio di Cavazzoli, fu condannato a morte. La condanna di Ferri fu commutata in ergastolo. Dopo la revisione del processo, fu rimesso in libertà (1954). A. Rossi, *Fascisti toscani nella Repubblica di Salò*, BFS Edizioni, Pisa 2000, pp. 123 e sgg.

³⁸⁷ ACS, RSI, SPD, Carteggio Riservato (1943-1945), busta 38, fascicolo 36, 1944 novembre 25, *Nota informativa al Duce, senza firma*.

Dongo. Appena terminate le due istruttorie avranno luogo i procedimenti. F.to Alessandro Pavolini³⁸⁸.

A questa situazione estremamente cangiante in termini di competenze territoriali, faceva eco il moltiplicarsi delle cognizioni dei tribunali militari in merito ai reati da perseguire, compiuti sia da personale civile sia militare.

Quest'ultimo aspetto non aiutava l'attività dei magistrati militari. Il problema delle diserzioni, ad esempio, nel corso della RSI fu oggetto di svariati provvedimenti, tutti accomunati dall'attribuire ai tribunali militari la risoluzione del problema. Primo tra tutti in ordine di tempo, ma anche di fama, fu il decreto legislativo del duce 18 febbraio 1944, n. 30. Noto come "bando Graziani", sanciva la pena di morte nei confronti dei disertori e dei renitenti alla leva, attribuendo ai tribunali militari la cognizione di tale reato³⁸⁹.

Il decreto sui disertori scatenò reazioni particolarmente accese da parte di eminenti membri della giustizia militare. Tra essi, il procuratore generale Ovidio Ciancarini definì l'atto legislativo un vero e proprio "capolavoro di illegalità"³⁹⁰.

I Tribunali militari regionali cessarono di funzionare con la caduta della Repubblica sociale italiana.

³⁸⁸ ACS, RSI, SPD, Carteggio Riservato (1943-1945), busta 38, fascicolo 36, 1944 novembre 29, *Appunto per il Duce*.

³⁸⁹ Il decreto fu poi integrato dal successivo decreto legislativo del 18 aprile 1944, n. 146, che fissava per questi casi le sanzioni economiche.

³⁹⁰ L'episodio è ricordato da G. Pansa, *Il gladio e l'alloro..*, cit., p. 25 e da L. Ganapini, *La repubblica delle camicie nere*, cit., p. 79.

2.3 Il Tribunale militare regionale di guerra di Milano: organizzazione (personale inquirente e giudicante) e azione giuridica

2.3.1 I difficili inizi dell'attività del Tribunale militare di Milano

Con il dissolvimento dell'esercito, in seguito agli eventi dell'8 settembre, i comandi regionali e provinciali e i distretti militari furono le uniche strutture militari presenti sul territorio, riuscite a sopravvivere alla "calata" dei tedeschi. Non era però infrequente il caso in cui un unico comando provinciale abbracciasse più province, o, soprattutto nel caso dell'Italia centrale, mancassero del tutto i comandi regionali³⁹¹. Si trattava in ogni caso di organismi svuotati quasi completamente del personale che aveva approfittato del caos generale per darsi alla fuga o, nella peggiore delle ipotesi, era stato deportato in Germania con altre migliaia di commilitoni. Erano quindi semplici insegne dietro cui si svolgeva un'attività fittizia portata avanti solo da alcuni ufficiali, spesso gli unici rimasti al proprio posto, garantendo una presenza militare almeno formale. A Milano ai primi di novembre, dopo il fallito tentativo del generale Enrico Broglia di rimettere in funzione il 205° comando regionale, competente per la Lombardia, il generale Gioacchino Solinas, perseguendo lo stesso obiettivo, aveva proceduto a una sostanziale riorganizzazione delle strutture militari³⁹².

A tal proposito mercoledì 10 novembre 1943 fu pubblicato sul quotidiano milanese "Corriere della Sera" un trafiletto dal titolo *Il generale Solinas al comando militare della Lombardia*, in cui sinteticamente si segnalava che

La Prefettura comunica: d'ordine del Capo di Stato Maggiore delle forze repubblicane, il generale Enrico Broglia cede in data 9 novembre il Comando militare della Lombardia al generale di divisione Gioacchino Solinas.

Il generale Solinas era già noto alle cronache perché, con l'incarico di comandante della divisione di fanteria "Granatieri di Sardegna", aveva partecipato, tra l'8 e il 10 settembre 1943, dopo l'Armistizio, alla difesa di Roma contro i tedeschi³⁹³.

Arrestato dai tedeschi e a rischio deportazione, aveva aderito alla RSI, dove, proprio a causa della sua partecipazione alla difesa di Roma, fu destinato principalmente a compiti amministrativi. Nonostante l'apparente contraddizione tra la difesa di Roma e l'adesione alla repubblica fascista, resta probabilmente vero anche per Solinas ciò che scrisse Claudio Pavone a proposito delle motivazioni di molti militari e fascisti posti di fronte a una decisione: "La scelta per la Rsi fu spesso la fuga da un momento della verità che avrebbe dovuto costringere a ragionare fino in fondo: prospettiva questa per i fascisti, la più paurosa"³⁹⁴.

Solinas tenne il comando regionale della Lombardia per circa otto mesi; fu poi sostituito dal generale Filippo Diamanti e trasferito, il 6 giugno 1944, al comando del Centro addestramento delle Grandi Unità di Vercelli. Poche settimane dopo essersi insediato al suo posto di comando, Solinas entrò in polemica con il comando di Graziani, "chiedendo il riconoscimento del grado di ufficiale di divisione maturato dal 1942, quando prese servizio come comandante

³⁹¹ L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., pp. 266 e sgg.

³⁹² D. Sanna, *Da Porta San Paolo a Salò: Gioacchino Solinas comandante antitedesco*, AM&D, Cagliari 2005.

³⁹³ Sull'episodio si veda: A. Majanlathi, A. Osti Guerrazzi, *Roma occupata 1943-1944. Itinerari, storie, immagini*, Il Saggiatore, Milano 2010, p. 70 e sgg.

³⁹⁴ C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 85.

della divisione *Cremona*³⁹⁵. La carriera di Solinas nell'esercito repubblicano terminò il 27 settembre 1944, quando fu allontanato da ogni incarico e destituito dal grado. Alla sua rimozione contribuirono il mai provato sospetto di intrattenere rapporti con il CLN e l'intransigenza con cui aveva condotto la sua azione di comando del Centro delle Grandi Unità, denunciando le ruberie del suo predecessore, il generale Filippo Diamanti che nel frattempo lo aveva sostituito alla direzione del 205° Comando regionale della Lombardia³⁹⁶. Il 30 aprile 1945, Gioacchino Solinas fu arrestato nella sua casa milanese da alcuni partigiani delle Brigate Matteotti e processato per collaborazionismo. La sentenza, emessa l'11 luglio del 1945 dalla Corte di assise straordinaria di Milano, lo condannò a vent'anni di carcere per aver aderito alla RSI e accettato il comando regionale della Lombardia. Solinas fu accusato anche di aver costituito un tribunale militare speciale. Un articolo comparso sul quotidiano "L'Unione Sarda" nel 2005 ricorda così quell'episodio:

Lui si difese sostenendo che nel periodo del suo comando a Milano, 10 mesi da novembre '43, si registrarono 30mila esoneri, 6500 militari internati in Svizzera furono rimpatriati e 3500 disertori coperti. E i repubblicani lo destituitarono pure dall'incarico. "Da me non è stato mai ordinato nessun arresto, nessuna convocazione di Tribunale straordinario, nessun rastrellamento di partigiani", dichiarava Solinas. La vicenda giudiziaria si concluse bene per lui, la Corte d'Assise di Roma lo scagionò³⁹⁷.

Solinas morì a 94 anni nella sua Sardegna ed esattamente a Sassari nel 1987.

Le sue dichiarazioni contrastano con la realtà dei fatti. Nel periodo in cui ricoprì l'incarico di comandante regionale della Lombardia (novembre 1943 – giugno 1944), si trovò di fronte a numerose difficoltà alle quali non reagì con riluttanza, ma con convinzione. Le strutture militari dovevano essere riorganizzate completamente. Inoltre, sul finire di novembre 1943, cominciò la campagna per gli arruolamenti volontari dei sottufficiali e dei graduati di tutte le Armi; potevano presentare domanda tutti gli italiani dalla classe 1904 alla classe 1926 compresa³⁹⁸.

Solinas diede un notevole impulso alla riorganizzazione dell'assetto militare della Lombardia. I comandi provinciali ricevettero severe disposizioni soprattutto legate all'accoglienza delle reclute, le carceri militari di Milano (via Balsamo Crivelli) e di Pizzighetone (CR) ricominciarono a funzionare quasi regolarmente e, *dulcis in fundo*, il tribunale militare regionale di Milano ricevette un energico supporto, soprattutto nella ricerca di nuovi magistrati militari.

La preoccupazione di Solinas, per quanto concerneva la riorganizzazione della giustizia militare, stante la mancanza in pratica di tutto, dai giudici alle strutture logistiche, fu di accelerare quanto più possibile l'inizio dell'attività giuridica del tribunale militare.

Le sue attenzioni non si concentrarono solo sui tribunali, ma anche sul distretto militare che fu potenziato con l'aggiunta di sette uffici. Tale aumento comportò necessariamente una maggiorazione dell'organico, attraverso l'impiego dei molti ufficiali affluiti dopo il primo appello di Graziani per la ricostituzione dell'esercito. Nel distretto militare del capoluogo lombardo, dove l'8 settembre prestavano servizio ventinove ufficiali, solo due mesi più tardi

³⁹⁵ D. Sanna, *Da Porta San Paolo a Salò: Gioacchino Solinas comandante antitedesco*, cit., pp. 129-130.

³⁹⁶ "Quest'ultimo fu addirittura fatto arrestare alla fine di settembre dal federale di Milano Vincenzo Costa. Prosciolto da ogni accusa dall'inchiesta ordinata dal generale Archimede Mischi, Diamanti, sostituito dal generale Alessandro Croce durante il periodo della sua sospensione (ottobre-dicembre), riassumerà prestigio agli occhi dello stesso maresciallo Graziani che gli ridarà il comando di Milano e della Lombardia il giorno di Natale del 1944". Ibidem, p. 130.

³⁹⁷ *Solinas, il generale fascista che si oppose ai nazisti*, "L'Unione sarda" 27 agosto 2005.

³⁹⁸ *L'arruolamento volontario aperto in tutta la Lombardia*, Corriere della Sera, 27 novembre 1943.

si contavano trentacinque ufficiali. Il fenomeno dell'eccessiva presenza di ufficiali all'atto di nascita dell'esercito della RSI, di cui il Distretto di Milano è solo un esempio, è stato ben messo in luce da Giorgio Bocca che collega tal evento soprattutto con i lauti stipendi messi a disposizione dal nuovo governo Mussolini:

un generale guadagna fra le 15.000 e le 23.000 lire al mese (in un paese in cui i salari degli operai sono sulle 1.500 o 1.800 lire al mese), un colonnello fra le 8.000 e le 16.000, un capitano fra le 5.000 e le 7.000, un tenente fra le 3.500 e le 4.000, un maresciallo 2.750 oltre gli annessi privilegi. Le cifre si intendono al netto di qualsiasi imposta o ritenuta; sottoufficiali e graduati hanno alloggio gratuito e assistenza medica. Canevari sostiene che si presentano 62.000 ufficiali; Graziani parla di 65.000, cifre non lontane dal vero³⁹⁹.

Per arginare l'eccessiva proliferazione degli ufficiali, lo Stato Maggiore istituì quattro commissioni e dieci sottocommissioni con l'obiettivo di rivedere i quadri. Furono messi in congedo circa 15.000 ufficiali, ma continuarono a ricevere lo stipendio e i relativi emolumenti. Il lavoro delle commissioni, che il 24 aprile 1944 non si era ancora concluso⁴⁰⁰, coinvolse anche il personale della Giustizia Militare. In tal senso deve essere interpretata la circolare del sottosegretario per l'Esercito Basile emanata in data 14 aprile 1944:

Tutti gli ufficiali del Corpo della Giustizia militare o di altre armi in servizio presso la Giustizia militare per i quali è stato disposto provvedimento di Stato di esonero dal servizio in seguito a revisione negativa – sotto la motivazione generica – “per riduzione di quadri” e usufruiscono della concessione del telegramma surriferito devono, entro, e non oltre, il corrente mese di aprile far pervenire al Sottosegretariato di Stato per l'Esercito – Gabinetto – una domanda con la quale chiaramente, e senza sottintesi, esprimono la loro volontà di essere mantenuti in servizio, riaffermando l'impegno già precedentemente assunto col giuramento alla Repubblica. In mancanza di tale domanda, i singoli provvedimenti di esonero dovranno avere immediata esecuzione. Qualunque possano essere le esigenze del servizio⁴⁰¹.

Presso i Tribunali militari cominciarono a prendere servizio giovani ufficiali. Utilizzati come giudici, ma anche come pubblici ministeri, giudici relatori e cancellieri, a causa dell'età, spesso non avevano le competenze tecniche per adempiere convenientemente a queste mansioni. Inoltre, la loro età li rendeva idonei a essere utilizzati al fronte e la loro presenza negli uffici dei tribunali ben si prestava all'accusa di essere imboscati. Il fenomeno, più volte denunciato dai vari comandanti regionali, provocò le reazioni del Capo di Stato Maggiore, Archimede Mischi, il quale, nel maggio del 1944, tentò di porvi rimedio con una circolare tutt'altro che “morbida”:

Ho notato che presso i Tribunali Militari prestano servizio con funzione di collaborazione, moltissimi ufficiali di età giovanissima e per lo più non appartenenti al corpo della Giustizia Militare .

In questo momento che la Patria ha bisogno di tutte le sue più giovani forze ciò non è ammissibile.

Il tollerarlo sarebbe sanzionare l'imboscamento.

Dispongo che presso i Tribunali Militari restino assegnati solo quegli ufficiali che, pure compresi nei limiti d'età per essere impiegati nei reparti operanti, esplichino le funzioni di Pubblico Ministero, Relatori e Cancellieri.

³⁹⁹ G. Bocca, *La repubblica di Mussolini*, Arnoldo Mondadori, Milano 1994, p. 64.

⁴⁰⁰ E. Amicucci, *I seicento giorni di Mussolini*, Faro, Roma 1948, p. 77.

⁴⁰¹ AUSSME, f. I/1 (RSI), busta 66, fascicolo 2.135, 1944 aprile 14, *Circolare del Sottosegretariato per l'Esercito del Ministero delle Forze Armate, Oggetto: Ufficiali del corpo della Giustizia militare*.

Tutti gli altri ufficiali siano, a cura degli enti d'indirizzo, subito recuperati ed avviati ai reparti, tenendo presente che quelli che disimpegnano mansioni prettamente tecniche e nelle quali non potrebbero essere facilmente sostituiti, occorre il preventivo benessere di questo Stato Maggiore dell'Esercito⁴⁰².

Il Tribunale militare di Milano non si discostava molto da questa situazione. Tra l'8 e il 10 settembre i giudici continuarono a lavorare nonostante le problematiche determinate dall'armistizio e il conseguente sfaldamento del Regio esercito⁴⁰³. In questo intervallo, molti giudici si diedero alla fuga, riparando un po' ovunque, determinando un'emorragia di personale e l'interruzione dell'attività del Tribunale).

In servizio rimasero solo alcuni ufficiali che formavano i quadri dirigenti, come il procuratore militare Rinaldo Vassia e il presidente del tribunale Cino Gaggiotti. Fu proprio Vassia a tentare di rimettere in funzione il tribunale e a pubblicare un trafiletto sul "Corriere della Sera" il 15 ottobre 1943 intitolato *Per gli addetti al Tribunale Militare*. L'articolo rendeva noto che

Il Comandante della III zona della Milizia informa: tutti gli ufficiali, i sottoufficiali, i militari di truppa, già in servizio presso il Tribunale militare di Milano (sede di Seregno)⁴⁰⁴ alla data dell'8 settembre 1943, hanno l'obbligo di presentarsi entro il giorno 25 ottobre alla sede del tribunale stesso in Milano, via Freguglia 2 (Palazzo di Giustizia). F.to Tenente colonnello Rinaldo Vassia⁴⁰⁵.

L'appello fu accolto dalla maggior parte dei giudici relatori (quattro su sei)⁴⁰⁶ e dei sostituti procuratori (cinque su sei)⁴⁰⁷, ma non dai giudici istruttori in servizio prima dell'armistizio, sostituiti nel novembre 1943 da due giovani tenenti, gli avvocati Guido Pighetti e Renato Laviani. Con due sole presenze nell'ufficio del giudice istruttore, la Procura militare non poteva far altro che istruire le pratiche processuali attraverso l'istruttoria diretta promossa dal procuratore e dai suoi sostituti, surrogando, di fatto, l'istruzione formale demandata al giudice istruttore.

Le assenze più rilevanti si registrarono tra i giudici chiamati a formare i collegi giudicanti. Su un corpo di trentacinque tra presidenti e giudici che avevano operato tra il luglio e il settembre 1943, ne erano rimasti al loro posto solo 11⁴⁰⁸. Nella sostanza solo il corpo della giustizia

⁴⁰² AUSSME, f. I/1 (RSI), busta 64, fascicolo 2.135, 1944 maggio 24, *Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Personale, Oggetto: Personale Tribunali militari*.

⁴⁰³ L'ultimo giudizio per decreto porta la data del 24 settembre 1943.

⁴⁰⁴ A causa dei bombardamenti, in particolare quello del 15 agosto 1943 che colpì il Palazzo di giustizia di via Freguglia, il Tribunale militare territoriale di Milano fu trasferito a Seregno, in Brianza, alla fine di agosto e, come ebbe modo di ricordare il giudice relatore, capitano Sofo Borghese, "[...] lì ci sorprese, l'8 settembre, la notizia improvvisa dell'armistizio". S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1964, p. 11.

⁴⁰⁵ *Per gli addetti al Tribunale Militare*, Corriere della Sera, 15 ottobre 1943.

⁴⁰⁶ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, buste 190-210, *Documentazione varia*, novembre – dicembre 1943. Aderirono alla RSI e continuarono la loro attività di giudici relatori: il tenente colonnello Achille Cornelio, i maggiori Ettore Acerra e Carmelo Vinci e il capitano Sofo Borghese, che ebbe un ruolo rilevante nei collegi giudicanti e che, prima dell'8 settembre, da circa un anno e mezzo, già prestava servizio presso il Tribunale militare territoriale di Milano. Il capitano Francesco Farina e il tenente Gerolamo Lanteri non si associarono alla scelta dei loro compagni.

⁴⁰⁷ Ibidem. Prima dell'8 settembre in carica come sostituti procuratori erano il tenente Renato Laviani (Responsabile dell'Ufficio mobilitati civili), i tenenti Giuseppe Berrettini, Giovanni Sarno, Giuseppe Lavaggi e Benedetto Barretta, addetti a mansioni varie e il capitano Giacomo Dell'Olio che si occuperà di diserzioni e dei primi casi di lotta partigiana. Solo il tenente Lavaggi non aderì alla RSI.

⁴⁰⁸ Ibidem. Oltre al generale Cino Gaggiotti, tra gli ufficiali facenti funzione di presidente durante i dibattimenti processuali, vi erano il tenente colonnello di fanteria Vittorio Bianchini, che divenne nel novembre 1943 comandante del I Distretto militare di Milano e il colonnello degli Alpini Mario Longoni, che avrà una presenza

militare di carriera si era mantenuto quasi integro. A mancare erano i giudici di provenienza dal corpo ufficiali di arma combattente che, con tutta probabilità, avevano seguito le sorti dei loro reparti dopo l'8 settembre.

In compenso, come visto, numerosi giovani ufficiali finirono col sostituire magistrati, giudici e cancellieri mancanti, in altre parole furono impiegati laddove a Milano era maggiormente necessario⁴⁰⁹.

L'appello di Vassia del 15 ottobre era quindi destinato a restare inascoltato dai giudici dei collegi giudicanti, la cui attività ricominciò solo nel gennaio 1944, due mesi dopo la ripresa del lavoro da parte degli uffici della Procura militare. Insomma a Milano, l'attività inquirente diretta a ottenere dal Collegio giudicante una decisione sul reato⁴¹⁰, iniziò senza che quest'ultimo fosse attivo.

L'ufficio della Procura militare era in grado di operare poiché aveva subito solo la perdita del procuratore Rinaldo Vassia, eclissatosi nei primi giorni di novembre per le forti incomprensioni sull'utilizzo dei tribunali militari straordinari con il generale Enrico Broglia, autoproclamatosi comandante regionale. Fu una delle poche defezioni che la procura militare di Milano subì tra l'8 settembre e la costituzione dei tribunali militari della RSI (10 novembre), poiché i sostituti procuratori rimasero quasi tutti al loro posto. Proprio uno di questi, il tenente colonnello Gaetano Tei, sostituì Vassia nel difficile compito di riorganizzare un ufficio vitale come quello del Procuratore militare di Milano⁴¹¹. Accanto a Tei, nelle ultime settimane di novembre, operarono come sostituti procuratori, il capitano Giacomo Dell'Olio (responsabile dell'Ufficio diserzioni) e i tenenti Giuseppe Berrettini, Giovanni Sarno e Benedetto Barretta (che si occupava con il giudice istruttore Renato Laviani dei mobilitati civili), addetti soprattutto a questioni di ordine pubblico. Tutti erano in servizio presso il tribunale militare prima dell'armistizio, mantenendo pressoché integri i quadri dirigenti della giustizia, allineandosi alla parziale riorganizzazione della struttura amministrativa militare in atto, tra il settembre e il novembre del 1943, nell'Italia del Nord occupata. Il tribunale militare di Milano riprese a funzionare né più né meno come la rete dei comandi regionali e provinciali, dei distretti e degli uffici di leva e degli altri uffici amministrativi e di raccolta (uffici logistici, depositi di raccolta truppa, carceri militari, magazzini, depositi, etc.)⁴¹².

Inutile dire che all'inizio si trattava di riprendere in mano processi già avviati prima dell'8 settembre o istruiti su reati accaduti nelle settimane successive. Dallo spoglio dei fascicoli processuali relativi ai primi mesi di attività, si nota un'enorme mole di lavoro ereditata dal Tribunale militare territoriale di guerra che aveva cessato la propria attività il 10 settembre

rilevante nell'attività dei collegi giudicanti del Tribunale militare regionale di guerra di Milano per tutto il periodo della RSI.

⁴⁰⁹ Il dato emerge dal confronto dei nomi dei componenti i collegi giudicanti operanti tra il gennaio e il giugno 1944, in cui spesso furono impiegati giovani tenenti, i cui nomi comparivano ex novo.

⁴¹⁰ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, cit., p. 205.

⁴¹¹ Gaetano Tei: (Perugia, 11 ottobre 1886 – Milano, 23 gennaio 1973) laureatosi in giurisprudenza a Perugia nel 1910, partecipò alla Prima guerra mondiale col grado di tenente. Alla fine del conflitto tornò alla vita civile e cominciò a esercitare la professione di avvocato nella sua città natale sino al 1936, anno in cui fu richiamato in servizio come sostituto procuratore militare presso il Tribunale di Asmara. Nel 1940 divenne sostituto Procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato di Roma. L'anno successivo, il primo agosto, fu nominato sostituto procuratore presso il tribunale militare territoriale di Milano, di cui divenne Procuratore militare nel novembre 1943, dopo l'allontanamento del colonnello Rinaldo Vassia. Fu collocato a riposo il 22 gennaio 1946 e messo a congedo a partire dall'8 settembre 1943. Non subì alcun provvedimento per la sua adesione alla RSI. Centro documentale dell'Esercito Italiano, XI Divisione automezzi, Roma, *Foglio matricolare di Gaetano Tei*, in Fascicolo personale.

⁴¹² L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., p. 227.

1943. A Milano, come ovunque, i tribunali di Salò ereditarono la notevole quantità di lavoro che affliggeva i tribunali militari sin dall'inizio del conflitto. La situazione tra il 1940 e il 1943, denunciata più volte dal Procuratore generale Ovidio Ciancarini, non era migliorata.

Numerosi procedimenti contro i militari aperti prima dell'armistizio furono evasi dalla procura con una semplice istanza d'archiviazione. Il che significò tagliare nettamente buona parte della storia giudiziaria di un esercito che non esisteva più, occupandosi solo di quello stava nascendo tra mille difficoltà.

D'altra parte come si poteva giudicare la diserzione di dieci soldati di origine pugliese del 90° Reggimento di Fanteria di stanza a Milano avvenuta tra l'8 e il 10 settembre 1943, quando negli stessi giorni tutto l'esercito si disfaceva delle divise e tentava di tornare a casa? La questione dei disertori pugliesi fu risolta, come molte altre, con un'unica soluzione dal procuratore Gaetano Tei che il 12 gennaio 1944 procedeva alla sospensione provvisoria del procedimento perché

Letti gli atti; ritenuto che i denunciati sono residenti in località attualmente occupata dalle truppe nemiche (Puglie), e che quindi è impossibile il regolare corso della procedura, non potendosi far luogo ad alcun atto valido per la ricerca dei denunciati ... ORDINA: sospendersi provvisoriamente il procedimento⁴¹³.

I soli militari di cui si interessò la Procura militare di Milano gli ultimi due mesi del 1943 erano quelli in attesa di giudizio, spesso ancora detenuti nelle carceri militari, ma anche giudiziarie, e i pochi rimasti in servizio attivo anche dopo l'8 settembre. Si trattava principalmente di elementi della Pubblica sicurezza come carabinieri, agenti della Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia, peraltro anche loro impegnate a perseguire i colleghi disertori

Alcuni reati si erano consumati a ridosso delle frenetiche e confuse giornate seguite all'8 settembre. Era il caso di dodici finanzieri denunciati il 28 settembre 1943 dal Comandante della Brigata dello Stelvio, il maggiore A. M., per diserzione, peculato e furto:

Subito dopo gli avvenimenti politico – militari del settembre 1943, molti militari dell'esercito italiano di guarnigione nella Provincia di Bolzano e Trento, passarono lo Stelvio e ripararono nella vicina Svizzera, creando del panico anche fra i nostri militari dislocati lassù alla Caserma della IV Cantoniera. Ripararono anche nella nostra caserma tre finanzieri del Circolo di Merano sfuggiti, come si disse dopo, all'internamento in terra germanica. La loro presenza aggravò la situazione dell'intero reparto e, nelle prime ore della notte sul 17 settembre 1943, gli anzidetti tre militari, unitamente ad altri cinque della brigata dello Stelvio, abbandonarono la caserma dopo di aver asportato oggetti, materiali e l'equipaggiamento personale.

La notizia di ciò veniva segnalata dal brigadiere Plutino Agostino ai comandi gerarchici e mi veniva confermata la stessa sera a Bormio, allorquando mi recai colà per rendermi conto dell'accaduto.

L'anzidetto sottufficiale, evidentemente emozionato, mi narrava a mezzo del telefono i particolari della fuga dei suoi dipendenti ed io, nel ripetergli l'accordo intervenuto fra i comandi tedeschi d'occupazione ed il nostro comando generale, gli diedi le istruzioni circa il comportamento per evitare ulteriori novità. Intanto disposi l'invio di altri cinque militari di Bormio che, come avvenne, raggiunsero lo Stelvio l'indomani.

Qualche ora dopo tale colloquio, lo stesso sottufficiale ed altri quattro finanzieri, si allontanarono arbitrariamente, completando l'asportazione degli altri oggetti e materiali ed i

⁴¹³ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 199, fascicolo 10.820, 1944 gennaio 12, *Istanza di sospensione temporanea del provvedimento contro Papeo Antonio ed altri 9 soldati appartenenti al 90 reggimento.*

valori custoditi nella cassaforte (anticipo legionare, fondo vitto ed importo delle fatture dei viveri)⁴¹⁴.

Non tutti i militari disertavano in gruppo, alcuni tentavano di espatriare da soli, magari escogitando metodi sorprendenti, come accadde al sottotenente dei carabinieri Enrico Capovilla, comandante interinale della Tenenza di Tirano (So). Egli fu denunciato il 14 dicembre 1943 per diserzione dal brigadiere P. M. che l'aveva accompagnato durante un giro d'ispezione:

l'ufficiale (il ten. Capovilla, n.d.r.) era giunto sul posto di controllo di Piattamala alle ore 16.30 per ispezione e, che, dopo essersi trattenuto per qualche minuto nell'ufficio, mi aveva chiesto di accompagnarlo sino al cippo di detto valico. Dopo aver scambiato qualche parola con il doganiere germanico, si faceva accompagnare fino al cippo di confine per avere notizie in merito al presunto espatrio del carabiniere Guidetti Bruno assentatosi arbitrariamente qualche giorno prima. Senonchè avvicinatosi alla guardia svizzera colà dislocata, si portava di qualche passo al di là del confine, in territorio svizzero, rivolgendomi le seguenti parole: "Ecco, brigadiere, io rimango qui e voi potete tornare, altrimenti rimanete anche voi". Ho ritenuto che il sottotenente Capovilla scherzasse tanto è vero che ebbi a dirgli: "Signor Tenente, non sarebbe questa l'ora né il luogo più adatto, voi volete forse scherzare?". Visto poi il contegno dell'ufficiale mi avvicinai e cercai di tirarlo per un braccio in territorio italiano, ma la guardia svizzera intervenne, facendomi rilevare che io non potevo più agire, perché ormai l'ufficiale era in territorio svizzero⁴¹⁵.

Considerate le notevoli dimensioni assunte dal fenomeno in seno alle Forze armate della RSI in generale e in Lombardia in particolare, ad affrontare il problema delle diserzioni fu destinato uno specifico ufficio sotto la responsabilità del sostituto procuratore, capitano Giacomo Dell'Olio⁴¹⁶, presto affiancato da un nuovo sostituto procuratore più anziano di grado, il tenente colonnello Matteo Sanfilippo⁴¹⁷. Torneremo più avanti sul problema disertori, per ora basterà ricordare che i compiti del capitano Dell'Olio non si limitavano a perseguire le "assenze arbitrarie" dei soldati, ma si ampliavano anche a questioni non meno scottanti come le denunce contro cittadini italiani accusati di favoreggiamento nei confronti di prigionieri nemici evasi dai campi di concentramento dopo l'8 settembre o perseguiti per aver aiutato cittadini ebrei, arrivando, in seguito, a includere i procedimenti contro i primi fenomeni di resistenza partigiana.

⁴¹⁴ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 203, fascicolo 10.958, 1943 ottobre 13, *3 Legione territoriale della G. Finanza del "Carroccio" di Milano – Comando del Circolo di Sondrio, denuncia per diserzione aggravata ed altri reati – B.T. Plutino Agostino ed altri nove della Brigata dello Stelvio.*

⁴¹⁵ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 217, fascicolo 11.936, 1944 dicembre 21, *Legione territoriale dei carabinieri di Milano, Gruppo di Sondrio, Processo verbale d'interrogatorio del brigadiere P. M.*. Visto il verbale di vane ricerche del comando Tenenza Carabinieri di Tirano del 5 febbraio 1944, il procuratore militare Gaetano Tei, ordinerà l'archiviazione provvisoria del provvedimento. Ibidem, 1944 febbraio 12, *Ordine di archiviazione temporanea del provvedimento a carico del sott. Enrico Capovilla.*

⁴¹⁶ Giacomo Dell'Olio nacque a Napoli il 13 giugno 1902, dove si laureò in giurisprudenza nel 1925. Nello stesso anno assolse il servizio di leva raggiungendo il grado di caporale. Fu richiamato in servizio nel 1935 in qualità di tenente e destinato ad operazioni di guerra in Etiopia, in Spagna e allo scoppio del secondo conflitto mondiale, nei Balcani. Qui tra il 1941 e il 1942, promosso capitano di brigata, partecipò ad operazioni di contrasto alla guerriglia partigiana e nel marzo 1942 fu nominato sostituto procuratore dal ruolo ausiliario dei giudici militari e destinato al Tribunale militare di Guerra del Comando superiore della Dalmazia. Nel febbraio dell'anno successivo fu trasferito al Tribunale militare di guerra di Milano, dove rimase sino al 1945, aderendo alla RSI. Per tale ragione fu collocato in congedo nel 1946. Centro documentale dell'Esercito Italiano, XI Divisione automezzi, Roma, *Foglio matricolare di Giacomo Dell'Olio*, in Fascicolo personale.

⁴¹⁷ Cfr. cap. IV, § 4.2 *L'Ufficio diserzioni del Tribunale militare di guerra di Milano.*

Non dimentichiamo, infatti, che del reato di favoreggiamento verso nemici o cittadini di razza ebraica, di fatto considerati di nazionalità nemica⁴¹⁸, si occupavano i tribunali militari. Tutto ciò era regolato dall'art. 14 del decreto 9 ottobre 1943, a firma del Ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi, che stabiliva altresì, all'art. 1:

Chiunque presti aiuto in qualsiasi modo a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena ove sono custoditi e chiunque presti aiuto o conceda ospitalità ad appartenenti alle forze armate nemiche allo scopo di facilitare la fuga o occultarne la presenza è punito con la pena di morte.

Per questi motivi sulla scrivania del capitano Dell'Olio finirono numerose denunce nei confronti di italiani, militari e civili, che avevano tentato di aiutare nemici o ebrei in fuga. La maggior parte degli imputati era accusata di aver dato alloggio a prigionieri fuggiti dai campi di concentramento in seguito alla confusione generale dell'esercito, quando, scomparsa la sorveglianza dopo l'8 settembre, si verificarono fughe significative di prigionieri di guerra soprattutto inglesi. Le sentenze del Tribunale militare di Milano, riguardo fatti ascrivibili tra settembre e novembre 1943, pur non arrivando mai a infliggere la pena di morte, prevista dal decreto del Ministro dell'Interno del 9 ottobre, sanzionarono frequentemente tale reato con svariati anni di carcere.

Tra i casi più interessanti vi fu quello di R. C., un milanese che diede alloggio nella propria abitazione dalle ore 18 del 23 novembre 1943 alle ore 8 del 24 novembre 1943, al prigioniero di guerra inglese Peter Flessman evaso dal campo di concentramento. C. ammetteva il fatto e si giustificava, "essendosi esso pure trovato durante la guerra 1915 – 1918 nelle condizioni di prigioniero evaso, ed essendo stato aiutato dalla popolazione"⁴¹⁹.

C., parrucchiere di professione, affermava, molto ingenuamente, di non conoscere la disposizione di legge che vietava l'aiuto ai prigionieri di guerra. Il Collegio non riconobbe come attenuante l'ignoranza della norma, tanto più che i giornali, generalmente sempre disponibili presso i parrucchieri, avevano ampiamente pubblicizzato il divieto. La corte marziale stabilì quindi che "devesi pertanto affermare la responsabilità del Chierici nel reato ascrittogli per cui è commisurata la pena di morte"⁴²⁰.

Durante il processo il capitano Dell'Olio, in veste di Pubblico Ministero, ricordò le attenuanti di cui godeva C. in virtù dell'ottima condotta militare (art. 48 del cpm). Affermò inoltre che l'ospitalità non era stata concessa dall'imputato per ragioni antipatriottiche, bensì per umanità e in base al suo comportamento abituale con conoscenti di passaggio cui offriva asilo (art. 62 del cpm). Tali attenuanti alla fine pesarono sulla bilancia della giustizia militare ed evitarono il plotone d'esecuzione all'imputato, condannato comunque a sedici anni di reclusione. Resterebbe da comprendere perché il PM, a un certo punto, tutelasse l'imputato, sostituendosi alla difesa d'ufficio. Un atteggiamento insolito in un normale tribunale militare, ma, come avremo modo di vedere, non così desueto in quegli anni al tribunale militare di Milano.

Oltre ai prigionieri di guerra, molti ebrei tentarono di espatriare in Svizzera, avvalendosi dell'aiuto più o meno disinteressato degli italiani.

A Casasco, un piccolo agglomerato dell'Alto lago di Como, il 20 dicembre 1943 furono arrestati i finanziari Mauro Carminati e Giuseppe Elies per favoreggiamento nell'espatrio

⁴¹⁸ La carta di Verona, elaborata durante il Congresso del P.F.R del 14 Novembre 1943 che rappresenta l'atto costitutivo della RSI, stabiliva all'art. 7: "Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica". Sull'argomento vedi: G. Mayda, *Storia della deportazione dall'Italia 1943-1945...*, cit.

⁴¹⁹ ASMi, *TMTMi, Sentenze*, Anno 1944, vol 2, Sentenza n. 291 del 25 aprile 1944

⁴²⁰ Ibidem.

della famiglia ebrea Namer. Durante l'interrogatorio i due finanziari ammisero l'accusa confessando che:

Il giorno 7 dicembre 1943, i finanziari Carminati ed Elies erano di servizio al Varco di Erbonne quando, verso le ore 15, proveniente dalla Svizzera, si presentò loro l'ebreo Namer Marcello, il quale piangendo si affidò alla pietà e alla considerazione dei due militari. Raccontò che nella notte precedente aveva accompagnato in Svizzera la madre sessantenne, la sorella e il barone Tullio Treves. Era stato guidato da tre favoreggiatori (A. S., C. G., C. B.) i quali avevano scelto una strada troppo lunga e faticosa e per di più avevano preteso una somma elevatissima. Le autorità svizzere avevano però rifiutato l'ingresso a Namer, il quale tornando incontrò i due finanziari, che si prodigarono per farlo espatriare. Sia il Carminati che l'Elies hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun compenso e di aver agito guidati unicamente da pietà e spirito di solidarietà umana.⁴²¹

Pietà e solidarietà umana, sentimenti comuni ad altri italiani che si erano distinti nell'aiutare sia i militari in fuga sia gli ebrei perseguitati, pur sapendo di correre il pericolo di essere per questo denunciati al Tribunale militare.

Il 22 marzo 1944 il capitano Dell'Olio ricevette dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, sezione di Milano, il fascicolo processuale intestato ad A. G., coniugata F., di Milano, accusata di favoreggiamento di militari fuggiaschi e renitenti, prigionieri di guerra ed ebrei⁴²². La trasmissione dei documenti era stata decisa dalla procura del tribunale speciale

poiché i fatti che formerebbero oggetto della denuncia a carico della nominata G. A., arrestata, sarebbero previsti e puniti all'art. 1 del D.M. 9 ottobre 1943 che detta le norme penali di guerra relativa alla disciplina dei cittadini (Ministero dell'Interno) e che l'art. 14 dello stesso Decreto, con il quale sono abrogate tutte le disposizioni precedenti o contrarie (art. 15) dice che la cognizione dei reati stessi è devoluta ai Tribunali militari. Tale procura rimette per competenza gli atti al Procuratore Militare del Tribunale di Guerra di Milano⁴²³.

La denuncia di cui parla la procura del tribunale speciale risaliva al gennaio 1944 ed era stata rilasciata da una cliente dell'imputata, titolare di una rivendita di pane:

La mia rivenditrice di pane, A. G. residente in Milano, in via Amadeo, ha confessato a me personalmente che rifornisce di documenti (carte d'identità false, vestiario, denaro, viveri e merce da vendere) a militari fuggiaschi e renitenti, i quali dormono nel palazzo stesso in casa di ferrovieri.

⁴²¹ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 222, fascicolo 12.146, 1943 dicembre 20, 3^a Legione territoriale della Guardia di Finanza del "Carroccio" Milano - Comando della Compagnia di San Fedele d'Intelvi (Co), Rapporto di denuncia a carico di Carminati Mauro ed Elies Giuseppe, tutti appartenenti alla Brigata Guardia di Finanza di Casasco, responsabili di favoreggiamento nei confronti dell'ebreo Namer Marcello, San Fedele d'Intelvi. I due finanziari furono interrogati dal sostituto Procuratore Dell'Olio che li deferì alla corte marziale. Il dibattimento ebbe luogo il 10 giugno 1944 e si risolse nella sospensione del provvedimento per un cavillo giuridico che lo stesso Dell'Olio, in veste di Pubblico Ministero, sollevò nel corso del processo. Tale cavillo consisteva nella mancata notificazione a Giuseppe Elies del decreto di citazione in giudizio. Dell'Olio chiedeva pertanto il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo. I due finanziari posti in libertà provvisoria scomparvero dalla circolazione e il processo non fu più celebrato. ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 222, fascicolo 12.146, 1944 giugno 10, Verbale di dibattimento del procedimento contro Carminati Mauro ed Elies Giuseppe.

⁴²² ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 217, fascicolo 12.036, Tribunale speciale per la difesa dello Stato – Sezione di Milano, Procedimento penale contro G. A. per favoreggiamento di militari fuggiaschi e renitenti, prigionieri di guerra ed ebrei.

⁴²³ Ibidem, 1944 marzo 22, Nota sulla trasmissione di documenti alla Procura del Tribunale militare di Milano.

Ha dichiarato inoltre che rifornisce di documenti, vestiario e denaro, alcuni prigionieri fuggiti dal Campo di Concentramento.

La stessa diffonde notizie di eventuali sbarchi inglesi, di prossimi scioperi, e di tante altre notizie, creando subbuglio nella massa operaia.

Mi ha dichiarato che conosce dei militari tedeschi che la tengono informata di certe fasi politiche; ha dichiarato inoltre di aver portato in città dei prigionieri inglesi per procurar loro quanto necessario, accompagnandoli poi in una casa di sua proprietà ove essi alloggiano.

Ho dichiarato quanto sopra per il bene della mia Patria e per la mia grande fede fascista.

Firmato E. M.⁴²⁴.

Denunce come queste, purtroppo non infrequenti, potevano avere conseguenze terribili per i querelati, i quali tentavano ogni strada per evitare il processo. La signora A. G. arrivò a fingersi pazza al punto da essere ricoverata presso l'ospedale Niguarda di Milano per "stato depressivo caratterizzato da insonnia, pianto facile, idee suicide"⁴²⁵. Intanto il capitano Dell'Olio, dopo aver interrogato E. M.⁴²⁶ e la stessa A. G.⁴²⁷, disponeva la comparizione di R. P., figlio della G., come persona informata sui fatti. La mancata presentazione di quest'ultimo, arruolatosi nel frattempo nella GNR e impossibilitato a testimoniare per motivi di servizio, induceva il sostituto procuratore, il 15 febbraio 1945, a ordinare la sospensione del provvedimento "sino a quando verrà a cessare il motivo di cui sopra". Due mesi dopo la guerra finiva e il provvedimento non fu più riaperto.

Il capitano Dell'Olio, in questo caso coadiuvato dal maggiore Filippo Italia e sostituito, dall'ottobre 1944, dal tenente Francesco Centonze, si occupava anche di alcuni procedimenti riguardanti il reato di "appartenenza a bande armate", cioè a casi legati alla Resistenza.

In realtà il governo di Salò, per tentare di arginare il "problema partigiano", comincerà a ricorrere alla giustizia militare ordinaria solo dal decreto del duce del 14 aprile 1944 che stabiliva le sanzioni da adottarsi contro militari e civili unitisi a bande armate operanti contro le organizzazioni militari e civili dello Stato⁴²⁸. L'art. 5 estendeva tale competenza ai tribunali militari, sottraendola, di fatto, al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che da quel momento cominciò sempre più frequentemente a trasmettere fascicoli processuali di imputati accusati di "appartenenza a bande armate". Sempre l'art. 5 indicava al Tribunale militare, per tali reati, che prevedevano la pena di morte e la confisca di tutti i beni mobili e immobili, di osservare le norme previste per i tribunali militari straordinari di guerra, con tutte le conseguenze del caso⁴²⁹. In realtà, la giustizia militare straordinaria era servita sin dagli inizi per rispondere immediatamente alle prime azioni partigiane e per sopperire alla mancanza di organi giudiziari ordinari. Il risultato, come metteremo in luce nel quinto capitolo, era stato quello di processi sostanzialmente "illegali", dove prevaleva l'interesse politico su ogni altra questione.

Tornando alla giustizia militare ordinaria, i primi procedimenti processuali, relativi a tale accusa, furono assunti in carico dalla procura militare di Milano solo dal maggio 1944, anche se spesso ascrivibili a fatti commessi svariato tempo prima⁴³⁰.

⁴²⁴ Ibidem.

⁴²⁵ Ibidem.

⁴²⁶ Ibidem.

⁴²⁷ Ibidem.

⁴²⁸ Decreto legislativo 18 aprile 1944, n. 145, *Sanzioni penali a carico di militari o di civili unitisi alle bande armate operanti in danno delle organizzazioni militari e civili dello Stato*, in V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate ...*, cit, pp. 171-172.

⁴²⁹ Cfr. § 5.1.1 *La giustizia militare straordinaria nella repressione dei primi fenomeni resistenziali. Alcuni casi lombardi*.

⁴³⁰ Cfr. § 5.1 *I processi di Milano contro i partigiani*.

Il sostituto procuratore, tenente Francesco Centonze, fu il magistrato che più si distinse in quest'attività istruttoria. Sulla sua scrivania si accumularono, in breve tempo, molti fascicoli inerenti a reati che presentavano un unico comune denominatore: l'appartenenza a bande armate. Spesso gli imputati erano disertori confluiti nella Resistenza; in questi casi non era il normale Ufficio diserzioni a provvedere alle indagini, ma il tenente Centonze, che le archiviava separatamente dai "normali" fascicoli per diserzione⁴³¹. Per questo motivo centinaia di fascicoli processuali intestati a militari accusati di diserzione, renitenza e mancanza alla chiamata, sono confluiti nell'Archivio del Tribunale militare territoriale di Milano e non tra le carte dell'Ufficio diserzioni della Procura militare. La particolare attenzione destinata da Centonze a quei disertori che entravano a far parte della Resistenza non fu che un aspetto del suo lavoro. Il tenente si occupava del fenomeno in senso generale: prendeva atto dell'avvenuta fucilazione di partigiani sorpresi con le armi in pugno o arrestati durante i rastrellamenti; firmava i mandati di cattura di fronte alle numerose denunce per le azioni dei gruppi armati che infiammarono in quegli anni vaste zone della Lombardia. Infine vestì i panni di Pubblico ministero nella maggior parte dei processi celebrati dai tribunali militari straordinari di Milano contro gruppi o singoli partigiani tra gennaio e marzo 1945, molti dei quali culminati con la condanna a morte⁴³².

⁴³¹ Cfr. §1.2 *La giustizia militare della Repubblica sociale italiana attraverso le fonti archivistiche: il caso del Tribunale militare di Milano.*

⁴³² Sulle vicende biografiche di Francesco Centonze e sul suo ruolo di pubblico ministero in numerosi processi contro partigiani milanesi e slavi si veda il § 5.1.3 *Francesco Centonze. Storia di un magistrato militare.*

2.4 L'attività istruttoria e l'organizzazione della Procura militare di Milano

2.4.1 L'attività investigativa e istruttoria nelle procure militari⁴³³

Per la procedura militare, come si è già visto, valeva il principio della complementarità con la legge penale comune.

Il processo penale è “ il complesso degli atti regolati in astratto dal diritto processuale penale per ottenere dall'organo giurisdizionale l'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'organo esecutivo (Pubblico Ministero), ed eventualmente per realizzarla in modo coattivo”⁴³⁴.

Il processo penale si svolge attraverso cinque azioni giuridiche ben definite:

- a) le *investigazioni preliminari* che si risolvono principalmente negli atti di polizia giudiziaria;
- b) l'*istruzione* che si divide in *formale* se compiuta dal Giudice Istruttore, *diretta* se portata avanti dal sostituto procuratore o *sommatoria* se compiuta dal Pubblico Ministero in fase dibattimentale;
- c) gli *atti preliminari di giudizio* (dopo la sentenza di rinvio del Giudice Istruttore o la richiesta di citazione del P.M.);
- d) il *giudizio* che nell'ambito della giustizia militare si classifica di *primo grado*, quando è emanato dai tribunali militari, di *annullamento* se il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato è accolto dal tribunale supremo, di *rinvio* nel caso di accoglimento dell'annullamento da parte del tribunale supremo. L'iter processuale è scandito dalla *cognizione*, ovvero il complesso degli atti delle varie fasi di giudizio;
- e) l'*esecuzione*, dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Per quanto concerne la prima fase, le investigazioni preliminari, esse cominciano immediatamente dopo la notizia del reato recepita dagli organi di polizia giudiziaria ordinaria, se commesso da un civile, dagli organi di polizia giudiziaria militare se imputabili a un membro dell'esercito. La polizia giudiziaria ordinaria è formata dalle persone indicate dall'art. 221 del C.P.P., mentre quella militare dalle persone indicate nell'art. 301 del c.p.m.p e sono i comandanti di corpo, distaccamento o posto; gli ufficiali e i sottufficiali dei Carabinieri e gli alti ufficiali di polizia giudiziaria (commissari e vice-commissari).

In ogni caso di esercizio di funzioni di polizia militare i funzionari di polizia giudiziaria devono immediatamente informare il procuratore militare sotto la cui direzione essi esercitano le loro attribuzioni.

La polizia giudiziaria è anche autorizzata a prendere notizia dei reati di propria iniziativa, impedendo che siano portati a conseguenze ulteriori, a ricercarne gli autori e identificarli, compiere gli atti necessari per assicurarne le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Le ricerche dei responsabili conducono, in caso di arresto, agli interrogatori degli imputati o, comunque, agli interrogatori delle persone informate sui fatti.

Tutto questo materiale documentale è trasmesso al Procuratore militare che, accolta la denuncia, affida l'incarico al giudice istruttore o a un suo sostituto. Saranno loro a trasmettere, una volta accertata la presenza di reato, il mandato di cattura agli organi competenti, ossia agli stessi ufficiali di polizia giudiziaria, procedendo, al contempo, ulteriormente con le indagini. I

⁴³³ Le informazioni di questo paragrafo sono tratte da: R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943, pp. 193 e sgg.

⁴³⁴ *Ibidem*, p. 193.

magistrati, infatti, emanano mandati di comparizione dei testimoni e mandati di perquisizione, interrogano direttamente gli imputati e tentano di costruire un apparato probatorio che giustifichi la richiesta di giudizio.

Per quanto concerne la fase istruttoria, presso i tribunali militari, il procedimento con istruzione sommaria o diretta è la regola, mentre più raramente e nei soli casi complessi si ricorre all'istruzione formale.

L'istruzione sommaria prevede che l'istruttoria si tenga nel corso del dibattimento processuale e sia compiuta dal Pubblico Ministero in fase dibattimentale.

L'istruzione diretta è promossa direttamente dal Procuratore Militare ed è sempre facoltativa, salvo che si tratti di reati punibili con l'ergastolo o la pena di morte. Essa è direttamente compiuta dal Procuratore Militare il quale si serve dei sostituti procuratori e, nel caso di atti da terminare al di fuori della propria sede, può richiedere la collaborazione dei corrispondenti uffici di altri tribunali militari o di Pretori, ma anche gli ufficiali istruttori reggimentali.

Caso ben diverso riguarda la richiesta d'istruzione formale, meno utilizzata e anch'essa obbligatoria solo nei casi di ergastolo o condanna a morte, che avviene simultaneamente all'emissione del mandato di cattura o di comparizione a cura del Procuratore Militare al giudice istruttore⁴³⁵. Compiuta l'istruttoria formale, il giudice istruttore comunica gli atti al Procuratore Militare, il quale presenta le proprie osservazioni.

Nel caso il giudice istruttore riconosca che il fatto costituisce reato di competenza del tribunale cui è addetto e che vi siano sufficienti prove a carico (a differenza dei mandati, per emettere i quali sono sufficienti differenti indizi), ordina con sentenza il rinvio dell'imputato davanti al tribunale.

Nel caso il giudice istruttore non ritenga di dover pronunciare sentenza di rinvio a giudizio, emette sentenza di proscioglimento, spiegandone le motivazioni del dispositivo.

Le cause di assoluzione possono verificarsi nei seguenti modi:

- a) se il fatto non sussiste;
- b) se l'imputato non ha commesso il fatto;
- c) se si tratta di persona non imputabile o non punibile perché il fatto non costituisce reato o per altra ragione;
- d) se il reato è estinto;
- e) se l'azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata o non può essere proseguita⁴³⁶.

Nell'ipotesi che non sussistano prove sufficienti per rinviare a giudizio l'imputato, il giudice istruttore dichiara con sentenza l'impossibilità di procedere per insufficienza di prove (formula dubitativa). Questo caso si verifica quando, pur esistendo qualche prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso, tale prova non sia ritenuta sufficientemente adeguata. Se invece manca del tutto la prova, l'imputato deve essere prosciolto non con formula dubitativa ma con formula piena.

A vigilare sul lavoro del giudice istruttore o dei sostituti procuratori che si occupavano dei casi specifici, era il Procuratore Militare, nel caso di Milano, il colonnello Gaetano Tei, che, ove necessario, richiedeva quanto riteneva opportuno.

Nel caso gli uffici della procura militare accertino che dall'istruttoria emergano sufficienti prove per il rinvio a giudizio, il Procuratore Militare richiede al presidente del tribunale il decreto per citazione.

⁴³⁵ Art. 325 Cmp.

⁴³⁶ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943, p. 209.

La richiesta contiene, fra l'altro, l'enunciazione del fatto e del titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge, elementi che concorrono a formare il capo d'imputazione.

Nell'ipotesi che il procuratore Militare, compiuta l'istruzione, ritenga debba prosciogliersi l'imputato, trasmette gli atti al giudice istruttore o al sostituto procuratore con le opportune richieste. Se tali richieste sono accolte, si arriva alla sentenza con cui si dichiara non doversi procedere, indicandone la causa.

Avanti ai tribunali di guerra (come il Tribunale militare regionale), le sentenze di proscioglimento del giudice istruttore (in caso sia stata compiuta istruttoria formale o sommaria) sono comunicate al comandante dell'unità presso cui è costituito il tribunale. Egli può, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura dell'istruzione con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.

La riapertura dell'istruzione, oltre che nel caso precedente, è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale. Chi è stato prosciolto nella fase istruttoria non può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, se non sopravvengano nuove prove a suo carico, e sempre che non sia intervenuta una causa estintiva del reato.

Nella fase istruttoria non è ammesso l'intervento dei difensori né di consulenti tecnici.

Diverso è il caso dei testimoni che, in fase istruttoria, possono essere ascoltati dai magistrati, mentre, in caso di gravi difficoltà, possono essere dispensati dal comparire al pubblico dibattimento. Ne consegue che, raramente, nel corso del processo militare compaiono i testi, i quali sono invitati a rilasciare le loro testimonianze spesso unicamente in fase istruttoria.

2.4.2 L'attività investigativa e istruttoria nei fascicoli processuali del Tribunale militare regionale di guerra di Milano

Nel territorio di competenza del Tribunale militare regionale di guerra di Milano, le indagini preliminari coinvolgevano vari corpi ordinari e speciali di P.S. e si svolgevano diversamente secondo i reati. Nei casi di diserzione, ad esempio, gli inquirenti si recavano, quando possibile, presso la famiglia del ricercato⁴³⁷. Il più delle volte tornavano a mani vuote, compilando laconici rapporti che informavano come "la famiglia dal 21 marzo 1944 non sa più niente. Si presume che [il ricercato, n.d.r.] sia con bande di partigiani"⁴³⁸. L'impossibilità di procedere si deduceva anche da una formula frequente e altrettanto concisa, che motivava tale impedimento dal fatto che "il territorio si trova sotto il controllo di bande armate".

Spesso tali ricerche erano già state compiute dai comandi da cui proveniva la denuncia che trasmettevano non solo quest'ultima, ma anche i rapporti informativi vergati dal comandante alle cui dipendenze prestava servizio il milite. Nel medesimo fascicolo erano trasmessi anche la copia del foglio matricolare e il rapporto sull'esito delle ricerche.

In particolare i rapporti informativi sulle indagini presentavano vantaggi che solo l'immediatezza dell'azione investigativa poteva fornire. Si verificarono numerosi episodi a riprova di ciò, come dimostra emblematicamente il caso del carabiniere G. P. che disertò la mattina del 16 ottobre 1943, allontanandosi arbitrariamente dalla caserma di Caprino Bergamasco (Bg) armato di pistola d'ordinanza. La denuncia fu inizialmente trasmessa, solo due giorni dopo il fatto, al comando provinciale di Brescia, competente per la zona di Darfo, il paese nella cui giurisdizione risiedeva la famiglia del disertore. Il rapporto proseguiva: "ritenuto poi che il carabiniere P. sia colpevole del reato di diserzione, previsto dall'articolo 146, comma 2° del codice penale militare di guerra, sono stati compilati gli atti prescritti, per

⁴³⁷ Spesso le famiglie abitavano in territori occupati dal nemico, altre volte in territori "infestati da bande di ribelli". Frequenti erano entrambe le eventualità.

⁴³⁸ ASMi, TMRGMi, busta 3, 1944 settembre 19, *Distaccamento GNR di Albate. Esito ricerche M. B.*

la denuncia del colpevole al Tribunale Militare”. Anche in questo caso gli inquirenti formulavano ipotesi sulla causa della diserzione che qui sembrava imputabile a “tema di rappresaglia da parte di partigiani che il 13 ottobre u.s. avevano ucciso un compagno e ferito un altro durante l’esecuzione di un servizio esterno”⁴³⁹.

Solo nel caso in cui i comandi provinciali della GNR o degli altri corpi di P.S. non fossero in grado di procedere alle prime ricerche, il Procuratore militare, acquisita la documentazione del caso, emetteva l’ordine di cattura alle autorità competenti e integrava le denunce dell’autorità giudiziaria con i documenti prodotti nel corso dell’istruzione affidata al giudice istruttore o a un sostituto procuratore (interrogatori degli imputati o dei testimoni, mandati di cattura o di comparizione, rogatorie, etc.). Per quanto concerneva gli interrogatori, essi si basavano, e ancora si basano, su una caratteristica sostanziale del processo penale ossia l’oralità che constava principalmente nel redigere processi verbali per documentare l’atto orale. I mandati di cattura o di comparizione erano invece inquadrabili nei cosiddetti *provvedimenti di coercizione* che tendevano ad assicurare la presenza nel processo penale di persone o cose⁴⁴⁰.

L’interrogatorio rappresenta uno degli strumenti principali dell’investigatore e si affianca alle altre tecniche di indagine. Per le specifiche circostanze in cui è realizzato e per le tipiche condizioni che lo regolano, l’interrogatorio si caratterizza in maniera particolare rispetto ad altre forme di colloquio tecnico (dichiarazioni di testimoni o d’informatori, etc., n.d.r.). L’obiettivo di ogni interrogatorio di polizia è acquisire informazioni sulle presunte responsabilità del soggetto che si sta interrogando, in un reato. Ovviamente a parte i casi in cui avviene spontaneamente una piena confessione, in genere l’autore di un illecito tende a mentire e ad allontanare così da sé la responsabilità. In tal senso lo scopo secondario dell’interrogatorio è proprio quello di cercare di determinare le falsità dell’interrogato⁴⁴¹.

Ovviamente la tensione psicologica, le condizioni materiali e il luogo in cui avvengono gli interrogatori, la grave situazione politico-militare attraversata dal Paese, erano tutti elementi che concorrevano ad aumentare il disagio degli interrogati, i quali, secondo i casi, assumevano atteggiamenti vari. C’era chi dichiarava la verità per la paura di incorrere in gravi conseguenze disciplinari, chi, preso da zelo, rivelava molto di più di quello che realmente sapeva, chi, infine, reticente, si limitava a fornire risposte brevi e circostanziate. Così la verità spesso si mescolava alla menzogna, oppure emergeva drammaticamente motivata da un istinto di sopravvivenza.

Gli investigatori avevano sviluppato diverse tecniche molte delle quali centrate sul tentativo di fiaccare e indebolire psicologicamente l’interlocutore o, in alternativa, tendenti a convincere il sospettato che la confessione potesse rappresentare la soluzione per lui più conveniente⁴⁴².

⁴³⁹ ASMi, *TMRGMi*, busta 4, 1944 febbraio 2, *Denuncia per diserzione del carabiniere richiamato P. G.*; interessante il caso di P. perché testimonia come l’azione dei partigiani nel bergamasco fosse già iniziata a poche settimane dall’armistizio. Per un’analisi della lotta partigiana nel Bergamasco, nelle fasi immediatamente successive all’8 settembre 1943, si faccia riferimento a M. Alborghetti, *La 53a Brigata Garibaldi “Tredici Martiri”. Settembre 1943-aprile 1945*, Ugo Mursia Editore, Milano 2012.

⁴⁴⁰ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943, pp. 201-202.

⁴⁴¹ M. Strano, *Manuale di investigazione e criminale*, NSTecna ed., Roma, 2007.

⁴⁴² Sull’argomento si vedano: I. Merzagora, *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987; G. Nivoli, *Il colloquio criminologico, Manuale del colloquio e dell’intervista*, a cura di G. Trentini, Mondadori, Milano 1980; G. Ponti, *Compendio di criminologia*, Cortina Editore, Milano, 1990.

Questo tipo di atteggiamento si ritrovava frequentemente tra le pagine dei numerosissimi interrogatori ritrovati all'interno dei fondi del Tribunale militare di Milano, alcuni dei quali sono riprodotti in appendice⁴⁴³.

Ci sono, ad esempio, gli interrogatori (*Verbale di testimonianza senza giuramento*) dei testimoni oculari o informati sui fatti. In questi casi si tratta di semplici deposizioni in cui gli eventi, anche i più sanguinosi, sono narrati con aderenza alla realtà. I testimoni spesso parenti, amici o colleghi della vittima, nella maggior parte dei casi, tendevano a raccontare le vicende senza reticenze o esagerazioni.

Il giovane N. R. (classe 1927), agente ausiliario presso il commissariato di Lambrate, fu testimone di un agguato partigiano che, il 28 luglio 1944, costò la vita al milite della GNR Cesare Lanfranchi⁴⁴⁴:

A.D.R. (a domanda risponde): Il giorno 28 luglio verso le h. 7.50 mi trovavo sul tram n. 20 che transitava in corso Buenos Aires. Giunto all'altezza di via Broggi, vidi che un ciclista, estratta la pistola, cercava di sparare verso un milite che camminava nella stessa direzione, ma avendo la pistola in sicurezza non riusciva a sparargli alle spalle, però sganciata la sicurezza gli sparava due colpi al fianco riuscendo a colpirlo e a farlo a cadere. Io feci subito fermare il tram e sceso, sparai nella direzione del ciclista fuggiasco due colpi della mia rivoltella che però andarono a vuoto. Quando stavo ancora per sparare, venni raggiunto alle spalle da un secondo ciclista, il quale mi sparò tre colpi, uno dei quali mi raggiunse a una gamba⁴⁴⁵.

I fatti sono narrati con precisione. Il testimone, un agente di P.S., cercava addirittura di far capire agli inquirenti di non essersi tirato indietro di fronte al pericolo, ma di aver compiuto il proprio dovere a rischio della sua vita.

La situazione cambiava completamente quando davanti agli agenti di polizia si trovava un partigiano o un simpatizzante che, magari, non aveva assolutamente intenzione di collaborare. In tali condizioni, le domande erano accompagnate da feroci torture fisiche e psicologiche.

Durante il processo al vice-commissario di Como, Domenico Saletta, ad esempio, emersero particolari agghiaccianti sui modi utilizzate durante gli interrogatori di patrioti e dei loro fiancheggiatori. Tra il settembre 1943 e l'aprile 1945, Saletta ricoprì l'incarico di vice – commissario aggiunto di P.S. a Como, rendendosi responsabile di numerosi crimini verso partigiani, antifascisti, ma anche semplici cittadini. Imputato di collaborazionismo con l'occupante tedesco, di omicidio plurimo e altri crimini tra cui torture, soprusi, violenza carnale, etc., fu processato a Como da un tribunale militare straordinario e condannato a morte con il questore Lorenzo Pozzoli e gli agenti Guido Borghi e Giussani Antonio. La sentenza fu eseguita alle ore 6 del 23 maggio 1945 a Como. Le sevizie cui Saletta era solito sottoporre gli interrogati diventarono un preciso atto d'accusa nella sentenza emessa a suo carico, dove numerosi testimoni descrissero “le lesioni personali gravi in conseguenza delle quali derivò a loro malattia per un tempo superiore ai 40 giorni e ciò come effetto delle sevizie e torture subite ad opera del Saletta e dagli agenti della sua banda”⁴⁴⁶. Personaggi come Domenico Saletta furono particolarmente frequenti nella RSI, pertanto risaltava con maggiore evidenza il

⁴⁴³ Tra questi, degno di particolare menzione, l'interrogatorio di Giancarlo Puecher Passavalli (Milano il 23 agosto 1923 – Erba, 21 dicembre 1943), prima medaglia d'oro della Resistenza lombarda, riprodotto in appendice.

⁴⁴⁴ Cesare Lanfranchi di Carlo, nato a Milano il 22 marzo 1914, ivi residente, deceduto nell'Ospedale militare di Baggio il 29 luglio 1944, in seguito a ferite da arma da fuoco. Milite scelto della GNR. La documentazione relativa all'uccisione di Lanfranchi è conservata in ASMi, *TMTMi*, *Fascicoli processuali*, busta 226, fascicolo 12.435, s.d., *Indagini sulla morte del milite Lanfranchi Cesare*.

⁴⁴⁵ Ibidem, 1944 ottobre 24, *Esame di testimonianza senza giuramento dell'agente di P.S. Ramolini Nando*.

⁴⁴⁶ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze*, maggio-dicembre 1945, Sentenza numero 158, 22 maggio 1945

coraggio di chi, durante un interrogatorio, accusato di favoreggiamento o di appartenenza a bande armate, resisteva alle percosse e alle torture più immonde.

C. T., classe 1923, comparve davanti agli agenti di P.S. della questura repubblicana di Bergamo il 6 aprile 1945⁴⁴⁷.

La signorina T. era accusata di “favoreggiamento dei fuori-legge”. Sorella di un partigiano, era stata sorpresa in possesso di volantini sovversivi dei quali non aveva saputo giustificare la provenienza. Inoltre, gli inquirenti sapevano delle sue frequentazioni con tutti i componenti di una nota associazione partigiana che spesso avevano trovato rifugio nella sua abitazione. Tra i partigiani, assidua era la frequentazione tra la giovane donna e tale “Cocca”, A. C., di “spiccatissimi sentimenti antifascisti e antinazionali, colpevole di aver partecipato ad aggressioni a mano armata nella città di Bergamo”⁴⁴⁸.

Le risposte di C. T. erano brevi o, anche se estese, difficilmente fornivano elementi utili all’inchiesta:

A.D.R.: I giornalini sovversivi e, precisamente, le tre copie, rettifico: le quattro copie del giornale “L’Unità”, anno XXI, n. 4 del 20 novembre 1944 ammetto di averli avuti a casa mia dentro una borsa, ma mi rifiuto di spiegarne la provenienza; così dicasi delle tre copie a ciclostile a firma dei “Gruppi di difesa della donna e di assistenza dei combattenti della libertà”.

A.D.R.: dei miei amici con i quali di solito mi trovavo posso dire i seguenti nomi: Z. M., abitante alle case popolari di via Luzzatti che ora trovasi con i partigiani assieme a mio fratello G.; un certo Piero e un certo Nando che si sono presentati a me soltanto con questo pseudonimo, lasciandomi ignorare il loro vero nome e cognome.

A.D.R.: conoscevo un certo Giulio, che camminava zoppicando e che si incontrava spesso con mio fratello prima che questi partisse per la montagna.

A.D.R.: non so di che cosa parlava con mio fratello.

A.D.R.: Ho conosciuto la “Cocca” (C.A.) circa tre anni fa casualmente e da allora siamo diventate amiche. Non mi ha mai parlato delle sue idee né dei suoi sentimenti politici. Non conoscevo i motivi della sua fuga da Bergamo; soltanto giovedì scorso 29 marzo, me la sono vista capitare a casa chiedendo alloggio per qualche tempo.

A.D.R.: non ho altro da aggiungere⁴⁴⁹.

2.4.3 Il caso Cirielli. Quando la polizia si comporta da brigante ...

A Milano nel novembre 1943 era in servizio il giudice istruttore, il tenente Guido Pighetti, ma la procura affidava il più delle volte ai sostituti procuratori l’incarico di procedere per istruttoria diretta, evitando l’istruzione formale di competenza dell’Ufficio del giudice istruttore.

Uno dei casi, pochi, in cui l’istruttoria fu svolta dal tenente Pighetti riguardava un omicidio, avvenuto in circostanze misteriose, nel corso di una normale attività di controllo dei documenti. Uno dei tanti omicidi che costellarono Milano, capitale ideale della RSI, il luogo in cui era nato il fascismo e in cui sarebbe drammaticamente tramontato⁴⁵⁰. I fatti si erano svolti nell’affollatissimo corso Buenos Aires, al teatro Puccini (oggi Elfo-Puccini) il 1

⁴⁴⁷ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 227, fascicolo 12.516, 1945 aprile 6, Verbale di interrogatorio di Tirloni Carla

⁴⁴⁸ Ibidem, 1945 aprile 13, Verbale di denuncia a carico di P. C., M. A., R. F., T. C. ed altri.

⁴⁴⁹ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 227, fascicolo 12.516, 1945 aprile 6, Verbale di interrogatorio di Tirloni Carla.

⁴⁵⁰ Nel fondo TMTMi, sono conservati numerosissimi fascicoli intestati a individui noti o ignoti imputati di omicidio, aggressione, danni a persone o cose che testimoniano questo clima di efferata violenza presente nelle città e nelle campagne lombarde.

gennaio 1945. Un pattuglione di marò della X Mas e di brigatisti neri della “Aldo Resega” fermò alcuni spettatori tra cui il giovane Nello Cirielli (classe 1927).

Alla verifica dei documenti il giovane risultò in regola, giacché “aveva infatti carta di identità, certificato rosa di lavoro e altri documenti personali”. Nonostante ciò, Cirielli fu trattenuto dai militi perché “l’era grand”, ossia perché sospettato di essere un disertore. Da quel momento del giovane si persero le tracce. La famiglia, preoccupata per il protrarsi dell’assenza di Cirielli, diede inizio alle ricerche sin dal 2 gennaio; fu la sorella che si recò per prima presso la caserma della X Mas, sentendosi rispondere dalla guardia all’esterno dell’edificio “L’abbiamo fucilato ieri sera”. Allo sbigottimento della ragazza, la guardia aggiunse che il ragazzo fucilato aveva 17 anni, come Cirielli, ma era biondo e non bruno. Spaventata, ma parzialmente rincuorata, la giovane tornò dalla famiglia la quale “non diede peso a questo tragico particolare, che come si vedrà, era la tragica verità, perché nulla poteva lasciare a pensare a una così tragica fine”.

Le ricerche continuarono presso tutti gli enti militari e di polizia della città, comprese le autorità germaniche. Il mattino dell’8 gennaio, il fratello di Cirielli fu ricevuto dal Segretario particolare del prefetto, al quale espose il fatto e l’esito negativo di tutte le ricerche condotte sino a quel momento.

La sera dell’11, sempre il fratello si recò presso il teatro Puccini, laddove era stato fermato Cirielli. Le sue domande fecero emergere alcuni particolari sino a quel momento ignoti. La sera della scomparsa, erano stati fermati sette giovani, tre dei quali rilasciati. Uno dei quattro trattenuti, alto, cappotto nero, pantaloni grigi, che rispondeva ai connotati di Nello, sarebbe stato ucciso alle ore 21.30 di quella stessa sera.

In seguito il fratello si recò al commissariato di polizia di Porta Venezia, dove fu informato del ritrovamento di un cadavere non identificato, in corso Buenos Aires il mattino del 2 gennaio. Il corpo si trovava ancora in obitorio. In quel luogo il fratello “ebbe conferma del triste presagio: il giovane morto e raccolto il mattino del 2 corrente davanti al Bar Cristallo sul corso Buenos Aires, angolo Ruggero Boscovich era il Cirielli Nello”. Furono alcuni funzionari all’obitorio a riconoscere il ragazzo assassinato, grazie al ritrovamento in una tasca del cappotto di una tessera del Dopolavoro. Mancavano il portafoglio e gli altri documenti. Le autorità cominciarono a chiedersi cosa potesse essere successo a un ragazzo tranquillo, che viveva con la madre vedova e che si occupava di lei e del proprio lavoro. Si escludeva, nel modo più assoluto, che il ragazzo potesse intrattenere rapporti sospetti con elementi partigiani. Quella sera i militi, dopo averlo fermato, gli diedero qualche ceffone. A un certo momento, uno della pattuglia chiese, in dialetto milanese: “E di questo cosa ne facciamo?”, un altro rispose (sempre in milanese): “Dagli quattro ceffoni e mandalo a casa”. L’ordine, data la sorte toccata a Cirielli, non fu attuato.

Il referto dell’obitorio indicava come causa della morte numerose ferite da arma da fuoco.

Le indagini per individuare i responsabili di quella che si stava delineando un’azione criminale mascherata da operazione di polizia, si arenarono velocemente. Nonostante le insistenti richieste del giudice istruttore Pighetti di ascoltare i militi che quella sera avevano fermato i giovani al teatro Puccini, i rispettivi comandi rifiutarono di metterli a disposizione della giustizia militare, in quanto impegnati in operazioni di rastrellamento fuori Milano. Dopo un mese, il tenente Pighetti si vide costretto a sospendere le indagini e ad archiviare momentaneamente il fascicolo processuale. Degli assassini di Nello Cirielli si persero definitivamente le tracce⁴⁵¹.

⁴⁵¹ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1945 gennaio 16, *Indagini sulle ricerche di Cirielli Nello*.

2.4.4 L'Ufficio mobilitati civili della Procura militare di Milano e le questioni di ordine pubblico

Oltre ai procedimenti pendenti contro i militari, la procura militare di Milano si occupò dei civili per infrazioni commesse sul posto di lavoro o per questioni di ordine pubblico. Le cartelle del fondo Tribunale militare territoriale di Milano relative a questo primo periodo (novembre - dicembre 1943), contengono incartamenti processuali per reati antecedenti l'8 settembre⁴⁵². Molti di questi fascicoli non presentano, come nel caso d'imputati militari, l'istanza d'archiviazione temporanea a firma del Procuratore militare di Stato Generale Gaetano Tei. Operai mobilitati, appartenenti alle FF.SS., semplici cittadini incorsi nella violazione dei Bandi Badoglio del luglio 1943 sull'ordine pubblico, continuarono a essere perseguiti. Si può formulare l'ipotesi che il controllo dell'ordine pubblico e della produzione industriale affidato alle autorità militari nel corso del conflitto, fossero stati i primi compiti della Procura militare milanese, ovviamente intesa in tal senso a rispondere alle esigenze dell'"alleato occupante". In particolar modo a essere perseguite furono le assenze arbitrarie dei lavoratori precettati e mobilitati come gli operai delle industrie d'interesse bellico, i mobilitati per il servizio del lavoro o il personale ferroviario. Questo non solo per le priorità di ordine pubblico e le esigenze di controllo della produzione industriale, caldeggiate, come detto, dall'alleato tedesco, ma anche perché per molti di questi reati era possibile procedere a un giudizio per decreto ossia giungere a una sanzione senza ricorrere al collegio giudicante⁴⁵³. Tale facoltà era conferita al giudice istruttore, o, in sua vece, a un giudice relatore, che potevano agire autonomamente o su richiesta del Procuratore militare o dei suoi sostituti. In questo modo si assicurava una tempestiva azione giudiziaria senza dover ricorrere alla formazione di una corte marziale.

Molti civili furono giudicati con questo provvedimento, perché i loro reati rientravano facilmente nel novero di quelle infrazioni per le quali la legge stabiliva una pena non superiore a un anno di reclusione⁴⁵⁴. Solo nel caso in cui il magistrato riteneva che all'imputato potesse essere inflitta una pena corrispondente, inoltrava formale richiesta al Presidente del tribunale affinché fosse pronunciata la condanna per decreto senza procedere al dibattimento.

Fu giudicata in questo modo la maggior parte dei mobilitati civili, incorsa soprattutto nell'infrazione all'art. 26 del T. U. per la disciplina dei cittadini in tempo di guerra che puniva l'abbandono dal posto di lavoro per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi con la reclusione fino a un anno⁴⁵⁵.

Del problema dei cittadini mobilitati si occupava un apposito ufficio della Procura militare affidato al sostituto procuratore Benedetto Barretta che si coadiuvava col giudice istruttore, tenente Renato Laviani. Due mesi dopo l'armistizio, il tenente Laviani aveva trovato il tempo, nonostante la confusione in cui ancora si trovava l'esercito, di emanare un giudizio per decreto contro L. M. e altri quindici operai mobilitati presso varie ditte di Varese. Essi erano accusati di essersi assentati tra il 24 luglio e il 10 agosto 1943 e di non essersi mai più presentati al lavoro. La condanna prevista era la reclusione a sei mesi di carcere, ma la pena fu

⁴⁵² Le serie di cartelle interessate sono quelle che vanno dal numero 200 al numero 217.

⁴⁵³ Vedi § 3.3.2 *I giudizi per decreto*.

⁴⁵⁴ R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, cit., p. 215.

⁴⁵⁵ Ricordiamo che, essendo tutto il territorio della RSI dichiarato in stato di guerra, tale reato presentava l'aggravante prevista dall'art. 47 del Codice penale militare di guerra, prevedendo una pena raddoppiata. Tuttavia non vi furono mai pene superiori a un anno di carcere, poiché i civili mobilitati continuarono a essere giudicati solo mediante il Codice penale militare di pace.

sospesa grazie ai benefici della condizionale⁴⁵⁶. Stesso trattamento fu riservato a molti operai mobilitati, assenti arbitrariamente nei territori di competenza del Tribunale militare di Milano dopo la nascita della RSI.

Dopo la riapertura dell'Ufficio Mobilitati della Procura militare, Laviani continuò il suo lavoro fino al giugno 1944, quando, in virtù di un decreto, le competenze relative a tali reati furono trasferite al Tribunale speciale per la difesa dello Stato⁴⁵⁷.

Oltre alle assenze arbitrarie, gli uffici della procura militare cominciarono a registrare, sempre con maggiore frequenza, altre infrazioni come il furto a danno di proprietà delle Forze armate o di settori militarizzati come le Ferrovie dello stato. Questi ultimi reati erano particolarmente diffusi sia tra i civili, i quali asportavano merci dai vagoni dei treni in sosta, sia tra gli stessi operai ferroviari, che spesso approfittavano della scarsa sorveglianza durante il tragitto per "alleggerire il carico".

In una denuncia inviata dal Comando Stazione Milizia Ferroviaria della GNR di Monza nel freddo febbraio del 1945 si legge:

in questi ultimi giorni si è resa indispensabile l'intensificazione della vigilanza presso lo scalo di Sesto San Giovanni [alle porte di Milano, n.d.r.], per far cessare i numerosi furti che si verificano colà. Vere bande di delinquenti si appostano nelle adiacenze della linea ferroviaria e dello scalo per prendere d'assalto treni merci, specie di carbone.

Verso le ore 13 del giorno 1.2.1945, i militi J. A. e T. I., in servizio di guardia presso lo scalo di Sesto San Giovanni, notavano una cinquantina di individui che stavano prendendo d'assalto una tirata di carri di combustibile, depositati sullo scalo.

I due militi intervenivano con lo scopo di far allontanare dall'ambito ferroviario e conseguentemente evitare i furti di carbone, la folla in questione, ma gli avvertimenti di far uso delle armi risultò senza effetto. Anzi il tono minaccioso dei malintenzionati faceva presumere che i medesimi avessero intenzione di aggredirli.

J. faceva fuoco con alcuni colpi di moschetto nella direzione dei delinquenti, imitato subito dal T. che faceva pure patire un colpo di moschetto; rimaneva ferito il nominato P. L., più sopra generalizzato. Gli altri si davano alla fuga attraverso la campagna⁴⁵⁸.

Accanto all'attività dell'Ufficio Mobilitati i sostituti procuratori, tenenti Giuseppe Berrettini e Giovanni Sarno, si occupavano delle pratiche concernenti le infrazioni dei decreti sull'ordine pubblico. Moltissimi procedimenti furono aperti contro cittadini arrestati per aver infranto le norme sul coprifuoco, circolando senza giustificato motivo dopo l'orario consentito. Il coprifuoco, regolato dall'art.2 del Decreto Badoglio del 27 luglio 1943 e dall'art. 216 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, aveva inizio alle h. 21.00 e si protraeva sino alle 5.00 del mattino. Tra i casi più interessanti vi fu quello di P. M., paracadutista in licenza, fermato a Sondrio alle h. 23.00 da alcuni agenti della Polizia giudiziaria e denunciato perché "circolava senza giustificato motivo, contravvenendo così alle vigenti disposizioni imposte dal coprifuoco"⁴⁵⁹. Le giustificazioni presentate dallo stesso M., di essere appena giunto in città per trascorrere la licenza, non valsero a evitargli la denuncia e il giudizio per decreto che lo condannò a un anno di reclusione⁴⁶⁰.

⁴⁵⁶ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 199, fascicolo 10.784, 1943 novembre 15, *Giudizio per decreto contro L. M. più quindici*.

⁴⁵⁷ Decreto legislativo del duce del 21 giugno 1944, n. 352, *Norme penali sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra*, in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1944, n. 149.

⁴⁵⁸ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 231, fascicolo 12.904, 1945 febbraio 2, *Comando Stazione Milizia Ferroviaria della GNR di Monza, Ferimento del nominato P. L. ad opera dei militi I. A. e T. I.*

⁴⁵⁹ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 199, fascicolo 10.960, 1943 dicembre 23, *Questura repubblicana di Sondrio, Denuncia contro P. M.*

⁴⁶⁰ Ibidem, 1944 marzo 24, *Giudizio per decreto emesso contro P. M.*

Non sempre il fermo dei contravventori terminava pacificamente. C. N., diciannovenne di Canzo (CO), la sera del 15 dicembre fu sorpreso dai militari in servizio di ordine pubblico a circolare nell'abitato alle 21.30 e "all'intimazione data, invece di fermarsi, fuggì. Il sottotenente R. fece fuoco col fucile e lo colpì alla gamba destra provocandogli una ferita perforante, lesione guaribile in quindici giorni. Il N. ha dichiarato di non aver udito l'intimazione del "chi va là" e che rincasava reduce da una visita fatta a dei conoscenti"⁴⁶¹.

I sostituti procuratori si occuparono di oltre un centinaio di casi d'infrazione del coprifuoco tra il novembre e il dicembre 1943. La quasi totalità si risolse con condanne emesse per decreto che variavano, secondo le circostanze, da una sanzione amministrativa di cinquecento lire (pena poco diffusa) alla condanna a un anno di reclusione, ovviamente con il beneficio della condizionale⁴⁶².

Paradossalmente i magistrati dei nuovi tribunali repubblicani ereditarono anche i vecchi procedimenti aperti nel corso dei quarantacinque giorni del governo Badoglio contro civili e militari che si erano espressi pubblicamente contro il nuovo governo o il sovrano Vittorio Emanuele III. Si trattava di reati commessi tra il 25 luglio e la fine di agosto 1943, accomunati per aver leso l'onore e il prestigio del re e delle Forze armate, i cui responsabili erano detenuti presso le carceri militari di via Balsamo Crivelli o in quelle civili di San Vittore, in attesa di giudizio. Questo accadde, ad esempio, all'attrezzista L. C., arrestato sul corso di Porta Nuova a Milano perché udito tre volte gridare: "A morte il Re"⁴⁶³ o al fante G. P. fermato in corso Garibaldi a Cremona, dopo aver pronunciato la frase: "Il Re è un porco e dovrebbe essere processato come un gangster". Le accuse di P. non si erano limitate all'invettiva contro il sovrano, ma erano il coronamento di una critica al nuovo governo che testualmente recitava: "Abbiamo abbattuto il vecchio governo perché volevamo la pace, ora si è insediato il nuovo e vuole continuare la guerra. Voce di popolo, voce di Dio. Io non parlo per mio conto, ma rappresento il popolo. Per terminare la guerra dovrebbero radere al suolo tutte le città italiane, così il popolo si solleverebbe"⁴⁶⁴.

Il procuratore militare Gaetano Tei archiviò tutti questi casi, sollevando il tribunale militare dall'imbarazzo di procedere contro soldati e civili che avevano in passato offeso il re e Badoglio, ora dichiarati nemici e traditori dalla RSI. I pochi individui passati in giudicato per reati quali la partecipazione a manifestazioni sediziose, il possesso abusivo di armi, la partecipazione a riunioni non autorizzate, la resistenza alla forza armata, il saccheggio, le grida sediziose etc., per lo più commessi nei concitati giorni seguiti al 25 luglio e puniti dai codici di Pubblica sicurezza e dal Decreto Badoglio del 27 luglio, spesso erano trasmessi all'autorità giudiziaria civile. Erano, infatti, ormai cessate le condizioni che permettevano l'esercizio di tale competenza ai tribunali militari⁴⁶⁵ i quali continuavano a processare i civili imputati dei medesimi reati compiuti a danno delle forze armate.

⁴⁶¹ Ibidem, 1943 dicembre 16, *Denuncia di N. C. di Bonfiglio di anni 19 di Canzo (Como) per violazione di ordinanze militari*. Il giudizio per decreto veniva emanato in data 23 marzo e comminava la pena di mesi otto di reclusione al fermato. Ibidem, 1944 marzo 23, *Giudizio per decreto emesso contro C. N.*

⁴⁶² ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, buste 199 – 210, 1943 novembre – dicembre, *Fascicoli processuali vari di imputati del reato di cui agli art. 216-217 del T.U. leggi di P.S.*

⁴⁶³ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 214, fascicolo 11.326, 1943 settembre 9, *Comunicazione del sostituto Procuratore militare sulle parole pronunziate da L. C.*

⁴⁶⁴ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 214, fascicolo 11.347, 1943 agosto 18, *Regia Questura di Cremona, Denuncia di P. G.*

⁴⁶⁵ A tal proposito nei dispositivi di sentenza relativi a questi reati si legge la formula: "Osserva il Tribunale che a far tempo dall'8 settembre 1943 non sussistono più le condizioni che, ai sensi dell'art. 219 Legge di Pubblica Sicurezza, estendevano la giurisdizione di questo tribunale anche sul reato di cui in rubrica attribuito ad estranei alle Forze Armate, che pertanto sono rimessi gli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria". ASMi, TMTMi, *Sentenze*, anno 1944, I volume, Sentenze n. 44,45,46 e 47 del 16 febbraio 1944.

2.4.5 I rapporti con San Vittore

Gli imputati che incorrevano nei reati puniti dal codice penale militare potevano essere imprigionati in attesa di giudizio in varie carceri. Di solito i militari erano destinati al carcere militare preventivo di via Balsamo Crivelli n. 17, la cui amministrazione era alle dipendenze dell'ufficio della procura militare di Milano. Esisteva inoltre un carcere militare a Pizzighetone in provincia di Cremona⁴⁶⁶.

I civili soggetti a giurisdizione militare in attesa di giudizio erano inviati al carcere civile di San Vittore.

I rapporti tra giustizia militare milanese e le carceri cittadine nel periodo della RSI sono ancora tutt'altro che chiari. L'unica cosa certa era l'assoluto controllo tedesco sulla popolazione carceraria sin dai primi giorni dell'occupazione seguita all'armistizio dell'8 settembre⁴⁶⁷.

Inizialmente a San Vittore finirono solo i prigionieri dei tedeschi. Il 1° novembre 1943 il comandante del battaglione di polizia germanica comunicava ai carabinieri che potevano essere reclusi al carcere di San Vittore solo gli arrestati per i quali doveva giudicare l'autorità giudiziaria germanica, pertanto "nel carcere di San Vittore non possono essere depositati i detenuti nei confronti dei quali deve giudicare l'autorità giudiziaria italiana"⁴⁶⁸. Nello stesso periodo fu chiamato a dirigere il carcere il dottor Ghedini, già direttore di San Vittore, che operò autonomamente almeno sino all'estate del 1944, quando fu affiancato, per ordine del prefetto Parini e per effetto della rivolta dei detenuti del 28 giugno, dal maggiore della guardia nazionale repubblicana Gino Padoa, giudice del tribunale militare di Milano.

Per buona parte del 1944 Ghedini fu, di fatto, il direttore di una prigione tedesca.

Tuttavia i tedeschi, dapprima totali padroni di un carcere che godeva di una sorta di extraterritorialità, furono in seguito costretti a cedere alle autorità repubblicane un raggio e mezzo del penitenziario, popolato prevalentemente da detenuti comuni. Gli ebrei, i detenuti politici e i socialmente pericolosi rimasero sotto il controllo tedesco.

Il carcere era organizzato in sei raggi per una capienza ciascuno di circa 400 detenuti, ma nel maggio del 1944 la popolazione carceraria aveva raggiunto le 1.200 unità per ciascun raggio⁴⁶⁹.

La decisione tedesca di concedere il controllo di circa 600 detenuti alle autorità repubblicane fu determinata dalla necessità di alleggerire le numerose incombenze riguardanti il difficile controllo dell'ordine pubblico, ereditate dalle forze d'occupazione dopo la rarefazione delle regie istituzioni. La crescita dei crimini connessi all'economia di guerra aveva determinato, inoltre, l'ampliamento della popolazione carceraria di San Vittore.

A tal proposito in una lettera del 14 marzo 1944 a firma del prefetto Piero Parini, indirizzata al Comando Germanico presso Piazzale Brescia, si legge:

⁴⁶⁶ Sulle vicende storiche delle carceri di Pizzighetone si veda: G. Gambarelli, *Forche, Galere, Evasioni. Storia delle carceri di Pizzighetone (1525-1977)*, Gruppo Volontari Mura Pizzighetone, Cremona 2012. Non compaiono, tuttavia, riferimenti precisi alle relazioni tra il Tribunale militare regionale di guerra di Milano e la Direzione delle carceri. Per quanto riguarda le carceri militari di via Balsamo Crivelli non si segnalano pubblicazioni in merito.

⁴⁶⁷ L. Borgomaneri, *Hitler a Milano: crimini di Theodor Saevecke capo della Gestapo*, Datanews, Roma 1997.

⁴⁶⁸ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1943 novembre 1, *Lettera del maggiore comandante dei Regi carabinieri di Milano al prefetto*.

⁴⁶⁹ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 maggio 20, *Lettera di ex detenuti di San Vittore all'arcivescovo di Milano*.

Viene segnalato che nel raggio delle carceri giudiziarie di Milano che cotesto Comando ha messo a disposizione delle Autorità Italiane si trovano ora oltre 600 detenuti, numero che supera di gran lunga la normale capienza del reparto.

Prego cotesto Comando di voler cortesemente esaminare la possibilità, anche in vista di un ulteriore aumento di detenuti, di concedere almeno un altro raggio, dando così modo alla Direzione delle Carceri di ricevere le persone che vi sono destinate e che attualmente per mancanza di posti non possono esservi accolte.

Si fa anche presente che, per richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, dovrebbero essere accolti d'urgenza altri 1000 detenuti, che sono a disposizione della Polizia, onde si renderebbe necessaria la concessione del 2° o 3° raggio con il casermaggio relativo⁴⁷⁰.

La richiesta di Parini non fu accolta e le condizioni dei reclusi peggiorarono continuamente al punto da indurre un gruppo di ex detenuti a scrivere una lettera, nel maggio dello stesso anno, indirizzata all'arcivescovo di Milano, cardinale Ildefonso Schuster, perché intervenisse per alleviare il triste stato in cui vivevano. Nella lettera, i prigionieri lamentavano, oltre al sovraffollamento, il fatto che i carcerati dormissero per terra sopra poca paglia vecchia e fradicia. Non vi erano coperte, lenzuola, stoviglie e il necessario per i servizi igienici; spesso i prigionieri erano costretti ad accovacciarsi gli uni sopra gli altri “come giacciono le bestie nelle stalle”⁴⁷¹. Molti erano ammalati di sifilide o di tubercolosi polmonare, numerosi i casi di scabbia; tutte malattie che presentavano un pericolo di contagio, alimentato anche dall'assenza di qualsiasi norma igienica che aumentava l'inquietante presenza di “ripugnanti parassiti”. Non vi erano medicinali e il personale medico era ridotto a pochi elementi che, ovviamente non bastavano per una popolazione pressoché raddoppiata in brevissimo tempo. Esisteva un unico ambulatorio, dove una sola guardia era assoluta padrona della situazione. Era lei, infatti, a fungere da infermiere, a presentare i malati all'unico medico disponibile e a distribuire le medicine. Di notte, come infermiere era addirittura chiamato un detenuto, ovviamente non abilitato alla professione, che speculava sui medicinali e si faceva pagare lautamente per le prestazioni. L'intera fornitura di latte per il carcere finiva in ambulatorio e, puntualmente, veniva “rivenduto dai cosiddetti infermieri alle persone più abbienti e i veri bisognosi ne restano sempre privi”⁴⁷².

Di questo traffico illecito erano responsabili le guardie e alcuni detenuti che in pratica gestivano l'intera organizzazione carceraria.

I posti di scritturale, di porta mense, di cuciniere, ecc. sono venduti a chi paga grosse cifre da quelli che presiedono alla custodia. In carcere tutto si fa o si ottiene in base a pagamento.

Un pagliericcio, per l'uso, viene pagato sino a lire 100. Un poco di acqua si paga, così per un catino, una gavetta, uno straccio. Oggetti che dovrebbero formare il corredo del detenuto e forniti dall'Amministrazione e dall'Impresa di mantenimento.

Si pratica pure un'ignobile speculazione di mercato nero, dalle guardie carcerarie che vendono sigarette e generi alimentari, a prezzi sbalorditivi⁴⁷³.

I carcerati finivano così per lasciarsi andare a stati di depressione alimentati dalla promiscuità in cui erano costretti a vivere. In piccole celle erano ammassati giovani e vecchi, persone incensurate e delinquenti abituali, fermati per ragioni politiche con ladri, assassini e rapinatori “senza riguardo al grado sociale delle persone e alle imputazioni di cui sono accusate”.

⁴⁷⁰ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 marzo 14 *Lettera del prefetto di Milano Piero Parini al Comando militare germanico*.

⁴⁷¹ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 maggio 20, *Lettera di ex detenuti di San Vittore all'arcivescovo di Milano*.

⁴⁷² Ibidem.

⁴⁷³ Ibidem.

La libertà era concessa spesso a individui già macchiati di numerosi delitti, mentre per ragioni politiche o militari, veniva negata a tutti gli altri.

Che ne era poi degli ebrei italiani arrestati dai tedeschi o dalle autorità repubblicane? A San Vittore venivano inviati gli ebrei catturati a Milano e dintorni. I fermati, in linea teorica dovevano essere denunciati al Tribunale militare o al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, organi giudiziari di Salò, ma di fatto erano puntualmente consegnati ai tedeschi dalle stesse forze di polizia della RSI, quasi a rimarcare la loro sudditanza all'alleato. A San Vittore erano reclusi, in uno dei raggi appositamente predisposti, intere famiglie di ebrei. A tal proposito, il comandante della GNR di Milano, Giuseppe Gelormini, così si esprimeva in una relazione sulle carceri scritta il 1 marzo 1945:

Nulla si può dire dei detenuti di razza ebraica, la cui sorte la si ignora. Questi detenuti sono sottoposti a una dura vigilanza da parte dei tedeschi. La loro registrazione non risulta neanche dall'Ufficio matricola. Degli ebrei se ne occupa esclusivamente e personalmente il maresciallo delle SS tedesco addetto alle carceri di San Vittore⁴⁷⁴.

Eppure in tanta desolazione umana, dove regnava incontrastata la corruzione, nei raggi controllati dai nazisti, alcuni agenti di custodia furono puniti con la deportazione e addirittura con la morte, l'ausilio fornito a prigionieri antifascisti ed ebrei. Uno di loro, dimenticato come molti altri anonimi eroi, è tornato alla luce grazie alle ricerche del Centro di documentazione ebraica di Milano (CEDEC)⁴⁷⁵. L'uomo in questione si chiamava Andrea Schivo, secondino a San Vittore, sorpreso dai tedeschi nell'aiutare gli ebrei arrestati e caricato con loro su un vagone piombato. Schivo finì nel lager di Flossenbürg, fatto costruire dal Reichsführer Heinrich Himmler nel 1938, divenuto poi un campo di sterminio⁴⁷⁶. Luogo da cui Schivo non riuscì più a tornare⁴⁷⁷.

Le parole dei detenuti contenute nella lettera per Schuster, attestano una situazione esplosiva destinata a sfociare in momenti di forte tensione puntualmente repressi dalle forze germaniche. Un primo episodio accadde il 20 giugno, quando “ i militi germanici addetti al carcere di San Vittore esplodevano alcuni colpi di arma da fuoco per indurre alcuni detenuti a rientrare nelle loro celle, dalle quali erano usciti arbitrariamente”⁴⁷⁸. Poca cosa a confronto di quello che accade una settimana più tardi, quando un gruppo di reclusi del raggio italiano si fece promotore di una vera e propria rivolta. Il dettagliato rapporto steso da un anonimo capitano comandante del reparto di SS posto a guardia di San Vittore e inviato al prefetto Parini, metteva in evidenza le circostanze e l'epilogo di quell' “incretinoso episodio”:

Al mattino e in serata del 28 giugno corrente anno è scoppiata una rivolta fra i detenuti del settore italiano del carcere di San Vittore. Ad un detenuto è riuscito di strappare la pistola a un guardiano. Tuttavia è stato ridotto all'impotenza da uno dei miei militi di guardia.

In serata i detenuti circolavano liberamente dentro le carceri, mentre i guardiani restavano al di fuori non osando entrarvi, per apporvi nuovamente l'ordine. Soltanto l'intromissione dei miei uomini poté riportare nuovamente la quiete. Siccome queste catastrofi si riflettono anche nel mio settore, prego di porre fine a questi incidenti e di punire eventualmente i guardiani. Nel caso in cui la Prefettura non fosse competente, prego di voler avvisare direttamente il Ministero della Giustizia

⁴⁷⁴ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1945 marzo 1, *Relazione del comandante della GNR sulle carceri giudiziarie di San Vittore*.

⁴⁷⁵ G. Pugni, *Settembre per sempre. Estate 1943, Milano e i golpisti di Badoglio*, cit., p. 192.

⁴⁷⁶ G. Pugni, *Settembre per sempre. Estate 1943, Milano e i golpisti di Badoglio*, p. 192.

⁴⁷⁷ L. Laudi, *La storia di Andrea Schivo*, CEDEC, in http://www.hakeillah.com/1_07_23.htm; AA.VV. *La giustizia negata*, Esse Zeta, Varese 2005, pp. 15-20.

⁴⁷⁸ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 giugno 24, *Lettera del questore di Milano al Capo della Provincia e alla Procura militare*.

italiano. Il Ministero della Giustizia italiano è stato già informato della situazione, in occasione di precedenti incidenti, attraverso il mio reparto residente in Verona.

Effettivamente il Prefetto Parini non sapeva come comportarsi; il Ministero della Giustizia non dava segno di reazione. A questo punto gli unici in grado di dare man forte alle autorità repubblicane, che rischiavano di perdere la faccia di fronte agli alleati tedeschi, erano i giudici militari.

Parini non perse tempo e, il 3 luglio 1944, inviò una richiesta esplicita alla Procura militare in cui palesava la necessità dell'opera di un magistrato che affiancasse il direttore delle carceri Ghedini.

Il pullulare, in questi ultimi tempi, di problemi, alcuni dei quali di capitale importanza, intorno all'efficienza delle carceri giudiziarie di Milano, problemi di cui la ritardata soluzione o la inidoneità dei provvedimenti intesi al raggiungimento di tale soluzione han creato degli inconvenienti che sono stati oggetto di lagnanze e di preoccupazioni da parte dei vari organi e comando interessati, suggerisce l'opportunità che la Direzione del carcere, specie nel momento attuale in cui più difficili sono le comunicazioni con la competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia, venga affiancata dall'opera di un funzionario che possa alla soluzione dei problemi più urgenti portare prontezza di cognizione e di intervento sostituendosi, data ripeto, l'eccezionalità del momento anche al Ministero stesso.

[...] ho pensato che a tale incarico sarebbe conveniente fosse chiamato un alto magistrato e pertanto mi rivolgo a voi con preghiera di voler disporre, ove non abbiate nulla in contrario, la designazione⁴⁷⁹.

Il giudice istruttore Renato Laviani, responsabile dell'Ufficio Mobilitati civili, quindi con delega alle relazioni con le carceri giudiziarie in cui erano reclusi i civili sotto giurisdizione militare, rispose a Parini con una lettera tanto telegrafica quanto perentoria nel negare qualsiasi interessamento da parte della magistratura militare nella gestione dei detenuti di San Vittore. Laviani, nel dispiacersi di non poter distaccare alcun giudice alle carceri mandamentali, faceva notare che "l'estrema penuria di magistrati che affligge questi uffici, non mi consente di distrarre alcuno dalle ordinarie funzioni giudiziarie per destinarlo alla condirezione delle locali carceri giudiziarie"⁴⁸⁰.

Laviani rincarava la dose affermando che tale mandato non aveva alcun presupposto di legittimità, per cui "nessun magistrato – e meno ancora se di alto grado – accetterebbe siffatto incarico"⁴⁸¹.

Infine, per Laviani, l'attuale direttore, dottor Ghedini, era persona di estrema esperienza e di sicura efficacia, poiché "i guai non dipendono da deficienze direttive, ma da mancanza di un conveniente numero di agenti di custodia ben selezionati e da difetto sia di locali, sia di attrezzature sia di mezzi materiali. Per stabilire il relativo fabbisogno e per assicurare la migliore assegnazione di esso si può fare sicuro assegnamento sul Ghedini"⁴⁸².

Parini tuttavia insisteva. La magistratura militare non poteva disinteressarsi al problema del controllo di carceri in cui transitavano tra gli altri, "assenti arbitrari dal posto di lavoro", civili accusati di reati a danno delle FF.AA., trasgressori delle norme che regolavano l'ordine pubblico. Si trattava di individui soggetti a legge militare, per cui anche San Vittore aveva le caratteristiche del carcere militare di via Crivelli.

⁴⁷⁹ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 luglio 3, *Lettera del Capo della Provincia al Procuratore Militare*.

⁴⁸⁰ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 luglio 7, *Lettera del sostituto procuratore militare Renato Laviani al Capo della Provincia*.

⁴⁸¹ Ibidem.

⁴⁸² Ibidem.

Del problema si interessò anche il federale di Milano, Vincenzo Costa, la cui voce si unì a quella del prefetto finendo col porre Laviani di fronte al fatto compiuto.

Il 29 luglio fu nominato dal prefetto alla condirezione del carcere un giudice militare, il maggiore della Guardia nazionale repubblicana Gino Pedoia. Figura di basso profilo all'interno del tribunale militare di Milano sin da prima l'8 settembre, Pedoia divenne a San Vittore, in breve tempo, un personaggio di rilievo.

Il prefetto gli conferì la carica di "Commissario speciale" accanto a Ghedini, con l'incarico di "sovrintendere al funzionamento dei servizi esecutivi e alla disciplina del personale di vigilanza e d'ordine delle carceri giudiziarie di Milano, e di promuovere dall'Amministrazione locale delle carceri stesse i provvedimenti indispensabili per la piena conservazione della efficienza dello stabilimento"⁴⁸³.

Sul biglietto da visita del "Commissario speciale", oltre al grado di maggiore della GNR, spiccava l'incarico di giudice militare, e l'attributo di "Sansepolcrista". Forse si trattava di quel Luigi Pedoia che compariva tra i nomi degli iscritti alla squadra Arditi di Milano e citato da Giorgio Chiurco nella sua monumentale "Storia della rivoluzione fascista", edita nel 1929 dall'editore fiorentino Vallecchi⁴⁸⁴.

Il fatto certo era l'assidua presenza del maggiore Pedoia in numerosi dibattimenti processuali del Tribunale militare di Milano; partecipazione che si mantenne costante almeno sino alla metà di luglio 1944, poco prima della sua nomina a "speciale commissario" alle carceri di San Vittore⁴⁸⁵.

Una carriera che lo vide protagonista per pochi e indaffarati mesi, durante i quali il commissario militare si unì alle ruberie e ai ricatti nei confronti dei detenuti al punto da venire arrestato per "traffico di esenzioni dal servizio di lavoro in Germania"⁴⁸⁶.

L'arresto avvenne in un giorno di marzo del 1945 per ordine di Renato Aruanno, un ufficiale dell'UPI di Torino con solidi legami con Milano, implicato egli stesso nella compravendita delle scarcerazioni facili. Aruanno intascava 300.000 lire e il detenuto (se non di particolare interesse) era libero⁴⁸⁷. Da questo punto di vista, l'arresto di Pedoia assumeva i contorni di un regolamento di conti interno alla corrotta gestione delle carceri giudiziarie⁴⁸⁸.

⁴⁸³ ASMi, *Gabinetto di Prefettura II serie*, busta 329, 1944 luglio 29, Decreto del capo della Provincia avente come oggetto la *Nomina del maggiore della GNR Gino Pedoia a Commissario speciale alle carceri di San Vittore*. Il documento è pubblicato parzialmente in G. Pugni, *Settembre per sempre. Estate 1943, Milano e i golpisti di Badoglio*, cit., p.193.

⁴⁸⁴ Ibidem, p.193.

⁴⁸⁵ Sulle udienze tenute dal tribunale militare di Milano a cui partecipò Pedoia si veda in particolare: ASMi, *TMRMi, Sentenze*, anno 1944, vol. 2

⁴⁸⁶ ISMRO (oggi ISMEC), Sesto San Giovanni (Mi), Fondo V, "Pinto", busta 2, fascicolo 4.

⁴⁸⁷ G. Pugni, *Settembre per sempre. Estate 1943, Milano e i golpisti di Badoglio*, cit., p.193. Renato Aruanno, criminale di guerra, fu processato il 21 maggio 1945 da un tribunale militare straordinario convocato in Milano, con l'accusa di "avere in Milano con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere alle operazioni delle Forze armate dello Stato Italiano". Aruanno quando era dirigente dell'UPI di Torino, era stato denunciato dal CLNAI quale responsabile della fucilazione di 13 patrioti, fra cui Pedro Reveira. Infatti quale "astutissima spia a servizio dei tedeschi e della sedicente RSI", Aruanno fu incaricato della cattura del generale Raffaele Cadorna e del conseguente sconvolgimento della lotta partigiana nell'Italia del Nord. Inoltre, risultava essere stata particolarmente fervente la sua attività in reati contro il patrimonio che l'aveva portato a impossessarsi di somme e preziosi del complessivo valore di circa 10 milioni di lire, valori, che egli, "all'approssimarsi di eventi per lui fatali" tentava di trafugare su un camion diretto a Merano. Per tali reati Aruanno fu condannato a morte e fucilato a Milano la mattina del 22 maggio 1945. ASMi, *TMTMi, Sentenze*, maggio - dicembre 1945, Sentenza n. 546, 1945 maggio 21

⁴⁸⁸ In un bollettino di segnalazioni del controspionaggio del CLNAI, datato 10 marzo 1945, si apprende che: "il direttore del carcere di San Vittore a Milano è stato nominato nella persona del capitano Guido Venturini

Eppure le dichiarazioni di alcuni ex carcerati allegate al fascicolo processuale aperto dalla Corte Suprema di Cassazione di Roma a cui Pedoia si appellò, sembrerebbero contrastare con questa valutazione. Infatti, il maggiore Pedoia, scarcerato nei giorni della Liberazione fu tratto in arresto da alcuni partigiani di Giustizia e Libertà e tradotto nuovamente a San Vittore con l'accusa di collaborazionismo. Processato una prima volta dalla Corte di Assise Straordinaria di Milano, fu ritenuto colpevole e, il 21 gennaio 1946, condannato a due anni e un mese di reclusione. Ricorse in appello e sulla base delle nuove testimonianze a discarico fu assolto con formula piena dalla Corte Suprema di Cassazione il 28 giugno 1946⁴⁸⁹. Nel corso della seconda fase istruttoria i magistrati raccolsero alcune testimonianze a favore dell'ex giudice militare, sostanzialmente concordi sull'atteggiamento umano adottato da Pedoia nei confronti di alcuni detenuti⁴⁹⁰.

Tra le testimonianze di maggior rilievo vi era quella dell'avvocato Antonio Zoboli il quale ammetteva:

durante il periodo in cui mi trovai, nell'inverno scorso, detenuto nelle locali carceri di San Vittore arrestato dall'UPI, constatai che il direttore d'allora Gino Pedoia, trattava con umanità i detenuti politici.

Aveva particolare cura di segnalare alla Procura quei detenuti politici nei confronti dei quali la polizia fascista non specificava denuncia dopo il 7 giorno del loro arresto, talché con il tempestivo intervento della Procura questi detenuti politici venivano rimessi in libertà.

Questa attività del Pedoia sostanzialmente vantaggiosa ai patrioti finì con l'essere notata dalla polizia fascista e ne conseguì che il Pedoia venne arrestato dalla UPI e tradotto alle carceri di Torino, dove nel frattempo erano stati tradotti circa novanta detenuti politici arrestati dall'UPI di Milano ed arbitrariamente ivi tradotti per avere una più comoda disponibilità e sottrarli all'ambiente di Milano.

Il Pedoia arrestato per motivo di cui sopra venne aggregato a questo gruppo di detenuti politici cui facevo parte anche io⁴⁹¹.

Tale condotta "ambigua" aveva suscitato le ire dell'UPI di Torino, che nel frattempo stava indagando sulle relazioni tra partigiani e personale del carcere milanese, finendo col riconoscere come il suo comportamento fosse poco conforme alle mire politiche dei tedeschi e dei funzionari repubblicani a essi asserviti.

Tuttavia la fine del "commissario speciale" ebbe anche inaspettati effetti positivi per la magistratura militare milanese, sollevandola dalla scomoda responsabilità nella gestione comune del raggio italiano delle carceri giudiziarie cittadine. Fu così che nessun ufficiale togato fu più demandato a tale incarico.

dell'UPI di via Filangeri. Il suo predecessore, maggiore Gino Pedoia, è stato arrestato e tradotto a Milano incolpato di traffico di esenzioni dal servizio di lavoro in Germania".

⁴⁸⁹ ASMi, CASMi, *Fascicoli processuali*, busta 31, fascicolo 517/1945, 1946 giugno 28, *Sentenza sul ricorso imposto da Gino Pedoia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione 2 penale*.

⁴⁹⁰ Ibidem, 1946 gennaio 16, Testi a discarico; l'elenco dei testimoni a discarico era stato allegato al primo fascicolo processuale di Gino Pedoia, ma le testimonianze non furono considerate dai giudici di Milano; saranno invece determinanti nella sentenza d'appello della Corte Suprema di Cassazione di Roma. I testimoni erano l'ammiraglio Gulio Zino, l'avvocato Antonio Zoboli, l'ingegnere Orazio Barbino, l'avvocato Ernesto Nicoletti, il monsignor Pontiggia, cappellano delle carceri di San Vittore, il medico delle carceri dottor Musina, e alcune guardie di sicurezza in servizio presso il reclusorio.

⁴⁹¹ ASMI, CASMi, *Fascicoli processuali*, busta 31, fascicolo 517/1945, 1945 ottobre 15, *Testimonianza dall'avvocato Zoboli*.

2.4.6 Stress da corte marziale. Nevrosi e malattie da causa di servizio dei magistrati militari

Spesso nei fascicoli personali dei magistrati militari milanesi si trovano numerosi certificati medici, soprattutto legati alle malattie contratte nel corso del servizio. Alcuni magistrati, circa una decina, che svolsero la loro attività presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra il 1943 e il 1945, furono dichiarati affetti da disturbi del sistema nervoso (nevrosi, sindromi neuropsicasteniche, sindromi neurosomatiche, etc.), il più delle volte attribuibili a cause legate alla professione⁴⁹². Dall'analisi dei certificati medici emerge un profilo clinico critico, determinato dall'eccessivo carico lavorativo (ricordiamo che i collegi giudicanti arrivavano a pronunciare fino a quindici/venti sentenze in un giorno e i procuratori e i loro sostituti erano impegnati oltre che nella fase dibattimentale anche nella fase istruttoria) e dalle pressioni di natura interna, operate dai superiori, ed esterna, attribuibili allo stato di guerra, a cui erano sottoposti i magistrati militari.

Milano era sottoposta a continui bombardamenti alleati e i giudici, stando alla testimonianza di uno di loro, il maggiore Sofo Borghese, non se la passavano meglio degli altri cittadini:

In quei tempi rimanevo in città anche di notte; e poiché il Palazzo di giustizia offriva rifugi che sembravano più sicuri, mi trattenevo qui la sera con alcuni colleghi, sonnecchiando sui divani dell'ufficio; e quando suonava l'allarme, andavamo insieme in uno dei due scantinati adibiti a rifugio, dove si ricoveravano anche abitanti della zona. Poi, se giungeva il bombardamento, cessato l'allarme, andavo a casa, per vedere se questa c'era ancora, e per dormire qualche ora.
[...]

La notte di Ferragosto (1943, ndr) una bomba dirompente cadde nel cortile interno, decapitò la statua della Giustizia che rimase senza testa a reggere il simbolo della spada, e si infilò di sbieco all'interno dell'altro rifugio del palazzo, facendo crollare la parete di due piani e ostruendolo completamente di macerie; ma in quella notte nel rifugio non c'era nessuno.

Ci salvammo tutti camminando sulle macerie, tra gli spezzoni incendiari, in mezzo a vetri infranti, su finestre e tapparelle divelte e in fiamme, neri di fuliggine, bianchi di calcinacci e sporchi di polvere⁴⁹³.

A tutto ciò si aggiungeva l'attività partigiana in città, che si manifestava attraverso una serie di attentati mirati a tedeschi e fascisti, secondo le tecniche care ai gappisti, cui, per ovvie ragioni, un giudice militare appariva come un obiettivo sensibile.

Del "problema partigiano" fa cenno, sempre nelle sue memorie, il giudice relatore Sofo Borghese quando afferma:

[...] il che significava che un improvviso colpo di pistola sparato sull'angolo di una strada da uno sconosciuto, potesse eliminare definitivamente la mia opera e la mia persona. Un tale fatto in quei tempi e luoghi, dove si sentivano spari giorno e notte, e chiunque poteva nascondersi nel portone di una casa, sarebbe passato del tutto inosservato, come tanti altri del genere che avvenivano⁴⁹⁴.

La grave situazione ebbe ripercussioni dannose sulla salute di almeno una decina tra giudici e procuratori, accomunati da diagnosi mediche che rilevavano problemi nervosi dovuti

⁴⁹² Tale documentazione, foriera di dati "sensibilissimi", non essendo ancora trascorsi i settant'anni dalla data di emanazione, è soggetta ai vincoli di legge che ne regolano la diffusione. In questa sede ci si limiterà, pertanto, a dare un'indicazione di ordine generale. Vedi: P. Carucci, *La consultabilità delle carte dei tribunali militari in Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., pp. 329-339 e, in particolare pp. 334-339.

⁴⁹³ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., pp. 8-9.

⁴⁹⁴ *Ibidem*, p. 53.

principalmente allo stress da servizio. Tali referti sono conservati nei fascicoli personali dei magistrati militari in servizio tra il 1943 e il 1945⁴⁹⁵.

Tra i vari disturbi, ricorre con maggiore frequenza la psicoastenìa, una malattia che affliggeva cinque dei dieci magistrati chiamati in causa⁴⁹⁶. Il termine, coniato da Pierre Janet, uno tra i più importanti psicologi francesi vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, indica “una particolare varietà di psiconevrosi attribuibile essenzialmente all’indebolimento dell’attività psichica”⁴⁹⁷.

Secondo Janet i sintomi psicoastenici sono “sentimenti d’incompiutezza, che possono evidenziarsi nell’azione (senso di difficoltà e di automatismo), nelle operazioni mentali (lentezza, dubitatività), nelle emozioni (indifferenza, inquietudine, ricerca dell’eccitazione) e nella percezione del sé (sdoppiamento, depersonalizzazione); il restringimento del campo della coscienza (anestesia, sonno ipnotico); i disturbi della volontà (indecisione, abulia, avversione per le novità); i disturbi delle facoltà intellettive (amnesie, fantasticherie, eclissi mentali)”⁴⁹⁸.

In sostanza, gli psicoastenici sarebbero continuamente afflitti da un interiore senso d’incompiutezza che avvertono sia nella realtà sia riguardo alle loro percezioni

includendo dubbi sulla loro stessa esistenza e su quella degli altri, e depersonalizzazione, mancanza di senso della realtà, *dejà vu* e non avrebbero fiducia in se stessi, condizionati come sono dai molti scrupoli e timori. I disturbi della concentrazione, come una sorta di amnesia, possono culminare in un’eclisse mentale che porta alla caduta di attenzione sia nei discorsi sia nelle azioni. I pazienti psicoastenici non sarebbero capaci di vivere pienamente e di esprimere esperienze di gioia e di dolore. Raramente gli psicoastenici raggiungono la sensazione soggettiva di vera completezza e di piena soddisfazione, vissuta soltanto per pochi attimi in quella che Janet chiama estasi sublime. Anche sul piano fisico si avrebbero analoghe debolezze e insufficienze testimoniate dai frequenti mal di testa, dall’insonnia, dall’impotenza sessuale.

Lo stato di agitazione insorgerebbe sulla base dello stato psicoastenico e sarebbe rappresentato da operazioni eccessive e ripetitive, spesso sterili, che includono fenomeni mentali come manie, fenomeni motori come tics e agitazioni, e fenomeni emozionali come fobie e ansietà. Le manie mentali sarebbero paragoni intellettuali, riflessioni, dubbi che riflettono un esagerato bisogno di precisione e perfezione nelle percezioni e nelle azioni: queste includerebbero la mania di ordine e simmetria, di ripetizione e di controllo.

Inoltre, i pazienti spesso passano da un’agitazione forzata all’altra; soppressa una, ne sorge immediatamente un’altra, e il tentativo di resistere alle manie mentali ne incrementa l’ansietà.

Questa particolare varietà di psiconevrosi trova le cause più frequenti nei conflitti interiori, molte volte di natura sessuale, morale, religiosa e familiare. Non ultimi possono agire anche i sensi di colpa o particolari pressioni di natura emotiva⁴⁹⁹.

Tra i casi di maggior interesse riscontrati tra i magistrati militari di Milano vi è quello del tenente colonnello A. C., in servizio presso il tribunale militare tra il 1943 e il 1945, che, prima della parentesi repubblicana, poteva vantare una carriera di tutto rispetto. Nato nel 1894 a Domaso sulla riva occidentale del Lago di Como, entrò nell’esercito come soldato volontario

⁴⁹⁵ I nomi dei magistrati, per ragioni di privacy, non possono essere menzionati, perciò, quando se ne parlerà, saranno indicati attraverso iniziali. Per ora basterà dire che la documentazione è stata rintracciata nei fascicoli personali conservati presso il Centro Documentale dell’ex distretto militare di Milano.

⁴⁹⁶ Tra questi due sostituti procuratori e tre giudici.

⁴⁹⁷ P. Janet (Parigi, 30 maggio 1859 – Parigi, 27 febbraio 1947). Gli studi di Janet sulla dissociazione ed il trauma psicologico hanno contribuito notevolmente allo studio di tali patologie, risultando di fondamentale importanza per la nascita della psicologia dinamica.

⁴⁹⁸ P. Janet, *Les Obsessions et la Psychasténie*, Alcan, Parigi 1903, p. 237.

⁴⁹⁹ A. Castrogiovanni, L. Goracci, Guidelli, S. Rossi, A. Di Muro, P. Bisconti, *Il problema della astenia nel disturbo ossessivo compulsivo*, in *Journal of Psychopathology*, Vol. 8, dicembre 2002, p. 45.

a 19 anni nel 1913. Richiamato alle armi nel 1915, partecipò alla Prima guerra mondiale con il grado di sottotenente degli Alpini, prima assegnato al 5° battaglione Alpini, poi al 12° battaglione, reparto ove rimase sino al 1919 e da cui uscì col grado di capitano.

Il suo primo comandante di battaglione, a proposito degli anni della guerra, ebbe modo di esprimersi in modo estremamente lusinghiero nei confronti di A. C.:

Si comportò bene in trincea in condizioni difficili e pericolose nei mesi di maggio e giugno 1916. Nell'esplicazione delle sue mansioni il detto ufficiale fu calmo, preciso, ponderato ed ebbe sempre i suoi alpini pronti e in completa efficienza bellica.

Nel servizio speciale delle mitragliatrici dimostrò sempre buona conoscenza delle armi e buon concetto tattico sull'impiego di esse. ... Fuori servizio si comportò sempre in modo degno da ufficiale. E' ufficiale intelligente, ha una cultura ottima ed educazione completa⁵⁰⁰.

Non allo stesso modo la pensava il comandante del 12° Alpini, il battaglione in cui fu trasferito il neo promosso capitano di complemento A.C. che proprio sul finire della guerra ebbe un primo crollo nervoso, probabilmente dovuto alle sempre più dure condizioni della guerra di trincea.

Il nuovo comandante non ebbe parole altrettanto lusinghiere quanto quelle del suo predecessore, sostenendo che

Di robusta costituzione fisica, buon camminatore, di intelligenza pronta e carattere buono, di sentimenti elevati, di modi educati, possiede una buona cultura generale essendo laureando in legge, ma scarsa cultura tecnico militare.

Disimpegna il servizio non colla volontà né coll'interessamento desiderabile; è privo di energia e di attività; non ha iniziativa; più che comandare si lascia trascinare da chi è più fattivo di lui.

Ha preso parte ai combattimenti di Cima Falzarego e Cima Bois. Nelle azioni del Tomba - Monfenera ho costatato personalmente che non ha saputo mantenere né a condurre bene la sua compagnia.

Per le sue complesse qualità morali e intellettuali, può rendere bene in molti servizi speciali nei quali non si richiede mansioni di comando, ma come comandante di reparto si può fare su di lui uno scarso affidamento data l'instabilità caratteriale⁵⁰¹.

Quella che il comandante definisce "instabilità caratteriale" non è altro che l'affacciarsi dei primi disturbi nervosi, di cui il giovane tenente comincerà a soffrire. Tali disturbi, diagnosticati dalla commissione medica appositamente incaricata il 19 dicembre 1919, erano attribuibili alla pressione nervosa di quattro anni di guerra, o forse semplicemente alla fragilità umana del soggetto⁵⁰².

Il desiderio del comandante del 12° Alpini fu esaudito. Così terminata la guerra e dopo un lungo periodo di licenza, A.C. fu inviato come ufficiale amministrativo presso i distretti militari di Modena, Lodi e Milano. Conseguita la laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, fu promosso al grado di maggiore e trasferito nel corpo dei giudici militari, ruolo ausiliario. Le sue competenze giuridiche gli consentivano di svolgere un ruolo tecnico, per cui divenne giudice relatore e in questa veste cominciò la sua attività di magistrato presso i tribunali militari del Regio Esercito. Nel 1937 fu trasferito come giudice presso il tribunale militare della Quarta Armata e in tale corpo si trovò anche nel momento dell'intervento italiano in guerra. Seguì quindi le sorti della Quarta Armata inviata come forza d'occupazione italiana nella Francia meridionale sin dal giugno 1940.

⁵⁰⁰ CDMi, *Rapporto informativo sul sottotenente A.C.*, s.d., in Fascicolo Personale.

⁵⁰¹ Ibidem, *Rapporto informativo sul capitano A.C.*, 28 febbraio 1919.

⁵⁰² Ibidem, *Referto medico sul sottotenente A.C.*, 19 dicembre 1919.

Il maggiore A.C. era tutto sommato un buon magistrato che, come ebbe a rilevare il Procuratore militare del Re e Imperatore, generale G. Venuti, mostrava indubbie qualità nel suo incarico di giudice relatore:

E' magistrato serio, colto, di spiccata capacità, di grande operosità. Nei giudizi ha portato apprezzatissimo contributo, mostrandosi bene equilibrato, giusto, con saggia comprensione e senso pratico. Ha redatto sentenze esaurienti, smaltendo in breve tempo il lavoro di udienza e rivelando acume giuridico con l'impostazione sempre esatta delle questioni.

Si è reso subito padrone della legislazione penale militare, fin dall'inizio delle sue funzioni e ha saputo ottimamente e immediatamente orientarsi senza perplessità nella prima applicazione dei nuovi codici penali militari.

Non ostante la sua modestia, è elemento di vero valore che dà molto prestigio alla funzione giudiziaria. Mi rincrescerebbe perderlo⁵⁰³.

Effettivamente il giudice A. C. si comportò in modo esemplare, al punto da essere promosso tenente colonnello nel febbraio 1941 ed essere trasferito, il 7 agosto 1943, al Tribunale militare territoriale di Milano, luogo in cui lo sorprese l'alba dell'8 settembre, quando l'esercito e, di conseguenza, anche la giustizia militare cessarono effettivamente di esistere. Restato senza occupazione, A. C. fu collocato in licenza illimitata l'11 settembre per essere richiamato in servizio dalle autorità militari repubblicane solo il 1 febbraio 1944. Nello stesso mese giurò fedeltà alla RSI⁵⁰⁴.

Il tenente colonnello A. C., in veste di giudice relatore, del Tribunale militare regionale di guerra di Milano ebbe modo di partecipare a numerosissime udienze e a firmare un numero imprecisato di sentenze per decreto⁵⁰⁵. Una notevole mole di lavoro che lo costrinse ad assistere anche in dieci processi consecutivi in un solo giorno. Tale intensa attività fece riaffiorare quei disturbi del sistema nervoso, che già avevano fatto capolino durante la Grande guerra. Il giudice non aveva più la lucidità che lo aveva contraddistinto in precedenza; spesso era assente durante il dibattimento e, altrettanto frequentemente, si lasciava andare a scatti d'ira immotivati. L'ufficiale fu sottoposto a visita medica il 16 giugno 1944 che riscontrò "una sindrome neuro-psicastenica in forma a tinta depressiva in soggetto esaurito con disturbi funzionali cardiaci"⁵⁰⁶.

Il tenente colonnello, riconosciuto temporaneamente inabile al servizio, ottenne una licenza di novanta giorni, attribuendo le cause di tale condizione all'incarico di giudice militare. D'altra parte da ormai due mesi l'ufficiale accusava "turbe cardiache e da circa un mese esaurimento nervoso con cefalee, astenia, nervosismi"⁵⁰⁷ e l'attività di giudice non lo aveva di certo agevolato.

Il soggetto mostrava preoccupanti difficoltà nei processi di concentrazione, labilità del tono dell'umore con tendenza alla facile depressione, all'eccitabilità e ipermotibilità. In definitiva i medici riconoscevano che l'ufficiale aveva subito pesanti pressioni nel corso della sua professione, arrivando ad accumulare una dose di fatica eccessiva.

La situazione non migliorò al rientro del magistrato nei ranghi del tribunale di Milano, quando, dimesso il 22 settembre dall'ospedale militare di Baggio, non fu ritenuto idoneo a riprendere il servizio poiché:

⁵⁰³ Ibidem, *Rapporto personale sul maggiore A.C.*, 15 marzo 1942.

⁵⁰⁴ Ibidem, *Rimprovero solenne del Capo di Stato Maggiore al colonnello A.C.*, 31 marzo 1947.

⁵⁰⁵ Solo nella giornata del 25 marzo 1944, il tenente colonnello A. C. firmò 54 sentenze per decreto relative a 63 imputati per il reato di violazione del coprifuoco. ASMi, *TMTMi, Decreti, Anno 1944, vol. 1.*

⁵⁰⁶ CDMI, Fascicolo personale, 1945 marzo 29, *Commissione medica ospedaliera: dichiarazione di visita medico-collegiale.*

⁵⁰⁷ Ibidem

Inabile a qualsiasi servizio militare per un lungo periodo di tempo non inferiore a mesi quattro e da collocarsi in congedo per sindrome neuro psicastenica in soggetto esaurito e affetto da note di sofferenza miocardica. La infermità allo stato degli atti, dipende da cause di servizio⁵⁰⁸.

Altri giudici, colleghi del colonnello A. C., soffrirono degli stessi disturbi nervosi imputabili alle medesime cause. Alle udienze che si accavallavano nelle aule del tribunale militare si dovevano aggiungere le pressioni psicologiche, e a volte fisiche, cui era soggetto il personale della giustizia militare di Milano, spesso costretto, per ragioni professionali, a muoversi sull'intero territorio lombardo.

Le nevrosi da servizio non risparmiavano di certo la procura militare di Milano. Il sostituto procuratore M.S., tenente colonnello della giustizia militare, in servizio presso il tribunale, fu sottoposto a visita medica collegiale il 29 marzo 1945 presso l'Ospedale di Baggio. L'ufficiale fu dichiarato affetto da "sindrome neurocastiniforme di grado spiccato con disturbi funzionali cardiaci e dichiarato non idoneo a qualsiasi servizio militare"⁵⁰⁹.

Anche nel caso di M.S., si ravvisavano le medesime cause che avevano determinato l'allontanamento dal servizio del maggiore A. C. D'altra parte non erano gli unici elementi ad accomunare i due magistrati con le stellette; anche la loro carriera militare presentava aspetti simili.

M.S. era nato a Caltanissetta il 27 novembre 1898, iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza di Palermo, interruppe gli studi per arruolarsi volontario il 28 febbraio 1917 e, dopo aver frequentato il corso ufficiali a Torino, fu promosso sottotenente di complemento. Il giovane ufficiale si distinse in operazioni belliche particolarmente pericolose, prendendo parte ai combattimenti sull'Adamello ed essendo frequentemente inviato in zone d'operazione.

Dopo la guerra fu collocato in licenza in attesa di congedo a domanda poiché studente universitario. L'assenza dal servizio gli permise di terminare gli studi e di abilitarsi nella professione di avvocato, che esercitò a Caltanissetta sino al 29 giugno 1939, giorno in cui M.S. fu richiamato in servizio come giudice istruttore presso il Tribunale militare di Bologna e inserito col grado di capitano nel corpo della Giustizia militare categoria magistrati ruolo ordinario ufficiali in congedo.

Il giorno dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia a Inghilterra e Francia (11 giugno 1940), l'ufficiale fu mobilitato e assegnato, col ruolo di sostituto procuratore militare, al tribunale di guerra della IV Armata sul fronte occidentale, ove rimase sino al 5 dicembre 1941. In quei frangenti conobbe il maggiore A.C., che in quel periodo ricopriva l'incarico di giudice presso lo stesso tribunale. Tuttavia, a differenza di quest'ultimo, il servizio in Francia meridionale di M.S. s'interruppe prima, giacché i suoi servizi furono richiesti in un'area particolarmente calda in quei primi anni di guerra. Nel dicembre 1941, fu inviato, ancora come sostituto procuratore, al tribunale di guerra della IX Armata, dislocato presso il fronte greco albanese. Giunto a destinazione il 9 dicembre, ricoprì tale incarico sino al 27 maggio 1942.

L'incarico al tribunale di guerra della IX Armata fu particolarmente pesante e gravido di conseguenze negative per la salute del magistrato. D'altra parte, la condotta delle truppe del Regio Esercito durante l'occupazione in Jugoslavia, Grecia e Albania, negli anni 1940-'43 fu

caratterizzata dalla snazionalizzazione, dalle repressioni contro i civili, dagli internamenti, dalle esecuzioni sommarie: crimini di guerra, appunto, a cui, in parte, partecipò anche la magistratura militare. Nonostante tutto ciò sia ampiamente dimostrato dalla documentazione ricavata, in gran

⁵⁰⁸ Ibidem, 1944 settembre 27, *Informazioni sul tenente colonnello della G.M. A. C. rilasciate dal comandante del distretto militare di Milano.*

⁵⁰⁹ Ibidem, 1945 aprile 7, *Foglio matricolare del tenente colonnello M.S.*

parte inedita, dall'Archivio Centrale dello Stato e da quello del Ministero degli Affari Esteri, su questo tema l'opinione pubblica italiana si è misurata con difficoltà, se non con aperta reticenza. All'elaborazione critica del passato fascista è stato sostituito un generale processo di rimozione e autoassoluzione coniugato sul falso mito del "buon italiano"⁵¹⁰.

Ciò non toglie che tali crimini ci furono e furono principalmente collegati alla repressione della resistenza locale. Come afferma Davide Conti:

la repressione del movimento partigiano divenne, dunque, il fattore centrale della politica d'occupazione italiana, in quanto coniugava in sé due elementi fondamentali della strategia fascista: da un lato il completo controllo economico della regione [...], dall'altro il programma di snazionalizzazione delle terre slave occupate, attraverso eliminazioni fisiche e deportazioni di civili fiancheggiatori o meno con i partigiani – e ancora – per colpire la resistenza jugoslava, le autorità italiane puntarono sulla deportazione di intere zone popolate da civili⁵¹¹.

In quest'operazione giocò un ruolo rilevante la giustizia militare che, di fatto, rappresentava il principale riferimento giuridico nei territori occupati, essendo, detti territori, soggetti alla legge militare di guerra. La considerevole mole di lavoro finì con l'esercitare una forte pressione psicologica sui giudici e procuratori addetti ai numerosi processi celebrati dai tribunali militari italiani attivi nei Balcani. E' il caso del capitano M.S., ricoverato il 17 maggio 1941 all'ospedale militare di Tirana per "disturbi del sistema nervoso"⁵¹², dipendenti da cause di servizio di guerra e rimpatriato con la nave "Aquileia". Dopo un periodo di convalescenza a Firenze, M.S. fu nuovamente inviato in Francia, riassumendo l'incarico che aveva abbandonato a causa della parentesi albanese. Trascorsi pochi mesi dal suo rientro in Francia, fu ricoverato per un nuovo crollo nervoso, anch'esso imputato dai medici a motivi di servizio. Nel corso di questa ennesima degenza giunsero due notizie inaspettate: la promozione a tenente colonnello e il trasferimento presso il Tribunale militare territoriale di Milano. Le notizie arrivarono agli inizi di agosto, mentre l'ufficiale era stato appena ricoverato presso l'ospedale militare di Monte Caront, in Francia, luogo in cui si tratteneva sino all'8 settembre.

Il foglio matricolare a questo punto riporta che, in tale data, il tenente colonnello si era allontanato "dal proprio reparto (ospedale da campo n. 135 Mont Caront) per causa di forza maggiore in seguito agli eventi del settembre 1943"⁵¹³ e, dopo un periodo di latitanza, si era ripresentato in servizio il 10 novembre presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano. Qui fu destinato all'Ufficio diserzioni. M.S. aderì alla Repubblica sociale italiana prestando giuramento alle sue istituzioni il 17 febbraio 1944 nei locali del Palazzo di giustizia di Milano⁵¹⁴. La sua firma e quella del capitano Giacomo dell'Olio compaiono ripetutamente negli oltre 30.000 fascicoli processuali istituiti nei confronti di militari accusati di tale reato tra il 1943 e il 1945. Una mole di lavoro impressionante se si considera che il tenente colonnello prese assiduamente parte, in veste di Pubblico Ministero, anche a numerose udienze celebrate dal tribunale militare di Milano. Insomma, M.S. aveva a che fare con una quantità di lavoro ordinario di per sé considerevole cui si dovevano aggiungere le udienze dei tribunali militari, specie straordinari, dove il tenente colonnello era invitato a ricoprire il ruolo di pubblica accusa. Infatti, il suo incarico all'Ufficio diserzioni lo portava spesso ad alternare l'attività

⁵¹⁰ D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della "brava gente" (1940-1943)*, Odradek Edizioni, Roma 2011.

⁵¹¹ CDMI, Fascicolo personale, 1945 aprile 7, *Foglio matricolare del tenente colonnello M.S.*

⁵¹² Ibidem.

⁵¹³ Ibidem.

⁵¹⁴ CDMI, Fascicolo personale, s.d., *Dichiarazione personale del tenente colonnello M.S.*

inquirente con quella giudicante, partecipando direttamente al giudizio che, non dimentichiamolo, per tale reato, era espressamente demandato ai tribunali militari straordinari. M.S. fu interpellato in numerosi processi straordinari contro disertori a Sondrio, Piacenza, Monza, Pavia e Varese. Processi terminati con svariate condanne a lunghe pene detentive, ma quasi mai con pene capitali. Inoltre, il sostituto procuratore si occupò anche di partecipare al giudizio straordinario e alla fucilazione di due militi della GNR, passati per le armi il 27 aprile 1944 in provincia di Varese, poiché colpevoli dell'omicidio di un civile a scopo di rapina⁵¹⁵.

Proprio al ritorno da una di queste udienze straordinarie, celebrata a Sondrio contro sedici disertori, accadde un fatto particolarmente grave: "il 21 settembre 1944, alle 19.15 circa, in località Castione Andavenno al Km. 6, sul lato sinistro della strada Sondrio – Colico, banditi appostati sparavano raffiche di mitra contro il tenente colonnello M.S., il maggiore Marchetti Raoul e il capitano Cattaneo Cesare, il primo sostituto procuratore del Tribunale militare regionale di guerra di Milano, gli altri due ufficiali, appartenenti a questo comando provinciale della GNR, che transitavano sulla strada con auto. I tre ufficiali reagivano decisamente contro gli attaccanti, volgendoli in fuga. Si ritiene che uno dei banditi sia stato colpito. I banditi erano appostati nei campi e in un bosco vicino alla strada"⁵¹⁶.

Un incarico pericoloso quello cui era chiamato M.S. con inevitabili conseguenze sul suo sistema nervoso, già messo alla prova più volte lungo la sua professione di magistrato militare. La mole di lavoro e i pericoli contingenti al ruolo determinarono, nel marzo 1945, l'ennesima crisi nervosa seguita da un nuovo ricovero ospedaliero. Qualche giorno dopo l'ingresso di M.S. nell'Ospedale militare di Milano, una visita collegiale riassunse le vicende cliniche del magistrato maturate nel corso della sua carriera militare, tracciando un'anamnesi particolarmente precisa:

Nega lue e malattie veneree. Malaria a 9 anni. Non è bevitore di vino, né ha mai abusato di bevande alcoliche. Non fuma. Chiamato alle armi nel 1917, promosso sottotenente di complemento il 21/9/1917, prese parte alla Grande guerra. Richiamato in servizio nel giugno 1939, fu congedato nel marzo del 1940. Mobilitato in data 11 giugno 1940, da allora ha prestato servizio ininterrotto sempre nella Giustizia Militare. Ha preso parte ai lavori al fronte occidentale, a quello greco-albanese e, poscia, nella zona di occupazione in Francia. Il 17 maggio 1941, mentre trovavasi in Albania venne ricoverato all'ospedale militare di Tirana per un forte esaurimento nervoso. Rimpatriato. Dall'ospedale militare di Firenze ottenne 30 giorni di licenza per motivi di convalescenza il 13 agosto 1941 per sindrome neuro-psicastenica in forma a tinta depressiva riconosciuta dipendente a causa di servizio di guerra. Al termine di tale licenza venne assegnato al Tribunale militare della IV Armata e, poscia trasferito in Francia con la detta Armata. Ricoverato all'ospedale da campo di Mont Caront per disturbi del sistema nervoso riconosciuti dipendente da causa di servizio. Dal 25 settembre 1943 presta servizio ininterrotto al Tribunale militare regionale di guerra come procuratore di stato⁵¹⁷. ACCUSA: facile stanchezza fisica e psichica. Instabilità, irascibilità, facile insonnia, frequenti cefalee al fronte occipitale⁵¹⁸.

⁵¹⁵ ASMi, *TMTMi, Sentenze, Anno 1944*, vol. 2, sentenza n. 261, 1944 aprile 20

⁵¹⁶ Diversa fu la sorte dei tre ufficiali dopo la guerra. Il maggiore e il capitano furono fucilati a Sondrio il 1 maggio 1945, il tenente colonnello M.S., tornò in Sicilia a fare l'avvocato, spegnendosi nel 1976 tra l'affetto dei suoi cari. Ma sulla sorte dei giudici militari della RSI, dopo la fine della guerra forse, sarebbe il caso di aprire un "fascicolo" a parte, considerato che molti di loro ricoprirono incarichi importanti nella magistratura repubblicana. Ma questa è, semplicemente, un'altra storia.

⁵¹⁷ La data ovviamente si riferisce all'ordine di trasferimento dell'agosto 1944, quando M.S. si trovava ancora in Francia. Tale ordine stabiliva che l'ufficiale avrebbe dovuto cominciare il proprio servizio a Milano a partire dal 25 settembre. Per le ovvie ragioni legate agli eventi dell'8 settembre, M.S. si presentò alla Procura militare di Milano solo il 10 novembre 1943.

⁵¹⁸ CDMI, Fascicolo personale, 1945 marzo 29, *Commissione medica ospedaliera: dichiarazione di visita medico-collegiale*.

Il collegio dei medici autore della dichiarazione, diagnosticava una “sindrome neurasteniforme di grado spiccato con disturbi funzionali cardiaci del tipo tachicardico”. L’ufficiale non era idoneo ad alcun servizio militare per almeno quaranta giorni, pertanto fu proposta la “licenza di convalescenza per egual periodo. La malattia dipende da cause di servizio”⁵¹⁹.

Tuttavia la mancanza di personale del Tribunale militare di Milano impediva che i problemi nervosi potessero essere un ostacolo allo svolgimento del lavoro, per cui, M.S. continuò il proprio compito negli uffici della procura militare almeno sino al 24 aprile 1945, quando firmò l’ultimo atto di archiviazione di un fascicolo processuale per diserzione.

Terminata la guerra di M.S. si persero le tracce, almeno sino al 1960, quando fece richiesta per usufruire della pensione di guerra⁵²⁰. Da tale documentazione emerge che, dopo la fine del conflitto, M.S. era tornato in Sicilia dove aveva ripreso la carriera di avvocato abbandonata nel lontano 1939. Morirà a Caltanissetta nel 1976. Per i suoi trascorsi come procuratore militare della RSI non sono mai stati presi provvedimenti.

⁵¹⁹ Ibidem.

⁵²⁰ Ibidem, Fascicolo personale, 1960 gennaio 16, *Richiesta di pensione di guerra di M.S.*

Capitolo 3

Giudici e imputati. Le corti marziali di Milano.

3.1 Lo svolgimento del processo penale militare

3.1.1 Giudizio ed esecuzione nel processo militare⁵²¹

La fase giudicante del processo militare ha inizio dalla sentenza del giudice istruttore di rinvio a giudizio, che viene notificata dal cancelliere all'imputato. Quest'ultimo ha due giorni per scegliere il suo avvocato difensore che, in difetto di scelta entro tale termine, è nominato d'ufficio dal presidente.

La nomina del difensore viene notificata a quest'ultimo dal cancelliere; dopo tale atto il difensore "ha otto giorni per esaminare in cancelleria gli atti e fare istanze (indicazione testi, etc.)"⁵²².

La data e l'ora del dibattimento sono stabilite dal presidente del tribunale e, sempre tramite il cancelliere, sono notificate all'imputato. Il termine a comparire di fronte alla corte non può essere inferiore ai cinque giorni dalla notifica.

In caso d'istruzione diretta, la richiesta del decreto di citazione a chiusura dell'istruttoria stessa è notificata all'imputato e i termini entro cui l'avvocato difensore deve studiare l'incartamento si riducono della metà. Resta, tuttavia, invariato per l'imputato il termine a comparire entro cinque giorni.

Il presidente ha anche l'incarico di limitare il numero dei testimoni nel caso siano sovrabbondanti. Essi possono essere ascoltati dal giudice istruttore con giuramento nella fase preliminare. La loro deposizione sarà letta nel corso del dibattimento.

"Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale con le modifiche e aggiunte previste nei codici penali militari"⁵²³. Questi ultimi stabiliscono, ad esempio, i requisiti della sentenza che deve sempre contenere il nome, il cognome, il grado, l'arma o il corpo a cui appartengono i giudici che l'hanno deliberata e, inoltre, il grado dell'imputato militare e il corpo di appartenenza⁵²⁴. Questo consente, per chi si occupa di ricostruire il personale giudicante di un tribunale militare attraverso le sentenze, di conoscere da quali corpi combattenti provenivano i giudici.

Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione: del grado dei giudici deliberanti effettivi o supplenti, dell'arma o corpo a cui appartengono, del grado dell'imputato e del corpo da cui proviene, della lettura del dispositivo della sentenza e dell'osservanza delle relative formalità. Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in seguito a richiesta di una delle parti.⁵²⁵

⁵²¹ Le informazioni di questo paragrafo sono tratte da R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, cit., p. 211 e sgg.

⁵²² Ibidem, p. 212.

⁵²³ Ibidem.

⁵²⁴ Cmpmp, art. 364.

⁵²⁵ Cmpmp, art. 374.

La prima fase dell'udienza prevede che il presidente, dopo essersi accertato della condizione giuridica dell'imputato e della presenza o dell'assenza dei testimoni, dia lettura della sentenza del giudice istruttore o della richiesta di rinvio a giudizio del procuratore militare, tramite il cancelliere. Dopo questa fase preliminare, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

In seguito possono essere trattate, a pena di decadenza, le questioni pregiudiziali e preliminari, tra cui quelle riguardanti la nullità della sentenza di rinvio, la competenza del territorio e l'ammissibilità dei testimoni.

In qualunque momento del dibattimento, il pubblico ministero o la difesa possono avanzare istanze sulle quali, quando la decisione non è rimessa al potere discrezionale del presidente, decide il tribunale con ordinanza o, se del caso, (ad esempio per l'incompetenza) per sentenza.

Si procede poi all'interrogatorio dell'imputato e all'assunzione delle prove⁵²⁶.

Nella stragrande maggioranza dei processi militari l'udienza è unica, ma, in caso di necessità, può essere sospesa in via ordinaria e continuare in un'altra seduta, o in via straordinaria, avvenire entro un termine comunque non superiore ai dieci giorni. Se il termine è superato o nei casi previsti dalla legge, il processo è rinviato ad altra data. Nel caso dei processi celebrati dai tribunali militari regionali di guerra, i casi di rinvio sono molto rari.

Del dibattimento è redatto un processo verbale.

La discussione finale inizia nel momento in cui le prove sono acquisite definitivamente e non può interrompersi per l'assunzione di nuove prove, salvo che non si tratti di un caso di assoluta necessità.

La sentenza segue immediatamente dopo la discussione. Essa è deliberata in assoluta segretezza dal collegio giudicante riunito in camera di consiglio, che una volta stabilita la decisione, ritorna in aula e ne dà immediata lettura in pubblico. La sentenza è sempre motivata in fatto e in diritto, ossia sulla base dei fatti accertati e delle leggi in merito.

Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore, l'organo tecnico del collegio giudicante, riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 527 del codice di procedura penale. In base al quale

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal magistrato meno elevato in grado, o a parità di grado, dal giudice meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti.

In caso di contumacia, il processo militare avviene ugualmente, salvo che non si tratti dei reati di diserzione e mancanza alla chiamata, per i quali non è prevista una procedura in assenza dal giudizio.

⁵²⁶ Ibidem. p. 213.

I tribunali militari ordinari possono celebrare processi direttissimi in caso di arresto in flagranza di reato⁵²⁷. Il procuratore militare, dopo aver sommariamente interrogato l'imputato, se non sono necessarie speciali indagini, può disporre l'arresto, entro dieci giorni.

Contro le sentenze dei tribunali militari regionali, cioè tribunali territoriali, è ammesso il ricorso al tribunale supremo⁵²⁸ tanto a favore del Pubblico Ministero quanto dell'imputato⁵²⁹, mentre le sentenze emesse da corti marziali riunitesi in sessione straordinaria o costituite presso l'Armata, il Corpo d'Armata o la Piazzaforte sono inappellabili.

⁵²⁷ In base all'art. 379 del Cmpm: "Casi e procedura del giudizio direttissimo. Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare, a disposizione del quale l'arrestato è stato posto ai termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312".

⁵²⁸ Il tribunale supremo della repubblica sociale fu istituito, temporaneamente con sede a Cremona, all'atto costitutivo dei tribunali militari territoriali, il 10 novembre 1943; successivamente, l'11 marzo 1944, con decreto interministeriale n. 384, il tribunale supremo fu suddiviso in due sezioni. L'art. 3 del decreto n. 384 così recitava: "Il Tribunale Supremo militare funziona con due Sezioni. La prima Sezione con sede a Brescia, è competente a conoscere, nei casi preveduti dalla legge, dei ricorsi per annullamento e delle domande di revisione contro i provvedimenti che saranno emanati dai Tribunali Militari Regionali aventi giurisdizione sulle province del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia e della Toscana. La seconda Sezione con sede a Roma è competente a conoscere di ogni altro provvedimento demandato, per legge alla cognizione del Tribunale Supremo". Decreto ministeriale 10 novembre 1943, *Costituzione dei Tribunali militari territoriali, la determinazione delle loro competenze e la istituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare a Cremona*, Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1943, n. 291; Decreto interministeriale n. 384, *Modifiche alla costituzione del Tribunale supremo Militare e altre norme circa l'amministrazione della Giustizia Militare*, Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1944, n. 156.

⁵²⁹ Nel caso di sentenze impugnabili, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi di diritto indicati nell'art. 387 del Cmpm.

3.2 I collegi giudicanti milanesi: organizzazione del personale giudicante e le prime sentenze

3.2.1 La composizione dei collegi giudicanti milanesi

Nei ricordi di chi ebbe a che fare con la giustizia di Salò, compaiono frequentemente richiami a esperienze legate alle corti marziali, e in particolare a fatti di sangue, come le fucilazioni di partigiani e disertori, collegati alla guerra di Resistenza⁵³⁰.

Nella memorialistica resistenziale i tribunali militari di Salò sono di solito presentati come costituiti principalmente da elementi fascisti, intenti più a legittimare rappresaglie che a somministrare con equità la giustizia. Quest'atteggiamento ha finito col deformare la realtà, mettendo in ombra la maggior parte dei magistrati militari che, pur continuando a svolgere il loro ruolo, non presero mai una posizione netta a favore del fascismo repubblicano.

Come già detto, molti ufficiali aderirono alla RSI per ottenere vantaggi economici, per non avere problemi con i tedeschi e con le autorità repubblicane o per semplice attendismo, non certo per fede nell'idea. In pochi, mostrando miopia politica e illudendosi, forse, che non tutto fosse perduto, aderirono con convinzione. Questa minoranza non è comunque trascurabile, considerate le ventiquattro condanne a morte pronunciate dal Tribunale militare regionale di guerra nel gennaio 1945 contro i partigiani milanesi.

Una parte dei magistrati svolgeva il proprio compito senza particolari entusiasmi, cercando di non esporsi, specie nei confronti dei partigiani, consapevole del fatto che di lì a poco chi aveva giudicato sarebbe potuto passare dalla parte degli imputati. Questa consistente percentuale di magistrati militari si richiamava alle posizioni assunte da tanti italiani confluiti nella "zona grigia" cui fa riferimento Renzo De Felice, uno tra i primi storici, a parlarne chiaramente.

In sintesi: la grande massa degli italiani non prese una chiara posizione per la Resistenza, ma nemmeno per la Repubblica Sociale Italiana; si formò una grande zona grigia, impossibile a classificarsi socialmente, espressa trasversalmente da tutti i ceti sociali. [...]

Il tasso di diserzione alla leva fu del 41% e di diserzione il 12%. [...]. Il mondo contadino, che all'8 settembre 1943 si era prodigato nell'aiuto ai militari sbandati, elaborò una vera e propria strategia di sopravvivenza; per tutto il biennio '43-'44, attuò una resistenza attestata senza mai prendere posizione, né per i fascisti né per i tedeschi, né per i partigiani⁵³¹.

De Felice ha fornito anche cifre precise, circoscrivendo il numero degli individui coinvolti dall'una e dall'altra parte in 3,5-4 milioni, compresi militari, parenti, amici, etc. Un numero limitato rispetto ai quarantaquattro milioni d'italiani che allora popolavano la Penisola.

Nonostante i dati statistici non siano conformi alla situazione lombarda, dove si verificarono altissimi tassi di diserzione e di renitenza alla leva e dove si registrarono molteplici casi di appoggio alla Resistenza da parte della popolazione civile, è pur vero che altrettanti cittadini di ogni ceto sociale si ritrovarono a far parte della "zona grigia".

Tra questi troviamo anche la maggior parte dei magistrati militari milanesi, tra le cui fila procuratori e giudici conducevano spesso azioni penali di basso profilo, emettendo giudizi magari severi ma quasi mai capitali. Centinaia di disertori, di partigiani, di operai finirono

⁵³⁰ Ampia è la bibliografia di riferimento. In questa sede forniamo alcune indicazioni relative a studi recenti sul fenomeno della violenza e della repressione nella RSI: T. Rovatti, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, Clueb, Bologna 2011; D. Gagliani, *Violenze di guerra e violenze politiche. Forme e culture della violenza nella Repubblica sociale italiana*, in L. Baldissera, P. Pezzino (a cura di), *Crimini e memorie di guerra, L'ancora del Mediterraneo*, Napoli 2004, pp. 292-314; L. Casali, D. Gagliani (a cura di), *La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia Romagna*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 2008.

⁵³¹ R. De Felice, *Il rosso e il nero*, Baldini & Castoldi, Milano 1995, pp. 53 e sg.

davanti al banco degli imputati. Molti di loro furono condannati a decine di anni di carcere e dovettero trascorre in prigione mesi prima di essere liberati. Altri finirono in Germania come “manodopera coatta”, sottratti alla giustizia militare dalla prepotenza dei tedeschi, complice il silenzio delle autorità repubblicane.

E' altresì vero che almeno la metà delle sentenze fu di assoluzione e molte condanne furono sospese dalla condizionale.

Insomma si delineò una classica situazione “all’italiana”, dove la prudenza coinvolse numerosi ufficiali togati milanesi, portandoli ad attenersi a quello che il giudice relatore Sofo Borghese, nel suo libro di memorie, ha definito un “tacito accordo”:

Ad un apprezzamento politico che era posto a fondamento indiscutibile della legislazione di quei tempi – la legittimità del governo della repubblica sociale – non vi era nulla da opporre sul piano giuridico; solo sullo stesso piano, quello politico, era possibile ribellarsi diventando per i fascisti, dei fuorilegge, per gli altri, dei patrioti che sacrificavano tutto, anche la vita, ad un ideale di libertà. [...]

Per noi, che ci trovavamo tra due fuochi, e che per accordo tacito ci tenevamo fuori, ad ogni costo, da qualsiasi ideologia politica, non c’era che il compito di mantenere il rispetto per la vita umana⁵³².

Parole un po’ esagerate a fronte delle condanne a morte emanate dai tribunali militari straordinari contro partigiani, disertori e criminali comuni, ma indicative di un atteggiamento diffuso ben oltre le mura del Palazzo di giustizia di Milano.

Corretto è quindi tracciare una linea di demarcazione tra i tribunali di dichiarata fede fascista come, per esempio, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato o il Tribunale delle Brigate Nere e i Tribunali militari ordinari.

Interessanti, da questo punto di vista, sono i ricordi del partigiano repubblicano Luigi Porta, che assistette al processo nei confronti di cinque individui, tra cui la moglie, accusati di appartenenza a bande armate, culminato nell’assoluzione per la maggior parte degli imputati e nella condanna a morte in contumacia per altri quattro⁵³³.

Si trattava di una corte giudicante dipendente dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato – sezione di Milano, che peraltro si riuniva come il tribunale militare in via Freguglia, in un’aula del Palazzo di Giustizia. Il processo fu celebrato ai primi di aprile 1945, ossia mentre la Liberazione era ormai alle porte. Così ricorda Porta:

Il procuratore della Repubblica Fascista, un ufficialetto evidentemente alla sue prime armi, sfoglia inquieto gli atti dei processi; dubito forte che pensi al suo domani, quando le parti saranno invertite: i patrioti al posto del tribunale e i “Signori della corte” al posto degli imputati.

- Entra la corte!

Sono cinque, con certi berrettoni adorni d’aquile su fondo rosso, stivaloni, camicia nera, placche, nastrini, medaglie, ciondoli, un vero emporio di chincaglieria; mi ricordano quelle valigie coperte di etichette d’albergo, vanto di viaggiatori ... sedentari. Petto in fuori, pancia in dentro, si siedono con maestà sulle poltrone che d’abitudine accolgono i giudici togati; hanno tutta l’aria di manichini da bottega d’indumenti fascisti, dai loro occhi traspaiono il vuoto interno, la tronfia vanagloria.

Sono giovani, il Presidente passa ai due più vicini un foglio, che mi ha tutta l’aria di essere una sentenza, già stesa da qualche compiacente giudice di professione: essi non saprebbero compilarla.

⁵³² S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1964, p. 32.

⁵³³ L. Porta, “*Il fuorilegge*”, Milano 1945, p. 323; l’episodio è riportato in G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., pp. 210-212.

“Lettura degli atti d’accusa, dedotti dai verbali degli agenti che operarono la sorpresa nella nostra sede di corso Italia e nel mio studio il 30 dicembre 1943, interrogatorio degli imputati e arringa del Procuratore Generale. [...]

I giudici, come al solito, dovevano confermare le richieste al Procuratore Generale, dopo di che tanto le leggi quanto la giustizia fascista sarebbero state placate ... Il giorno seguente cercai su tutti i quotidiani un comunicato dal titolo: “quattro fuorilegge condannati a morte”⁵³⁴.

Alla di là della descrizione colorita e fortemente partecipata di Porta, alcuni aspetti del funzionamento del tribunale speciale possono essere adattati anche alla descrizione della fase dibattimentale di un tribunale militare. Fatte opportunamente le dovute differenze.

Il primo elemento di diversità verteva sulla composizione di un tribunale speciale rispetto a quello militare. Ricordiamo che il Tribunale speciale per la difesa dello Stato a Salò era formato da militari quasi esclusivamente provenienti dall'ex Milizia confluita nella GNR.

Un tribunale militare ordinario era, invece, formato da elementi provenienti dalle varie specialità delle forze armate, garantendo in tal modo una maggiore obiettività di giudizio rispetto alle sentenze del tribunale speciale, spesso fortemente viziate da una chiara appartenenza ideologica. Cambiava, di conseguenza, anche la percezione tra una corte dichiaratamente e platealmente fascista, come certifica il caso di Porta, e un'altra che vestiva le diverse divise delle armi di provenienza dei magistrati.

In realtà, questa considerazione non è del tutto superficiale. D'altra parte che il tribunale militare ordinario fosse giudicato più obiettivo, era un fatto conclamato dagli atteggiamenti dei giudici, spesso portati a una maggiore tolleranza o a una minore aderenza alle disposizioni del partito.

Nella descrizione di Porta compaiono altri elementi del tribunale speciale che appartenevano anche al tribunale militare. Anche i giudici del tribunale militare ordinario erano giovani, non solo d'età, ma anche di esperienza giuridica e una buona parte di essi non possedeva i titoli o l'esperienza necessari per assolvere il gravoso incarico. I magistrati provenienti dalle armi combattenti erano di solito digiuni di competenze giuridiche. Facevano eccezione i Presidenti, scelti tra i gradi più alti e con esperienza in materia e i giudici relatori che, come più volte ribadito, facevano parte della giustizia militare ed erano ufficiali di carriera con vari compiti tecnici, tra cui la stesura delle sentenze. Infine vi erano i pubblici ministeri, di fatto procuratori o sostituti procuratori, spesso di carriera o avvocati nella vita civile e quindi con competenza giuridica.

L'attività delle corti marziali iniziava con l'acquisizione di rapporti e denunce dai comandi militari, che il Procuratore generale vistava e distribuiva ai sostituti procuratori e al giudice istruttore, incaricati di raccogliere le prove. Se esistevano i fondamenti per procedere, la Procura militare inoltrava regolare richiesta al Presidente del tribunale militare di procedere al giudizio, che poteva essere inflitto per decreto o attraverso regolare processo⁵³⁵.

Salvo i casi di proscioglimento in istruttoria, il dibattimento avveniva in camera di consiglio, solitamente tra il Presidente e il giudice relatore, le figure maggiormente rappresentative della corte marziale. Spesso si esauriva in un accordo sostanziale, anche se, soprattutto in concomitanza con i processi ai partigiani e ai disertori, potevano accendersi discussioni animate. Nella maggior parte dei casi un buon giudice relatore riusciva, qualora interessato, a far prevalere un atteggiamento tollerante, spesso trovando la compiacenza di parte del collegio giudicante se non, addirittura, del Presidente.

Una grossa parte delle sentenze del tribunale militare di Milano sembra orientarsi in questo senso, prevalendo una condotta giuridica benevola anche di fronte a reati gravi come la diserzione di militari e civili militarizzati.

⁵³⁴ Ibidem.

⁵³⁵ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 28.

Tali atteggiamenti diffusi un po' in tutti i tribunali militari regionali di guerra della RSI non sfuggirono allo Stato Maggiore che più volte intervenne sul problema.

I collegi giudicanti del tribunale di Milano, come più volte detto, cominciarono la loro attività nel gennaio 1944, dopo circa due mesi dall'apertura degli uffici della Procura militare e la terminarono solo alla fine d'aprile 1945. Gli inizi, pieni di difficoltà, sono stati ben ritratti dal giudice relatore, maggiore Sofo Borghese che così ricorda quei frangenti:

Mi presentai al tribunale di Milano verso la fine dell'anno durante le feste di Natale. Vi trovavo persone che già conoscevo, perché in servizio prima dell'8 settembre, ed altre nuove. I locali erano gli stessi, le carte e i documenti di ufficio erano stati riportati da Seregno, in perfetto ordine e, apparentemente, tutti avevano ripreso il servizio come un normale periodo di licenza; arrivavano le denunce, si istruivano processi, si preparavano le udienze, si trattavano le questioni giuridiche; ciascuno aveva preso esattamente le stesse funzioni e lo stesso posto, persino come ubicazione topografica che aveva prima.

Soltanto gli assenti che non si erano presentati, erano stati sostituiti o in corso di sostituzione⁵³⁶.

Dal 1943 al 1945 passarono dal tribunale militare di Milano una sessantina tra procuratori e giudici. Gli uffici della procura erano formati per la maggior parte da magistrati provenienti dalla giustizia militare, mentre i collegi giudicanti non presentavano elementi particolarmente preparati in termini giuridici.

E' evidente, quindi, che il giudizio, affidato per quattro quinti, a personale non tecnico, assumeva il carattere di giudizio popolare, un po' come avviene nelle nostre corti d'assise. E' altrettanto innegabile che l'esperienza degli ufficiali "combattenti" contribuisse efficacemente alla formulazione del giudizio. Essi portavano la preziosa conoscenza di comando dei reparti; erano informati della situazione in cui maturavano i reati, potevano quindi fornire ai giudici informazioni utili all'accertamento della verità processuale. Indubbiamente, un sistema del genere poteva funzionare benissimo per reati strettamente militari come la diserzione, l'insubordinazione, o l'abuso di autorità. Più discutibile era la partecipazione degli ufficiali di carriera, al giudizio per i reati comuni come il furto, il falso, la truffa, altrettanto di competenza di quei tribunali militari, i quali giudicavano anche tutti gli illeciti compiuti a danno delle forze armate da persone estranee all'esercito e le assenze arbitrarie degli operai militarizzati⁵³⁷.

A Milano tra giudici (50) e procuratori (9), ben quindici provenivano dalla fanteria, otto dalla GNR, con una notevole presenza di ufficiali dell'ex-Milizia (5). Le altre armi rappresentate erano gli alpini (2), i bersaglieri (2), l'Aeronautica (2). Buona la partecipazione dell'artiglieria (5), meno quella della cavalleria (2), nonostante, la tradizionale presenza di suoi reparti nella città meneghina. Solo i restanti diciassette provenivano dalla magistratura militare, tra cui tutti i procuratori e gli unici due giudici istruttori individuati, come di solito dalla giustizia militare proveniva una decina di giudici relatori che si avvicendarono nel corso della parentesi di Salò⁵³⁸. (Cfr. "Elenco membri del Tribunale militare regionale di guerra di Milano, ottobre 1943 – 25 aprile 1945" in appendice).

3.2.2 *Le prime sentenze del Tribunale militare di Milano*

Come abbiamo visto le richieste di archiviazione e di sospensione temporanea dei procedimenti emanati in buon numero tra novembre e dicembre 1943, potevano essere

⁵³⁶ Ibidem, p.27.

⁵³⁷ Ibidem, p. 28.

⁵³⁸ A Milano lavorarono solo tre giudici relatori provenienti da reparti combattenti: il capitano di artiglieria Giovanni Stanghellini, il capitano di fanteria Benedetto Barretta e il tenente di fanteria Gerolamo Lanteri.

utilizzate per vari motivi. La maggior parte delle volte il neonato tribunale non riusciva ad assolvere adeguatamente la mole di lavoro pregresso, soprattutto a causa dell'insufficienza numerica dei giudici e della loro disorganizzazione. Quindi era più semplice sospendere i procedimenti che darne seguito. Solo una minima parte dei fascicoli processuali aperta agli inizi della RSI, ebbe un seguito processuale.

I giudici militari milanesi nel gennaio del 1944 non superavano le undici unità sulle trentacinque in servizio prima dell'8 settembre.

Le prime sentenze risalgono al 18 gennaio 1944, circa due mesi dopo la riapertura degli uffici della Procura militare. Anche in questo caso le corti, come pure la Procura militare, si occupavano quasi prevalentemente di reati commessi prima dell'8 settembre unicamente da civili. Tra il 18 gennaio e il 28 febbraio 1944 furono processati settantanove civili accusati dei reati più disparati, per la maggior parte commessi prima dell'8 settembre. Il primo militare, imputato di diserzione dall'esercito della RSI, fu giudicato solo l'8 marzo 1944⁵³⁹ (TAB. 3).

L'assenza dell'elemento militare si giustifica in parte con la mancanza di un esercito repubblicano. Nonostante il suo atto ufficiale di nascita risalga al 28 ottobre 1943 e i primi bandi di arruolamento siano stati emanati il 4 novembre 1944, i collegi giudicanti milanesi emisero la prima sentenza a distanza di parecchi mesi. Sino a quel momento solo la procura militare, nella sua azione inquirente, si occupò dei reati commessi da militari rimasti al loro posto dopo l'8 settembre, ma che, ad esempio, avevano disertato qualche settimana dopo.

Il 18 gennaio di fronte a una corte composta di tre soli giudici, invece dei soliti cinque, a testimonianza della difficoltà di formare un collegio giudicante, si presentò anche la prima imputata "mobilitata civile". Era un'operaia del Calzificio Lombardo di Gera d'Adda, che, "in un giorno imprecisato, anteriore e prossimo al 13 marzo 1943, abbandonava arbitrariamente il lavoro rimanendo assente per circa tre giorni"⁵⁴⁰. M. F., "nubile e di anni 23", questo il nome e l'età dell'operaia, aveva infranto l'art. 26 del Testo Unico per la disciplina dei cittadini in tempo di guerra che sanzionava l'abbandono dal posto di lavoro per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi con una pena fino a due anni di reclusione. Tale infrazione in tempo di guerra era equiparata al reato di diserzione semplice⁵⁴¹. M. era figlia di un contadino e aveva deciso di abbandonare la fabbrica per aiutare il padre nel suo lavoro. Sollecitata una prima volta dai carabinieri a riprendere il servizio, fu diffidata dall'aiutare il padre nei campi. In seguito a ciò, l'operaia rientrò in fabbrica. Pertanto, la corte, in fase dibattimentale ammetteva che "data la discontinuità del lavoro eseguito dall'imputata senza alcuna certezza di guadagno sicuro, il collegio non può ritenere che l'imputata abbia voluto assentarsi dal lavoro, tanto più che appena diffidata dai carabinieri ritornò al Calzificio"⁵⁴².

Venendo quindi a mancare gli elementi sicuri sul dolo, la corte assolse F. M. dal reato ascritte per insufficienza di prove.

La prima sentenza presentava un elemento spesso ricorrente nelle sentenze successive. Di fronte ad attenuanti anche generiche, come il rientro volontario, la corte assumeva un atteggiamento tollerante, quasi prudente. Tale condotta, come si vedrà più avanti, si paleserà anche per i militari accusati dei più diversi reati.

⁵³⁹ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMI*, Anno 1944, vol. I, Sentenza n. 91, 1944 marzo 8.

⁵⁴⁰ *Ibidem*, Sentenza n. 1, 1944 gennaio 18.

⁵⁴¹ Il reato di diserzione semplice, ovvero di allontanamento illecito non in presenza del nemico, era punito in base all'art. 148 del Cmp., che sanzionava l'assenza oltre i cinque giorni o il ritardato rientro. Tale infrazione era punita con la reclusione da sei mesi a due anni. A. Manassero, O. Ciancarini, *I codici penali militari: parte generale*, cit.

⁵⁴² La corte era composta dal generale di Brigata Cino Gaggiotti (presidente), dal tenente colonnello dei Bersaglieri Antonio Magnella e dal giudice relatore Ettore Acerra proveniente dalla giustizia militare. ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMI*, Anno 1944, vol. I, Sentenza n. 91, 1944 marzo 8.

Restando ai reati di competenza militare, ma tornando agli operai mobilitati, le infrazioni maggiormente diffuse, oltre all'abbandono arbitrario del lavoro, erano il mancato rientro al lavoro e l'assenza ingiustificata. Nei primi due mesi di attività, tra il 18 gennaio e l'8 marzo, le corti marziali del tribunale di Milano processarono solo civili. Su settantanove imputati ben settanta erano accusati del reato di abbandono o di mancato rientro in fabbrica. Spesso le assenze arbitrarie, come nel caso di F. M., dipendevano dalla necessità di assistere o aiutare i familiari, ma un'altra motivazione erano i bassi salari corrisposti agli operai, anche se "militarizzati"⁵⁴³. Una certa rilevanza assumevano le motivazioni riconducibili ai lavori svolti in precedenza alla precettazione come "la conduzione di terreni che altrimenti sarebbero rimasti incolti"⁵⁴⁴, le malattie o le generiche cattive condizioni di salute dell'imputato o ai più disparati motivi famigliari (giustificazioni particolarmente frequenti), solitamente erano sufficienti per la risoluzione del caso con una sentenza di assoluzione con formula piena "in quanto il fatto non costituisce reato".

Una buona incidenza sulle assenze avevano anche i cattivi rapporti con i datori di lavoro o con i superiori. "L'imputato si difendeva asserendo di aver lasciato il servizio perché era stato ripetutamente offeso dal datore di lavoro"⁵⁴⁵; "il B., operaio mobilitato dello stabilimento ausiliario - Aeroplani Caproni - di Milano, interrogato in istruttoria ammetteva il fatto, spiegando che aveva lasciato il lavoro perché non era stata accolta la sua richiesta di cambio reparto"; "B. G. veniva denunciato perché avrebbe risposto ad un superiore che l'aveva punito, con la frase - Va a dà via il cu"- Il B. ammetteva il fatto, ma osservava che ritenendo ingiusta la punizione "si arrabbiò e pronunciò la frase senza nessuna intenzione di offendere il superiore". Osservava il Tribunale che "risultò documentalmente dimostrato come l'imputato, invalido di guerra per la ferita alla testa, possa anche essere verosimile che la frase gli sia sfuggita senza la sua volontà e senza intenzione offensiva date le sue condizioni anormali"⁵⁴⁶. Ancora una volta, la corte tendeva a tenere conto delle attenuanti addotte dagli imputati e ad assolvere o con formula piena per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove.

Per gli operai finire di fronte a un tribunale militare rappresentava solo l'atto finale di un procedimento iniziato con una denuncia alla procura militare da parte degli uffici direttivi delle fabbriche. Dopo una sommaria istruttoria, la procura rinviava l'imputato a giudizio. I collegi giudicanti spesso assolvevano gli imputati per insufficienza di prove, per non aver commesso il fatto o, semplicemente per assenza di querela. Le poche condanne, solo per casi di assenze prolungate, non superavano mai l'anno di reclusione, pena, comunque sospesa grazie al beneficio della condizionale e la non menzione nel casellario giudiziario⁵⁴⁷. La corte

⁵⁴³ Ibidem, Sentenza n. 77, 1944 marzo 1 e Sentenza n. 86, 1944 marzo 6. Alcune motivazioni addotte a sostegno delle assenze tendevano a evidenziare il cattivo trattamento economico e solitamente si riassumevano nella ricorrente espressione: "l'operaio dichiarava di essersi presentato, ma di non aver assunto il servizio perché la paga era troppo bassa" o "G. G., denunciato per avere abbandonato arbitrariamente il lavoro presso la ditta Materassi di Luino il 20 febbraio 1943, si difendeva asserendo che percepiva una paga troppo scarsa per i suoi bisogni di famiglia". Ibidem, Sentenza n. 77, 1944 marzo 1 e n. 86, 1944 marzo 6.

⁵⁴⁴ Ibidem, Sentenza n. 27, 1944 gennaio 28.

⁵⁴⁵ Ibidem, Sentenza n. 49, 1944 febbraio 18.

⁵⁴⁶ Ibidem, Sentenze n. 50,51, 1944 febbraio 18 e n. 78, 1944 marzo 3.

⁵⁴⁷ Si trattava soprattutto di operai mobilitati per la produzione industriale, che dovevano interrompere bruscamente le loro precedenti attività. Motivo per cui si assentavano frequentemente dal posto di lavoro. Tra le condanne emblematica quella comminata a S. M. di Milano di vent'anni, che il 21 febbraio 1944 fu condannato a soli quattro mesi di reclusione, nonostante si fosse assentato più volte e per lunghi periodi dallo stabilimento ausiliario Isotta Fraschini. Ibidem, Sentenza n. 52, 1944 febbraio 1.

ricorreva al perdono giudiziale quando gli imputati erano incensurati, minorenni o, semplicemente perché la pena in concreto da infliggersi lo consentiva⁵⁴⁸.

Le cause degli abbandoni, talvolta, erano attribuibili anche alle difficoltà vissute dagli operai all'interno delle fabbriche e a una crescente opposizione alla guerra e al fascismo. La propaganda clandestina antifascista, specie comunista, fomentava il disagio e le ragioni degli operai, che si allontanavano arbitrariamente, finendo in molti casi coll'ingrossare le fila della Resistenza.

A. G., mobilitato civile, operaio dello stabilimento ausiliario della ditta Aeroplani Caproni di Milano, il 2 febbraio 1943 si allontanava senza autorizzazione dal lavoro, rimanendo assente per oltre cinque giorni. Il 24 marzo successivo la direzione dello stabilimento denunciò il fatto alla competente delegazione.

G., durante il dibattimento, ammetteva il fatto, adducendo a propria discolta di esser stato indotto ad allontanarsi dal lavoro da alcuni "cattivi compagni che lo avevano malconsigliato". Il tribunale dichiarò A. G. responsabile del reato ascrittogli, condannandolo a sei mesi di reclusione militare e al pagamento delle spese processuali. La pena fu sospesa grazie alla condizionale⁵⁴⁹.

Le assenze erano provocate anche dai continui bombardamenti che infondevano timori e paure nei lavoratori, inducendoli a "disertare". A volte era impossibile rintracciare la documentazione comprovante le eventuali assenze arbitrarie, distrutta o dispersa proprio durante gli attacchi aerei degli Alleati: "attraverso le risultanze di causa e la deposizione resa sotto il vincolo del giuramento della teste F. B., è risultato, da una parte che l'operaio, chiamato ad una visita di controllo non si presentò, ma che, d'altro canto, essendo stato lo stabilimento completamente distrutto per effetto dei bombardamenti dell'agosto, non fu più possibile rintracciare il carteggio relativo al lavorante. Resta pertanto il dubbio sui motivi dell'assenza e, nel dubbio, il lavoratore deve essere assolto per insufficienza di prove"⁵⁵⁰.

Alcuni casi riguardavano violenze perpetrate contro i capi reparto, spesso oggetto delle reazioni degli operai. G. P., operaio mobilitato per il servizio del lavoro presso la Società Anonima Elettromeccanica Enrico Bezzi di Milano, fu processato il 24 gennaio 1944, perché il 15 marzo 1943 aveva atteso all'uscita dello stabilimento il proprio caporeparto e gli aveva chiesto arrogantemente e con frasi offensive spiegazioni su una multa da questi inflittagli. Nel corso della discussione l'operaio era passato alle "vie di fatto", usando violenza contro il suo superiore⁵⁵¹.

Non mancavano, inoltre, esempi di rifiuto di obbedienza o casi di vero e proprio ostruzionismo, come avvenne presso la ditta F.lli Giovanardi di Milano il 4 maggio 1943, quando A. A., operaio mobilitato per il servizio del lavoro, "allo scopo di ostacolare il corso dei lavori della ditta, commetteva atti idonei allo scopo, svolgeva attività ostruzionistica e sobillatrice fra i compagni onde ottenere l'ambito licenziamento"⁵⁵². La corte riconosceva all'imputato, grazie alla testimonianza di un collega, una parziale responsabilità, escludendo che avesse voluto sobillare i compagni e ostacolato il corso dei lavori. Alì si era solamente

⁵⁴⁸ Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato che si può utilizzare in un campo particolarmente ristretto. Esso è infatti previsto solo per i minori, ossia per i soggetti che nel compiere il reato avevano un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

⁵⁴⁹ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMI*, Anno 1944, vol. I, Sentenza n. 10, 1944 gennaio 24.

⁵⁵⁰ *Ibidem*, Sentenza n. 61, 1944 febbraio 23. Lo stabilimento in questione era l'E. Roche di Milano.

⁵⁵¹ *Ibidem*, Sentenza n. 14, 1944 gennaio 24. Il reato di violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica era punito in base all'art. 245 del Cmpm che prevedeva una pena fino a tre anni. L'imputato, che all'epoca dei fatti aveva meno di diciotto anni, fu condannato a dieci mesi di reclusione militare. La pena veniva sospesa per cinque anni e della condanna non veniva fatta menzione nel casellario giudiziario.

⁵⁵² *Ibidem*, Sentenza n. 58, 1944 febbraio 23.

limitato a lavorare “mal volentieri”. Motivo per cui fu assolto perché il fatto non costituiva reato.

Altri reati riguardavano le grida sediziose e la partecipazione a manifestazioni organizzate all'indomani della caduta del governo Mussolini, il 25 luglio 1943. Per tali delitti puniti, oltre dai decreti di Badoglio sull'ordine pubblico, anche dall'art. 654 del codice penale, erano cessate le condizioni che estendevano la loro giurisdizione ai tribunali militari, per cui i fascicoli processuali dopo la sentenza d'incompetenza, erano trasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria⁵⁵³. Comunque, indipendentemente dall'esito simile di questi processi, tra l'11 e il 16 febbraio, una corte, talvolta ridotta a soli tre elementi, processò ben sette imputati per violazioni contrarie alle disposizioni sull'ordine pubblico stabilite dai codici di Pubblica sicurezza e dal Decreto Badoglio del 27 luglio, tra cui, degne di menzione, sono la partecipazione a manifestazioni sediziose⁵⁵⁴, il possesso abusivo di armi⁵⁵⁵, la riunione non autorizzata e resistenza alla forza armata⁵⁵⁶, il saccheggio⁵⁵⁷, grida sediziose etc.

Fu così che l'11 febbraio 1944 C. B., estraneo alle forze armate, fu processato per aver preso parte il 27 luglio 1943 a manifestazioni sediziose, con l'aggravante di aver minacciato di percosse il direttore del bar Nazionale di via Silvio Pellico, gridando ad alta voce “che il bar era un secondo Covo e che pertanto doveva essere dato alle fiamme”⁵⁵⁸. B. non fu l'unico imputato processato dal tribunale militare per fatti accaduti a ridosso del 25 luglio.

Tra i civili giudicati tra il gennaio e i primi giorni di marzo del 1944, alcuni erano finiti sul banco degli imputati a causa di furti avvenuti nelle più disparate occasioni. Il furto competeva alla magistratura ordinaria quando il dolo non era commesso nei confronti delle amministrazioni militari o militarizzate (ad esempio, le Ferrovie dello Stato).

Frequentemente si trattava di piccoli ammanchi provocati più dalla penuria di cibo e dalla fame che dalla volontà di arricchirsi. Rappresentativo tra tutti un episodio accaduto l'11 novembre 1943, quando A. C., abitante a Saronno (Va) fu arrestato perché aveva sottratto una scatoletta di carne di proprietà dell'Amministrazione militare, mentre era intento allo scarico di casse nel campo di aviazione di Parabiago.

Un sergente delle forze armate tedesche, avendo osservato che sul carro ferroviario c'erano alcune scatolette di carne, perquisì il C., rinvenendo in una tasca del suo abito la scatoletta che aveva precedentemente sottratto. Intervenuta la gendarmeria militare tedesca, il C. fu arrestato e denunciato al comando di presidio germanico n. 1.013 in Milano. [...] il C., interrogato nelle carceri, ammise di essersi impossessato della scatoletta di carne nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, spiegando che aveva commesso il fatto perché aveva appetito⁵⁵⁹.

L'imputato rimase in carcere dall'11 novembre al 16 dicembre; rilasciato in libertà provvisoria, fu citato in giudizio il 28 gennaio davanti al tribunale militare di Milano, che lo riconobbe colpevole di furto e lo condannò a quindici giorni di reclusione e al pagamento di trecento lire di multa e delle spese processuali⁵⁶⁰.

⁵⁵³ Ibidem, Sentenza n. 44, 1944 febbraio 16.

⁵⁵⁴ Ibidem, Sentenza n. 37, 1944 febbraio 11.

⁵⁵⁵ Ibidem, Sentenza n. 38, 1944 febbraio 11 e sentenza n. 47, 1944 febbraio 18.

⁵⁵⁶ Ibidem, Sentenza n. 41, 1944 febbraio 14 e sentenza n. 46, 1944 febbraio 16.

⁵⁵⁷ Ibidem, Sentenza n. 44, 1944 febbraio 16.

⁵⁵⁸ Ibidem, Sentenza n. 37, 1944 febbraio 11.

⁵⁵⁹ Ibidem, Sentenza n. 25, 1944 gennaio 28.

⁵⁶⁰ Nei primi due mesi di attività i tribunali militari si trovarono spesso alle prese con furti generati dalla necessità di alimentarsi. Tali reati, per frequenza, erano secondi solo alle assenze arbitrarie dal posto di lavoro degli operai mobilitati. I giudici, comunque, tenevano conto delle attenuanti degli imputati, arrivando solo raramente a comminare pene pesanti. Questo accadeva solo quando all'attenuante della fame e della difficile reperibilità di cibo, si sostituiva la manifesta volontà di trarre profitto.

I furti e i saccheggi erano agevolati anche dai numerosi bombardamenti che colpivano le grandi città del nord e che creavano le condizioni per potersi indebitamente impossessare di beni di proprietà altrui. A. A., spazzino del comune di Milano, fu arrestato in flagranza di reato:

perché in Milano in tempo di notte alle ore tre dell'8 agosto 1943, subito dopo un'incursione aerea nemica che aveva provocato incendi, si impossessava di tre scatole di calze e di una tenda per finestre, sottraendole da un magazzino sito in via Dante, in cui le merci per l'immanenza dell'incendio erano per necessità esposte alla pubblica fede, profittando così di circostanza di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa⁵⁶¹.

Non sfuggivano ai furti anche le dotazioni belliche delle nuove formazioni militari repubblicane, spesso ereditate dal disciolto regio esercito. Armi leggere e pesanti, viveri, vestiario e qualsiasi altra merce di appartenenza militare diventavano così prede ambite. Il 14 febbraio 1944 il tribunale militare di Milano condannò tre civili a dieci mesi di carcere perché ritenuti responsabili del delitto di tentativo di concorso in danno all'Amministrazione Militare "per aver con atti idonei e non equivoci tentato di impossessarsi di lastre di alluminio parti costitutive di carri armati appartenenti alle FF.AA. italiane, custodite in luogo militare, compiendo il fatto con violenza sulle cose, usando cioè seghe e altri attrezzi allo scopo"⁵⁶².

I furti, ovviamente, coinvolgevano anche i militari che, approfittando della confusione generale in cui versava l'esercito dopo l'8 settembre, si erano impossessati di ogni tipo di materiale rivendendolo per profitto personale. Proprio in questo tipo di reato erano incorsi alcuni ufficiali di comando del Distretto di Milano, tra cui il comandante, tenente colonnello Mario Alsona, tutti denunciati alla procura militare per appropriazione indebita.

3.2.3 *Il processo Alsona*

La mattina del 9 novembre, il tenente Osvaldo Gianmarco, in servizio presso il Distretto militare di Milano, denunciava all'Ufficio Politico Investigativo (U.P.I.) del Comando della 24^a Legione CC.NN. (Camicie Nere) alcuni ufficiali, addetti come lui al Distretto militare, accusandoli di aver sottratto viveri, vestiario e altro materiale di proprietà dell'Amministrazione militare⁵⁶³. Gli ufficiali coinvolti erano il comandante del distretto di Milano, tenente colonnello Mario Alsona, il comandante del reparto distrettuale, tenente colonnello Rienzo, il capo ufficio reclutamento, tenente colonnello D'Elia, il direttore dei conti, maggiore De Carli, il direttore della mensa, capitano Giammusso e gli ufficiali pagatori, capitano Giangregorio e tenente Lemoigne. Tutti erano accusati di furto a fini personali (peculato), scarsa sorveglianza del materiale affidatogli e complicità nel trafugamento del denaro della cassa del distretto.

Il Distretto militare di Milano, in via Mascheroni, in seguito a un'incursione aerea nemica avvenuta nella notte del 15 agosto 1943, era stato trasferito ad Abbiategrasso, un grosso paese del Varesotto⁵⁶⁴. Il personale presente l'8 settembre 1943 era di 431 unità, suddivise in

⁵⁶¹ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. I, Sentenza n. 16, 1944 gennaio 24. In questo caso, essendo l'imputato estraneo alle forze armate e il dolo commesso non a danno di amministrazioni militari o militarizzate, la corte evidenziava la sua incompetenza e procedeva a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria.

⁵⁶² Ibidem, Sentenza n. 40, 1944 febbraio 14.

⁵⁶³ ASMi, *TMTMi*, *Fascicoli processuali*, busta 221, fascicolo 12.081, 1943 novembre 9, *Denuncia del tenente Gianmarco Osvaldo rilasciata presso il Comando della 24^a Legione CC.NN d'assalto di Milano (U.P.I.)*.

⁵⁶⁴ Ibidem, s.d., *Dichiarazione del Sig. Maggiore Benedetti Giorgio – consegnatario del materiale del Distretto Militare Milano I*.

ventinove ufficiali responsabili degli uffici amministrativi e della logistica (depositi, magazzini, etc.), 68 sottufficiali, 330 unità di truppa e da quattro impiegati civili. Il distretto rivestiva un ruolo fondamentale essendo, al pari di quelli di Roma e Torino, di prima classe e dovendo provvedere a 110mila iscritti ai registri di leva⁵⁶⁵.

L'inchiesta, considerata dallo Stato Maggiore di Graziani estremamente delicata, fu condotta direttamente dal comandante provinciale della GNR, il console Gianni Pollini⁵⁶⁶, che, il 20 gennaio 1944, confermati gli addebiti mossi ai predetti ufficiali, trasmise la denuncia a loro carico alla Procura militare. Secondo Pollini, le "malversazioni" erano state commesse in occasione degli avvenimenti dell'8 settembre, con lo scopo di "sottrarre, per utile personale, vistose quantità di materiale appartenente all'esercito".

Il procuratore militare, Gaetano Tei, ricevuta la denuncia, e ai sensi dell'art. 245 del Cpmg, avuto l'ordine di procedere dal comandante regionale generale Gioacchino Solinas, promuoveva il procedimento per il reato di peculato, a rito formale e con mandato di cattura per tutti gli ufficiali denunciati⁵⁶⁷.

Le accuse erano gravi e suffragate da numerose testimonianze a detta delle quali il 10 settembre 1943 il colonnello Alsona concesse a tutti i militari in servizio presso il distretto - ufficiali, sottufficiali e truppa - dieci giorni di licenza, in attesa che si chiarisse la situazione militare del momento. Il colonnello Alsona tradusse gli ordini ricevuti dal comando regionale di Milano, con una frase sintetica ma efficace: "Polverizzarsi, vestire tutti l'abito civile, sottufficiali e militari di truppa compresi"⁵⁶⁸.

Lasciate in caserma le uniformi e le armi d'ordinanza, gli ufficiali e la truppa abbandonarono il distretto, lasciando i magazzini pressoché incustoditi, facile preda della popolazione.

Alcuni ufficiali tornati in sede due giorni dopo, con l'intento di recuperare gli effetti personali scoprirono che:

Del materiale vario prima esistente nel magazzino: vestiario, casermaggio, etc. quasi tutto era stato asportato e la parte rimasta era stata abbandonata in disordine sul pavimento. Mi si disse che la popolazione civile ed alcuni militari sbandati, penetrati nel cortile, avevano, dal 10 al 12 settembre compiuto quell'opera di saccheggio entrando nel locale attraverso la porta interna e le finestre che danno nel cortile della scuola caserma.

Mi portai ai piani superiori dove si trovavano uffici e camerate. Anche qui disordine. Qualche ufficio tra i quali il mio, devastato. Il cassetto della mia scrivania scassinato: i documenti, atti vari, fogli matricolari asportati. Giornale di contabilità ridotto a due fogli. Pagine interne dei ruolini tascabili asportate (scopo di questa distruzione era quello di non lasciare tracce dei nomi dei militari che avevano compiuto l'opera devastatrice). Disgustato uscii e sulla strada incontrai il colonnello Alsona presso un camioncino, in compagnia di altri ufficiali e di qualche sottufficiale. Vidi alcuni militari caricare sul furgoncino dei viveri, macchine da scrivere, scarpe e qualche coperta⁵⁶⁹.

⁵⁶⁵ Ibidem, 1944 febbraio 24, *Appunti dimostrativi della situazione del personale del Distretto militare di Milano*.

⁵⁶⁶ Su Gianni Pollini si veda la n. 65 del cap. 2.

⁵⁶⁷ ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 221, fascicolo 12.081, 1944 maggio 20, *Relazione del procuratore militare Gaetano Tei sui fatti accaduti al Distretto militare di Milano dopo gli avvenimenti dell'8 settembre*.

⁵⁶⁸ Ibidem, 1944 marzo 10, *Questionario agli ufficiali del distretto di Milano per l'inchiesta Gianmarco, Deposizione del ten. col. Mario Alsona*, in cui si legge: "Fino al giorno 10 (settembre 1943, n.d.r.), non avendo avuto nessun ordine, tutto al Distretto procedé regolarmente. Il giorno 10 seppi che reparti germanici erano già a Vigevano (circa 8 Km), allora mi recai personalmente a Milano per avere ordini. Il generale Barni mi disse di agire di iniziativa, senza oppormi con le armi e di disperdere la forza, di dare a tutti una licenza di giorni 10. Rimasero sul posto, il sottoscritto, alcuni ufficiali che alloggiavano ad Abbiategrasso, e pochi militari siciliani che non avevano modo di andare in licenza. Autorizzai tutti a vestire l'abito borghese allo scopo di non essere catturati dalle truppe tedesche".

⁵⁶⁹ Ibidem.

Le contestazioni mosse contro il colonnello Alsona e gli altri ufficiali parlavano di ruberie commesse proprio in seguito al caos determinato dagli accadimenti dell'8 settembre, sottrazioni arbitrarie compiute, quindi, approfittando della confusione generale. Nel caso di Alsona vi era poi l'aggravante di aver ordinato l'evacuazione del distretto, agevolando, se non addirittura prendendo parte al saccheggio che ne era poi derivato.

La paralisi del distretto militare si protrasse sino al 21 settembre, quando lo stesso Alsona ottenne il permesso dal comando germanico di far funzionare gli uffici per la sola parte amministrativa. Agli ufficiali e ai soldati che man mano si ripresentavano, era rilasciato un permesso di circolazione bilingue (italiano e tedesco) con il quale era possibile muoversi liberamente. In realtà i militari non ritornavano per restare, ma solo per recuperare il permesso, viveri e indumenti borghesi.

Dalle testimonianze rilasciate in sede istruttoria, a tal proposito, emergono responsabilità dirette del comandante nel non avere preso provvedimenti per trattenere i militari, lasciandoli pressoché liberi di prendere qualsiasi decisione. Inoltre la scarsa fermezza del comandante aveva influito sul morale degli ufficiali rimasti che, impotenti di fronte allo "sfascio" dell'esercito, cominciarono a sentirsi abbandonati a loro stessi e preoccupati del momento e del loro avvenire, "principiando a fare supposizioni su cose non concrete". A tutto questo si aggiungevano le accuse di peculato che coinvolgevano lo stesso comandante e molti ufficiali del suo seguito.

Voci, apprensioni dovute ai tanti "si dice" crearono correnti diverse; da questo nacquero discussioni, attriti, diffidenza. Nel caso in questione prevalse appunto la diffidenza. Ne seguirono inimicizie e da queste alcune inconsiderate attribuzioni di fatti che determinarono conseguenze spiacevolissime ad alcuni ufficiali; conseguenze che, ne son certo, nemmeno l'elemento accusatore avrebbe desiderato⁵⁷⁰.

Le "conseguenze spiacevolissime" di cui parla il tenente colonnello Rienzo, uno dei principali accusati di ruberie con Alsona, si riferiscono all'atteggiamento fortemente critico assunto da molti ufficiali del distretto nei confronti della formazione del nuovo esercito repubblicano. Alsona fece ben poco per arginare tale comportamento, avanzando anzi egli stesso critiche nei confronti del nuovo regime⁵⁷¹. Accuse già messe in luce nella denuncia del tenente Gianmarco quando affermava:

gli ufficiali che hanno aderito al movimento e di provata fede sono il ten. Col. D'Antonio, il ten. Col. Bianchini, il magg. Benedetti ferito per la causa fascista. I rimanenti sono tutti nettamente contrari, non solo, ma fanno opera di disgregazione e di sabotaggio nei riguardi della ricostruzione dell'Esercito Nazionale Repubblicano. A questo proposito segnalo il risentimento giusto di noi antesignani del nuovo esercito nel vedere la nostra opera fattiva frustrata da quella oscura e subdola di questi opportunisti che facendo il classico giuoco del piede nelle due staffe, attendono, secondo loro, il momento opportuno per colpirci alle spalle⁵⁷².

⁵⁷⁰ Ibidem, 1944 febbraio 24, *Questionario agli ufficiali del distretto di Milano per l'inchiesta Gianmarco, Depositione del ten. col. Omodeo Rienzi.*

⁵⁷¹ Ibidem, 1943 novembre 10, *Relazione dell'Ufficio Politico Investigativo (U.P.I.) della 24^a Legione "CC.NN. d'assalto" sulla denuncia del tenente Gianmarco Osvaldo.* A proposito del tenente colonnello Alsona si legge: "risulta che fosse anche console della M.V.S.N e che fu radiato dall'esercito della Milizia per malversazioni ed indegnità. Si è sempre dimostrato contrario al regime e al Governo repubblicano tanto che il 28 ottobre diede ordine di pagare la quindicina in anticipo ai soldati per permettere a questi di fuggire".

⁵⁷² Ibidem, 1943 novembre 9, *Denuncia del tenente Gianmarco Osvaldo rilasciata presso il Comando della 24^a Legione CC.NN d'assalto di Milano (U.P.I.).*

Accuse gravi da cui si salvavano pochi elementi tra cui il tenente colonnello Vittorio Bianchini, vice comandante del distretto, che sin dalle drammatiche giornate di settembre si era distinto per “salvare il salvabile”⁵⁷³. Bianchini non era sconosciuto agli uomini della Procura militare, avendo svolto funzioni di giudice presso il tribunale militare di Milano tra il gennaio e il luglio 1943. Trasferito al Distretto militare di Milano in agosto, aveva fatto appena in tempo ad assumere i nuovi compiti di vice comandante prima che l’esercito si sfaldasse. Era comunque rimasto al suo posto, assistendo impotente ai saccheggi e, dopo la nascita dell’esercito repubblicano, aveva aderito alla RSI, essendo nominato comandante al posto del troppo “chiacchierato” Alsona, collocato in congedo. Bianchini era stato l’unico, in quel concitato 10 settembre, in occasione dei furti addossati ad Alsona e altri sette ufficiali, ad affrontare il comandante. A detta di Bianchini l’esercito non esisteva più, portando via quella roba la si sottraeva al popolo italiano. Alcuni testimoni rilevavano di aver sentito anche la frase: “Che non vi venga in mente di fare come si è fatto del materiale anche del denaro che avete in tasca, perché la pistola l’ho ancora e vi impedirei di farlo”⁵⁷⁴.

Il tenente colonnello Bianchini assunse il comando del distretto di Milano l’11 novembre 1943. Nello stesso giorno riunì tutto il personale del distretto, ufficiali, sottufficiali e truppa, chiedendo di esprimere per iscritto la propria adesione o il rifiuto a far parte dell’esercito repubblicano. L’episodio fu rievocato tempo dopo, durante un interrogatorio, dal tenente colonnello Omodeo Rienzo:

A tale riunione erano presenti (quasi tutti in abito civile) anche elementi estranei alla compagine militare, quale il custode delle scuole, altre persone che si aggiravano per informazioni nei corridoi dello stabile. La porta era spalancata e anche qualche donna si soffermò, richiamata dal baccano e dallo schiamazzo che nell’aula si verificava.

Il ten. col. Bianchini esordì, annunciando la costituzione dell’Esercito Repubblicano Fascista ed abolendo – presente il vecchio Comandante – tutti gli ordini da lui emanati, provocando così risentimento o giubilo da parte degli interessati o dei contrari. Riunione non intonata quindi a spirito e correttezza militare perché tra gli “abbasso” e gli “evviva” dei presenti, tutto venne a risolversi a danno della disciplina.

Successivamente ordinò a ciascuno dei presenti di sottoscrivere col sì oppure col no una scheda che aveva in precedenza preparato, relativa all’adesione all’E.R.F.

In quella occasione molti ufficiali mantennero un atteggiamento più che corretto riservandosi di sottoscrivere la scheda dopo una giusta e seria riflessione⁵⁷⁵.

Alcuni ufficiali aderirono tiepidamente, come il capitano Giangregorio che pronunciava ad alta voce la frase: “Aderisco al partito però faccio domanda per essere collocato in congedo”. Ad alzare i toni, oltre al capitano, vi erano altri ufficiali che manifestavano fragorosamente il loro disappunto, tanto da costringere Bianchini a picchiare più volte il pugno sul tavolo per ottenere silenzio⁵⁷⁶. Altri, pur aderendo, approfittavano della situazione per scopi esattamente contrari, come il tenente colonnello D’Elia accusato, in seguito, di aver rilasciato ai militari congedi falsi. D’Elia era sospettato anche, con altri ufficiali, di aver incitato chi si presentava per informazioni a passare nelle file dei partigiani.

La situazione non giocava a favore del tentativo di Bianchini di ridare piena funzionalità al distretto anche per l’assenza dei tedeschi da Abbiategrasso, con grave apprensione dei responsabili “che non possono coonestare il loro lavoro alla presenza di questi ultimi”⁵⁷⁷.

⁵⁷³ Ibidem.

⁵⁷⁴ Ibidem, 1944 ottobre 7, *Sentenza nella causa contro Alsona Mario e Bianchini Vittorio, n. 1.005.*

⁵⁷⁵ Ibidem, 1944 febbraio 24, *Questionario agli ufficiali del distretto di Milano per l’inchiesta Gianmarco, Deposizione del tenente colonnello Omodeo Rienzi.*

⁵⁷⁶ Ibidem, 1944 marzo 3, *Dichiarazione del capitano Giammusso.*

⁵⁷⁷ Ibidem, 1943 novembre 9, *Denuncia del tenente Gianmarco Osvaldo rilasciata presso il Comando della 24^a Legione CC.NN. d’assalto di Milano (U.P.I.).*

L'azione di Bianchini si mostrò, comunque, parzialmente efficace o almeno in grado di rimettere in funzione il distretto, al punto che nel febbraio 1944, il personale complessivo era di 232 unità. La situazione generale è descritta minuziosamente in una relazione del tenente colonnello Fasani, diretto collaboratore di Bianchini, che il 14 febbraio scriveva:

La forza complessiva presente l'8 settembre era di 431 unità, mentre ora è di 232 unità. Il distretto di Milano, con un'attività notevolmente accresciuta, funziona efficacemente malgrado 199 unità di meno. Ciò dimostra che tutti i dipendenti del Distretto producono più che in passato. L'aumento degli ufficiali, la sola categoria in aumento rispetto l'8 settembre, è di sole 6 unità. Questo aumento si è reso necessario per il fatto che l'Amministrazione del Distretto è stata caricata di altri sette nuovi uffici per i quali è indispensabile la presenza dell'ufficiale responsabile non solo perché vi è un imponente movimento finanziario ma anche perché al pubblico, che negli uffici si rivolge, e molte volte si deve rispondere urgentemente o con l'invito di ritornare con documenti dei quali al momento non è in possesso. E queste risposte negative di dilazione, devono essere particolarmente curate nella forma per placare la irascibilità del ricorrente. E ciò può fare con autorità ed efficacia solo l'ufficiale⁵⁷⁸.

Nel frattempo l'attività della magistratura militare era andata avanti. L'inchiesta promossa sui comportamenti sospetti degli ufficiali del distretto e sulle appropriazioni indebite era stata trasmessa dall'Ufficio politico investigativo provinciale della GNR alla Procura militare il 20 gennaio.

Pochi giorni dopo, il 2 marzo, il 205° Comando regionale nella persona del generale Gioacchino Solinas comunicava che, in seguito a una nuova inchiesta erano emerse gravi circostanze a carico dei militari (Gianmarco e Bianchini). Con le loro dichiarazioni questi ultimi avevano determinato la denuncia del colonnello Alsona e di altri sette ufficiali. Nei confronti di Bianchini e Gianmarco sussistevano i presupposti per il concretarsi dei reati di calunnia verso superiori, pertanto il generale Solinas, revocata la precedente sospensione, ordinò l'ulteriore corso del medesimo procedimento contro tutti gli imputati precedenti e contro il tenente colonnello Bianchini e il tenente Gianmarco.

La nuova inchiesta, affidata ai sostituti procuratori militari Matteo Sanfilippo e Filippo Italia, accertò definitivamente che presso il Distretto di Milano, nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, si verificò una grave dispersione di materiali di vestiario, di equipaggiamento e di casermaggio. Grandi quantità di generi di sussistenza, macchine per scrivere, furono sottratti da quei magazzini e trasportati altrove e, quindi, dispersi. Il principale responsabile di tutto questo era l'ex comandante, il colonnello Mario Alsona, che agli occhi del sostituto procuratore Matteo Sanfilippo: “ appare il primo e maggiore responsabile di tutte le dispersioni, perché egli permise e tollerò che queste venissero perpetrate, determinando lo svuotamento totale dei magazzini. Né possono utilmente valere le circostanze eccezionali del momento che l'Alsona permise che la sottrazione avvenisse, l'attuò e la fece attuare con la consapevolezza del danno prodotto all'Amministrazione medesima”⁵⁷⁹. Il colonnello Alsona doveva rispondere del reato di peculato, mentre la nuova istruttoria sollevava dubbi per tutti gli altri imputati del medesimo reato, poiché le accuse a loro carico originariamente formulate non avevano avuto conferma⁵⁸⁰. Alsona restava l'unico responsabile e accanto a lui, in veste d'imputati, si trovavano i suoi principali accusatori, il nuovo comandante del distretto, Vittorio Bianchini e il tenente Gianmarco accusati di aver

⁵⁷⁸ Ibidem, 1944 febbraio 24, *Appunti dimostrativi della situazione del personale del Distretto militare di Milano*.

⁵⁷⁹ Ibidem.

⁵⁸⁰ Al tenente Gianmarco fu mosso solenne rimprovero, essendo la sua denuncia la causa iniziale del procedimento, per aver formulato accuse inconsistenti contro il tenente colonnello Rienzo, il tenente colonnello D'Elia, il maggiore Carli, il capitano Gianrusso il capitano Giangregorio e il tenente Lemoigne.

alimentato con calunnie il clima di tensione tra gli ufficiali. I sostituti procuratori non riconobbero nelle false accuse formulate da Bianchini e Gianmarco nei confronti degli altri ufficiali, l'intenzionalità del dolo, essendo entrambi gli ufficiali molto suggestionati. Questo stato di "suggestione interna" alimentata dal particolare momento di crisi, indusse i due ufficiali, in buona fede, a credere alla verità dei fatti denunciati. I magistrati militari ordinarono pertanto la sospensione del procedimento contro Bianchini e Giangregorio per il reato di calunnia, ma confermarono l'accusa, nei confronti del solo Bianchini, d'insubordinazione con ingiurie a danno del colonnello Alsona, avvenuta il 10 settembre in occasione dei furti di materiale militare a cui aveva assistito.

Il processo contro Alsona e Bianchini fu celebrato il 6 settembre 1944 presso il Tribunale militare di Milano in cui si era riunito un collegio giudicante presieduto dal generale di divisione Enrico Broglia e formato dai generali di brigata, Alessandro Croce, Tranquillino Carissimo e Gian Battista Salomone. Giudice relatore era il capitano Sofo Borghese. Il Pubblico ministero, il maggiore Filippo Italia, pur mettendo in luce le gravi responsabilità a cui erano chiamati i due imputati, ammetteva una sostanziale insufficienza di prove nei confronti del colonnello Alsona, che non consentiva di determinare con chiarezza le colpe reali. Pertanto il colonnello era assolto con formula dubitativa. Anche Bianchini era prosciolto da ogni accusa, avendo pronunciato le frasi ingiuriose in circostanze particolari. Egli aveva assistito impotente alla sottrazione di una quantità di materiale militare da parte del personale del distretto, che avveniva nella totale assenza di reazioni da parte del colonnello Alsona, il quale, anzi, sottraeva egli stesso del materiale. Le frasi pronunciate da Bianchini erano quindi più che giustificate e non potevano costituire il reato d'insubordinazione⁵⁸¹.

Il tribunale militare sceglieva la linea "morbida", o per dirla con Borghese, il "tacito accordo", non solo perché alla fine di un procedimento che aveva coinvolto un buon numero di ufficiali del distretto militare di Milano per reati gravi quali il peculato, non era stato in grado di accertare le responsabilità individuali in merito ai fatti specifici, ma anche perché erano messe definitivamente a tacere le accuse di "disfattismo" e di scarsa adesione al nuovo esercito e al governo repubblicano registrate tra i graduati. La magistratura militare si mostrava cauta nel procedere contro gli ufficiali comunque rimasti, nel bene o nel male, nell'esercito, evitando prudentemente di prendere provvedimenti seri a fronte delle accuse formulate e, in sede giuridica, attribuite solo alla suggestione individuale degli accusatori e senza alcun fondamento di verità.

⁵⁸¹ Ibidem, 1944 ottobre 7, *Sentenza nella causa contro Alsona Mario e Bianchini Vittorio*.

3.3 Le sentenze

3.3.1 L'attività giudicante del Tribunale militare di Milano (gennaio 1944 – aprile 1945)

L'attività delle corti marziali del Tribunale di Milano è stata analizzata attraverso lo studio delle sentenze emesse tra il gennaio 1944 e l'aprile 1945. Si tratta di 1.325 sentenze che riguardano un totale di 1.914 imputati (a cui si devono aggiungere 1250 imputati, civili e militari, giudicati per decreto, in base ai soli dati in nostro possesso relativi al periodo febbraio-ottobre 1944). Sui quasi 2.000 imputati messi sotto accusa dai collegi giudicanti milanesi, è interessante notare che 1.179 erano civili (61%) di cui, circa il 30 % donne. In definitiva si profila l'ipotesi che la giustizia militare, almeno in Lombardia, sia stata ampiamente utilizzata per contrastare le assenze arbitrarie dal posto di lavoro (ma anche per reprimere reati, sempre verificatisi all'interno delle fabbriche, come la propaganda sovversiva, il sabotaggio e l'ostruzionismo). In totale, gli imputati di tali trasgressioni furono 324 (27% dei civili). Un atteggiamento alquanto diffuso visto il numero di procedimenti e che si mantenne inalterato sino al decreto legislativo del duce del 21 giugno 1944, n.352 che assegnò la competenza a giudicare tali reati definitivamente al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, sottraendola ai tribunali militari. All'entrata in vigore della nuova disposizione legislativa, le cause riguardanti i reati commessi da operai militarizzati trattate dal tribunale militare di Milano in pratica si azzerarono⁵⁸².

Sempre in virtù di quel decreto, al tribunale speciale passarono anche le competenze per i reati di favoreggiamento a prigionieri di guerra, devastazione e saccheggio, porto abusivo di armi e altre infrazioni legate alla detenzione abusiva di apparecchi radiofonici.

In compenso i civili continuarono a essere perseguiti per reati commessi a danno delle FF.AA., soprattutto per furti semplici o aggravati o per rapine il cui numero fu in perenne crescita con punte notevoli verso gli ultimi mesi della RSI e, il più delle volte, da porsi in relazione con le peggiorate condizioni di vita della popolazione. Per tali reati furono processati 446 imputati. Un buon quantitativo visto che rappresenta il 37% dei civili citati in giudizio dal tribunale militare di Milano.

Numerosissime anche le violazioni delle norme sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra come il porto abusivo di armi, le infrazioni al coprifuoco, le grida sediziose e gli assembramenti non autorizzati.

Per quanto concerne i civili processati per reati pertinenti alla partecipazione o al favoreggiamento di bande armate, il numero diventa di un certo interesse solo negli ultimi otto mesi di attività dei collegi giudicanti (settembre 1944 – aprile 1945). Ai pochi e sporadici casi precedenti, seguono, sempre più numerosi, i processi celebrati in loco da tribunali militari straordinari, composti totalmente o in parte dai giudici militari milanesi per un totale di 116 imputati (quasi il 10% sul totale dei civili). Segno dell'intensificarsi della lotta antipartigiana e per effetto delle nuove competenze nella repressione attribuite ai tribunali militari dai decreti di giugno e di settembre del 1944. Essi, infatti, furono incaricati di occuparsi del reato di partecipazione a banda armata, in precedenza di competenza del Tribunale speciale per la

⁵⁸² Decreto legislativo del duce del 21 giugno 1944, n. 352, *Norme penali sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra*, Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1944, n. 149. L'art. 9 stabiliva che: "È punito con la reclusione fino a venti anni chi, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, danneggia gli interessi della Nazione in guerra, abbandonando il lavoro senza esserne autorizzato, violando le disposizioni impartite dall'autorità per il servizio del lavoro, non adempiendo ai servizi, obblighi e prestazioni impostigli dall'autorità o adempiendovi in modo da renderne nulla o diminuirne l'efficacia. È punito con la morte chi impedisce ad altri di assumere il lavoro, o istiga ad abbandonare il lavoro, a non adempiere ai servizi, obblighi o prestazioni imposte dall'autorità ovvero ad adempiervi in modo da renderne nulla o diminuirne l'efficacia".

difesa dello Stato, in particolar modo nei confronti dei partigiani appartenenti all'esercito anche prima dell'8 settembre, dei disertori, dei mancanti alla chiamata confluiti nelle fila della Resistenza, e di tutti i soggetti a legge militare che avevano avuto a che fare con i partigiani⁵⁸³.

Per quanto riguarda i soldati, il numero di processati ammonta a circa il 39% degli imputati, per un numero complessivo di 735 individui coinvolti. In modo speculare ai procedimenti promossi nei confronti di civili, anche per i militari il reato maggiormente perseguito fu inerente alle assenze arbitrarie (disertori, renitenti e mancanti alla chiamata), tutte equiparate alla stessa condizione dal decreto Graziani del 18 febbraio 1944. Il totale dei disertori processati fu di 312 unità (42% dei militari), ripartite in modo disomogeneo, considerato che nei mesi settembre 1944 – aprile 1945 la procura archivìò con maggiore frequenza i casi, previa firma di domanda di arruolamento volontario in reparto operativo da parte dell'imputato. Questo *escamotage* ridusse a poche decine i processi per diserzione tra gennaio e aprile 1945. Una percentuale elevata rispetto al numero dei processi, ma irrisoria riguardo ai circa 30.000 fascicoli processuali aperti in precedenza per tale reato che passarono sulle scrivanie dei sostituti procuratori responsabili dell'Ufficio diserzioni di Milano. La percentuale dei processi celebrati rispetto ai fascicoli aperti, ma poi archiviati o sospesi, per il reato di diserzione e affini, crollerebbe da 42% sul totale di tutti i militari processati a 1,025% sul totale degli oltre 30.000 disertori denunciati.

In sostanza furono processati pochi disertori e tra questi solo una minima parte fu condannata a pene, soprattutto detentive, pesanti o comunque non differite, in ogni caso, quasi mai a morte.

Tra gli altri reati ad opera di militari una voce importante è quella dei reati comuni perpetrati ai danni dei civili (circa il 20% dei militari) quali truffa, estorsione, abuso di potere, perquisizione arbitraria, furto e rapina, in particolar modo commessi da militi della GNR, dai reparti speciali di P.S. come la Divisione autonoma Ettore Muti e da membri delle Brigate Nere.

Seguono, infine, reati tipici del codice penale militare, come insubordinazione, codardia, disubbidienza a un superiore, manifesta ubriachezza e altre omissioni di genere diverso (38%); tra essi il reato di grida sediziose è particolarmente frequente.

Su 1914 sentenze le assoluzioni furono 814 (42,5%) e tra le condanne la corte utilizzò frequentemente la sospensione della pena per beneficio della condizionale (operai militarizzati), il differimento della pena, l'archiviazione del procedimento nel caso in cui l'imputato si presentasse spontaneamente (modalità particolarmente utilizzate per i casi di diserzione). Poche le condanne a morte, trentacinque in tutto: pochissime quelle comminate nei confronti dei disertori (solo 5), altrettanto rare quelle concernenti reati comuni particolarmente gravi (omicidi a scopo di rapina, cinque sentenze). La maggior parte di tali provvedimenti fu disposta per i partigiani (28). Sintomo questo che denota un generale atteggiamento "tollerante" da parte della maggior parte dei collegi giudicanti che farà esclamare dallo stesso Mussolini, nel luglio 1944, parole molto critiche nei confronti dei giudici militari. Lamentandosi con il Maresciallo Graziani dell'eccessiva indulgenza del Tribunale militare di Padova, mostrata specie nei confronti dei disertori, il duce ebbe a dire: "val la pena di mandare a quei giudici quel che dice Togliatti, il capo del bolscevismo italiano"⁵⁸⁴. Mussolini si riferiva a un'affermazione del segretario del PCI, comparsa sull'Unità del 9 aprile 1944, in cui si affermava l'ineluttabilità dei plotoni d'esecuzione per i traditori del fascismo e i loro collaboratori. I giudici militari erano avvertiti.

⁵⁸³ Decreto interministeriale 14 settembre 1944, n. 780, *Modificazioni delle norme sulla competenza e sulle modalità di convocazione dei Tribunali militari straordinari di Guerra.*

⁵⁸⁴ ACS, RSI, SPD, busta 17, 1944 agosto 12, *Lettera di Mussolini a Graziani.*

3.3.2 I giudizi per decreto

Tra il febbraio e l'ottobre del 1944 a Milano furono giudicati per decreto oltre 1.250 imputati⁵⁸⁵. Il giudizio per decreto era previsto dall'art. 382 del Cpmp, che conferiva al procuratore militare o al giudice istruttore la possibilità di emettere una condanna rapida evitando i tempi del processo. Si trattava di reati non particolarmente gravi, per i quali, al massimo, poteva essere conferita una condanna a un anno di carcere. Il giudice istruttore poteva poi, in caso di necessità, delegare a tale mansione un giudice relatore, ossia un elemento giudicante e non inquirente.

Il Tribunale militare di Milano utilizzò questo strumento con una certa larghezza essenzialmente per due motivi: da un lato perché evitava ai collegi giudicanti di doversi riunire per promuovere procedimenti che avrebbero appesantito la già notevole mole di lavoro, dall'altro perché scongiurava le lungaggini di un'istruttoria a carico degli uffici della procura.

Quasi mille sentenze per decreto emanate solo nei primi otto mesi del 1944 sono la testimonianza della frequenza con cui fu utilizzata questa modalità di giudizio. A dedicarsi a questo compito furono principalmente due giudici relatori, delegati dal giudice istruttore Pighetti: il tenente colonnello Achille Cornelio e il maggiore Sofo Borghese.

I reati di cui erano accusati gli imputati variavano anche se prevalevano, per quanto concerne i civili, l'assenza arbitraria dal posto di lavoro, per i militari la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla visita per l'arruolamento, infrazione equivalente alla renitenza, da non confondere con la diserzione e la mancanza alla chiamata⁵⁸⁶. Non mancavano anche altri reati già perseguiti dalla procura militare, quali l'infrazione delle disposizioni per il mantenimento dell'ordine pubblico (grida sediziose⁵⁸⁷, violazioni del coprifuoco⁵⁸⁸, etc.) o, solo per il personale militare, l'omissione arbitraria della frequenza del corso d'istruzione premilitare⁵⁸⁹.

Seguivano poi reati più "leggeri" come l'aver trascurato di denunciare al PRA, entro dieci giorni dall'acquisto o dalla demolizione, l'autoveicolo o il motoveicolo o il possesso illecito

⁵⁸⁵ ASMi, *TMTMi, Decreti*, Anno 1944, vol. I e *Decreti penali TMRGMi*, Anno 1944. Mancano all'appello i giudizi per decreto per gli ultimi quattro mesi del 1944 e i primi quattro mesi del 1945. I volumi relativi a tale periodo non sono stati trovati.

⁵⁸⁶ Per questi ultimi, per evitare il giudizio direttissimo da parte di una corte marziale, era necessario presentarsi spontaneamente, altrimenti sarebbero incorsi nel reato di diserzione a tutti gli effetti con conseguenze giuridiche più gravi. In genere la pena comminata dai giudici relatori delegati non superava i quattro mesi di reclusione e, nel caso in cui il reato fosse stato commesso in tempo di guerra, la pena poteva essere aumentata del doppio. *Ibidem*, *Decreti*, Anno 1944, vol. I, Sentenze per decreto dalla n. 1 alla n. 25.

⁵⁸⁷ Interessante a tal proposito la sentenza per decreto emessa dal giudice relatore delegato, capitano Sofo Borghese, che, il 23 dicembre 1944, condannava, ben trentatré imputati accusati di aver emesso grida sediziose sulla pubblica via di Civalegna il giorno 8 marzo 1944. *Ibidem*, Sentenza per decreto n. 1054, 1944 dicembre 23.

⁵⁸⁸ Molti reati legati alla violazione del coprifuoco venivano puniti con la reclusione militare per un anno e, in alcuni casi, la pena non era sospesa con la condizionale. Solo nella giornata del 25 marzo 1944, il tenente colonnello Achille Cornelio firmò cinquantaquattro sentenze per decreto relative a 63 imputati per il reato di violazione del coprifuoco ossia "del reato di cui agli art. 216-217 T.U. Leggi di P.S. approvato con Decreto 12 giugno 1931, n. 777, in quanto l'imputato contravveniva all'Ordinanza Militare del 25 luglio 1943 circolando durante il coprifuoco o partecipando a un assembramento composto da più di tre persone o trovato in possesso da arma da fuoco senza averne fatta denuncia all'autorità". Un'unica sentenza poteva colpire fino a dieci – quindici persone.

⁵⁸⁹ La pena prevista, di natura amministrativa, non superava le 25 lire di ammenda.

di oggetti militari “senza dimostrare che essi avessero cessato legittimamente di appartenere all’Amministrazione militare”⁵⁹⁰.

Per quanto riguarda i mobilitati civili, è interesse osservare che nel corso del 1944 fu sempre più utilizzato nei loro confronti lo strumento del giudizio per decreto. Nel solo mese di aprile furono emesse settantasei condanne per il reato di abbandono del lavoro senza giustificato motivo. Quest’atteggiamento si mantenne inalterato sino al 21 giugno 1944, quando, in seguito al decreto legislativo del duce n.352, la competenza su tali illeciti passò definitivamente nelle mani del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Le pene comminate agli operai e alle operaie (il 30% degli imputati civili), relativamente leggere, non superavano mai tre mesi di reclusione ed erano, comunque, sospese grazie al beneficio della condizionale.

Le sanzioni stabilite non erano mai pesanti, intanto perché l’istituto del giudizio per decreto era utilizzato per infrazioni punite con pene inferiori all’anno di reclusione, inoltre poiché i magistrati ordinavano di solito la sospensione dell’esecuzione della condanna per cinque anni, a patto che il condannato non commettesse altro reato entro il suddetto termine. Veniva, inoltre, stabilita la non menzione della condanna sul certificato del casellario penale.

Infine, molti civili, che detenevano l’incarico di “capofabbricato”, furono giudicati per decreto nel caso in cui, contravvenendo all’art. ventotto del Testo Unico di Disciplina dei cittadini in tempo di guerra, durante le incursioni aeree nemiche, avessero abbandonato arbitrariamente il loro posto. Anche in questo caso, tuttavia, fu disposto al massimo un mese di reclusione; ovviamente seguiva la sospensione della pena e la non menzione⁵⁹¹.

3.3.3 Le sentenze (gennaio – maggio 1944)

Come già messo in luce, i collegi giudicanti del Tribunale militare regionale di guerra di Milano cominciarono la loro attività nel gennaio del 1944, circa due mesi dopo che la Procura militare aveva riaperto i propri uffici, occupandosi più che altro di reati commessi in precedenza l’8 settembre e a carico in prevalenza di civili. Tra il 18 gennaio e il 10 maggio 1944, finirono davanti alle corti marziali milanesi 489 persone di cui 347 civili e 142 militari, accusati dei reati più disparati (TAB. 3 e TAB. 4).

Molti dei civili processati, come già visto (cfr. §3.2.2 *Le prime sentenze del Tribunale militare di Milano*), erano accusati di assenza arbitraria dal posto di lavoro, reato particolarmente diffuso tra i lavoratori militarizzati a cui si aggiungevano altre infrazioni come la violazione delle norme sul coprifuoco, furti semplici o aggravati e continuati, porto abusivo di armi, ubriachezza, concorso in rapina, istigazione alla sospensione del lavoro, rifiuto di obbedienza sul posto di lavoro, propaganda sovversiva e ostruzionismo.

Tra i casi più interessanti, oltre a quelli già messi in luce prima, legati specificamente al reato di assenza arbitraria dal posto di lavoro, vi furono i processi celebrati nei confronti d’individui accusati di propaganda sovversiva, istigazione alla sospensione del lavoro, rifiuto di obbedienza e ostruzionismo.

A volte anche qualche parola di troppo, pronunciata senza tenere conto delle eventuali conseguenze, poteva essere sufficiente per finire davanti alla corte marziale. Il 22 marzo 1944

⁵⁹⁰ In questo caso l’entità della pena dipendeva dalla quantità e dal tipo di merce ritrovata. In ogni caso essa variava da un minimo di un mese di reclusione a un massimo di mesi sei.

⁵⁹¹ I “capifabbricato” erano nominati dagli organi competenti del P.N.F., previa intesa con l’U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) e i sindacati provinciali della federazione fascista dei proprietari di fabbricati. Essi erano scelti tra le persone che, oltre a detenere particolari requisiti stabiliti dal P.N.F., davano affidamento di “autorevolezza, affidabilità ed energia”. R. Vivaldi, *Manuale – Agenda del capo fabbricato per la organizzazione della protezione anti aerea della casa*, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1940.

un collegio giudicante formato solo da tre giudici, al posto dei soliti cinque, si riunì per celebrare un processo a carico di nove civili accusati di abbandono di servizio (4), assenza arbitraria (3); rifiuto di obbedienza al caporeparto (1); istigazione alla sospensione del lavoro (1).

Tra di essi vi era l'operaio E. B., classe 1907, accusato, in base all'art. 246 del Cpmp "perché appartenendo al personale mobilitato dello stabilimento farmaceutico Carlo Erba di Milano, il 26 novembre 1943 si rifiutava di eseguire l'ordine datogli dal primo assistente, D. T., di eseguire una lavorazione secondo certe determinate modalità". Il B. era inoltre accusato di aver minacciato, nelle medesime circostanze, il primo assistente con le seguenti parole: "Lei parla così perché è qua dentro, ma se fosse fuori le darei quattro pugni che lo metterei però a posto"⁵⁹².

L'esigenza di mantenere una ferrea disciplina sul posto di lavoro, portò i giudici a condannare il B. a un mese di reclusione. Tale pena era pesantissima se confrontata con quelle comminate per reati più gravi come l'istigazione alla sospensione del lavoro o all'ostruzionismo, che il più delle volte si risolvevano con sentenze di assoluzione per insufficienza di prove.

E' il caso, ad esempio, del processo mosso contro G. M. G., giovane operaio della ditta Possoni e Villa di Milano che, in data 24 marzo 1943, ostacolava il regolare funzionamento dell'Azienda eseguendo lavori sbagliati, rompendo attrezzi, compiendo ritardi e svolgendo opera di sobillazione tra i compagni. Denunciato dai superiori alle autorità militari, dopo sommaria istruzione da parte della procura militare, fu rinviato a giudizio davanti al tribunale militare.

Le accuse erano particolarmente gravi e se provate avrebbero potuto trasformarsi in pene pesanti che prevedevano la detenzione sino a quattro anni⁵⁹³. Tuttavia nel corso del dibattimento emerse che la ditta da cui dipendeva l'imputato non era civilmente mobilitata a norma di legge. Mancando pertanto il presupposto della mobilitazione civile dell'imputato, il fatto da lui commesso non costituiva più il reato indicato nell'imputazione di competenza delle autorità militari e, pertanto, era assolto con formula piena⁵⁹⁴.

A volte gli operai militarizzati facevano di tutto per ottenere il licenziamento, poiché l'obbligo al lavoro li aveva costretti a sospendere le normali attività, a favore di professioni meno retribuite o, comunque, non particolarmente ambite. Il 3 aprile 1944 due operai della Pirelli di Milano, F. C. e L. S., furono condotti davanti alla corte marziale, con l'accusa di avere, il 25 febbraio 1943, "rotto volutamente le valvole delle ruote di gomma di un carrello a mano, al fine di ottenere il desiderato licenziamento"⁵⁹⁵.

Eppure i giudici, nonostante il caporeparto sostenesse che gli imputati avevano confessato di aver rotto le valvole per ottenere il licenziamento, finirono col credere alla nuova versione dei due, in base alla quale avevano rotto il carrello "involontariamente, mentre scherzavano tra loro". La corte dispose l'assoluzione con formula dubitativa. L'atteggiamento particolarmente "tollerante" del collegio giudicante trova conferma anche in alcuni episodi legati alla propaganda sovversiva. A. B., classe 1916, abitante a Luino, il 29 novembre 1943 era stato sorpreso dai militi mentre distribuiva volantini sovversivi ad alcuni ragazzi. L'imputato confermò di aver consegnato i manifestini a dei ragazzi, ma aggiunse, in sua difesa, che "si

⁵⁹² ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. I, Sentenza n. 128, 1944 marzo 22.

⁵⁹³ L'imputato era accusato del reato di cui all'art. 27 del T.U. di Disciplina dei cittadini in tempo di guerra che sanzionava chiunque avesse arrecato impedimento od ostacolo al funzionamento di enti. L'articolo stabiliva che: "Il mobilitato per il servizio del lavoro che, al fine di turbare la organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi, imprese, attività, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a quattro anni".

⁵⁹⁴ Ibidem, Sentenza n. 149, 1944 marzo 27.

⁵⁹⁵ Ibidem, Sentenza n. 170, 1944 aprile 3.

trattava di manifestini da lui trovati per caso senza che neppure sapesse di che cosa si trattava”⁵⁹⁶. Le motivazioni addotte dall’imputato per giustificare il fatto furono considerate, contro ogni previsione, fondate, pur essendo assai difficile credere che B. potesse distribuire materiale di cui ignorava il contenuto.

Ben diversa la situazione dei militari che cominceranno a essere processati solo nel marzo del 1944.

Il primo militare, imputato di diserzione, fu processato l’8 marzo 1944⁵⁹⁷. In quella data fu portato davanti al collegio giudicante, presieduto dal colonnello degli alpini, Mario Longoni, un agente della Divisione Speciale di Polizia, tale M. P., in servizio presso la stazione agenti di P.S. Musocco di Milano, accusato di essersi allontanato arbitrariamente dal corpo di appartenenza il 17 novembre 1943, prolungando la propria assenza sino al 17 gennaio 1944, giorno in cui fu arrestato da alcuni suoi colleghi⁵⁹⁸. Accanto all’accusa di diserzione, si profilava anche il reato di alienazione di oggetti di armamento, conseguente a chi si allontanava in divisa o armato, dato che il P. aveva portato con sé la pistola di ordinanza.

In sua difesa, l’imputato affermò

la sera del 17 novembre venne fermato da un gruppo di militari germanici che non soddisfatti dei suoi documenti di identità lo avevano prelevato e autotrasportato prima a Roma, poi nei pressi di Cassino ove era stato addetto a lavori di scavo di trincee in qualità di manovale e lasciato in libertà soltanto il 29 dicembre, dopo di che, rimessosi subito in viaggio era riuscito a raggiungere Milano soltanto il 17 gennaio.

Le motivazioni dell’imputato convinsero la corte marziale a riconoscere la sostanziale innocenza del P. per due motivi: in primo luogo la versione dei fatti fornita dall’agente di P.S. era rimasta invariata sin dal giorno dell’arresto, inoltre, la quantità di particolari da lui forniti, compreso il nome del capitano del Genio Tedesco che lo rilasciò il 29 dicembre, corrispondevano perfettamente.

Picino fu così rimesso in libertà, assolto dai due reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Il “caso P.” non fu solo il primo processo dibattuto da una corte marziale del Tribunale militare regionale di guerra di Milano nei confronti di un militare, ma fu anche il primo caso specifico legato al reato di diserzione, largamente perseguito dagli organi della giustizia militare della RSI.

La gravità del fenomeno è ampiamente dimostrata dal numero di militari denunciati sin dai primi mesi di attività delle corti marziali milanesi: tra gennaio e maggio 1944 furono processati per diserzione 142 militari su un totale di 489 imputati di cui 115 accusati di diserzione o di mancanza alla chiamata e solo 37 per renitenza. L’80% dei militari finì davanti ai giudici militari per assenza arbitraria.

Tra i casi più rappresentativi di un fenomeno destinato ad assumere una preoccupante diffusione tra le fila dell’esercito repubblicano si segnalano vere e proprie diserzioni di massa, verificatesi proprio nel corso della prima, delicata fase di riorganizzazione dell’esercito.

Il caso più rappresentativo in Lombardia, in questi primi mesi e su cui torneremo successivamente, fu quello verificatosi presso il distretto militare di Treviglio in provincia di Bergamo, dove nel giro di pochi giorni, “presero il largo” ben trentanove soldati, tutti presentatisi spontaneamente e processati per direttissima il 22 e il 24 marzo 1944.

⁵⁹⁶ Ibidem, Sentenza n. 148, 1944 marzo 27.

⁵⁹⁷ Ibidem, Sentenza n. 91, 1944 marzo 8.

⁵⁹⁸ Ibidem. La corte era composta, oltre dal presidente Mario Longoni, dal capitano della Giustizia Militare Sofo Borghese (giudice relatore) e dai giudici Umberto Gentile (colonnello), Antonino Valore (tenente colonnello), Gino Podoia (maggiore).

Oltre al cospicuo numero, i disertori di Treviglio poterono vantare il triste primato di essere tra i primi militari processati dal Tribunale militare di Milano in base all'art. quattro del Decreto del Capo del Governo del 18 febbraio 1944, che infliggeva la pena di morte per disertori, renitenti e mancanti alla chiamata. Per la prima volta la giustizia militare milanese mostrava la fermezza e severità di giudizio, da qualche tempo richieste ai giudici militari dallo Stato Maggiore.

In realtà sia la procura, sia i collegi giudicanti milanesi adottarono un atteggiamento conciliante nei confronti dei disertori, utilizzando cavilli o servendosi di una burocrazia complicata per allungare la durata dei processi o, in caso ciò fosse impossibile, appellandosi a tutte le attenuanti del caso: la particolare situazione dell'imputato, la sua giovane età, le condizioni della famiglia, l'influenza di persone "antipatriottiche".

In Lombardia poi, la vicinanza alla Svizzera favoriva l'allontanamento di molti giovani richiamati alla leva che tentavano di eludere il servizio militare e di lasciarsi la guerra alle spalle fuggendo oltre confine. I tentativi di fuga non sempre finirono felicemente, come nel caso di cinque giovani delle classi 1924 e 1925 che il 1 marzo 1944 si diressero verso il confine elvetico, ma essendo stati respinti dai gendarmi svizzeri, tornarono in Italia e furono catturati dai militi della GNR. Essi, immediatamente tradotti prima presso il comando tedesco di Canobbio e poi alla Questura di Varese, furono denunciati al tribunale militare di Milano e dopo sommaria istruzione, tradotti davanti alla corte marziale e giudicati per rito direttissimo⁵⁹⁹.

Il processo si celebrò il 27 marzo 1944. Immediatamente si profilano due situazioni ben distinte: il reato di mancanza alla chiamata, che il decreto del 18 febbraio aveva equiparato alla diserzione e il tentato espatrio clandestino. Per quanto concerne il reato di diserzione perché esso fosse perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, occorre che fossero superati i limiti temporali previsti dalla legge. "Nella specie, dal combinato disposto dai decreti 18 febbraio e 2 marzo 1944, si evince che il termine per la presentazione dei militari delle classi 1922 e 1925 è stato fissato per l'8 marzo c. a. e poiché è risultato pacifico e provato in causa che i cinque imputati odierni sono stati arrestati il giorno 3 e il giorno 4 per espatrio clandestino e che il loro stato di arresto perdurò oltre l'8, a tuttora, non può porsi a loro carico la mancata presentazione nel termine fissato che fu impedita da un caso di forza maggiore, la quale come è noto esclude la punibilità [...] ne consegue che gli stessi devono essere assolti perché il fatto non costituisce reato"⁶⁰⁰.

In questo modo i giovani evitarono di incorrere nelle pene severe previste dai decreti Graziani, ma non sfuggirono dall'essere riconosciuti colpevoli per il reato di tentato espatrio clandestino e "data la gravità dell'atto compiuto in un momento particolarmente difficile per la Nazione, il tribunale ritiene gli stessi non meritevoli dei benefici di legge". I cinque giovani furono così condannati a un anno di arresto e al pagamento di un'ammenda pari a ventimila lire.

A disertare non erano solo i soldati del rinnovato esercito repubblicano, ma anche le camicie nere della MVSN, sintomo questo di un malessere diffuso anche nelle formazioni più dichiaratamente fasciste. L. G., arruolato come Camicia nera nella 24 Legione di Milano il 27 ottobre 1943, si allontanò dal proprio reparto il giorno dopo, munito di un permesso di ventiquattro ore. Il successivo 14 novembre fu arrestato ma si allontanò nuovamente dal reparto, dove era trattenuto in attesa di giudizio, il giorno 11 dicembre 1943. Per questo il

⁵⁹⁹ La corte era formata dal colonnello Umberto Gentile (Presidente), dal capitano Sofo Borghese (giudice relatore) e dai giudici (tenente colonnello Antonino Valore, maggiore Riccardo Alemanno e maggiore Mauro Soldani). Pubblico ministero era il maggiore Filippo Italia. *Ibidem*, Sentenza n. 146, 1944 marzo 27.

⁶⁰⁰ *Ibidem*.

giorno stesso fu nuovamente tratto in arresto. Si profilava una serie di reati: in primo luogo la diserzione reiterata, punita dagli art. 146 e 150 del Cpmg, a cui si aggiungevano le accuse di:

- b) del delitto previsto e punito dall'art. 221 del cpmp e 47 del cpmg, perché nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, portava abusivamente in pubblico il segno di Camicia Nera Scelta;
- c) del delitto previsto e punito dall'art. 165 del cpmp e 47 del cpmg per aver distratto effetti di equipaggiamento militare;
- d) del delitto previsto e punito dall'art. 688 del C.P. per non avere consegnato una bomba a mano tedesca, ricevuta da altro militare, trasgredendo in tal modo l'ordine dell'Autorità di consegnare armi e munizioni;
- e) del delitto previsto e punito dall'art.3 Legge 8 luglio 1941 n. 645 per aver sottratto al normale consumo dieci chili di farina di granturco⁶⁰¹.

Ritenuto innocente per non aver commesso il fatto riguardo ai capi d'accusa b,c,d,e, il G. fu riconosciuto colpevole del reato di diserzione e condannato a tre anni e sei mesi di reclusione militare, essendogli stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 48 del C.P. che prevedeva la riduzione di un terzo della pena, poiché l'imputato si trovava alle armi da un solo giorno.

I reati di diserzione, renitenza e mancanza alla chiamata, dopo i casi affrontati tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, diventarono nettamente prevalenti sugli altri reati commessi da militari; nel solo mese di aprile furono processati sessantasei disertori su ottantotto militari e le sentenze non furono sempre "tenere". Pur non giungendo mai a pene capitali, i giudici del tribunale militare condannarono gli imputati fino a ventiquattro anni di reclusione, anche di fronte ad attenuanti particolarmente favorevoli⁶⁰². Tale atteggiamento è chiarito da un passaggio delle memorie del giudice relatore Sofo Borghese che giustifica in parte questo comportamento considerandolo alternativo alle sentenze di morte.

Eravamo nella primavera del 1944 e un certo numero di questi processi arrivava al dibattimento; ma erano opportunamente selezionati quelli che davano luogo, in linea di fatto, ai maggiori dubbi e perplessità sulle singole posizioni; così che non era difficile riaffermare solennemente l'applicazione della legge di guerra, e dimostrare, nel caso specifico, che i fatti dimostravano una responsabilità attenuata o diversa, che richiedeva l'assoluzione o una condanna a pena detentiva che, fosse anche l'ergastolo, si sapeva che sarebbe stata scontata soltanto ... fino alla fine di tutto. Il compito della decisione spettava al collegio giudicante,

⁶⁰¹ Ibidem, Sentenza n. 112, 1944 marzo 17.

⁶⁰² Il 12 aprile 1944 il soldato G. P., presente in aula, ascoltava la sentenza comminatagli per il reato di "diserzione di fronte al nemico (art. 4 del Decreto del capo del Governo in data 18 febbraio 1944 e 144 C.P.M.G.) perché militare del 68° Reggimento Fanteria di Novara, si allontanava arbitrariamente dal reparto il giorno 8 settembre 1943 rimanendo assente fino al 17 marzo 1944, giorno in cui veniva arrestato dai CC.RR di Mortara e condotto al Distretto Militare di Pavia". A parte l'errore del cancelliere che parla di CC.RR (Carabinieri Reali) in un contesto nel quale tale aggettivo era bandito, l'imputato fu condannato a venti anni di reclusione militare. L'aggravante non erano tanto le condizioni in cui era maturata la diserzione, peraltro avvenuta l'8 settembre, ma quella di non essersi presentato ai bandi di arruolamento. Ibidem, Anno 1944, vol. II, Sentenza n. 217, 1944 aprile 12. Tra il 12 aprile e il 10 maggio 1944 furono processati tredici mancanti alla chiamata e cinquanta disertori, tutti condannati a pene variabili da dieci a ventiquattro anni di carcere. Non fu mai comminata alcuna sentenza capitale. Ci furono tuttavia casi di tolleranza nei confronti di quei disertori che potevano accampare motivazioni valide come quelle cui fece appello il contadino N. A., classe 1924, accusato di mancanza alla chiamata. Quando la sua classe fu chiamata alle armi, l'A. non si presentò e continuò tranquillamente senza preoccupazioni a coltivare le sue terre in assenza dei fratelli e a sostegno della famiglia. Venne tratto in arresto dagli agenti della Questura di Varese e interrogato dichiarò di non essersi presentato: "Perché il solo della famiglia addetto alla coltivazione dei campi di sua proprietà ed anche perché correva voce al suo paese che tutti i soldati vengono mandati in Germania dove vengono effettuati continui bombardamenti". In ottemperanza alle disposizioni previste dal bando del duce del 18 febbraio 1944, il Procuratore Militare chiedeva la condanna dell'A. alla pena capitale mediante fucilazione nel petto. La condanna a morte veniva poi commutata in trent'anni di reclusione. Ibidem, Sentenza n. 368, 1944 aprile 22.

composto, come ho detto, di cinque ufficiali di cui uno solo – che poi doveva redigere la sentenza – era un magistrato o comunque elemento tecnico; il “giudice relatore” di turno.⁶⁰³

Oltre alle diserzioni, che, come abbiamo visto, rappresentavano i reati maggiormente denunciati, i militari finivano davanti alla corte marziale anche per altre questioni. Si trattava di reati spesso legati a crimini comuni come furti, peculato, corruzione, anche se non mancavano casi più gravi quali il falso in atti militari, l’insubordinazione verso i superiori o la totale mancanza di spirito combattivo.

Se è ipotizzabile una certa tolleranza dei giudici militari nei confronti dei disertori, ben diverso fu l’atteggiamento giuridico adottato verso i responsabili di reati comuni, in particolar modo verso gli autori di furti, rapine o di vere e proprie associazioni a delinquere e dei responsabili di fatti di sangue.

La situazione peggiorava se a far parte di queste associazioni erano i soldati del nuovo esercito repubblicano.

Il 20 aprile 1944 fu convocato a Varese un Tribunale militare straordinario con il compito di processare tre sottufficiali appartenenti al Raggruppamento Arditi Paracadutisti dell’Aeronautica di Tradate (Va). Si trattava dei sergenti M. M. di ventidue anni e F. D. di ventitré anni e del sergente maggiore T. B. di ventuno anni. Erano accusati di vari reati, quali associazione a delinquere, concorso in rapina aggravata e concorso in omicidio aggravato. I fatti di cui erano incriminati si erano svolti tra il marzo e il febbraio del 1944 e avevano visto i tre militari protagonisti di un’*escalation* di violenza a danno di alcuni civili. Già il 28 febbraio i tre militari avevano tentato a Milano “mediante l’uso della violenza” di impossessarsi di alcune somme di denaro a danno di alcuni sconosciuti, inscenando una perquisizione di passanti. Tuttavia il fatto più esecrabile avvenne esattamente un mese dopo, il 28 marzo, quando due dei tre malviventi in grigioverde fermarono in località Bareggio di Malnate (Va), G. S., lo rapinarono e poi lo assassinarono per “occultare il delitto di rapina commesso in suo danno”.

La sentenza così si esprime riguardo ai fatti accaduti:

Il M. e il D. ammisero di aver incontrato G. S. lungo la via e di averlo perquisito ripetutamente, trovandolo in possesso di una forte somma di denaro [circa 98.000, n.d.r.] che gli asportarono. Gli imputati suddetti ammisero che ad un certo momento, il M., per timore di essere riconosciuto dal S., qualora l’avessero lasciato in libertà, decise di sopprimerlo e invitò il D. che era armato di rivoltella a sparare. Siccome il D. esitava, il M. afferrò la rivoltella di questo e sparò quattro colpi contro il S. che si era dato alla fuga, facendolo cadere al suolo, poi gliene sparò un quarto a bruciapelo nella nuca⁶⁰⁴.

La corte riconobbe la piena responsabilità del M. e del D. riguardo alla morte di S. e per questo li condannò alla pena capitale mediante fucilazione, previa degradazione. B. fu condannato a trent’anni di reclusione militare per il tentativo di rapina perpetrato a Milano.

La sentenza fu eseguita il giorno dopo. M. e D., alle ore 6.45, furono condotti sul luogo del reato (Bareggio di Malnate) “nei modi voluti dalla legge” e passati per le armi alla presenza del Pubblico Ministero (Matteo Sanfilippo), di un ufficiale medico e del cancelliere.

Spesso gli autori di reati comuni (in prevalenza furti e rapine) appartenevano alla GNR, alla Legione autonoma “Ettore Muti” o a ad altre formazioni speciali di P.S. (Brigate Nere, Legione “Pietro Caruso”) che avrebbero dovuto svolgere mansioni di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico.

⁶⁰³ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 34.

⁶⁰⁴ ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. II, Sentenza n. 261, 1944 aprile 20.

Nel mese di dicembre 1943 i legionari A. M. e P. R., in servizio presso la 7^a Legione GNR di Pavia, si allontanavano arbitrariamente dal reparto recandosi a Busto Arsizio. Qui si presentavano a certo Z. A. al quale facevano credere di essere ufficiali di polizia giudiziaria, ed entravano così in casa sua, dove eseguivano una perquisizione domiciliare, facendosi poi consegnare la somma di lire duemila a titolo di cauzione, in attesa di accertamenti relativi ad alcuni generi contingentati. Per tali fatti venivano entrambi denunciati e, in seguito a sommaria istruzione, rinvii a giudizio davanti a questo tribunale militare⁶⁰⁵.

I reati che si profilavano per i due legionari erano, oltre alla violazione di domicilio, anche quello di usurpazione di pubblica funzione e di truffa, per i quali la corte dispose una condanna di tre anni di reclusione e di mille lire di multa ciascuno.

Vi erano poi reati meno gravi, ma comunque puniti in modo esemplare, come l'ubriachezza in servizio di cui fu, ad esempio, accusato A. G., Camicia Nera e legionario in forza al 1° Battaglione O.P. della 24^a Legione CC.NN. di Milano.

Il 5 dicembre 1943 G., completamente ubriaco, sparò cinque caricatori di munizioni calibro 7,35 per moschetto in direzione di una sentinella. Redarguito dalla Camicia Nera scelta V. C., la afferrò per il collo dando inizio a una colluttazione. La corte condannò l'imputato a tre anni e sei mesi di reclusione, pena aggravata per lo stato di guerra⁶⁰⁶.

3.3.4 *Le sentenze (maggio – settembre 1944)*

Tra il maggio e il settembre 1944 l'attività dei collegi giudicanti fu frenetica. In cinque mesi furono processati 781 individui di cui 433 civili e 348 militari⁶⁰⁷. (TAB. 5, TAB. 6 e TAB. 7)

Il dato che colpisce è il notevole aumento degli imputati appartenenti alle FF.AA. repubblicane rispetto ai mesi precedenti, evidente segno che la giustizia militare cominciava a occuparsi con maggiore frequenza delle vicende giuridiche dell'esercito repubblicano, oramai costituito, in questo periodo, pur tra mille problemi, e in buona parte operativo.

Per quanto concerne i civili, tra i reati maggiormente sanzionati dai giudici militari non vi erano più le "solite" assenze arbitrarie dal posto di lavoro per opera di salariati militarizzati. Il numero di processi per tali infrazioni fu ridotto in pratica a zero grazie al decreto del 21 giugno 1944 che trasferì al Tribunale speciale per la difesa dello Stato le competenze riguardanti i reati commessi dagli operai militarizzati⁶⁰⁸.

Il Tribunale militare regionale di guerra di Milano non tardò molto ad adeguarsi alla situazione, infatti, tra il maggio e il giugno del 1944 furono processati gli ultimi operai che lasciarono il posto ad altri imputati non meno numerosi.

Comparivano sempre più massicciamente altri reati commessi dai civili e ascrivibili principalmente ad atteggiamenti denigratori nei confronti della guerra, violazioni del coprifuoco, porto abusivo di armi, manifestazioni e grida sediziose, offese al capo del governo, ubriachezza molesta e reati legati all'economia di guerra come ricettazione, borsa nera o reati comuni come furti, rapine, truffe, estorsioni di pertinenza della magistratura militare poiché compiuti da militari o da civili a danno delle FF.AA.

Ampio spazio trovavano anche i processi nei confronti di civili accusati di aver dato ospitalità a prigionieri di guerra, di aver aiutato gli ebrei a espatriare clandestinamente, oppure di non

⁶⁰⁵ Ibidem, Sentenza n. 221, 1944 aprile 13.

⁶⁰⁶ Ibidem, Sentenza n. 237, 1944 aprile 18.

⁶⁰⁷ Ibidem, Anno 1944, vol. III, Sentenze dal n. 382 al n. 574; Anno 1944, vol. IV, Sentenze dal n. 575 al n. 766; Anno 1944, vol. V, Sentenze dal n. 767 al n. 958.

⁶⁰⁸ L'ultimo processo per abbandono del posto di lavoro fu celebrato il 15 giugno 1944 a danno di A. G., impiegato in servizio presso l'amministrazione centrale delle Poste e Telegrafi di Milano. L'imputato veniva assolto in quanto il fatto non costituiva reato, "avendo il G. abbandonato il servizio perché chiamato alle armi". Ibidem, Anno 1944, vol. IV, Sentenza n. 643, 1944 giugno 15.

aver ottemperato alle disposizioni delle autorità, soprattutto germaniche, sulla vigilanza notturna lungo strade e linee ferroviarie e telefoniche⁶⁰⁹.

Aumentava anche il numero di processi celebrati quotidianamente. Si passò da un massimo di dieci al giorno dei mesi precedenti, a trentuno celebrati nella sola giornata del 11 maggio 1944 per un totale di quarantuno imputati (tutti militari)⁶¹⁰.

Tra l'11 e il 12 maggio più colleghi giudicanti, suddivisi in sezioni, celebrarono contemporaneamente, nel Palazzo di giustizia di via Freguglia, ben cinquantasette processi che coinvolsero settantuno persone. I civili (dei militari si parlerà più avanti) furono giudicati nella sola giornata del 12 maggio, giornata "campale" per i giudici militari, dalla prima sezione del tribunale militare che operò contemporaneamente alla seconda sin dalle prime ore del mattino⁶¹¹. La prima sezione si occupò di nove imputati, tra cui solo tre erano mobilitati civili, accusati di aver abbandonato il servizio arbitrariamente, mentre la maggior parte (6 imputati) era accusata di aver fornito ospitalità a prigionieri di guerra⁶¹². Quasi tutti gli imputati furono processati individualmente. I giudici si mostrarono particolarmente concilianti, considerarono le circostanze attenuanti e assolsero tutti gli imputati per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove⁶¹³.

Alla seconda sezione furono destinati i militari, ventuno in tutto, accusati di reati di varia natura. Il reato di diserzione era, ancora una volta, l'infrazione maggiormente diffusa (15), seguito da altri illeciti come false generalità e uso indebito di distintivo militare (1); furto (2); rapina a danno di civili (2); concorso in espatrio clandestino (1).

I disertori appartenevano a varie armi dell'esercito compresa la GNR e avevano commesso il reato in diverse circostanze. C'era chi era scappato dall'Ospedale militare per poi venire arrestato una volta giunto a casa⁶¹⁴, chi non si era presentato al distretto militare una prima volta ed era stato arrestato perché, pur presentatosi spontaneamente, erano ormai trascorsi i

⁶⁰⁹ Il 1 luglio 1944 cinque lavoratori precettati per il servizio di vigilanza notturno alle linee telefoniche presso il comune di Rho (MI), venivano processati individualmente per essersi assentati durante tale compito. Tale comportamento infrangeva l'art. 9 del D.M. 9 ottobre 1943. I cinque venivano condannati alla multa di lire 1000 a testa. *Ibidem*, Sentenze dalla n. 697 alla n. 701.

⁶¹⁰ *Ibidem*, Anno 1944, vol. III, Sentenze dal n. 394 al n. 424 e dal n. 449 al n. 451. Le sentenze riguardano trentasette casi di diserzione, due relativi al reato di offese al capo del Governo, una afferente al reato di grida sediziose e una connessa a tentato espatrio clandestino.

⁶¹¹ La I sezione era formata da: colonnello Mario Longoni (Presidente, poi sostituito dal colonnello Enrico Caleffi), capitano Benedetto Barretta (giudice relatore) e dai giudici tenente colonnello Antonino Valore, Maggiore Mauro Soldani e maggiore Calogero Falzone; la II sezione era composta dal colonnello Umberto Gentile (presidente), capitano Sofo Borghese (giudice relatore) e dai giudici tenente colonnello Emilio Peduzzi, tenente colonnello Antonio Prandoni e maggiore Riccardo Alemanno.

⁶¹² Il caso più interessante riguardava tre imputati accusati "del delitto previsto e punito dall'art. 1 D.M. 9 ottobre 1943, per avere dato, l'11 novembre 1943, alloggio, il C. e il M., in un garage della loro azienda agricola ed il F. nella propria abitazione, site nel comune di Fessera (PV), a quattro prigionieri di guerra inglesi (due il C. e il M., due il F.) evasi da un campo di concentramento". La corte riconosceva valida come attenuante la non conoscenza delle disposizioni del decreto ministeriale del 9 ottobre, in quanto "è risultato provato con documenti ufficiali prodotti che nella provincia di Pavia, la conoscenza delle gravi sanzioni penali comminate fu divulgata per la prima volta il 16 dicembre 1943". La non conoscenza delle disposizioni per causa di forza maggiore, veniva così riconosciuta come prova a favore degli imputati che venivano tutti assolti per non avere commesso il fatto. *Ibidem*, Sentenza n. 431, 1944 maggio 12.

Ibidem, Sentenze dalla n. 425 – alla n. 432, 1944 maggio 12.

⁶¹³ *Ibidem*.

⁶¹⁴ *Ibidem*, Sentenza n. 433, 1944 maggio 12: "Il soldato M. M. in servizio alle armi nella 6^a Legione GNR in Vigevano, il 27 novembre 1943 veniva inviato all'Ospedale Militare di Pavia per esservi ricoverato. Giunto in loco si allontanava arbitrariamente dal reparto ospedaliero, restando assente sino al 22 dicembre, giorno in cui veniva tratto in arresto. Nel corso del dibattimento sono emerse chiaramente le responsabilità del militare che però, avendo presentato domanda di arruolamento volontario per essere assegnato ad un reparto operante, si ritiene si debba procedere all'archiviazione degli atti".

limiti temporali concessi dalla legge⁶¹⁵. Vi erano poi casi legati a un'abbondante dose d'ingenuità di militari che si erano allontanati dai loro corpi di appartenenza per motivi familiari e, pensando di essere pienamente giustificati, si erano ripresentati volontariamente qualche giorno dopo⁶¹⁶; c'era addirittura chi, allontanatosi solo per un giorno, si era ripresentato l'indomani affermando candidamente che "era convinto di potersi allontanare per un breve periodo senza incorrere in sanzioni"⁶¹⁷.

I quindici imputati furono assolti per non aver commesso il fatto o condannati a pene detentive sino a dieci anni con differimento della sanzione. Frequenti furono anche i casi di archiviazione, determinati, di fronte a un palese riconoscimento di colpevolezza, dall'arruolamento volontario degli imputati in un reparto operativo. I giudici militari, tolleranti nei confronti dei disertori, bilanciavano così le gravi sanzioni comminate dai bandi Graziani. Quasi tutte le condanne stabilite da tribunali militari ordinari nel corso della RSI, pur tenendo conto delle diverse circostanze in cui era avvenuto l'illecito (in presenza o in assenza del nemico, per es.), contemplarono sempre il differimento della pena nel caso l'imputato avesse presentato domanda di trasferimento a reparto operativo. Il differimento era previsto anche nel caso il militare non si fosse presentato spontaneamente o avesse commesso il reato in data successiva al bando Graziani del 18 febbraio 1944.

A tal proposito, in quasi tutte le sentenze con pena differita, il dispositivo recitava: "P. Q. M. [Per Questi Motivi, n.d.r.], visti gli art. 1 del decreto 18 febbraio 1944, art. 2 del decreto 14 marzo 1944, art. 10 della legge del 10 luglio 1940, n. 924, dichiara [NOME DELL'IMPUTATO] responsabile del reato di diserzione ascrittogli e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione militare, spese e conseguenze di legge. Ordina il differimento dell'esecuzione della pena, avendo lo stesso presentata domanda di destinazione a reparto operante" (espressione non sempre presente nel dispositivo di sentenza).

Le assoluzioni potevano, quindi, avvenire con: a. archiviazione del caso perché l'imputato (in caso di diserzione immediata, o di altre forme meno gravi di diserzione) era stato arrestato prima del 18 febbraio 1944 (cioè prima del Bando Graziani) e aveva presentato domanda di arruolamento volontario, oppure si era presentato volontariamente prima del 9 marzo 1944 (art. 1 decreto legislativo del duce 11 marzo 1944 – vedi sentenza n. 466); b. insufficienza di prove; c. assoluzione in quanto il fatto non costituisce reato.

Di fatto, nessuno fu punito per il reato di cui era accusato, anche in caso di colpevolezza, poiché tutti presentarono domanda di arruolamento volontario.

Un atteggiamento più severo fu adottato dai giudici nei confronti di quei militari che si erano resi responsabili di reati comuni. Il 12 maggio due militi della GNR furono processati perché "in Motta Vigogna di Massalengo, il giorno 18 febbraio, s'introducevano entrambi palesemente armati, nelle appartenenze della dimora di C. A., contro la volontà della medesima e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra loro e mediante

⁶¹⁵ Ibidem, Sentenza n. 434, 1944 maggio 12: "S. G., militare di leva per la classe 1923, ometteva di presentarsi nel distretto competente, come ne aveva l'obbligo entro il termine prescritto, rimanendo arbitrariamente assente sino al giorno 17 marzo 1944, in cui si presentava spontaneamente al Distretto Militare di Pavia. Pertanto veniva denunciato e in seguito a sommaria istruzione, rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale militare. Il collegio osserva che dalle risultanze di causa e dibattimentali è emersa la prova della responsabilità del pervenuto e che pena congrua, in considerazione di tutte le circostanze dei fatti e della sua presentazione spontanea, si ritiene quella di anni dieci di reclusione militare. La corte ordina il differimento della esecuzione della pena".

⁶¹⁶ Ibidem, Sentenza n. 436, 1944 maggio 12. O. F., classe 1923, contadino analfabeta, originario di Pasturo in Valsassina (CO), verrà condannato a dieci anni di reclusione. Pena poi differita.

⁶¹⁷ Ibidem, Sentenza n. 438, 1944 maggio 12. A. G., classe 1923, verrà tradotto davanti al tribunale militare che constaterà: "l'assenza del prevenuto non è durata oltre un giorno e che lo stesso si è ripresentato spontaneamente al corpo il giorno 3 febbraio 1944, pertanto il collegio ritiene di dover ordinare l'archiviazione degli atti in ordine al reato di diserzione".

minaccia di denuncia e di ritiro della licenza di esercizio, costringevano C. A. a consegnare loro lire seicento in denaro e un pacco di candele⁶¹⁸.

Il tribunale militare confermò l'accusa di truffa aggravata e condannò i due soldati alla pena di tre anni di reclusione e al pagamento di una multa di tremila lire.

La clemenza dei giudici veniva quindi meno di fronte alla natura e alla gravità del reato. Questo indipendentemente si trattasse di militari o di civili. Sfogliando le sentenze si nota, infatti, una certa differenza nel metro di giudizio nei confronti dei civili accusati, ad esempio, di assenza arbitraria dal posto di lavoro, il più delle volte assolti rispetto a coloro che si erano resi responsabili di reati comuni.

Non vi era clemenza per chi si macchiava di reati gravi come la rapina, come nel caso di G. P., milite della 16^a Legione MVSN di Como, e dei fratelli A. e L. G., non appartenenti alle FF.AA. I tre individui, in concorso fra loro e in esecuzione di un medesimo piano criminoso, si resero colpevoli in Como, la sera del 6 e la mattina del 7 novembre 1943, dei reati di estorsione, rapina, violenza privata e spari con arma da fuoco in centro abitato a danno di alcuni concittadini comaschi⁶¹⁹.

Una serie di reati gravissimi, riassunti nel dispositivo della sentenza nel seguente modo:

P. G., G. A. e G. L. la sera del 6 e la mattina del 7 novembre 1943, commettevano vari reati. Il 6 novembre 1943 reato di estorsione in Como a danno di M., tentata estorsione il 7 novembre 1943 in danno di F. A.. Lo stesso giorno commettevano il reato di estorsione in danno di M. F., di rapina in danno di G. A., M. A., B. E., e di violenza privata verso D. N. e C. P.. Il P. sparava con arma da fuoco nell'abitato. Il G. L. e A. rubavano il 6 novembre due biciclette a danno di ignoti. Nel corso delle loro criminose opere, tra il 6 e il 7 novembre, usurpavano dei titoli. Pertanto venivano denunciati e in seguito a sommaria istruzione, inviati davanti a questo tribunale militare.

I tre furono riconosciuti pienamente colpevoli dei reati loro ascritti e condannati alla pena di sedici anni di reclusione e a un'ammenda di ventiduemila lire di multa. Non era tenuto assolutamente in considerazione che P. fosse membro della Milizia, e le sue giustificazioni riguardanti la presunta scarsa fede fascista delle vittime. Si trattava di un delinquente che aveva disonorato la "camicia nera" e pertanto non poteva usufruire di sconti di pena o di atteggiamenti concilianti da parte della corte militare, peraltro formata solo da membri dell'esercito regolare⁶²⁰.

Poca clemenza era riservata anche nei confronti di chi rubava per necessità. Molti civili finirono davanti al tribunale militare con l'accusa di aver sottratto generi alimentari o di vestiario di appartenenza alle FF.AA. I furti avvenivano soprattutto in prossimità degli scali ferroviari, dove, anche grazie alla scarsa sorveglianza, erano sottratti quantitativi, spesso modesti, di alimentari e altri generi di conforto.

Nonostante la fame, il freddo e le cattive condizioni di vita fossero alla base di tali azioni, l'epilogo giuridico era sempre lo stesso: secondo le circostanze attenuanti o aggravanti gli imputati venivano di solito condannati a pene variabili da tre mesi a due anni di reclusione militare.

⁶¹⁸ Ibidem, Sentenza n. 441, 1944 maggio 12.

⁶¹⁹ Ibidem, Sentenza n. 498, 1944 maggio 19.

⁶²⁰ La corte era formata dal colonnello dei bersaglieri Giuseppe Libois (Presidente), dal capitano della Giustizia Militare Sofo Borghese e dai giudici tenente colonnello di artiglieria Emilio Peduzzi e dai maggiori di fanteria Riccardo Alemanno e Calogero Falzone. Dopo la guerra, il Tribunale Supremo Militare di Roma con sentenza in Camera di Consiglio n. 694 emessa in data 22 aprile 1949, decise di "dare efficacia giuridica alla sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.L. del 5 ottobre 1944, n. 249". Pertanto la condanna fu pienamente scontata dai tre malfattori, posti in libertà solo nel luglio del 1960. Ibidem.

Tra l'inizio di maggio e il 4 settembre 1944, oltre il 59% dei civili (256 su 433) fu processato con giudizio direttissimo per i reati di furto semplice o aggravato verificatisi in zone soggette a codice penale militare (caserme, distretti, scali e stazioni ferroviarie, etc.). Alla massa di processi legati alle infrazioni del Testo Unico per la Disciplina dei cittadini in tempo di guerra, specificamente legati alle assenze arbitrarie dal posto di lavoro, si sostituirono quelli connessi a reati comuni, che nel periodo gennaio – maggio erano stati relativamente pochi (circa 54).

Solo nella giornata del 2 giugno furono processati undici civili accusati di aver rubato una matassa di filo telefonico, poche scatole di fiammiferi, una cassa di mandarini, tre bottiglie di vino, un copertone di automobile, lamette da barba, alcuni pacchetti di sigarette di marca “Rodi” e “Fenice”, calzature militari e altro materiale dell'esercito, tutta merce sottratta, in momenti diversi, presso lo scalo merci di stazioni ferroviarie o da caserme, quindi da zone soggette a legge militare. Dieci su undici furono condannati a pene detentive variabili tra i tre mesi e i due anni⁶²¹.

I processi per furto aumentarono esponenzialmente dal giugno 1944. A maggio i procedimenti per tale reato furono solo una ventina. A giugno raggiunsero il numero di ottantacinque. Solo il giorno 13 di quel mese, furono giudicati per il medesimo motivo tredici civili, lo stesso avvenne il 19 giugno (10 processi); il 21 finirono davanti alla sbarra sette individui, il 23 giugno altri sette e tra il 23 e il 12 luglio ben quarantasette⁶²². La situazione non cambiò nei mesi successivi: a luglio furono processati trentacinque civili, mentre nel solo mese di agosto finirono sul banco degli imputati ben 116 persone⁶²³.

Generalmente si trattava di furti di piccole quantità di rame, cioccolato, benzina, vino e grappa o di materiale militare di vario genere (tele, scarpe, coperte di lana, etc.).

Tra i processi legati al reato di appropriazione indebita, è interessante il caso di L. S., discusso dalla corte marziale milanese il 9 giugno 1944. La donna, abitante a Brescia, si era appropriata di una rivoltella che il maggiore M. C. le aveva lasciato in consegna, e l'aveva rivenduta a tale “Beppi” non meglio identificato. Il Tribunale di Milano inviò l'incartamento processuale al Procuratore del Tribunale militare di Brescia poiché “il fatto venne commesso in Brescia ed è cessata la giurisdizione di questo tribunale su detto territorio”⁶²⁴. Era il primo

⁶²¹ Ibidem, anno 1944, vol. IV, Sentenze dalla n. 585 alla n. 592. In quell'unica giornata furono processati gli estranei alle forze armate G. L. e A. G. che il 1 dicembre 1943 rubarono una matassa di filo telefonico del valore di lire diecimila asportata presso la Caserma “Duca d'Aosta” di Mantova e per tale reato furono condannati a sei mesi di reclusione; E. M., ferroviere sussidiario (e quindi lavoratore militarizzato) che tra il 25 novembre e il 10 dicembre 1943, nella Stazione di Milano – smistamento merci – s'impossessava col fine di trarne profitto di seicento bustine di fiammiferi “Minerva”, di settantacinque mandarini dal peso complessivo di kg. 6,500 contenuti in una gabbietta di legno, sottraendoli all'Amministrazione delle FF.SS. da carri giacenti in detta stazione. L'imputato veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare; M. C., operaio militarizzato in servizio presso le FF.SS, stazione smistamento di Milano, che il giorno 30 dicembre 1943, “usando violenza sulle serrature di un vagone ferroviario, ed al fine di trarre profitto, sottraeva 3 bottiglie di spumante da una cassetta che con altre si trovava in una carro merci”. L'imputato veniva condannato a tre mesi di reclusione militare. Per il furto di un copertone di automobile nuovo, marca Pirelli Stella Bianca, il ferroviere militarizzato M. C. veniva condannato a un'ammenda di tremila lire, mentre G. M., G. D., C. M. e L. V., abitanti di Bergamo, furono condannati alla pena di due anni di reclusione militare per aver sottratto nella prima quindicina del mese di settembre dal campo prigionieri di Grumello al Piano (BG), abbandonato dai militari addetti alla sorveglianza, dopo gli eventi dell'8 settembre 1943 vestiario militare di vario genere. Infine altri tre operai militarizzati sempre addetti alla Stazione smistamento merci di Milano venivano processati per piccoli furti: due furono condannati a tre mesi di reclusione, mentre solo D. P., fu assolto con formula piena in quanto non riconosciuto responsabile dei reati contestatigli.

⁶²² Ibidem, Sentenze dalla n. 629 alla n. 757.

⁶²³ Ibidem, Anno 1944, vol. III, Sentenze dalla n. 382 alla n. 574; Anno 1944, vol. IV, Sentenze dalla n. 575 alla n. 766; Ibidem, Anno 1944, vol. V, Sentenze dalla n. 767 alla n. 958.

⁶²⁴ Ibidem, Anno 1944, vol. IV, Sentenza n. 608, 1944 giugno 7.

procedimento rinviato dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano, operativo dal novembre 1943 sull'intera Lombardia, alla Sezione autonoma di Brescia, istituita con decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331. Tale Tribunale, competente sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza, cominciò a funzionare effettivamente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1944, come testimonia il caso dell'imputata L. S.⁶²⁵.

Tornando ai processi, se il reato presentava l'aggravante dell'uso della violenza, difficilmente l'imputato incontrava la comprensione dei giudici militari. L'operaio militarizzato A. N., in servizio presso la Direzione del 1° magazzino centrale – reparto vestiario – di Pavia, comparve sul banco degli imputati il 31 maggio 1944, accusato d'insubordinazione con violenza aggravata e continuata “per avere con più azioni esecutive di un medesimo piano criminoso usato violenza contro i suoi superiori, vice – capo squadra F. U. e capo squadra B. A., provocando a F. lesioni guarite in giorni 4”⁶²⁶. Nel corso del dibattimento emerse la piena responsabilità di N., condannato, nonostante avesse commesso il reato spinto da fattori esterni al servizio e alla disciplina militare, a due anni e sei mesi di reclusione militare.

Tra i processi di militari, come abbiamo visto principalmente legati a casi di diserzione e di mancanza alla chiamata, cominciarono a fare capolino i primi episodi legati alla Resistenza. In una sentenza del 17 maggio 1944 si faceva riferimento a uno dei primi attacchi dei ribelli avvenuto nel dicembre 1943, in una caserma dei carabinieri di Brescia con l'obiettivo di sottrarre il copioso materiale bellico custodito in armeria. Quel giorno il carabiniere E. C. fu condotto di fronte al tribunale militare con l'accusa di aver violato i doveri militari per codardia. Il 4 dicembre 1943, verso le ore 15.45, egli, mentre piantonava la caserma, sentito suonare il campanello della porta, invece di recarsi al piano superiore come gli era stato ordinato, per meglio difendere la caserma, aveva aperto lo spioncino della porta esponendosi all'attacco di numerosi ribelli, che gli puntarono contro un'arma. Il carabiniere si difese affermando di trovarsi da soli due giorni nella caserma, di ignorare l'esistenza di ribelli in quella zona e di non aver ricevuto l'ordine di recarsi al piano superiore, anziché aprire lo spioncino quando veniva suonato il campanello. La corte tenne in considerazione le giustificazioni del carabiniere, e da un esame della topografia della caserma, concluse “anche dal piano superiore il C. non avrebbe potuto difendere meglio la caserma, perché da questo piano non sarebbe potuto andare in armeria a prendere il moschetto se non passando davanti alla porta, che era sotto il tiro dei ribelli”⁶²⁷. In sostanza a C. non poteva essere fatto “appunto di codardia” poiché ogni movimento gli sarebbe costato la vita. Il suo sacrificio non sarebbe servito a difendere la caserma. L'imputato fu quindi assolto per non avere commesso il fatto.

Sul banco degli imputati salirono anche i militari accusati di aver favorito la fuga di ebrei nella vicina Svizzera, approfittando del grado e della posizione. Si trattava o di persone che gratuitamente aiutavano i perseguitati per motivi razziali, o di opportunisti che, approfittando della situazione, cercavano di trarre illecito guadagno dalla disperazione altrui.

Alla categoria di persone disinteressate apparteneva il maresciallo della Guardia di Finanza E. I., in servizio presso la Polizia tributaria della sezione di Milano. Tradotto, il 10 giugno 1944,

⁶²⁵ Cfr. § 2.2.2 *Ulteriori modifiche delle competenze dei tribunali militari (marzo 1944-aprile 1945)*. A riprova di ciò verte il caso di A. T., soldato del I battaglione Alpini di stanza a Mondovì, processato il 29 maggio a Milano per grida sediziose: “[...] in Clusone avendo cantato pubblicamente l'inno sovversivo “Bandiera rossa””. Il fatto si verificò in provincia di Bergamo, territorio che dal marzo 1944 era posto sotto la giurisdizione di Brescia. Motivo per cui il tribunale militare di Milano trasmise gli atti per competenza al Tribunale di Brescia. Di fatto quindi i primi procedimenti processuali di competenza del nuovo tribunale cominciarono a essere trasmessi a partire da fine maggio 1943. ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. III, Sentenza n. 550, 1944 maggio 29.

⁶²⁶ *Ibidem*, Sentenza n. 574, 1944 maggio 31.

⁶²⁷ *Ibidem*, Sentenza n. 463, 1944 maggio 17.

davanti alla corte marziale e accusato di aver concorso all'espatrio clandestino a scopo politico di cinque ebrei e al tentato espatrio di altri dodici.

Nel corso del dibattimento il maresciallo ammise di essersi interessato per fare espatriare in Svizzera i fratelli Ottolenghi, di "razza ebraica", e di averli accompagnati in località Monte Olimpino, presso Como. Qui li aveva messi in contatto con una guida, U. F., che aveva promesso, dietro compenso, di farli espatriare. Il Maresciallo affermò, inoltre, di essersi recato a San Michele di Bergamo per prelevare le persone da trasferire e di avere ricevuto 80.000 lire da M. O. e ulteriori 60.000 da tale Foà, nel frattempo unitosi al gruppo con la famiglia. Infine l'imputato precisò di avere consegnato a F. la somma di 60.000 lire, riservandosi di versare le restanti 80.000 lire a espatrio effettuato. Nel frattempo, solo cinque dei diciassette ebrei erano riusciti a passare il confine, mentre gli altri dodici erano stati arrestati dalla GNR e consegnati alle autorità germaniche.

Per il reato di favoreggiamento il maresciallo della Finanza fu, invece, condannato a due anni e otto mesi di reclusione militare e a una multa di 2.500 lire. Di F. e le altre guide che, dietro congruo pagamento, avevano offerto i loro servizi, si erano, nel frattempo, dileguati⁶²⁸.

3.3.5 *Le sentenze (settembre – dicembre 1944)*

Tra il 5 settembre e il 29 dicembre 1944 il Tribunale militare regionale di guerra di Milano processò 318 imputati di cui 180 esterni alle FF.AA. e 138 militari (TAB. 8).

Per quanto concerne i civili, i reati maggiormente perseguiti furono quelli relativi al furto e alla rapina, per un totale di novantacinque individui pari al 52,7% dei civili processati. Crebbero anche i reati commessi da civili soggetti al Testo Unico per la Disciplina dei cittadini in tempo di guerra, sul reato di abbandono di posto da parte di numerosi capifabbricato che, contravvenendo all'art. 38 del Decreto del 31 ottobre 1942, n. 1.611, si assentavano arbitrariamente dallo stabile loro affidato. In totale i capifabbricato processati per tale reato, ricorrente anche nei giudizi per decreto, furono una quarantina. Ciò dimostra che il passaggio di competenze sui reati pertinenti agli operai militarizzati, al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, aveva solo in parte alleggerito il lavoro dei giudici e dei magistrati militari, impegnati nella repressione di reati simili all'assenza arbitraria di civili. Tale reato, in base alla normativa vigente, era punito con un massimo di pena pari a un anno di reclusione, anche se, in linea con un atteggiamento già evidenziato nel corso della maggior parte dei processi relativi a civili militarizzati, frequenti erano le assoluzioni. Il capo di fabbricato, ricordiamo, aveva compiti precisi, e delineati da un apposito regolamento.

L'assenza del capofabbricato era giudicata particolarmente grave qualora si fosse verificata durante bombardamenti nemici, come quello avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1943 su Milano, uno dei più pesanti nella storia della città⁶²⁹. Indipendentemente dal pericolo, ai capi fabbricato era richiesto di restare presenti, fornendo ai civili degli stabili di cui erano responsabili, tutti gli aiuti necessari affinché confluissero ordinatamente nei rifugi antiaerei. Molti capifabbricato però, probabilmente, terrorizzati dalla violenza dei bombardamenti, si diedero alla fuga. Così si comportò A. T., responsabile dello stabile di via Bottesini n. 9, che "il giorno 13 agosto abbandonava arbitrariamente il posto restando assente per oltre tre giorni consecutivi". La fuga dell'imputato si era verificata nel corso "degli allarmi e bombardamenti posteriori al 12 agosto 1943"⁶³⁰. A poco valsero le giustificazioni del T. che cercò di difendersi affermando "fino ad allora fu sempre presente e solerte e che solo qualche volta

⁶²⁸ Ibidem, Anno 1944, vol. IV, Sentenza n. 623, 1944 giugno 10.

⁶²⁹ A. Rastelli, *Bombe sulla città. Gli attacchi alleati: le vittime civili a Milano*, Mursia, Milano 2000, p. 101 e sgg.; F. Ogliari, *Milano: anno zero (1940-1945)*, De Ferrari, s.l. 1999, p. 92 e sgg.

⁶³⁰ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. VI, Sentenza n. 974, 1944 settembre 15.

non fece in tempo ad uscire dal portone per immediato fuoco dell'artiglieria contraerea". La corte lo condannò a due anni di reclusione, pena massima prevista dall'art. 26 del Testo Unico sulla Disciplina dei cittadini in tempo di guerra (sanzione raddoppiata poiché il reato era stato commesso in territorio soggetto a stato di guerra). L'imputato comunque, poiché incensurato, poté godere del beneficio della condizionale e la sanzione fu sospesa.

Oltre ai capi fabbricato, gli operai militarizzati continuarono a essere processati dai tribunali militari, qualora il reato loro ascritto fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto del 21 giugno. Tra settembre e dicembre ne furono giudicati sedici accusati di abbandono di posto o di ostruzionismo⁶³¹.

I reati comuni a opera di civili, come già detto, rimasero le infrazioni maggiormente ricorrenti. Non si trattava solo di furti e di rapine, ma anche del reato di ricettazione, piuttosto ricorrente. Per questi crimini le pene furono aggravate, sin dagli inizi di luglio, con un decreto legislativo del duce che all'art. 1 stabiliva: "Costituisce circostanza aggravata del delitto di furto preveduto dall'art. 624 codice penale l'aver commesso il fatto su cose appartenenti alle forze armate nazionali od alleate; la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila". L'articolo 2 faceva riferimento alla ricettazione stabilendo: " Il delitto di ricettazione, preveduto dall'art. 648 codice penale, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila, quando riguarda cose o appartenenti alle forze armate nazionali o alleate"⁶³².

La sanzione fu decisamente inasprita anche per il delitto di ricettazione perpetrato a danno delle forze armate repubblicane o nei confronti dell'alleato tedesco, passata da due a sei anni di reclusione.

Gli accusati di tale reato comparivano sul banco degli imputati per aver acquistato da soldati materiale di appartenenza dell'Amministrazione Militare. Il più delle volte si trattava di generi alimentari o di vestiario, che i militari vendevano ai civili per cifre irrisorie. Il 15 settembre 1944, furono convocate davanti ai giudici militari quattro donne residenti in provincia di Pavia, accusate "un giorno imprecisato del febbraio 1943" di aver acquistato alcune paia di stivaletti per lire trenta cadauno, calze militari, maglioni, giacche per cifre "ampiamente al di sotto del loro reale valore"⁶³³.

Inevitabilmente, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, crebbe anche il numero di civili processati per i reati di favoreggiamento o appartenenza a bande ribelli. Tra settembre e dicembre furono processate trenta persone per infrazioni concernenti la guerra antipartigiana; due furono imputate di favoreggiamento, mentre i restanti ventotto individui furono arrestati e giudicati in un unico processo con giudizio direttissimo da un tribunale militare straordinario, a Como, il 29 dicembre 1944.

Il reato di favoreggiamento, in realtà molto più diffuso di quanto le poche sentenze possano far immaginare⁶³⁴, era rivolto principalmente a persone denunciate dalle forze dell'ordine che si erano distinte per aver fornito a dette bande viveri o altri mezzi di prima necessità.

Tra i casi maggiormente interessanti, peraltro terminati con l'assoluzione per assenza di prove, troviamo quelli di T. F. e di S. G.

Il processo a T. F. fu celebrato il 9 ottobre. La signora comparve sul banco degli imputati con l'accusa di "aver prestato assistenza e favoreggiamento a bande armate (art. 13, D.L. 16

⁶³¹ Ibidem, Sentenza n. 977, 1944 settembre 15 e dalla n. 982, alla n. 987; n. 992, 1944 settembre 22.

⁶³² Decreto legislativo del Duce 4 luglio 1944, n. 406, *Aggravamento delle pene per i delitti di furto e ricettazione in danno delle Forze Armate nazionali ed alleate*, Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1944, n. 164.

⁶³³ Ibidem, Sentenza n. 973, 1944 settembre 15.

⁶³⁴ A riprova di ciò vertono i numerosi fascicoli processuali aperti dalla procura militare sin dai primi mesi del 1944, molti dei quali restarono inevasi, per essere archiviati alla fine della guerra.

giugno 1944, n. 394) perché, fino alla data del 4 agosto 1944, in Casirate Olona, dava assistenza ad appartenenti a bande armate fornendo loro viveri”⁶³⁵.

I fatti di cui T. F. era accusata risalivano al 4 agosto, quando alcuni individui armati si erano presentati all’osteria da lei gestita, e minacciandola della vita, le imposero di dargli da mangiare. L’imputata, anche a causa dell’assenza del marito, dovette sottostare alle minacce e per questo la corte, ritenendo l’imputazione ascrivibile a causa di forza maggiore, la assolse con formula dubitativa.

Caso simile al precedente sia per imputazione sia per risoluzione processuale, fu quello discusso il 23 ottobre che vide salire sul banco degli imputati S. G., arrestato dai militi della GNR di Varese i quali, “avendo avuto sentore che nella sera del 4 agosto uno sbandato avesse trovato ospitalità in casa del S. G. in frazioni Molini Gadda, venivano inviati sul luogo per constatare su quanto sentito corrispondesse a verità e a procedere all’arresto dello sbandato”⁶³⁶.

I soldati non trovarono nessuno e pur denunciando G. al tribunale militare, segnarono che “si ritiene opportuno far presente che il giovane è affetto da tisi ossea congenita, e che per tale deficienza organica non è nella pienezza delle sue facoltà mentali, ragion per cui non si è proceduto al di lui arresto”. G., per tale ragione, fu assolto.

Ben diverso è il caso di arresti relativi ad appartenenti a bande armate, processati immediatamente tramite Tribunale militare straordinario. È il caso avvenuto a fine dicembre, a Como, a ventidue imputati, accusati del delitto di appartenenza a bande armate. L’imputazione faceva riferimento all’art. 4 del decreto legislativo del 16 giugno 1944, n. 994 che stabiliva la competenza del tribunale militare straordinario per reati afferenti all’abbandono delle proprie abitazioni da parte d’individui intenzionati a partecipare a bande operanti in danno delle organizzazioni della Repubblica sociale italiana. Reato, in questo caso, consumato nella provincia di Como⁶³⁷.

Il 23 dicembre 1944 le autorità militari fasciste diedero il via a un’ampia operazione di rastrellamento nella zona Boffalora e monte Croce in Tremezzina. La direzione delle operazioni fu assunta da Pompeo Casati, comandante della brigata nera di Menaggio, coadiuvato dalla 53^a Compagnia della Milizia Confinaria, comandata dal capitano Boccella. Il giorno seguente, al sorgere del sole, i reparti attaccarono la formazione partigiana “Bordoli” della 52^a Brigata Garibaldi “Luigi Clerici” in zona Madonna del soccorso. Durante il conflitto a fuoco rimase ucciso un partigiano, Andrea Colombo “Pitali”, del distaccamento “Morganti”.

Nel corso del dibattimento processuale, seguito al rastrellamento, Colombo fu definito “uno dei capi squadra ribelli”. Un altro partigiano, Giovanni Amelotti, detto “Sardo”, catturato qualche giorno prima, assistette all’operazione e all’arresto dei ventidue partigiani; solo cinque riuscirono a fuggire. Cinque dei ventidue arrestati, Francesco Riboldi, “Silvio”, commissario politico del distaccamento “Bordoli”, Luigi Villa, Mario Bigliani, Carlo Sormani e Giovanni Busi, furono condannati a morte e fucilati il 30 dicembre 1944 dietro il cimitero di Camerlata.

⁶³⁵ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. VI., Sentenza n. 1.011, 1944 ottobre 9.

⁶³⁶ Ibidem, Sentenza n. 1.024, 1944 ottobre 23.

⁶³⁷ Ibidem, Sentenza n. 1.150, 1944 dicembre 29. Si trattava di: Luigi Villa, di ventidue anni; Gianfranco Chiappa, di diciotto; Francesco Rigoldi, di trenta; Edoardo Clustoni, di diciassette; Mario Santini, di sedici; Giordano Detti, di ventitré; Mario Bigliani, di venti; Abramo Carpani, di diciannove; Gaetano Penne, di sedici; Carlo Sormani, di ventidue; Enrico Riboldi, di diciannove; Giovanni Busi, di ventuno; Fortunato Schiavini di diciotto, Isidoro Scaroni di diciassette, Adriano Polesenani di diciotto, Achille Cremonesi di sedici, Rosario Terzo di quaranta, Ambrogio Morosini di ventiquattro, Giovanni Girola di ventitré, Enrico Rimessi di quarantatré, Spartaco Gualla di diciannove, Clemente Villa di quarantanove.

I militi in azione di aggiramento, si erano avvicinati alla baita dove si trovavano i ribelli, e che da parte di questi ultimi erano stati sparati 25-30 colpi verso la colonna Casati (deposizione Casati) e 7-8 verso la colonna Boccella (deposizione Boccella) senza però che nessuno dei militi della Brigata Nera o della confinaria venisse ferito: nel conflitto veniva invece ucciso uno dei capi squadra ribelli; mentre alcuni altri si davano alla fuga, alle intimidazioni dei militari della GNR, gli attuali imputati si arresero quasi subito, uscendo dalla baita senz'armi e consegnandosi alle forze dell'ordine. Le armi (mitra, moschetti e bombe a mano) furono trovate nell'interno della baita (deposizione Boccella). Dei partigiani, due, Giovanni Girola e Clemente Villa, erano stati arrestati pochi minuti prima, mentre, disarmati, scendevano dalle montagne⁶³⁸.

Dopo la cattura, i ventidue fermati furono tradotti immediatamente di fronte a un tribunale straordinario, formato da alcuni ufficiali reclutati in loco a cui si aggiunse il maggiore Sofo Borghese, inviato appositamente dal tribunale militare di Milano⁶³⁹.

I fatti di cui erano accusati gli imputati erano particolarmente gravi, infatti, nel corso del dibattimento era emerso che

Gli imputati hanno tutti ammesso di essere entrati nella banda partigiana, affermando di esservi stati indotti coll'inganno o con mirabolanti promesse di benefici economici, da persone sconosciute: di avere ricevuto un nome di battaglia e un'arma in consegna per lo meno per il periodo di tempo in cui montavano in servizio di sentinella. Tutti hanno tentato di diminuire la loro responsabilità, affermando di avere avuto sin da principio desiderio e volontà di fuggire, ma di non esservi riusciti perché minacciati di morte⁶⁴⁰.

Per i giudici si trattava di giustificazioni prive di alcun fondamento giuridico, poiché l'art. 4 del decreto legislativo del 16 giugno colpiva la semplice appartenenza a bande, indipendentemente dalle condizioni in cui si fosse svolta l'azione.

Inoltre, gli stessi imputati avevano ammesso di aver montato più volte di sentinella isolatamente, avendo avuto, quindi, più occasioni per fuggire. Il non averlo fatto, sempre per i giudici, determinava un'evidente "assenza di coazione della loro volontà".

D'altra parte, erano da considerare attenuanti alcune circostanze evidenziate in sede di camera di consiglio dal giudice relatore, il maggiore Sofo Borghese. In primo luogo, i ventidue imputati erano semplici gregari e appartenevano alla banda da poco tempo (il più anziano vi era entrato il 10 novembre). Inoltre, erano stati tutti convinti dalla "subdola e menzognera propaganda, a base di mirabolanti promesse mai mantenute, operata da agenti del disordine nazionale che si servivano di loro per esporli, rimanendo nell'ombra e al sicuro".

Da questo punto di vista – dal quale serenamente ed obiettivamente, il Collegio non può prescindere – gli imputati appaiono tutti vittime di chi li ha trascinati a commettere un così grave delitto: ciò, se non può evidentemente scagionarli, costituisce indubbiamente, a giudizio del Tribunale, una circostanza particolarmente favorevole a loro, che può e deve essere valutata ai sensi dell'art. 16 del decreto indicato in epigrafe⁶⁴¹.

Le circostanze attenuanti portarono alla condanna a ventiquattro anni di reclusione per nove imputati e a quindici anni di prigione per altri due che non avevano opposto alcuna resistenza, arrendendosi subito. Per altri quattro partigiani, oltre alle attenuanti evidenziate, l'età minore

⁶³⁸ Ibidem.

⁶³⁹ Gli altri ufficiali che presero parte al processo erano: generale Ludovico Ferrandi (Presidente) e, in qualità di giudici, il colonnello di fanteria Antonio Marchini, il colonnello del Genio salvatore Ciccarella e il colonnello della GNR Brozzi Paglizzi. Nessuno, eccetto Sofo Borghese, prestava servizio presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano.

⁶⁴⁰ ASMi, TMTMi, Sentenze TMRGMi, Sentenza n. 1.150, 1944 dicembre 29.

⁶⁴¹ Ibidem.

agli anni diciotto portò il collegio giudicante a ritenere adeguata una pena a dieci anni di reclusione. La posizione di Gianfranco Chiappa fu giudicata a parte. Egli aveva raccontato ai militari togati di essere stato prelevato a forza e trattenuto dai ribelli per pochissimi giorni (dal 19 al 22 dicembre) senza neppure essere armato. Pertanto fu prosciolto per insufficienza di prove e immediatamente scarcerato.

Tuttavia le attenuanti non potevano valere per cinque imputati poiché “di fronte all’attenuante di cui si è parlato sta il fatto che per un più lungo periodo di tempo essi hanno fatto parte della banda e quindi più occasione avevano avuto di fuggire e meno sentito e profondo dovesse essere in loro la convinzione del proprio dovere di allontanarsene”⁶⁴². Perciò il Tribunale chiese la pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

L’unica motivazione della condanna capitale era l’appartenenza alla banda da più tempo⁶⁴³. Evidentemente sulla decisione dei magistrati influirono le pressioni dello Stato Maggiore che riteneva necessario dare un esempio alla popolazione locale, fino a quel momento poco intimorita da una giustizia militare particolarmente tollerante.

All’alba del 30 dicembre 1944, dietro il muro di cinta del poligono di tiro di Camerlata (CO) confinante con il cimitero, la sentenza capitale per tradimento alla Repubblica Sociale Italiana fu eseguita da un plotone speciale della Questura, con la partecipazione di volontari della XI Brigata Nera “Cesare Rodini” di Como, mediante fucilazione nella schiena⁶⁴⁴.

I militari finiti davanti alla corte marziale tra settembre e dicembre 1944 furono in totale 138. Per le ragioni evidenziate sopra, i disertori e i mancanti alla chiamata, si erano ridotti a poche unità, che finivano davanti ai giudici perché responsabili di reiterazione del reato. Tuttavia anche in questo caso i giudici procedevano all’archiviazione, giacché gli imputati avevano presentato domanda di arruolamento volontario in qualche reparto operativo.

125 militari furono processati per una sequela di reati di vario genere e natura. Tra i più rilevanti per frequenza si segnalano, i già visti casi di furto, rapina a danno di civili, peculato militare e concussione, a cui si aggiungevano infrazioni di natura disciplinare a danno della gerarchia militare di una certa gravità, quali la disobbedienza nei confronti di un superiore, l’abbandono di posto, la mancata consegna. L’insofferenza nei confronti dei superiori e dell’esercito repubblicano era poi alimentata dalle numerose accuse di diffamazione, lesioni personali, ingiurie e grida sediziose, che con un’allarmante frequenza si manifestavano in vari reparti. Infine emergevano gravi casi di favoreggiamento nella fuga di detenuti del carcere militare di via Balsamo Crivelli a Milano, che dipendeva direttamente dai magistrati militari. Ovviamente la frequenza di tale reato (12 procedimenti nel solo mese di settembre) dimostra che anche il carcere militare preventivo di Milano non era particolarmente sicuro. Si erano, infatti, verificati numerosi casi di evasione da parte dei detenuti che, approfittando della scarsa sorveglianza, si erano dileguati. Le sentinelle spesso erano denunciate al tribunale militare per negligenza, come nel caso di L. C. e A. B., i quali “sebbene preposti quali sentinelle, alla custodia dei detenuti, per negligenza nel servizio di sorveglianza loro affidato cagionavano la fuga del detenuto R. R., il quale per evadere dalle carceri dovette transitare per i posti di guardia ove erano in servizio gli imputati”⁶⁴⁵. L’accusa di negligenza si traduceva in termini giuridici in mancata consegna o addirittura in abbandono di posto, le cui pene

⁶⁴² Ibidem.

⁶⁴³ Un’aggravante alquanto debole visto che Luigi Villa e Francesco Rigoldi facevano parte della banda partigiana solo dal 10 novembre. Mario Bigliani e Carlo Sormani erano entrati solo il 17 novembre, mentre Giovanni Busi si era “arruolato” solo il 24 novembre.

⁶⁴⁴ F. Giannantoni, *L’ombra degli americani sulla Resistenza al confine tra Italia e Svizzera*, Edizioni EsseZeta, Varese 2007, pp. 331-332.

⁶⁴⁵ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. VI, Sentenza n. 971, 1944 settembre 13.

variavano da un minimo di due anni di reclusione a un massimo di dieci. In ogni caso, la corte riconobbe la mancanza di qualsiasi prova di responsabilità da parte dei due imputati, assolvendoli per insufficienza di prove.

I militari erano giudicati anche per infrazioni quali la disobbedienza a un superiore. L'insofferenza nei confronti degli ordini superiori poteva scaturire da motivazioni diverse. Ad esempio, il sergente maggiore G. N. si era rifiutato per ben due volte di prestare giuramento alla RSI e per questo, la prima volta, il Comando tedesco aveva deciso di inviarlo in Polonia per il servizio di lavoro obbligatorio. N. era fuggito e dopo poco tempo era stato arrestato dalla GNR. Per evitare il processo aveva firmato la domanda di arruolamento volontario, ma si era rifiutato nuovamente di giurare fedeltà alla repubblica sociale. Il suo superiore, a questo punto lo aveva denunciato al tribunale militare di Milano al cui cospetto N. comparve la mattina del 15 settembre 1944.

Si trattava di disobbedienza reiterata, aggravata dalla fuga e dalla latitanza protrattasi per circa due mesi. Eppure, nonostante una situazione processuale particolarmente grave, N. fu assolto con una motivazione di un certo interesse. In primo luogo il giudice relatore, capitano di fanteria Benedetto Barretta, faceva notare che "Il capitano V., udito come teste all'odierno dibattimento, ha affermato che le disposizioni sul giuramento chiarivano pure che sarebbero state emanate disposizioni per coloro che non intendevano giurare, si ammetteva quindi, egli deduce, che taluno potesse non giurare. E' chiaro quindi che il sergente maggiore N., convintissimo che il giurare fosse una facoltà, se ne asteneva manifestando così un suo intimo sentimento che del resto non può essere coartato con un ordine che ha come finalità sempre l'esecuzione di un atto fisico. Infatti, l'art. 173 del Cpmg punisce il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, e con ciò non si riferisce affatto a quegli atti di natura singolarmente etica la cui esecuzione deve essere sempre e soltanto volitiva e trae origine da un liberissimo esame dell'io interiore"⁶⁴⁶. Insomma agli occhi dei giudici militari, rifiutarsi di giurare fedeltà alla repubblica sociale non rientrava nel novero della disobbedienza a un superiore, ma nel libero esercizio di una facoltà che aveva attinenze con aspetti morali e non materiali. In ultima analisi questo significava sottrarre l'imputato dalla condizione oggettiva in cui era avvenuto il fatto, permettendogli di essere assolto, semplicemente, perché quel fatto era inconsistente.

La disobbedienza a un superiore poteva poi assumere i contorni di un vero e proprio conflitto tra individui; alla mancata osservanza agli ordini, si aggiungevano aggravanti quali la diffamazione e anche la violenza fisica. Il più delle volte i problemi erano cagionati dalla distanza che separava gli ufficiali dagli elementi di truppa, una distanza spesso incolumabile, in cui gli ufficiali assumevano atteggiamenti tronfi e poco rispettosi nei confronti dei soldati. Frasi di disprezzo pronunciate imprudentemente da questi ultimi diventavano cause di denunce e di conseguenti azioni penali. Il 20 settembre un milite della GNR fu processato per aver esclamato una frase ingiuriosa nei confronti di un console della Milizia. C. L., in servizio a Milano, era stato sentito pronunciare la frase: " Il console G. è una merda qualunque; prima era qualche cosa, ma ora non è più niente ed è una merda"⁶⁴⁷. La frase riassumeva, da un lato, l'insofferenza verso i superiori e, dall'altro, il fatto che i tempi stavano cambiando e chi aveva contato qualcosa durante il fascismo ora non contava più.

⁶⁴⁶ Ibidem, Sentenza n. 976, 1944 settembre 15.

⁶⁴⁷ Ibidem, Sentenza n. 980, 1944 settembre 20. La sentenza tenne conto delle attenuanti milite riassunte nelle motivazioni secondo le quali: "è emerso che il milite ha pronunciato la frase offensiva in un momento di troppo nervosismo per l'intenso lavoro, ma che non aveva intenzione di offendere nessuno, tantomeno il console G. che non conosceva personalmente e non aveva motivi di rancore. Pertanto il Tribunale ritiene di non doversi procedere penalmente per mancanza di querela della persona offesa".

Ben più grave era la situazione di chi, chiamato alle armi, ne approfittava per condurre loschi traffici. Abbiamo già segnalato la presenza in termini percentuali di un elevato numero di delinquenti comuni che, approfittando dei poteri derivati dall'indossare una divisa dell'esercito repubblicano, commettevano reati ai fini di lucro personale o violenze particolarmente efferate a danno di civili.

Quest'atteggiamento ambivalente da parte dei giudici militari si mantenne pressoché invariato per tutto il corso della guerra. Così, contro ogni previsione, chi abbandonava il proprio posto anche in circostanze particolarmente gravi, poteva comunque contare sull'accondiscendenza degli ufficiali togati, mentre chi rubava, speculava o compiva atti di violenza arbitraria era puntualmente punito.

Se un militare si era reso responsabile di fatti esecrabili a danno dei civili, difficilmente trovava comprensione da parte dei giudici. G.G., milite della VII Legione GNR di Pavia, il 25 gennaio 1944, mentre prestava servizio di guardia alla caserma di sicurezza della stazione carabinieri di Landriano, approfittava di una giovane ragazza poco più che tredicenne, commettendo "atti di libidine violenta diversi dalla congiunzione carnale". Il milite, tradotto a dicembre davanti alla corte marziale, fu riconosciuto pienamente colpevole del reato e condannato a dieci anni di reclusione militare⁶⁴⁸.

C'era, infine chi era denunciato per assenze ingiustificate attribuibili alla guerra civile in atto. Un caso che presenta aspetti paradossali è quello che accadde al milite della GNR di Pavia, A. S., denunciato il 28 agosto 1944 dal comando provinciale di Vercelli per diserzione alla presenza del nemico. Qualche mese prima, il 18 giugno, il militare con aveva partecipato con la sua compagnia a un rastrellamento nella zona di Gattinara, comportandosi in combattimento da ottimo soldato. Il giorno successivo fu concessa ai militari del reparto la libera uscita, coll'ordine da parte del comandante che i militi uscissero dalla caserma senza armi, indicando alcune zone della città dove potevano recarsi senza pericolo. S. e due compagni d'arme, contravvenendo agli ordini superiori, si recarono fuori città e, verso le ore 21.00, sulla strada del ritorno, furono colpiti da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati da più direzioni. Non potendo reagire al fuoco, poiché disarmati e vedendo preclusa la via del ritorno, i tre militi si sparpagliarono per i campi separatamente "cercando singolarmente di uscire incolumi dal cerchio di fuoco". S. vagò senza meta per tutta la notte, trovando infine ospitalità presso una famiglia contadina da cui apprese che nel frattempo Vercelli era stata occupata dai partigiani. Decise così di recarsi a Pavia e di presentarsi alla locale caserma della GNR. Nel frattempo i suoi diretti superiori, pensando che avesse disertato, lo denunciavano al tribunale militare. Il tribunale, dopo averlo processato con istruzione sommaria, lo assolse con formula piena giacché il fatto non costituiva reato⁶⁴⁹.

3.3.6 Le sentenze (gennaio – aprile 1945)

Tra gennaio e aprile 1945 furono processati 326 individui di cui 205 civili e 121 appartenenti alle FF.AA. (TAB. 9). I civili processati furono principalmente accusati di reati comuni a danno dell'esercito (i soliti furti, infrazioni al coprifuoco, abbandono arbitrario di servizio, specialmente capifabbricato, etc.) mentre si moltiplicarono i casi legati al favoreggiamento o all'appartenenza a bande armate. In totale gli accusati di tali reati furono settantasei corrispondenti al 37% dei civili processati negli ultimi quattro mesi della RSI. Segno quest'ultimo di un intensificarsi della lotta partigiana e dell'utilizzo dei tribunali militari straordinari per cercare di porvi freno. Secondo le indicazioni del decreto del giugno 1944, i

⁶⁴⁸ Ibidem, Sentenza n. 1.122, 1944 dicembre 18.

⁶⁴⁹ Ibidem, Sentenza n. 1.120, 1944 dicembre 18.

tribunali militari straordinari erano investiti delle competenze riguardanti la repressione delle bande armate. Pertanto, con l'intensificarsi di tale fenomeno, crebbero esponenzialmente anche le corti militari straordinarie, convocate sul luogo dove si era verificato il reato o, direttamente, presso il Palazzo di giustizia di Milano, per processare per giudizio direttissimo gli imputati di tali reati. Tra l'11 e il 26 gennaio furono istituite ben tredici corti marziali, incaricate di giudicare cinquantadue imputati. I processi si conclusero con venticinque condanne a morte, di cui diciannove eseguite e sei commutate in dure pene detentive⁶⁵⁰. Torneremo più avanti su questi procedimenti, per ora basti sapere che tutti gli imputati erano accusati oltre di appartenenza a bande armate, anche di partecipazione ad associazione sovversiva, di attentato ad appartenenti alle FF.AA. e di violazione al divieto di detenzione di armi⁶⁵¹.

Accanto ai partigiani combattenti vi erano anche numerosi civili accusati del reato di favoreggiamento a bande armate, ovvero di avere aiutato i ribelli fornendo loro ospitalità o denaro, agevolando il loro intento a danno delle FF.AA. repubblicane.

Con tale accusa fu arrestato, il 7 dicembre 1944, F. Z., residente a Chiavenna in provincia di Sondrio. Egli fu condotto nel carcere giudiziario di San Vittore, dove rimase in attesa del processo celebrato il 26 febbraio 1945. Z. era accusato di avere, "in epoca anteriore al dicembre 1944, in Chiavenna, prestato aiuto a bande armate, mediante somministrazione di denaro a lui fornito dal Comitato Centrale di Liberazione di Milano"⁶⁵².

Il verbale della sentenza chiariva come si erano svolti i fatti. Nel corso dell'udienza, l'imputato aveva "lealmente" dichiarato di essersi prestato a far pervenire alcune somme di denaro (dalle dieci alle quindicimila lire per volta) a un gruppo di partigiani operanti nella zona di Chiavenna, portandole personalmente in un luogo convenuto.

Z. aveva cercato di persuadere i partigiani a evitare di commettere violenze a danno delle istituzioni repubblicane. L'atteggiamento dell'imputato, peraltro confermato dai testimoni, finiva così coll'essere considerato una delle attenuanti previste dall'art. 16 del decreto legislativo del 16 giugno 1944, n. 394, "articolo che deve ritenersi applicabile anche nella specie, se pure non previsto espressamente il caso dell'art. 16 dello stesso decreto, per evidente analogia in applicazione allo spirito della legge"⁶⁵³.

Per tali ragioni, il tribunale ritenne congruo infliggere all'imputato la pena di dieci anni di reclusione e quindicimila lire di multa. Inoltre, i giudici ritennero che Z. non fosse il principale favoreggiatore, ma la sua azione ebbe "una scarsissima importanza". La pena fu ridotta a sei anni e otto mesi di reclusione e diecimila lire di multa e in seguito, ulteriormente alleggerita di tre anni, ai sensi del decreto del 28 ottobre 1944.

Esistevano poi condizioni oggettive d'impossibilità a procedere quando gli imputati, pur denunciati al tribunale militare dalle autorità repubblicane, erano detenuti dalle autorità germaniche e quindi non rintracciabili, perché, spesso, inviati in Germania.

Di questa continua interferenza delle autorità tedesche nei confronti degli organismi militari repubblicani resta traccia anche nelle sentenze, in particolar modo attinenti a reati quali l'appartenenza a bande armate.

C. D. e A. A. furono arrestati per avere fatto parte, fino al 9 novembre 1944, di una banda operante in danno delle organizzazioni della RSI e per avere, durante un'azione in concorso con altri, causato la morte del milite della GNR G. C.

⁶⁵⁰ Vedi 5.1.2 *Le sentenze della Cas sui Tribunali di guerra straordinari. Il "caso" Spoleti, Libois e Centonze*. Documentazione relativa ai casi in ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. I, Sentenze n. 74 e sgg.

⁶⁵¹ Vedi § 5.2 *I processi di Milano*.

⁶⁵² *Ibidem*, Sentenza n. 107, 1945 febbraio 26.

⁶⁵³ *Ibidem*.

Il soldato in questione fu ucciso durante uno scontro a fuoco a Milano, il 29 giugno 1944. In ogni caso, i due imputati non potevano essere processati poiché

il procedimento nei confronti di A. deve essere sospeso in quanto lo stesso, assodato d'autorità al lavoro di Germania non può, per legittimo impedimento, presentarsi al processo. Che l'azione penale nei confronti del D. non poteva essere esercitata perché contro lo stesso, e per l'identico scopo è già stata emanata sentenza di condanna⁶⁵⁴.

Il tribunale, preso atto dell'impossibilità a procedere, sospese il procedimento nei confronti di A. A., mentre dichiarò "non doversi procedere contro D. C. perché l'azione penale non poteva essere esercitata".

Del medesimo reato fu accusato anche M. M. che "nella sua qualità di Direttore della Banca Piccolo Credito Valtellinese di Bormio aveva favorito la banda partigiana della zona ricevendo in versamento del denaro desinato alla stessa". Il fatto era stato accertato nei primi giorni di ottobre del 1944. Il 19 dicembre alcuni militari della GNR di Sondrio avevano tratto in arresto il direttore che era stato sottoposto a interrogatorio. L'accusato aveva rivelato che: "tale L. V., costretto dai ribelli, aveva ritirato per conto di costoro dal M. 10.000 lire mediante presentazione di un biglietto da una lira tagliato trasversalmente in due, di cui una parte era in possesso del M. e l'altra doveva servire come segno di riconoscimento per l'impiegato della riscossione"⁶⁵⁵.

M., da parte sua, sin dal primo interrogatorio non aveva negato il fatto. Aveva dichiarato di aver appreso nei giorni precedenti da uno sconosciuto "dall'apparenza signorile" che un suo amico di Milano lo aveva incaricato di recapitare la somma di 10.000 lire a una signora in difficoltà economica con la quale aveva avuto rapporti intimi. Sapendo che il M. era persona nota, lo aveva pregato di accettare la somma in deposito fiduciario e di consegnarla alla persona che avrebbe presentato, come segno di riconoscimento, una banconota da una lira strappata a metà.

Si trattava di un episodio dai contorni certamente sospetti ma che, in sostanza, non provava il sostegno economico di bande ribelli; semmai era un evento isolato, avvenuto occasionalmente.

Inoltre era verosimile che un direttore di banca fosse ritenuto persona di fiducia alla quale rivolgersi per incarichi di carattere confidenziale. Il depositante, poi, era stato particolarmente abile nell'approfitte della buona fede del direttore, senza destare alcun sospetto. L'assoluta assenza di prove portava il collegio giudicante a sollevare il direttore da ogni responsabilità in quanto "aveva agito in buona fede, pensando, non di favorire dei ribelli, ma di agevolare una persona nel soddisfare una persona nel soddisfare un impegno di carattere intimo"⁶⁵⁶. Il direttore era assolto con formula piena.

Le assoluzioni di accusati di favoreggiamento a bande partigiane erano abbastanza frequenti, poiché era molto complicato dimostrare l'imputazione con prove concrete. I ribelli erano abili nel mescolarsi alla popolazione, a volte utilizzata inconsapevolmente per il raggiungimento di scopi, agli occhi dei giudici, criminosi.

Diverso è il caso dei grandi processi ai partigiani celebrati, come visto, a gennaio, terminati abbastanza frequentemente con condanne a morte. Per tutto febbraio non fu giudicato alcun partigiano, mentre a marzo ci fu una recrudescenza di questi processi.

⁶⁵⁴ Ibidem, Sentenza n. 109, 1945 febbraio 27.

⁶⁵⁵ Ibidem, Sentenza n. 121, 1945 marzo 9.

⁶⁵⁶ Ibidem.

Il 17 marzo il tribunale militare straordinario milanese si riunì per esaminare sei persone accusate di mancanza alla chiamata, appartenenza a bande, concorso in devastazione e saccheggio e in rapina continuata e aggravata.

La vicenda era cominciata con una denuncia anonima (la cui autrice fu poi identificata in L. F.) che aveva permesso, tre giorni prima del processo (14 marzo), l'arresto di due individui (Luigi Arcalini⁶⁵⁷ e Antonio Ghislandi), indicati come gli autori dell'attentato dinamitardo perpetrato in un bar di via Garibaldi n. 17, costato la vita a quindici persone.

Per tali fatti si procedeva a loro carico come pure contro Giovanni Trecchi, Ferruccio Poggiati, Antonio Galantini, Rosa Gabrio, a titolo di favoreggiamento dei precedenti, e di altri deceduti, ossia per aver fornito loro assistenza, vitto e alloggio.

Il processo finì con la condanna a morte di Luigi Arcalini, mentre Antonio Ghislandi fu condannato a trenta anni di carcere e alla multa di lire diecimila.

Tutti gli altri imputati furono scarcerati.

Tra gli imputati, come segnalato più volte, comparivano, anche alcuni disertori. Circostanza, quest'ultima, abbastanza frequente, come dimostra il processo celebrato il 26 gennaio 1945 a carico di un solo imputato, L. B., classe 1903, allievo milite della GNR di Milano arrestato il 20 dicembre 1944 e accusato di una lunga lista di reati tra cui diserzione, alienazione di effetti militari e di oggetti di armamento, furto continuato, appartenenza a bande armate e assistenza ad altri disertori.

B. era stato arruolato nel 4° Battaglione territoriale di Lodi, reparto da cui si era assentato arbitrariamente il 1 ottobre 1944. Arrestato il 20 dicembre da una pattuglia tedesca in località Orio Litta, dove abitava con la famiglia, era stato tradotto alle carceri militari di via Crivelli a Milano e processato un mese dopo.

Le attività illegali del milite erano iniziate durante la sua permanenza al distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano, periodo durante il quale, in diverse occasioni, aveva asportato materiale d'armamento dall'armeria che "passò a tale M. A. affinché lo facesse pervenire a una banda di partigiani"⁶⁵⁸. A questi ultimi, B. non passava solo armi, ma anche informazioni di una certa importanza, avvertendoli dei rastrellamenti e dei movimenti delle truppe repubblicane e dei loro alleati. Inoltre, durante la latitanza, B. aveva ospitato nella sua abitazione alcuni elementi della banda Cavallino, ricevendo un compenso di 750 lire⁶⁵⁹.

L'opera di B., a detta dell'accusa, continuava poi nell'azione propagandistica disfattista tra i compagni d'arme che arrivava a istigare alla diserzione.

Nel corso del processo l'imputato si difese da tutte le accuse adducendo svariate motivazioni. Riguardo all'accusa di diserzione, egli sostenne di essere stato costretto ad abbandonare il corpo di appartenenza dopo aver più volte richiesto invano di essere lasciato in libertà. La richiesta era motivata dall'età, poiché appartenente a classe di leva "anziana" (1903) e dal bisogno di lavorare per mantenere la famiglia, formata da moglie e cinque figli ancora bambini, e per il cui sostentamento non bastava lo stipendio di allievo milite.

⁶⁵⁷ Luigi Arcalini, nome di battaglia "Lince", militante della Divisione Aliotta, Brigata "Crespi"; originario di Voghera. Ferito a una gamba nel corso di un'operazione militare, fu riconosciuto e arrestato; tradotto di fronte a una corte marziale fu condannato a morte. www.lombardia.anpi.it; vedi anche L. Borgomaneri, *Due inverni, un'estate e la rossa primavera. Le Brigate Garibaldi a Milano e provincia (1943-1945)*, Franco Angeli, Milano 1985, p. 243 e sgg.; F. Pedone, *Storia della Resistenza in date*, Teti Editore, Milano 1985, p. 169.

⁶⁵⁸ Ibidem, Sentenza n. 59, 1945 gennaio 12.

⁶⁵⁹ Ibidem. Nella sentenza a carico di L. B. si legge: "si precisa ancora che durante la perquisizione avvenuta nel domicilio dell'imputato, venivano rinvenuti due fogli emessi dal comando partigiani del 14° Settore e cioè una lettera e una ricevuta interessanti tal C. P."

Disse di aver passato il primo tempo della diserzione lavorando alla raccolta del riso e quindi quale operaio dell'organizzazione TODT, perché, il 20 dicembre, veniva arrestato sul lavoro. Tali circostanze ebbero nel dibattimento più tanto conferma – anche se non totale ed esplicita che smentita e si ritiene pertanto di dover averle presenti agli effetti della diserzione [...] La responsabilità in ordine al reato menzionato deve essere affermata e tenuto conto, per la diserzione, delle menzionate circostanze favorevoli all'imputato, il Collegio ritiene congrue la pena di anni quattordici di reclusione e lire diecimila di multa⁶⁶⁰.

Diverso fu l'atteggiamento dei giudici nei confronti delle accuse riguardanti l'istigazione alla diserzione e all'appartenenza a bande armate. Infatti, il collegio osservava che queste accuse erano sorte dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato al capitano T. (appartenente allo stesso reparto di B.), ritenuto un capo dei ribelli. Secondo la corte marziale l'imputato, alle prese col bisogno, desideroso di guadagnare, venendo a conoscenza delle larghe disponibilità di denaro e della generosità con cui era ricompensato chi fosse stato utile alla causa, non solo espose in pieno, ma esagerò la propria opera svolta a favore dei partigiani. Si spiegava in questo modo come mai, pur dichiarando l'imputato di appartenere a bande partigiane, tali dichiarazioni non corrispondessero alla verità processualmente provata.

Cadeva anche l'accusa d'istigazione alla diserzione, giacché non era stato individuato alcun milite verso cui l'istigazione avrebbe avuto luogo; inoltre, il diretto superiore di B., tenente D., aveva accertato che presso il suo distaccamento di Sant'Angelo, non si era verificata nessuna diserzione. B. era quindi assolto per tali imputazioni e condannato a quattordici anni di reclusione per il solo reato di diserzione.

I pochi disertori che continuavano a finire davanti alla corte marziale erano stati arrestati nei mesi precedenti. Si trattava di chi, per ovvi motivi, aveva disertato dopo gli ultimi decreti di condono risalenti a giugno 1944 e aveva avuto la sfortuna di incappare in qualche pattuglia militare germanica o italiana.

Per questi pochissimi casi, solo tredici tra gennaio e aprile, spicca quello dell'allievo milite A. D., classe 1924, abitante a Colico (Co), meccanico ed effettivo dalla GNR di Sondrio, processato il 13 gennaio 1945 da un tribunale militare straordinario appositamente convocato nel capoluogo valtellinese.

D. era accusato di diserzione di fronte al nemico, poiché si era allontanato dal corpo arbitrariamente, il 18 settembre 1944, ed era poi stato arrestato da una pattuglia tedesca il 12 dicembre. Il soldato si difese affermando di essere stato convinto ad allontanarsi dai suoi stessi superiori e, in seguito, di essere stato arrestato dai partigiani, dai quali era riuscito a fuggire soltanto i primi di ottobre. Si era recato a casa propria, dove era stato fermato dai tedeschi.

Il giovane disertore era l'ennesimo esempio di un reato diffusissimo tra le forze armate repubblicane. La maggior parte dei giovani che disertava, pur avendo contatti con i partigiani, difficilmente restava in loro compagnia, preferendo tornare a casa e proprio tra le mura domestiche era arrestata.

Inoltre D. era stato "indotto" a disertare dai suoi stessi superiori, altro caso abbastanza diffuso che costituiva un'attenuante di notevole spessore, di fronte alla quale i giudici ammettevano: "che tali circostanze, pur essendo naturalmente non provabili per testimonio, devono tuttavia riconoscersi per verosimili, specialmente per il fatto che è risultata vera la circostanza della fuga dei sottufficiali diretti superiori del D."⁶⁶¹.

La conseguenza giuridica era il riconoscimento delle attenuanti, ai sensi dell'art. 16 del decreto 16 giugno 1944, n. 394, nonostante la sicura responsabilità dell'imputato nel reato di diserzione. Pertanto il collegio riteneva corretto condannare l'imputato a quindici anni di

⁶⁶⁰ Ibidem.

⁶⁶¹ Ibidem, Sentenza n. 20, 1945 gennaio 13.

carcere e al pagamento di quindicimila lire di multa, ma, al contempo, dati i buoni precedenti del D. e per “non sottrarre un militare che può ancora combattere con onore nell’esercito operante”, ordinava il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 10 della legge 9 luglio 1940, n. 924.

Sempre a proposito della diserzione, c’era chi, civile, saliva sul banco degli imputati per aver istigato a compiere tale reato. Il 13 dicembre 1944 era stato tradotto alle carceri giudiziarie di San Vittore E. C., abitante a Corsico, in provincia di Milano. Egli, il 30 ottobre, aveva scritto una lettera al fratello, militare della X Flottiglia MAS, in cui lo incitava a disertare dal reparto. La lettera fu intercettata dall’Ufficio censura del reparto di appartenenza e trasmessa al comando provinciale di Milano della GNR che denunciò il mittente per il reato previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo del 16 giugno 1944, n. 394.

Secondo tale articolo l’istigazione era un illecito, previsto per chiunque avesse indotto taluno a commettere i reati di mancanza alla chiamata, diserzione, diserzione immediata, appartenenza a bande armate, procurata infermità dalla quale sia derivata inabilità permanente al servizio militare e attentato ad appartenenti alle FF.AA.

Il responsabile era punito, anche se l’istigazione non fosse stata accolta, ovvero se l’istigazione non avesse sortito alcun effetto sull’istigato, con la pena a dieci anni di reclusione⁶⁶².

L’imputato comparve davanti ai giudici militari di Milano il 23 febbraio 1945 e fu giudicato colpevole secondo le seguenti motivazioni:

in linea di fatto nulla vi è da osservare in quanto risulta pacifico dagli atti e dalle dichiarazioni dell’imputato che egli fu l’autore della lettera incriminata e che le espressioni in essa contenute sono tali da costituire senza alcun dubbio l’istigazione a disertare. Pertanto, se la lettera fosse giunta a destinazione, certamente il C. dovrebbe rispondere del reato ascrittogli. Ma ciò non è avvenuto per causa estranea alla volontà dell’imputato; ne consegue che, a giudizio del Collegio, si è verificata l’ipotesi del tentativo, del quale il prevenuto deve rispondere a norma di legge⁶⁶³.

Di conseguenza, l’intercettazione della lettera giocava a favore dell’imputato, poiché l’istigazione era stata di fatto impedita. Motivo per cui il tribunale ritenne congrua la pena di dieci anni di reclusione, diminuita a sei anni e nove mesi con le attenuanti generiche.

Anche in questo caso grazie alle attenuanti i giudici evitarono sentenze “draconiane” auspiccate, invece, soprattutto nel caso dei disertori, dallo stato Maggiore. Questo nonostante si trattasse di un tribunale militare straordinario e sebbene la corte marziale fosse formata principalmente da elementi dalla Guardia nazionale repubblicana, spesso provenienti dall’ex MVSN⁶⁶⁴.

Tra i militari che finirono sul banco degli imputati, la maggior parte era accusata di reati quali la mancata presentazione alla visita medica d’idoneità all’arruolamento. Tra il 3 e il 4 gennaio i giudici si occuparono solo di militari accusati di aver commesso “reato di cui all’art. 187-189 del Testo Unico sul Reclutamento del Regio Esercito, perché, senza giustificato motivo ometteva di presentarsi alla visita medica di arruolamento, salvo poi presentarsi spontaneamente”. Tutti i quindici imputati furono assolti perché impediti da causa di forza

⁶⁶² AUSSME, RSI I/1, busta 40, fascicolo 1319, 1944 ottobre 3, *Illustrazione delle disposizioni di carattere penale militare del Decreto Legislativo 16 giugno 1944, n. 394*, p. 8.

⁶⁶³ ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. I, Sentenza n. 105, 1945 febbraio 23.

⁶⁶⁴ *Ibidem*. La corte era composta da: maggiore della GNR Ciro Gaganella (presidente), maggiore della G.M. Sofo Borghese (giudice relatore), maggiori della GNR Enrico Frepoli e Raoul Marchetti e dal capitano, sempre della GNR, Ugo Barbieri. Tutti i membri della Guardia nazionale repubblicana appartenevano allo stesso reparto del disertore ovvero alla 161^a compagnia Comando territoriale di Sondrio della GNR. Da segnalare che il capitano Raoul Marchetti e Ugo Barbieri furono fucilati dai partigiani a Sondrio nel maggio del 1945.

maggiore, oppure, perché nel frattempo avevano firmato la domanda di arruolamento volontario, che, come detto, li esentava da qualsiasi conseguenza penale.

Al crepuscolo della RSI cominciarono a moltiplicarsi i reati di appropriazione indebita a danno delle forze armate, commessi da ufficiali e soldati dell'esercito repubblicano.

Il 5 gennaio furono processati due ufficiali (un tenente e un capitano dell'Aeronautica Repubblicana) accusati di aver "firmato delle false commesse belliche per m. 450.000 di panno e 18.856 paia di scarpe. I due militari avevano anche firmato falsi fogli di licenza, approfittando del loro grado militare"⁶⁶⁵. Un reato alquanto diffuso, quest'ultimo, legato al florido mercato dei documenti falsi, rilasciati dietro lauto pagamento per evitare ai più reticenti di onorare gli obblighi militari. C'era anche chi, per non spendere il poco denaro a disposizione, cercava di alterare certificati medici, in modo da usufruire di periodi di licenza per motivi di salute.

Molti, sempre tra i militari, erano i casi di "codardia dei doveri militari" verificatisi nel corso di scontri con le bande di partigiani. L. C., soldato in servizio presso il I deposito di cavalleria, il 16 agosto 1944 si "lasciava disarmare in Somma Lombardo del proprio moschetto, per timore di un pericolo personale ad opera di due individui, violando così i doveri attinenti al servizio e alla disciplina militare"⁶⁶⁶.

A questi casi si aggiungevano le solite ruberie commesse da appartenenti a reparti "irregolari" dell'esercito repubblicano, come gli arditi della Legione autonoma Ettore Muti di Milano. Il 7 febbraio 1945, davanti ai giudici del tribunale militare di Milano, si presentarono dieci imputati accusati di essersi associati tra loro per compiere "disegni criminosi" attraverso la rapina e la truffa nei confronti di civili. Si trattava di una vera e propria associazione a delinquere composta, in parte, da arditi della Legione autonoma Ettore Muti, in parte da militari appartenenti ad altri reparti militari e da civili, per lo più pregiudicati. La banda era formata dai legionari M. M., A. F., dall'autiere A. G. e da S. C., soldato della divisione Monterosa. Ai militari si erano poi aggiunti personaggi "poco raccomandabili", dalla lunghissima fedina penale, come O. V. e D. S., già pregiudicati per reati contro il patrimonio; M. G., operaio militarizzato delle FF.SS., A. G., P. T. e C. C., già condannati per rapina.

I dieci individui erano formalmente accusati di "aver in concorso tra loro con atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere una rapina":

Il giorno 8 novembre 1944 si presentarono a casa di certa R. A., sorella del parroco di Terrazzana, dieci persone dichiarando di voler operare una perquisizione allo scopo di rinvenire delle armi: due di costoro erano in divisa della Legione Muti e due in uniforme militare. Poco dopo arrivò il parroco, don Alessandro, al quale uno di essi si qualificò come agente della Polizia segreta e iniziò con gli altri una visita sommaria alla casa, senza però asportare nulla. Frattanto don Alessandro Ronchi provvedeva ad avvertire telefonicamente del fatto il locale comando militare germanico, il quale inviava sul posto alcuni militari che trassero in arresto i componenti della banda. In seguito a tali fatti tutti venivano denunciati e, in seguito a sommaria istruzione, rinviati a giudizio davanti a questo tribunale militare⁶⁶⁷.

Il processo si svolse il 7 febbraio 1945, a distanza di circa quattro mesi. Nonostante il reato di cui erano accusati gli imputati presupponesse un giudizio per direttissima, la mole di lavoro cui erano costretti i giudici militari, li obbligava a rinvii che potevano tradursi in attese anche

⁶⁶⁵ Ibidem, Sentenza n. 17, 1945 gennaio 8. Il capitano A. G. e il tenente C. I. furono condannati a due anni e dieci mesi di reclusione militare. Tuttavia, in base all'art. 3 del decreto legge del 28 ottobre 1944, la corte "dichiara interamente condonata la pena inflitta a termine di legge". Ibidem, Sentenza n. 18, 1945 gennaio 8.

⁶⁶⁶ Ibidem.

⁶⁶⁷ Ibidem, Sentenza n. 76, 1945 febbraio 7.

di svariati mesi. Ritardi che diventarono una regola nella normale attività giudiziaria del tribunale di Milano.

La corte non fu particolarmente clemente nei confronti degli imputati, condannandone otto a pene detentive comprese tra i due e i tre anni di reclusione e assolvendo solo A. G. e C. C. del reato loro ascritto per insufficienza di prove.

Inoltre sempre la corte trasmetteva al PM gli atti riguardanti lo stralcio del procedimento per diserzione nei confronti di M., G., F. e G., perché interpellasse il Comando regionale circa la loro domanda di arruolamento volontario⁶⁶⁸. Un atteggiamento diverso rispetto a quello normalmente adottato nei confronti dei militari accusati unicamente di diserzione, la cui domanda di arruolamento volontario era generalmente accettata senza riserve e soprattutto senza che si procedesse a un giudizio processuale. Ovviamente le cose cambiavano quando comparivano individui accusati, oltre che di diserzione, anche di altri reati.

È il caso del processo celebrato il 12 marzo 1945 nei confronti di due giovani di ventuno e diciassette anni, G. B., milite della Brigata nera milanese “Aldo Resega” e L. T., soldato della Divisione San Marco⁶⁶⁹. Le accuse erano gravissime e variavano dall’associazione per delinquere determinatasi tra i due “con lo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio, scorrendo con le armi le campagne e le pubbliche vie”⁶⁷⁰, al concorso in rapina aggravata, avvenuta il 5 marzo in Sesto San Giovanni, “allo scopo di procurarsi ingiusto profitto, mediante minaccia con armi ai conducenti, si impossessavano di un autocarro [...] il B. in divisa della Brigata Nera e il T. in quella della X Flottiglia Mas”. Seguivano, poi, accuse per sequestro di persona ai danni di conducenti, che erano stati tenuti prigionieri per circa due ore, ossia per “il tempo necessario per raggiungere lo scopo di conseguire l’ingiusto profitto dalla vendita dell’autocarro, vendita che poteva essere ostacolata dalla liberazione dei due autisti sequestrati”. Infine T. era accusato di diserzione, essendosi allontanato arbitrariamente dal reparto della divisione San Marco in cui prestava servizio militare e di uso indebito dell’uniforme, in quanto, per sviare le indagini, aveva indossato per quell’occasione la divisa della X Flottiglia Mas.

L’associazione a delinquere si era formata il giorno stesso del reato. Il 5 marzo B. era stato avvicinato da T., suo conoscente, il quale senza mezzi termini gli aveva proposto di collaborare con lui con l’intento di “fare soldi”⁶⁷¹.

Alla risposta affermativa seguì un appuntamento tra i due alle ore 15.00 dello stesso giorno al caffè Virgilio dove, oltre a B. e T., si presentarono anche G. T. e un non meglio identificato B..

I quattro convennero di appropriarsi di un autocarro che sarebbe stato venduto “ad eguale vantaggio dei correi”.

A pronta attuazione del disegno criminoso i quattro complici si recarono in viale Italia e il T. – abusivamente vestito della divisa di Marò della X FLOTTIGLIA MAS – intimò l’alt a un autocarro il cui conducente ubbidì, ritenendo che il T. e il B., pure in divisa, avessero il compito di un controllo o che i quattro richiedessero un passaggio. Saliti a bordo, il T. con la pistola in pugno, coadiuvato dal B. cui aveva passato all’atto dell’impresa altra rivoltella, che questi teneva visibilmente nella tasca, ai due autisti di dirigere il mezzo verso piazza Risorgimento. Qui giunti vennero fatti scendere e dati in custodia – sempre d’ordine del T. – al T. e al B. con la consegna a questi di impedire il loro allontanamento per un paio d’ore

⁶⁶⁸ Ibidem.

⁶⁶⁹ Ibidem, Sentenza n. 136, 1945 marzo 12. La corte era composta dal colonnello dell’i.g.s., Pasquale Spoleti (presidente), dal capitano Giovanni Stanghellini (giudice relatore), e dai giudici maggiore della GNR Paolo Parrinello e dal maggiore Giulio Rao Torres e dal capitano Filippo Perego, entrambi della Brigata Nera “Aldo Resega”. Da notare una prevalenza di elementi appartenenti a corpi militari di dichiarata fede fascista.

⁶⁷⁰ Ibidem.

⁶⁷¹ Ibidem.

affinché non potessero ricorrere all'Autorità nel tempo che il T. e il B., che avevano proseguito con l'autocarro, avrebbero impiegato per vendere e realizzare il prezzo dello stesso. [...] L'autocarro non era stato venduto e il B. telefonò a un suo conoscente - rimasto ignaro nel procedimento - di Milano. Ne seguì la comunicazione da parte del B. stesso, che l'autocarro era stato venduto alla Wehrmacht di Milano⁶⁷².

Insomma per i quattro si profilavano numerosi reati (associazione a delinquere a scopo di rapina, sequestro di persona, furto, etc.), tra i quali la diserzione, almeno per il T. che "aveva confidato al B. di essere disertore da circa due mesi della divisione San Marco presso cui si era volontariamente arruolato. Contestatagli in udienza l'imputazione di diserzione, egli l'ha esplicitamente riconosciuta"⁶⁷³.

La sentenza a carico di T. e B., letta in aula dopo due ore di camera di consiglio, stabilì la pena di morte, mediante fucilazione alla schiena, nei confronti di G. B. e la condanna all'ergastolo per L. T., in virtù del fatto che all'epoca dei fatti criminosi non aveva ancora compiuto diciotto anni.

B. fu fucilato in Milano il 13 marzo 1945 in Milano.

Come detto più volte, numerosi membri delle Brigate Nere o della Guardia nazionale repubblicana, accusati di reati comuni, finirono sul banco degli imputati delle corti marziali straordinarie. Il 16 marzo 1945, quattro gironi dopo il processo "B. - T.", furono processati altri due militi della III Brigata Nera Mobile "A. Pappalardo" di Bologna, G. M. e V. D. C., con l'accusa di diserzione, uso indebito di divisa militare, falso militare, concorso in tentata estorsione aggravata e in rapina aggravata, detenzione abusiva di armi e violazione di domicilio⁶⁷⁴.

La particolarità di questo processo risiedeva nel fatto che G. M. era un ufficiale e ricopriva il grado di sottotenente.

I reati furono commessi a Bologna, dove entrambi gli imputati prestavano servizio, in varie occasioni. M. e D. V. avevano compiuto la prima rapina una sera imprecisata di febbraio, in un appartamento dove sapevano riunirsi alcune persone per giocare a carte. Dopo aver fatto irruzione nel locale, intimarono agli individui presenti di consegnare il denaro e i gioielli. "Difatti si fecero consegnare complessivamente 100.000 lire in contanti, due anelli d'oro e tre orologi"⁶⁷⁵.

I due imputati rivelarono in quell'occasione e in altre un'indole particolarmente violenta, non solo perché la rapina era stata condotta a mano armata, ma anche perché al momento dell'arresto, avvenuto a Milano la sera del 14 marzo per opera di alcuni agenti di P.S., il M. aveva "sparato in via Manzoni sei colpi di pistola in direzione degli agenti che volevano arrestarlo".

I delitti di detenzione d'armi, rapina e diserzione comportavano la pena di morte, e, non intervenendo attenuanti ad alleggerire la posizione processuale dei due imputati⁶⁷⁶, M. e D. V. furono condannati a morte mediante fucilazione alla schiena. La sentenza fu eseguita alle 6.00 del mattino dopo a Milano.

⁶⁷² Ibidem.

⁶⁷³ Ibidem.

⁶⁷⁴ Ibidem, Sentenza n. 137, 1945 marzo 16. Anche in questo caso la composizione del collegio giudicante era sbilanciata a favore della componente "fascista", essendo formato da Pasquale Spoletti (presidente) dal colonnello della G.M. Arturo Tinebra (giudice relatore) e dai giudici, tenente colonnello delle B.N, Giulio Rao Torres (appena promosso, dato che solo quattro giorni prima, durante il processo "B. - T." aveva il grado di maggiore), tenente colonnello delle B.N. Ferdinando Giumelli e dal maggiore della GNR Giuseppe Santini.

⁶⁷⁵ Ibidem.

⁶⁷⁶ G. M. durante l'udienza aveva sostenuto di essere combattente più volte decorato al valore. Tuttavia tale circostanza non fu mai provata in giudizio.

Attenzione particolare era dedicata ai cosiddetti disfattisti, soprattutto se si trattava di appartenenti alle FF.AA.. Si poteva finire davanti alla corte marziale soltanto pronunciando una frase che, a detta di chi ascoltava, indicava chiaramente la volontà di diffondere sfiducia nei confronti dei reparti dell'esercito.

Il 15 marzo 1945 il milite Giovanni Mascheroni, in servizio presso l'autoparco della C.R.I. collocato nel Castello Sforzesco, fu processato, in base all'art. 11 del decreto legislativo 16 giugno 1944, n. 394, perché dal barbiere "comunicando con più persone, in Milano, il 28 ottobre 1944, offeso l'onore dei Militari Italiani dicendo, nell'udire i canti di una colonna in marcia: - Quelli non hanno niente da fare, non sono momenti di cantare, sono dei delinquenti, loro e finanche chi li comanda -"⁶⁷⁷.

A sentire il commento pronunciato da Mascheroni, durante le commemorazioni della Marcia su Roma, fu l'ardito P. B. a trarlo in arresto. Il giorno dopo il soldato fu trasferito nel carcere militare di via Crivelli, dove trascorse quattro mesi e mezzo prima di essere processato.

Secondo quanto emerso nella fase istruttoria e durante il dibattimento processuale, l'imputato aveva ammesso di aver pronunciato la frase, affermando però che era

diretta ai bombardieri anglo-americani che avevano pochi giorni prima compiuto l'eccidio di Gorla, e che il milite B., entrato nel negozio di barbiere quando già il discorso era avviato e mentre si udivano dei canti in una via vicina, era caduto in equivoco, ritenendo che la frase oltraggiosa fosse diretta contro i fascisti⁶⁷⁸.

La versione del Mascheroni era stata confermata dai testimoni ascoltati dai magistrati nel corso della fase istruttoria e non negata dallo stesso B. che procedette all'arresto. Egli, al momento del fermo, non aveva però udito dall'imputato, "come sarebbe stato naturale se veramente avesse voluto riferirsi agli aviatori nemici"⁶⁷⁹.

La sentenza di assoluzione pronunciata dalla corte marziale era, quindi, viziata dal dubbio, per cui l'imputato era prosciolto per insufficienza di prove.

3.3.7 Sofo Borghese: l'equilibrisimo di un ufficiale togato

"I militari coinvolti nella capitolazione del "tutti a casa" dell'8 settembre avevano a disposizione tre scelte immediate: combattere i nazifascisti; passare al loro servizio nella costituenda RSI; dilazionare i termini della scelta imboscandosi come meglio potevano, in attesa degli ordini superiori. Quest'ultima scelta fu preferita da quanti, pur operando nel campo nazifascista, non consideravano la loro collaborazione come una scelta personale pienamente libera"⁶⁸⁰.

La burocrazia della RSI, compresa quella relativa alla Giustizia militare, non subì grandi cambiamenti anche se la trasformazione istituzionale determinata con la creazione della RSI causò, in molti che forzatamente vi aderirono, "uno stress che insidiò pesantemente la tranquillità di una classe dirigente rimasta a dormire per un ventennio sonni ossequiosi e riverenti"⁶⁸¹.

Ovviamente il comportamento dei funzionari durante i 45 giorni di Badoglio fu messo al vaglio delle nuove autorità. Un controllo minuzioso che presto determinò un alto numero di individui che durante quel lasso di tempo si era ben guardato dal non collaborare col governo

⁶⁷⁷ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. I, Sentenza n. 132, 1945 marzo 15.

⁶⁷⁸ Ibidem.

⁶⁷⁹ Ibidem.

⁶⁸⁰ G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 199.

⁶⁸¹ Ibidem, p. 200.

del Maresciallo d'Italia. Lo stesso Tamburini, il capo della polizia repubblicana, tentò in tutti i modi di accertarsi circa:

i comportamenti di ciascun funzionario sicurezza nei momenti delicati congiuntura fra caduta governo fascista et assunzione governo Badoglio durante periodo detto governo et successivamente dal momento fuga Badoglio alla costituzione Governo Fascista Repubblicano⁶⁸².

Un esempio delle tormentate vicende vissute dalla classe borghese in un periodo particolarmente caotico, è quello di Sofo Borghese, giustamente definito da Gianfranco Pagni, “ un autentico viaggiatore dei tempi italiani ”⁶⁸³.

Nato a Tirano (SO) nel 1913, laureatosi in Legge all'università di Milano con il massimo dei voti, Sofo Borghese entrò nella magistratura militare nel corso della guerra in Etiopia col grado di tenente, in servizio come avvocato militare presso il regno dei Galla e a Sidano. Tornato in patria, fu trasferito al Tribunale militare di Brescia. Nel giugno 1939 pubblicò, sul *Monitore dei tribunali*, un articolo a favore della legislazione razziale, a suo avviso, differente rispetto a quella germanica, basilare per l'ordinamento italiano e conforme ai principi del nuovo codice civile⁶⁸⁴. A tal proposito Borghese sostiene che il razzismo fascista si basa su caratteri “psicologici e morali” e non su basi biologiche come quello nazista, per cui:

Non è dunque il razzismo fascista politica di persecuzione o di egoistico orgoglio che voglia proclamare una superiorità costituzionale: è il potenziamento e la valorizzazione di un popolo che, rifacendosi alle grandi fonti storiche delle sue origini latine, rimaste immutate attraverso i secoli, pone di fronte al mondo l'evidenza di una superiorità di vita, di sviluppo e di capacità⁶⁸⁵.

Le leggi razziali fasciste, secondo Borghese, aspirano a “mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione d'inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori”. Quanto, poi, alle disposizioni stabilite dalle leggi speciali, Borghese afferma: “molte sono state emanate nei riguardi degli ebrei che - rappresentando nel momento politico attuale il maggiore pericolo per la nostra razza - hanno assunto, nella legislazione razzista, una posizione di primo piano, non però esclusiva, come vorrebbe sostenere qualche opinione d'oltr'Alpe [...]”⁶⁸⁶.

Dopo l'entrata in guerra dell'Italia a fianco dei tedeschi, Borghese fu assegnato come giudice militare del Tribunale di guerra dell'XI Armata, attivo nei Balcani. L'esperienza balcanica lo accomunava ad altri magistrati militari milanesi che, nella prima fase della guerra, avevano prestato servizio nelle stesse zone a seguito dell'esercito di occupazione italiana, come il tenente Francesco Centonze, il tenente colonnello Matteo Sanfilippo e altri. L'impegno di tali magistrati si concentrò soprattutto nella repressione di fenomeni resistenziali locali, esperienza rivelatasi di una certa utilità quando, a Milano, il Tribunale militare regionale di guerra affrontò problemi di simile natura.

⁶⁸² ASMi, *Gabinetto Prefettura II serie*, busta 326, 1943 novembre 5, *Telegramma n. 337.175, ricevuto dal Federale di Como Paolo Porta* in G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 200.

⁶⁸³ Ibidem.

⁶⁸⁴ In questo passaggio si riprende la testimonianza sulla posizione di Sofo Borghese in seno al dibattito in ambito giurisprudenziale scaturito dopo l'emanazione delle leggi razziali del 1938 riportato in <http://www.lex.unict.it/radies/content.asp?c=testimonianze&t=11>

⁶⁸⁵ S. Borghese, *Razzismo e diritto civile*, in *Monitore dei tribunali* 80 (1939), serie III, vol. 16, pp. 353-357, in particolare p. 353.

⁶⁸⁶ Ibidem.

Nel capoluogo lombardo, il tenente Borghese arrivò il 1 ottobre 1941; prestò servizio come sostituto procuratore sino al 30 settembre 1943; durante i quarantacinque giorni badogliani il suo nome comparve sui referti autoptici dei detenuti milanesi fucilati il 28 luglio 1943 in seguito a una rivolta nelle carceri milanesi⁶⁸⁷. La rivolta, incominciata sull'onda dell'agitazione popolare seguita alle dimissioni di Mussolini del 25 luglio 1943, fu spenta dall'intervento cruento dei militari, che fucilarono sette detenuti comuni.

Il nome del capitano Sofo Borghese sulle autopsie sui cadaveri dei detenuti giunti da San Vittore all'obitorio di Milano, certificava inequivocabilmente il coinvolgimento della magistratura militare nella vicenda⁶⁸⁸.

Pochi mesi dopo quegli avvenimenti, con l'avvento della repubblica sociale, Sofo Borghese si rifugiò a Genova, dove, come lui stesso rammenta nel libro autobiografico pubblicato nel 1964, fu raggiunto da: “[...] l'invito a presentarmi in servizio presso il tribunale militare di Milano [...] firmato da un ufficiale a me ben noto, con il quale ero stato nel medesimo ufficio per circa due anni, dal mio rimpatrio dalla Grecia all'8 settembre 1943, e che [...] mi conosceva molto bene”⁶⁸⁹.

Si trattava del procuratore militare di Milano, tenente colonnello Rinaldo Vassia, che nel tentativo di riorganizzare il tribunale di Milano, chiamava a raccolta i giudici e i magistrati nel frattempo trasformati in “uccelli di bosco”. Il 15 ottobre 1943 sulle pagine milanesi del “Corriere della Sera” fu pubblicato un perentorio avviso affinché i militari, dispersi dopo l'8 settembre, rientrassero nei ranghi. Tuttavia, questa volta i destinatari non erano i soldati appartenenti a qualche reparto liquefatti dopo la capitolazione. In quella data il tenente colonnello della Giustizia Militare, Rinaldo Vassia, ordinava a tutti gli ufficiali del Tribunale militare di Milano, fuggiti dopo l'8 settembre, di rientrare in servizio entro e non oltre il 25 ottobre⁶⁹⁰.

Sofo Borghese decise così di tornare a Milano, con in tasca le numerose lettere di Vassia insistenti nel richiamarlo nelle file dei magistrati dell'esercito della costituenda RSI e un documento bilingue italo-tedesco che lo esonerava (come altri giudici militari) dal prestare servizio attivo⁶⁹¹. A Milano giunse verso la fine di dicembre, entrò pressoché subito in attività, giurando fedeltà al governo repubblicano ed essendo promosso al grado di capitano prima e di maggiore poi. Nominato giudice relatore, prese parte a numerosissimi processi celebrati dal Tribunale militare regionale di Guerra di Milano.

In veste di giudice relatore giustificò la sua scelta a favore della RSI attraverso le pagine del suo memoriale nel punto in cui afferma:

Essere considerato un traditore dai tedeschi non m'importava un granché; un po' mi preoccupava che la mia famiglia fosse considerata “famiglia di un traditore”, perché ne derivava il pericolo di reazioni imprevedibili nei particolari, ma piuttosto ben prevedibili nelle linee generali, poiché di uccisioni in massa e di deportazioni, o confische di beni di nemici della patria è piena la storia sin dai tempi più remoti.

Poche ore dopo l'armistizio, un gruppo di miei colleghi, insieme con altri, si diresse verso la Svizzera, e passò il confine dopo due giorni. Questi aiutarono, dall'Estero, la Resistenza, e rientrarono in Italia poi, nella primavera 1945. Ne ebbi l'offerta di seguirli, ma l'impossibilità di fare espatriare anche la famiglia e la preoccupazione della sorte che potrebbe esserle

⁶⁸⁷ G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 201.

⁶⁸⁸ “Il Borghese è quindi coinvolto nella presentazione dei cadaveri crivellati dei detenuti di San Vittore giunti il 28 luglio presso l'obitorio milanese, a questi ultimi, successivamente, non manca nemmeno il rilascio del permesso di sepoltura (sempre sottoscritto dal nostro capitano della Giustizia Militare) ...”. G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 201.

⁶⁸⁹ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 25.

⁶⁹⁰ G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 216.

⁶⁹¹ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 26.

riserbata rimanendo in Italia col capofamiglia “traditore” mi indussero, senza alcuna esitazione, a rifiutare; qualunque fosse da essere la nostra sorte, doveva essere comune, almeno per quanto dipendeva da me⁶⁹².

Il nome di Sofo Borghese ricorre con una frequenza impressionante nelle sentenze emesse tra gennaio 1944 e aprile 1945, riguardanti i reati più disparati, dall'assenza ingiustificata dal posto di lavoro per gli operai militarizzati, ai casi di diserzione, insubordinazione, peculato militare, etc. Sofo Borghese si occupò anche dei procedimenti contro i partigiani, prendendo parte ad alcune corti militari straordinarie che si riunirono per giudicare tali reati. Non si rese responsabile di condanne particolarmente cruento, arrivando a meritare, finita la guerra, l'elogio da parte delle autorità del CLN e dei magistrati della Corte d'Assise straordinaria di Milano. Il 10 gennaio 1947, durante l'istruttoria incaricata di accertare le accuse di collaborazionismo rivolte contro il generale Pasquale Spoleti e altri ufficiali in servizio presso il tribunale militare di Milano, i sostituti procuratori si espressero in termini lusinghieri sulla condotta giuridica tenuta dal maggiore Borghese, in particolar modo durante un processo nei confronti di alcuni imputati incriminati per banda armata:

lo Spoleti, pur di fare delle vittime ed acquistarsi delle simpatie del generale Diamanti, volle fare a meno di qualsiasi parvenza di legalità, ritenendo persino valide le convocazioni del tribunale quando veniva richiesto da autorità incompetenti. Questo modo di procedere suscitò gli sdegni di un giovane giudice relatore, il maggiore Sofo Borghese, che, con audacia non comune e rivelatrice di uno stato di costrizione, nello stendere la sentenza del processo contro Verderio ed altri otto che si concluse il 29 gennaio 1945 con la condanna a morte purtroppo eseguita, di cinque patrioti, Pellegatta Renato, Ronchi Luigi, Colombo Pietro, Cereda Emilio, Motta Aldo⁶⁹³, scrisse in sentenza che benché la convocazione del tribunale fosse stata fatta dal comandante regionale (generale Diamanti) contro le norme di legge, quali erano prescritte dall'art.2, D.L. 14 settembre 1944 n. 780, che determinavano la competenza del comando provinciale della convocazione poteva considerarsi ugualmente valida, in quanto la disposizione di legge del predetto D.L. doveva ritenersi superata, in considerazione del particolare momento storico e per la necessità della repressione immediata, data la gravità dei reati⁶⁹⁴. La mossa audace del giudice relatore, che pur si poteva colpire, non trovò altro mezzo più sicuro che aggrapparsi alla legge, mandando su tutte le furie lo Spoleti⁶⁹⁵.

⁶⁹² Ibidem, p. 12.

⁶⁹³ In quella data presso il Palazzo di giustizia di Milano si riunì la corte composta da Pasquale Spoleti (Presidente), Sofo Borghese (Giudice Relatore) e dai giudici Giuseppe Libois, Cavallotti Di Natale e Alberto Frattini. Il numero degli imputati che era di 9 individui. Oltre a Renato Pellegatta, Luigi Ronchi, Pietro Colombo, Emilio Cereda, Aldo Motta, comparvero sul banco degli imputati anche Angelo Nava, Felice Cazzaniga, Enrico Assi e Carlo Verderio. Erano tutti accusati di reati gravissimi: appartenenza a bande armate, appartenenza associazioni antinazionali, detenzione di oggetti di armamento, distruzione e sabotaggio di opere militari, concorso in rapina aggravata e continuata, attentati ad appartenenti alle forze armate tedesche, omicidio a scopo di rapina, mancanza alla chiamata. Gli imputati, tutti giovani tra i 24 e i 17 anni, rischiavano la pena capitale. Cinque di loro furono condannati a morte e fucilati il 2 febbraio 1945 ad Arcore; Verderio e Nava furono condannati a trent'anni di carcere e all'ammenda di ventimila lire, stesso trattamento riservato a Cazzaniga e ad Assi che, nonostante la loro minore età, furono condannati anch'essi a trenta anni di reclusione. *ASMi, TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. I, Sentenza n. 74, 1945 gennaio 29.

⁶⁹⁴ La sentenza in questione fu emessa dal Tribunale militare straordinario convocato in Milano in data 29 gennaio. Nel dispositivo compare effettivamente un riferimento alle modalità illegali di convocazione del tribunale: “Convocato all'uopo questo Tribunale militare straordinario, dinanzi allo stesso tutti venivano rinviati a giudizio. La convocazione del tribunale straordinario venne fatta con foglio 00/302 in data 27 gennaio dal Comandante del 205 Comando Militare Regionale, non cioè nelle forme di legge, quali sono prescritte dall'art. 2 del D.L. 14 settembre 1944 n. 780, il quale stabilisce che detta convocazione sia di competenza del Comandante Militare Provinciale nel cui territorio sono stati commessi i reati, e solo qualora i reati siano stati commessi in due o più province e non sia possibile separare i procedimenti, conferisce al Comandante Militare Regionale di designare il Comandante Provinciale che dovrà convocare il Tribunale Militare Straordinario di Guerra. Tuttavia il Collegio ritiene che in considerazione del particolare momento storico e per la necessità della repressione

Sempre Spoleti ebbe modo di lamentarsi dell'atteggiamento ostruzionista di Borghese, in una lettera al Presidente del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, Griffini, sostenendo:

Sono perfettamente d'accordo che le bande non siano corpi musicali né tampoco vadano in giro con rose e viole! Infatti io ho assunto le mie responsabilità negli ultimi due (tribunali) straordinari per non giocare a palla come tu dici e mi sono attirate le ire di un relatore, tanto che si è sfogato nelle sentenze che ti unisco. E' incredibile ma è così! Vedi come si deve lottare per fare il proprio dovere⁶⁹⁶.

Il maggiore Sofo Borghese adottò tale condotta ostruzionista in maniera permanente. Ciò emerge dalle sentenze inerenti a procedimenti del tribunale di guerra straordinario di Milano contro disertori e gruppi di partigiani, le quali, pur non contenendo espliciti riferimenti ad atteggiamenti favorevoli agli imputati da parte del giudice relatore, terminano sempre con assoluzioni o pesanti condanne detentive⁶⁹⁷. Non compaiono quasi mai condanne a morte, salvo rare eccezioni: il processo celebrato il 29 dicembre 1944 a Como, da un Tribunale militare straordinario, contro ventidue imputati accusati di appartenenza a bande armate e alcuni processi intentati, sempre contro partigiani, tra il gennaio e il marzo 1945 a Milano⁶⁹⁸. Nel primo caso gli arrestati erano per la maggior parte giovani e giovanissimi, fermati durante un rastrellamento della GNR confinaria e delle Brigate Nere tra Monte Croce e Boffalora, in comune di Sala Comacina in provincia di Como. L'operazione di contro guerriglia si era svolta il 22 dicembre e aveva condotto all'arresto di ventidue individui appartenenti a una banda partigiana. Dopo sommario interrogatorio al Comando di Menaggio, furono tradotti a Como e deferiti a un tribunale militare straordinario che, pur essendo stato convocato in modo improprio, il 28 dicembre 1944 condannò a morte cinque di essi, e cioè: Luigi Villa, Francesco Rigoldi, Mario Bigliani, Carlo Sormani e Giovanni Busi, mentre gli altri furono condannati a pene detentive dai ventiquattro ai quindici anni di reclusione. I condannati a morte furono riconosciuti colpevoli dei reati di appartenenza a banda armata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 16 giugno 1944, n. 394 e nella fattispecie "di aver abbandonato la loro residenza per partecipare a banda operante in danno delle organizzazioni della Repubblica Sociale Italiana"⁶⁹⁹. Gli altri diciassette imputati furono condannati a pene variabili tra i ventiquattro anni di reclusione e i quindici, secondo la presenza di circostanze attenuanti o della minore età (cinque arrestati erano minorenni). Nel corso del dibattimento non emersero particolari posizioni del giudice relatore, nonostante, anche questa volta, la convocazione del tribunale fosse avvenuta in modo illegale. Il maggiore Borghese si dimostrò prudente, intervenendo solo laddove era possibile dare concretezza a circostanze attenuanti. Una condotta discutibile, o comunque in contrasto con quella assunta

immediata di reati come sono quelli di cui gli odierni imputati devono rispondere, la disposizione di legge del pedetto decreto debba considerarsi superata e la convocazione ritenersi valida". Ibidem. ASMi, *Corte d'Assise Straordinaria di Milano, Sentenze*, vol. 9, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

⁶⁹⁵ Ibidem.

⁶⁹⁶ Ibidem.

⁶⁹⁷ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. I, Sentenza n. 138, 1945 marzo 17. Le corti marziali straordinarie a cui prese parte il maggiore Sofo Borghese tra il gennaio e l'aprile 1945 furono: Sentenza n. 20 emessa dal Tribunale militare straordinario di guerra convocato in Sondrio in merito ai reati di diserzione di fronte al nemico ad opera di un milite della locale compagnia territoriale della GNR, poi condannato a 16 anni di reclusione.

⁶⁹⁸ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. VI, Sentenza n. 1.150, 1944 dicembre 29.

⁶⁹⁹ ASMi, *Corte d'Assise Straordinaria di Milano, Sentenze*, vol. 9, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

dal giudice relatore durante i processi ai partigiani milanesi di gennaio – marzo 1945. Un particolare: questo processo non è ricordato nel suo, più volte citato, libro di memorie.

A onor del vero bisogna ammettere che qualsiasi altra iniziativa individuale si sarebbe comunque infranta contro la forsennata pressione dei capi fascisti desiderosi di dare un esempio di fermezza alle popolazioni locali che mostravano preoccupanti simpatie per la Resistenza. Agli occhi dei gerarchi la giustizia militare, seppur straordinaria, non era che un'inutile appendice e il tribunale militare straordinario serviva a conferire legalità a decisioni già prese, e non certo stabilite dai giudici militari.

I cinque condannati a morte furono giustiziati perché, a differenza degli altri, militavano nella banda da più tempo. Secondo i giudici, essi avevano avuto più tempo e quindi più occasioni, per darsi alla fuga, senza considerare che il più anziano del gruppo aveva aderito il 10 novembre, solo quaranta giorni prima del suo arresto.

Al di là di queste considerazioni, è condivisibile la posizione dei giudici della Corte di assise straordinaria di Milano in merito alle cattive condizioni in cui furono costretti a operare molti dei magistrati militari milanesi che, in effetti, mostrarono una tiepida adesione alla RSI. In un passaggio del già più volte citato verbale d'istruttoria della Corte di assise straordinaria di Milano si legge:

i magistrati addetti ai Tribunali militari dovevano effettivamente trovarsi in una posizione ben penosa, in un vero letto di Procuste, data la situazione improntata a uno stato di violenza morale. Ma occorre esaminare la posizione di ognuno. E invero lo stesso teste (Francesco Centonze) ha ricordato che se la maggioranza dei magistrati aveva cercato di aiutare più che poteva, anche con pericolo come Laviani e Borghese, ve n'erano altri, di cui non fece il nome, che erano infatuati della repubblica fascista e taluni che, volentieri, aiutavano nelle udienze⁷⁰⁰.

Passata la tempesta della guerra, grazie ai meriti accreditategli dalle autorità del CLN, Sofo Borghese evitò qualsiasi accusa di collaborazionismo e, indossati gli abiti civili, diventò un funzionario del ministero di Grazia e Giustizia. Borghese ricoprì l'incarico di Capo Segreteria della direzione Generale per gli istituti di Prevenzione e di pena. Passò poi alla Corte d'Appello di Roma con l'incarico di magistrato (I Sezione Civile) e, dopo qualche anno, nel 1963, fu promosso alla II Sezione Penale della Corte di Cassazione d'Italia, nello stesso anno in cui una legge democristiana elevava il numero dei consiglieri della Corte di Cassazione da 352 a 579⁷⁰¹. Il giornalista de "L'Espresso" Nello Ajello, in un articolo del maggio 1965, prendendo spunto dalla frase di Mussolini, annoterà: "Sono molti generali e pochi soldati" per rilevare come "La nostra sarà la Suprema Corte più numerosa che esista al mondo"⁷⁰². L'ex giudice militare Borghese terminò la sua carriera nel 1983 come presidente della II sezione della Corte di Cassazione e con la nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Si è spento il 13 dicembre 2011 all'età di novantotto anni a Merate, in Brianza, presso l'Istituto geriatrico "Frisia"⁷⁰³.

⁷⁰⁰ ASMi, *Corte d'Assise Straordinaria di Milano, Sentenze*, vol. 9, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoletti e Francesco Centonze*.

⁷⁰¹ G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 201.

⁷⁰² N. Ajello, *Le toghe di piombo*, L'Espresso, 2 maggio 1965, cit. in G. Pagni, *Settembre per sempre...*, cit., p. 201.

⁷⁰³ *Si è spento Sofo Borghese*, Il Giorno, 14 dicembre 2011.

Capitolo 4

Giudici e disertori

4.1. Il fenomeno delle diserzioni nella RSI

4.1.1 Un esercito inaffidabile

L'unico vero obiettivo perseguito, neanche troppo velatamente, dall'amministrazione militare tedesca durante l'occupazione della Penisola fu di sfruttare al massimo la mano d'opera e le risorse dei territori occupati. Lo scopo era, ovviamente, quello di sostenere lo sforzo bellico della Wehrmacht in Italia e l'economia bellica del Reich tedesco.

Non vi era quindi, almeno negli alti comandi tedeschi, l'intenzione di appoggiare la costituzione di un esercito parallelo e autonomo nella RSI. Le priorità dei tedeschi si concentravano, invece, sul reperimento della mano d'opera italiana per l'approntamento delle linee difensive e per le fabbriche tedesche.

Dopo notevoli pressioni da parte del nuovo governo repubblicano, esercitate anche da Mussolini, i tedeschi acconsentirono alla creazione di un esercito che, almeno in parte, doveva essere formato dagli IMI (Internati militari italiani), in altre parole dai soldati deportati in Germania dopo l'8 settembre. La questione di reclutare il nuovo esercito della RSI tra i prigionieri italiani custoditi in Germania è stata delineata da Frederick Deakin⁷⁰⁴, soprattutto attraverso le memorie del generale Canevari, delle carte di Graziani e, tra queste, in particolar modo, del *Promemoria circa il colloquio con il Führer* redatto da Graziani in vista della sua visita in Germania dell'ottobre 1943. Da quest'ultimo documento si desume che originariamente, le intenzioni dello Stato Maggiore dell'Esercito repubblicano erano quelle di ricostituire venticinque divisioni da addestrare in Germania. I colloqui che Graziani ebbe prima con Keitel e poi con Hitler tra il 9 e il 10 ottobre, confermarono l'intenzione di un seppur riottoso Führer nel supportare il progetto di ricostituzione graduale dell'esercito italiano repubblicano. Inizialmente si dovevano costituire quattro divisioni a cui ne sarebbero seguite, in un secondo e in un terzo momento, prima otto e infine dodici. Tuttavia i tedeschi negarono prontamente che tale operazione potesse avvalersi degli IMI. Il nuovo esercito sarebbe stato creato ricorrendo unicamente alla coscrizione obbligatoria. Gli internati militari italiani agli occhi dell'"alleato occupante" erano più utili come mano d'opera coatta poiché ritenuti poco sicuri sia in termini di spirito combattivo sia in quanto affidabilità. Effettivamente i timori tedeschi sugli IMI furono confermati dall'esito disastroso degli appelli per l'arruolamento rivolti dai reclutatori italiani nei campi di prigionia⁷⁰⁵.

Dopo tale fallimento, a cui si aggiunse l'ostruzionismo tedesco sull'utilizzo degli IMI, si procedette al ripristino della coscrizione obbligatoria e alla chiamata alla leva degli italiani. Tale

⁷⁰⁴ F. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, Einaudi, Torino 1963, II, pp. 786 e sgg. Tra le testimonianze oculari sulla genesi dell'esercito repubblicano: E. Canevari, *Graziani mi ha detto*, Magi-Spinetti, Roma 1947, pp. 256 e sgg.; G. Pansa, *L'esercito di Salò*, cit., p. 31.

⁷⁰⁵ "Luigi Cajani, ha calcolato che le adesioni alla RSI degli IMI tra l'ottobre e il novembre 1943 non abbiano superato il 5 per cento, con punte decisamente più alte tra gli ufficiali (28,3 per cento). Proprio dagli IMI, secondo le intenzioni originarie dello stesso Graziani, furono tratti gli istruttori delle quattro divisioni dell'ENR. In totale le adesioni degli IMI si attestarono intorno a 27.000 uomini". L. Cajani, *Appunti per una storia del internati militari italiani in mano tedesca (1943-1945) attraverso le fonti d'Archivio*, in *I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943*, a cura di N. della Santa, Atti del Convegno di studi promosso dall'Associazione Nazionale Ex-Internati (ANEI), Giunti Marzocco, Firenze 1986.

decisione fu presa tardivamente e non solo per la constatata difficoltà di reclutare il nuovo esercito tra gli IMI. Come sostiene Virgilio Ilari:

Sulla decisione sembra aver influito il braccio di ferro in atto nelle prime due settimane d'ottobre tra i vertici della Milizia, guidati da Renato Ricci, decisi a impedire la ricostituzione dell'Esercito e a fare della Milizia l'unica forza armata di terra della RSI, e il piccolo gruppo di generali e colonnelli (tra i quali in prima fila Canvari) che premeva su Graziani perché inducesse Mussolini a ricostituire un esercito "apolitico", in grado di fare da contrappeso sia alla Milizia che al partito e tutelare la corporazione degli ufficiali, alla cui influenza sociale e politica il duce aveva tradizionalmente riservato molta attenzione⁷⁰⁶.

Comunque, a discapito delle intenzioni di Ricci, il 27 ottobre 1943 il governo approvò con decreto legislativo del duce la "Legge fondamentale delle Forze Armate". Nel testo l'esercito era menzionato più volte, a differenza della Milizia, mai citata. Evidenti le intenzioni del legislatore nel voler identificare l'esercito come la sola forza armata della repubblica. Il reclutamento era fondato sulla coscrizione obbligatoria chiamata espressamente: "servizio d'onore per il popolo italiano e un privilegio per la parte più scelta di esso"⁷⁰⁷.

Il 29 ottobre un primo comunicato alla radio annunciava che le operazioni di reclutamento sarebbero iniziate dal giorno successivo, ma dallo Stato Maggiore non pervenne alcun ordine. Il 6 novembre il generale Gambarà si fece promotore di un appello al patriottismo dei giovani per convincerli a confluire verso le caserme, ma solo il 9 novembre fu pubblicato il manifesto di chiamata alle armi che indicava dal 15 al 30 novembre il termine di presentazione ai distretti. L'entità e i risultati del reclutamento nell'esercito della RSI sono argomenti ancora molto dibattuti. Il manifesto del 9 novembre aveva chiamato alle armi la classe 1925 al completo, mentre per il 1924 erano stati richiamati i giovani del II e del III quadrimestre, peraltro già arruolati tra il 16 e il 31 agosto 1943 e che erano stati congedati provvisoriamente per gli eventi politico-militari. In tutto la chiamata riguardava circa 320.000 uomini, residenti nei territori posti sotto il controllo della RSI⁷⁰⁸.

Le fonti fasciste hanno sempre dato un'immagine molto positiva degli esiti del reclutamento, sostenendo che le risposte da parte dei giovani richiamati avessero toccato punte del 98 per cento in Emilia e si fossero attestate a livelli oscillanti tra il quarantadue e il 70 per cento altrove, con una media però dell'83 per cento di presentati entro il 30 novembre, che sui 320 mila chiamati, corrisponderebbe a circa 265 mila incorporati⁷⁰⁹.

Dal canto suo Deakin afferma che "dei 180 mila che ricevettero la chiamata, se ne presentarono solo ottantasettemila, di cui la metà furono immediatamente sequestrati da numerosi organismi tedeschi e venticinquemila, per la temporanea priorità accordata da Mussolini a Ricci, furono incorporati nella GNR"⁷¹⁰.

Inoltre cominciavano a manifestarsi in forma sempre più virulenta forme di renitenza e diserzione, come testimonia la fitta documentazione prodotta dalle varie amministrazioni militari e di polizia della RSI in cui si prende atto degli "alti tassi di assenti arbitrari (mancanti alla chiamata, renitenti e disertori), e dei tentativi di sottrarsi alle armi grazie all'esonero o l'assegnazione al servizio del lavoro presso la Todt, l'Organizzazione Paladino o, in qualità di

⁷⁰⁶ V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, IV, CEMISS, Roma 1991, pp. 54-55.

⁷⁰⁷ Ibidem.

⁷⁰⁸ Ibidem.

⁷⁰⁹ Su tali cifre si confrontino i dati di G. Pisanò, *Gli ultimi in grigioverde. Storia delle Forze Armate nella Repubblica Sociale Italiana (1943-1945)*, FPE, Milano 1967-1968, I, pp. 265-632; R. Graziani, *Una vita per l'Italia. Ho difeso la Patria*, Mursia, Milano 1984, pp. 179-180; A. Tamaro, *Due anni di storia (1943-1945)*, Tosi, Roma 1948, II, pp. 298-299.

⁷¹⁰ F. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, cit., p. 879.

operai militarizzati, assegnati alle industrie protette⁷¹¹. Una situazione di per sé grave a cui si aggiungevano le pesanti manifestazioni di ostilità della popolazione nei confronti dell'arruolamento, insubordinazioni, anche collettive, delle reclute presso i centri di raccolta distrettuali, spesso accompagnate da manifestazioni antifasciste e canti di "Bandiera rossa" che i tribunali militari classificheranno sotto la voce "grida sediziose".

Di là dal balletto delle cifre che ha trovato, almeno negli ultimi anni, largo spazio nel dibattito storiografico, in questa sede, e anche sulla scorta di dati concernenti il fenomeno reperiti nel fondo archivistico del Tribunale militare regionale di guerra di Milano, ci sembra di poter dare ragione a De Felice quando sostiene la "frammentarietà e il carattere spesso particolare dei dati disponibili hanno a lungo reso difficile stabilire con una certa attendibilità il numero di quanti non si presentarono alle armi o disertarono dopo essere affluiti ai distretti o successivamente dai reparti"⁷¹².

Infatti, mancano spesso stime riguardanti il gettito potenziale globale e dei singoli scaglioni, le cifre riguardanti chi si era già arruolato volontariamente e i dati di chi era stato inglobato nelle organizzazioni del lavoro tedesche e italiane. Esistono, però, relazioni provenienti da una buona parte delle province, resoconti aritmetici dei presenti, degli assenti e, nel caso dei bandi di perdono, i rapporti sul numero dei rientrati.

Infine non ci sono rendicontazioni tra i reclutati e gli assenti, a parte pochi e, altrettanto frammentari, documenti che si mostrano insufficienti ai fini di una valutazione precisa del fenomeno "diserzioni".

Alla luce di ciò le valutazioni sulla consistenza delle assenze arbitrarie si sono mantenute su livelli approssimativi e, ancora troppo frequentemente, condizionate da "spirito di parte"⁷¹³.

Solo su due punti fascisti e antifascisti si sono trovati sostanzialmente d'accordo: 1) nonostante l'introduzione della pena di morte per coloro che si sottraevano al servizio militare (il famoso bando Graziani del 19 febbraio 1944) e l'adozione da parte di varie autorità fasciste locali di provvedimenti nei confronti delle famiglie dei renitenti e talvolta persino dei podestà dei loro paesi, il tasso di renitenza e di diserzione fu assai elevato, arrivando, secondo alcune valutazioni, a lambire il quarantuno per cento il primo e il dodici per cento il secondo; 2) questo costituì per la RSI un bruciante scacco e per la resistenza (che tra il novembre 1943 e marzo – aprile 1944, i mesi cioè nei quali la renitenza fu più vasta, era in via di organizzazione e poteva contare su un numero di combattenti e di consensi ancora limitato) un grosso successo tanto sotto il profilo politico-propagandistico quanto sotto quello dell'incremento delle sue fila.

Per tutto il resto le spiegazioni addotte dagli uni e dagli altri sono state radicalmente diverse⁷¹⁴.

Per ora sarà sufficiente farsi un'idea del fenomeno delle diserzioni citando il rapporto sommario compilato dallo Stato Maggiore che, al 10 marzo 1944, censiva come incorporate 169.639 reclute delle classi 1924 e 1925, di cui 103.639 nell'esercito e 38.734 nell'Aeronautica⁷¹⁵. In questa cifra erano però compresi i circa 10.000 volontari già alle armi e i 18.107 militari

⁷¹¹A tal proposito in una lettera indirizzata a Von Rahn, ambasciatore plenipotenziario tedesco, Mussolini protestava sottolineando che: "i giovani delle classi 1924 e 1925 non dovevano essere arruolati come operai nella Todt. Ciò era stabilito. Viceversa ciò non è accaduto. Nel frattempo le necessità militari sono aumentate. La Flack richiede oggi diecimila uomini in più. Non solo, ma molti giovani si sono imboscati nella Todt, attraverso raccomandazioni e denaro. Questo determina confronti deplorabili e giustificato disagio morale nei giovani soldati e nelle loro famiglie. Entro il 1 marzo tutti i giovani della Todt appartenenti alle classi 1924 e 1925 devono entrare nelle caserme e prestare servizio militare. Vi prego quindi di voler comunicare all'Organizzazione Todt quanto sopra, perché non frapponga difficoltà all'esecuzione di questa necessaria misura". ACS, RSI, SPD, *Carteggio riservato* (1943-1945), busta 68, 1944 febbraio 20, *Lettera di Mussolini a Von Rahn*.

⁷¹²R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, Einaudi, Torino 1997, p. 301

⁷¹³Ibidem. Cfr. anche V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, cit., p. 47 e sgg. che lo stesso De Felice definisce "tra i vari studi disponibili il più equilibrato e attendibile".

⁷¹⁴R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., p. 301

⁷¹⁵F. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, cit., p. 885.

presentatisi sotto la minaccia delle pene stabilite nel bando del 18 febbraio 1944. Mancavano dalla stima circa 50.000 uomini, entrati a far parte della GNR o alle dirette dipendenze delle armate tedesche.

In totale 220 mila incorporati, che corrispondevano al 68 per cento dei 320.000 chiamati il 9 novembre; un tasso che, come osserva Ilari, “non appare particolarmente inferiore a quello medio del 78.8 per cento che si registra nelle chiamate effettuate prima dell’armistizio, ma include un 9 per cento circa di ex renitenti e disertori e non tiene conto dell’aliquota, certamente superiore, che nel frattempo aveva disertato”⁷¹⁶.

La risposta al problema delle “assenze arbitrarie” fu il decreto legislativo del duce del 18 febbraio 1944, n. 30 che reca anche la firma dei ministri della giustizia e della difesa, divenuto poi noto con la semplice espressione di “bando Graziani” anche se il maresciallo declinò recisamente qualsiasi responsabilità in merito, “asserendo anzi di aver cercato di opporsi alla sua approvazione”⁷¹⁷.

4.1.2 *Lo scontro tra Stato Maggiore e Procura militare. Le dimissioni di Ovidio Ciancarini.*

Di per sé il decreto del 18 febbraio 1944 presentava aspetti giuridici profondamente difformi dai criteri della legge penale militare⁷¹⁸. Infatti, mentre l’art. 144 del codice penale militare di guerra riteneva disertori punibili di fucilazione nel petto solo chi si fosse allontanato dal reparto o dal posto di lavoro in presenza del nemico (anche non durante il combattimento), il decreto del 18 febbraio equiparava a tale reato gli iscritti di leva arruolati e i militari in congedo che, durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo, non si fossero presentati nei tre giorni successivi a quello stabilito, fino a quel momento considerati semplicemente “mancanti alla chiamata”. Per loro non solo era prevista la pena di morte nei termini sopra descritti, ma l’esecuzione doveva avvenire, possibilmente, come per i disertori, nel medesimo luogo della cattura o nella località della loro abituale dimora. Alla stessa maniera, erano considerati disertori a tutti gli effetti i renitenti, ovvero coloro che, pur essendosi presentati alla chiamata, non avevano adempiuto alle formalità d’arruolamento (visita medica, etc.). Infine, al reato di diserzione di fronte al nemico erano equiparate tutte le forme di diserzione annoverate dal codice penale militare di guerra⁷¹⁹.

⁷¹⁶ V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, cit., pp. 63-64.

⁷¹⁷ Ibidem, p. 63; vedi anche R. Graziani, *Una vita per l’Italia. Ho difeso la Patria*, cit., pp. 205-207.

⁷¹⁸ Decreto legislativo del Duce 18 febbraio 1944, n. 30 *che commina la pena capitale a carico di disertori o di renitenti alla leva*, Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1944, n. 42: “Art. 1. Gli iscritti di leva arruolati ed i militari in congedo che, durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo, non si presenteranno alle armi nei tre giorni successivi a quella prefissato, saranno considerati disertori di fronte al nemico, ai sensi dell’articolo 144 C. P. e puniti con la morte mediante fucilazione al petto; Art. 2. La stessa pena verrà applicata anche ai militari delle classi 1923-1924-1925, che non hanno risposto alla recente chiamata o che, dopo aver risposto, si sono allontanati arbitrariamente dal reparto; Art. 3. I militari di cui all’articolo precedente andranno tuttavia esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale se regolarizzeranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data del presente decreto; Art. 4. La stessa pena sarà applicata ai militari che essendo in servizio alle armi si allontaneranno senza autorizzazione dal reparto, restando assenti per tre giorni, nonché ai militari che essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assenti non si presenteranno senza giusto motivo nei cinque giorni a quello prefissato; Art. 5. La pena di morte inflitta per i reati di cui agli articoli precedenti deve essere eseguita, se possibile, nel luogo stesso della cattura del disertore o nella località della sua abituale dimora; Art. 6. La competenza a conoscere dei reati di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto spetta ai Tribunali militari; Art. 7. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto; Art. 8. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Dal Quartier Generale, addì 18 febbraio 1944-XXII”.

⁷¹⁹ La diserzione è un reato afferente alla terza categoria dei reati contro il servizio militare e il servizio di guerra, ovvero i cosiddetti reati di assenza dal servizio (la prima categoria è quella dei reati in servizio, la seconda è relativa

Ad esempio, i cosiddetti disertori semplici, militari alle armi arbitrariamente assenti per tre giorni dal reparto o che, trovandosi legittimamente assenti, non vi avessero fatto ritorno entro il termine di cinque giorni da quello deliberato. Insomma tutti gli “assenti arbitrari” (mancanti alla chiamata, renitenti e disertori) erano passibili di pena di morte. Il decreto mostrava anche tratti di tolleranza stabilendo che, limitatamente ai renitenti, mancanti alla chiamata e disertori appartenenti alle classi di leva 1923-24-25 “andranno tuttavia esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale se regolarizzeranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data del presente decreto”⁷²⁰.

Di fatto il decreto compiva un atto arbitrario profondamente contrario ai principi di legalità che ispiravano i codici penali militari. A questo proposito Ovidio Ciancarini, procuratore generale militare, protestò vivacemente prospettando a Mussolini “[...] la gravità del provvedimento che contrastava con le ordinarie misure sanzionate dal Codice Penale Militare”. A detta di Graziani, Ciancarini sarebbe stato sollecitato a dissentire dallo stesso Maresciallo. L’interessamento dimostrato solleverebbe in parte Graziani dalla piena responsabilità sull’emissione del decreto; in realtà, in una lettera, datata 18 febbraio 1944, ritrovata presso l’Archivio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, indirizzata al maresciallo Kesselring, comandante delle armate tedesche del Sud, nel prospettare le misure prese per arginare il fenomeno delle diserzioni, il Maresciallo affermava trionfante:

Oggi con la promulgazione della legge eccezionale che commina la pena di morte per le renitenze

ai reati contro i militari in servizio). Ne esiste anche una quarta che genericamente annovera tutti gli altri reati contro il servizio militare. I reati di assenza dal servizio si dividono in 1. Allontanamento illecito; 2. Diserzione; 3. Mancanza alla chiamata; 4. Abbandono d’ufficio. Il decreto del 18 febbraio 1944 operava un taglio netto su tutta la tormentata materia relativa ai reati di assenza dal servizio che aveva trovato una regolamentazione nei nuovi codici militari del 1942, equiparando alla diserzione tutti i reati da assenza dal servizio, escludendo unicamente il semplice allontanamento illecito regolamentato dall’art. 147 del Cpmp previsto per coloro che si assentavano arbitrariamente per 1 o 2 giorni. Per il reato di diserzione, poi, esistevano varie tipologie che, a seconda dei codici militari di pace e di guerra annoveravano: la diserzione semplice (art. 148 del Cpmp in caso di allontanamento illecito protratto oltre i cinque giorni consecutivi; la diserzione immediata (art. 149 del Cpmp quando il militare destinato a corpo d’operazione non si fosse presentato alla partenza o qualora il militare che, condannato a pena detentiva, fosse evaso dal luogo di detenzione. Seguiva poi la diserzione aggravata (art. 150 del Cpmp prevista in caso di passaggio all’estero o nell’eventualità di diserzione previo accordo tra almeno tre persone. Vi era poi tutta la categoria delle diserzioni commesse da militari assoggettati alla legge penale di guerra: la diserzione al nemico, ovvero con passaggio intenzionale alle forze avversarie (art. 143 del Cpmg), la diserzione in presenza del nemico (art. 144 del Cpmg e la mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro in presenza del nemico (art. 145 del Cpmg. Seguivano la diserzione immediata del militare destinato a corpo di spedizione (art. 147 del Cpmg la diserzione fuori della presenza del nemico (art. 146 del Cpmg. Infine vi erano i reati legati alla mancanza di chiamata e alla renitenza, ovvero quelle infrazioni dei codici penali militari commesse da militari che, chiamati alle armi, per adempiere al servizio di ferma, non si fossero presentati entro cinque giorni da quello prefissato. Gli iscritti alla leva che non si fossero presentati all’esame personale (visita medica) o all’arruolamento erano invece responsabili di “renitenza alla leva” (art. 187 e sgg. del Testo Unico delle Leggi sul reclutamento). Le pene variavano a seconda delle condizioni in cui fossero maturate. Andavano dalla detenzione, prevista per la maggior parte dei casi, sino alla pena di morte comminata nei casi più gravi e in tempo di guerra. Il “bando Graziani” equiparava tutti questi reati a quello di diserzione in presenza del nemico, rendendo gli imputati passibili di pena di morte. Esclusi dal bando restavano i reati di assenza dal servizio commessi nei territori delle operazioni militari da funzionari civili dello Stato o degli enti pubblici, nonché da notai e da esercenti di professioni sanitarie che si allontanavano dalla residenza, senza autorizzazione. Per loro restava fissata la pena della reclusione militare fino a due anni (art. 157 Cpmg. Reato simile all’abbandono di servizio era quello commesso dai mobilitati civili che però per ragioni sistematiche, era stato dalla legge contemplato fra i reati di assenza dal servizio di guerra ed era stato assoggettato alla legge penale militare di guerra di estranei alle forze armate. R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943.

⁷²⁰ I termini utili per la presentazione erano il 28 febbraio per i richiamati delle classi 1922, 1923, e I/1924, e il 4 marzo per i richiamati delle classi II e III 1924 e 1925. Furono poi prorogati all’8 marzo, mentre il termine per gli iscritti alla leva di mare fu fissato al 12 marzo.

e gli allontanamenti dai reparti, entriamo in un nuovo regime disciplinare e penale che, speriamo, servirà a molto a ridurre, se non a stroncare addirittura, questo triste fenomeno. Potete essere certo, Eccellenza Maresciallo, che questo problema costituisce una delle mie più vive preoccupazioni perché ben comprendo come della soluzione di essa dipenda in gran parte la ricostruzione delle forze armate repubblicane alla quale mi sono accinto con fede ed entusiasmo⁷²¹.

Chi protestò veementemente contro il decreto, evidenziando le profonde contraddizioni giuridiche, fu Ovidio Ciancarini che espresse le sue critiche senza mezze misure in un promemoria sulla situazione della giustizia militare degli inizi di febbraio, sostenendo

Le varie ipotesi di decreti che si sono andati succedendo e che interessano la Giustizia Militare hanno oscurità, manchevolezze, omissioni e sperequazioni tali e tante che si sono resi necessari chiarimenti, rettifiche, estensioni che, alcune volte, hanno reso più oscura la materia anche per quelli che erano chiamati ad applicarle. Il decreto, che sarà a breve emanato, chiama erroneamente renitenti i disertori per mancanza alla chiamata. Ricordo che il renitente è l'iscritto di leva, il quale, senza legittimo motivo, non si presenta nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento (art. 187 e sgg. delle Leggi sul reclutamento)⁷²². Sempre nel medesimo decreto poi si afferma che "la mancanza alla chiamata" e le "diserzioni" vengono considerate "diserzione in presenza del nemico". Non è giusto affermare in un testo legislativo, che un reato viene considerato come un altro (sarebbe lo stesso volendo adeguare le pene del reato di furto a quello di reato di omicidio dire che il furto è considerato omicidio) e ciò perché non si può modificare la vera configurazione giuridica senza mutare le particolari caratteristiche di ciascun reato⁷²³.

Ciancarini, non essendo disposto ad accettare passivamente questa mistificazione del diritto, rifiutò di stendere il decreto, gesto che gli costò il pensionamento anticipato deciso da Graziani. La posizione difensiva di Rodolfo Graziani durante il processo celebrato alla fine della guerra è nota. Nel corso del procedimento penale per collaborazionismo, il Maresciallo d'Italia, per quanto attiene alla questione dei disertori, attribuì al duce l'idea di scrivere, sin dal novembre 1943, un decreto in cui fosse possibile estendere la pena capitale ai renitenti e ai mancanti alla chiamata. Sempre secondo Graziani, Mussolini arrivò addirittura a scrivere "di proprio pugno due o tre articoli a base di un decreto che avrebbe dovuto estendere la pena di morte ai renitenti alla chiamata [in questo caso da intendersi come mancanti alla chiamata, n.d.r.], equiparandoli così ai disertori in presenza del nemico"⁷²⁴. Graziani sarebbe intervenuto, come già detto, tramite Ciancarini, con l'obiettivo di alleggerire le dure disposizioni del decreto ma, nonostante

⁷²¹ AUSSME, I/1 (RSI), busta 40, fascicolo 1.326, 1944 febbraio 18, *Lettera del Maresciallo Rodolfo Graziani al Feldmaresciallo Kesselring*. Il documento è già citato in G. Pansa, *Il gladio e l'alloro...*, cit., p. 35. La lettera di Graziani era una risposta a un messaggio del feldmaresciallo dai toni particolarmente stizziti in cui lamentava come negli ultimi tempi i casi di diserzione degli appartenenti alle nuove formazioni dell'esercito italiano avessero assunto proporzioni insopportabili. "Vi do alcuni esempi: - dal battaglione Bersaglieri Siena nel trasferimento a Vercelli sono fuggiti 340 uomini; - dal battaglione Lavoratori 105 durante il trasferimento per il posto di lavoro, 548 uomini; - dal battaglione Lavoratori 104 durante un'incursione aerea, 500 uomini; - di 756 reclute raccolte per il servizio militare, solo dal 2 al 7 febbraio 425 uomini. Ho l'impressione che da parte dei comandi superiori italiani, dei comandi regionali e delle prefetture, come da parte dei responsabili comandanti dei reparti e ufficiali non c'è sufficiente forza ed energia. Siccome sta a cuore, nell'interesse d'ambo le parti, la costruzione di un nuovo esercito italiano, vi prego, signor maresciallo, di prendere provvedimenti affinché fermare un'ulteriore propagarsi di questa disgregazione. Firmato Kesselring".

⁷²² In realtà questa confusione proseguirà anche a livello storiografico al punto che autorevoli storici come Renzo De Felice persevereranno nell'inganno definendo renitenti anche i mancanti alla chiamata. De Felice, ad esempio, sostiene che "il vero problema per la RSI non fu tanto quella della renitenza, quanto quello delle diserzioni". R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., p. 310.

⁷²³ ACS, RSI, Ministero Forze Armate - Gabinetto, busta 9, fascicolo 319, s.d., *Osservazione sui provvedimenti legislativi di natura penale militare*.

⁷²⁴ R. Graziani, *Una vita per l'Italia. Ho difeso la Patria*, cit., pp. 205-207.

questo, il duce avrebbe proseguito nelle sue intenzioni in considerazione delle eccezionali circostanze che imponevano il provvedimento. In seguito alle proteste di Ciancarini e al suo allontanamento, l'incarico di stendere il testo fu affidato al colonnello della Giustizia Militare, Vitale Vitali, consulente presso il Gabinetto delle Forze Armate. Sempre secondo Graziani, Vitali, subito dopo e in perfetto accordo con lui, avrebbe steso un secondo decreto. Si trattava di un disegno di legge poi confluito nei decreti legislativi del duce del 1944, n. 336 e n. 341, varati per stabilire provvidenze a favore dei disertori e dei renitenti presentatisi volontariamente o arrestati o condannati prima dell'8 marzo 1944⁷²⁵. L'elevato numero di disertori, renitenti e mancanti alla chiamata aveva reso di fatto impossibile l'azione penale che infliggeva per tali reati la pena di morte. Pertanto l'articolo 2 del provvedimento n. 336, stabilì per i mancanti alla chiamata e i disertori di qualunque classe di appartenenza, arrestati prima del 9 marzo 1944, la possibilità di beneficiare dell'esenzione di pena presentando una domanda di arruolamento volontario al comandante di Grande Unità (al comandante regionale nel caso dei tribunali militari regionali) che avrebbe disposto la sospensione o la revoca del procedimento penale⁷²⁶.

Dopo la presentazione della domanda, il Procuratore militare avrebbe proceduto all'archiviazione del procedimento secondo norma di legge. Anche i condannati a pena non differita, potevano ottenere il rinvio presentando la medesima richiesta. Ovviamente in caso fossero reclusi, dovevano allegare il parere del direttore del carcere. Infine, il decreto legislativo del duce 11 marzo 1944, n. 341, prevedeva una diminuzione della pena per il disertore o mancante alla chiamata che si fosse costituito volontariamente e, *dulcis in fundo*, estendeva a tutti, disertori, mancanti alla chiamata e renitenti, il concorso attenuante di "circostanze particolarmente favorevoli", non specificando quali situazioni potessero essere definite tali.

Di fatto i nuovi provvedimenti consentivano genericamente l'applicabilità di circostanze attenuanti, offrendo ai magistrati militari il modo e il mezzo per evitare, almeno nella maggior parte dei casi, la condanna alla pena capitale. A detta di Graziani l'arruolamento volontario fu un "mezzo del quale i tribunali si valsero largamente a favore di molti imputati, neutralizzando in tal modo il ricorrere della norma"⁷²⁷. Per Virgilio Ilari l'affermazione di Graziani è "sostanzialmente vera, ma è da sottolineare che, in effetti, si determinò un'iniqua disparità di trattamento che in ultima analisi dipese dall'atteggiamento di principio assunto dai singoli tribunali militari: ad esempio quelli di Venezia e Vicenza non comminarono nessuna condanna a morte, mentre la maggior parte degli altri ne inflissero e ne fecero eseguire parecchie decine"⁷²⁸. Eppure da un'attenta analisi delle statistiche sulle fucilazioni per diserzione, non emerge un quadro particolarmente grave. Se, infatti, come sostiene Ilari, i tribunali veneti non condannarono nessun soldato a morte, è altresì vero che a Milano ne troviamo solo cinque nell'intero arco 1943-1945. Tale tendenza fu mantenuta anche dagli altri tribunali militari che, a fronte di un fenomeno di proporzioni enormi, condannarono a morte un numero esiguo di assenti arbitrari.

⁷²⁵ Decreto legislativo del duce 11 marzo 1944, n. 336, *Provvidenze a favore dei disertori e dei renitenti presentatisi volontariamente o arrestati o condannati prima dell'8 marzo 1944*, Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1944, n. 148.

⁷²⁶ AUSSME, I/1, busta 40, fascicolo 1341, s.d., *Promemoria inviato personalmente ai Comandanti regionali – Disertori e mancanti alla chiamata che arrestati o presentatisi spontaneamente dopo il 25 maggio 1944, chiedono di essere assegnati a reparti operanti*.

⁷²⁷ R. Graziani, *Una vita per l'Italia. Ho difeso la Patria*, cit., p. 207.

⁷²⁸ V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, cit., p. 63.

4.1.3 La giustizia militare repubblicana tra repressione e tolleranza. Il “pungolo di Togliatti”.

Il Governo e lo Stato Maggiore, Mussolini e Graziani in testa, esercitarono continue pressioni affinché i giudici militari adottassero una maggiore severità di giudizio nei confronti dei disertori. Un episodio particolarmente significativo in tal senso accadde nell'aprile 1944, quando nove reclute tra i diciannove e i ventidue anni, accusate del reato di diserzione, furono giudicate colpevoli e condannate a trent'anni di reclusione. Il Tribunale militare regionale di guerra di Venezia decise, in questo caso, di accordare agli imputati le attenuanti generiche, evitando in tal modo di comminare la pena di morte. La decisione dei magistrati veneti mandò Mussolini su tutte le furie: era possibile che i giudici non capissero la necessità di essere severi in un momento così tragico della storia nazionale? Come si pensava di fronteggiare il problema delle diserzioni, se chi avrebbe dovuto farlo con la necessaria severità, ben si guardava da adottare condotte esemplari? Mussolini inviò un dispaccio al maresciallo Graziani in cui chiedeva esplicitamente di far leggere a quei giudici ciò che “il professor Togliatti, capo del bolscevismo italiano”, appena rientrato in Italia dalla Russia, aveva scritto in un articolo comparso su “L'Unità” il 10 aprile 1944⁷²⁹. Secondo Mussolini, i giudici avrebbero dovuto trarre le giuste conseguenze dalle parole di Togliatti, soprattutto quando affermava

Tutti i traditori, tutti gli agenti del nemico, tutti i sabotatori dello sforzo bellico devono essere colpiti duramente. Un Paese in guerra per la sua libertà non teme e non deve temere di ricorrere ai plotoni di esecuzione contro i traditori e il fascismo, ricordiamolo, oggi è un traditore del nostro Paese. Oggi abbiamo bisogno che tutti coloro che svolgono in frequente o poca attività, siano messi in condizione di non poterci nuocere, togliendoli dalla circolazione senza nessuna considerazione⁷³⁰.

Togliatti invitava, quindi, a porre al bando e a essere inesorabili contro tutti i traditori e i loro complici che avrebbero voluto portare la nazione alla rovina, lasciando al momento da parte tutte le altre questioni⁷³¹. Era, infatti, necessario togliere dalla circolazione tutte le persone anche solamente sospettate di collaborazionismo con le forze di occupazione tedesche e tenere presenti prima di tutto le necessità della guerra. Se ciò non fosse stato fatto “ tutto il lavoro che si potrà tentare di fare per ridare unità e libertà al nostro Paese, corre il pericolo di essere inutile”⁷³².

Le preoccupazioni sull'atteggiamento adottato dai giudici militari nei confronti dei disertori erano spesso alimentate dal tono allarmato di alcune relazioni inviate dai comandi regionali allo Stato Maggiore verso la fine di marzo 1944.

Il 27 marzo fu protocollata dal Ministero delle Forze Armate una di queste relazioni, inviata dal 203 Comando Militare Regionale competente per il Veneto. I toni polemici nei confronti della giustizia militare non lasciavano adito a dubbi sul giudizio molto negativo sulla magistratura militare da parte dei vertici militari regionali.

⁷²⁹ ACS, RSI, SPD/CR, busta 38, 1944 aprile 19, *Appunto del duce per Graziani*.

⁷³⁰ ACS, RSI, SPD/CR, busta 38, 1944 aprile 10, *Stralcio di intercettazione radio, Bollettino n. 109*. L'episodio e la documentazione d'archivio sono citati in M. Fioravanzo, *Mussolini e Hitler: la Repubblica sociale sotto il Terzo Reich*, Donzelli Editore, Roma 2009, p. 142.

⁷³¹ “Era evidente il riferimento alla “Svolta di Salerno” che avvenne nell'aprile 1944 su iniziativa di Palmiro Togliatti e si concretizzò nella proposta comunista di individuare un compromesso tra le forze antifasciste e la monarchia. Secondo Togliatti, che agiva in accordo con i vertici sovietici, in Italia era necessario accantonare, per il momento, la questione istituzionale per concentrarsi nella lotta contro il fascismo. Motivo per cui era necessario un governo di unità nazionale a cui partecipassero tutte le forze politiche presenti nel Comitato di Liberazione Nazionale. Tale governo, formato dal Partito Comunista Italiano, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito d'Azione, dal Partito Liberale Italiano, dal Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e dal Partito Democratico del Lavoro, vide la luce il 22 aprile 1944”. E. Di Nolfo, M. Serra, *La gabbia infranta. Gli Alleati e l'Italia dal 1943 al 1945*, Laterza, Bari 2010.

⁷³² ACS, RSI, SPD/CR, busta 38, 1944 aprile 10, *Stralcio di intercettazione radio, Bollettino n. 109*.

E' da rilevare infine che è mancato il monito che si sperava potesse derivare dall'applicazione delle sanzioni previste dal noto Decreto perché: 1) I pochi giovani che è stato possibile acciuffare e deferire al competente tribunale militare sono risultati in possesso di qualche attenuante o giustificazione; 2) Il Tribunale Militare Regionale sebbene più volte incitato a rendere il più attivo possibile il rigore della Legge, ha ritenuto di agire secondo giustizia applicando la legge stessa in una maniera che anche dal profano viene giudicata blanda o addirittura debole.[...]

Ritengo che il comportamento del Tribunale Militare Regionale nei pochi giudizi emessi (sinora nessuna condanna capitale) meriti di essere esaminato da Ente tecnico della Giustizia Militare, e, ove dovesse risultare non corrispondente alle attuali circostanze – come ne sono fermamente convinto – sia provveduto alla immediata sostituzione degli elementi non intonati alle necessità del momento”.

Firmato il comandante regionale, generale Ugo Piatti dal Pozzo⁷³³.

Il Capo di Stato Maggiore, generale Archimede Mischi, da sempre sostenitore di una linea dura nei confronti dei disertori e poco incline a tollerare l'assenza di severità dei tribunali militari, rincarava la dose. Dal suo ufficio tuonava contro i tribunali militari regionali di guerra del Piemonte, della Lombardia e, ancora una volta, del Veneto, in quanto, a suo dire: “reputo opportuno rilevare come il numero delle diserzioni verificatesi sia in stretta relazione con il maggiore o minore rigore col quale procedono i vari Tribunali militari regionali nel giudicare renitenti e disertori. In Piemonte, in Lombardia e nel Veneto, infatti, molti militari denunciati per gli anzidetti reati sono stati assolti e immediatamente scarcerati, cavillando su ragioni di incompetenza, su circostanze attenuanti, quando non si è addivenuto, addirittura, alla soluzione piena, già in sede di istruttoria, per inesistenza del reato”⁷³⁴.

Tra le misure adottate per contrastare il fenomeno delle diserzioni, Mischi riteneva essenziale che le autorità militari adottassero un severo controllo sul comportamento dei tribunali militari.

Effettivamente le parole di Mischi trovano conferma nella documentazione prodotta dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano; negli incartamenti processuali milanesi, compare di frequente l'ordine di archiviazione del procedimento, a cui, quasi meccanicamente, è allegata la domanda di arruolamento volontario dell'imputato. Altrettanto frequenti sono, inoltre, le sentenze di assoluzione che si riferiscono ai reati in questione. Questa documentazione e il relativamente esiguo numero di condanne a morte eseguite, sia qui sia in altre regioni, convincono da un lato sull'atteggiamento tollerante dei giudici militari e dall'altro porta a prendere con le dovute cautele l'affermazione di Giampaolo Pansa quando sostiene

L'espedito (sancito nei due decreti dell'11 marzo che salvavano il renitente o il disertore che avesse chiesto di andare al fronte) non dovette però funzionare sempre, oppure incontrò l'ostilità di parecchi tribunali militari regionali. Ai quali del resto Graziani chiedeva, a metà aprile, di essere più severi, ricordando “ la immediata ed urgente necessità di giuste pronunce le quali potessero riuscire di salutare esempio e servire come monito per il ristabilimento della disciplina e dell'ordine interno”. A partire dalla fine di marzo, i salutaris esempi vengono dati. Quanti? Si può rispondere molti⁷³⁵.

A sostegno della propria tesi, Pansa cita i dati riguardanti le condanne a morte eseguite e non, nel periodo compreso tra la fine di marzo e la fine di maggio 1944, riportate da tre fonti: i notiziari della GNR, il “Diario storico” del Comando Regionale dell'Umbria e lo spoglio del Corriere della Sera. Se si escludono i dati del “Corriere della Sera”, rappresentativi dell'intero territorio

⁷³³ ACS, RSI, Ministero Forze Armate - Gabinetto, busta 9, fascicolo 319, 1944 marzo 27, *Relazione sulla situazione della chiamata alle armi delle classi 1923-24-25. 203 Comando Militare regionale.*

⁷³⁴ AUSSME, I/1, busta 40, fascicolo 1.329, 1945 aprile 14, *Circolare dello Stato Maggiore, Ufficio Operazioni e Servizi, Relazione sulla situazione della forza disponibile e sulle assenze arbitrarie.*

⁷³⁵ G. Pansa, *L'esercito di Salò*, cit., p. 71.

della repubblica sociale seppur non esaustivi, le altre fonti restano limitate a dimensioni locali o, come nel caso dei notiziari della GNR, come peraltro nota Pansa, “per ragioni pratiche non riferiscono tutto”.

Pansa parla di un totale di 135 sentenze di morte emesse dai tribunali militari nel periodo compreso tra marzo e maggio 1944, un numero non particolarmente elevato a fronte delle migliaia di disertori fermati in tutto il territorio della RSI. Inoltre di queste 135 sentenze, quarantotto furono eseguite (23 disertori e 25 mancanti alla chiamata), mentre ben novantadue furono sospese e non attuate. Sull’alta presenza di disertori e mancanti alla chiamata presenti nelle carceri militari, anche Pansa sembra essere d’accordo, quando cita un allarmato notiziario della GNR di Arezzo del 10 maggio che rileva come “nelle carceri locali sono ancora detenuti oltre cento renitenti che pure hanno chiesto l’onore di essere incorporati in reparti operanti”⁷³⁶.

A questi si devono aggiungere le condanne del Tribunale militare regionale di Venezia di cinquantuno renitenti e disertori delle classi dal 1922 al 1925, a pene detentive variabili dai dieci ai quindici anni di carcere. “Pene sospese perché tutti hanno chiesto di essere inviati in zona d’operazione”⁷³⁷.

Stessa situazione si registra a Vicenza, dove, il 14 maggio, 53 renitenti furono condannati dal tribunale militare straordinario a pene oscillanti tra i dieci e i ventiquattro anni di carcere. Anche in questo caso, però, le condanne furono sospese e i condannati inviati immediatamente in zone di operazione.

Per lo stesso periodo, oltre alle fonti citate da Pansa, si può far riferimento alle sentenze emesse dai tribunali militari straordinari che compaiono in periodi alterni per il periodo 1944.

Proprio da una *Statistica delle sentenze emesse dai Tribunali straordinari militari di guerra per il reato di diserzione*, comunicata al Ministero delle Forze Armate dal 20 al 26 aprile 1944, che in parte contempla i dati presentati da Pansa, emerge una situazione cruenta in certe province, almeno sulla carta⁷³⁸. La Statistica parla di cinquantacinque imputati processati e condannati come disertori da otto tribunali militari di guerra costituitisi come tribunali straordinari. In parte registra i dati riportati da Pansa, come quelli riguardanti le tre sentenze emesse dal tribunale di Perugia in data 18 aprile⁷³⁹, di cui due a morte e una alla reclusione a ventiquattro anni.

La novità riguarda alcune sentenze registrate come esecuzioni di disertori, pur non essendolo affatto. Ad esempio, a Milano, i giudici militari costituirono un tribunale straordinario a Varese e condannarono a morte due militari, accusati di violenze nei confronti della popolazione civile, finiti, per una strana coincidenza, ad aumentare il numero dei disertori condannati alla pena capitale, falsando in parte i dati⁷⁴⁰.

Nella statistica compaiono altre sentenze già citate da Pansa. A Bologna il tribunale militare emise trentacinque condanne a morte per trentasette imputati di diserzione. Le pene furono sospese ma furono eseguite le condanne emesse qualche giorno dopo a carico di quattro disertori, fucilati presso Reggio Emilia⁷⁴¹.

Il Veneto, dal canto suo, continuava a brillare per la tolleranza, comminando il 22 aprile, due condanne a vent’anni di reclusione.

A L’Aquila i condannati a morte furono quattro su cinque ma anche in questo caso le pene furono sospese⁷⁴².

⁷³⁶ Ibidem, p. 73.

⁷³⁷ Ibidem.

⁷³⁸ ACS, RSI, SPD, busta 38, fascicolo 36, *Statistica delle sentenze emesse dai Tribunali straordinari militari di guerra per il reato di diserzione, comunicata al Ministero delle Forze Armate dal 20 al 26 aprile 1944*

⁷³⁹ Pansa riporta come data il 13 aprile.

⁷⁴⁰ Cfr. § 3.3.3 *Le sentenze (gennaio – maggio 1944)*

⁷⁴¹ Pansa parla di cinque disertori.

⁷⁴² G. Pansa, *L’esercito di Salò*, cit.

Al muro finirono per davvero quattro disertori condannati a morte dal tribunale militare straordinario di Bergamo, istituito direttamente dallo Stato Maggiore dell'Esercito attraverso un ordine del generale Archimede Mischi, in seguito alle diserzioni di massa che si erano verificate presso il distretto di Treviglio in provincia di Bergamo⁷⁴³.

Gli unici disertori fucilati in Lombardia per il solo reato di diserzione tra il 1943 e il 1945⁷⁴⁴.

Infine, davanti al plotone d'esecuzione, sempre nel poligono di tiro di Bergamo, finì il 24 aprile, il soldato Andrea Scaldella, classe 1925, condannato per diserzione dal tribunale militare. L'episodio mise la parola fine alle condanne a morte per tale reato emesse dai tribunali militari straordinari dipendenti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano operante in Lombardia.

In questa riluttanza nell'utilizzo della violenza, giocarono un grosso ruolo le incongruenze giuridiche del decreto di febbraio e le indicazioni dello Stato Maggiore ai procuratori militari. Dopo le dimissioni di Ciancarini e la sua sostituzione con il generale Vitale Vitali, il generale Gastone Gambara si occupò delle incoerenze legali del "decreto Graziani", che destavano comunque preoccupazioni negli ambienti della giustizia militare, in una circolare dello Stato Maggiore indirizzata a tutti i procuratori militari. La data era il 24 febbraio 1944 e la circolare aveva come oggetto *Applicazione del decreto 18 febbraio 1944*. Gambara richiamava l'attenzione dei procuratori militari sul recente provvedimento che a suo avviso sostituiva "una e più rigorosa disciplina" per i reati di diserzione e mancanza alla chiamata⁷⁴⁵. In considerazione delle ragioni che avevano indotto il Legislatore a inasprire notevolmente le pene già stabilite dai codici militari, secondo Gambara, "è assolutamente necessario che l'applicazione del Decreto sia attuata non soltanto con fermo rigore ma anche con giusto equilibrio"⁷⁴⁶.

Era prioritario, quindi, evitare ogni interpretazione arbitraria, favorevole o contraria all'imputato, o che non trovasse sicuro riscontro nei termini di legge specificati dal provvedimento. Gambara sollecitava i giudici militari a "curare con il massimo scrupolo la perfetta aderenza alla norma astratta al caso concreto; provvedere che la celebrazione dei giudizi abbia luogo con la massima celerità consentita dalle esigenze istruttorie"⁷⁴⁷.

Alcune palesi contraddizioni presenti nel decreto non erano sfuggite allo Stato Maggiore né allo stesso Gambara. Secondo lui, mentre gli articoli 1 e 4 enunciavano norme penali di carattere generale, valide cioè per tutti i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, l'articolo 2 tendeva a colpire solo i militari di talune classi che non si erano presentati a rispondere alla recente chiamata o si erano in seguito allontanati dal reparto di loro arbitrio in periodi antecedenti all'emanazione del decreto.

Gambara prendeva atto della natura retroattiva dell'articolo facendo notare ai procuratori militari che "con tale norma di carattere eccezionale si è quindi data un'efficacia retroattiva alle disposizioni di legge in parola limitatamente alla ipotesi suaccennata creando per questa una disciplina da quella già enunciata come progetto di indole generale"⁷⁴⁸.

Il generale, a questo punto, per evitare di incorrere nel pericolo della retroattività, auspicava che le sanzioni previste dagli articoli del decreto fossero comminate per i reati commessi posteriormente alla data di emanazione, "mentre ogni altra ipotesi di reato già iniziato o

⁷⁴³ Sull'episodio vedi § 4.3 *Un episodio tragico: i disertori di Bergamo e Treviglio*.

⁷⁴⁴ Molti partigiani, anche disertori, finirono davanti al plotone d'esecuzione; difficilmente però gli accusati unicamente del reato di diserzione venivano fucilati.

⁷⁴⁵ ACS, RSI, Ministero Forze Armate – Gabinetto, busta 2, fascicolo 36, 1944 febbraio 24, *Lettera del generale Gastone Gambara alle Procure militari - Applicazione del decreto 18 febbraio 1944*.

⁷⁴⁶ Ibidem.

⁷⁴⁷ Ibidem.

⁷⁴⁸ Ibidem.

consumato prima della data stessa, rimane soggetto alle sanzioni stabilite dal codice Penale Militare di Guerra”⁷⁴⁹.

Si trattava, in sostanza, di evitare di incorrere nell’infrazione, da parte dei giudici, del principio di non retroattività della legge. Per questo e per intuitive esigenze di equità, sempre l’articolo 2 concedeva ai mancanti alla chiamata e ai disertori delle classi 1923-1924-1925 la possibilità di evitare “il giusto rigore della legge” presentandosi alle armi entro un determinato termine.

Gambara terminava indicando ai magistrati militari la strada da seguire: “in detto periodo pertanto deve ritenersi sospesa ogni applicabilità della più severa sanzione, e di tale sanzione debbono beneficiare, come è logico e giusto, anche coloro che fossero stati eventualmente catturati nell’intervallo di tempo corrispondente, poiché anche essi, se liberi, avrebbero avuto il diritto di attendere la scadenza ultima del termine prima di presentarsi alle armi. Nei loro confronti si applicheranno le sanzioni previste dagli articoli 143 e seguenti del Codice Penale Militare di Guerra”⁷⁵⁰.

Tutte queste preoccupazioni non riuscirono a evitare l’equivoca interpretazione del bando che sembrava autorizzare, anzi raccomandare la fucilazione sul posto, senza processo, degli arrestati. Accadde così che il 22 marzo dodici renitenti furono fucilati a Istia d’Ombrone in provincia di Grosseto⁷⁵¹.

Il bando del 18 febbraio ebbe risultati modesti dato che solo 18.000 uomini si presentarono entro i termini stabiliti. Il decreto non scoraggiò nuove diserzioni e assenze alla chiamata. Agli scarsi risultati seguirono rastrellamenti di giovani assenti arbitrari, molti dei quali erano rimasti semplicemente a casa o non erano riusciti a unirsi alle formazioni partigiane. Il plotone d’esecuzione agiva come deterrente alle diserzioni fino a un certo punto, spingendo sia i disertori, ma anche i mancanti alla chiamata equiparati a tutti gli effetti a disertori, a fuggire, magari in montagna. Tra le testimonianze in tal senso ritrovate presso il fondo Tribunale militare regionale di guerra di Milano, appare indicativa quella rilasciata dal contadino comasco C. M., classe 1924. Il giovane fu arrestato il 9 giugno 1944, durante un rastrellamento della GNR, mentre scendeva dalle montagne intorno a Como. Fu interrogato qualche giorno dopo nei locali del Distretto militare⁷⁵².

Interrogato sulle generalità risponde:

Dopo la chiamata della mia classe, vedendo che pochi si presentavano, rimasi a casa – avendo poi saputo che c’era pericolo di essere fucilati, mi spaventai e andai in montagna a lavorare come boscaiolo, girovagando qua e là per fare legna.

Rimasi così isolato completamente da metà febbraio al giorno 8 corrente in cui fui catturato dalla GNR, mentre scendevo per presentarmi, avendo saputo per caso che c’era stata amnistia per quelli che non si erano presentati alle armi. Non sapevo però che l’ultimo termine di presentazione fosse il 25 maggio. Credevo di essere in tempo e perciò scendevo per presentarmi.

In montagna, tranne qualche raro boscaiolo, non ho mai avvicinato nessuno⁷⁵³.

A questo punto, M. chiedeva di essere arruolato in un reparto combattente perché “sono pentito di non aver fatto subito il mio dovere”⁷⁵⁴.

Il giovane M. era stato catturato durante uno dei tanti rastrellamenti, che, generalmente, avvenivano in modo coordinato tra autorità tedesche e repubblicane. Di queste operazioni, in provincia di Milano, resta traccia in una formale protesta rilasciata dal prefetto di Milano il 3 luglio 1944 al generale Wening, comandante della Piazza di Milano, che denunciava l’allarme

⁷⁴⁹ Ibidem.

⁷⁵⁰ Ibidem.

⁷⁵¹ V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, cit., p. 64.

⁷⁵² ASMi, TMRGMi, *Fascicoli processuali*, busta 60, 1944 giugno 14, *Verbale di interrogatorio di Carlo Mogni*.

⁷⁵³ Ibidem.

⁷⁵⁴ Ibidem.

determinato nella popolazione del paese di Carugate in provincia di Milano, per le violenze compiute dai militari tedeschi e italiani impegnati in un imponente rastrellamento del paese. Il prefetto aggiungeva che

L'operazione si è conclusa con l'arresto di 96 giovani, alcuni dei quali renitenti di leva, altri in attesa di chiamata per la leva di mare, altri in possesso di regolare esonero e altri ancora non soggetti a obblighi di leva, nonché con la requisizione di n. 107 apparecchi radio di proprietà di abitanti del luogo e che sono stati dai in consegna al podestà. Lo svolgimento dell'operazione e soprattutto il testo dell'ultimatum hanno molto allarmato la popolazione. Mi permetto di segnalare alla vostra competenza l'opportunità che operazioni di questa natura, nell'abitato dei Comuni della Provincia di Milano, siano concordate con la stessa Prefettura, giacché allo stesso scopo, di fermare cioè giovani che non si sono presentati alla leva o al servizio del lavoro, si stanno svolgendo da oltre un mese operazioni su ordine di questa Prefettura. In tale occasione nessuna arma è stata rinvenuta e nessun materiale di propaganda sovversiva. Vi sarei pertanto grato se voleste disporre una revisione dei 96 arrestati in Carugate per accertare la loro posizione di renitenti o meno e di comunicare se nulla abbiate in contrario e che io possa ordinare la restituzione ai legittimi proprietari dei 107 apparecchi radio sequestrati, non essendo emerso, come detto sopra, nulla di anormale⁷⁵⁵.

Il rastrellamento si era verificato il 16 giugno, quando circa sessanta militari germanici, accompagnati da qualche centinaio di soldati italiani agli ordini del tenente di polizia Pietro Koch⁷⁵⁶, avevano circondato il paese, consegnando al podestà un ultimatum⁷⁵⁷. Il podestà, secondo una sua testimonianza, si era recato immediatamente in municipio nei cui pressi era parcheggiato un furgone su cui era stato collocato un altoparlante che annunciava alla popolazione le disposizioni dell'ultimatum. Dietro invito dello stesso podestà, il furgone si diresse in vari punti del paese per ripetere le medesime operazioni. Sin dalle 7.00 la popolazione cominciò a recarsi in piazza per consegnare armi e apparecchi radio. Mezz'ora dopo il tenente Pietro Koch, comandante delle forze italiane, a mezzo altoparlante comunicava alla popolazione di sapere che in paese si ascoltava Radio Londra e avvenivano manifestazioni antitedesche mediante scritte sui muri e affissioni di manifestini. Il tenente Koch invitava la popolazione ad astenersi da quanto fosse pregiudizievole alla sicurezza e al prestigio dell'esercito tedesco, perché altrimenti cinquanta ostaggi sarebbero stati passati per le armi. Il comandante ordinava poi che le donne e i ragazzi di sotto i sedici anni di età, lasciassero la piazza e rientrassero immediatamente nelle rispettive abitazioni.

⁷⁵⁵ ASMi, *Gabinetto Prefettura Seconda serie*, busta 365, 1944 luglio 3, *Nota del prefetto al generale Wening, comandante Militare della Piazza di Milano*.

⁷⁵⁶ Pietro Koch nato a Benevento il 18 agosto 1918, nel corso del secondo conflitto mondiale ricoprì l'incarico di comandante di un reparto speciale di Pubblica sicurezza della Repubblica sociale italiana, tristemente famoso come *Banda Koch*, che svolse la propria attività a Roma e a Milano, rendendosi responsabile di torture e omicidi di partigiani e di altri ricercati per vari motivi (ebrei, disertori, etc.). Koch fu catturato poco dopo la guerra e fucilato a Forte Bravetta, nelle vicinanze di Roma, il 5 giugno 1945. M. Griner, *La "Banda Koch". Il reparto speciale di polizia (1943-44)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.

⁷⁵⁷ Il testo dell'ultimatum era particolarmente duro: "La località è circondata dalle truppe italo - tedesche dalle ore 5. Il comando delle forze d'azione presenta il presente ultimatum al podestà e al parroco del luogo. Essi sono responsabili dell'esatta esecuzione nei suoi particolari. Si ordina: 1) la consegna immediata di tutte le armi che si trovano entro la località, palesi e occulte; 2) L'adunata di tutti gli uomini aventi obblighi militari delle classi 1916/17/18 e delle classi 1922/23/24/25/26; 3) la consegna di tutti gli apparecchi radiotrasmettenti e riceventi; 4) adunata di tutta la popolazione del luogo sul piazzale della chiesa; 5) l'entrata e l'uscita dalla località è severamente punita dalle ore 5.00 alle ore 11.00. Tentativi di fuga saranno puniti con la morte; 6) Alle ore 7.00 il podestà manderà un parlamentare al comando delle forze d'azione per comunicare l'avvenuta esecuzione degli ordini (la scuola). Non presentandosi detto parlamentare all'ora stabilita o non essendo stati eseguiti tutti gli ordini del presente ultimatum entro le ore 7.05, sarà aperto il fuoco e la truppa entrerà in azione. Ogni tentativo di resistenza da parte della popolazione verrà rotto senza discriminazione con l'uso delle armi". ASMi, *Gabinetto Prefettura Seconda serie*, busta 365, 1944 giugno 16, *Ultimatum rilasciato al podestà di Carugate*.

Il podestà ricordava che, dopo l'allontanamento di donne, bambini e ragazzi, il tenente Koch “faceva incolonnare per sei tutti gli uomini ordinando ai giovani avanti obblighi militari delle classi 1916/17/18 e 1922/23/24/25/26 di schierarsi separatamente”⁷⁵⁸. Mentre erano perquisite moltissime case e il territorio del comune era completamente circondato e perlustrato dai soldati italo-tedeschi, erano controllati i documenti di tutti i fermati. I giovani di leva furono poi caricati sui camion e trasportati a Monza, mentre Pietro Koch decise di perquisire il municipio, rinvenendo nel solaio tre quadri con le effigi degli ex – reali, che gettò dalla finestra. Subito dopo tre bandiere con lo stemma sabauda fecero la stessa fine. A questo punto il podestà intervenne facendo notare che “la più bella, non portava più detto stemma e che le altre due, vecchie e lacere, erano state riposte in un sottoscala. Il tenente mi restituì solo la bandiera repubblicana, strappando le altre due”⁷⁵⁹.

A volte i rastrellamenti terminavano in modo ancora più tragico; allora le relazioni dei corpi di pubblica sicurezza, diventano abbastanza simili, almeno nella formulazione delle circostanze che avevano generato il fermento o, addirittura, la morte dei disertori fermati. E' quasi superfluo dire che la maggior parte di questi fascicoli fu archiviata in sede istruttoria. Poco utile sarebbe stato procedere contro corpi quali le Brigate Nere e, a Milano, la Legione Autonoma “Ettore Muti”, senza creare conseguenze negative per tutto il sistema inquirente della Rsi.

“Nel corso di una vasta operazione di rastrellamento”, così cominciava una relazione del dottor Ferdinando Pepe, commissario di polizia addetto della Legione Autonoma Ettore Muti, operante a Milano nella zona di Baggio, “diretta dal capitano P. C. di questa Legione, eseguito da un reparto di arditi nelle prime ore di ieri nella zona di Baggio – Quinto Romano, due giovani aventi obblighi di leva, nel tentativo di sottrarsi alla cattura erano rimasti uccisi durante l'inseguimento da colpi di arma da fuoco”⁷⁶⁰.

G. V. e G. R. erano i due giovani disertori fermati “nelle prime ore del mattino” del 29 novembre 1944. V. era di origine calabrese, classe 1918, aveva fatto parte del 65 reggimento motorizzato di Milano. Dopo l'8 settembre si era allontanato dal proprio reparto, evitando in seguito di regolarizzare la propria posizione davanti agli obblighi di leva. Inoltre, era stato indicato come appartenente a una formazione partigiana operante nella zona di Settimo Milanese, Quinto Romano, Menzoro.

L'altro giovane, G. R., era lombardo di origine, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 1 giugno 1924; non aveva risposto alla chiamata alle armi.

La relazione non diceva altro sui due disertori e, altrettanto succintamente, finiva con un'asciutta narrazione delle circostanze in cui i due giovani furono uccisi.

Il V. venne ucciso a pochi metri di distanza dal casello daziario sulla strada che da Assiano conduce a Baggio, mentre il R. in località Quinto Romano a un chilometro da Baggio. L'operazione di rastrellamento terminava verso le ore 10 di ieri con il fermo di 56 giovani che non avevano risposto alla chiamata col sequestro di indumenti militari e di tre pistole, nonché col sequestro di 28 sacchi di riso e farina⁷⁶¹.

Il Tribunale militare di Milano si occupò della questione in modo distratto, non furono svolte indagini per chiarire la dinamica dei fatti né furono identificati gli autori materiali del duplice omicidio.

⁷⁵⁸ ASMi, *Gabinetto Prefettura Seconda serie*, busta 365, 1944 giugno 16, *Rapporto di polizia. Testimonianza rilasciata dal podestà di Carugate*.

⁷⁵⁹ Ibidem.

⁷⁶⁰ ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 231, fascicolo 12.748, 1944 novembre 30, *Legione Autonoma Mobile Ettore Muti, Operazione di rastrellamento nella zona Baggio – Quinto Romano. Uccisione per colpi di armi da fuoco di V. G. e R. G.*

⁷⁶¹ Ibidem.

Il 23 gennaio 1945, poco meno di un mese dopo la vicenda, il sostituto procuratore Giuseppe Bartolotta, dichiarava il non luogo a procedere “ poiché, a prescindere o no dall’identificazione degli autori del reato, che sono rimasti ignoti, i medesimi non andrebbero rinviati a giudizio, non potendo loro addebitare il reato di ferimento seguito da morte di V. G. e R. G., avendo essi agito in esecuzione di un loro dovere”⁷⁶².

4.1.4 I provvedimenti legislativi sulle diserzioni dopo il 18 febbraio

Le dimissioni di Ciancarini e la reticenza di molti ambienti dalla giustizia militare se non impedirono l’emanazione del decreto, indussero i legislatori a essere accorti nel dosare la pena o nel mostrarsi “generosi” con i soldati che si presentavano volontariamente. Tale atteggiamento all’apparenza tollerante e che mal celava una prudenza di fondo volta a non inimicarsi eccessivamente le simpatie della popolazione, diede origine ai già visti decreti legislativi del duce dell’11 marzo 1944, n. 336 e n. 341. Seguirono poi i decreti congegnati sempre nell’ordine dell’alternanza tra severità e transigenza emanati tra il marzo e l’aprile 1944. Il decreto legislativo del duce 24 marzo 1944, n. 169 stabiliva le pene (reclusione da cinque a dieci anni anche ai civili), da infliggere nei seguenti casi: assistenza ai disertori; istigazione; procurata infermità; simulata infermità; concorso nel reato; attentato agli appartenenti alle forze armate; offesa agli appartenenti alle forze armate; vilipendio delle forze armate; indebito utilizzo di uniforme militare; allontanamento illecito (riferito al militare che si assenta per ventiquattro ore senza autorizzazione); omessa osservanza di ordini militari. Il decreto contestualmente attribuiva ai Tribunali militari regionali la cognizione di tali reati. Con decreto legislativo 18 aprile 1944, n. 145, si stabiliva che ai tribunali militari spettasse la cognizione dei seguenti reati (puniti con la morte fatta eccezione per chi si fosse costituito entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto), commessi da militari o civili, giudicando secondo le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra: abbandono del proprio reparto o del proprio domicilio per unirsi ai gruppi partigiani, prima e dopo l’8 settembre 1943; supporto e assistenza ai gruppi partigiani. Venivano, inoltre, previste “sanzioni di carattere economico sociale” per tutti gli assenti arbitrari, quali la confisca a favore dello Stato e a beneficio delle persone, delle famiglie e degli enti danneggiati dall’attività “delittuosa” dei ribelli, dei beni mobili e immobili, dei crediti e di ogni altra proprietà del disertore o del mancante alla chiamata quando fossero trascorsi tre mesi dalla data di latitanza. Il decreto stabiliva, inoltre, il blocco delle tessere annonarie per quei giovani in età di leva che non potessero dimostrare la legittimità della loro assenza dal servizio militare. L’effetto del provvedimento non si fece attendere: si diffuse il traffico di documenti falsi a cominciare dalle migliaia di tessere Todt e dagli altrettanto numerosi falsi fogli di presentazione avvenuta recapitati ai distretti militari⁷⁶³.

Il 14 giugno furono riformulati gli elementi costitutivi del reato di diserzione in tempo di guerra, che prevedeva come pena la fucilazione al petto. Il nuovo provvedimento stabiliva che i Tribunali militari regionali giudicassero i reati di diserzione in tempo di guerra, osservando le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto afferiva la non impugnabilità dei giudicati⁷⁶⁴.

Ma fu solo il decreto legge 16 giugno 1944, n. 394 a riordinare l’intera materia penale già prevista dalle precedenti leggi, confermando precetti e sanzioni per i seguenti reati: mancanza alla chiamata; diserzione (assente agli appelli quotidiani); diserzione immediata (assente al

⁷⁶² ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 231, fascicolo 12.748, 1944 gennaio 23, *Richiesta di non dar luogo a procedere del sostituto procuratore Giuseppe Bartolotta*.

⁷⁶³ V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, cit., pp. 56-57.

⁷⁶⁴ Decreto legge 14 giugno 1944, n. 393, *Disciplina del reato di diserzione in tempo di guerra*, *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1944, n. 158.

momento della partenza del corpo assegnato); appartenenza a gruppi partigiani; renitenza alla leva; assistenza e favoreggiamento. Il medesimo provvedimento modificava inasprendo notevolmente le pene, (rispetto al precedente decreto legislativo del duce 24 marzo 1944, n. 169) le sanzioni da infliggere per i seguenti reati: procurata infermità (la pena prevista in questo caso è ulteriormente modificata dal successivo decreto legislativo del duce 29 gennaio 1945, n. 59); simulata infermità; concorso nel reato, attentato agli appartenenti alle forze armate; ingiuria o minaccia agli appartenenti alle forze armate; diffamazione a danno degli appartenenti alle forze armate; istigazione; indebito uso di uniforme militare; omessa osservanza di ordini militari. Il decreto contestualmente attribuiva ai Tribunali militari regionali la cognizione dei suddetti reati e stabiliva che, nei casi di diserzione, diserzione immediata e appartenenza a gruppi partigiani erano da osservarsi le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto concerneva la non impugnabilità dei giudicati.

Infine, il decreto interministeriale del 14 settembre 1944, n. 780, assegnava il giudizio dei reati d'insubordinazione, ammutinamento, sedizione, rivolta, alto tradimento, codardia ai Tribunali militari straordinari (anche nei territori della provincia in cui esisteva un Tribunale militare regionale). Era tuttavia previsto che il Comando militare regionale competente per territorio potesse rimettere la cognizione ai Tribunali militari regionali.

Il risultato di queste disposizioni fu certamente contenuto. Un promemoria riguardante la *Forza incorporata e forza presente nell'esercito alla data del 25 aprile 1944*, evidenziava una notevole differenza tra gli incorporati (245.729) e i presenti effettivi (212.293), pari a un saldo negativo di oltre 33.000 uomini, corrispondente circa al 13.6 per cento. La cifra comprendeva sia le assenze arbitrarie registrate nel periodo dal 15 novembre 1943 al 25 aprile 1944 "tra il personale che era ancora presso i comandi regionali in attesa di impiego", sia i 12.436 soldati perduti per varie cause (morti, feriti, ammalati e assenze arbitrarie)⁷⁶⁵.

Concordiamo con Ilari quando sostiene che

sulla base di questo documento Pansa ha stimato in circa 25-26 mila i disertori nei primi 5 mesi⁷⁶⁶. Si deve osservare che essi furono certamente di più, dato che una parte era stata sicuramente incorporata in seguito ad arresto o spontanea presentazione, e dunque figurava tra i 212 mila "presenti" al 25 aprile 1944. Secondo Pansa i 25 - 26 mila disertori costituivano più del 10 per cento della forza incorporata nell'esercito -: un dato che, almeno per il periodo anteriore al crollo del giugno 1944, sembra confermare l'affermazione di Canevari che "nelle truppe repubblicane le diserzioni non oltrepassarono mai - e solo per qualche reparto - il 10 per cento"⁷⁶⁷. Secondo Pansa, però, la reale incidenza delle diserzioni salirebbe al 17 per cento qualora riferita alla sola aliquota dei coscritti incorporati nell'esercito, che erano a quella data 157.400. Il calcolo è arbitrario perché il documento citato discrimina chiaramente le diserzioni verificatesi tra "il personale in attesa di impiego" (cioè i coscritti) e le altre. Se si considerano solo i militari di leva, si debbono considerare solo 19 mila diserzioni, con un tasso del 12 per cento, di poco superiore alla media⁷⁶⁸.

La situazione non era certamente migliorata nel gennaio del 1945, con l'approssimarsi della fine della RSI, quando una relazione del Ministero delle Forze Armate denunciava ai comandi regionali e provinciali l'ancora alto numero dei disertori e dei mancanti alla chiamata. Numerosi assenti arbitrari vivevano nascosti nei paesi, nei centri agricoli e urbani, o alla macchia; questo nonostante molti di essi si fossero presentati, in conseguenza dell'ultimo bando di clemenza del duce in occasione dell'anniversario della marcia su Roma⁷⁶⁹. La relazione formulava ipotesi sulle

⁷⁶⁵ A. Scalpelli, *La formazione delle Forze Armate di Salò ...*, cit., pp. 60-95.

⁷⁶⁶ G. Pansa, *L'esercito di Salò*, cit., p. 79.

⁷⁶⁷ A. Tamaro, *Due anni di storia...*, cit., p. 276.

⁷⁶⁸ V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia. Soldati e partigiani (1943-1945)*, cit., pp. 66-67.

⁷⁶⁹ Decreto del Duce 28 ottobre 1944, n. 698, *Concessione di amnistia e perdono*, Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1944, n. 256.

motivazioni delle mancate presentazioni o rientri nei reparti che potevano essere attribuite “a pavidità, all’assenteismo e all’egoismo degli interessati e sono conseguenza della deleteria propaganda pacifista da parte di agenti nemici e di qualche esponente del clero, più che a sentimenti ostili alle Forze Armate della repubblica sociale”⁷⁷⁰.

Ad aggravare la situazione vi era il fatto che la maggior parte di essi visse indisturbata anche dove esistevano organi di P.S. e distaccamenti della GNR. Si rendeva necessaria un’attiva opera di esortazione nei confronti della Direzione generale di Polizia e del comando generale della GNR, affinché gli organi periferici, ciascuno per la propria competenza, fossero richiamati alla realtà della situazione, operando arresti e fermi di renitenti e disertori con inflessibile energia⁷⁷¹.

4.1.5 “Assenti arbitrari”. Casistica della diserzione nella RSI attraverso i documenti dell’Ufficio diserzioni del Tribunale militare di Milano⁷⁷².

Si disertava per mille ragioni. Se dovessimo fare una casistica delle assenze arbitrarie, le motivazioni sarebbero decisamente numerose e diverse.

Certamente sulla scelta di abbandonare il reparto presso cui si prestava servizio o rendersi “uccel di bosco”, evitando di rispondere alla chiamata alle armi, agiva l’attrazione esercitata dalle formazioni partigiane.

Eppure, come ha sostenuto Renzo De Felice, non si trattava solamente di una “consapevole scelta di campo in senso antifascista, che indubbiamente ci fu, ma che riguardò solo una minoranza”⁷⁷³.

In quasi tutti i disertori, renitenti e mancanti alla chiamata, agiva una certa reticenza nel voler collaborare con la repubblica sociale e con i suoi alleati. “Essi spesso si mantennero su posizioni d’attesa, limitandosi ad assumere comportamenti guardinghi e prudenti, abbandonando le proprie abitazioni solo in caso di rastrellamenti della polizia fascista e della GNR”⁷⁷⁴.

A tal proposito, il generale Gioacchino Solinas, comandante regionale della Lombardia, visibilmente alterato nel giugno del 1944, riferiva

I militari preferiscono disertare, fidando nell’impunità: e non è detto che i disertori passino ai partigiani, ché l’ignavia della maggior parte dei giovani non consente loro di affrontare quest’altro rischio. Se ne vanno tranquillamente a casa, dove nessuno li va a prendere per far valere l’impero della legge; non i carabinieri, non i militi della GNR, per i quali sta valendo il procedimento inverso di qualche tempo fa, quando – per non andare ai campi di addestramento in Germania – preferivano, dall’esercito, arruolarsi nella Guardia, che rimaneva in Italia. Ora, di fronte al timore dei partigiani verso di sé e verso le proprie famiglie, cercano di rientrare nell’Esercito.⁷⁷⁵

Inoltre, ad aggiungere ulteriore confusione, agivano anche gli atteggiamenti poco chiari degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione militare repubblicana addetti al reclutamento che

⁷⁷⁰ AUSSME, I/1, busta 40, fascicolo 1.326, 1945 gennaio 23, *Circolare del Ministero delle Forze Armate – Renitenti e mancanti alla chiamata, che sono ancora nascosti o alla macchia.*

⁷⁷¹ Ibidem.

⁷⁷² Molte informazioni sono state raccolte grazie al lavoro “pionieristico” di E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, Italia Storica, Genova 2012. Si tratta di una ricerca che, seppur sintetica, ha il merito di aver tracciato la strada verso uno studio “scientifico” del problema disertori della RSI, in particolar modo attraverso i documenti conservati presso l’AUSSME.

⁷⁷³ R. De Felice, *Mussolini l’alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., p. 303.

⁷⁷⁴ G. Pansa, *Guerra partigiana tra Genova e il Po*, Laterza, Bologna 1998, p. 57. L’autore parla soprattutto della zona dell’Alessandrino, anche se lo stesso comportamento è comprovato un po’ovunque e descritto sia nelle fonti resistenziali sia fasciste. Cfr. R. De Felice, *Mussolini l’alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., p. 303.

⁷⁷⁵ AUSSME, I/1 (RSI), busta 40, fascicolo 1333, 1944 maggio 27, *205 Comando militare regionale della Lombardia. Diserzioni.*

spesso tendevano a considerare “ribelli” sia chi si era realmente unito ai partigiani sia chi si era semplicemente nascosto, sopravvivendo grazie all’aiuto di famigliari e delle popolazioni locali, arrivando anche a compiere atti illegali per questioni di necessità o di semplice opportunismo⁷⁷⁶. Alcuni, ad esempio, pur spacciandosi per “ribelli”, altro non erano che piccoli malviventi, disposti a sfruttare a proprio vantaggio la situazione. “Escludo che io abbia avuto relazioni di affari e di organizzazione con i ribelli – sosteneva il mancante alla chiamata e “borsanerista” R. D. S. durante l’interrogatorio, aggiungendo che – la pistola che mi hanno rinvenuta, mi serviva per dimostrare di essere un ribelle onde facilitare la consegna dei generi alimentari che davvo ad intendere essere destinati alle bande dei partigiani, mentre, in effetti, io li rivendevo al mercato nero”⁷⁷⁷.

Ovviamente, di là del caso appena citato e a onor del vero, nessuno tra gli arrestati avrebbe mai ammesso di essere un partigiano, almeno in sede d’interrogatorio. Meglio adottare un atteggiamento prudente e negare qualsiasi appartenenza a bande armate. Il non farlo avrebbe comportato conseguenze imprevedibili e, il più delle volte, molto negative per il malcapitato. Meglio negare allora, anche davanti all’evidenza dei fatti.

In Lombardia, l’Ufficio diserzioni della Procura militare di Milano offre un campionario particolarmente interessante sulle molteplici ragioni che indussero molti giovani ad assentarsi arbitrariamente. Dallo studio dei fascicoli processuali, in particolare degli interrogatori degli imputati e dei rapporti dei comandanti territoriali sulle indagini svolte, emergono le plausibili motivazioni che spinsero tanti uomini alla diserzione, alla renitenza e alla mancanza alla chiamata.

Per quanto concerne gli interrogatori, è doveroso ricordare che la sincerità delle risposte è discutibile, considerate le condizioni psicologiche e materiali in cui gli imputati si trovavano. Ciò premesso, le motivazioni più ricorrenti che emergono dagli interrogatori e dalla restante documentazione di cui è costituito un fascicolo processuale⁷⁷⁸, possono essere riassunte in poco più di una decina.

⁷⁷⁶ Tra i casi di maggiore interesse di disertori che si diedero ad atti criminosi, degno di nota è certamente quello del sergente A. C. di trent’anni che si era allontanato arbitrariamente dall’Ospedale militare di Baggio in data 18 marzo 1945 facendo perdere le proprie tracce. Il 9 aprile sul quotidiano *La repubblica fascista* comparve un articolo dal titolo: - Brillante operazione del gruppo P. (Politico) della Polizia repubblicana - che citava testualmente: “Una banda di rapinatori che agiva sotto la denominazione “Diamanti” è stata assicurata alla giustizia grazie al tempestivo intervento del gruppo P. della polizia repubblicana. Venuti a conoscenza che costoro stavano tramando un colpo in danno di un autocarro della ditta Samoa di Torino, funzionante per conto della Sepral, i militi riuscivano ad aggregare alla banda due dei suoi militi, i quali, insieme agli autentici rapinatori, partecipavano all’assalto del camion avvenuto sabato sera in piazza Firenze a Milano. Arrestati e disarmati i quattro malviventi sono stati identificati in: Valeriano Risi fu Angelo di anni 37, Ubaldo Santambrogio di Pietro di anni 35, Abbondio Carugati fu Angelo di 30 anni e Giuseppe Basilico fu Francesco di anni 30. I quattro malviventi che sono risultati autori di numerose altre rapine e grassazioni a mano armata ed ai quali sono state sequestrate ingenti somme di denaro, sono stati deferiti al Tribunale di guerra”.

⁷⁷⁷ ASMi, *TMRGMi, Fascicoli processuali*, busta 59, 1944 novembre 27, *Verbale di interrogatorio di Renato De Santis*. All’atto dell’arresto D. S. aveva dichiarato, per paura di essere processato, che la pistola “mi era stata data dai ribelli, ma ora, con perfetta serenità di spirito, lo escludo”. Inoltre, nel primo interrogatorio rilasciato alla GNR di Corteolona, aveva dichiarato di essere in contatto con i ribelli, fornendo descrizioni particolareggiate sugli individui con cui aveva contatti.

⁷⁷⁸ Ricordiamo che un fascicolo processuale può comporsi di varia documentazione accessoria. In alcuni casi i fascicoli comprendono solo la denuncia e, al limite, il foglio matricolare del denunciato, in altri sono molto corposi e includono vari interrogatori, il rapporto informativo del comandante del reparto dove prestava servizio l’imputato, relazioni del giudice istruttore o del sostituto procuratore, memoriali difensivi, atti giuridici inerenti l’azione penale (atto di scarcerazione, mandati di cattura, mandati di comparizione, sentenza). Ad esempio nel caso appena visto di Renato De Santis, l’imputato sarà denunciato al Tribunale militare di Milano per “rapina aggravata, ai sensi dell’articolo 151 del CPM di guerra e 628 del CP”; all’accusa di rapina si aggiungerà, solo in seguito all’azione istruttoria del PM Matteo Sanfilippo, l’imputazione di “mancanza alla chiamata”. ASMi, *TMRGMi, Fascicoli*

La maggior parte di questi fascicoli era di frequente archiviata poiché l'imputato aveva prodotto domanda di arruolamento in reparto operante. E, infatti, sono moltissime le domande allegate all'interrogatorio, soprattutto nel caso in cui il disertore, il mancante alla chiamata, il renitente di turno avessero avuto la sfortuna di incappare in qualche pattuglia di militi e fossero stati denunciati al tribunale militare.

In primo luogo, come sostiene Emanuele Mastrangelo agiva la "propaganda alleata e partigiana che assicurava un rapido ritorno alla pace, oppure prometteva azioni di rappresaglia non solo contro i militi repubblicani ma anche contro le loro famiglie e proprietà"⁷⁷⁹. Casi come questi erano particolarmente numerosi e spesso erano ricordati da poche e sintetiche frasi riportate sui rapporti d'indagine trasmessi all'autorità giudiziaria militare dalle questure di P.S. o dagli uffici della GNR. Frasi come "Si ritiene che il milite in oggetto, non sia rientrato [da una licenza di cinque giorni, n.d.r.], perché minacciato di rappresaglia sui famigliari ..."⁷⁸⁰, comparivano con una certa frequenza. Inoltre, in certe zone della Lombardia, dove era fervente l'attività resistenziale, i partigiani arrivavano a minacciare direttamente i militari impegnati in operazioni di rastrellamento; di questo tenore era, ad esempio, la denuncia del comandante del 20 comando militare provinciale di Cremona che, allarmato, comunicava alla Procura militare di Milano:

Durante un'operazione di rastrellamento effettuata dalla GNR di Cremona il mattino del 24 giugno 1944 in Castelnuovo Bocca d'Adda, veniva tratto in arresto il soldato P. Lino. Sebbene egli abbia dichiarato di non avere mai avuto contatti con i ribelli⁷⁸¹, si ha motivo di ritenere il contrario dato che i ribelli dislocati sull'Appennino Piacentino hanno fatto sapere che avrebbero effettuate rappresaglie nei confronti dei militi che procedettero all'arresto se il P. non fosse stato rilasciato entro 48 ore.⁷⁸²

Il comando militare regionale era particolarmente attento alle dinamiche legate alla diserzione, al punto da segnalare con toni preoccupati lo sviluppo della Resistenza, specie in Valtellina, proprio grazie ai numerosi disertori che affluivano nelle sue fila.

Il 18 Comando provinciale interpellato da questo Comando sulle cause del recrudimento degli allontanamenti arbitrari, verificatisi durante lo scorso mese di settembre nella zona sottoposta alla sua giurisdizione, ha fatto presente che il fatto lamentato è determinato da una nuova ripresa della propaganda dei ribelli, i quali nei primi giorni del detto mese hanno affisso nella maggior parte dei paesi della Valtellina, manifestini dattilografati e stampati esortanti i militari alla diserzione e al passaggio alle loro bande⁷⁸³.

processuali, busta 59, 1944 dicembre 6, *Ordine di cattura (notificato in carcere) di De Santis Renato per mancanza alla chiamata*.

⁷⁷⁹ E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, Italia Storica, Genova 2012, p. 17; sulla questione si vedano anche R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., p. 310; L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., p. 284.

⁷⁸⁰ ASMi, *TMRGMi, Fascicoli processuali*, busta 20, 1945 febbraio 18, *Seconda Legione GNR di Frontiera, Rapporto di denuncia per diserzione del milite P. L.*

⁷⁸¹ P. effettivamente, nel corso dell'interrogatorio aveva negato decisamente di avere avuto contatti con i ribelli affermando "A.D.R.: Non sono mai stato con i ribelli né ho mai avuto intenzione di andarvi. A.D.R.: Non sono mai stato nascosto, ma ho sempre vissuto normalmente nel mio paese; le autorità del posto erano a conoscenza della mia presenza; ciò nonostante non sono mai stato ricercato né dalla GNR né da nessun altro. A.D.R.: Non mi sono mai presentato alle armi perché vedevo che tanti miei compagni stavano a casa e perché preferivo lavorare. A.D.R.: Sono stato arrestato la mattina del 24 giugno mentre mi recavo a mietere nei campi assieme al mio compagno M. E. che è pure stato arrestato. ASMi, *TMRGMi, Fascicoli processuali*, busta 120, s.d., *Verbale di interrogatorio del soldato L. P. cl. 1923*.

⁷⁸² Ibidem, 1944 giugno 30, *Denuncia nei confronti del soldato Lino Pisaroni cl. 1923*.

⁷⁸³ AUSSME, *RSI, I/1*, busta 40, fascicolo 1.331, 1944 ottobre 8, *205 Comando militare regionale - Inchiesta sulla diserzione dei militari, Milano*.

A volte la propaganda partigiana partiva dall'interno dei reparti militari. Il tenente Piero Aringhieri, del Battaglione Azzurro, di stanza sul lago Maggiore, fu incaricato di stendere una dettagliata relazione a seguito della diserzione di sette avieri. Il resoconto, inviato poi al Tribunale di Milano, riportava la testimonianza di un militare informato sui fatti che sosteneva:

Qualche cosa di strano succede nella compagnia. "Ci dev'essere senz'altro, signor Tenente" mi dice C., "un'organizzazione che agisce in seno alla compagnia ed anche in seno al battaglione. Troppo malumore c'è nel reparto. Troppi sono quelli che parlano male, anche con disfattismo. Troppi parlano di andarsene. E tutto ciò mi fa male perché la mia fede è incrollabile"⁷⁸⁴.

Nella stessa relazione si legge:

Il sergente V. mi ha più di una volta invitato a fuggire con lui ed al mio rifiuto mi ammoniva di non dire nulla, altrimenti avrebbe pagato la mia famiglia. Disse anche una volta che sarebbe andato a Milano a prendere accordi con un certo commendator T.⁷⁸⁵.

Il generale Croce confermava questi fatti, tutt'altro che sporadici, riportando, tra le cause delle diserzioni in Lombardia: "risulta, inoltre, che minacce di gravi rappresaglie sono fatte alle famiglie di coloro che risiedono in provincia e che non ottemperano agli ordini impartiti dai capibanda"⁷⁸⁶.

Sempre dello stesso tenore era l'interrogatorio a cui fu sottoposto il fante A. T. a Milano, il 10 gennaio 1945. Iscritto alla leva per la classe 1926, I semestre, egli avrebbe dovuto presentarsi al distretto di Pavia tra il 16 e il 24 giugno, ma non essendosi fatto vivo, fu dichiarato renitente il 24 giugno 1944 stesso. A peggiorare la situazione della giovane recluta agiva anche un altro fattore intervenuto durante la sua latitanza; infatti "quale renitente, avrebbe dovuto, in base al decreto di amnistia emanato da Duce, Capo della Repubblica Sociale Italiana, in occasione della ricorrenza del 28 ottobre – anno XXIII, costituirsi non oltre il 10 novembre e beneficiare così della detta amnistia; per contro egli rimase renitente"⁷⁸⁷. Il 5 gennaio 1945 si presentò spontaneamente e, dopo esser stato visitato, fu riconosciuto idoneo per il servizio militare e inviato al distretto militare di Pavia.

Nell'interrogatorio cui venne sottoposto dinanzi a questo Consiglio di leva il ripetuto giovane ha dichiarato di non essersi presentato a suo tempo alla leva, perché era precettato dall'Ufficio del Lavoro di Pavia e nel periodo dell'amnistia del Duce si trovava in infortunio; poi guaritosi si presentò spontaneamente al Distretto militare di Pavia il quale lo inviò dinanzi a questo consiglio di leva. Stante la sua giovane età e la subdola propaganda nemica, di certo egli sarà stato oggetto dell'azione deleteria da parte degli agenti al soldo del nemico, che lo avranno mal consigliato; e perciò il sottoscritto lo raccomanda alla clemenza di codesto signor Procuratore Militare"⁷⁸⁸.

Comunque, alcuni disertori vendevano cara la pelle e pur di non farsi catturare erano disposti a combattere anche contro i loro stessi camerati. Così almeno si comportò il soldato G. F., effettivo del VI Battaglione di Frontiera della GNR, denunciato il 23 marzo 1945 dal suo comando perché:

⁷⁸⁴ ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 236, fascicolo 13.189, 1944 luglio 22, *Relazione sulla fuga di alcuni militari da Ranco (Va) nella notte tra il 19 e il 20 luglio e sulle sue cause determinanti*.

⁷⁸⁵ Ibidem.

⁷⁸⁶ AUSSME, *RSI, I/1*, busta 40, fascicolo 1.331, 1944 ottobre 8, *205 Comando militare regionale - Inchiesta sulla diserzione dei militari*.

⁷⁸⁷ ASMi, *TMRGMi, Fascicoli processuali*, busta 11, 1945 gennaio 10, *Interrogatorio del fante Angelo Torchio*.

⁷⁸⁸ Ibidem.

La sera del 3 febbraio 1945 si allontanava arbitrariamente dal reparto di appartenenza, asportando le armi e il corredo avuto in carico, altro materiale in dotazione al reparto e alcuni effetti di vestiario appartenente a militi del Reparto stesso.

La medesima sera, incontratisi, unitamente ad altri due disertori, con una pattuglia confinaria, dopo una breve sparatoria durante la quale uno dei tre disertori rimaneva ucciso, riusciva a fuggire espatriando in Svizzera. Respintovi, si scontrava la sera del 7 febbraio con un'altra pattuglia confinaria, riuscendo a sfuggire alla cattura anche la seconda volta. Le ulteriori ricerche per il suo rintraccio hanno dato esito negativo⁷⁸⁹.

La preoccupazione sulle sorti delle famiglie delle reclute, in pessime condizioni economiche contingenti alla situazione bellica, e l'impossibilità di recarsi in licenza influivano nella scelta dell'allontanamento arbitrario⁷⁹⁰. Proprio di questo si lamentava il milite della GNR C. B., classe 1923, residente a Castione in provincia di Sondrio, quando durante un trasferimento a Parma, il 12 aprile 1944, decise di scendere dal treno pochi chilometri dopo la partenza per raggiungere i suoi parenti. Fu arrestato a Sondrio, qualche tempo dopo, mentre era intento a sbrigare alcuni affari di famiglia.

L'interrogatorio avvenne nel carcere giudiziario la mattina del 23 marzo 1945. Il milite si difese affermando di non avere intenzione di disertare, ma solo di recarsi in famiglia per accertarsi delle condizioni dei propri cari. Desiderava inoltre "rimanere a casa per alcuni giorni per aiutare mio padre in alcuni urgenti lavori in campagna"⁷⁹¹.

Bisogna tener presenti le condizioni della mia famiglia: il padre vecchio e quasi inabile al lavoro, due fratelli dispersi in guerra, un terzo a casa pure invalido di guerra. Vista la necessità della mia presenza e l'urgenza dei lavori di campagna in corso, mi sono fermato più del tempo stabilito per essere dichiarato disertore. Non ho avuto l'impressione che qualcuno mi avesse denunciato e, visto che nessuno mi aveva cercato, decisi di rimanere a casa⁷⁹².

Le famiglie, spesso lontane o addirittura separate dalla linea del fronte, agivano come richiamo pressoché continuo nei confronti dei militari, inducendoli alla diserzione. Nelle denunce dei comandanti dei reparti in cui si verificavano gli allontanamenti arbitrari, comparivano di frequente frasi come " [...] detto militare ha i genitori in provincia occupata dal nemico e, pertanto, si ha ragione di ritenere che, allontanandosi dal proprio reparto, egli abbia cercato di raggiungere la famiglia"⁷⁹³. In particolare, la nostalgia e la preoccupazione dei cari lontani inducevano a disertare anche i militi più ligi al dovere; a questo malessere diffuso tra le reclute, faceva riferimento il rapporto di denuncia del capo del S.I.D. (Servizio Informazioni Difesa) presso cui prestava servizio il soldato scelto G. V., giovane recluta originaria di Lucca che abbandonò il reparto spontaneamente l'8 giugno 1944. Il comandante non si capacitava della scelta di V. i giacché " pur dichiarando di non gradire la nuova assegnazione, si è dimostrato attivo, serio, capace del lavoro a cui era stato proposto ed animato da spirito di sacrificio per aver eseguito, sin dai primi giorni, orari di lavoro che a volte sono stati prolungati per l'intera

⁷⁸⁹ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 30, 1945 marzo 23, Verbale di denuncia per diserzione a carico del milite F. G., classe 1925.

⁷⁹⁰ E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, cit.

⁷⁹¹ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 11, 1945 marzo 23, Interrogatorio del milite GNR C. B..

⁷⁹² Ibidem. Il milite declinava ogni accusa anche per quanto riguarda il sospetto di avere, nel periodo della latitanza, preso parte ad azioni partigiane, affermando categoricamente: " Nego recisamente di aver fatto parte di bande ribelli o comunque aver avuto relazioni con elementi partigiani. Ripeto, ho sempre lavorato a casa mia e nessuno mi ha mai cercato. Quanto asserisco può essere accertato informandosi presso i miei vicini di casa, ed anche presso le autorità del paese, che giornalmente mi vedevano lavorare in campagna".

⁷⁹³ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 11, 1944 marzo 18, Denuncia di assenza arbitraria dalla Brigata S.R. di Robbio Lomellina del F.T. V. T..

notte”⁷⁹⁴. V., quindi, lavorava con zelo, ma in lui cresceva un malessere dovuto “ all’unico suo rammarico: la lontananza dalla famiglia” che spesso manifestava esprimendo il desiderio di poter tornare in seno ad essa, sia pure per breve licenza. Tale desiderio Vergamini non lo nascondeva ai suoi camerati e “formava oggetto di una sua continua preoccupazione [...]”⁷⁹⁵.

A questi elementi si aggiungevano il terrore di molte reclute di essere deportate in Germania come forza lavoro coatta e la diffusa diffidenza nei confronti dell’alleato tedesco. In altre parole, era radicato il sospetto che all’arruolamento sarebbe seguito il trasferimento in Germania⁷⁹⁶.

Il comando regionale militare della Lombardia per bocca del suo comandante, il generale Filippo Diamanti, dolendosi per le numerose diserzioni verificatesi in Valtellina sosteneva che “ le diserzioni dei militari avvengano, come al solito, al timore dell’invio in Germania, tanto più che esse si sono verificate immediatamente dopo l’ordine di scioglimento dei distaccamenti di Bormio e Morbegno”⁷⁹⁷.

Capitava anche di arrivare con molti giorni di ritardo alla sede di destinazione perché durante il trasferimento da una caserma a un’altra si era precettati dai tedeschi per essere impiegati in lavori di fortificazione o di eliminazione delle macerie dopo i bombardamenti. Di questo non tenevano conto gli agenti che fermavano chiunque fosse in età di leva, anche se stava andavano a regolarizzare la propria posizione. “ Il 3 marzo 1944 mi presentai alla Questura di Milano che mi muni dei documenti di viaggio, essendo stato trasferito nel nord Italia”, così comincia l’interrogatorio dell’agente di P.S. E. C., originario di Viterbo, accusato di diserzione, che, continuando il racconto dei fatti, aggiunge: “ Partii subito alla volta di questa città, ma quando il treno su cui viaggiavo giunse all’altezza di Pontassieve (Firenze) fui fatto scendere dai militari germanici, i quali, dopo avermi privato dei documenti di viaggio, mi costrinsero a rimanere in detta località, adibendomi a lavori di sgombero di detriti causati da bombardamenti. Uguale trattamento fu riservato a tutti gli uomini idonei che viaggiavano con me. Il giorno 22 successivo mi hanno rimesso in libertà, ma senza restituirmi i documenti. A Milano sono giunto fruendo di mezzi di fortuna. Una pattuglia della GNR mi ha fermato sul tram mentre andavo a regolarizzare la mia posizione”⁷⁹⁸.

La popolazione civile certo non amava le formazioni militari della RSI. Un po’ per timore delle repressioni, un po’ perché ne intravedevano l’inutile dispendio di energie volto a prolungare una guerra ormai perduta.

Il 21 febbraio 1945, ribelli armati, tesero un’imboscata a un plotone della GNR di Delebio (SO), composta di cinque legionari, mentre transitava sulla passerella dell’Adda, sulla strada Delebio – Dubino. Il fatto è avvenuto alle ore 14 circa. Due legionari decedettero subito dopo l’attacco, altri tre rimasero feriti più o meno gravemente. Intervenne subito per rinforzo il tenente Marsano Carlo, comandante del plotone, con tutti gli uomini ed armi disponibili che aveva in caserma.

Nel frattempo, nella piazzetta del paese sita nei pressi della caserma, si era formato un assembramento di persone di ogni sesso. Gente che commentava i fatti sotto diversi punti di vista. Frasi ironiche, comportamento poco serio di fronte alla grave aggressione dei fuorilegge. Donne pettegole che non si sono sentite in grado di disapprovare l’operato dei banditi.

Il milite D. T., uscito incontro ai compagni, di fronte al comportamento dei curiosi, esasperato di quanto era accaduto ai camerati, ordinava ai civili di allontanarsi subito e di ritirarsi nelle loro abitazioni. Poiché da parte di diverse persone non venne ottemperato all’ordine, ed alcune di esse, non identificate, hanno continuato a sghignazzare, il D. T. lanciava una bomba a mano a scopo

⁷⁹⁴ ASMi, TMRGMi, *Fascicoli processuali*, busta 130, s.d., *Rapporto informativo relativo al milite scelto G. V. in forza alla tipografia del S.I.D.*

⁷⁹⁵ Ibidem. *Verbale di interrogatorio del nominato F. A., classe 1925, contadino, celibe, disertore.*

⁷⁹⁶ E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, cit.

⁷⁹⁷ AUSSME, RSI, I/1 (RSI), busta 40, fascicolo 1.333, 1944 luglio 3, 205 *Comando militare regionale della Lombardia, Diserzioni.*

⁷⁹⁸ ASMi, TMRGMi, *Fascicoli processuali*, busta 20, 1944 marzo 29, *Tribunale Militare Regionale di Guerra di Milano: Ufficio diserzioni; Verbale di interrogatorio dell’agente di P.S. E. C.*

intimidatorio e per far sciogliere immediatamente l'assembramento. La bomba mano esplose vicino a una finestra, ferendo alcune persone che vi erano affacciate⁷⁹⁹.

Molti soldati destinati alle zone di residenza temevano di essere coinvolti nella guerra contro i partigiani e quindi contro altri individui conosciuti da sempre, perché originari degli stessi luoghi dei militari.

Il giorno 16 giugno 1944 un ufficiale e 9 soldati del 18 Deposito misto provinciale hanno disertato. L'ufficiale che ha disertato ha dichiarato ai suoi colleghi che si sarebbe allontanato poiché: " non intendeva dare né ricevere fucilate dai suoi valligiani"⁸⁰⁰.

La demoralizzazione e la delusione crescevano a causa della disorganizzazione e della mancanza di mezzi in cui si trovano le caserme (mancanza di uniformi, di generi alimentari, armi, etc.). Accadeva non così di rado che i soldati fossero costretti a vivere in situazioni estremamente degradate al punto da non potersi cambiare d'abito anche per molti giorni. Almeno a questa necessità faceva appello come attenuante il soldato G. D., di stanza presso il 15 deposito misto di Varese, quando, interrogato dal giudice istruttore, tenente Guido Pighetti, così rispondeva "Il giorno 3 aprile mi sono arbitrariamente allontanato dal reparto per andare a casa a cambiare la biancheria, dato che da ventiquattro giorni mi trovavo alle armi e non ero ancora stato vestito. Mi trattenni a casa dei miei famigliari fino al 20 maggio, giorno in cui fui arrestato dalla GNR che mi tradusse nella caserma di Saronno"⁸⁰¹.

Spesso erano gli stessi ufficiali, mossi da dichiarati sentimenti contrari al regime repubblicano, a spingere le reclute a disertare. Così il soldato A. F., accusato di diserzione, giustificava la sua assenza dal reparto, sostenendo che era stato "il sottotenente stesso ad incitarci a tornare a casa dicendoci che si poteva stare meglio e chi voleva non presentarsi poteva pure farlo"⁸⁰². F. poi, con l'intento di apparire una vittima recalcitrante a un ordine che non condivideva, si rivolse al sottotenente manifestando la sua ferma intenzione nel non voler disertare, ma "egli mi rispose dandomi del cretino e consigliandomi ancora che sarebbe stato meglio che tornassi a casa. Inoltre mi minacciò volendomi prendere a calci, ma io fui più svelto di lui e mi scansai schivando così le pedate"⁸⁰³.

Tra i problemi riscontrati, particolare preoccupazione destava la dispensa di numerose potenziali reclute che sfuggivano all'arruolamento grazie alla loro condizione di operai militarizzati addetti a industrie "protette", ossia alle dipendenze delle forze germaniche. Inoltre agiva come deterrente all'arruolamento l'incorporamento in organizzazioni tedesche e italiane quali la Flak, l'Organizzazione Todt o l'Organizzazione Palladino⁸⁰⁴. Tale possibilità esercitava un'attrazione molto potente come dimostravano numerosi interrogatori di disertori che non fecero ritorno ai reparti e preferirono arruolarsi nella Todt, nella Flak o presso l'Ispettorato del Lavoro. Ma erano soprattutto le organizzazioni tedesche a sottrarre il maggior numero di reclute all'esercito, il quale reagiva più a parole che con i fatti. Ogni tentativo di farsi restituire i giovani di leva arruolati della Todt e nella Flak restava, nella maggior parte dei casi, privo di efficacia. Qualche

⁷⁹⁹ ASMi, *TMTMi*, Fascicoli processuali, busta 229, fascicolo 12.628, 1945 febbraio 28, *Rapporto circa il lancio di una bomba a mano da parte del milite D. T. e conseguente ferimento di civili*.

⁸⁰⁰ AUSSME, *RSI, I/I*, busta 40, fascicolo 1.333, 1944 luglio 3, *205 Comando militare regionale della Lombardia, Diserzioni*.

⁸⁰¹ ASMi, *TMRGMi*, Fascicoli processuali, busta 20, 1944 maggio 28, *Tribunale Militare Regionale di Guerra di Milano: Ufficio del Giudice Istruttore; Interrogatorio del soldato G. D.*

⁸⁰² ASMi, *TMRGMi*, Fascicoli processuali, busta 59, 1945 febbraio 26, *Verbale di interrogatorio del nominato F. A., classe 1925, contadino, celibe, disertore*.

⁸⁰³ *Ibidem*.

⁸⁰⁴ R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., pp. 305-307; L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, cit., p. 279 e sgg.

successo in quest'azione di recupero fu conseguito grazie all'Ispettorato del Lavoro che faceva capo all'Organizzazione Paladino, la versione italiana della Todt.

Proprio di questo si lamentava il generale Francesco Paladino che, la mattina del 15 gennaio, partecipò a una riunione dello Stato maggiore dove si era dibattuto di come far rientrare nei ranghi dell'esercito i lavoratori militarizzati di leva in servizio presso l'Ispettorato del lavoro. Paladino si oppose a tal eventualità perché altre volte, in conseguenza del bando di "restituzione", solo l'Ispettorato del lavoro aveva dovuto obbedire all'ordine, mentre tutte le altre organizzazioni similari (Todt, Speer, ditte protette, ecc.) ne erano state esentate. "Ciò ha generato completa sfiducia – concludeva Paladino – nell'Ispettorato Militare del Lavoro con conseguenti defezionamenti per mettersi sotto le garanzie offerte dalle organizzazioni citate, oppure per porsi fuori legge"⁸⁰⁵.

Di solito però "gli imboscati della Todt" riuscivano a scampare all'arresto per diserzione. I pochi arrestati erano condotti in carcere e interrogati dai sostituti procuratori. In tale situazione spesso ammettevano di aver preferito la Todt o la Flak non solo per evitare il servizio militare, ma per molte altre ragioni. In un interrogatorio rilasciato il 27 settembre 1944 presso il sostituto procuratore Filippo Italia, il milite N. L., originario di Sondrio, dichiarava di essersi allontanato arbitrariamente durante il viaggio di trasferimento dal capoluogo valtellinese al centro di addestramento di Como. Inizialmente il disertore si giustificava accampando come motivo la necessità di fare visita ai nonni che risiedevano a Morbegno in quanto "non avevo precisamente l'intenzione di disertare, ma intendevo solamente fare una scappata a casa dei miei nonni a Morbegno, onde provvedermi di alcuni indumenti personali, prima di partire con la mia compagnia per la zona di impiego". Fu a quel punto che il giovane valtellinese, giunto a casa dei nonni, seppe dell'esistenza in paese di una sezione dell'Organizzazione Todt; decise pertanto di presentarsi all'ufficio reclutamento e fu ingaggiato come conducente di quadrupedi. All'atto della firma, L. fece presente la sua condizione di arruolato della GNR, ma gli ufficiali tedeschi lo rassicurarono dicendogli che lavorando alle loro dipendenze "perlomeno non correva il rischio di imbrancarsi con i ribelli"⁸⁰⁶. Il magistrato militare incalzava il militare:

DOMANDA: Comunque siano le cose, sapevi però che agendo nel modo in cui hai agito ti sei reso disertore e perciò passibile dalle pene previste dalle leggi in vigore, che comminano, per i disertori, la pena di morte?

RISPOSTA: Affermo che sapevo benissimo di essere ritenuto disertore non ritornando più al mio reparto. Però ritenevo che costituisse una notevole attenuante il fatto di essermi ingaggiato al lavoro per conto di un'organizzazione germanica. A ciò venni anche indotto dal fatto che gli ingaggiatori non diedero alcuna importanza alla mia posizione militare.

A questo punto il procuratore, abbandonato ogni riferimento alla ricostruzione oggettiva dei fatti, domandava all'interrogato di dichiarare sinceramente "se intendevi o meno disertare dalla GNR perché in te non era efficiente fede per continuare a militare nei suoi ranghi". Il giovane rispondeva, senza incertezze né titubanze che "non è perché io sia privo di fede. Con quel mezzo io intendevo rimanere vicino i miei vecchi nonni, i quali mi hanno sempre fatto da genitori adottivi in quanto i miei genitori mi hanno abbandonato sin dall'età di due anni. Che non mi manchi la fede necessaria per militare nelle file della GNR sta anche il fatto che abbia subito

⁸⁰⁵ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.334, 1945 gennaio 19, *Comunicazione allo Stato Maggiore dall'Ispettorato militare del lavoro – Renitenti, disertori e complementi per le divisioni*.

⁸⁰⁶ ASMi, TMRGMi, *Fascicoli processuali*, busta 7, 1944 settembre 27, *Tribunale Militare Regionale di Guerra di Milano: Ufficio diserzioni; Interrogatorio del milite GNR N. L.*

delle minacce da parte dei miei compagni solo perché sono ritenuto un volontario”⁸⁰⁷. A tale dichiarazione, fu allegata la domanda di arruolamento volontario.

Non di rado il tribunale militare, individuato il disertore che prestava servizio presso le organizzazioni del lavoro, era costretto a consegnarlo agli ufficiali tedeschi dietro loro esplicita richiesta, senza poterlo processare.

Il tenente Georg Dorr della Bauleitung (direzione dei lavori) dell’Organizzazione Todt di Malpensa, il 30 giugno 1944 si recò presso il 15 deposito misto provinciale di Varese per prelevare “il militare L. L. di Giorgio, classe 1925, già denunciato al Tribunale militare regionale di guerra di Milano, ed attualmente ristretto in camera di punizione e a disposizione del tribunale stesso”⁸⁰⁸. L’ufficiale tedesco ottenne l’immediato rilascio del militare, che, in una cella del deposito militare, attendeva di essere trasferito alle carceri militari di via Crivelli per essere interrogato dai magistrati militari. L’ufficiale, a tal proposito, faceva valere che “il militare in oggetto presta servizio presso l’Organizzazione Todt sin dal gennaio 1944 e che è indispensabile per i lavori in corso”⁸⁰⁹.

La situazione non era certo migliorata negli ultimi mesi di guerra. Una denuncia del 2 marzo 1945 del Sottosegretariato per l’esercito denunciava che solo nella provincia di Modena

Circa 3.000 sono i renitenti e i disertori che lavorano per i tedeschi e tutte le richieste fatte per ottenere la restituzione di questi elementi ai reparti di appartenenza sono sempre rimaste senza esito. I più piccoli comandi di piazza tedeschi si sono sempre opposti a qualsiasi restituzione⁸¹⁰.

La Lombardia non godeva certo di migliore salute. Proprio da quella regione provenivano le segnalazioni più preoccupanti su questa emorragia di giovani che confluivano nelle organizzazioni del lavoro o nelle industrie con fini bellici. In una relazione inviata il 30 dicembre 1944 al segretario del partito Alessandro Pavolini dalla federazione di Brescia, i toni della denuncia si facevano aspri soprattutto nei confronti degli industriali che traevano diretto vantaggio dalla situazione⁸¹¹. Secondo la relazione le autorità politiche avevano da poco appreso che gli stabilimenti così detti “protetti”, ossia al servizio delle FF.AA. germaniche, potevano trattenere al lavoro i giovani delle classi 1924-1925 e anzi richiamare le reclute presentatesi giorni prima ai distretti militari. Questa disposizione non era giustificata agli occhi delle autorità fasciste, poiché i ragazzi non erano indispensabili a nessuno stabilimento, specie in quel momento in cui si trovava manodopera in abbondanza, anche specializzata. La colpa era addossata agli industriali che, sollecitava la relazione, dovevano smetterla “una buona volta” di sabotare ogni disposizione e di far credere agli alleati esattamente il contrario di quanto affermato perché “noi viviamo da anni negli stabilimenti e sappiamo bene come si può sostituire un giovanotto. Il guaio è che la persona anziana costa molto di più e, come rendimento, è forse inferiore del giovane”. La relazione alternando un profondo senso di frustrazione a reazioni sproporzionate, trovava le sue punte più accese quando tirava in ballo le responsabilità degli industriali:

Si è fatto di tutto per convincere quei giovani a presentarsi alle armi e si deve ora vedere che se ne tornano a casa. Dal 1870 tutte le reclute hanno sempre svolto il servizio militare e perché questi non dovrebbero farlo?

⁸⁰⁷ Ibidem.

⁸⁰⁸ ASMi, TMRGMI, Fascicoli processuali, busta 140, 1944 giugno 30, Lettera del tenente Georg Dorf al comandante del 15 deposito provinciale avente come oggetto: il militare L. L..

⁸⁰⁹ Ibidem.

⁸¹⁰ ACS, RSI, FF.AA., busta 2, fascicolo 38, 1945 marzo 2, Sottosegretariato per l’esercito – Militari aggregati abusivamente presso reparti tedeschi.

⁸¹¹ ACS, RSI, SPD, CR (1943-1945), busta 68, Promemoria del Federazione di Brescia sulla dispensa della presentazione alle armi reclute 1924-25.

Il senso di giustizia deve trionfare specie ora che sono tutti assetati di vera giustizia. Non cominciamo a dare la possibilità che i figli di papà eludano le leggi. Tutti debbono fare il militare e vi assicuriamo che anche gli industriali porteranno a termine nel tempo previsto le loro commesse con le FF. AA tedesche; se così non sarà, fucilatene uno o due e gli altri si arrangeranno.

Ancora una volta vi preghiamo caldamente di non lasciarsi prendere la mano dagli industriali, che purtroppo accampano mille scuse per non compiere il loro dovere di buoni italiani⁸¹².

Facevano da contraltare a queste “diserzioni per convenienza” i molti allontanamenti generati dal mancato impiego di unità militari, inoperose per lunghi periodi, o dal sincero desiderio di confluire in reparti operativi presso il fronte.

A volte il fascicolo processuale annovera lettere scritte dall'imputato a famigliari e amici in cui si chiariscono le motivazioni del passaggio a reparti più “combattivi” quali quelli della X[^] Mas, Brigate Nere, etc.

Il 10 maggio 1944, l'allievo milite L. C., classe 1922, appartenente al 2° Battaglione, Legione M, Guardia del Duce, fu denunciato dal suo comandante per mancato rientro da una licenza di cinque giorni. Il comandante, particolarmente allarmato dal comportamento di un milite che “non aveva mai dato motivi di lagnanza durante il suo servizio”⁸¹³, allegava alla denuncia una lettera indirizzata al legionario Alessio Affetti, amico di C., in cui quest'ultimo comunicava di essere in partenza per il fronte.

Caro A.

mi spiace molto doverti lasciare, perché sappi che sono in partenza per il fronte, sarei stato molto contento essere in tua compagnia. Ora ti pregherei di farmi un grande piacere. Tra qualche momento ti verrà a trovare la signorina Valeria e dovresti consegnargli la mia biancheria che tengo dalla lavandaia e qualcos'altro che tengo nello zaino della roba mia personale. Incarico te perché conosco il tuo carattere e se un giorno ci incontreremo con la Vittoria in pugno potrò pagarti il disturbo. Saluta tanto Gino Ferri e in particolar modo a te un cameratesco saluto.

Col Duce e per il Duce fino alla morte.
Legionario M - L. C.⁸¹⁴.

Il legionario C. entrò a far parte del Battaglione Barbarigo come effettivo della X Mas, trovando la morte sul fronte di Nettuno un mese dopo aver scritto la lettera⁸¹⁵.

Tra i militari che decidevano arbitrariamente di passare ad altro corpo combattente, alcuni preferivano tale scelta motivati da questioni di “interesse e comodità” in quanto, certi corpi offrivano migliori condizioni di vita nonché di salario. Probabilmente a questo pensava il milite scelto G. I., classe 1904, in servizio presso la GNR di Menaggio, in provincia di Como, quando, la sera del 15 dicembre, non rientrò dalla libera uscita. Furono gli stessi compagni a rivelare ai sottoufficiali incaricati di indagare che I. “si è arbitrariamente allontanato dal reparto per recarsi ad arruolare nelle Brigate Nere”⁸¹⁶.

Le indagini, rilevava il rapporto, erano parse sin da subito particolarmente ardue perché il milite era originario di una località del viterbese occupata dal nemico. Pertanto, non avendo il ricercato elevato domicilio in alcuna zona dell'Italia repubblicana, era impossibile rilevare con precisione dove si fosse rifugiato. Eppure, secondo le indagini svolte soprattutto tra i camerati a lui più vicini, I., nel compiere la scelta di allontanamento arbitrario, fu spinto da “sentimenti di interesse

⁸¹² Ibidem.

⁸¹³ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 59, 1944 giugno 2, *Rapporto informativo legionario C. L.*

⁸¹⁴ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 59, 1944 giugno 8, *Lettera del legionario L. C. all'amico A. A.*

⁸¹⁵ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 59, 1944 luglio 4, *Chiusura indagini sul legionario L. C.*

⁸¹⁶ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 19, 1944 dicembre 20, *Rapporto di denuncia della Legione di Frontiera di Menaggio (GNR) del milite scelto G. I.*

e comodità” nella convinzione, data anche la sua età (classe 1904), di trovare quello che cercava arruolandosi nelle Brigate Nere. Infatti, già da vari giorni il milite esaltava questo corpo dicendo che “gode di maggiore libertà, meglio stipendiato ed accasermato sempre in zone comode”⁸¹⁷. Per tutto ciò il comandante della compagnia lo ritenne responsabile di diserzione e lo denunciò al Procuratore di Stato del Tribunale militare di Milano.

Non solo l’arbitrario allontanamento finalizzato ad arruolamento in altro corpo era perseguito, ma anche l’aver istigato militari a farlo. Una circolare emanata il 29 marzo del 1945, a poco meno di un mese dalla fine della repubblica sociale, minacciava gravi provvedimenti a carico dei trasgressori, demandando, ancora una volta, ai tribunali militari l’incarico di punirli⁸¹⁸.

Qualche giorno prima anche il maresciallo Rodolfo Graziani era intervenuto sulla questione delle istigazioni ad arruolarsi in altro reparto, con una circolare diretta a tutti gli uffici competenti, tedeschi compresi, diffusa il 17 marzo 1945. In essa il Maresciallo faceva esplicito riferimento alla pena per i responsabili dato che “il decreto del 16 giugno 1944 – XXII commina per il disertore e per il mancante alla chiamata la pena di morte, alla stessa sanzione soggiace il correo istigatore e determinatore, e quindi, nel caso in esame, il comandante di Reparto, o chiunque altro, che con la sua opera abbia eccitata, rafforzata o addirittura fatta sorgere nell’animo di taluno la risoluzione di effettuare di arbitrio il cambio di reparto od arma”⁸¹⁹.

Tale fenomeno era giudicato dannosissimo per l’esercito per una serie di ragioni: a. alimentava il fenomeno della diserzione, perché determinava un numero di assenti arbitrari di cui s’ignoravano le sorti; b. creava disordini e intralcio nell’opera di ricostruzione dell’esercito stesso; c. minava la disciplina nei reparti; d. fomentava dannosi antagonismi tra gli appartenenti alle FF.AA.; il tutto con vantaggio del nemico e “chi fa gli interessi del nemico, direttamente o indirettamente, compie un atto di tradimento”⁸²⁰.

Comunque oltre a questo fenomeno, diffusissimo, d’illecito arruolamento in altra formazione militare, le indagini sui disertori, in generale, difficilmente portavano all’immediato arresto del ricercato. Avveniva, molto più di frequente che il disertore fosse fermato intenzionalmente durante controlli o rastrellamenti o addirittura casualmente, arrestato al caffè, sul tram o per strada dai militi della GNR o da agenti di polizia. G. M. di Cernobbio, ridente località del lago di Como, fu bloccato da alcuni militi della GNR la sera del 19 marzo 1945, mentre sorseggiava una bibita al caffè centrale del suo paese, in divisa da marò della X Mas. Trasferito al carcere militare di via Crivelli a Milano, fu interrogato dal sostituto procuratore Francesco Centonze il 23 aprile 1945, pochi giorni prima della Liberazione della città. Durante l’interrogatorio, M. affermava di aver disertato dal suo precedente reparto il 12 dicembre 1944 “perché non mi trovavo bene, dato che ero in compagnia di elementi poco raccomandabili. Il 13 dicembre mi arruolai nel corpo dei paracadutisti della X Mas”⁸²¹.

Da non sottovalutare, tra le cause più diffuse della diserzione o della mancanza alla chiamata, le azioni partigiane che, man mano che i mesi passavano, diffondevano tra i militi della RSI terrore e paura al punto da indurli a rinunciare alla lotta e arrendersi di fronte a forze nemiche meno numerose, meno agguerrite, ma certamente più decise.

Questi atteggiamenti destavano un’eco profonda anche nello Stato Maggiore che, per correre ai ripari, il 9 dicembre 1944 emanò una circolare dai toni fortemente preoccupati

⁸¹⁷ Ibidem.

⁸¹⁸ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.321, 1945 marzo 29, *Circolare della segreteria dello Stato Maggiore – Istigazione alla diserzione per ottenere l’arruolamento in reparti diversi da quello di appartenenza.*

⁸¹⁹ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.321, 1945 marzo 17, *Circolare del Maresciallo Rodolfo Graziani – Istigazione alla diserzione per ottenere l’arruolamento in reparti diversi da quello di appartenenza.*

⁸²⁰ Ibidem.

⁸²¹ ASMi, TMRGMi, *Fascicoli processuali*, busta 19, 1945 aprile 23, *Tribunale militare regionale di guerra di Milano: Ufficio diserzioni, Interrogatorio del fante G. M.*

dall'inequivocabile titolo: *Denuncia del personale militare che attaccato dai ribelli non reagisce*. La firma del documento era del Generale Archimede Mischi, Capo di Stato Maggiore, un “falco” dell'amministrazione militare fascista. Mischi, già noto per aver adottato drastici provvedimenti contro i disertori, si rivolgeva ora ai militari che, sempre più numerosi, si arrendevano ai partigiani senza combattere. La circolare esordiva ricordando che grazie alle precedenti disposizioni, tutti gli enti militari (comandi, uffici, depositi, caserme, etc.) erano stati dichiarati fortificati, nei quali ciascuno doveva essere pronto a reagire con coraggio e spirito militare a qualsiasi attacco o offesa. Quasi pleonastico poi, il generale “ordinava” di evitare agguati e sorprese da parte del nemico e li esortava a “assumere una mentalità di sospetto” per evitare eventuali sorprese. Secondo lo Stato Maggiore, quest'atteggiamento sarebbe bastato per non farsi cogliere impreparati davanti al preoccupante fenomeno resistenziale. In pratica gli alti ufficiali repubblicani, invece di fornire indicazioni sulla necessaria preparazione militare per la guerriglia, fornivano alla truppa istruzioni sul tipo di mentalità da assumere. Mischi minacciava seri provvedimenti legislativi contro chi non avesse eseguito i suoi ordini e il deferimento ai tribunali militari.

In conseguenza a tali direttive, tutte le volte che da parte di Ufficiali e militari, in caso di attacco, non vi sia pronta ed immediata reazione e tutte le volte che questa non sia possibile per non avere adottato le opportune misure di sicurezza, gli Ufficiali ed i militari devono ritenersi personalmente responsabili e devono essere denunciati ai tribunali competenti per i reati contro il servizio di guerra previsti dal Codice Penale Militare (art. 94 e 126 del cpmg)⁸²².

L'elemento resistenziale non agiva solo in termini propagandistici come deterrente nei confronti delle giovani reclute, ma spesso s'impegnava in un'attiva, nonché fisica, opera di dissuasione, con l'obiettivo di favorire diserzioni che contribuissero a ingrossare le sue fila. Ma le cose non andavano sempre come si sperava. Riportiamo a tal proposito la lunga testimonianza rilasciata il 9 novembre 1944 dagli avieri D. V. e P. P. nell'ufficio del Sottonucleo Speciale GNR del presidio aeronautico di Milano. I due avieri erano in servizio presso l'aeroporto di Venegono Inferiore e, durante un trasferimento a Varese, furono fermati al caffè della stazione di Tradate, da due sconosciuti che si spacciarono per ufficiali dell'aeronautica repubblicana. Il racconto prosegue così:

in quel momento venimmo chiamati da due sconosciuti che si fecero riconoscere quali ufficiali dell'aeronautica repubblicana. Costoro ci chiesero dove eravamo diretti; noi rispondemmo che dovevamo raggiungere il campo distante tre chilometri circa. I predetti ufficiali dissero di essere diretti pure loro a Venegono e che, con l'occasione, avrebbero dato la possibilità a noi e agli altri compagni di caricarci su un auto furgoncino. Saliti in macchina, raggiungemmo l'aeroporto, ma non vedendo l'intenzione di fermare la macchina, ci allarmammo e chiedemmo subito spiegazioni⁸²³.

A questo punto gli ufficiali rivelarono di essere partigiani e, minacciando gli avieri con le pistole, gli imposero di “togliere i gladi dalle divise”. La corsa continuò fino a Caronno Corbellato, dove incontrarono un gruppo di fascisti e tedeschi anch'essi prigionieri dei partigiani. Dopo aver pernottato in quel luogo, il gruppo di prigionieri fu trasferito in montagna e in quel luogo la loro prigionia si protrasse per alcuni giorni. Trascorsi i quali e “in seguito a cose allarmanti e incresciose” i due avieri e alcuni compagni tentarono la fuga, rifugiandosi in un casolare nei

⁸²² AUSSME, RSI, I/1, busta 64, fascicolo 2.127, 1944 dicembre 9, *Circolare dell'Ufficio Legale dello Stato Maggiore – Denuncia a carico del personale militare che attaccato dai ribelli non reagisce*.

⁸²³ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 11, 1944 novembre 9, *Presidio Aeronautico GNR di Milano. Verbale di interrogatorio degli avieri D. V. e P. P.*

pressi di Caronno, ospiti di alcuni contadini. Lì furono fermati da una pattuglia della GNR alla quale, per giustificarsi, raccontarono l'accaduto, non evitando i minimi particolari.

Immediatamente sentimmo il dovere di esporre le nostre ragioni, facendo premura nel contempo di segnalare la posizione dei partigiani ove erano concentrati, dando così ogni altra utile informazione, e accompagnando personalmente i Reparti Operanti nella zona dove erano nascosti i ribelli. Durante il rastrellamento i partigiani si diedero alla fuga. Ma fu possibile catturare uno di questi che venne da noi riconosciuto per l'ufficiale che ci invitò a salire in macchina alla stazione di Tradate. In base alle nostre versioni, nei riguardi di questo ufficiale, i Reparti della Brigata Nera decisero di fucilarlo all'istante. Dopo il rastrellamento i militi della Brigata Nera ci accompagnarono alle carceri civili di Varese in attesa di essere interrogati in merito alla nostra cattura⁸²⁴.

Il problema dei soldati sottratti dai partigiani, col passare del tempo sempre più frequente, determinò l'emanazione di una disposizione, nel dicembre 1944, affinché fossero segnalati quei militari "catturati da fuori legge in seguito ad attacco contro edifici militari, corpi di guardia, sedi di distaccamento, depositi militari, ecc." oppure fossero riusciti a evadere o, ancora, che fossero stati liberati in seguito a contromisure dei reparti mobili⁸²⁵. Questa misura era stata ritenuta necessaria a causa degli atti dei partigiani contro edifici, persone e cose dell'esercito durante i quali "non di rado si verifica che i militari, sottoposti a minacce e soprusi d'ogni genere, vengono costretti a seguire gli autori di tale gesta". La disposizione ministeriale terminava laconicamente "il più delle volte le contromisure adottate da appositi reparti danno per risultato la liberazione di tali militari, in altri casi meno frequenti – non si hanno più notizie di essi"⁸²⁶.

Infine vi era l'interruzione delle strade e delle ferrovie che impedivano ai soldati di muoversi agevolmente nel territorio della RSI⁸²⁷.

Il sottotenente G. V., della divisione Monterosa, inviato a Milano per rintracciare il sergente F. R., il 24 gennaio 1945, inviava al proprio comando uno sconsolato rapporto, presente nel fascicolo processuale aperto per diserzione, in cui, dopo aver interrogato i "reticenti" genitori del sergente, aveva appreso che "il R. aveva lasciato casa sua sabato 20 c.m. per partire per il suo reparto, sito in Pavia, ma che era ritornato. Spiegando la mancata partenza per i mitragliamenti nemici; infine aveva definitivamente lasciato la casa il 22 gennaio, ma da quel momento di lui si erano perse le tracce"⁸²⁸.

Spesso i periodi di licenza offrivano la possibilità di allontanarsi dal reparto, salvo poi, allo scadere del permesso, non farvi più ritorno. L. A., originario di Bologna, aviere in servizio presso il I reggimento Telecomunicazioni di stanza a Casal Monferrato, il 13 giugno 1944 ricevette una licenza "per la mia buona condotta e in premio per un servizio pericoloso compiuto volontariamente. Allo scadere della licenza (19 giugno 1944) mal consigliato da alcuni conoscenti che sapevo simpatizzare per i partigiani, restai a casa perché ammalato, non sapendo che in tal caso dovevo presentarmi a un ospedale militare"⁸²⁹.

Così allo scadere della licenza A. non aveva fatto ritorno presso il suo reparto e dichiarato disertore, era stato arrestato nell'agosto 1944 dalla GNR di Bologna, mentre tranquillamente era impegnato nei lavori di casa.

⁸²⁴ Ibidem.

⁸²⁵ AUSSME, RSI, I/I, busta 40, fascicolo 1.326, 1945 dicembre 27, *Sottosegretariato per l'Esercito del Ministero delle Forze Armate – Variazioni matricolari riguardanti militari catturati da elementi fuori legge.*

⁸²⁶ Ibidem.

⁸²⁷ E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, cit.

⁸²⁸ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 16, 1945 gennaio 24, *Rapporto del sottotenente G. V. al Comando della divisione Monterosa.*

⁸²⁹ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 16, 1944 settembre 1, *Verbale di interrogatorio dell'aviere L. A.*

4.2 Le indagini sui disertori

4.2.1. L'Ufficio diserzioni del Tribunale militare di guerra di Milano

L'esempio di Ciancarini non rimase senza eco e finì con stabilire una linea di demarcazione tra le diverse condotte adottate dai magistrati di Salò. La prima, ispirata al rispetto del diritto e refrattaria a qualsiasi forma di compromesso, prevedeva l'allontanamento dalla magistratura militare repubblicana palese (Ovidio Ciancarini) o clandestino (Rinaldo Vassia), comunque in ogni caso non ammetteva forme di collaborazione con i nuovi governanti, tantomeno con le forze germaniche. Pochissimi magistrati fecero questa scelta, come pochi furono quelli che avallarono la "rappresaglia legalizzata" a cui erano chiamati i tribunali militari straordinari quando si doveva procedere contro partigiani o disertori⁸³⁰. La maggior parte dei magistrati milanesi si attenne a quello che il giudice relatore Sofo Borghese ha definito un "tacito accordo":

Ad un apprezzamento politico che era posto a fondamento indiscutibile della legislazione di quei tempi – la legittimità del governo della repubblica sociale – non vi era nulla da opporre sul piano giuridico; solo sullo stesso piano, quello politico, era possibile ribellarsi diventando per i fascisti, dei fuorilegge, per gli altri, dei patrioti che sacrificavano tutto, anche la vita, ad un ideale di . [...] Per noi, che ci trovavamo tra due fuochi, e che per accordo tacito ci tenevamo fuori, ad ogni costo, da qualsiasi ideologia politica, non c'era che il compito di mantenere il rispetto per la vita umana⁸³¹.

Parole un po' esagerate a fronte delle condanne a morte che emanarono i tribunali militari straordinari nei confronti di partigiani, disertori e criminali comuni. Tuttavia, la linea del "tacito accordo" di cui parla Borghese fu effettivamente perseguita dalla procura militare milanese e, nella fattispecie, dall'Ufficio diserzioni che operava sin dal novembre 1943, ossia da quando era stata ricostituita la procura stessa. Primo fra gli uffici del Tribunale militare di Milano a entrare in funzione, l'Ufficio Diserzioni era già, ovviamente, presente prima dell'8 settembre, senza però essere operato di lavoro come lo sarà durante la RSI. La direzione dell'Ufficio e delle istruttorie fu affidata a due sostituti procuratori non di giovanissima età, che avevano già maturato una certa esperienza durante la guerra: il capitano Giacomo Dell'Olio e il tenente colonnello Matteo Sanfilippo. Si trattava di due avvocati che erano entrati a far parte del personale di carriera della Giustizia Militare ancor prima dello scoppio del conflitto. Indubbiamente preparati culturalmente al difficile compito, i due ufficiali si trovarono sin da subito alle prese con una mole di lavoro crescente e particolarmente gravosa.

L'attività della procura militare sulla questione dei disertori si svolgeva attraverso varie fasi. Alla scadenza dei termini per le presentazioni, stabiliti dai bandi di arruolamento o di "perdono" per i disertori, i comandanti di reparto denunciavano al tribunale militare gli assenti arbitrari e le circostanze del reato (renitenza, diserzione e mancanza alla chiamata). Molte delle denunce presenti nei fascicoli del fondo Tribunale militare regionale di Guerra di Milano (oltre 30.000), per i reati di diserzione, mancanza alla chiamata e renitenza, consumatisi in Lombardia tra il novembre 1943 e l'aprile 1945⁸³², furono presentate in ritardo dai comandanti. Le motivazioni di

⁸³⁰ Solo tre magistrati militari in servizio presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano furono denunciati alla Corte d'Assise Straordinaria alla fine della guerra: Pasquale Spoleti, Francesco Centonze e Giuseppe Libois. Sulla vicenda giudiziaria dei tre militari togati cfr. 5.1.2 *Le sentenze della Cas sui Tribunali di guerra straordinari. Il "caso" Spoleti, Libois e Centonze.*

⁸³¹ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 32.

⁸³² A cui, per completezza, si dovrebbero aggiungere migliaia di fascicoli processuali per gli stessi reati conservati nel fondo Tribunale militare regionale di guerra di Milano – Sezione autonoma di Brescia, che comprende un patrimonio documentario di 183 cartelle per un totale di oltre 25.000 casi, non solo imputabili alla diserzione.

questo fenomeno sono spiegate dal giudice relatore Sofo Borghese che sostenne: “ Non sono in grado di dire se [*i comandi provinciali, n.d.r.*] denunciassero sempre, o tutti: se seguissero criteri di severità o di larghezza; probabilmente ciò dipendeva dalla maggiore o minore diligenza nell’accertare le assenze, dalle pressioni, che certamente non mancavano da parte dei comandi superiori perché si rispettasse la legge, dalla possibilità dipendente da condizioni di luogo o di ambiente, di chiudere un occhio o forse tutti e due, fingendo di non accorgersi delle assenze fino a un certo limite. Certo il Comando militare, denunciati i disertori, si metteva al sicuro da qualsiasi fastidio sia sotto il profilo disciplinare sia penale, poiché l’omissione della denuncia, inconsapevole o voluta, corrispondeva a concorso nel reato stesso. Dal momento della denuncia la competenza spettava all’autorità giudiziaria militare che si assumeva, pertanto, tutte le responsabilità”⁸³³.

Le denunce ricevute erano registrate e protocollate in cancelleria e poi trasmesse ai magistrati Giacomo Dell’Olio e Matteo Sanfilippo, che provvedevano a svolgere l’inchiesta. In casi normali, il procedimento si svolgeva per direttissima in pochi giorni ma dato il particolare momento e l’alto numero delle denunce, capitava con una certa frequenza che i fascicoli giungessero in ritardo ai magistrati, o sostassero a lungo nei meandri degli uffici. L’attesa, sempre secondo Borghese, denotava una certa riluttanza nello svolgimento delle pratiche⁸³⁴. Ovviamente le autorità non tardarono a manifestare il loro disappunto, intervenendo con numerosi solleciti e richiami a cui il comando regionale, la procura militare e i collegi giudicanti reagirono con prontezza più formale che sostanziale.

La lentezza procedurale era agevolata, *in nuce*, dal ritardo con cui giungevano numerose denunce, talvolta a distanza di mesi dal reato. Tutto ciò fu fatto più volte notare ai comandi regionali e provinciali dall’Ufficio Legale dello Stato Maggiore, poiché tale atteggiamento poteva essere sospetto di “omissione di atti di ufficio che nelle attuali contingenze appariva come vera e propria complicità morale e consente l’impunità dei colpevoli le cui ricerche, a distanza di tempo, risultano infruttuose ed inutili”⁸³⁵. L’eccessivo differimento temporale della denuncia poteva anche essere considerato istigazione alla diserzione, perché la mancata tempestiva segnalazione dei disertori poteva indurre altri a emularne l’esempio. Anche gli organi di polizia, oltre a quelli giudiziari, erano sollecitati a provvedere altrettanto tempestivamente, dopo la denuncia, a indagare e rintracciare i responsabili. In caso contrario tali organi inquirenti sarebbero incorsi nelle sanzioni previste dall’art. 328 del C.P. che considerava specificamente il ritardo, il rifiuto o l’omissione di un atto d’ufficio.

A rincarare la dose, numerose circolari emanate dal 1944 agli ultimi giorni di aprile 1945, che raccomandano agli organi periferici della polizia e della GNR una maggiore adesione alla realtà della situazione. Per favorire una più intensa attività di repressione della diserzione “ fatta di persuasione o di forza, secondo i casi, affinché tutti i renitenti e mancanti alla chiamata in atto, che ancora circolano impunemente e liberamente, siano catturati o fatti presentare agli Enti militari”⁸³⁶.

Ricordiamo che il Tribunale militare regionale di guerra di Milano, competente all’inizio per l’intera Lombardia, fu ridimensionato alla fine di marzo 1944 con la creazione di una Sezione autonoma con sede a Brescia e con giurisdizione sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza (Decreto Interministeriale 27 marzo 1944, n. 331).

⁸³³ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 33.

⁸³⁴ *Ibidem*, p. 34.

⁸³⁵ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.324, 1944 maggio 25, *Circolare dell’Ufficio Legale dello stato Maggiore, Omissione o ritardo della denuncia di chiamata alle armi e di disertori*.

⁸³⁶ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.326, 1945 gennaio 23, *Circolare del Ministero delle Forze Armate – Renitenti e mancanti alla chiamata, che sono ancora nascosti o alla macchia*.

L'Ufficio Diserzioni di Milano e i collegi giudicanti furono agevolati nella loro condotta moderata nella lotta alla diserzione da smagliature della legge che concedevano ai magistrati la possibilità di evitare il giudizio dei tribunali militari straordinari.

Gli imputati, nella stragrande maggioranza dei casi, come già detto più volte, con una semplice domanda di arruolamento volontario, indirizzata al Comandante di Grandi Unità (nel caso del Tribunale militare regionale di guerra al comandante regionale) potevano evitare la pena; ciò produceva una massa di disertori e mancanti alla chiamata che erano riammessi nell'esercito con grave preoccupazione dello Stato Maggiore. Il fenomeno era così diffuso che il solito Archimede Mischi si vide costretto a emanare una circolare dai toni perentori in cui esortava i comandi a prendere severe precauzioni. Infatti, il generale era dell'avviso che "sono noti gli inconvenienti a cui si va incontro immettendo nei vari reparti dell'esercito e - in particolare nelle divisioni operanti - disertori e renitenti, cioè elementi infidi che potrebbero menomare sia con il cattivo esempio dato sia con la loro eventuale propaganda negativa, la compattezza dei reparti stessi. Lo Stato Maggiore attraverso le parole di Mischi dava disposizioni affinché, per evitare diserzioni reiterate, i disertori riammessi non fossero dislocati in località di regioni di rispettiva provenienza; questo espediente avrebbe almeno impedito facili richiami ad abbandonare i reparti, ma "qualora fosse indispensabile inserire nei reparti elementi locali, questi debbono essere tutti muniti della garanzia morale e patrimoniale rilasciata dai genitori attraverso la compilazione del modulo in allegato"⁸³⁷. Il che equivaleva a individuare dei responsabili, obiettivi di rappresaglie, per eventuali abbandoni arbitrari.

D'altra parte il tono del modulo non lasciava adito a dubbi sulle pene cui sarebbero incorsi i padri dei disertori:

Il sottoscritto domiciliato nel Comune di padre del renitente o mancante alla chiamata) Nel pieno riconoscimento della colpevolezza del figlio che chiede ora di compiere coscienziosamente il proprio dovere di buon cittadino e di buon soldato si dichiara con la presente suo garante morale e materiale nel caso in cui il suddetto figlio venisse ulteriormente meno ai suoi doveri militari. Il sottoscritto ne assume a priori le relative conseguenze che possono giungere sino al sequestro della proprietà ed al proprio trasferimento al lavoro in Germania⁸³⁸.

Contemporaneamente, lo stesso giorno della circolare, sempre Mischi, in un altro provvedimento, esprimeva la sua contrarietà nell'eventualità di un provvedimento di carattere generale che accordasse la liberazione, previa domanda di arruolamento volontario, di tutti i reclusi per diserzione e con l'unica clausola di essere dotati di buona costituzione fisica. Un provvedimento simile, pur motivato dalla necessità di nuove reclute, avrebbe indubbiamente favorito l'ingresso nei reparti militari di soggetti non affidabili sotto il profilo politico - sociale. "Meglio sarebbe - aggiungeva Mischi - limitare la questione ai soli militari in attesa di giudizio attraverso l'applicazione della norma prevista dall'art. 245 del c.p.m.g. che dava al comandante della Grande Unità presso cui era costituito il tribunale, la facoltà discrezionale di sospendere o revocare l'azione penale in corso, con l'implicita conseguenza di rimettere in libertà l'imputato"⁸³⁹.

A dire il vero, nei fascicoli processuali la domanda compare con una certa frequenza, come altrettanto frequentemente si manifestano i pareri favorevoli del Comandante regionale, tra cui i più numerosi sono quelli rilasciati dal generale Filippo Diamanti, comandante regionale della

⁸³⁷ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.324, 1945 aprile 10, *Circolare dello Stato Maggiore, Ufficio Operazioni e Servizi, Immissione nell'esercito di disertori e rastrellati*.

⁸³⁸ Ibidem, 1945 aprile 10, *Modulo allegato alla circolare - Immissione nell'esercito di disertori e rastrellati*.

⁸³⁹ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.341, 1945 aprile 10, *Circolare dello Stato Maggiore, Ufficio Legale, Liberazione militari detenuti*.

Lombardia tra agosto 1944 e aprile 1945 (con un'interruzione tra ottobre e dicembre 1944, perché accusato di peculato).

4.2.2 *Renitenti e disertori in Lombardia*

Solo tre giorni dopo l'emanazione del bando Graziani, ecco che la Segreteria Militare del Ministero delle Forze Armate, attraverso una circolare firmata dallo stesso Maresciallo, dettava severe disposizioni sull'attuazione delle pene previste per i renitenti e i disertori ed eventuali complici. Graziani stabiliva che era di "assoluta necessità che il decreto relativo alla pena di morte comminata per renitenti e disertori abbia la sua piena e immediata attuazione"⁸⁴⁰.

I comandi regionali erano tenuti a compilare una rubrica di tutti i militari responsabili di assenza arbitraria dai distretti militari o che si fossero allontanati dopo essersi presentati. Graziani stesso si era accordato con le autorità tedesche, nella persona del generale Von Zangen, comandante della XIV armata germanica, che avrebbero trasmesso al ministero gli elenchi dei soldati assentatisi da reparti costituiti e passati alla diretta dipendenza dei tedeschi.

Date le disposizioni necessarie ai comandi regionali affinché il fenomeno fosse posto sotto controllo, Graziani affermava fosse "assolutamente necessario passare alla parte esecutiva degli arresti dei renitenti allacciando strettissimi rapporti con le autorità politiche e quelle di polizia della GNR che devono procedere agli arresti stessi"⁸⁴¹.

Altrettanto necessario era procedere attraverso tribunali militari che dovevano processare gli imputati secondo le regole della giustizia straordinaria e quindi passando attraverso un giudizio immediato. I collegi giudicanti dovevano quindi "portarsi celermente sui luoghi ove deve essere celebrato con massima celerità e con immediata applicazione delle sanzioni il processo di ogni arresto appena eseguito"⁸⁴². Nelle procure militari si potenziarono (o si tentò di farlo) gli Uffici diserzioni, affidati a sostituti procuratori, alle prese con una mole di lavoro sproporzionata. Nel solo tribunale di Milano furono aperti oltre trentamila fascicoli inerenti al reato di diserzione, di cui doveva essere data immediata comunicazione telegrafica al ministero. Graziani chiedeva, infine, al comando generale della Guardia nazionale repubblicana di uniformare la sua azione nella repressione dei renitenti e disertori. La circolare terminava con la frase perentoria: "Attendo da tutti gli Enti in indirizzo assicurazione telegrafica con semplice parola – SANZIONE -".

Gli atti processuali prodotti dall'Ufficio diserzioni del Tribunale Militare di Milano nel 1944 e 1945 e archiviati dal 1954 al 1956, sono conservati in Archivio di Stato di Milano, nel fondo archivistico denominato *Tribunale militare regionale di guerra di Milano (RSI)*. Esso offre un vasto campionario della situazione delle diserzioni in Lombardia, essendo particolarmente ricco di materiale documentario: nel complesso 202 buste o faldoni che, come detto, conservano oltre trentamila procedimenti archiviati e una rubrica alfabetica degli imputati.

I fascicoli si compongono di materiale documentario estremamente eterogeneo. Vi sono fascicoli particolarmente "ricchi" in cui sono presenti verbali d'interrogatorio dell'imputato, fogli matricolari, denuncia ad opera del comandante dell'unità militare a cui appartiene l'imputato, lettere prodotte come testimonianza a favore o contro il militare soggetto a giudizio, rapporti sullo stato di servizio, atti motivati di sospensione dell'esercizio dell'azione penale, ordini di cattura, mandati di scarcerazione, rapporti informativi dei direttori delle carceri militari, etc., finanche, per i reati di mancanza alla chiamata o di diserzione, innumerevoli esempi di domande

⁸⁴⁰ ACS, RSI, SPD, CR (1943-1945), busta 68, 1944 febbraio 21, *Circolare della Segreteria militare del Ministero delle Forze Armate*.

⁸⁴¹ Ibidem.

⁸⁴² Ibidem.

di arruolamento volontario per reparto operante o testimonianze più o meno circostanziate rilasciate dai famigliari in seguito a interrogatorio.

All'interno della documentazione sono particolarmente frequenti i provvedimenti conclusivi e le sentenze a firma del Procuratore militare o dei suoi sostituti.

La serie è corredata di un elenco di consistenza delle buste (Elenco delle buste) e di una rubrica alfabetica degli imputati (*Rubrica alfabetica dei procedimenti archiviati*).

La rubrica riporta i nomi degli imputati, il numero di ruolo generale e il numero di archiviazione del procedimento.

Il fondo, come detto, è costituito da 202 buste. Ciascuna busta contiene dai 120 ai 160 fascicoli, di solito intestati a un'unica persona e organizzati in un ordine alfabetico non accurato all'interno dell'anno di archiviazione. In totale furono istruiti 30.594 procedimenti, la cui documentazione è per la maggior parte conservata nel fondo.

Nonostante ci troviamo di fronte a documenti prodotti dalla rigida burocrazia militare, a volte il contenuto dei fascicoli (interrogatorio, foglio matricolare, denuncia e relazione sull'imputato, lettere, documenti di natura probatoria in sede processuale, etc.) è sorprendente. Agli atti sono allegati documenti di un certo interesse, che permettono interpretazioni e ipotesi diverse, soprattutto se collegati alle diversissime circostanze e motivazioni individuali alla base dei reati trattati, in particolare renitenza e diserzione.

L'alto numero dei fascicoli processuali per tali reati non deve sorprendere più di tanto se confrontato con le relazioni mensili redatte sulla base delle segnalazioni giornaliere ordinate a tutti i comandi (regionali e provinciali, C.C.G.U. e C.A.R.S.) dallo Stato Maggiore sin dall'aprile 1944. Tali segnalazioni periodiche erano aggiornate e si riferivano a tutto il periodo compreso tra la prima chiamata alle armi (4 novembre 1943) e il mese di riferimento.

Una Relazione del 6 maggio 1944 riporta le assenze arbitrarie su tutto il territorio della RSI dal 4 novembre. Le assenze ingiustificate calcolate in sei mesi erano pari a ventisei. 783 di cui 6.496 registrate in Lombardia, 3.735 in Piemonte, 5.596 in Veneto, 2.572 in Emilia, 2.739 in Toscana, 241 in Umbria, 500 nelle Marche e negli Abruzzi (dati, questi ultimi, imprecisi in mancanza di dati completi), 1.721 nel Lazio. A questi dati regionali si dovevano aggiungere i 2.308 assenti segnalati dal Centro Costituzioni Grandi Unità (C.C.G.U.) e i 312 dal Centro Addestramento Reclute (C.A.R.S.)⁸⁴³. I dati corrispondono a quelli forniti da Giampaolo Pansa, già citati, e ripresi da Renzo De Felice, che ammonterebbero al 10-12% sul totale dei richiamati (212.000 al 25 aprile)⁸⁴⁴.

Occorre ricordare che i dati sono parzialmente falsati poiché comprendono anche i militari segnalati come assenti arbitrari, arruolatisi nel frattempo nella GNR, nella X Flottiglia MAS, nei reparti paracadutisti e nelle organizzazioni del lavoro obbligatorio (Todt, Speer, Palladino, etc.). Oltre a ciò bisogna anche tenere in considerazione i molti militari che si presentarono in centri di raccolta e distretti diversi. Questa situazione è puntualmente segnalata nei fascicoli conservati presso il fondo dell'Ufficio diserzioni del Tribunale militare di Milano, generalmente archiviati dai sostituti procuratori.

Infine è necessario considerare il fenomeno delle mancanze alla chiamata rispetto alle diserzioni vere e proprie. Le prime conobbero un continuo aumento man mano che venivano emanati i bandi di arruolamento, mentre le diserzioni furono maggiormente soggette a un comportamento vario che come ha rilevato de Felice

si travasarono in misura minore nella resistenza, furono maggiormente legate alle vicende belliche e risentirono notevolmente dei provvedimenti di clemenza delle autorità repubblicane e in

⁸⁴³ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.329, 1944 maggio 6, *Stato Maggiore, Ufficio Operazioni e Servizi – Assenze arbitrarie verificatesi nelle varie regioni dal 4 novembre 1943 ad oggi (APPENDICE)*

⁸⁴⁴ G. Pansa, *L'esercito di Salò*, cit., p. 79.

particolare del secondo, quello del 28 ottobre 1944, che, sfumata la speranza in un'imminente conclusione della guerra, indusse oltre 70.000 disertori e sbandati ad approfittare dell'occasione per non affrontare nelle peggiori condizioni un inverno che si annunciava sotto ogni profilo terribile⁸⁴⁵.

I dati dello Stato Maggiore sono estremamente frammentari e di difficile interpretazione e, nel caso di Milano, non sembrano avere riscontro diretto con una realtà più grave di quella che si dipinge.

Al 31 dicembre 1944 fu redatto uno specchio sul numero dei disertori per mese e per regione, per il periodo 30 novembre 1943 – 31 dicembre 1944; esso riporta un totale di quarantasei. 585 disertori al 31 dicembre. La Lombardia è la regione con il maggior numero di assenti arbitrari pari a 11.093, seguita a poca distanza dalla Liguria (11.048) e dal Veneto (8.834)⁸⁴⁶. Il numero dei fascicoli per reati di diserzione, prodotto dall'Ufficio diserzioni del Tribunale militare di Milano tra il novembre 1943 e l'aprile 1945 fu, come detto, di oltre trentamila procedimenti. Questo dato fa immaginare un numero ben più alto di militari denunciati per l'allontanamento arbitrario rispetto ai totali forniti dallo Stato Maggiore. Ai 30.000 casi di Milano bisogna aggiungere quelli denunciati alla Sezione autonoma di Brescia, competente dal luglio 1944 per le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza. Da quel momento, per quelle province, provvide l'Ufficio diserzioni di Brescia i cui fascicoli sono contenuti in 183 buste conservate in un fondo autonomo⁸⁴⁷.

Ovviamente, a questo punto, si entra in un territorio minato, non solo per le ragioni addotte sopra sulla fluidità dei casi di diserzione, ma anche per la sostanziale mancanza di dati precisi sia sul numero esatto degli assenti arbitrari sia sul rapporto tra richiamati, reclutati e disertori.

Dai documenti del Tribunale militare e dai dati dello Stato Maggiore emerge chiaramente che la Lombardia conobbe in maniera maggiore tale fenomeno. Sia i rapporti dei comandanti regionali che si avvicendarono nel ruolo (Solinas, Diamanti, Croce) sia i rapporti provinciali descrivono a tinte fosche la situazione degli "assenti arbitrari":

Proprio il generale Diamanti, il 25 giugno 1944, denunciava allarmato, come da qualche giorno fosse in continuo aumento il numero dei militari che si assentavano arbitrariamente, dai depositi, distretti e reparti, non rientrando dalla libera uscita. Dal comando provinciale di Pavia arrivavano segnalazioni sulla sostanziale inerzia della GNR nell'operare i controlli sui disertori al punto che "molti militari, nell'assentarsi, dichiarano ai loro compagni che nei loro paesi ci sono molti soldati che circolano liberamente, non disturbati dalla GNR"⁸⁴⁸.

I casi di diserzione si susseguivano senza sosta: il 12 luglio 238 studenti di medicina arruolati nel 205 battaglione Sanità non rientravano dalla licenza straordinaria concessa per esami⁸⁴⁹; il 10 giugno a Varese mancavano all'appello ottantatré soldati e tre sottoufficiali; alcuni si erano gettati in strada saltando dai camion che formavano il convoglio durante il viaggio da Vercelli a Varese, altri non rientravano dalla libera uscita⁸⁵⁰. Il 26 giugno, il generale Diamanti comunicava

⁸⁴⁵ R. De Felice, *Mussolini l'alleato*, vol. II: *La guerra civile 1943-1945*, cit., p. 314.

⁸⁴⁶ *Ibidem*, pp. 318 – 319.

⁸⁴⁷ ASMi, *Tribunale militare regionale di guerra, Sezione autonoma di Brescia - RSI (1944 - 1953)*. Il fondo conserva altri 5.002 fascicoli processuali per il reato di diserzione, contenuti in 183 buste. Ogni busta contiene un numero variabile da 20 a 80 fascicoli. Una parte dei procedimenti è stata aperta a Milano e poi trasmessa, per nuova competenza territoriale, a Brescia.

⁸⁴⁸ AUSSME, *RSI, I/1*, busta 40, f. 1.330, 1944 giugno 25, *205 Comando militare regionale della Lombardia, Assenze arbitrarie*.

⁸⁴⁹ *Ibidem*, 1944 luglio 12, *205 Comando militare regionale della Lombardia, Assenze arbitrarie*.

⁸⁵⁰ *Ibidem*, 1944 giugno 15, *Fonogramma del 205 Comando militare regionale della Lombardia, Assenze arbitrarie*.

che in poco più di un mese, dal 25 maggio al 26 giugno si erano verificati ben 1.477 allontanamenti arbitrari⁸⁵¹.

Il 2 gennaio 1945 il capo della provincia di Como, prefetto Franco Sforzolini Scassellati, ammetteva, non senza imbarazzo, l'assenza, nel settembre 1944, in provincia di circa 10.000 tra disertori e mancanti alla chiamata che vivevano "alla macchia appoggiandosi ai vari paesi della provincia"⁸⁵².

Secondo il prefetto, moltissimi di essi erano caduti in preda alla propaganda sovversiva e si erano riuniti in bande armate che "terrorizzavano e taglieggiavano" specialmente le zone montane dell'alto lago di Como. L'audacia delle bande armate, proseguiva Sforzolini Scassellati, era giunta al punto di scendere nei paesi per compiere prelevamenti di generi alimentari e tabacchi appena giunti per la distribuzione alla popolazione e a spingersi al centro lago per compiere attentati alle ville occupati da noti gerarchi, provocando conflitti con agenti di P.S. e squadristi.

"E' da notare che la GNR", terminava sconsolato il prefetto, "aveva allora distaccamenti in quasi tutti i paesi della provincia, ma non aveva la forza sufficiente per intervenire e per dare esecuzione ai mandati di cattura"⁸⁵³.

⁸⁵¹ Ibidem, 1944 giugno 26, *Fonogramma del 205 Comando militare regionale della Lombardia, Assenze arbitrarie*.

⁸⁵² AUSSME, RSI, I/1, busta 40, f. 1.332, 1945 gennaio 2, *Prefettura repubblicana di Como – Disertori, renitenti, sbandati – Bande armate*. Dello stesso tenore era anche una reazione inviata circa un anno prima allo Stato Maggiore dal questore Lorenzo Pozzoli, dove si leggeva: "Dopo i tristi avvenimenti dell'8 settembre anche le tranquille contrade della Brianza furono letteralmente infestate dall'afflusso di militari sbandati provenienti dai corpi armati che si erano disciolti per le note vicende, in tutte le città d'Italia. Era gente che si allontanava sempre più dalla guerra, era gente che faceva ritorno alla propria casa, era gente del meridione d'Italia che era stata tagliata fuori dalla propria famiglia, era gente, soprattutto, che si portava in queste regioni per essere più vicina al confine con la Svizzera dove già moltissimi erano espatriati. Molti di questi in possesso di armi e munizioni, muniti di automezzi del disciolto esercito, forniti di oggetti di corredo asportati dai magazzini militari si mantennero assieme e si congiunsero con altri costituendo delle bande armate, le quali al comando di ex ufficiali si dettero alla campagna e dopo la rinascita del nuovo stato sociale repubblicano, si rivestirono dei più vari colori politici". ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 236, f. 13.161, 1943 dicembre 20, *Relazione del Questore Lorenzo Pozzoli al Tribunale militare straordinario di Erba*. La relazione è già stata pubblicata in appendice al testo di G. Bianchi, *Giancarlo Puecher. A vent'anni per la libertà*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1965, pp. 174-182.

⁸⁵³ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, f. 1.332, 1945 gennaio 2, *Prefettura repubblicana di Como – Disertori, renitenti, sbandati – Bande armate*.

4.3 Un episodio tragico: i disertori di Bergamo e Treviglio

4.3.1 Prologo

Come visto, nei casi di diserzione, come per i reati di appartenenza a bande armate, la giustizia militare procedeva per giudizio sommario immediato con un “tribunale militare straordinario di guerra”. Esso era costituito da ufficiali che potevano non fare parte del tribunale militare ordinario, tenuto a fornire solo il personale tecnico: un rappresentante del pubblico ministero, un giudice relatore e un cancelliere. La formula di convocazione dipendeva dal comandante regionale e, dal settembre 1944, dal comandante provinciale che tuttavia, a volte si servivano di corti marziali formate da ufficiali reperiti in loco.

Il 20 marzo 1944 il comandante del distretto militare di Treviglio, in provincia di Bergamo, tenente colonnello Carlo Fabris, denunciava per diserzione trentanove militari, assentatisi arbitrariamente dai propri reparti in data 10 marzo 1944 e rientrati spontaneamente in sede dopo quattro giorni. Detti militari erano condotti, suddivisi in gruppi di dieci, innanzi al Tribunale militare di guerra di Milano, convocato dal comandante regionale generale Gioacchino Solinas e riunitosi eccezionalmente in Treviglio per citazione per giudizio direttissimo. La corte, completamente proveniente dal tribunale militare di Milano, formata dal colonnello Mario Longoni (Presidente), dal capitano Sofo Borghese (giudice relatore), dai giudici tenente colonnello Giovanni Vaglianti e Giulio Peduzzi e dal maggiore della GNR Gino Padoia, accertò durante le quattro udienze svoltesi tra il 22 e il 24 marzo, che “in sostanza gli imputati, pure ammettendo di essersi recati alle loro abitazioni per motivi di ordine familiare, negano che la loro assenza si sia protratta oltre il termine di cui al Decreto 18 febbraio 1944”⁸⁵⁴.

Gli imputati avevano disertato il 10 marzo sapendo di non correre il rischio di essere sanzionati, se fossero rientrati entro il 15 del mese, in virtù delle disposizioni del decreto di amnistia per i disertori e i mancanti alla chiamata che si fossero presentati.

Il collegio giudicante dubitava fortemente che l’assenza dei militari alla sbarra fosse durata effettivamente dal 10 al 15 marzo, cioè oltre il terzo giorno, limite stabilito dal decreto, poiché le liste dei presenti stilate in momenti differenti dai comandanti delle compagnie, non erano state più controllate dopo la prima stesura. Questa leggerezza degli ufficiali convinse il comandante del distretto della fuga di alcuni militari e, senza procedere a nuovi controlli, a denunciare i presunti assenti arbitrari. Il Pubblico Ministero, tenente colonnello Matteo Sanfilippo, non ebbe nulla da obiettare, uniformandosi alla decisione della corte.

In definitiva, si profilava un’assoluzione generale per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto. I giudici, assumendo tale decisione, rinunciarono a ogni velleità di repressione, gettando un’ombra sull’organizzazione e sull’efficienza degli ufficiali dei distretti di Treviglio e di Bergamo e sul comandante provinciale, colonnello Ferruccio Bianco⁸⁵⁵.

La mancata azione repressiva nei confronti di alcune decine di disertori da parte del tribunale militare determinò successive fughe di massa dagli stessi distretti, alimentando l’illusione tra i soldati che a tale reato non sarebbe seguita alcuna punizione.

Di questo sembravano essere consapevoli gli stessi giudici, almeno stando alle parole del giudice relatore Sofo Borghese che, nel ricordare l’episodio, rammenta anche la preoccupazione per le eventuali reazioni dei superiori alle sentenze di assoluzione.

⁸⁵⁴ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. I, sentenza n. 142, 1944 marzo 22.

⁸⁵⁵ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. I, sentenza n. 142, 1944 marzo 22; n. 143, 1944 marzo 22; n. 144, 1944 marzo 23; n. 145, 1944 marzo 23.

Uno dei primi tribunali militari straordinari costituito con ufficiali appartenenti al nostro ufficio, fu convocato a Treviglio per giudicare una quarantina di disertori in stato di arresto. Non fu difficile un preventivo accordo tra il Presidente - un colonnello degli alpini che conoscevo da alcuni anni - il Pubblico ministero (di cui ora non ricordo l'identità) e me, per evitare la carneficina che, forse, i superiori comandi si aspettavano; si studiarono a fondo le questioni giuridiche sul fondamento di quanto risultava dagli atti e, pur con una certa preoccupazione, fu celebrato il dibattimento; poiché non si sapeva con esattezza ciò che pensassero gli altri giudici, di cui avevamo conoscenza un po' superficiale, non si poté tanto trasparentemente suggerire le risposte agli imputati i quali non avevano capito nulla della situazione, ed erano spesso sciocchi e imprudenti, credendo di difendersi⁸⁵⁶.

La permanenza dei giudici in camera di consiglio fu lunga; il capitano Borghese e il colonnello Mario Longoni impiegarono un po' di tempo per esporre le tesi giuridiche a favore degli imputati che furono assolti per insufficienza di prove. Il Pubblico ministero, tenente colonnello Matteo Sanfilippo, lasciò fare senza opporre resistenza alcuna.

Tuttavia dopo l'assoluzione, durante il viaggio di ritorno verso Milano, i giudici erano tutti un po' penserosi per "le conseguenze che la decisione avrebbe potuto avere nei nostri confronti; ma io scrissi nella sentenza, una motivazione di puro fatto, valutando criticamente le prove della responsabilità, in modo tale che nessuno trovò nulla da ridire"⁸⁵⁷.

Molti ebbero da ridire. Per lo meno da queste considerazioni partiva la relazione del Capo della propaganda, generale Carlo Pettarappa Sandri che introduceva i fatti parlando di due grandi diserzioni di massa verificatesi in momenti diversi ma contigui tra loro, ed esattamente un mese dopo le sentenze di assoluzione⁸⁵⁸.

Tra le ore 23.00 e le ore 24.00 del 13 aprile, si erano allontanati per primi quattrocento soldati del distretto militare di Bergamo. I militari erano destinati a ricostituire, alle dipendenze dei tedeschi, il 50° e il 51° battaglione Salmerie e Carreggio, che si erano dileguati, ufficiali compresi, al primo bombardamento.

In base alle prime ricostruzioni i soldati erano rientrati tutti dalla libera uscita, ma, verso le 23.00, alcuni di essi avevano tentato di uscire dalla porta, provocando la reazione della sentinella che reagì sparando, senza colpire nessuno. I militari immobilizzarono la sentinella, mentre nelle camerate i sottoufficiali che dormivano con la truppa furono sopraffatti da "quanti, molti, manifestavano sentimenti di ribellione". I soldati fuggirono da diversi punti della caserma che aveva finestre poste a poca altezza dalla strada. Quasi tutti gli assenti arbitrari erano disarmati, dato che mancavano solo quattro fucili dall'armeria.

A Treviglio, la situazione non era certamente più rosea, visto che gli allontanamenti erano cominciati sin dalle ore 17.30 dello stesso giorno ed erano proseguiti sino alle 23.00. Su settecento reclute, quattrocento erano scappate di fronte a un corpo ufficiali totalmente incapace di reagire. Anche in questo caso erano poche le armi asportate: quattro fucili e tre moschetti. Da qualche giorno girava la voce che le reclute fossero destinate al Centro costituzione Grandi Unità a Vercelli.

Secondo il Capo della propaganda le motivazioni di questi allontanamenti erano varie, alcune già incontrate più volte nel corso della ricerca.

In primo luogo aveva agito la riluttanza di passare alle dipendenze dei tedeschi. "Riaffiora la solita frase: - Non vogliamo fare i servitori dei Tedeschi - e la solita dichiarazione di essere pronti ad adempiere a ogni dovere, ma alle dirette dipendenze dell'Esercito Italiano e in Italia".

Tuttavia i Tedeschi, secondo Pettarappa Sandri, erano una ragione secondaria, mentre le assoluzioni di un mese prima, accordate dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano:

⁸⁵⁶ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., pp. 46 - 47.

⁸⁵⁷ Ibidem, p. 47.

⁸⁵⁸ ACS, RSI, FF.AA., busta 2, 1945 aprile 15, *Situazione militare a Bergamo e a Treviglio, Ufficio Propaganda*.

A Treviglio il Tribunale ha assolto tutti gli imputati per non aver commesso il reato o per mancanza di prove. Ignoro se siano state esaminate a fondo le ragioni per cui questo Tribunale si è comportato in tal modo. A quanto mi risulta, la principale, forse, delle ragioni determinante tale linea di condotta è questa: le segnalazioni delle assenze, in un primo tempo, sono state compiute con criterio numerico anziché nominativo. Solo il giorno 14 è stato comunicato un elenco degli assenti; fino a quel giorno nessuno ha voluto o potuto stabilire l'entità dell'assenza degli imputati, ne è conseguito che non è stato possibile determinare giuridicamente le responsabilità di persone che sapevano perfettamente cosa rispondere per sfuggire alla condanna. Risulta che, dall'inizio delle chiamate ad oggi vi è stato, a questo riguardo, non un miglioramento ma un peggioramento: dall'allontanamento arbitrario dei singoli a quello di carattere collettivo⁸⁵⁹.

A questa grave situazione si erano aggiunti via via altri fattori che avevano contribuito a provocare l'allontanamento arbitrario delle reclute, come lo stato "pietoso" delle loro condizioni. A distanza di alcuni mesi dalla data di presentazione, molte reclute erano ancora in borghese, in pessime condizioni di vestiario, scarpe e di biancheria. Inoltre, gli ufficiali non mostravano l'energia necessaria al mantenimento dell'ordine tra la truppa, manifestando stanchezza e debolezza. Senza considerare che molti di loro non fossero adeguatamente preparati all'uso delle armi e alla conoscenza dei regolamenti.

Infine, il Capo della propaganda, assumendosi la responsabilità del suo Ufficio, attribuiva l'attuale situazione alla mancanza di un'efficace contropropaganda presso le popolazioni che gli Uffici "P" (politici) non erano in grado di fare "sicché in conclusione all'attiva e intelligente propaganda avversaria nulla o quasi contrapponiamo. Tutto si limita a opuscoli che pochi leggono, quando arrivano, e di manifesti di gusto discutibile"⁸⁶⁰.

Anche le autorità inquirenti, come la GNR e la P.S., non avevano svolto scrupolosamente la loro azione di ricerca dei disertori, palesando una certa lentezza nelle azioni di rastrellamento, totalmente assenti in alcuni luoghi. "Ne derivava che ognuno ha fatto il proprio comodo, con le conseguenze che sono ovvie"⁸⁶¹.

Di là delle considerazioni dell'Ufficio Propaganda, l'intervento delle autorità, a questo punto, doveva esserci ed esercitarsi con la massima severità.

Un intervento energico era richiesto anche dai tedeschi che, sin dal 24 marzo, erano entrati nella questione delle diserzioni in provincia di Bergamo, evidenziando, per bocca del generale di divisione Lungershausen, le responsabilità degli ufficiali.

Da constatazioni proprie come pure da numerosi rapporti pervenutimi, ho dovuto rilevare che in questi ultimi tempi le diserzioni segnano un aumento preoccupante. Purtroppo non trattasi solamente di diserzioni di reclute nuove e non ancora vestite, ma anche di soldati già in divisa, che hanno già prestato giuramento; ciò è particolarmente notevole e increscioso. Queste diserzioni indicano che non tutte le autorità militari italiane, le quali hanno la sorveglianza e la responsabilità durante il periodo della costituzione e dell'addestramento, assolvono il loro compito con la dovuta durezza e coscienziosità come sarebbe necessario⁸⁶².

Secondo l'opinione di Lungershausen, nonostante le severe disposizioni germaniche, le diserzioni dipendevano, in parte, dalla mancanza di vestiario a disposizione delle reclute, particolarmente numerose. Eppure le diserzioni più consistenti erano state commesse da soldati completamente vestiti e che avevano già prestato giuramento. Tutto ciò dimostra, senza ombra di dubbio, che gli ufficiali addetti alla loro sorveglianza, non erano all'altezza del loro compito e non comandavano la truppa con la necessaria severità. Non era un caso che la maggior parte

⁸⁵⁹ Ibidem.

⁸⁶⁰ Ibidem.

⁸⁶¹ Ibidem.

⁸⁶² AUSSME, RSI, I/I, busta 40, fascicolo 1.329, 1944 marzo 24, *Lettera del generale di divisione Lungershausen allo Stato Maggiore*.

delle diserzioni fosse avvenuta prima e durante il trasporto delle unità, per cui era vitale, da parte dello Stato Maggiore dell'esercito, impartire disposizioni e istruzioni precise sulle modalità di comportamento da impartire alla truppa. Il generale tedesco era preoccupato anche del comportamento adottato da molti comandanti le cui capacità erano diverse. Vari esempi supportano l'opinione estremamente critica di Lungershausen e questo nonostante vi fossero comandanti energici " in grado di tenere saldamente in mano i loro reparti, dopo un periodo relativamente breve, mentre altri lasciavano a desiderare"⁸⁶³.

I comandanti regionali e provinciali avrebbero dovuto controllare con maggiore attenzione il comportamento dei loro sottoposti nonché il livello di addestramento, la disciplina e il morale delle truppe " e che essi parlino con i soldati dando loro spiegazioni sul futuro impiego"⁸⁶⁴.

Per quanto concerne i disertori del 10 marzo di Treviglio, che poi avrebbero generato conseguenze tanto nocive al buon nome dell'esercito, il generale tedesco sollevava il comandante provinciale di Bergamo, colonnello Ferruccio Bianco, da responsabilità dirette. Il militare tedesco sottolineava l'opinione negativa del colonnello Bianco in merito al rilascio di licenze di libera uscita contemporaneamente a gruppi numerosi di militari, evidenziando semmai la larghezza con cui il comando regionale aveva concesso tali licenze. Insomma, il generale Gioacchino Solinas, comandante regionale della Lombardia, era tirato in ballo senza mezzi termini, ricordando che "se invece di una licenza generale, la libera uscita fosse accordata solo a elementi di fiducia e come premio del loro comportamento, certamente le diserzioni in massa non si sarebbero verificate"⁸⁶⁵.

D'altra parte prima del 10 marzo molte erano state le avvisaglie che avrebbero dovuto provocare interventi immediati.

Anche durante un trasporto da Bergamo a Vercelli sono avvenute molte diserzioni di reclute vestite. Sembra che il motivo principale sia dovuto alla mancanza di sorveglianza da parte degli ufficiali che avevano il compito di scortare il trasporto.

Prima della partenza del battaglione 115 per Voghera hanno disertato 130 soldati già vestiti, che avevano già prestato giuramento. Una parte di detti disertori tornò in un secondo tempo alla truppa.

Secondo quanto esposto dalle autorità italiane del luogo, trattavasi di reclute residenti nelle vicinanze. Se il comandante di battaglione avesse accordato, sotto la responsabilità dei comandanti di compagnia, licenze di libera uscita solo a un certo numero di reclute e se le caserme fossero state sorvegliate a dovere. Le diserzioni non sarebbero avvenute. Il generale Jallà mi ha assicurato severi accertamenti e punizioni dei colpevoli⁸⁶⁶.

4.3.2 Epilogo

La reazione delle autorità italiane auspicata da Lungershausen non tardò a manifestarsi. Ai primi di aprile il capo degli uffici dello Stato maggiore, generale Scala, inviò un promemoria al generale tedesco, in cui recepiva l'invito a una maggiore severità assicurando che erano state impartite severe disposizioni e adottati severi provvedimenti per "infrenare e stroncare le diserzioni e per colpire rigorosamente i responsabili degli inconvenienti segnalati con particolare riguardo agli ufficiali"⁸⁶⁷. Inoltre, nonostante le parole di stima espresse da Lungershausen sull'operato del colonnello Ferruccio Bianco, comandante provinciale di Bergamo, il generale Archimede Mischi, capo di Stato maggiore, aveva preso provvedimenti nei suoi confronti "stante

⁸⁶³ Ibidem.

⁸⁶⁴ Ibidem.

⁸⁶⁵ Ibidem.

⁸⁶⁶ Ibidem.

⁸⁶⁷ AUSSME, RSI, I/I, busta 40, fascicolo 1.329, 1944 aprile 3, *Promemoria per l'ufficiale germanico di collegamento presso lo S.M.E. – Dr. Franz – Ufficio Operazioni e Servizi.*

il ripetersi del grave inconveniente di numerose diserzioni verificatesi nella provincia di Bergamo e per fissare le responsabilità che incombono sul predetto Comandante provinciale⁸⁶⁸. I provvedimenti energici non si fecero attendere. Nella vicenda dei militari responsabili degli episodi del 13 aprile intervenne nuovamente il Capo di Stato Maggiore, che pretese la convocazione di un tribunale militare straordinario con il compito di processare sommariamente alcuni disertori arrestati poco dopo il loro allontanamento arbitrario.

Per mio ordine, dal Comando regionale di Milano è stato riunito ieri 16 c.m. [aprile, n.d.r.], in Bergamo, il Tribunale militare straordinario.

Ha tenuto la prima seduta giudicando i seguenti militari:

- Soldato M. B.;
- Soldato D. F.;
- Soldato G. R.;
- Soldato L. S..

tutti del distretto militare di Treviglio. Essi sono stati condannati alla pena capitale e la sentenza ha avuto esecuzione all'alba di stamani⁸⁶⁹.

Il collegio giudicante era composto, questa volta, solo da ufficiali reclutati in loco, ossia facenti parte del corpo ufficiali in servizio presso il distretto militare di Bergamo. Tale comportamento, previsto in casi eccezionali, era legittimato dall'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario militare. In tali frangenti non solo i giudici potevano essere scelti tra gli ufficiali in servizio ove era avvenuto il reato, ma anche il personale tecnico (giudice relatore, Pubblico ministero e cancelliere) poteva essere selezionato secondo i medesimi parametri.

Non si tratta di un particolare secondario poichè certificava la non appartenenza di detti ufficiali al corpo della Giustizia Militare e di conseguenza la loro scarsa preparazione giuridica, garantendo allo stesso tempo la loro affidabilità politica. La corte marziale, per la cronaca, era formata dal colonnello di cavalleria Guido Carletti (Presidente), dal tenente colonnello di fanteria Paolo Verdinois (giudice), dal maggiore degli alpini Aldo Pizzini (giudice), dal capitano di fanteria Aroldo De Vitis (giudice). Il giudice relatore, l'organo tecnico di ogni corte marziale, ossia l'esperto in diritto penale militare, era un tenente di fanteria, di nome Vincenzo Marasà⁸⁷⁰. Nessuno proveniva dal tribunale militare di Milano e nessuno aveva alcuno spessore giuridico.

Il 21 aprile 1944, quattro giorni dopo l'avvenuta fucilazione dei quattro disertori, un collegio giudicante formato nello stesso modo si riunì nuovamente per celebrare un processo straordinario contro A. S., classe 1925, soldato in servizio presso il 17 Deposito misto provinciale, sezione Alpini⁸⁷¹.

Il giovane alpino era accusato "del reato di cui agli art. 1 e 4 del Decreto del Duce della Repubblica sociale Italiana del 18 febbraio 1944 in relazione all'articolo 144 del Cpmg perché, quale militare in servizio, il 18 marzo si allontanava arbitrariamente dal reparto, rimanendo assente fino al 15 aprile 1944, giorno in cui veniva arrestato nello scalo ferroviario di Sondrio"⁸⁷².

S., dopo l'arresto, era stato interrogato dagli agenti della polizia giudiziaria a cui aveva rivelato di essere fuggito nel momento in cui il suo reparto, nella stazione di Bergamo, si accingeva a partire, secondo quanto l'imputato aveva sentito dire, verso la Germania. A questo punto S. era

⁸⁶⁸ Ibidem.

⁸⁶⁹ ACS, RSI, FF.AA, busta 2, fascicolo 36, 1944 aprile 17, *Lettera del generale Archimede Mischi al Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani: allontanamento militari dai centri di Bergamo e di Treviglio*.

⁸⁷⁰ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1329, 1944 aprile 19, *Resoconto sui processi di Bergamo e Treviglio*.

⁸⁷¹ Il collegio giudicante era composto dal colonnello Cesare Albertazzi (Presidente), dal maggiore Francesco De Luca (giudice relatore), dai tenenti colonnello GNR Annibale Scatena, Antonio Negri e dal capitano GNR Attilio Mangili (giudici).

⁸⁷² ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1944, vol. II, sentenza n. 272, 1944 aprile 21.

rientrato in famiglia, dove era rimasto per qualche tempo sino a quando decise di recarsi a Sondrio per cercare lavoro. “Ivi giunto, dopo aver cercato un’occupazione, ripensando all’errore commesso, era venuto nella determinazione di tornare a Bergamo e presentarsi al suo corpo ed aveva acquistato un biglietto per Bergamo, ma in treno fu arrestato dai militi della GNR”⁸⁷³.

Le dichiarazioni della giovane recluta erano state confermate nel corso del dibattimento, anche grazie alle affermazioni del teste P. R., in servizio presso il Comando provinciale di Bergamo, il quale dichiarò che “la sera in cui veniva tradotto lo S. insieme ad altro disertore, arrestato insieme a lui, udii uno di questi dire che al momento dell’arresto egli aveva già acquistato un biglietto ferroviario per Bergamo”⁸⁷⁴.

La testimonianza però non fu ritenuta utile dai giudici, per i quali non era pienamente dimostrata l’intenzione del militare di rientrare al corpo mediante l’acquisto del biglietto ferroviario, in quanto tale atto “non è idoneo a dare la convinzione che esso fosse stato fatto al fine di rientrare al reparto”⁸⁷⁵.

S. era quindi condannato a morte mediante fucilazione nel petto, in base all’articolo 1 del decreto del 18 febbraio 1944. La sentenza fu eseguita all’alba del giorno dopo.

Mentre erano celebrati i processi di Bergamo, Archimede Mischi aveva ordinato un’inchiesta, affidata al generale Farina, per mettere in luce le responsabilità degli ufficiali superiori del distretto di Treviglio e di Bergamo per i quali, oltre al trasferimento in altra sede aveva già proposto l’allontanamento dal servizio di tre ufficiali superiori e di due capitani. Inoltre, durante l’inchiesta, erano stati arrestati il soldato Piccinini, classe 1919, già appartenente a bande armate, il soldato Reggiani, noto sobillatore per la fuga verificatasi il 13 aprile, più altri otto militari reclusi in carceri per varie ragioni.

La situazione dei disertori dei distretti di Bergamo e Treviglio è riassunta in un rapporto tabellare estremamente preciso, che chiarisce ulteriormente la disastrosa condizione delle truppe dei due distretti incriminati.

Distretto di Bergamo⁸⁷⁶

Assenti arbitrari dai precedenti e recenti allontanamenti	
Deposito misto	41
Distretto militare	2
Centro fanteria	442
Alpini	406
Artiglieria alpina	166
Totale	1057

Nella situazione suddetta sono compresi i militari che si sono allontanati tra la sera del 13 e il mattino del 14 di aprile.

Distretto di Treviglio

- Dei 500 mai presentatisi (100 assenti giustificati) se n’è presentato oggi uno;
- Dei 200 che si sono allontanati tra l’1 e il 2 aprile a Vercelli non si è ancora presentato nessuno;
- Dei 450 allontanatisi da Vercelli, 7 sono stati arrestati e due di essi già giudicati – segue il processo.

⁸⁷³ Ibidem.

⁸⁷⁴ Ibidem.

⁸⁷⁵ Ibidem.

⁸⁷⁶ ACS, RSI, FF.AA, busta 2, fascicolo 36, 1944 aprile 17, *Lettera del generale Archimede Mischi al Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani: allontanamento militari dai centri di Bergamo e di Treviglio.*

- Dei 372 allontanatisi col permesso Pasquale ancora non è rientrato nessuno;

Il Tribunale ordinario si riunirà in sessione straordinaria in Treviglio, nel pomeriggio di oggi 17, per continuare il giudizio contro i sottotenenti militari, in istato di arresto:

Sottotenente R. G.
Sottotenente B. B.
Sergente A. C.
Soldato L. B.
Soldato G. G.
Soldato M. R.

La situazione generale dei due distretti era critica. Delle centinaia di assenti arbitrari ne erano stati recuperati, tra arresti e presentazioni spontanee, poche decine. Era necessario continuare l'azione repressiva iniziata a Bergamo il 16 aprile, terminata con quattro condanne a morte. Anche Treviglio doveva avere il suo esempio.

I sottotenenti G. e B. erano accusati di omessa sorveglianza e quindi di aver concorso nel reato di diserzione degli altri quattro imputati, presenti proprio per rispondere di quell'infrazione.

Verso le 14.00 del 17 aprile, a Treviglio, e non più a Bergamo come il giorno prima, i sei militari si accomodarono sul banco degli imputati, alzandosi all'ingresso della corte marziale. Tuttavia i giudici non erano gli stessi che avevano celebrato il processo del giorno prima a Bergamo. La totalità dei magistrati proveniva dal personale in servizio presso il tribunale militare di Milano e non al corpo ufficiali del luogo ove si erano consumati i reati.

La corte marziale era composta dal Colonnello Mario Longoni (presidente), capitano della G.M. Sofo Borghese (giudice relatore), colonnello Umberto Gentile, colonnello Giuseppe Libois e colonnello Enrico Galeffi (giudici). Il PM era rappresentato dal tenente colonnello Matteo Sanfilippo, sostituto procuratore del tribunale di Milano e, come l'intero collegio, era formato da personale in forza al Tribunale militare di Milano. Si riproponevano le condizioni dei processi di marzo: il giudice relatore, il presidente e il PM erano gli stessi che avevano assolto una quarantina di disertori e, ora, erano chiamati a condannare, più che a giudicare altri imputati per reati simili⁸⁷⁷.

Così si erano svolti i fatti. Il sergente A. C. e i tre soldati dopo essere partiti da Treviglio con destinazione Vercelli, si erano assentati pochi giorni dopo il loro arrivo, raggiungendo i paesi di residenza (Manerbio e Quinzano, entrambi in provincia di Brescia). Qui furono arrestati tra l'8 e il 9 aprile. Durante gli interrogatori resi in istruttoria, gli imputati accusarono i sottotenenti G. e B. di averli istigati a disertare. Pertanto furono tutti condotti, con rito direttissimo, davanti alla corte marziale.

Il collegio giudicante in primo luogo distingueva la posizione degli ufficiali da quella del sergente e dei soldati. Se i primi erano accusati d'istigazione alla diserzione, gli ultimi erano accusati del reato, ben più grave di diserzione, anche se nel loro operato si evidenziavano alcune attenuanti almeno per i tre soldati, la cui assenza era dovuta non "dalla volontà di tradire la Nazione", ma alla necessità di recarsi a casa per salutare le rispettive famiglie e passare con loro le festività pasquali. Loro intenzione era, infatti, quella di rientrare al reparto il lunedì dopo tale festa (10 aprile) "dato che si era annunciata una partenza per la Germania, ed essi, prima di partire, volevano salutare le loro famiglie"⁸⁷⁸. Dagli atti risulta che, effettivamente, un ordine di partenza per la Germania si diffuse tra la truppa dopo l'arrivo del battaglione a Vercelli. A detta dei giudici poteva benissimo essersi verificato l'allontanamento di soldati che, preoccupati, si

⁸⁷⁷ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TRGMi*, Anno 1944, vol. II, sentenza n. 271, 1944 aprile 17. Vedi anche AUSSME, *RSI, I/1*, busta 40, fascicolo 1329, 1944 aprile 17, *Fonogramma in arrivo a firma del colonnello Albertazzi*.

⁸⁷⁸ *Ibidem*.

erano recati a salutare le loro famiglie. Inoltre, a discolpa degli imputati, giocava il fatto che i militari, pur assentandosi arbitrariamente, giunti nei loro paesi, non si erano nascosti, “vivendo una vita normale”.

Tanto che i tre soldati furono arrestati in un cinematografo a Manerbio, ciò fa pensare che, in essi, pur consapevoli delle gravi conseguenze della loro azione, vi fosse più incoscienza che volontà di delinquere, e che solo gli effetti di una deficiente educazione familiare e una malsana propaganda incautamente e ingenuamente ascoltata, forse nel seno delle loro stesse famiglie, li abbiano indotti a dimenticare il loro dovere verso la Patria in pericolo e ad abbandonare il loro posto di combattimento⁸⁷⁹.

In base a queste considerazioni, il tribunale militare ricorse alle circostanze particolarmente favorevoli, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del 11 marzo 1944, n. 341⁸⁸⁰, che dava facoltà di preferire, alla pena capitale, quella della reclusione militare per la durata di ventiquattro anni.

In realtà tali disposizioni valevano solo per i tre soldati, poichè, nonostante il sergente A. C. si fosse comportato come loro, su di lui agiva l'aggravante del grado, espressamente riconosciuta dalla Legge in quanto “un sottufficiale aveva maggiori doveri di fronte ai dipendenti anche per l'esempio che a questi dà il suo contegno”. La corte marziale, considerato ciò, sosteneva che C. a dovesse essere condannato alla fucilazione nel petto.

La sentenza di Treviglio fu pronunciata alle ore 17.00 del 17 aprile 1944. Essa stabiliva che: “Visti gli articoli 4 del decreto 18 febbraio 1944, n. 2 decreto 14 marzo 1944, n. 479 codice di procedura penale e n. 29 codice penale militare di pace DICHIARA R. M., G. G., B. L., sergente C. A. responsabili del reato di diserzione loro ascritto, esclusa l'aggravante del previo accordo e condanna il sergente C. alla pena di morte mediante fucilazione al petto, previa rimozione del grado, e gli altri tre, in concorso di circostanze loro particolarmente favorevoli, alla pena di anni ventiquattro di reclusione militare, spese e conseguenze di legge. Assolve G. R. e B. B. dal reato loro ascritto per insufficienza di prove”. La pena di morte comminata al sergente C. veniva modificata in trent'anni di reclusione, in considerazione della domanda di commutazione della pena presentata dal difensore d'ufficio⁸⁸¹.

Oltre a soldati, sottufficiali e ufficiali di basso grado furono messi di fronte alle loro responsabilità gli ufficiali in comando ai distretti di Bergamo e Treviglio. Ovviamente nessuno di loro rischiava la pena di morte, ma pesanti accuse di mancata sorveglianza della truppa ai loro comandi.

A Bergamo l'inchiesta, ordinata direttamente dal generale Archimede Mischi, portò all'accusa formale nei confronti del comandante del centro di affluenza reclute, tenente colonnello Cesare Zanella, del colonnello Ferruccio Bianco, comandante provinciale di Bergamo e del colonnello Cesare Albertazzi, comandante provinciale in carica che aveva preso parte al “processo Scandella” in veste di presidente. I tre ufficiali furono messi in congedo dopo la metà di maggio, solo in seguito alla celebrazione dei processi di Bergamo, terminati con la fucilazione di cinque

⁸⁷⁹ Ibidem.

⁸⁸⁰ Nel verbale dell'udienza il cancelliere sbaglia e fa riferimento al decreto del 14 marzo che in realtà è quello dell'11 marzo, n. 341. L'Articolo 2 stabiliva che “Nel corso di particolari circostanze favorevoli all'imputato, o qualora si tratti di disertore o mancante alla chiamata che si sia costituito volontariamente, la pena fissata dal decreto legislativo 18 febbraio – XXII, n. 30, può essere diminuita fino a un minimo di dieci anni di reclusione militare. In tal caso la esecuzione della pena detentiva inflitta, qualunque ne sia la durata, può essere sospesa se il condannato fa domanda di arruolamento volontario e chiede di essere assegnato a un reparto operante”. Decreto legislativo del duce 11 marzo 1944, n. 341, *Modifica dell'articolo 48 del codice Penale Militare di pace*, Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1944, n. 149.

⁸⁸¹ ACS, RSI, FF.AA, busta 2, fascicolo 36, 1944 aprile 17, *Lettera del generale Archimede Mischi al Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani: allontanamento militari dai centri di Bergamo e di Treviglio*.

disertori. La loro sospensione dal servizio fu motivata dall'accusa di non aver ottemperato agli ordini, non accertandosi che fosse presente almeno un ufficiale per compagnia e il personale di servizio. I tre erano, inoltre, accusati di aver trascurato i più elementari servizi di sorveglianza e di controllo anche nel passato oltre che nello specifico episodio. Per loro si profilava l'imputazione di concorso alla diserzione e omissione di doveri d'ufficio.

Di fronte a tali accuse, che comportavano la denuncia al Tribunale militare regionale di guerra di Milano, il colonnello Ferruccio Bianco redasse un memoriale difensivo rinvenuto tra le carte dell'Archivio centrale dello Stato.

4.3.3 *Il memoriale Bianco*

Nello scrivere il memoriale difensivo, recapitato allo Stato Maggiore dell'Esercito il 18 agosto 1944, le intenzioni di Ferruccio Bianco erano di irrobustire le prove della sua innocenza. Sin dalle prime battute del memoriale, emergeva una buona formazione giuridica militare del colonnello che, prima di essere nominato Comandante provinciale di Bergamo, aveva ricoperto l'incarico di Presidente del Tribunale militare di Sebenico sino all'8 settembre 1943. Nella città dalmata Bianco aveva agito con determinazione nell'epurazione di quei magistrati assolutamente "non idonei all'azione tempestiva ed efficace di un tribunale militare", mettendo in luce addirittura collusioni e contatti di un magistrato con i partigiani jugoslavi⁸⁸². Aveva abbandonato la città solo dopo la sua caduta per opera dei partigiani, riuscendo a mettere in salvo l'intero corpo del tribunale (incartamenti compresi). Raggiunta Zara con una piroscafo il colonnello Bianco aveva subito collaborato con i tedeschi. Il 17 ottobre fu rimpatriato con l'incarico di rimettere in funzione il distretto militare di Bergamo "unica parvenza di esercito di questa città"⁸⁸³. Il nuovo incarico fu ratificato il 9 novembre e subito fu seguito da un'intensa attività volta a riorganizzare la struttura militare. Eppure, di là dell'opera generale di riorganizzazione messa in atto, a suo dire, dal colonnello, molti furono gli ostacoli da superare. In primo luogo il disappunto di Bianco si concentrava sulla scarsa convinzione di molti degli ufficiali del distretto e delle penose condizioni in cui versava la dotazione umana e materiale.

Le accuse riguardavano la vicenda dei disertori di Treviglio del 10 marzo, assolti dal tribunale di Milano. In quell'episodio gli si contestava l'aver disatteso le sue responsabilità, diffondendo tra la truppa la convinzione d'impunità per gli allontanamenti illeciti.

Bianco si difendeva sostenendo che

Non bisogna farmi carico degli episodi del 10 marzo, quando i richiamati che si erano presentati a Treviglio – zona particolarmente rossa come ho sempre rappresentato – sotto la tema di incorrere nella pena di morte sanciti dal bando del Duce, sicuri dell'impunità per avere adempiuto agli obblighi di leva, si erano subito dopo, ancora borghesi, allontanati eludendo tutte le numerose e tempestive precauzioni anteriormente poste in atto, che questo fenomeno si è dovuto purtroppo riconoscere generalizzato e non fatto locale, tanto è vero che a sporadici casi di diserzioni individuali sono seguite quelle collettive⁸⁸⁴.

⁸⁸² Sull'operato del colonnello Ferruccio Bianco di Sebenico si espresse in una testimonianza a favore, il procuratore generale del tribunale speciale della Dalmazia, il colonnello Mastrojanni che a proposito del temperamento di Bianco ebbe a dire: "Il col. Bianco, più volte, conversando con me, specie nei primi tempi che era giunto a Sebenico, ebbe a dire sulla scarsa comprensione dei componenti del collegio giudicante. Attribuiva ai giudici esagerato senso di pietismo, deficiente valutazione della delicatezza e gravità della loro missione; scarsa considerazione dell'altissima funzione del tribunale militare di guerra, i cui giudicati avrebbero dovuto costituire il più efficace e temuto mezzo di intimidazione per prevenire altri delitti e per garantire all'esercito la più ferrea e assoluta disciplina". ACS, RSI, FF.AA., busta 2, 1943 agosto 24, *Lettera della Procura Militare di Sebenico al generale di Brigata Giglio – Informazioni sul colonnello Ferruccio Bianco*.

⁸⁸³ ACS, RSI, FF.AA., busta 2, 1944 agosto 18, *Memoriale difensivo del colonnello Ferruccio Bianco*.

⁸⁸⁴ *Ibidem*.

Alla fine di marzo il colonnello era stato trasferito a Brescia come Presidente del nuovo tribunale militare regionale di guerra di Milano – sezione autonoma di Brescia, istituito da un bando del duce proprio in quel mese⁸⁸⁵. Una vicenda quindi che finiva coll'intersecarsi con gli avvenimenti del tribunale di Milano. Peraltro Bianco con il suo memoriale, indirettamente, descriveva i primi problemi che affrontarono i magistrati militari di Brescia all'inizio della loro attività. Secondo una tradizione inaugurata a Milano, anche a Brescia non sempre correva buon sangue tra il procuratore militare e il presidente che, in questo caso, aveva da lamentare la sostanziale impreparazione del magistrato. Mentre il colonnello si preparava all'offensiva chiedendo la sua rimozione, veniva, egli stesso, collocato in congedo il 17 maggio. Per questo il memoriale termina con una laconica quanto, secondo il gusto del tempo, retorica conclusione.

Dato quanto sopra esposto sicuro del mio onesto e anche fattivo lavoro e d'altra parte, poiché il provvedimento mi ha collocato in congedo è stato preso senza che mi sia stato fatto alcun appunto, in relazione anche gli elogi scritti a suo tempo ricevuti dal Comandante militare regionale, generale Gioacchino Solinas, mi permetto di chiedere in considerazione del mio stato di servizio, dell'aver sin dal primo momento collaborato con le autorità militari germaniche, dell'aver subito dato tutto me stesso per la Nuova Italia, ed anche perché credo di non aver demeritato che la mia posizione venga benevolmente riveduta⁸⁸⁶.

I lamenti di Bianco restarono inascoltati e l'ufficiale non fu più richiamato in servizio. Nei suoi confronti non fu celebrato alcun processo, probabile sintomo di un certo imbarazzo che la vicenda di Treviglio e Bergamo aveva generato nello Stato Maggiore, la cui origine nasceva, ancora una volta dalla politica del "tacito accordo" di alcuni magistrati militari milanesi per una condotta giuridica non repressiva delle diserzioni. Di Bianco, invece, si persero le tracce dopo la guerra.

⁸⁸⁵ Con un decreto interministeriale 27 marzo 1944 fu istituita una Sezione autonoma con sede a Brescia con giurisdizione sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e Piacenza. Veniva in questo modo alleggerita la mole di lavoro del tribunale militare di Milano. Decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331, *Istituzione del Tribunale Militare con sede a Macerata ed una sezione Autonoma del Tribunale Militare di Milano con sede a Brescia*, Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1944, n. 148. Cfr. 2.2.2 *Ulteriori modifiche delle competenze territoriali e giuridiche dei tribunali militari (marzo 1944-aprile 1945)*.

⁸⁸⁶ ACS, RSI, FF.AA., busta 2, 1944 agosto 18, *Memoriale difensivo del colonnello Ferruccio Bianco*.

Capitolo 5

Giudici e partigiani

5.1 I processi di Milano contro i partigiani

5.1.1 La giustizia militare straordinaria nella repressione dei primi fenomeni resistenziali. Alcuni casi lombardi

La Resistenza in Italia, nata nei primissimi giorni dopo l'armistizio, fu un fenomeno spontaneo, dettato dalla reazione impulsiva di quei militari che intendevano salvarsi dalle retate tedesche e di chi, dopo il 25 luglio, aveva assunto posizioni apertamente antifasciste. In primo luogo per queste persone era necessario mettersi al riparo, per cui molti cercarono di tornare a casa o, nell'impossibilità di farlo, optarono per un'alternativa che garantiva una certa sicurezza: la montagna⁸⁸⁷.

Santo Peli ha parlato di questi primi nuclei formati da militari sbandati sostenendo che

si tratta di aggregazioni in qualche modo casuali, originate spesso dal preponderante desiderio di fare gruppo, di unirsi, nella maggior parte dei casi per difendersi dalla paura, dallo spaesamento, dall'incertezza che blocca chi, da mesi, o più sovente da anni, è abituato a obbedire, a eseguire⁸⁸⁸.

Questi primi gruppi di militari e civili in fuga non erano assolutamente organizzati e ogni loro azione sembrava dettata dall' "attendismo", ovvero da un allontanamento temporaneo che sarebbe cessato con l'arrivo degli Alleati e con la fine della guerra. "Non mancarono, comunque, casi di reazione strutturata a opera soprattutto di gruppi militari nel tentativo di reagire ai rastrellamenti tedeschi, come dimostrano i primi casi di Boves in provincia di Cuneo e di San Martino sopra Varese"⁸⁸⁹.

Nonostante la tragica conclusione dei primi scontri tra elementi partigiani e nazifascisti, i rastrellamenti non riuscirono a bloccare la nascita di un fenomeno fino a quel momento quasi del tutto ignoto sul territorio nazionale.

Gli unici dati certi sulla consistenza dell'organizzazione partigiana li fornisce Giorgio Bocca con alcune risposte anche sui motivi della sua nascita:

La Resistenza nasce come risposta al terrore tedesco e come necessità politica ed è, nei primi mesi, un fatto minoritario, non più di 4.000 uomini nelle bande seminate per le valli alpine e appenniniche, di cui 1.650 in Piemonte, 300 in Lombardia, 700 nel Veneto; 200 in Liguria, pochissimi in Emilia, 250 in Toscana, un centinaio nel Lazio, 150 negli Abruzzi; circondati però da una fama che ne moltiplica il numero e le armi, al centro di una leggenda popolare che il nuovo fascismo cerca sulle prime di ignorare⁸⁹⁰.

In Lombardia i primi nuclei partigiani si raggrupparono nelle Alpi lombarde, nelle vallate del Bresciano, del Bergamasco, sulle rive del Lago di Como e del Lago Maggiore, diffondendosi velocemente in tutte le altre province⁸⁹¹.

⁸⁸⁷ S. Peli, *Storia della Resistenza in Italia*, Einaudi, Torino 2006, p. 24.

⁸⁸⁸ Ibidem

⁸⁸⁹ M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia (settembre 1943-maggio 1944)*, Giunti, Milano 2009, pp. 138-153.

⁸⁹⁰ G. Bocca, *La repubblica di Mussolini*, cit., p. 97.

⁸⁹¹ M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia (settembre 1943-maggio 1944)*, cit., p. 68.

A Varese operavano alcuni gruppi d'azione patriottica (GAP) guidati da Walter Marcobi che aveva collegamenti con tutte le formazioni partigiane del territorio, in particolar modo con quelle posizionate attorno al Monte S. Martino, dove andava formandosi il gruppo Cinque Giornate⁸⁹².

Nel Lecchese e nel Comasco i gruppi erano formati prevalentemente da ex militari, così come emerge dalla relazione collegata al processo a Giancarlo Puecher Passavalli⁸⁹³, inviata il 20 dicembre 1943, dal Questore di Erba Lorenzo Pozzoli al Tribunale militare straordinario di Como:

Dopo i tristi avvenimenti dell'8 settembre anche le tranquille contrade della Brianza furono letteralmente infestate dall'afflusso di militari sbandati provenienti dai corpi armati che si erano disciolti per le note vicende, in tutte le città d'Italia. Era gente che si allontanava sempre più dalla guerra, era gente che faceva ritorno alla propria casa, era gente del meridione d'Italia che era stata tagliata fuori dalla propria famiglia, era gente, soprattutto, che si portava in queste regioni per essere più vicina al confine con la Svizzera dove già moltissimi erano espatriati. Molti di questi in possesso di armi e munizioni, muniti di automezzi del disciolto esercito, forniti di oggetti di corredo asportati dai magazzini militari si mantennero assieme e si congiunsero con altri costituendo delle bande armate, le quali al comando di ex ufficiali si dettero alla campagna e dopo la rinascita del nuovo stato sociale repubblicano, si rivestirono dei più vari colori politici⁸⁹⁴.

In Valtellina, a Sondrio, subito dopo l'8 settembre, il comitato dei partiti antifascisti tentò di costituire dei "battaglioni di volontari valtelinesi" formati da civili e militari che prendessero il posto delle forze armate in via di dissoluzione⁸⁹⁵. Il comandante del Presidio militare di Sondrio prima, e le altre autorità locali poi, si rifiutarono di assumerne la responsabilità. Alla fine il comitato scelse la via della montagna: si formarono le prime bande e si distribuirono le armi.

Anche a Bergamo si costituì, nel settembre 1943, un comitato e numerose formazioni partigiane, tuttavia, come sostiene Mario Dal Pra, "tali formazioni però non ebbero unità organica, possedettero scarsi mezzi, scarso spirito combattivo e furono prevalentemente rivolte alla difesa, anziché all'offesa contro il nemico; esse rappresentarono, insomma, l'effetto dei bandi e dei primi rastrellamenti di civili e di ex militari compiuti dai tedeschi"⁸⁹⁶.

A Brescia la Resistenza ebbe notevoli difficoltà per via dei numerosi sbandati sfuggiti ai rastrellamenti tedeschi che per sopravvivere, seguendo l'esempio di pochi scellerati, si abbandonavano a razzie e rapine. Comunque "verso la fine di settembre era già attiva una banda organizzata da Luigi Ercoli, che chiese al CLN di Brescia di poter collegare le varie

⁸⁹² Ibidem

⁸⁹³ Giancarlo Puecher Passavalli: (Milano il 23 agosto 1923 – Erba, 21 dicembre 1943). Prima medaglia d'oro della Resistenza lombarda. Sulle vicende biografiche e processuali si vedano: G. Bianchi, *Giancarlo Puecher. A vent'anni per la libertà*, cit. Altre pubblicazioni degne di menzione sono: G. De Antonellis, *Il caso Puecher. Morire a vent'anni. Partigiano e cristiano*, Rizzoli, Milano 1984, S. Tieghi, *Il fascicolo Puecher*, Storia in Lombardia, n. 1-2, anno 2012.

⁸⁹⁴ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 236, fascicolo 13.481, 1943 dicembre 20, *Relazione del Questore Lorenzo Pozzoli al Tribunale militare straordinario di Como*.

⁸⁹⁵ M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia (settembre 1943-maggio 1944)*, cit., p.69.

AA.VV., *Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza*, La Pietra, Milano-Roma 1968-1989, Vol. I-VI, pp. 591-594; G. Rocco, *Com'era rossa la mia valle: una storia di antiresistenza in Valtellina*, Greco & Greco Editori, Milano 1992, p. 79 e sgg.

⁸⁹⁶ M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia*, cit., p. 70.

forze della Val Brembana. Come risposta fu inviato il capitano Romolo Ragnoli che riuscì, almeno inizialmente, nell'intento”⁸⁹⁷.

Infine, a Milano, il 9 settembre, il generale Vittorio Ruggero, comandante regionale, si era impegnato di fronte ai rappresentanti di vari comitati antifascisti cittadini a difendere la città. Il generale aveva promesso anche 10.000 fucili, in arrivo da Domodossola, alle commissioni di fabbrica, formate da operai, che erano decise a resistere all'occupazione tedesca⁸⁹⁸. Il giorno dopo, durante l'ultima riunione militare tenutasi al comando militare di Milano, il generale Ruggero inaspettatamente si accordò con i tedeschi e comunicò alla radio la sera del 10 settembre che:

le truppe germaniche dopo aver occupato colla forza Pavia, Piacenza, Parma, Reggio, Cremona, Casalmaggiore, Brescia, Bergamo e molte altre località minori del territorio di questa Difesa, hanno circondato Milano con strapotente forza di mezzi corazzati. Esse hanno l'ordine di procedere al disarmo di tutte le truppe e di occupare la città”. Più avanti il generale Ruggero ordinava: “Le armi dovranno essere consegnate alle caserme ed alle stazioni CC. RR. entro le ore venti del 11 corr. I civili che dal 12 saranno trovati in possesso illegale di armi potranno anche essere passati per le armi. Chi userà le armi contro chiunque sia, sarà senz'altro passato per le armi sul posto. Da questo momento sono proibite nel modo più assoluto le riunioni anche in locali chiusi, salvo quelle di culto nelle chiese. All'aperto non potranno avere luogo riunioni di più di tre persone. Accordo analogo a quello concluso per Milano sarà trattato domani anche per gli altri presidi non ancora occupati dalle truppe germaniche, in particolare per Como e Varese⁸⁹⁹.

Nonostante le insistenze dei comitati e delle commissioni operaie, Ruggero perseverò nella sua decisione e agli antifascisti non restò che impegnarsi per costruire una struttura organizzata a cui capo fu posto il comandante di brigata Martino Robolotti⁹⁰⁰.

All'inizio della Resistenza si occuparono i tribunali militari germanici, poi, con la nascita della RSI e l'istituzione dei tribunali militari, la competenza fu trasmessa a loro, anche se alcuni reati afferibili allo stesso problema, restavano di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato⁹⁰¹.

Ci volle, comunque, del tempo prima che la giustizia militare riprendesse la propria attività, in una situazione di estrema confusione in cui si accavallarono problemi strutturali (la carenza di personale in primo luogo) e di competenza, come dimostrarono le continue ingerenze dei tedeschi, mai troppo rispettosi nei confronti della giustizia militare italiana in genere, e le frizioni tra la Procura militare generale e il Ministero dell'Interno.

L'inizio fu quindi lento. I tribunali ripresero innanzitutto i procedimenti sospesi a causa degli eventi dell'8 settembre, prevalentemente riguardanti l'ordine pubblico, il controllo della manodopera militarizzata e di quei militari che, pur aderendo alla RSI, in molti casi, non si erano mostrati entusiasti del nuovo esercito.

A Milano, la mattina del 9 novembre, il tenente Osvaldo Gianmarco, in servizio presso il Distretto militare, si presentò nell'Ufficio Politico Investigativo del Comando della 24^a

⁸⁹⁷ R. Anni, *Un ponte fra dittatura e democrazia. Brescia e la sua provincia nelle carte del CLN (1945-46)*, Franco Angeli, Milano 2009, p. 32.

⁸⁹⁸ T. Tussi, *La guerra di liberazione dal nazifascismo in Italia, 1943-1945: una storia*, Esse-Zeta, Varese 2006, p. 65 e p. 87.

⁸⁹⁹ *Una comunicazione del generale Ruggero alla radio*, Corriere della Sera, 11 settembre 1943. Sulla resa di Milano cfr. anche M. Nozza, *Hotel Meina. La prima strage di ebrei in Italia*, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 32.

⁹⁰⁰ M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia*, cit., p. 71.

⁹⁰¹ Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato fu soppresso da Governo Badoglio dopo la caduta del governo Mussolini, con R.D. del 29 luglio 1943. n. 668. Di sua competenza era, ad esempio, il reato di detenzione illecita di armi, reato che, inevitabilmente, colpiva la maggior parte dei partigiani arrestati o catturati.

Legione CC.NN (Camicie Nere) con l'intenzione di denunciare alcuni ufficiali, appartenenti sino all'8 settembre, al suo Distretto militare, accusandoli di malversazioni allo scopo di sottrarre, per utile personale, vistose quantità di viveri, oggetti di vestiario e materiale di casermaggio di proprietà dell'Amministrazione militare.

L'accusa coinvolgeva direttamente il colonnello Mario Alsona, comandante del distretto, e numerosi altri ufficiali in comando e tendeva a porre in evidenza anche il loro scarso entusiasmo nell'aderire al nuovo esercito repubblicano⁹⁰².

Il tenente Gianmarco, infatti, oltre ai furti, riferiva che il 28 ottobre 1943, durante una discussione avvenuta in mensa, alcuni ufficiali affermarono di riconoscere quale governo solamente quello del re, dichiarando, inoltre, di non voler accettare alcun aumento di stipendio dal governo repubblicano fascista "per voler mantenere le mani nette".

La denuncia si concludeva con un'affermazione estremamente grave del Gianmarco che rincarò la dose sulla quasi totalità degli ufficiali del distretto affermando:

gli ufficiali che hanno aderito al movimento e di provata fede sono il tenente colonnello D'Antonio, il tenente colonnello Bianchini, il maggiore Benedetti ferito per la causa fascista. I rimanenti sono tutti nettamente contrari, non solo, ma fanno opera di disgregazione e di sabotaggio nei riguardi della ricostruzione dell'Esercito Nazionale Repubblicano. A questo proposito segnalò il risentimento giusto di noi antesignani del nuovo esercito nel vedere la nostra opera faticosa frustrata da quella oscura e subdola di questi opportunisti che facendo il classico giuoco del piede nelle due staffe, attendono, secondo loro, il momento opportuno per colpirci alle spalle⁹⁰³.

Dalla denuncia di Gianmarco emergeva un'immagine "sporca" del neonato esercito repubblicano, ulteriormente viziata dagli altri non isolati e tantomeno sporadici casi di scarso attaccamento alla bandiera di Salò che compaiono con frequenza nei primi fascicoli personali.

A questo si aggiungevano le denunce per mancata reazione di fronte agli attacchi dei partigiani. Archimede Mischi, capo di Stato Maggiore, in una circolare dal titolo inequivocabile, *Denuncia del personale militare che attaccato dai ribelli non reagisce*, si preoccupava della scarsa reattività mostrata in alcuni frangenti dai soldati repubblicani.

I tribunali militari fecero all'inizio fatica a sostituirsi a quelli germanici. Essi non funzionavano come avrebbero dovuto e, soprattutto contro i ribelli, non davano alcuna garanzia di efficacia. Per questo i dirigenti fascisti preferirono autorizzare l'uso della giustizia straordinaria, consentendo, se non addirittura sollecitando l'utilizzo dei tribunali militari straordinari.

Il primo atto in tal senso fu compiuto dal segretario del Partito Fascista Repubblicano (PFR), Alessandro Pavolini, che, il 5 novembre, emanò una circolare il cui contenuto, come ebbe modo di affermare lo stesso segretario, era: "definitivamente risolutivo"⁹⁰⁴.

La circolare autorizzava le autorità politiche ad avvalersi, per rappresaglia, dei tribunali militari di guerra straordinari che avrebbero condannato alla fucilazione antifascisti anche estranei ai fatti:

Di fronte al ripetersi di atti proditori nei riguardi dei fascisti repubblicani per parte di elementi antinazionali al soldo del nemico, il segretario del P.N.F. [sic] ordina alle squadre del partito – sulla responsabilità dei dirigenti federali e d'intesa con i capi delle province – di procedere

⁹⁰² Il processo al colonnello Mario Alsona e ad altri ufficiali del Distretto militare di Milano, su cui ci siamo soffermati al capitolo 3, (cfr. § 3.2.3 *Il processo Alsona*), sarà uno dei primi procedimenti aperti dal Tribunale regionale di guerra di Milano. La nutrita documentazione si trova in ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 221, fascicoli vari.

⁹⁰³ ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 221, 1943 novembre 9, *Denuncia del tenente Gianmarco Osvaldo rilasciata presso il Comando della 24^a Legione CC.NN d'assalto di Milano (U.P.I.)*.

⁹⁰⁴ ACS, *RSI, SPD, CR (1943-45)*, busta 68, 1943 novembre 30, *Relazione di Alessandro Pavolini al Duce*.

all'immediato arresto degli esecutori materiali e dei mandanti morali degli assassini di fascisti repubblicani ogni volta che un'uccisione si verifici. Previo giudizio di tribunali straordinari (previsti dalla legge speciale del tempo di guerra) che dovranno entro le 24 ore essere nominati sul posto a giudicare, detti esecutori o mandanti siano passati per le armi dalle squadre. Per mandanti morali intendo i nemici dell'Italia e del fascismo, responsabili dell'avvelenamento delle anime e delle connivenze con l'invasore. Il fascismo repubblicano non fa rappresaglie ma giustizia e soffocherà con energia ogni criminoso tentativo di guerriglia civile da parte degli emissari del nemico⁹⁰⁵.

La circolare di Pavolini segnava il punto di non ritorno verso la guerra civile. Non era semplicemente il frutto di un intensificarsi dello scontro tra due parti che irriducibilmente si battevano per la conquista del potere. Era, semmai, l'affermazione del principio totalitario fascista che non ammetteva opinioni e atteggiamenti contrari alla sua idea di patria. Chiunque avesse nutrito ideali opposti diventava, *ipso facto*, un nemico della nazione, per il quale esisteva un'unica soluzione: il plotone d'esecuzione.

I fascisti tuttavia, per mantenere una parvenza di legalità, avrebbero processato i colpevoli e i mandanti morali (il più delle volte individui che non avevano nulla a che fare con i fatti e la cui unica colpa era quella, nella migliore delle ipotesi, di essere antifascisti) attraverso il tribunale militare di guerra straordinario, un organo della giustizia militare.

La giustizia civile, come abbiamo visto, aveva perduto da tempo le sue prerogative in materia di ordine pubblico e, dopo la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, non esistevano strumenti per provvedere tempestivamente, restava quindi la giustizia militare, non quella ordinaria ovviamente, che si sarebbe mostrata comunque lenta e reticente a un uso smodato della giustizia sommaria, ma quella straordinaria. Inoltre, nessun organo della giustizia militare assicurava la stessa tempestività d'intervento ed esemplarità della pena, qualità peraltro, espressamente citate nel regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che istituiva il tribunale militare straordinario di guerra e ne giustificava la presenza ogniqualvolta si fosse reso necessario "un giudizio immediato, a scopo d'esemplarità"⁹⁰⁶.

Il ricorso delle autorità politiche e militari all'uso dei tribunali militari straordinari fu particolarmente frequente durante la repubblica sociale, soprattutto contro disertori e partigiani. Nel fondo *RSI* dell'Archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore sono conservate alcune circolari dell'Ufficio Legale dell'Esercito, emanate in momenti diversi, dell'intero arco temporale della *RSI*. In una di queste, datata 12 novembre 1943, dal titolo *Norme che regolano la costituzione, la composizione e il procedimento dei tribunali militari di guerra straordinari*, l'Ufficio Legale dell'Esercito, guidato in questo periodo dal generale Archimede Mischi, dava precise indicazioni sulle modalità e le circostanze in cui era lecito avvalersi di un tribunale militare straordinario⁹⁰⁷.

La sua costituzione avveniva quando si verificavano alcune circostanze: il reato rientrava tra quelli per cui era prevista la pena di morte e l'imputato era stato arrestato in flagranza. Per "stato di flagranza" si intendeva la condizione del reo, colto nell'atto di commettere un reato. Il reato di diserzione, definito "reato permanente" dal codice penale militare, manteneva

⁹⁰⁵ E. Amicucci, *I 600 giorni di Mussolini*, cit., p. 123.

⁹⁰⁶ Art. 48 del R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, L'articolo era in relazione con l'art. 283, 1° comma del codice penale militare di guerra che stabiliva: "Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopo di esemplarità. La competenza del tribunale militare di guerra straordinario è limitata alla cognizione del reato, per il quale è convocato".

⁹⁰⁷ AUSSME, *RSI*, I/1, busta 64, fascicolo 2.148, 1943 novembre 12, *Norme che regolano la costituzione, la composizione e il procedimento dei tribunali militari di guerra straordinari*.

l'individuo in una condizione di flagranza, che lo rendeva in ogni momento passibile di giudizio straordinario.

Nel caso in cui si fossero verificate tali circostanze, il tribunale di guerra straordinario poteva essere costituito dai comandanti di divisione o di altre maggiori unità o dai comandanti di piazzeforti. Di conseguenza il comandante regionale poteva convocare un tribunale militare straordinario di guerra, la cui competenza restava limitata alla punizione del reato per il quale era convocato. Successivamente, col fine di intervenire più tempestivamente, fu deciso di trasferire la competenza della convocazione ai comandanti provinciali.

I tribunali di guerra ordinari potevano costituirsi in tribunali straordinari che, in ogni caso, risultavano composti da un presidente e da quattro giudici, tratti dagli ufficiali magistrati militari e dagli ufficiali presenti nel luogo dove si costituiva il tribunale. Dal collegio giudicante erano esclusi l'ufficiale che lo convocava, quello eventualmente offeso e chi aveva steso il rapporto.

Le funzioni del presidente erano esercitate dall'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convocava il tribunale. I giudici erano tre ufficiali ai quali si aggiungeva un giudice relatore proveniente dal corpo della giustizia militare. Sempre dalla giustizia militare, ossia dai tribunali militari ordinari, oltre al giudice relatore, dovevano provenire anche il pubblico ministero e il cancelliere. L'apporto di "specialisti" della giustizia militare avrebbe garantito al collegio giudicante la conoscenza tecnica delle leggi e della procedura, condizione che, in qualsiasi tribunale, corti marziali comprese, era giudicata irrinunciabile. Tuttavia il tribunale straordinario poteva essere convocato anche in assenza di militari con tali requisiti ogni volta in cui "non sia assolutamente possibile ottenere con prontezza l'intervento del giudice relatore, di un Magistrato del P.M. e di un cancelliere, appartenenti al personale dei Tribunali militari di guerra ordinari, il giudice relatore, il P.M. e il cancelliere sono nominati dal comandante che ha convocato il Tribunale straordinario"⁹⁰⁸. Capitava pertanto, e con una certa frequenza, che l'imputato si trovasse di fronte a una corte completamente digiuna di competenze giuridiche. Tale circostanza era aggravata dall'assenza di una difesa efficace, poiché il più delle volte il difensore era scelto dal Presidente tra gli ufficiali presenti sul luogo (al quale non era richiesta una specifica formazione giuridica).

Il processo avveniva a porte chiuse e consisteva in un'unica udienza, durante la quale il presidente chiedeva all'imputato le generalità e gli contestava il reato oggetto dell'imputazione. Si procedeva poi alla lettura del rapporto, all'audizione degli eventuali testimoni, alla requisitoria del Pubblico Ministero, infine, data la parola al difensore e per ultimo all'imputato, si dichiarava chiuso il dibattimento.

A quel punto il tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare la sentenza, che una volta redatta e sottoscritta, era letta in aula dal Presidente.

La sentenza che infliggeva la pena di morte era immediatamente esecutiva, non ammetteva alcuna forma di ricorso né consentiva alcuna forma d'impugnazione. Lo stesso comandante che aveva convocato il tribunale non poteva proporre il condono e la commutazione della pena.

Lo strumento individuato da Alessandro Pavolini per reprimere i primi fenomeni resistenziali mostrava quindi caratteristiche di sommarietà e d'immediatezza ritenute indispensabili per mantenere l'ordine pubblico e rispondere con veemenza ai "proditori attacchi dei ribelli"⁹⁰⁹.

La circolare del 9 novembre era la prima misura repressiva adottata per contrastare l'estendersi e il consolidarsi delle forze partigiane, impegnate in azioni la cui crescente aggressività costringeva i fascisti a violente rappresaglie.

⁹⁰⁸ Ibidem.

⁹⁰⁹ Azioni attribuibili a gruppi di ribelli erano già segnalate in un promemoria redatto da Alessandro Pavolini e consegnato al duce pochi giorni dopo la sua liberazione dal Gran Sasso. ACS, RSI, SPD, CR (1943-1945), busta 68, 1943 novembre 30, *Relazione di Alessandro Pavolini al Duce*.

Per punire i “responsabili” dell’attentato del 18 dicembre 1943, costato la vita al federale di Milano Aldo Resega, si riunì un tribunale straordinario che condannò a morte otto antifascisti del tutto estranei all’omicidio. Le sentenze di morte furono eseguite all’Arena cittadina il 20 dicembre⁹¹⁰. Anche nelle altre province lombarde la situazione non era certo diversa⁹¹¹.

Pochi giorni dopo, il 31 dicembre furono prelevate dal carcere di San Vittore altre cinque persone, tra cui quattro antifascisti: Sergio Dell’Acqua, Cesare Poli, Arturo Capettini, Gaetano Andreoli e Sergio Scotti⁹¹². Tutti, tranne il Dell’Acqua, detenuto per il reato di rapina a mano armata, appartenevano alla Resistenza della prima ora⁹¹³.

Alle 9.00 del 31 dicembre i cinque imputati furono condotti in un’aula del Palazzo di Giustizia di via Freguglia, davanti al Tribunale militare straordinario convocato d’urgenza e accusati, eccetto Dell’Acqua, di “ aver capeggiato Comitati di Liberazione, organizzato il movimento di Liberazione, ed essere in collegamento con i partigiani di San Martino ”⁹¹⁴.

Secondo la procedura del tribunale militare straordinario il processo si svolse rapidamente. La corte si trattenne in camera di consiglio solo per dieci minuti, rientrò in aula e qui il presidente diede lettura delle sentenze di morte che furono eseguite alle 12.30 presso il Poligono di tiro della Cagnola⁹¹⁵.

Nella Brianza comasca, il questore di Como Lorenzo Pozzoli, nella già citata relazione inviata al Tribunale militare straordinario per la provincia di Como il 20 dicembre 1943, concernente le accuse rivolte a Giancarlo Puecher Passavalli e ad altri sette imputati, scriveva:

un altro misfatto veniva ad aumentare l’angoscia delle popolazioni briantee di cui era tradizionale l’ospitale tranquillità. Ci avveniva a Erba dove, a seguito di un pedinamento ed un’imboscata durata vari giorni, due individui rimasti sconosciuti, uccidevano a colpi di pistola il centurione Pontiggia e il fascista Pozzoli Angelo [fratello del questore, n.d.r.] accorso in suo aiuto.

Venivano immediatamente iniziate le indagini per la identificazione ed il rintraccio degli autori e si procedeva al fermo di quegli individui di Erba i quali, per il loro atteggiamento erano indicati come socialmente pericolosi ed alcuni come favoreggiatori degli sbandati della zona ai quali unimemente [sic] era addebitato il duplice efferato omicidio⁹¹⁶.

⁹¹⁰ Le vittime furono Carmine Capolongo, Fedele Cerini, Giovanni Cervi, Luciano Gaban, Alberto Maddalena, Carlo Mendel, Amedeo Rossin e Giuseppe Ottolenghi. M. Griner, *La “pupilla” del Duce. La Legione autonoma mobile Ettore Muti*, Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 116.

⁹¹¹ Nel dicembre 1945 fu tratto in arresto Alfredo Tarsia che aveva fatto parte del tribunale militare Straordinario.

⁹¹² AA.VV., *Fascismo e antifascismo: 1936-1948*, Feltrinelli, Milano 1974, p. 581 e p. 606; G. Pisanò, *Storia della guerra civile in Italia (1943-1945)*, Edizioni FPE, Milano 1965, p. 196; G. Pesce, *Quando cessarono gli spari; 23 aprile-6 maggio 1945, la liberazione di Milano*, Feltrinelli, Milano 2009, p. 202; *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana*, a cura di P. Malvezzi e G. Pirelli, Einaudi, Torino 1994; G. Ricciotti Lazzeri, *Le brigate nere*, Rizzoli, Milano 1983. Per un approfondimento sulle biografie degli imputati si vedano: AA.VV., *Dizionario della Resistenza. Personaggi, luoghi, organismi e formazioni*, De Ferrari, 2008; M. Rendina, *Dizionario della Resistenza italiana*, Editori Riuniti, Fano 1995.

⁹¹³ Sergio Dell’Acqua fu condannato per gravi reati comuni e per detenzione illegale di armi. Si trattava di un criminale che nulla aveva a che fare con gli altri imputati. Non fu l’unica volta in cui il tribunale militare straordinario di Milano condannò un criminale comune, il che dimostra che tale strumento fu usato sia per la repressione partigiana sia (in misura minore) per il mantenimento dell’ordine pubblico.

⁹¹⁴ ASMi, *TMTMi, Sentenze, Anno 1943*, vol. IV, Sentenza n. 632, 1943 giugno 8.

⁹¹⁵ Solo Sergio Scotti presentò domanda di grazia, grazie alle insistenze del Pubblico Ministero, un giovane sottotenente della X MAS, che promise di sostenerla. La domanda di grazia fu accolta e la pena fu commutata in trent’anni di carcere. Nel luglio 1944, Sergio Scotti, deportato in Germania, morì nelle camere a gas, nonostante la grazia.

⁹¹⁶ ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 236, f. 13.161, *Relazione del Questore Lorenzo Pozzoli al Tribunale militare straordinario di Erba, 20 dicembre 1943*. La relazione è già stata pubblicata in appendice al testo di Gianfranco Bianchi, *Giancarlo Puecher. A vent’anni per la libertà*, cit., pp. 174-182.

La sera del 12 novembre 1943, Ugo Pontiggia e Angelo Pozzoli furono uccisi con le stesse modalità gappiste che a Milano causeranno, poco più di un mese dopo, la morte di Aldo Resega e di altri elementi di spicco del fascismo repubblicano⁹¹⁷.

A quell'attentato seguì un'ondata di arresti che coinvolse numerosi antifascisti del luogo, otto dei quali processati il 20 dicembre 1943, nell'ufficio del podestà di Erba, dal tribunale straordinario della provincia di Como. Tra loro vi era Giancarlo Puecher Passavalli, prima medaglia d'oro lombarda della Resistenza, condannato a morte per:

avere in territorio di Erba dopo l'8 settembre 1943 promosso, organizzato e comandato una banda armata di sbandati dell'ex esercito allo scopo di sovvertire le istituzioni dello Stato e per commettere furti, rapine e atti terroristici (art. 241 C.P.); del reato di cui all'art. 628 C.P. per essersi impossessato mediante violenza ed uso di armi, insieme ad altri partigiani rimasti sconosciuti in una sera imprecisata del settembre 1943 in Erba, di alcuni bidoni di benzina depositati presso l'albergo "Crotto Rosa"⁹¹⁸.

L'utilizzo del tribunale creava smarrimento e preoccupazione anche nei magistrati militari come dimostra lo scontro tra il generale Enrico Broglia e il Procuratore militare di Milano Rinaldo Vassia proprio sull'imposizione di riunire al più presto un tribunale militare straordinario.

L'abuso del Tribunale militare di guerra straordinario da parte delle autorità politiche e militari della RSI fu una delle tante reazioni scomposte del fascismo seguite alla sua rinascita per dare un'apparenza di normalità alla continuazione della direzione politica del Paese. Uno strumento che contribuì a colpire la Resistenza in tutte le tappe della guerra partigiana, dal delicato momento iniziale di transizione da movimento spontaneo a struttura organizzata, fino alla fase centrale, in cui oltre alla giustizia militare straordinaria, si fecero sentire gli effetti della lenta avanzata degli Alleati in Italia e degli insistenti e massicci rastrellamenti della dura reazione tedesca⁹¹⁹.

Infine la giustizia militare straordinaria si fece sentire alla fine della RSI, quando la lotta assunse i tratti di maggiore recrudescenza, almeno per quanto riguarda Milano.

Tutto ciò acuì le crisi attraversate dalle formazioni partigiane sorte sin dal settembre 1943. La Resistenza, nell'illusione dell'imminente arrivo degli Alleati, abbandonò l'idea di mettere in campo semplici azioni dimostrative e difensive, per abbracciare una dimensione organizzativa, politica e militare più complessa, che finirà col divenire la vera natura della guerra partigiana.

5.1.2 Le sentenze della Corte di assise straordinaria. Il caso "Spoleti, Libois e Centonze"

Tra l'11 e il 29 gennaio 1945 presso il Tribunale Militare di Milano, riunito in sessione straordinaria, furono celebrati tredici processi terminati con venticinque condanne a morte, di cui diciannove eseguite, e svariate pene a lunghi periodi di reclusione. In diciotto giorni furono processate cinquantadue persone, tutte accusate di "appartenenza a banda armata" oltre a una serie di reati collegabili con il primo e inquadrabili nella detenzione di armi, diserzione o mancanza alla chiamata, propaganda sovversiva, attentati alle forze armate repubblicane, etc.;

⁹¹⁷ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 236, fascicolo 13.161, 1943 novembre 14, *Legione territoriale dei Carabinieri di Milano, Stazione di Erba, Processo verbale di interrogatorio di Ciceri Carlo*.

⁹¹⁸ *Sentenza del Tribunale straordinario di guerra della provincia di Como, Erba 20 dicembre 1943*, in G. Bianchi, *Giancarlo Puecher. A vent'anni per la libertà*, cit., pp. 188-191.

⁹¹⁹ M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia ...*, cit., p. 100.

reati che rendevano ancora più grave, se non disperata, la posizione processuale degli accusati⁹²⁰.

Il collegio giudicante era composto quasi sempre degli stessi magistrati: come presidente, prese parte a tutti i processi il generale (i.g.s.) Pasquale Spoleti della G.M; il giudice relatore fu scelto di volta in volta in una rosa di soli due nomi: il colonnello della G.M. Arturo Tinebra e il capitano di artiglieria Giovanni Stanghellini a cui si aggiunse, solo per uno dei due processi celebrati il 29 gennaio, il maggiore della G.M. Sofo Borghese. Ristretto anche il numero dei giudici (cinque): Giuseppe Libois (colonnello dei bersaglieri), Alcide Frattini (tenente colonnello), Cavallotti Di Natale (maggiore di fanteria), Paolo Parrinello (maggiore della GNR) e Nicola Santomartino (tenente colonnello di fanteria) che prese parte a un unico processo il 26 gennaio.

La storia di questi processi, sulle cui sentenze e relativi verbali ci soffermeremo nei paragrafi successivi, mostra alcune incongruenze rispetto alla normale modalità operativa tenuta fino a questo momento sia nella convocazione e formazione dei collegi giudicanti sia nella prassi con cui si svolsero i dibattimenti.

E' ravvisabile, infatti, nella composizione delle corti marziali la volontà di veicolare, in primo luogo da parte del presidente, Pasquale Spoleti, il giudizio finale che, nelle intenzioni dell'ufficiale doveva essere particolarmente pesante ed esemplare. Da qui la sua scelta di limitare i giudici a un gruppo ristretto, formato di persone di sua fiducia per evitare, come già era successo, che le sentenze fossero alleggerite da cavilli o posizioni formali di magistrati poco compiacenti.

Spoleti si circondò di persone fedeli alla "linea dura", adottando una condotta che nella RSI trovava un ampio numero di sostenitori: da Alessandro Pavolini, segretario del PFR, al capo di Stato Maggiore ad Archimede Mischi, personaggio, come si è visto, particolarmente influente nell'ambito della giustizia militare.

⁹²⁰ L'11 gennaio furono processate, in quattro sessioni diverse, dodici persone per il reato di appartenenza a bande: Dante Opizzi, Celestino Campolunghi e Ferdinando Cavallini (una condanna a morte, Opizzi, poi commutata con Decreto del Duce in vent'anni di carcere, e due condanne a ventiquattro anni di reclusione); Attilio Folli e Carlo Colombi (una condanna a morte - Folli - e una all'ergastolo); Angelo Stanga condannato a trent'anni di reclusione; Giovanni Battista Suzzani, Giovanni Pavan, Bruno Magnanini (pena sospesa). Il 12 gennaio furono celebrati altri cinque processi a carico di diciotto persone, tutti membri del Fronte della Gioventù di Milano, sezione di Porta Romana: Giuseppe Rossato, Luciano Colombo, Filippo Zaffaroni, Francesca Mainini (tre condanne a morte di cui una eseguita - Rossato- pena commutata in vent'anni di carcere per Mainini e Colombo, mentre Zaffaroni fu condannato all'ergastolo), Giancarlo Serrani, Sergio Bazzoni, Libero Morandotti, Enrico Bertocchi (due condanne a morte - Serrani e Bazzoni-, una condanna all'ergastolo e una a tre anni di reclusione); Giovanni Carrera, Giuseppe Palma, Arturo Capecchi (una condanna a morte - Capecchi - e due a tre anni di reclusione); Roberto Giardino, Luciano Rossi, Sergio Griandi (due pene capitali - Rossi e Giardino - e una a trent'anni di reclusione); Renzo Botta, Aldo Spagnolo, Roberto Ricotti, Mario Anzi (due condanne capitali - Botta e Ricotti - , una condanna a ventinove anni e un'assoluzione). Il 13 gennaio fu celebrato un unico processo a carico di Giuseppe Tortorella conclusosi con una condanna a trent'anni di prigionia. Il 26 gennaio fu processato Lorenzo Bianchi, anch'egli condannato a trenta anni di reclusione. Il 29 gennaio, infine, furono processati in due distinti processi ben venti imputati di cui tredici furono condannati a morte (tre pene commutate in reclusione). Il primo processo si occupò di undici persone appartenenti ai GAP: Mario Pizzocaro (condanna a trent'anni), Franco Mandelli (pena di morte), Venerino Mantovani (morte), Cesare Bescapè (morte, poi commutata in venti anni di carcere), Carlo Dolci (morte, poi commutata in vent'anni di carcere), Giovanni Polgatti (assoluzione), Carla Dorigo (morte, poi commutata in vent'anni di carcere), Maria Dorigo (trent'anni), Vittorio Resti (morte), Luigi Campeggi (morte), Oliviero Volpones (morte). Il secondo processo vide i restanti nove imputati, appartenenti al Fronte della Gioventù di Vimercate (MI), salire alla sbarra. Si trattava di: Carlo Verderio (condanna a trent'anni), Angelo Nava (trent'anni), Renato Pellegatta (morte), Felice Cazzaniga (trent'anni), Luigi Ronchi (morte), Pietro Colombo (morte), Emilio Cereda (morte), Enrico Assi (trent'anni), Aldo Motta (morte). *ASMi, TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, nn. 49, 50, 51, 57 dell'11 gennaio; nn. 52, 53, 54, 55, 58 del 12 gennaio; n. 56 del 13 gennaio; n. 59 del 26 gennaio; nn. 73, 74 del 29 gennaio.

La sentenza della Corte d'Assise Straordinaria (CAS), Sezione Speciale di Milano emessa il 10 gennaio 1947, a guerra finita, nei confronti di Pasquale Spoleti, Giuseppe Libois e Francesco Centonze, conferma questa impressione⁹²¹. I tre ufficiali, latitanti al momento del pronunciamento della corte, furono gli unici membri del Tribunale militare di Milano a essere processati per “collaborazionismo con l'invasore tedesco”, nonostante, come visto, non fossero certamente i soli a prendere parte a sessioni straordinarie contro partigiani e disertori. Più avanti si tenterà di dare una spiegazione a questa “epurazione ridotta”, per ora sarà sufficiente rammentare alcuni elementi, messi in luce dalla sentenza della CAS, utili alla comprensione dei processi contro i partigiani celebrati a Milano nel gennaio 1945. Le responsabilità di Spoleti, Libois e Centonze, che, ribadiamo, erano latitanti al momento del processo, emergono dall'esame di alcuni documenti (verbali, sentenze, etc.) rinvenuti negli uffici del Palazzo di giustizia in base ai quali

Lo Spoleti come presidente del Tribunale militare straordinario di guerra e il Libois come giudice parteciparono dall'11 al 29 gennaio 1945 a dodici processi che si conclusero con la condanna a morte di ventiquattro patrioti. [...] Il Centonze come pubblico accusatore prese parte, fra l'altro, contro Serrani + 3, Botta + 4, Pizzocaro + 10, Verderio + 8 che si conclusero, su conforme alla requisitoria, con la condanna a morte di Serrani, Bazzoni, Botta, Ricotti, Mandelli, Mantovani, Bescapè, Dolci, Dorigo, Resti, Campegi, Volpones, Pellegatta, Ronchi, Cereda, Colombo⁹²².

Secondo la sentenza il numero dei partigiani da fucilare avrebbe potuto essere maggiore se non fosse intervenuto un decreto del duce che commutava sei condanne a morte in pene detentive. Diciannove persone furono fucilate a Milano e ad Arcore. Purtroppo la macabra statistica non era aggiornata alle fucilazioni eseguite precedentemente e successivamente ai processi di gennaio sulle quali si espresse, tra l'altro, il comandante regionale della Lombardia, generale Filippo Diamanti. Quest'ultimo, durante le fasi del suo processo, sostenne che “altri processi furono celebrati anteriormente e posteriormente alle date indicate, che sempre sotto la presidenza di Spoleti, portarono alle fucilazioni di molti altri patrioti fra i quali Lodola Luigi, Fontana Giuseppe, Ruggieri Giuseppe”⁹²³. Tuttavia non vi è traccia documentaria del procedimento nei confronti di Lodola, Fontana e Ruggieri. Compagno, invece, altre sentenze, di cui il verbale della CAS tace, sempre contro partigiani. Tra il 17 e il 22 marzo furono celebrati tre processi, per un totale di sedici imputati, tra cui Luigi Arcalini, nome di battaglia “Lince”, operaio, partigiano della Divisione “Aliotta”, Brigata “Crespi”⁹²⁴.

Nato a Voghera il 3 dicembre 1920 e qui residente, dopo aver partecipato attivamente alla Resistenza nell'Oltrepò, si trasferì, alla fine del grande rastrellamento dell'inverno '44-'45, a Milano, entrando a far parte della 3a GAP. Nel corso di un'azione contro i nazifascisti fu ferito a una gamba e dovette ricoverarsi in ospedale⁹²⁵.

⁹²¹ ASMi, CASMi, *Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*. Sull'istituzione e il funzionamento delle Corti d'Assise straordinarie vedi il §5.3.1. *Storia di un'epurazione mancata* di questo capitolo.

⁹²² Ibidem, pp. 3-4.

⁹²³ Ibidem. Per rappresaglia prelevati dal carcere di Monza e dopo processo, fucilati a Cassano d'Adda il 31 marzo, Sabato Santo, alle prime luci dell'alba: Luigi Lodola, di Castelnuovo Bocca d'Adda; Giuseppe Fontana, di San Vito di Gaggiano; Giuseppe Ruggeri (partigiano di Rossino presso Vimercate) e Giovanni Ballarati.

⁹²⁴ Oltre a Luigi Arcalini, il 17 marzo furono processati Antonio Ghislandi (condannato a trenta anni), Giovanni Trecchi, Ferruccio Poggiati, Antoni Galantini e Rosa Gabrò (tutti assolti per insufficienza di prove o per non avere commesso il fatto).

⁹²⁵ <http://lombardia.anpi.it/voghera/matres/matres20062.pdf>

Fu però riconosciuto, fermato e processato il 17 marzo da un tribunale militare straordinario presieduto da Pasquale Spoleti e composto dai soliti Libois e Parrinello; il terzo giudice era il colonnello dei bersaglieri Carlo Brenna. A questo processo prese parte in veste di giudice istruttore anche Sofo Borghese; quasi superfluo aggiungere che il pubblico ministero era Francesco Centonze. L'esito fu una condanna a morte (Arcalini), una a trenta anni di reclusione (Antonio Ghislandi) e quattro assoluzioni. Arcalini fu fucilato, per mano di alcuni militi della "Ettore Muti", al Campo Giuriati, la mattina del 18 marzo 1945⁹²⁶. Mentre Arcalini cadeva sotto i colpi del plotone d'esecuzione, una corte marziale formata solo in parte da giudici milanesi, si riuniva in sessione straordinaria a Sondrio per processare nove presunti partigiani. L'udienza si concluse con la condanna a pene detentive variabili da dieci a trent'anni⁹²⁷.

Il 22 marzo fu Filippo Inzerillo a salire sul banco degli imputati. Inzerillo, palermitano di nascita, ma residente a Milano, era membro della XV compagnia "Aldo Resega" delle Brigate Nere di stanza a Codogno. Anche per lui si profilava il reato di appartenenza a bande armate e quindi, vista la sua posizione di milite, anche l'accusa di "doppiogiochismo" o, per attenerci al linguaggio giuridico, di "intelligenza col nemico per avere stretto accordi con il nemico, informandolo sull'opera e sui movimenti di forze armate italiane al fine di produrre danno alla RSI"⁹²⁸. Il dibattimento si concluse con una condanna a trent'anni.

Questi processi e quelli celebrati in gennaio avanzavano seri dubbi sul comportamento del tribunale militare di Milano, finendo col chiamare in causa alcuni magistrati militari accusati di collaborazionismo perché coinvolti nella repressione delle formazioni partigiane.

Il verbale della sentenza della CAS aggiunge altri elementi utili per evidenziare la volontarietà da parte di alcuni giudici nel perseguire i partigiani. Tale volontarietà era la "prova provata" che la loro condotta, a differenza di altri magistrati, non era stata soggetta a costrizioni da parte dei superiori o dettata da contingenze, ma frutto di un'adesione sincera alla RSI. Proprio la conclamata volontarietà dimostrava il collaborazionismo intenzionale con "il tedesco occupante e la sedicente repubblica sociale".

Alcuni documenti compromettenti rinvenuti, alla fine della guerra, negli uffici del tribunale, dimostrarono tutto questo. Del recupero dei documenti e della liquidazione dei tribunali fascisti fu incaricato dal CLN l'ex procuratore militare Rinaldo Vassia⁹²⁹. Quando Vassia entrò nel Palazzo di giustizia di Milano trovò una situazione deprimente: le stanze del tribunale, nelle giornate di fine aprile, prese d'assalto dalla popolazione, erano "tutte con le porte sfondate, vetri rotti e locali completamente devastati"⁹³⁰, la documentazione era sparsa ovunque.

Eppure Vassia, in quel marasma, riuscì a trovare quello che cercava. In una borsa di proprietà di Spoleti recuperò la sua corrispondenza confidenziale con il generale Mario Griffini⁹³¹, allora presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, da cui, a proposito della scelta dei giudici per i processi ai partigiani di Milano, emergeva che:

Spoleti (nelle lettere, ndr) manifesta i criteri che intende seguire per la scelta dei giudici, sostenendo: - Sono in via di ricostituzione e sto formando un collegio giudicante a mio modo - .

⁹²⁶ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, anno 1945, vol. 1, sentenza n. 138, 1945 marzo 17

⁹²⁷ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, anno 1945, vol. 1, sentenza n. 143, 1945 marzo 18

⁹²⁸ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, anno 1945, vol. 1, sentenza n. 144, 1945 marzo 22

⁹²⁹ ASMi, *CASMi, Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

⁹³⁰ ASMi, *TMTMi, Fascicoli processuali*, busta 242, fascicolo 13.397, 1945 maggio 9, *Legione territoriale Carabinieri di Milano - Verbale di constatata effrazione e scasso agli uffici di pertinenza del tribunale militare di guerra*.

⁹³¹ Sulla figura di Mario Griffini e sulla sua funzione di presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato della Rsi, vd. C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini (Storia del Tribunale Speciale 1926-1943)*, Quaderni dell'Annpia, Palestrina, s.d., s.l., pp. 196-198.

Per lo Spoleti l'indipendenza dei giudici era una pura astrazione. I giudici secondo il suo avviso dovevano giudicare non con la loro ma con la sua testa. L'impressione del cancelliere Riccio che lo Spoleti, quale tipo autoritario e intransigente, solesse imporre la sua volontà ai componenti del Collegio, trova pertanto, in quanto confidenza, un fondamento indiscutibile⁹³².

Gli stessi criteri e sentimenti accompagnarono poi il colonnello che per tutta la durata del suo incarico di presidente del Tribunale militare regionale di Milano, cercò di stroncare “mediante un'energica repressione i movimenti di liberazione dal giogo fascista e tedesco”⁹³³. Le indagini su Spoleti, condotte dai carabinieri, erano avvalorate dai verbali delle sentenze e trovavano conferma anche nella “cinica confessione dell'imputato” attraverso le sue lettere sull'esito dei processi contro i partigiani.

Il 16 gennaio 1945 Spoleti scriveva a Griffini, cercando di suscitare il suo plauso: “ Hai letto i giornali? Hai notato come funziona il mio tribunale? Dodici condanne a morte e anche una donna!”⁹³⁴.

Spoleti gioiva per le condanne a morte, entusiasmandosi per la presenza di una donna (Francesca Mainini) tra i condannati e “per attuare il suo piano criminoso, lo Spoleti non aveva più alcun ritegno, pur di reprimere nel sangue le gloriose forze della Resistenza”.

Nel corso dell'istruttoria contro Spoleti, furono chiamati a testimoniare due cancellieri del tribunale militare, Riccio e Ruggiero, che affermarono come il

“suo” tribunale avesse solo una parvenza di legalità, sia per il modo rapido con cui si svolgeva il dibattimento, reso ancor più celere per l'avversione che lo Spoleti nutriva per la procedura, sia per la mancata garanzia della pubblicità, celebrandosi i processi a porte chiuse. Inoltre in quei processi si ravvisava l'assenza quasi completa dei testi a difesa e la mancanza di un vero e proprio difensore, in quanto la difesa veniva affidata d'ufficio e all'ultimo momento a giovani ufficiali incompetenti e inesperti “che non riuscivano a trovare parole più convincenti che rimettersi alla clemenza del Tribunale”⁹³⁵.

I giudici incaricati dell'istruttoria misero in luce la condotta di Spoleti, motivata dalla volontà di “acquistarsi le simpatie” del comandante regionale, Filippo Diamanti. Pur di riuscire nel suo intento, Spoleti rinunciò alla parvenza di legalità, arrivando a far convocare il tribunale militare da un'autorità incompetente ed entrò così in contrasto con altri giudici del collegio.

Questo modo di procedere suscitò lo sdegno di un giovane giudice relatore, il maggiore Sofo Borghese, che, con audacia non comune e rivelatrice di uno stato di costrizione, nello stendere la sentenza del processo contro Verderio ed altri otto, che si concluse il 29 gennaio 1945 con la condanna a morte, purtroppo eseguita, di cinque patrioti (Pellegatta, Ronchi, Colombo, Cereda e Motta), scrisse in sentenza che benché la convocazione del tribunale fosse stata fatta dal Comando regionale (generale Filippo Diamanti) contro le norme di legge quali erano prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo del 14 settembre 1944, n. 780, che determinavano le competenze del Comando provinciale, la convocazione poteva comunque considerarsi valida, in quanto la disposizione di legge del predetto decreto doveva considerarsi superata in considerazione del particolare momento storico e per la necessità della repressione immediata, data la gravità dei reati⁹³⁶.

⁹³² ASMi, CASMi, *Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

⁹³³ Ibidem.

⁹³⁴ Ibidem.

⁹³⁵ Ibidem.

⁹³⁶ Ibidem. Le parole di Sofo Borghese sono confermate dal verbale della sentenza e, precisamente, quando si legge: “La convocazione del Tribunale militare straordinario viene fatta con foglio n. 00/302 emanato in data 27 dal 205 Comando regionale militare, non cioè, dalle forme di legge quali sono prescritte dall'articolo 2 del D.L. 14

La mossa di Borghese mandò su tutte le furie il presidente Spoleti che si affrettò, con una lettera del 23 febbraio, a riversare il suo odio nei confronti del giudice relatore scrivendo al solito Griffini: “Sono perfettamente d’accordo che le bande non siano corpi musicali, né tampoco vadano in giro con rose e viole! Io ho infatti assunto le mie responsabilità negli ultimi processi straordinari per non giocare a palla come tu dici e mi sono attirato le ire di un relatore, tanto che si è sfogato nella sentenza che ti unisco. E’ incredibile ma è così! Vedi come si deve lottare per fare il proprio dovere!”⁹³⁷.

Dopo aver aggiunto che si trovava in perfetto accordo con la procura militare (quindi con il Pubblico Ministero Francesco Centonze), finiva col chiedere al vecchio amico e “compagno di fede e di battaglie per la povera Italia tradita”, di interessare il Ministro della Giustizia per chiarire la cosa e dare istruzioni.

Il contrasto tra Borghese e Spoleti a proposito della sentenza Verderio e altri otto, è ricordato nel libro di memorie del giudice relatore con queste parole

Mantenendo la massima correttezza nella forma, dichiarai più volte al presidente che, pur essendo egli un generale ed io maggiore, nella funzione della decisione eravamo tutti uguali e il mio voto valeva quanto il suo; di fronte alle facce meravigliate e allibite dei giudici colonnelli, terrorizzati dalla prepotenza del presidente, sostenevo con altrettanta prepotenza il mio voto contrario alla condanna, alzando la voce quando lui l’alzava, trasformando le sedute in violenti scambi di parole e talora di grida, che si udivano anche fuori dalla stanza⁹³⁸.

Borghese cercava di evitare discussioni sui fatti che di solito, erano troppo semplici per prestarsi a interpretazioni diverse, spostando l’oggetto della discussione su sottili questioni giuridiche, osservando che vi erano state inosservanze di norme o irregolarità all’atto di convocazione dei tribunali straordinari, per cui il processo era da considerarsi nullo. Quando però erano i fatti a essere chiamati in causa, Borghese sostiene di essersi sempre espresso in modo contrario alla pena di morte, e, sempre parlando di Spoleti, completa il pensiero scrivendo

Ricordo che una volta al presidente che mi chiedeva – e non era la prima volta – il perché del mio comportamento “ostruzionistico”, forse per ottenere da me una dichiarazione antifascista che non volevo fare (perché, come ho detto, mi disinteressavo volutamente di politica), non sapendo come rispondere, dissi in modo un po’ sibillino: “perché, prima di tutto, devo essere a posto di fronte a Dio e alla mia coscienza”. Il che ... non evitò che io restassi in minoranza nella decisione⁹³⁹.

settembre 1944, n. 780, il quale stabilisce di detta convocazione al Comandante militare provinciale nel cui territorio sono stati commessi i reati e - solo qualora i reati siano stati commessi in due o più province comprese nella giurisdizione di uno stesso comando provinciale e non sia possibile separare i procedimenti – conferisce al Comandante militare regionale di designare il Comandante provinciale convocare il Tribunale militare straordinario di guerra. Tuttavia il Collegio ritiene che, in considerazione del particolare momento storico e per la necessità della repressione immediata di reati così gravi come sono quelli di cui gli odierni imputati devono rispondere, la disposizione di legge del predetto decreto del 14 settembre debba considerarsi superata e la convocazione ritenersi valida”. *ASMi, TMTMi, Sentenze TMRGMi*, anno 1945, vol. 1, sentenza n. 74, 1945 gennaio 29

⁹³⁷ *ASMi, CASMi, Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

⁹³⁸ S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, cit., p. 60.

⁹³⁹ *Ibidem*.

Oltre al presidente Pasquale Spoleti, la sentenza della CAS chiamava in causa uno dei cinque giudici che si avvicendarono nel formare le corti marziali dei processi di gennaio: il colonnello dei bersaglieri Giuseppe Libois.

Anche per Libois i documenti recuperati da Vassia erano compromettenti. Tra questi un'istanza prodotta dal giudice militare il 9 marzo del 1945 per protestare sul suo collocamento a riposo, e che finì, non si sa come, in un cassetto dell'Ufficio politico del Palazzo di giustizia. La richiesta era stata indirizzata al Ministero della giustizia ed era compromettente sin dalle premesse. Libois sosteneva che "era obbrobrioso e vergognoso per lui, soldato tradito dal suo ex re, rimanere in questi momenti inoperoso" e, dopo aver ricordato di essere stato congedato per le sue idee fasciste dal "traditore Badoglio in quegli infausti 45 giorni del suo sciagurato governo", chiedeva di essere ricollocato in servizio.

Egli chiedeva, altresì, di rimanere in servizio presso il Tribunale militare regionale di Milano presso il quale ha firmato ben 24 sentenze di morte di partigiani, responsabilità evidentemente gravissima, che forse non tutti avrebbero saputo assumere e dalla quale, peraltro, il sottoscritto stesso nella completa sicurezza di compiere il proprio dovere, mai rifuggirebbe⁹⁴⁰.

Libois prestò servizio presso il tribunale di Milano fino al 23 marzo 1945, in qualità di giudice effettivo e di presidente di sezione, ottenendo, per il suo operato "la qualifica di ottimo da parte del generale presidente (Spoleti, ndr)" e, sempre nell'istanza da lui prodotta dichiarava che, se qualora non avesse potuto rioccupare il suo posto, "di essere disposto ad accettare qualsiasi incarico al servizio della repubblica sociale, alla quale, dopo lo spergiuro dei traditori, aveva giurato fedeltà"⁹⁴¹.

L'istanza dimostrava in modo inequivocabile la volontarietà del giudice militare di servire gli scopi della RSI; era quindi dimostrata la sua consapevole azione a danno delle formazioni partigiane, avendo, peraltro, egli dichiarato che nel pronunciare ventiquattro condanne a morte, aveva assunto una "responsabilità evidentemente gravissima, che forse non tutti avrebbero saputo assumere".

Di tutti gli imputati, giudicati in contumacia dalla CAS, solo Francesco Centonze si preoccupò di produrre un memoriale difensivo. Il tenente aveva preso parte come PM a tutti i processi celebrati contro partigiani tra gennaio e febbraio 1945.

Giunto al tribunale militare di Milano solo verso ottobre 1944, aveva prestato servizio presso il I reggimento di artiglieria e in seguito era stato incorporato nella MVSN. Dopo poco tempo fu inviato presso il tribunale di Milano, con l'incarico di sostituto procuratore. Qui fu responsabile delle indagini inerenti al reato di "appartenenza a bande", compito che assolse con zelo e sollecitudine. Dai numerosi documenti firmati dall'ufficiale, costituenti l'apparato probatorio contro gli imputati e rinvenuti all'interno dei fascicoli processuali, emerge una condotta poco disposta al compromesso, semmai contraddistinta dalla volontà di "andare sino in fondo".

Il 3 febbraio 1945, pochi giorni dopo aver mandato davanti al plotone d'esecuzione dieci partigiani, Centonze si lamentava con il comando della GNR di Tirano (SO) per le lungaggini delle indagini relative alla diffusione di manifestini sovversivi:

E' deplorabile che in una richiesta inoltrata fino dal 23 settembre dello scorso anno e sollecitata fino al 31 ottobre successivo, non abbia avuto ancora riscontro, ciò intralciando per negligenza, il regolare andamento dei servizi. Torno a invitarvi a dare riscontro in merito alla richiesta all'esito delle indagini per addivenire alla identificazione degli autori della divulgazione dei

⁹⁴⁰ ASMi, CASMi, *Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*

⁹⁴¹ Ibidem

manifestini sovversivi rinvenuti nella notte tra il 7 e l'8 settembre dello scorso anno sulla strada tra Mazzo di Valtellina e Cresotto.

Ove anche la presente dovesse restare senza riscontro, mi troverò costretto a richiedere al superiore comando provinciale la comminatoria di adeguate sanzioni⁹⁴².

Documenti simili a questo, inerenti alla repressione partigiana e a firma del sostituto procuratore militare Francesco Centonze, sono particolarmente frequenti nelle cartelle del fondo Tribunale militare di Milano.

Nel suo memoriale Centonze sostenne, però, di essere stato costretto ad accettare quel ruolo, e conseguentemente quello di Pubblico ministero nei processi celebrati contro i partigiani. Non vi era, sempre secondo Centonze, volontarietà nelle sue azioni, anzi egli tendeva a dimostrare di aver accettato la carica a seguito di coartazione e, addirittura di averla assunta ed esercitata con fini di anticollaborazionismo.

Eppure il tenente non riuscì a convincere i giudici della CAS poco inclini a ritenere veritiere le prove, più verbali che reali, addotte. I giudici si convinsero, invece, che l'imputato provenendo dalla MVSN e portando sempre all'occhiello, come affermavano i testimoni, il distintivo del fascio repubblicano, non potesse essere contrario alle disposizioni del regime.

Anzi egli faceva, talora, l'apologia dei nazifascisti (teste Riccio), definendo criminali tutti coloro che al regime nazifascista erano avversi (teste Ruggiero). L'iscrizione al fascio repubblicano non poteva dunque costituire per il Centonze un atto puramente formale, essendo accompagnato dalla relativa ideologia⁹⁴³.

A favore del pubblico ministero non giocava neanche il comportamento tenuto durante i processi, essendo solito "scagliarsi con accanimento contro gli imputati". Centonze non si fece mai sostituire in qualche udienza, nonostante un giorno avesse chiesto al collega Filippo Italia, sostituto procuratore responsabile con lo stesso Centonze, delle indagini relative ai reati di "appartenenza a bande armate", pur non avendo mai preso parte a processi contro partigiani:

Perché i turni non si decidono per tutti? Devo essere sempre io a fare il Danton o il Marat?

Centonze, quindi, non si era mai lamentato di dover prestare servizio d'udienza, ma di farlo troppo frequentemente; inoltre più di una volta era stato udito proferire parole offensive a carico dei colleghi che, a suo dire, si sottraevano dall'incarico solo per vigliaccheria.

L'atteggiamento processuale tendente a mitigare la pena degli imputati descritto nel suo memoriale non fu provato né risultò al dibattimento. Il maggiore Filippo Italia, anch'egli sostituto procuratore, riferendosi alla severità che da sempre contraddistingueva Centonze, ricordava come costui non avesse mai concesso alcuna libertà provvisoria e mai avesse espresso parere favorevole al riguardo.

Una severità di giudizio, accompagnata da una fede radicata nel fascismo e frutto di una solida esperienza nella lotta ai movimenti partigiani.

Nel verbale della sentenza non vi è traccia degli incarichi assunti da Francesco Centonze prima dell'8 settembre. Il suo fascicolo personale è introvabile, quindi difficile ricostruire la carriera.

In seguito all'8 settembre, Centonze era stato rimpatriato e nell'ottobre 1944, si era arruolato nel I reggimento artiglieria, aderendo sin da subito alla RSI.

L'unica cosa certa è che Centonze a Milano, usò il "pugno di ferro" chiedendo sempre la massima pena ovunque fosse possibile.

⁹⁴² ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 231, fascicolo 12.850, 1945 febbraio 3, *Richiesta esito indagini del sostituto procuratore militare Francesco Centonze*.

⁹⁴³ Ibidem.

La sentenza della Corte di assise straordinaria del 1947, paradossalmente, si mostrò particolarmente favorevole a Francesco Centonze, al quale furono riconosciuti gli estremi per beneficiare dell'”amnistia Togliatti”. Potè quindi godere con molti altri di un perdono sostanziale, partendo dal presupposto, riconosciuto anche dall'Assise straordinaria, “che permane il dubbio sull'efficienza nelle sue attività a proposito delle condanne a morte. Il dubbio rende superflua ogni ulteriore indagine circa gli estremi soggettivi in merito ai fatti di omicidio”⁹⁴⁴.

Neanche il fatto che, in veste di pubblico ministero, Centonze avesse dovuto presenziare a tutte le esecuzioni, poteva in qualche modo provare la sua consapevole partecipazione alla politica repressiva della Rsi, perché tale presenza era imputabile “agli ordini ricevuti”. Ogni altra indagine su di lui fu sospesa e la pratica fu archiviata. Infine di Centonze si persero le tracce.

Amnistiato il tenente Francesco Centonze, i giudici si pronunciarono su Pasquale Spoleti e Giuseppe Libois.

I due furono riconosciuti colpevoli del reato di collaborazionismo e condannati rispettivamente a trenta e a dieci anni di carcere. Su Spoleti gravavano le responsabilità maggiori; per il suo acceso collaborazionismo la legge prevedeva la fucilazione previa degradazione, ma la corte riconobbe alcune attenuanti che permisero a Spoleti di evitare il plotone d'esecuzione.

Libois se la cavò con dieci anni, perché “nonostante fosse provata la sua fede nazifascista, non ebbe mai un ruolo rilevante nelle decisioni assunte, semmai adeguandosi alle decisioni volute dallo Spoleti”⁹⁴⁵.

Nonostante le pesanti condanne, i due magistrati militari rimasero poco tempo in carcere. Libois fu liberato quattro anni dopo, nel 1951, mentre Spoleti nel 1953. Sembrarono allora avverarsi le parole pronunciate a Mosca dall'ambasciatore italiano Pietro Quaroni, una delle personalità più rappresentative della diplomazia italiana del dopoguerra, quando sottolineò la necessità di fare uso di mezzi ben più drastici che una “semplice inchiesta in famiglia” per salvare i criminali di guerra. Riferendosi alla questione slava, il diplomatico suggerì di “affibbiare loro 30 anni di reclusione, per poi metterli fuori quando la burrasca era passata”⁹⁴⁶.

Discorso che, come si è visto nel caso di Spoleti e Libois, poteva essere tranquillamente esteso anche ai criminali e ai collaborazionisti della RSI.

⁹⁴⁴ ASMi, CASMi, *Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

⁹⁴⁵ ASMi, CASMi, *Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

⁹⁴⁶ *Lettera di Quaroni a Zoppi, 15 luglio 1946*, in F. Focardi e L. Klinkhammer (a cura di), *La questione dei criminali di guerra*, cit. pp. 512-513.

5.2 I processi di Milano

5.2.1 I processi dell'11 gennaio 1945

Il primo dei processi contro i partigiani si celebrò in un'aula delle udienze sita presso il Palazzo di Giustizia di via Freguglia, l'11 gennaio 1945. Davanti a un collegio giudicante, riunito in sessione straordinaria, si presentarono tre imputati: Dante Opizzi, Celestino Campolunghi e Ferdinando Cavallini⁹⁴⁷. Le accuse erano decisamente pesanti. Tutti erano incriminati di appartenenza a bande “per avere esplicito una azione diretta ad agevolare l'opera delle bande armate operanti in danno della Repubblica Sociale Italiana”⁹⁴⁸. A questa accusa generica si aggiungevano accuse più circostanziate relative a reati commessi a Milano in epoca anteriore al 1945 che si concretizzavano nella detenzione di armi e nell'attentato ad appartenenti alle forze armate. Infine, Dante Opizzi era accusato di mancanza alla chiamata “perché, quale appartenente a classe richiamata alle armi, non si presentava senza giustificato motivo nei tre giorni successivi a quello prefisso venendo arrestato in Milano”⁹⁴⁹.

I tre imputati erano stati arrestati tre giorni prima dalla polizia repubblicana e denunciati come membri della Squadra Terroldi (?) facente parte dell'organizzazione “sovversiva” denominata Fronte della Gioventù. La loro appartenenza a tale organizzazione era stata acclarata sin dalla metà di settembre 1944 e durante tale militanza, si erano resi responsabili unicamente di aver disarmato un milite della sua rivoltella.

A detta azione il Campolunghi e il Cavallini parteciparono armati di pistola, mentre l'Opizzi vi partecipò con un sacchetto di sabbia da usare come sfollagente, questa circostanza risulta per coerente affermazione degli imputati. Tutti quanti hanno altresì dichiarato che l'Opizzi non à usato il sacchetto di sabbia e che in alcuna circostanza lo stesso è stato armato di arma propria.

La posizione di Opizzi sembrava meno grave di quella degli altri due imputati. Un ulteriore alleggerimento in merito all'accusa di mancanza alla chiamata, derivava dal possesso di un certificato rilasciato dal Commissariato di Zona di Milano il 29 ottobre 1944, dal quale risultava che l'imputato si era presentato alla chiamata alle armi della sua classe (1924), all'esame medico era stato dichiarato rivedibile e “al nuovo esame con la classe 1925, tale rivedibilità veniva nuovamente dichiarata”.

L'imputato fu comunque riconosciuto colpevole, con i compagni, di appartenenza a bande armate, detenzione di armi e attentato ad appartenenti alle Forze Armate. Le attenuanti generiche potevano essere riconosciute solo a Cavallini e Campolunghi, in quanto minori di anni diciotto “si che deve applicarsi nei loro confronti il disposto dell'art. n. 98 del C.P. e delle riduzioni di pena previste in relazione a tale circostanza, ritiene congrua nei confronti di detti minori la pena di anni 24 di reclusione con la relativa pena accessoria di legge”⁹⁵⁰. Per Opizzi, invece, unico imputato maggiorenne, il collegio giudicante ritenne di non applicare le

⁹⁴⁷ Il collegio giudicante era formato dal colonnello i.g.s. (incarico di grado superiore) Pasquale Spoleti (Presidente), dal capitano di artiglieria Giovanni Stanghellini (giudice relatore) che si alternò con il colonnello Arturo Tinebra e dai giudici Giuseppe Libois (colonnello dei bersaglieri), Cavallotti Di Natale (maggiore di fanteria) e Paolo Parrinello (maggiore della GNR). Pubblico ministero era il tenente Francesco Centonze. Dante Opizzi era nato a Milano il 29 dicembre 1924, città ove risiedeva e svolgeva la professione di meccanico; Celestino Campolunghi, anch'egli di Milano, era nato il 29 luglio 1928 ed era impiegato come telefonista presso un'azienda privata. Infine, Ferdinando Cavallini era nato, sempre a Milano, il 5 aprile 1928; non svolgeva alcuna professione.

⁹⁴⁸ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMI*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 49, 1945 gennaio 11.

⁹⁴⁹ Ibidem.

⁹⁵⁰ Ibidem.

circostanze favorevoli (peraltro previste dall'art. 16 del decreto legislativo 16 giugno 1944) e di condannarlo a morte mediante fucilazione alla schiena. La pena non fu comunque eseguita essendo stata commutata da un decreto del duce in vent'anni di reclusione⁹⁵¹.

Subito dopo il processo "Opizzi, Campolunghi e Cavallini", si riunì una nuova sessione giudicante straordinaria sempre presieduta dal colonnello Spoleti. Alla sbarra salirono l'operaio Attilio Folli, classe 1926 di San Giuliano Milanese, ma residente a Milano e Carlo Colombi, anch'egli operaio nato a Milano il 9 settembre 1927.

Anche per loro le accuse erano appartenenza a bande armate, detenzione di armi e partecipazione alla stessa associazione sovversiva degli imputati precedenti denominata Fronte della Gioventù.

A queste accuse si aggiungeva poi quella di concorso in omicidio per aver "in Milano la sera del 30 ottobre 1944 in concorso con Cappelletti Davide, Guarnaschelli Luciani, Borsa Mario, Griffini Osvaldo, Barbieri Giovanni, Sacchi Alberto e Chiapparini Antonio, cagionato la morte di un militare della X Flottiglia MAS, dopo il tentativo di disarmarlo e alla reazione di costui gli sparavano 4 colpi di rivoltella, uccidendolo ed allontanandosi poi con il mitra in possesso dell'ucciso; approfittando di particolari circostanze di tempo e di luogo dovute alle circostanze di guerra (oscuramento)"⁹⁵².

Il dibattimento, segnalava il verbale, mise in luce le responsabilità dei due imputati in merito alle accuse; responsabilità per le quali la legge prevedeva la pena capitale. Come nel caso precedente, anche in questa vicenda, uno dei due imputati non era maggiorenne, pertanto fu condannato a morte solo Attilio Folli, mentre Carlo Colombi fu sanzionato con il carcere a vita. Attilio Folli fu fucilato il 14 gennaio 1945 a Milano⁹⁵³.

Poco dopo la sentenza nei confronti di Folli e Colombi, lo stesso collegio si riunì per celebrare il terzo processo della giornata contro "appartenenti a bande armate". Questa volta toccò ad Angelo Stanga, nato a Villachiera il 16 agosto 1909 e residente a Milano. Stanga era stato arrestato il 27 dicembre 1944 in via Ravizza, a pochi metri dal comando Corpo Volontari Fascista Repubblicano, in compagnia di un tale di nome Restelli perché trovato in possesso di una rivoltella. Accompagnato in questura e interrogato dagli agenti di polizia, Stanga aveva dichiarato di aver fatto parte di una banda di partigiani, che si era sciolta in ottobre, operante nella zona del Monferrato. Le giustificazioni addotte dall'interrogato sembrarono agli inquirenti poco fondate, avendo egli dichiarato che: "si era arruolato con i partigiani perché privo di mezzi di sussistenza". Trovandosi in tali condizioni, non aveva comunque esitato a prendere parte a operazioni contro automezzi che circolavano sulle strade. In ottobre, dopo lo scioglimento della banda, Stanga era giunto a Milano e, su consiglio dell'amico Restelli, aveva deciso di arruolarsi volontario nell'Esercito Repubblicano. Per tale motivo, il giorno dell'arresto, si trovava in via Ravizza, in quanto intenzionato a recarsi al corpo volontari per sbrigare le formalità dell'arruolamento.

Dal dibattimento seguito alla presentazione dei fatti, i giudici costatarono l'esistenza di reati per i quali la legge prevedeva la pena capitale, tuttavia "data la scarsa pericolosità del pervenuto e la parte secondaria che egli svolse nelle attività della banda", la corte riteneva che concorressero le attenuanti previste dalla legge. Stanga fu così condannato a vent'anni di reclusione e al pagamento di una multa di £. 20.000 per il reato di appartenenza a bande armate con l'aggiunta di altri dieci anni per il reato di detenzione di armi⁹⁵⁴.

⁹⁵¹ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 49, 1945 gennaio 11.

⁹⁵² ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 50, 1945 gennaio 11.

⁹⁵³ *Ibidem*; la notizia dell'avvenuta esecuzione è lapidariamente riportata in calce alla sentenza: "[Sentenza] Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 1945 – XXIII. Irrevocabile all'atto della pronuncia. Eseguita pena di morte nei confronti del Folli il 14 gennaio 1945 – XXIII in Milano.

⁹⁵⁴ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 51, 1945 gennaio 11.

L'ultimo processo della giornata fu celebrato contro tre imputati, due agenti ausiliari di P.S. e un civile⁹⁵⁵, tutti accusati di appartenenza a bande armate. Il collegio giudicante si mantenne pressoché inalterato, con la sola eccezione del Giudice relatore Arturo Tinebra sostituito dal capitano Giovanni Stanghellini. Il dibattimento, particolarmente breve, si concentrò soprattutto sull'accusa nei confronti dei tre di essersi adoperati per nascondere armi e intrattenere relazioni con i partigiani e si concluse con la condanna per tutti gli imputati a trent'anni di carcere⁹⁵⁶.

5.2.2. I processi al Fronte della Gioventù del 12 gennaio 1945

Il 12 gennaio del 1945 furono istruiti quattro processi per un totale di dodici imputati accusati di partecipazione ad associazione sovversiva, di appartenenza a bande armate e attentato ad appartenenti alle Forze Armate. A operare era lo stesso collegio giudicante che, il giorno precedente, aveva condannato a morte Dante Opizzi e Attilio Folli ed erogato decine di anni di carcere agli altri imputati. Il pubblico ministero era, ancora una volta, il tenente Francesco Centonze.

I processi furono indetti sulla base di alcuni rapporti della Questura di Milano, del 9 gennaio che denunciavano gli imputati dei reati loro ascritti. Tre degli accusati furono condannati a trent'anni di carcere, mentre gli altri nove alla pena capitale mediante fucilazione alla schiena⁹⁵⁷.

Durante il primo dibattimento furono imputate quattro persone: Giuseppe Rossato, Luciano Colombo, Filippo Zaffaroni e una donna, Francesca Mainini⁹⁵⁸.

I quattro erano stati tratti in arresto il 9 gennaio 1945 durante un rastrellamento organizzato dal comando provinciale della GNR di Milano. Il processo fu celebrato pochi giorni dopo, secondo un rituale noto ai tribunali militari straordinari operanti in zona di guerra (Jugoslavia, Grecia, Albania) che non consentiva nessuna fase istruttoria. Le prove erano spesso solo le denunce e le dichiarazioni personali degli imputati, generalmente estorte durante interrogatori contraddistinti da violenza fisica e psicologica.

In sede d'interrogatorio Rossato confermò di aver fatto parte di "associazioni sovversive", partecipando, armato, ad azioni "terroristiche" e ad attentati contro appartenenti alle FF.AA. Di reati simili erano accusati anche Colombo, Zaffaroni e Francesca Mainini, indicata come figura di primo piano nell'organizzazione partigiana comunista operante a Legnano (VA) "nota come Brigate Garibaldi".

Gli imputati ammisero solo in parte le accuse contestate. Francesca Mainini confessò di avere ospitato, in più riprese, appartenenti alle Brigate Garibaldi e di avere nascosto nella propria abitazione una valigia, contenente una bomba, con la quale "si voleva fare saltare l'albergo Mantegazza" di Milano. Infine, la giovane donna era accusata di avere prestato servizio come messaggera (staffetta) e, in tale veste, di aver operato come collegamento tra le varie formazioni partigiane fornendo loro biancheria, viveri e messaggi. Mainini si difese dalle accuse affermando di essere stata costretta dai partigiani a prestare la propria opera, ma fu contestata dai giudici poichè avrebbe potuto denunciare i ribelli alle autorità repubblicane o,

⁹⁵⁵ Giovanni Battista Suzzani e Giovanni Pavan, entrambi agenti di polizia di Milano e Bruno Magnanini, civile, anch'egli di Milano.

⁹⁵⁶ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 52, 1945 gennaio 12.

⁹⁵⁷ "Nove terroristi giustiziati", titolava *Il Corriere della Sera* del 15 gennaio 1945, per "appartenenza a banda armata, associazione sovversiva, attentati alle Forze Armate, detenzione di armi, devastazioni e saccheggi.

⁹⁵⁸ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 52, 1945 gennaio 12. Giuseppe Rossato era nato a Duaville il 10 luglio 1922, paese ove risiedeva. Colombo Luciano era nato a Legnano il 2 febbraio 1924; Filippo Zaffaroni era originario di Busto Arsizio ove era nato il 24 aprile 1927, mentre Francesca Mainini era nata a Vanzaghello il 26 settembre 1917 e lì risiedeva.

semplicemente, interrompere la sua collaborazione rendendosi irreperibile. La tesi della costrizione fu utilizzata anche da Rossatto, nonostante fosse attestata la sua partecipazione a una decina di attentati: “ di essere stato presente, a circa 300 metri di distanza, quando fu attentato alla vita del milite Cislighi, di avere partecipato al saccheggio del municipio di Gorla Minore, di aver posto una bomba tra i binari di una ferrovia di Castellanza”⁹⁵⁹.

Alla devastazione del municipio di Gorla aveva partecipato anche Luciano Colombo, che, secondo il Pubblico ministero, era colpevole anche di mancanza alla chiamata alle armi. Infine, Filippo Zaffaroni, confermando in pieno le dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Politico Investigativo (U.P.I.) della GNR di Milano, ammise di fare parte dell’organizzazione partigiana e di “ avere indossato una divisa militare con lo scopo di compiere atti terroristici, di avere partecipato, senza prendervi parte attiva, al ferimento del brigadiere De Muro; di avere preso parte al sabotaggio della linea ferroviaria di Castellanza; di essere stato armato di pistola e moschetto e di avere, in precedenza, appartenuto al Fronte della Gioventù”⁹⁶⁰. Dopo un breve dibattimento, il collegio giudicante emise la sentenza di morte mediante fucilazione alla schiena per tutti e quattro gli imputati. L’unico a vedere commutata la pena fu Zaffaroni che “ con la diminuzione della minore età viene condannato alla pena dell’ergastolo e al pagamento delle spese processuali”⁹⁶¹.

In seguito a un decreto del duce anche Mainini e Colombo videro commutata la pena capitale in vent’anni di carcere.

Poco dopo la pronuncia della sentenza, furono introdotti in aula altri quattro imputati, accusati, come i precedenti, di appartenenza a bande armate. Si trattava di Giancarlo Serrani, Sergio Bazzoni, Libero Morandotti ed Enrico Bertocchi⁹⁶². Anche in questo caso le imputazioni individuali erano estremamente gravi, andando dalla partecipazione a formazioni partigiane ad attività di sabotaggio negli stabilimenti dove prestavano la loro opera. Considerate le differenti responsabilità, la corte condannò Serrani e Bazzoni alla pena di morte, Bertocchi all’ergastolo e Morandotti alla reclusione per anni tre, poiché aveva aderito alle formazioni partigiane, ma non aveva preso parte ad alcuna azione⁹⁶³.

Erano trascorsi pochi minuti dall’uscita di scena dei quattro imputati quando al loro posto si presentarono Giovanni Carrera, Giuseppe Palma e Arturo Capecchi⁹⁶⁴. Comprovata la loro partecipazione a bande partigiane, il Pubblico ministero Francesco Centonze affermava che “ i tre imputati avevano partecipato attivamente alle azioni dei partigiani, arrivando anche a fabbricare armi al fine di partecipare ad azioni contro i militari”. A differenza di Capecchi, gli imputati Palma e Carrera, “pur ammettendo di fare parte di un’associazione comunista, dagli elementi in possesso degli inquirenti non emergeva alcuna prova nei riguardi di una loro partecipazione attiva ad azioni terroristiche”. Ciò alleggeriva la loro posizione processuale e fece la differenza in sede di giudizio. La situazione più grave era indubbiamente quella di Capecchi che aveva fatto parte di “associazioni comuniste” e con loro, aveva operato nella città di Milano, assalendo in agguati isolati gruppi di militari. Inoltre, l’imputato “durante il dibattimento, ha confermato di avere preso parte all’attentato contro un ufficiale non

⁹⁵⁹ Ibidem.

⁹⁶⁰ Ibidem.

⁹⁶¹ Ibidem.

⁹⁶² Giancarlo Serrani, nato a Mantova l’8 settembre 1921, viveva a Milano, dove svolgeva l’attività di tornitore; Sergio Bazzoni, classe 1926, anch’egli milanese, svolgeva l’attività di meccanico; Libero Morandotti era un elettricista di 25 anni, anch’egli residente a Milano; Enrico Bertocchi, meccanico, era il più giovane dei 4, era infatti nato a Milano il 5 ottobre 1927.

⁹⁶³ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 53, 1945 gennaio 12

⁹⁶⁴ Giovanni Carrera, classe 1898, residente a Pavia; Giuseppe Palma nato a Trani il 24 maggio 1925 e Arturo Capecchi, classe 1925, residente a Milano.

identificato [...], motivo per cui egli deve essere dichiarato colpevole per questi reati e condannato alla pena capitale”⁹⁶⁵.

La sentenza, pronunciata poco tempo dopo il dibattimento, condannò a morte solo Capecchi, mentre inflisse tre anni di carcere agli altri due imputati.

In quella frenetica giornata un nuovo processo si tenne nelle prime ore del pomeriggio. Anche in questo caso si trattava di tre giovani uomini accusati del solito reato di appartenenza a bande armate. Roberto Giardino (classe 1922), Luciano Rossi (classe 1923) e Sergio Griandi (classe 1927), i tre imputati, erano residenti a Milano, dove svolgevano l’attività di operai meccanici. La loro partecipazione alle attività partigiane toccava varie sfere d’azione che andavano dalla partecipazione a bande armate alla distribuzione di materiale propagandistico “sovversivo”. Erano stati arrestati da legionari della Muti durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1944, e dopo essere stati interrogati dai militi, furono tradotti nelle carceri di San Vittore dove restarono per circa un mese. All’atto dell’arresto furono trovati in possesso di una pistola e, dopo la perquisizione delle loro abitazioni, nella cantina di Rossi, i militi della Muti rinvennero parecchi caricatori per moschetto modello 91, due granate di fabbricazione tedesca e una bomba cilindrica per attentati dinamitardi. Tutti ammisero di fare parte del Partito Comunista Italiano ma confermarono le dichiarazioni rese in istruttoria, di non aver partecipato a fatti di sangue⁹⁶⁶.

Il collegio giudicante a questo punto si trovò di fronte a una situazione anomala che la sentenza così sintetizzava

Non sussiste l’imputazione di appartenenza a bande armate. Non risulta infatti che i presenti abbiano comunque partecipato, in gruppo o isolatamente, ad azioni armate illegali e la prova di ciò, in mancanza di ammissione da parte degli imputati, non può essere altrimenti ottenuta. Pertanto, sorgendo dubbio al riguardo, gli imputati vanno assolti per insufficienza di prove.

Tuttavia persistevano le imputazioni di partecipazione ad associazione sovversiva e di detenzione di armi, ammesse dagli stessi imputati. Tali reati erano giudicati sufficienti per la massima sanzione che fu in effetti comminata nei confronti di Giardino e Rossi. Griandi fu invece condannato a trent’anni di reclusione, in considerazione della giovane età.

L’ultimo dei processi della giornata vide come imputati Renzo Botta, Aldo Spagnolo, Roberto Ricotti e Mario Anzi. Alle solite accuse di appartenenza a bande armate e di partecipazione ad associazioni sovversive si aggiungevano per Botta e Spagnolo il reato di mancanza alla chiamata, mentre per Ricotti quello di diserzione, in quanto “ in servizio nella Divisione San Marco si allontanava arbitrariamente dal reparto il 16 agosto 1944 senza più farvi ritorno, venendo tratto in arresto a Milano”⁹⁶⁷.

Tutti i presenti, per effetto delle loro dichiarazioni, furono ritenuti responsabili di aver partecipato all’associazione sovversiva nota come “Fronte della Gioventù” e di diffusione di manifestini antinazionali. Salvo Spagnolo, minore di anni diciotto, furono anche accusati di aver partecipato ad azioni contro militari tedeschi, organizzati in bande che agivano nella città di Milano “tant’è che uno di essi, il Botta, aveva preso parte a un’azione in Piazza Medaglie d’Oro”⁹⁶⁸.

Dopo un brevissimo dibattimento durante il quale furono accertate le attenuanti di Spagnolo e di Anzi, entrambi minori di età, furono emesse la sentenza capitale per Botta e Ricotti e la condanna a ventun’anni di reclusione per gli altri imputati.

⁹⁶⁵ Ibidem.

⁹⁶⁶ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 55, 1945 gennaio 12

⁹⁶⁷ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 58, 1945 gennaio 12.

⁹⁶⁸ Ibidem.

L'esecuzione dei nove condannati a morte processati il 12 gennaio avvenne il 14 gennaio 1945 nel campo sportivo Giuriati.

5.2.3 Il processo del 13 gennaio 1945

Giuseppe Tortorella, giovane laureato in giurisprudenza, residente a Milano ma di origini napoletane, era accusato di appartenenza a bande, partecipazione ad associazione sovversiva. Le accuse mossegli dal Pubblico ministero Francesco Centonze partivano da un rapporto pervenuto dalla Questura di Milano il 9 gennaio in seguito a segnalazione del comando delle SS sito presso l'Hotel Regina. Tale documento riteneva Tortorella appartenente, sin dall'ottobre 1944, al "Fronte della Gioventù, associazione sovversiva operante in Milano"⁹⁶⁹. L'imputato ammise, durante l'interrogatorio tenuto dalle SS, di aver fatto parte di tale "associazione sovversiva" come propagandista e istruttore, ma la sua partecipazione a tale gruppo, di cui aveva conosciuto i dirigenti, era stata concertata con tale Ghiringhelli, informatore delle SS, con il solo scopo di conoscere l'organizzazione, i componenti e i capi e farli quindi noti al Ghiringhelli affinché venissero arrestati.

Centonze, tuttavia, riteneva che "tale asserto si rivela un fantasioso ritrovato cui il Tortorella si è affidato a scopo difensivo", in quanto sia le deposizioni dei testimoni citati in giudizio, sia le sue stesse dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio sembrano negare tutto ciò. Tuttavia, pur essendo stato assodato che Tortorella faceva parte del Fronte della gioventù, come attenuanti a suo favore giocava il fatto che

il Tortorella non risulta abbia mai esercitato, in seno all'associazione, l'ufficio di addetto militare e la sua opera appare in fatto costituita essenzialmente da propaganda generica e teorica e da polemiche programmatiche coi capi settore e dirigenti locali del movimento; in questo il collegio ravvisa una circostanza favorevole all'imputato⁹⁷⁰.

L'imputato fu ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e condannato "alla pena della reclusione per anni ventiquattro (24) per il reato di appartenenza a bande e ad anni sei (6) per la partecipazione ad associazione sovversiva. Collettivamente quindi ad anni trenta (30) di reclusione"⁹⁷¹.

5.2.4 Il processo del 26 gennaio 1945

Lorenzo Bianchi si era allontanato dal suo reparto, il 4 Battaglione territoriale di Lodi, il 1 ottobre 1944, portando con sé gli effetti di corredo ed equipaggiamento e armamento costituiti dalla sua dotazione personale. Prima di abbandonare il corpo, Bianchi si era reso responsabile di altri reati. Nella denuncia, infatti, si rendeva noto, che il 20 dicembre 1944 era stato catturato a Orio Litta, ove abitava con la famiglia, e che all'atto dell'arresto gli era stata notificata, oltre alla diserzione, l'accusa di aver asportato, in diverse occasioni, dall'armeria del suo reparto materiale di armamento

che passò a tale Mazzi Antonio affinché lo facesse pervenire a una banda di partigiani; che quando veniva a conoscenza di azioni di rastrellamento ne dava comunicazione alle bande partigiane; che faceva opera di istigazione presso i compagni per indurli a disertare; che diede ospitalità ad elementi partigiani e che per l'attività svolta nella banda Cavallino aveva ricevuto il compenso di £ 750.

⁹⁶⁹ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMI*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 56, 1945 gennaio 13.

⁹⁷⁰ Ibidem.

⁹⁷¹ Ibidem.

Il PM Francesco Centonze tenne un'arringa particolareggiata sui fatti e sulle imputazioni contestate a Bianchi. Per quanto concerneva il reato di diserzione, esso era chiaramente dimostrato in quanto, lo stesso imputato aveva ammesso di essersi allontanato arbitrariamente il 1 ottobre 1944 “ dopo aver invano richiesto di essere lasciato in libertà come appartenente a classe anziana (1903) e spinto di guadagnare col suo lavoro quanto occorrente al mantenimento della famiglia, formata da 5 figlioli e dalla moglie quasi cieca dato che al loro sostentamento non bastava la sua retribuzione di allievo militare”.

Le circostanze di natura familiare, seppur non giustificative dell'allontanamento arbitrario, apparivano come attenuanti favorevoli all'imputato, che, per il reato di diserzione, fu condannato a quattordici anni di reclusione.

Per quanto concerne le accuse di appartenenza a bande armate, il collegio giudicante accertò che Bianchi aveva prestato la sua opera e assistenza ad appartenenti a bande, ricevendo come compenso da “Ermanno”, un capo partigiano, £ 750. Tuttavia, la corte, non essendo in grado di stabilire con certezza il tenore e le responsabilità concrete in tale attività, condannò Bianchi a vent'anni di reclusione per il reato di favoreggiamento, ma non lo sanzionò per quello di appartenenza a bande armate. In definitiva, l'imputato fu condannato a trent'anni di prigione.

5.2.5 Gappisti alla sbarra

Milano era una città in lotta. In essa si consumava da mesi una guerra terribile, senza esclusione di colpi. Da una parte i fascisti e i tedeschi, dall'altra nuclei di partigiani che adottavano le tecniche della guerriglia urbana, ben narrate nel libro *Senza tregua* di Giovanni Pesce, il comandante “Visone”⁹⁷².

In città i GAP (Gruppi d'Azione Patriottica) compivano attentati alle forze d'occupazione, ai fascisti e alle truppe repubblicane con un certo successo.

Milano, una vera e propria metropoli, si prestava alla guerriglia urbana come del resto Roma, Torino, Genova, altre città in cui si affermò il gappismo.

Come già detto, i GAP dipendevano esclusivamente dal partito comunista e dalle Brigate Garibaldi.

L'antica militanza comunista di alcuni di loro, li aveva portati a maturare esperienze nella guerra civile spagnola e nella Resistenza francese.

I gappisti vivevano nella più rigida clandestinità. Per ragioni di sicurezza ogni gruppo era sconosciuto agli altri; all'interno d'ogni unità si trovavano addetti al rifornimento d'armi ed esplosivi, staffette, artificieri, incaricati per la fornitura di documenti falsi e rifugi e infine informatori sugli obiettivi delle azioni.

In realtà si trattava di un'organizzazione complessa e articolata che concedeva una notevole libertà alle diverse unità.

Tra i comandanti più noti spiccarono Ilio Barontini, Giovanni Pesce, Giorgio Amendola, Antonello Trombadori, Carlo Salinari, Walter Nerozzi e Aldo Petacchi⁹⁷³.

I GAP a Milano colpirono in varie occasioni; ad esempio, il 7 gennaio fu fatto esplodere un ordigno esplosivo nel bar Manenti in via Vittorio Pisani che provocò la morte di una quindicina

⁹⁷² G. Pesce, *Senza tregua. La guerra dei GAP*, Feltrinelli, Milano 2005. Sui GAP esiste una vasta bibliografia di riferimento; in questa sede ci limitiamo a citare: S. Peli, *La Resistenza in Italia: storia e critica*, Einaudi, Torino 2004; C. Pavone, *Una guerra civile...*, cit.; R. Battaglia, *Storia della Resistenza italiana*, Einaudi, Torino 1964; M. Rendina, *Dizionario della Resistenza*, cit.; G. Bocca, *Storia dell'Italia partigiana*, Laterza, Bari 1976; F. Calamandrei, *La vita indivisibile. Diario 1941-1947*, Giunti, Firenze 1998; A. Portelli, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma 2001.

⁹⁷³ Marco Grilli, *I Gruppi d'Azione Patriottica. La guerriglia urbana nella Resistenza*, in <http://www.instoria.it>

di nazifascisti. Solo una settimana dopo, il 13 gennaio, un altro ordigno esplose nella Bottega del Liquore, un pubblico locale frequentato da tedeschi e fascisti sito all'angolo tra via Cusani e via Ponte Vetero.

La Bottega del Liquore era giudicato un obiettivo sensibile, per la sua vicinanza alla caserma della Muti. Si trattava di una rivendita di alcolici, diventata un luogo di ritrovo di nazisti e mutini. “Per questo motivo, alle ore 18.20 del 13 gennaio 1945, verificato che all'interno si trovano sette tedeschi e due ufficiali della Muti in conversazione con due donne, i GAP vi fecero esplodere un ordigno che colpì anche altri due tedeschi, mentre si accingevano a entrare nel locale”⁹⁷⁴.

Poco dopo l'esplosione, arrivarono sul posto alcuni militi dell'Ufficio Politico Investigativo della GNR, incaricati di svolgere le prime indagini. Alla luce di alcune testimonianze raccolte sul posto, emergeva che verso le sei di sera del 13 gennaio due individui dall'apparente età di 25 anni erano entrati nel caffè. Non si trattava di un uomo e una donna come si evince dal racconto della vicenda lasciatoci da Giovanni Pesce nel suo libro *Senza tregua*, ma di due uomini. Entrambi indossavano la divisa grigioverde dell'esercito repubblicano “con mostrine gialle, con gladio e berretto senza fregio”⁹⁷⁵. I due presero posto ad un tavolo sito vicino all'ingresso sul lato destro, alle cui spalle su uno scaffale a muro con mensola di vetro erano posti due vasi di sempreverdi. Si comportarono normalmente, ordinarono due aperitivi, intrattenendosi a parlare con alcune assidue frequentatrici del locale, Dolores Girardi e Germana Burlen. I falsi militi si soffermarono per circa un quarto d'ora, poi uscirono. Dopo qualche istante uno di loro rientrò per recuperare il berretto che aveva dimenticato. L'esplosione avvenne pochi minuti dopo la sua uscita dal locale⁹⁷⁶. Dal sopralluogo compiuto alcune ore dopo l'attentato dinamitaro, gli inquirenti ritennero che l'ordigno esplosivo fosse stato collocato sotto il tavolo dai due sconosciuti in divisa militare anche perché “tutti i feriti risultavano colpiti alle gambe e lo spigolo del muro ove era appoggiato il tavolo presenta un largo squarcio di circa un metro”.

Nell'attentato erano morti tre tedeschi, tra cui una donna, interprete dell'N.K.S.S., un fascista, un militare italiano, sei civili, tra cui tre donne⁹⁷⁷.

Da settembre Luigi Campeggi aveva preso il posto di Pesce al comando della formazione gappista e le azioni continuarono sino a interrompersi nella seconda metà di gennaio dell'anno successivo, quando una buona parte dei membri della 3a Brigata GAP, compreso Campeggi, cadde nelle mani dei fascisti.

L'arresto dei gappisti milanesi avvenne in seguito a informazioni confidenziali fornite da Mario Pizzocaro al 608 Comando provinciale della GNR di Milano, grazie alle quali “si poté venire all'arresto di una banda terroristica che operava in Milano e vicinanze”⁹⁷⁸.

⁹⁷⁴ *Milano 1940-1945. Itinerari della Memoria*, Luigi Borgomaneri (a cura di). Fondazione Istituto per lo studio dell'Età contemporanea, Everprint, Carugate (MI) 2003, p. 21.

⁹⁷⁵ ASMi, TMTMi, *Fascicoli processuali*, busta 234, fascicolo 13.025, 1945 gennaio 16, *Scoppio di un ordigno nel caffè “Bottega del Liquore”, sita in via Ponte Vetero n. 5*.

⁹⁷⁶ Ibidem.

⁹⁷⁷ Ibidem. Cfr. anche M. Griner, *La pupilla del duce: la legione autonoma mobile “Ettore Muti”*, cit., p. 118. Griner parla di dieci vittime; in base al rapporto le vittime sono 11, i nomi delle quali sono: Flora Rotondo di anni 21, impiegata; Pietro Diamante di anni 20, militare E.N.R.; Elisa Avanzini di anni 25, casalinga; Motta Bene identificata come Greta Israele di anni 43, interprete presso il comando tedesco N.S.K.K.; Primo Della Rovere di anni 50, macellaio; Mario Panzironi, classe 1919, fattorino; Attilio Bettani, Camicia Nera, età sconosciuta; Matilde Cavezzasio, classe 1902, istituttrice; Hans Zameitet, di anni 33, militare germanico; Engelbert Muller, di anni 43, militare germanico; Donato Dimitri, di anni 39, magazziniere.

⁹⁷⁸ L'episodio viene rievocato anche da Giovanni Pesce, seppur in circostanze e con personaggi diversi, nel suo libro *Senza tregua*, cit. pp. 231 e sgg. Poco si sa di Mario Pizzocaro: nato a Milano nel 1920 aveva aderito alla 3a GAP; poco dopo, forse con l'intenzione di infiltrarsi, si era arruolato nella Legione autonoma “Ettore Muti” di

Il primo a essere arrestato fu proprio lui, già membro della GAP, dove operava con il soprannome di “Biondino”. Poco prima dell’arresto si era arruolato nella Legione autonoma “Ettore Muti”, probabilmente per sviare i sospetti addensatisi su di lui dopo che qualcuno, sempre “confidenzialmente”, aveva fatto il suo nome al comando provinciale della GNR di Milano.

Gli inquirenti dopo “uno stringente interrogatorio”, in cui Pizzocaro si era mostrato collaborativo, descrivevano il giovane come il più moderato e incosciente fra tutti i gappisti arrestati. “Per sete di denaro e per spirito di avventura si è trovato implicato in quella losca attività”. Come non si poteva negare che in seguito alle sue confessioni, l’UPI era riuscito a rintracciare, molti degli appartenenti al gruppo. Insomma, “se la maggior parte dei gappisti che si trova nel carcere sono confessi, ciò lo si deve all’operato del Pizzocaro, il quale ha mantenuto la promessa di collaborare apertamente con le Autorità costituite dando così la miglior prova di essersi ravveduto”⁹⁷⁹.

D’altra parte lo stesso Pizzocaro, alla fine dell’interrogatorio, aveva affermato

Qualora si credesse opportuno impiegarmi, sia pure sotto stretta sorveglianza, sono sicuro di poter rintracciare e fare arrestare molti dei più pericolosi appartenenti alla GAP, che io ben conosco e so quali ritrovi abitualmente frequentano, ma che ora non sono in grado di precisare⁹⁸⁰.

Durante l’interrogatorio, Pizzocaro fornì dettagliate notizie che portarono alla ricostruzione dell’organigramma e al fermo di quasi tutta la 3a GAP, responsabile del 5 settore, che secondo la denuncia dal Comando Provinciale della GNR aveva come: “Scopo principale di questo gruppo di azione partigiana era di sabotare mezzi militari e di compiere atti terroristici nonché attività sovversiva in genere”⁹⁸¹.

Furono arrestati Franco Mandelli, Venerino Mantovani, Cesare Bescapè, Carlo Dolci, Giovanni Polgatti, Carla Dorigo, Maria Dorigo, Vittorio Resti. Fu catturato anche Luigi Campeggi (“Gigi”)⁹⁸², il comandante del gruppo dopo che Pesce era stato inviato a riorganizzare i GAP della valle Olona e Oliviero Volpones, “uno dei più abili gappisti di Pesce”⁹⁸³. Le accuse per tutti erano le solite di appartenenza a bande armate, ad associazioni sovversive e antinazionali, di detenzione di oggetti d’armamento e di “attentato alla vita, seguito da morte, di appartenenti alle FF.AA. italiane e tedesche in date imprecisate rispetto il 26 gennaio 1945”⁹⁸⁴. Il lungo elenco delle contestazioni terminava con le accuse di sabotaggio e distruzione di opere militari e con l’imputazione di mancanza alla chiamata per Pizzocaro, Mandelli, Bescapè e Dolci.

Durante gli interrogatori erano emersi particolari che avevano permesso di identificare i principali responsabili di attività contro le autorità della RSI realizzate a Milano e dintorni nei mesi passati.

Milano, ma scoperto era stato indotto attraverso torture a rivelare la verità. Furono le sue dichiarazioni che portarono all’arresto dell’intera struttura della 3a GAP guidata da Luigi Campeggi. Fu fucilato dai partigiani a Milano l’8 maggio 1945.

⁹⁷⁹ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29

⁹⁸⁰ Ibidem

⁹⁸¹ Ibidem.

⁹⁸² P. Malvezzi, G. Pirelli, *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana*, Einaudi, Torino 2003.

⁹⁸³ F. Giannantoni, I. Paolucci, *Giovanni Pesce "Visone", un comunista che ha fatto l'Italia*, Edizioni Arterigere, Varese 2005, p. 290. La corte marziale era composta dai giudici militari Pasquale Spoletti, Arturo Tinebra, Giuseppe Libois, Alcide Frattini e Cavallotti Di Natale. Pubblico ministero era, come sempre, Francesco Centonze.

⁹⁸⁴ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29

Franco Mandelli detto il “Pugliese”, classe 1924, disertore dell’esercito repubblicano, aveva militato prima coi partigiani in montagna e, successivamente, con i gappisti in città. Era uno degli elementi più attivi del gruppo e aveva partecipato in concorso con altri all’uccisione di un soldato tedesco nei pressi di Rho. Al suo arresto aveva esibito documenti falsi e, dopo una perquisizione in casa sua, i militi scoprirono numerose armi con le quali aveva preso parte al mitragliamento, sempre nei pressi di Rho, di una macchina tedesca. Mandelli aveva, inoltre, partecipato a molti attentati come quello fallito in viale Coni-Zugna, all’assalto del presidio del Battaglione Lupo, al lancio di bottiglie incendiarie contro un automezzo tedesco in piazzale Bacone e contro il distaccamento della X MAS in via Morosini⁹⁸⁵.

Negli stessi giorni in cui veniva fermato Mandelli, era stato arrestato anche Venerino Mantovani, classe 1902, accusato di detenere armi nella propria abitazione e di aver assolto a compiti logistici come il trasporto di armi e esplosivi utilizzando un ciclofurgone. Mantovani era stato complice di Mandelli nell’attentato contro il Battaglione Lupo⁹⁸⁶. Cesare Bescapè, nato nel 1920, era già in prigione quando Pizzocaro aveva iniziato a parlare. Era stato fermato durante un rastrellamento della Legione Muti e messo a disposizione dell’Ufficio UPI, solo dopo che il suo nome quale appartenente alla GAP era stato fatto da Pizzocaro. Nel corso dell’interrogatorio ammetteva di aver conosciuto Luigi Campegi “Gigi”, Paolino Testa “Pierino” e Mandelli, confessando di aver preso parte a un attentato nei pressi di una bottigliera⁹⁸⁷.

Come Bescapè, anche Carlo Dolci (classe 1920) era stato messo a disposizione dell’UPI dalla Legione Muti, dopo aver confessato di aver ucciso un milite della GNR. Faceva parte di una cellula GAP a cui appartenevano anche Maria Dorigo, e Paolino Testa. Aveva trasportato armi nella falegnameria di Vittorio Resti a Niguarda, servendosi di un ciclofurgone⁹⁸⁸.

Pizzocaro aveva fatto il nome anche di Giovanni Polgatti, che tuttavia, pur ammettendo di aver conosciuto Paolino Testa, escludeva di avergli consegnato nell’ottobre del 1944 delle bombe con le quali compiere un’imboscata. Messo a confronto con Pizzocaro aveva negato di conoscerlo, mentre quest’ultimo confermava le accuse.

Carla e Maria Dorigo erano due sorelle di venti e diciotto anni; arrestate, come gli altri, su segnalazione di Pizzocaro erano risultate pienamente confesse. Maria Dorigo aveva trasportato più volte degli esplosivi sui luoghi stabiliti per gli attentati. Grazie alla sua opera era stato possibile trasferire da un quartiere all’altro di Milano decine e decine di chilogrammi di tritolo⁹⁸⁹. Carla era accusata come la sorella degli stessi reati, ma a differenza di lei ammetteva di essersi “infatuata di teorie comuniste”⁹⁹⁰.

Infine, con l’accusa di essere elementi chiave del gruppo gappista, venivano arrestati uno dopo l’altro, Vittorio Resti, Luigi Campegi e Oliviero Volpones.

Vittorio Resti, classe 1886, era ritenuto dagli inquirenti “la persona più subdola che esista tra tutti i gappisti. E’ l’unico che si è mantenuto sulla negativa, ma non ha saputo difendersi limitandosi a chiudersi nel più assoluto mutismo”. Resti non era riuscito a giustificare la presenza di numerosi manifestini e giornali sovversivi rinvenuti dai militi nella sua abitazione e le armi ritrovate presso la sua falegnameria. Messo a confronto con Mantovani, Dorigo e Dolci aveva continuato a negare anche dinnanzi all’evidenza dei fatti. La sua bottega di falegname

⁹⁸⁵ Ibidem

⁹⁸⁶ Ibidem

⁹⁸⁷ Ibidem

⁹⁸⁸ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29

⁹⁸⁹ Ibidem

⁹⁹⁰ Ibidem

era diventata un'armeria e l'UPI era convinto che tutte le armi e tutti gli esplosivi destinati "alla GAP ed alla SAP" fossero stati concentrati, almeno in un primo momento, nel suo negozio⁹⁹¹. Luigi Campegi (n. 1913) aveva ammesso di essere il comandante del 5 settore GAP che agiva nella città di Milano, dichiarando che la sua azione di comando è stata limitata da due mesi e che tale incarico non era stato sollecitato da lui in quanto preferiva comandare nei reparti partigiani che agivano sulle montagne. Nel periodo del suo comando, secondo gli inquirenti, erano state portate a termine le seguenti azioni: mancato scoppio di una bomba nella bottigliera di via Coni-Zugna; lancio di bottiglie incendiarie contro un automezzo tedesco; azioni di fuoco contro il battaglione Lupo; lancio di bottiglie incendiarie contro il distaccamento della X MAS in via Morosini; scoppio di una bomba all'albergo Firenze; mancata azione contro il comando SS italiano⁹⁹².

L'ultimo a essere arrestato fu Oliviero Volpones (classe 1905), detto "il meccanico" ma anche "Carletto". Proprietario di un'officina meccanica a Niguarda, dove si trovava anche la falegnameria di Vittorio Resti, dotata di una completa attrezzatura di ordigni esplosivi. L'attività di Volpones come costruttore di bombe di vario tipo, era confermata dai verbali di interrogatorio di altri gappisti appartenenti allo stesso settore d'azione. Volpones aveva addirittura affermato che la sua officina "è l'unica fabbrica per detti ordigni in Lombardia", probabilmente tentando di confondere le indagini su altri gruppi. Durante la perquisizione dell'officina fu scoperta una grossa bomba a strappo, pronta per l'uso che fu fatta disinnescare dallo stesso Volpones. Furono, inoltre, trovate numerosissime altre bombe in allestimento e un ingente quantitativo di materiale esplosivo ad alto potenziale, nonché ordigni incendiari a tempo, ordigni per attentati a linee ferro-tramviarie pronti per l'uso e altro materiale dinamitando in grandi quantità. In ultima analisi, gli inquirenti ritenevano Volpones il costruttore e il fornitore degli ordigni agli elementi gappisti di Milano e provincia⁹⁹³.

La sentenza nei confronti degli undici membri della 3a GAP arrestati fu emessa dal tribunale militare straordinario di Milano, dopo sommario processo, il 29 gennaio 1945.

Grazie alle rivelazioni di Pizzocaro, i giudici seppero che l'attività di Campegi e dei suoi uomini "si estendeva in attacchi a funzionari e militari della RSI a mezzo di bottiglie incendiarie e di ordigni esplosivi. In seguito ai quali perdevano al vita militari tedeschi e italiani"⁹⁹⁴. Gli attentati di cui gli imputati erano accusati si erano verificati all'hotel Firenze, dove furono fatte scoppiare delle bombe; altresì furono colpiti la sede del distaccamento della X MAS e quella del Battaglione Lupo. In piazza Ma(...) (illeggibile nella sentenza, ndr) alcune bottiglie incendiarie colpirono un camion tedesco in transito, mentre il vice prefetto Antonino subiva l'ennesimo attentato. Infine, si sospettava che gli imputati avessero ucciso il milite della GNR Egidio Crippa, dato che erano stati trovati in possesso delle armi utilizzate per quell'azione.

Tutti ammisero gli addebiti, ad eccezione di Vittorio Resti, l'unico che riuscì a resistere alle torture riservate ai gappisti durante gli interrogatori⁹⁹⁵. Resti non aveva parlato, ma a suo carico restavano le accuse di Mantovani, Dolci e di Maria Dorigo di avere fornito le armi per le azioni e di tenere i collegamenti con un altro elemento di spicco della cellula, un non meglio identificato "Pierino" (Paolino Testa), sfuggito alla cattura.

Vittorio Resti, non più giovane al momento dell'arresto, era nato a Mantova il 20 settembre 1888, abitava a Milano. Nella cellula GAP si era occupato degli aspetti logistici, trasformando

⁹⁹¹ Ibidem

⁹⁹² Ibidem

⁹⁹³ ASMi, *TMTMi, Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29

⁹⁹⁴ Ibidem

⁹⁹⁵ Luigi Borgomaneri, *Milano*, in *Dizionario della Resistenza*, Einaudi Torino, 2001.

la sua cantina in un nascondiglio per armi e materiale sovversivo; infatti, accanto ai mitra e alle pistole, “egli nascondeva volantini e pubblicazioni della propaganda sovversiva”⁹⁹⁶.

I magistrati erano convinti che “in seguito a tali dichiarazioni e alle confessioni degli imputati e perché i fatti da loro commessi integrano gli estremi dei reati in epigrafe, a tutti andrebbe irrogata la pena di morte”. Eppure le singole posizioni processuali erano alquanto differenti. Certamente erano tutti colpevoli di fare parte di una cellula gappista, ma le responsabilità variavano di caso in caso. Come era possibile condannare a morte Pizzocaro che era risultato utile alla scoperta e all’arresto dei gappisti? Anche lui, concordavano i magistrati, aveva fatto parte della cellula, ma “l’imputato deve essere assolto per insufficienza di prove per l’imputazione di attentato contro appartenenti alle FF.AA. in quanto non sono risultati elementi precisi in merito a tale reato”. La mancanza alla chiamata alle armi di Pizzocaro non risultava più valida, poiché l’imputato con l’arruolamento nella Muti aveva, paradossalmente, regolarizzato la sua posizione agli occhi dell’ufficio di leva.

L’attenuante più importante restava, comunque, la sua collaborazione con le autorità fasciste in quanto “ha compiuto atti tali da sabotare l’opera dei terroristi con l’inumidire le micce degli ordigni esplosivi che non scoppiarono e con l’aver cooperato alla scoperta dei rei”⁹⁹⁷.

Pizzocaro fu ripagato del suo tradimento, evitando la condanna a morte, ma non il carcere. Fu condannato a trent’anni di reclusione e al pagamento di ventimila lire di multa⁹⁹⁸.

Fu poi la volta della più piccola delle sorelle Dorigo, Maria, che “per la giovane età che l’ha portata a compiere atti che a mente più matura, non avrebbe compiuto” fu condannata a trent’anni di carcere. Giovanni Polgatti, fu l’unico a risultare completamente estraneo ai fatti e comparve tra gli imputati solo per un errore di identificazione commesso da Pizzocaro.

Per gli altri imputati, Cesare Bascapè, Carlo Dolci, Venerino Mantovani, Vittorio Resti, Luigi Campeggi, Oliviero Volpones, Carla Dorigo, i giudici negarono qualsiasi attenuante e condannandoli alla pena capitale.

Il “Popolo d’Italia” del 3 febbraio 1945, titolando “Banditi e terroristi al Tribunale di guerra. Nove giustiziati – Tre graziati dal Duce”, rendeva note le motivazioni della sentenza che condannava a morte Luigi Campeggi e compagni:

Il 1 febbraio (in realtà il 29 gennaio, ndr) del 1945, il Tribunale militare regionale si riunì in seduta straordinaria, per giudicare undici individui imputati di appartenenza a bande armate, di intelligenza col nemico, di saccheggio e strage, di omicidi nei confronti di appartenenti alle Forze armate italiane e germaniche, nonché di detenzione di armi e fabbricazione di ordigni esplosivi – tutti confessi – condannando alla pena di morte: Cesare Bascapè, Carlo Dolci, Venerino Mantovani, Vittorio Resti, Luigi Campeggi, Oliviero Volpones, Carla Dorigo. A 30 anni di reclusione Mario Pizzocchero (Pizzocaro, ndr) e Maria Dorigo. Il Duce, con un atto di clemenza, accogliendo la domanda di grazia avanzata da Cesare Bascapè, Carlo Dolci e Carla Dorigo ha commutato nei loro confronti la pena di morte con quella di 20 anni di reclusione.

Tutti i condannati a morte inoltrarono domanda di grazia al duce; del caso si occupò direttamente l’arcivescovo di Milano, il cardinale Ildefonso Schuster, che decise di intervenire nel tentativo di mitigare le pene. Della sua intercessione resta traccia nel fondo RSI dell’Archivio Centrale dello Stato in una fitta corrispondenza intercorsa tra l’Arcivescovado di Milano e la Segreteria particolare del duce.

Un comunicato dell’Agenzia Stefani del 6 febbraio diffuse la notizia che in seguito alla condanna a morte, le domande erano accompagnate da una lettera diretta al cardinale Schuster

⁹⁹⁶ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMI*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29

⁹⁹⁷ Ibidem.

⁹⁹⁸ Da questo punto di Mario Pizzocaro si perdono le tracce. Nulla si sa di quello che gli accadde dopo la guerra.

di don Felice Pontiggia, cappellano di San Vittore, il carcere milanese ove erano reclusi alcuni condannati⁹⁹⁹. Nello scritto, il cappellano sollecitava l'intervento di Schuster, in funzione della giovane età di numerosi condannati e della presenza tra essi di "una signorina di appena vent'anni". Il cardinale Schuster, a sua volta, inoltrò la lettera del cappellano a Mussolini, accompagnandola con una missiva in cui, appellandosi alla necessità di essere clementi date le pressioni della popolazione milanese, riteneva che "un gesto benevolo accrescerebbe la benevolenza della cittadinanza, il che non può nuocere all'ordine statale". In definitiva si trattava "di pochi malconsigliati, vittime della loro inesperienza giovanile di fronte a chi male li consigliava. Tra i condannati c'è anche una donna. (...) In questo momento giova portare acqua sul fuoco e non sangue. L'esecuzione sarebbe fissata per domani"¹⁰⁰⁰.

La Segreteria particolare del duce rispose laconicamente, informando sua eccellenza Schuster che: "Solo a tre condannati fu concessa la grazia, perché beneficiavano di alcune attenuanti, e tra essi, la donna. Per gli altri, carichi di troppi delitti, la sentenza fu eseguita. Quindi niente eroismi e niente speculazioni"¹⁰⁰¹.

Ancora una volta le autorità governative sceglievano la linea dura. La punizione di chi, operando nella Resistenza, minacciava le istituzioni di Salò, fu dato la mattina del 2 febbraio 1945 al Campo sportivo Giurati. In calce alla sentenza resta traccia dell'avvenuta esecuzione in poche laconiche frasi che avvertono:

Sentenza depositata in cancelleria il 30 gennaio 1945. Irrevocabile all'atto della pronuncia. Con decreto del Duce 31/1/1945 – XXIII commutata la pena capitale inflitta al Bescapè, alla Dorigo e al Dolci a 20 anni di reclusione ciascuno.

Eseguita la pena di morte nei confronti del Mandelli, Mantovani, Resti, Campegi, e Volpones il 2/2/1945 – XXIII in Milano¹⁰⁰².

Dopo la morte di Campegi, Giovanni Pesce tornò alla guida della 3a Gap.

5.2.6 Ancora processi al Fronte della Gioventù

Il nucleo principale della Resistenza al nazi-fascismo nella Brianza Orientale si localizzò a Vimercate, una cittadina di medie dimensioni in provincia di Milano.

Alcuni giovani, dopo l'8 settembre 1943, si raccolsero spontaneamente in gruppi eterogenei di cui facevano parte comunisti, socialisti, indipendenti, giovani oratoriali dell'Azione Cattolica e infine giovanissimi provenienti dal Fronte della Gioventù. Si può affermare che, a Vimercate, la lotta di Resistenza si sviluppò su di un tessuto largamente unitario, con l'assistenza e la compartecipazione anche del Clero locale, nelle persone di Don Enrico Assi, Don Attilio Bassi e Don Luigi Sala.

Il gruppo fu consolidato e creato ufficialmente come 1° distaccamento della 103a Brigata Garibaldi, e agì in collaborazione con i gruppi della zona, con cui si stabilirono regole precise per lo svolgimento di azioni contro i nazifascisti e modalità di comunicazione per soccorrersi vicendevolmente.

Le iniziative intraprese trovarono ampio sostegno da parte della cittadinanza, che contribuì all'approvvigionamento delle vettovaglie anche mediante offerte dei contadini, sottoscrizioni di operai nelle fabbriche, nonché forniture gratuite di alimentari da parte di ditte private. Di grande importanza fu l'aiuto prestato dalle donne vimercatesi organizzate nei "Gruppi di Difesa della Donna" per la raccolta di vestiario, alimenti, fondi e medicinali

⁹⁹⁹ ACS, RSI, SPD, CR (1943-45), Busta 38, 1945 febbraio 6, *Comunicato dell'Agenzia Stefani*.

¹⁰⁰⁰ Ibidem.

¹⁰⁰¹ Ibidem.

¹⁰⁰² ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29.

e per l'attività d'infermiere e staffette, di protezione e asilo per i giovani sfuggiti al bando di chiamata alle armi.

Anche il clero locale appoggiò le iniziative del gruppo di Resistenza; gli appartenenti all'Azione cattolica organizzarono una stretta ed efficiente collaborazione con i diversi resistenti. Il gruppo prese inoltre contatti con il primario e i medici dell'ospedale civile di Vimercate, che cooperarono lealmente nel momento di necessità. Tra le azioni di guerriglia intraprese contro i nazifascisti, si annoverano l'attacco ad una colonna motorizzata tedesca sull'autostrada Milano-Brescia; il tentativo di sabotaggio della linea ad alta tensione che portava energia elettrica agli stabilimenti di Sesto San Giovanni; l'attacco alla caserma dei repubblicani di Vaprio d'Adda; gli attacchi al campo di aviazione di Arcore e il sabotaggio della linea ferroviaria Milano-Sondrio.

Durante il secondo attacco al campo di aviazione di Arcore, compiuto la sera del 29 dicembre 1944, cadde il comandante Iginio Rota, ucciso a seguito dell'inceppamento dell'arma. Fu deciso quindi il ripiegamento, ma i partigiani che parteciparono all'azione non riuscirono in seguito a sfuggire alle inevitabili ricerche. Arrestati furono condotti davanti al tribunale militare regionale di Milano, convocato in sessione straordinaria il 29 gennaio 1945¹⁰⁰³.

5.2.7 Il processo per l'attacco al campo di aviazione di Arcore

Il 29 gennaio 1945 il tribunale militare di guerra straordinario di Milano, pochi minuti dopo aver pronunciato la sentenza sui GAP milanesi, si riunì nuovamente per processare altri imputati accusati dei medesimi reati. Come i gappisti guidati da Luigi Campegi, anche i nove imputati entrati in aula dopo di loro, erano accusati di appartenenza a banda armata e ad associazione antinazionale, detenzione di armi da fuoco, distruzione e sabotaggio di opere militari, attentato alla vita di militari italiani e tedeschi. Infine, Pellegatta, Ronchi, Colombo e Cereda erano accusati anche di mancanza alla chiamata.

I nove partigiani accusati, Pierino Colombo, Renato Pellegatta, Aldo Motta, Luigi Ronchi, Emilio Cereda, i diciassetenni Carlo Verderio, Angelo Nava, Felice Carzaniga e il sedicenne Enrico Assi, presero posto nel banco degli imputati in silenzio¹⁰⁰⁴.

Il collegio giudicante non era rimasto completamente immutato, essendo cambiato il giudice relatore. Arturo Tinebra era stato sostituito dal maggiore Sofo Borghese. Il presidente era Pasquale Spoleti, e i giudici Cavallotti di Natale, Alcide Frattini e Giuseppe Libois. La presenza del nuovo giudice relatore si fece subito sentire. Il maggiore Borghese pretese fosse indicato nel verbale della sentenza che la convocazione straordinaria del tribunale era stata ordinata dal comandante regionale e non da quello provinciale come prevedeva la legge, inoltre, sempre Borghese, teneva a precisare "il reato di detenzione di oggetti d'armamento, ai sensi dell'art. 10 del decreto 21 giugno 1944, tale reato ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto è di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato".

I precisi richiami alla convocazione irregolare e all'"abuso di competenza" del tribunale straordinario rimarcarono la sostanziale impossibilità del collegio ad agire secondo la legge. L'illegittimità del tribunale straordinario, che solo in questo caso, emergeva in modo così evidente, poteva tranquillamente essere estesa anche agli altri processi milanesi contro i partigiani, le cui convocazioni e procedimenti si erano svolti nelle medesime condizioni.

Il collegio, noncurante delle segnalazioni del giudice relatore, riteneva che "anche questa disposizione debba ritenersi superata per le ragioni di cui sopra e per la necessità di dare un esempio. Lo stesso si deve dire per quanto riguarda il disposto dell'art. 1 del decreto 14 settembre 1944, n. 780, posto che nessuno dei presenti è stato arrestato in flagranza". Quest'ultimo aspetto evidenzia un'irregolarità ancora più pesante nella convocazione del

¹⁰⁰³ P. Arienti, *La Resistenza in Brianza*, ed. Bellavite, 2006.

¹⁰⁰⁴ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 73, 1945 gennaio 29.

tribunale militare straordinario; detto articolo, infatti, stabiliva che la convocazione di tale tribunale dovesse essere posta in atto solo nel caso di arresto in flagranza di reato, ma “nessuno dei presenti è stato arrestato in flagranza”.

Il giudizio che possiamo trarre dal processo contro i partigiani di Vimercate e più in generale, da tutti i processi sin qui analizzati, è che la Legge non fosse onorata anche da chi era chiamato a farla rispettare. Tale comportamento denota una marcata e volontaria sudditanza di una parte della giustizia militare alle autorità di Salò, di cui Sploeti, Libois, Centonze e altri magistrati erano la rappresentanza milanese.

Gli atti e le prove nei confronti degli imputati, inoltre, consistevano solamente nelle dichiarazioni rese dagli imputati durante interrogatori e dalle denunce che l'autorità di P.S. aveva emesso. Non era stato possibile raccogliere prove concrete per “la celerità della procedura in relazione agli scopi della convocazione del Tribunale straordinario”, che non consentivano di assumere atti più completi.

I presenti erano stati arrestati unicamente in relazione all'attacco alla ditta aeronautica “Bestetti” di Arcore avvenuto il 29 dicembre 1944 “da parte di un gruppo di fuorilegge”.

Le dichiarazioni, poi, specie quelle dei più giovani erano addirittura “ingenua” nella descrizione dei fatti o nelle vere motivazioni che li avevano mossi ad unirsi ai partigiani. Alcuni imputati avevano informato gli inquirenti di un altro sabotaggio di aeroplani militari avvenuto il 20 ottobre 1944, in seguito a un'aggressione al distaccamento della GNR di Vaprio d'Adda. Infine, nei mesi di giugno, luglio e agosto i partigiani attuarono altri atti di sabotaggio, tra i quali i più considerevoli per entità dei danni provocati furono il sabotaggio di un'azienda agricola (scoppio di una bomba a mano in una trebbia), varie rapine a mano armata in danno dei contadini con sottrazione di quantità notevoli di generi alimentari e un omicidio a scopo di rapina¹⁰⁰⁵.

Per quanto riguarda la partecipazione soggettiva di ciascuno dei pervenuti, Pellegatta Renato, Ronchi Luigi, Colombo Pietro e Cereda Emilio si sono confessati autori delle rapine, nonché dell'atto di sabotaggio agli aeroplani; il Ronchi, il Colombo e il Cereda e il Cazzaniga hanno negato di aver partecipato all'azione delittuosa del 29 dicembre presso la ditta “Bestetti”; il Verderio, il Nava, nonché il Motta hanno confessato di aver partecipato agli atti di sabotaggio, ad eccezione, per questo ultimo, di quello del 29 dicembre, negando però, tutti questi ultimi, di aver commesso rapine e uccisioni. Così pure l'Assi ha confessato di aver partecipato all'atto di sabotaggio del 29 dicembre, negando, anch'egli, rapine e uccisioni. Pellegatta, Ronchi, Colombo e Cereda hanno ammesso, altresì, di non essersi presentati alla chiamata alle armi senza giustificato motivo.

Tutti gli imputati dichiararono di essere stati in contatto con Igino Rota, capo partigiano rimasto ucciso durante l'azione del 29 dicembre, il quale come loro superiore “li aveva convinti che lo scopo cui essi erano destinati era solo quello di salvare gli impianti industriali dall'eventuale pericolo di distruzione da parte dei tedeschi nel caso di avanzata inglese”. Gli indagati affermarono di aver ricevuto temporaneamente le armi per le azioni dallo stesso Rota, ma di non averne mai fatto uso, limitandosi a fuggire non appena sentivano sparare. Al massimo il loro compito si era limitato a “fare da palo”.

I giudici non credettero alla motivazione di “difendere gli impianti industriali” poiché l'avanzata inglese che avrebbe motivato la loro distruzione da parte tedesca non si era mai verificata. Tuttavia, il verbale segnalava la mancanza di prove, escluse le dichiarazioni degli stessi imputati, tale da non permettere “un'indagine approfondita e un sicuro giudizio sul dolo specifico e generico che si richiede per il reato di appartenenza a bande armate previsto dal D.L. 16 giugno 1944, n. 394, come per quello di cui all'articolo 306 del C.P. , cioè la volontà

¹⁰⁰⁵ Ibidem.

cosciente e non coartata di appartenenza a una banda armata e col fine specifico di commettere azioni in danno alle organizzazioni militari e civili della RSI, ciò tanto più se si considerava il ruolo subalterno di tutti i pervenuti ”.

Tuttavia il collegio giudicante ritenne che tutti gli imputati avessero partecipato in “maniera uguale” ai reati loro ascritti “in quanto gli atti di sabotaggio furono effettivamente compiuti, che rapine e omicidi avvennero, che una banda armata esisteva ed è abusata consuetudine di chi si vuol difendere dare sempre la principale colpa alle persone assenti e non identificate”.

Solo per Cazzaniga e Assi, minori di anni diciotto, e per Verderio e Nava, che da poco avevano superato tale età, fu presa in considerazione l’attenuante dalla giovane età.

Anche la loro partecipazione all’associazione antinazionale denominata “Fronte della Gioventù” fu considerata conseguenza diretta del reato di appartenenza a bande armate, dal quale era inscindibile: “affermato il secondo, il Tribunale ritiene che ricorra sempre il primo”.

A questo punto il collegio si ritirò in camera di consiglio per prendere una decisione sul giudizio che fu letto in aula dopo circa un’ora.

Gli imputati ascoltarono in silenzio il presidente Spoleti mentre leggeva la sentenza che condannava a morte Pellegatta, Colombo, Cereda, Motta, Ronchi e Verderio, Nava, Cazzaniga e Assi, in considerazione della loro giovane età, alla pena di trent’anni di reclusione.

I cinque partigiani vimercalesi furono fucilati alla schiena, da un plotone di fascisti, alle ore 7.10 di venerdì 2 febbraio 1945, nel campo di aviazione di Arcore.

5.3 L'ultima sentenza

5.3.1. Storia di un'epurazione mancata

Le Corti di assise straordinarie (CAS) nacquero in seguito al decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142, *Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi*, (da cui il termine “collaborazionismo”) e insediate in tutti i capoluoghi di provincia; contemporaneamente furono attivate, in luoghi differenti rispetto al capoluogo di provincia, le Sezioni delle Corti stesse.

Il collaborazionismo con il tedesco da parte dei fascisti aveva innescato discussioni specifiche ben prima della fine del conflitto, determinando conseguenti interventi legislativi.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, il governo emanò una serie di disposizioni dal titolo *Sanzioni contro il fascismo* che prevedeva la punizione dei responsabili dell'instaurazione e continuità del regime fascista e di chi aveva promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 (data alla quale si fa risalire la nascita del Regime fascista). Inoltre erano perseguibili gli autori di atti rilevanti a mantenerlo in vigore nonché i responsabili, dopo l'8 settembre 1943, di delitti “contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore o di aiuto ad esso prestato”. Per quanto riguardava le sanzioni si faceva riferimento agli articoli 51, 54 e 58 del Codice penale militare che prevedevano rispettivamente la pena di morte, la reclusione non inferiore a quindici anni o da dieci a venti anni. La competenza era affidata per la prima delle suddette categorie di reati a un'Alta Corte di giustizia; per la seconda categoria alla magistratura ordinaria per i non militari o a quella militare per i militari, secondo la suddivisione in base alle norme vigenti¹⁰⁰⁶.

Alla vigilia della liberazione del Paese furono organizzate le Corti straordinarie di assise, a cui furono affidati i processi relativi ai collaborazionisti, sia civili sia militari.

Le corti erano formate da un presidente nominato dal presidente della corte d'appello e quattro giudici popolari tratti da un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di “illibata condotta morale e politica, compilato dal CLN del capoluogo”. Le norme di riferimento erano quelle del codice di procedura penale.

Le Corti straordinarie furono soppresse con il d.l.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625 e trasformate in sezioni speciali delle Corti di assise ordinarie.

Con l'*Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari* di cui al decreto 22 giugno 1946, n. 4 (nota come “Amnistia Togliatti”), che prevedeva anche i reati di collaborazionismo, si ebbe una notevole riduzione dell'attività delle Corti speciali¹⁰⁰⁷.

L'articolo 1 del Decreto Legge Luogotenenziale del 22 aprile 1945, n. 142, riteneva imputabile di collaborazionismo col “tedesco invasore il presidente, i membri e il pubblico ministero dei tribunali straordinari istituiti dalla sedicente repubblica”¹⁰⁰⁸. Occorreva quindi stabilire se il Tribunale militare straordinario di guerra fosse o meno un organo stabilito dalla RSI a norma di

¹⁰⁰⁶ Scheda descrittiva *Corte d'assise straordinaria* in www.lombardiabeniculturali.it

¹⁰⁰⁷ Ibidem.

¹⁰⁰⁸ D.Lgs. 22 aprile 1945, n. 142, *Istituzione di Corti straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi*. All'art.1 si legge: “Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana: 1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano; 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa; 3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti; 4) direttori di giornali politici; 5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari”. Ibidem.

due precisi decreti legislativi emanati nel giugno e nel settembre 1944 oppure se non si trattasse di un organo preesistente regolato dal diritto militare e, precisamente, dall'articolo 283 del cpmg.

I giudici della CAS di Milano partirono dal giudizio espresso a proposito dal Consiglio supremo secondo il quale i tribunali straordinari istituiti dai decreti del duce non avevano nulla in comune, al di fuori del nome, con quelli istituiti dall'art. 283 del cpmg. Infatti questi ultimi si differenziavano in primo luogo per l'autorità che li poteva convocare, per il differente luogo, per i reati giudicati e anche per i fini "di stroncare ogni attività che potesse svolgersi contro lo stato legittimo".

Effettivamente non si era trattato solo di trascurabili modifiche o aggiornamenti all'istituto giuridico regolato dall'articolo 283 del codice penale militare, ma di estensioni notevoli della sua competenza, prima limitata per motivi di esemplarità a precisi reati punibili con la pena di morte, successivamente utilizzato con eccessiva larghezza anche per reati non previsti.

Ovviamente se si fosse trattato di un organo strumentalmente edificato per i fini e gli scopi della repubblica sociale, essendo quest'ultima un'entità statale priva di reale legittimazione, i giudici facenti parti del collegio giudicante o della pubblica accusa sarebbero stati accusati di collaborazionismo col tedesco.

Se avesse prevalso questa posizione, con tutta probabilità, sarebbero dovuti comparire davanti alla corte della CAS, praticamente tutti i presidenti, i giudici e l'intero ufficio della procura militare di Milano che, a turno, in misura maggiore o minore, avevano preso parte alle sessioni straordinarie. Insomma si sarebbe dovuto processare l'intero organico del tribunale militare di Milano. Si preferì procedere in conformità con l'essenza del processo moderno diretta alla ricerca della verità sostanziale, limitando l'accusa solo di fronte a cause materiali, dimostrando la volontarietà del soggetto nell'accettazione della carica o la sussistenza, nel momento dell'accettazione, di un'intenzione chiaramente collaborazionista.

La volontarietà nell'assumere l'incarico di presidente, giudice o pubblico accusatore fu dimostrata nell'unico procedimento aperto nei confronti di magistrati militari milanesi, nei confronti di Spoleti, Libois e Centonze, grazie a numerosi documenti acquisiti dal collegio giudicante, "documenti che sono caduti in mano della giustizia e che dimostrano luminosamente, come la carica sia stata da loro volontariamente accettata per rendere un servizio al duce e alla sedicente repubblica e, per riflesso, alla forza nazista"¹⁰⁰⁹.

Nei riguardi di Spoleti si trattava della già citata corrispondenza confidenziale col generale Mario Griffini, rinvenuta con altri documenti nella cartella dello stesso Griffini dal colonnello Rinaldo Vassia¹⁰¹⁰. Libois era stato accusato in base a un'istanza inviata allo Stato Maggiore dell'esercito, in cui faceva sfoggio dei suoi sentimenti fascisti e della sua volontà di riprendere il suo lavoro come magistrato militare presso il tribunale di Milano, mentre il pubblico ministero Francesco Centonze era accusato di collaborazionismo per via di numerose partecipazioni, in veste di PM ai processi contro i partigiani milanesi. Eppure, come visto, nonostante le numerose prove a loro carico, testimonianze, lettere e documentazione varia, i tre non solo scamparono al plotone d'esecuzione, ma dopo pochi anni di carcere, nonostante pene severe (Spoleti fu condannato a trent'anni di carcere) furono rilasciati (Spoleti e Libois), mentre Francesco Centonze fu amnistiato.

Nessun procedimento venne aperto nei confronti degli altri giudici che composero le corti marziali straordinarie convocate per i processi contro i partigiani celebrati tra gennaio e marzo del 1945. Alcun provvedimento fu preso per sanzionare l'operato dei giudici relatori, il colonnello della G.M. Arturo Tinebra e il capitano di artiglieria Giovanni Stanghellini. E nulla

¹⁰⁰⁹ ASMi, CASMi, *Sentenze*, vol. IX, 1947 gennaio 10, *Sentenza contro Giuseppe Libois, Ugo Spoleti e Francesco Centonze*.

¹⁰¹⁰ Ibidem.

si fece contro Alcide Frattini (tenente colonnello), Cavallotti Di Natale (maggiore di fanteria), Paolo Parrinello (maggiore della GNR). Tutti responsabili delle condanne a morte inflitte ai partigiani milanesi.

Le motivazioni di questa mancata epurazione sono state messe in luce da Nicola Labanca che allarga alla magistratura civile questa mancata epurazione, sostenendo che, sia nell'una sia nell'altra, avesse prevalso, alla fine una continuità piuttosto che una rottura col passato¹⁰¹¹. Sempre per quanto riguarda la magistratura civile, Giovanni Focardi in un suo recente lavoro sull'amministrazione della giustizia in Veneto durante il Ventennio e il periodo della RSI¹⁰¹², giunge a interessanti conclusioni sulle motivazioni di quella che l'autore definisce una "strana epurazione". Motivazioni che ritroviamo in parte anche per i giudici della giustizia militare.

All'inizio delle attività di defascistizzazione mise sotto osservazione proprio i magistrati, per verificarne il comportamento durante i 20 mesi della RSI, e non per i vent'anni di fascismo; furono tra i primi a finire sotto inchiesta, perché, se prosciolti, da loro sarebbe dipeso il proseguimento dell'opera di epurazione amministrativa¹⁰¹³.

A Milano contro i fascisti, in attesa che entrassero in funzione le CAS, operò un tribunale militare straordinario. Intendiamoci, la corte non era formata dagli stessi giudici che componevano le corti militari della RSI, ma, casualmente, nessun magistrato militare di quel periodo venne processato per le proprie responsabilità. Eppure il tribunale militare, composto almeno nelle prime settimane da membri del CLN e presieduto da un generale, prese alloggio negli uffici, seppur devastati, del Palazzo di Giustizia, dove solo poco tempo prima operavano i giudici di Salò.

Semmai troviamo alcuni di questi "mancati imputati", poco tempo dopo, reintegrati nella magistratura militare e destinati, alla fine della guerra, a brillanti carriere nella magistratura civile.

Fu il caso di Filippo Italia, Giacomo Dell'Olio, e, soprattutto, di Sofo Borghese, che divenne funzionario del ministero di Grazia e Giustizia, concludendo la sua carriera nel 1983 come presidente della II sezione della Corte di Cassazione e con la nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Eppure ci fu chi pagò per i processi ai partigiani milanesi. Si tratta di Andrea De Martino, tenente appartenente alla Brigata di P.S. "Pietro Caruso", accusato di aver comandato il plotone d'esecuzione che fucilò i nove partigiani del Fronte della Gioventù il 12 gennaio 1945 al Campo Giuriati di Milano.

Il giovane tenente (classe 1921) fu arrestato nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile 1945 e deferito al giudizio del Tribunale militare straordinario di guerra di Milano che si era ricostituito sempre in quei giorni, dopo la soppressione del Tribunale militare regionale di guerra e la ricostituzione del tribunale militare territoriale, grazie a un decreto del Generale Raffaele Cadorna, comandante del corpo Volontari della Libertà.

De Martino si difese in aula proclamando la sua sostanziale estraneità alla vicenda, sostenendo di avere solo ubbidito a un ordine ricevuto e impartito sulla base delle decisioni del tribunale

¹⁰¹¹ Nicola Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, cit., p. 267. Per una dettagliata bibliografia sull'epurazione dei fascisti dalla magistratura soprattutto civile si veda la nota 44 del §1.1 *Giustizia militare: pregiudizi e questioni storiografiche*.

¹⁰¹² Giovanni Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto (1920-1945)*, Marsilio, Venezia 2012. Di particolare interesse risultano le conclusioni dell'autore contenute nel paragrafo: *Nuovi interlocutori (Alleati e CLN) e una strana epurazione*, pp. 236-255.

¹⁰¹³ *Ibidem*, p. 241.

che aveva condannato a morte i partigiani. Aggiungeva, inoltre, di essere entrato nella Brigata di P.S. “Pietro Caruso” con l’unico scopo di migliorare le proprie condizioni economiche. Ammetteva di essersi recato a San Vittore per prelevare i “nove individui” da trasferire al campo Giuriati, “ignorando non solo che costoro fossero destinati alla fucilazione, ma anche che si trattasse di patrioti”¹⁰¹⁴. L’imputato aggiungeva che “l’ordine di fuoco fu dato direttamente dal questore Larice, dopo di che egli inferse direttamente il colpo di grazia, su indicazione del medico presente, ad alcuni patrioti che ancora davano segni di vita”¹⁰¹⁵.

De Martino non fu creduto; al contrario furono ritenute veritiere le dichiarazioni di due suoi colleghi, Renzo Torriani, agente della Caruso e il maggiore Gemma, della stessa brigata¹⁰¹⁶, i quali affermarono che l’imputato era a conoscenza, fin dal giorno precedente, di essere il comandante del plotone per l’esecuzione, e che detto incarico “era stato da lui accettato con entusiasmo”.

“La volontarietà del soggetto nell’accettazione della carica o la sussistenza, nel momento dell’accettazione, di un’intenzione chiaramente collaborazionista” sembravano evidenti. Tale volontarietà, era stata manifestata dall’imputato non solo nell’esecuzione dei nove partigiani, ma anche nel suo arruolamento nella Brigata Caruso

vale a dire a una di quelle brigate istituito dal cosiddetto governo repubblicano, che avevano per scopo precipuo l’eliminazione del movimento di insurrezione patriottica, il consolidamento dei disegni politici del nemico sul territorio occupato e, quale scopo parallelo ed accessorio, il depredamento dei beni dei cittadini in genere, a beneficio e a remunerazione straordinaria dei componenti la brigata¹⁰¹⁷.

Il tribunale riteneva di “colpire nel segno” definendo un crimine la fucilazione dei nove partigiani, poiché non poteva assolutamente definirsi legale la condanna comminata da un tribunale straordinario fascista della repubblica sociale, a carico di italiani che “si erano assunti l’eroico compito di scacciare i nazifascisti dalla patria”.

“Solo i falsi italiani – continuava il verbale della sentenza – i traditori, hanno imbracciato il fucile accanto al nemico sparando sui fratelli, prolungando inutilmente il martirio della Patria”. De Martino andava annoverato tra questi ultimi e a nulla valeva la giustificazione di aver eseguito un ordine, poiché tale ordine, impartito da chi “non era che un servo del nemico”, era illegittimo e De Martino avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguirlo.

Date queste premesse, la corte ritenne l’imputato colpevole di tutti i reati ascritti e lo condannò a morte mediante fucilazione alla schiena. L’esecuzione avvenne alle prime luci dell’alba del giorno dopo.

Andrea De Martino fu l’unico a pagare con la vita per la vicenda dei partigiani fucilati al Giuriati. Non pagarono invece i giudici che impartirono l’ordine.

5.3.2 L’ultima sentenza

Il 25 aprile 1945 il C.L.N.A.I., riunito a Milano nei locali del Collegio dei Salesiani, approvò la proclamazione dell’insurrezione. Contemporaneamente, sotto la presidenza di Rodolfo

¹⁰¹⁴ ASMi, *TMTMi, Sentenze*, maggio - dicembre 1945, Sentenza n. 10, 1945 maggio 21.

¹⁰¹⁵ *Ibidem*.

¹⁰¹⁶ Il maggiore Gemma firmò molte denunce soprattutto nei confronti di disertori e mancanti alla chiamata. La sua firma ricorre con una certa frequenza nei fascicoli processuali aperti per questo tipo di reato, ma del suo “collaborazionismo con la sedicente repubblica sociale” i giudici non ritennero opportuno fare parola.

¹⁰¹⁷ ASMi, *TMTMi, Sentenze*, maggio - dicembre 1945, Sentenza n. 10, 1945 maggio 21.

Morandi, fu emanato il decreto per l'assunzione di tutti i poteri in seno allo stesso C.L.N.A.I. e dei C.L.N. regionali, provinciali e cittadini.

Nello stesso momento e a poca distanza, si riuniva, nelle stanze del Convento delle *Stelline*, il Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, con il compito di coordinare le fasi dell'insurrezione generale di Milano.

Mentre tutto ciò accadeva, cinque giudici militari prendevano posto ai loro scranni in una delle aule del Palazzo di giustizia, come tutti i giorni, completamente ignari di quello che sarebbe successo solo poche ore dopo. Il posto del presidente era occupato dal colonnello degli alpini Mario Longoni che conosceva bene il giudice relatore, il maggiore della G.M., Benedetto Barretta, con il quale aveva redatto innumerevoli sentenze. Il reato di cui era accusato l'imputato, ricorreva con una certa frequenza: diserzione. Anche due dei tre giudici, il maggiore di fanteria Mauro Soldani e il colonnello dei bersaglieri Carlo Brenna, erano militari con una lunga esperienza in campo giuridico militare. Non erano certo giovani come il tenente di fanteria Diego Tomassi, aggiunto da poco all'organico dei giudici militari. Probabilmente uno dei tanti giovani ufficiali che aveva preferito un comodo ufficio amministrativo a qualche pericoloso incarico in un reparto operante. Un atteggiamento diffuso tra i coetanei di Tomassi che, come visto, preoccupò lo Stato Maggiore sin dal gennaio 1943. Il Pubblico ministero era il capitano Giacomo Dall'Olio, uno dei responsabili dell'Ufficio diserzioni della procura militare. Quando entrò in aula la corte, l'imputato si alzò e agli occhi dei giudici quel gesto non sembrò particolarmente diverso da quelli di altre centinaia d'imputati, da soli o in gruppo, che si erano avvicinati sugli stessi banchi dall'autunno del '43 alla primavera del '45.

Il disertore, non giovanissimo avendo 41 anni, non era un militare dell'esercito, ma apparteneva alla Legione autonoma "Ettore Muti". I legionari della Muti erano soggetti ai tribunali militari, ma non erano militari *tout court*; erano semmai una sorta di incrocio tra soldato e poliziotto, essendo destinati al mantenimento dell'ordine pubblico, ma anche ai rastrellamenti di disertori, partigiani ed ebrei, compiti, questi ultimi, più consoni a reparti militari antiguerriglia. I tratti tipici del "mutino", Giovanni Bossi, questo il nome dell'accusato, li proponeva anche nei reati di cui era chiamato a rispondere. Disertore, ma anche ladro e grassatore, come molti suoi colleghi, a giudicare dal numero di "mutini" processati per reati comuni dalle corti marziali milanesi tra il 1944 e il 1945. Bossi era scappato dal reparto proprio perché accusato di avere rapinato, con due sconosciuti, alcuni passanti a Milano con la scusa di una perquisizione. In quel frangente si era appropriato di una valigia, contenente vestiario e pochi oggetti di valore. Un volgare ladro di strada, che, detenuto a San Vittore dal settembre 1944, attendeva il suo giudizio. Solitamente i giudici non erano teneri quando si trattava di reati comuni commessi da militari, ma quella mattina c'era qualcosa di strano nell'aria. Il verbale della sentenza si limitò a riportare le accuse e la sentenza, omettendo di riportare il contenuto del dibattimento. Frettolosamente il collegio assolse da ogni accusa Bossi o perché "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto"¹⁰¹⁸. Ignoriamo le ragioni per cui i giudici assolsero il "mutino"; l'unica cosa certa è che, dopo poche ore, il Palazzo di giustizia cominciò a svuotarsi. Forse tra i magistrati militari e il personale del tribunale si era diffusa la notizia che tra mezzogiorno e le prime ore del pomeriggio tutte le maggiori fabbriche milanesi e di Sesto San Giovanni erano state occupate dai partigiani (principalmente membri delle S.A.P.).

L'eco degli spari dei numerosi scontri a fuoco durante i quali i partigiani dovettero respingere le puntate nemiche, arrivarono forse alle orecchie dei magistrati.

Alla Motomeccanica, al deposito A.T.M. di viale Molise, alla C.G.E. e alla O.M., giellisti, matteottini e garibaldini sostennero quattro ore di combattimenti, che si protrassero sino tarda sera, distribuiti in vari punti della città.

¹⁰¹⁸ ASMi, *TMTMi*, *Sentenze TMRGMi*, Anno 1945, vol. 1, sentenza n. 175, 1945 aprile 25.

Occupate le sedi del “Corriere della Sera”, de “La Gazzetta dello Sport” e de “Il Popolo d’Italia” in piazza Cavour, si utilizzarono gli impianti per stampare le edizioni insurrezionali de’ l’”Unità”, dell’”Avanti!” e de’ “L’Italia Libera”, organo del Partito d’Azione. Alle ore 17.00, attraverso la mediazione del cardinale Schuster, Mussolini, sperava di poter ancora trattare la resa. In Arcivescovado avvenne l’incontro tra il duce, il generale Cadorna e i rappresentanti del C.L.N.A.I. Achille Lombardi, Achille Marazza e Guido Arpesani. Richiesta una sospensione delle trattative, impegnandosi a riprenderle un’ora più tardi, Mussolini si recò in Prefettura da dove, alle 19.30 circa, con numerosi gerarchi e una scorta di SS, lasciò invece Milano alla volta di Como, nell’intento di riparare in Svizzera.

Scontri a fuoco e combattimenti di varia intensità contro autocolonne germaniche che caoticamente cercavano di abbandonare la città, o di concentrarvi, continuarono nella notte a Ronchetto sul Naviglio e il giorno dopo a Trenno in via Novara, in via Padova e in corso Vercelli, causando diversi morti e feriti tra gli insorti.

All’alba del 26 aprile, dopo una breve sparatoria con un gruppo di *repubblichini* in corso di Porta Nuova, il 4° battaglione della Guardia di Finanza, guidato dal colonnello Alfredo Malgeri, prese possesso del palazzo della Prefettura in corso Monforte e alle 8.00, nominato dal C.L.N.A.I., Riccardo Lombardi assunse la carica di prefetto mentre il socialista Antonio Greppi quella di sindaco.

Alle ore 9.00, dalla stazione radio di Morivione (Quartiere a sud di Milano) il comandante delle Brigate *Matteotti*, Corrado Bonfantini, annunciò la liberazione di Milano. Gli ultimi violenti scontri si ebbero attorno all’Innocenti di Lambrate che, rioccupata da un reparto germanico, fu liberata dopo due ore di fuoco, e in piazza Napoli dove una dozzina di fascisti asserragliatisi nel presidio rionale della G.N.R. si arresero quando l’edificio fu scopercchiato dal lancio di mine anticarro. Per essere stati seviziatori di partigiani, furono tutti passati per le armi sul posto.

L’epilogo definitivo si ebbe a piazzale Loreto, il 29 aprile. Quando furono portati i corpi di Mussolini, della Petacci e dei gerarchi fucilati a Dongio, un’immensa folla ostile gli si fece attorno, sfogando sui cadaveri le paure, la fame, il freddo e i morti della guerra patiti da Milano negli anni di una guerra lunga e terribile¹⁰¹⁹.

Furono giorni frenetici, in cui i magistrati militari rimasero ben nascosti almeno il tempo di evitare le vendette più dirette, quelle più sanguinose.

Ancora una volta tornano utili le memorie del giudice relatore Sofo Borghese che nel pur ricordando quei momenti di festa, non nascondeva la paura di dover pagare le responsabilità legate al suo ruolo.

Il 24 aprile, martedì, fu il giorno in cui le truppe alleate passarono il Po; ed io ero in servizio di udienza. Nella previsione di un possibile colpo di mano nei locali del tribunale, nella quale ipotesi, l’essere sorpreso in uniforme di ufficiale avrebbe significato, molto probabilmente, l’immediata uccisione sul posto (salvo, poi, la riabilitazione della memoria), mi dichiarai ammalato e me ne andai a spasso per la città¹⁰²⁰.

La città era deserta; non c’era in giro nessuno né militari, tantomeno civili. Nel primo pomeriggio nelle vie semideserte comparve qualche camion scoperto carico di gente. Tra di loro sbucavano alcune bandiere rosse e numerose armi da fuoco dalle quali, di tanto in tanto, partivano raffiche in aria. “Segni di una gioia esplosa dopo anni di patimenti a suggellare la giusta conclusione di una terribile guerra”, pensò all’inizio Borghese. Poi, intimorito dalla visione dei primi partigiani che cominciavano a occupare la città, lo assalì un dubbio:

¹⁰¹⁹ Luigi Borgomaneri, *Milano*, in Dizionario della Resistenza, Einaudi Torino, 2001.

¹⁰²⁰ S. Borghese, *Lettera ai miei figli*, cit., p. 75.

Tutto ciò mi fece riflettere che nonostante la buona volontà di chi aveva il potere, e le rassicurazioni datemi, potesse qualcuno venire a cercarmi a casa per arrestarmi. Decisi allora di rifugiarmi da un amico¹⁰²¹.

Qualche giorno dopo viene riconosciuto dai partigiani negli uffici del Palazzo di giustizia, dove si era recato abbastanza imprudentemente per recuperare documenti utili per la sua difesa. Fu rinchiuso con altri fascisti, tra cui il cieco di guerra Carlo Borsani, nella camera di sicurezza del Palazzo di giustizia in attesa di essere tradotto a San Vittore. In quel frangente fu riconosciuto da un alto membro della Resistenza con cui era stato in contatto durante la RSI e rilasciato.

Fu la salvezza, perché tutti i detenuti che erano con me furono portati, il giorno stesso, a Campo Giurati, e là fucilati, compreso il cieco di guerra. Sarebbe bastato il ritardo o l'anticipo di un solo minuto, perché anche io facessi la stessa fine¹⁰²².

¹⁰²¹ Ibidem, p.84.

¹⁰²² Ibidem, p.85.

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE

- A. Accornero, *Problemi del movimento sindacale in Italia, 1943 – 1973*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1976
- G. Afeltra, *I 45 giorni che sconvolsero l'Italia. 25 luglio – 8 settembre 1943. Dall'osservatorio di un grande giornale*, Rizzoli, Milano 1993
- E. Aga Rossi, *Una nazione allo sbando, L'armistizio italiano del settembre 1943*, Il Mulino, Bologna 1993
- M. Alborghetti, *La 53.a Brigata Garibaldi Tredici martiri: settembre 1943 - aprile 1945*, Ugo Mursia Editore, Milano 2012
- E. Amicucci, *I seicento giorni di Mussolini*, Faro, Roma 1948
- F. Andrae, *La Wehrmacht in Italia. La guerra delle forze armate tedesche contro la popolazione civile. 1943-1945*, Editori Riuniti, Roma 1997
- R. Anni, *Un ponte fra dittatura e democrazia. Brescia e la sua provincia nelle carte del CLN (1945-46)*, Franco Angeli, Milano 2009.
- Annuario dell'Archivio di Stato di Milano*, Stamperia Editrice Commerciale, Bergamo 2011.
- N. Arena, *RSI: Forze armate della Repubblica sociale italiana: la guerra in Italia 1943*, Albertelli editore, Parma 1999.
- Associazione nazionale ex internati (Anei), *Resistenza senz'armi. Un capitolo di storia italiana (1943-1945) dalle testimonianze di militari toscani internati nei lager nazisti*, Le Monnier, Firenze 1984
- Associazione Bianchi Bandinelli e ACS, *La storia e la privacy. Dal dibattito alla pubblicazione del codice deontologico. Atti del seminario di Roma, 30 novembre 1999*, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma 2001
- S. Attanasio, *Gli italiani e la guerra di Spagna*, Mursia, Firenze, 1974
- L. Barrater, *Le Dolomiti del terzo Reich*, Mursia, Milano 2005
- R. Battaglia, *Storia della Resistenza italiana*, Einaudi, Torino 1964
- M. Battini, P. Pezzino, *Guerra ai civili. Occupazione tedesca e politica del massacro*, Marsilio, Venezia 1997
- S. Bertoldi, *Soldati a Salò. L'ultimo esercito di Mussolini*, Rizzoli, Milano 1995
- B. Bezza, *Salario e cannoni: tra la fabbrica e il fronte durante la Grande Guerra*, Ediesse, Roma 1985

- G. Bianchi, *Giancarlo Puecher. A vent'anni, per la libertà*, Mondadori, Milano 1965
- G. Bocca, *La Repubblica di Mussolini*, Laterza, Bari 1977
- G. Bocca, *Storia dell'Italia partigiana*, Laterza, Bari 1976
- M. Bordogna, *Giunio Valerio Borghese e la X^a Flottiglia Mas*, Mursia, Milano 1995
- S. Borghese, *Lettera aperta ai miei figli*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1964
- L. Borgomaneri, *Hitler a Milano: crimini di Theodor Saevecke capo della Gestapo*, Datanews, Roma 1997
- L. Borgomaneri, *Hitler a Milano. I crimini di Theodor Saevecke capo della Gestapo*, Datanews Editrice, Milano 2000
- N. Briamonte, *La vita e il pensiero di Eugenio Curiel*, Feltrinelli, Milano 1979
- F. Calamandrei, *La vita indivisibile. Diario 1941-1947*, Giunti, Firenze 1998
- A. Camarada, S. Peli, *L'altro esercito. La classe operaia durante la prima guerra mondiale*, Milano 1980
- G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. La seconda guerra mondiale, il crollo del fascismo, la Resistenza*, Feltrinelli, Milano 2002
- S. Canestrini – A. Paladini, *L'ingiustizia militare. Natura e significato dei processi davanti ai giudici in divisa*, Feltrinelli, Milano 1973
- E. Canevari, *Graziani mi ha detto*, Magi-Spinetti, Roma 1947
- E. Caniatti, *Legione SS italiana. Storia degli italiani che giurarono fedeltà a Hitler*, Aliberti, Reggio Emilia 2010
- R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Baldini & Castoldi, Milano 1999
- V. Caputo e G. Avanzi, *Le leggi per le forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 – aprile 1945*, Settimo sigillo, Roma 2005
- C. Cederna, M. Lombardi, M. Somarè, *Milano in guerra*, Feltrinelli, Milano 1979
- W. Churchill, *Storia della seconda guerra mondiale*, Mondadori, Milano 1965
- F. Ciavattone, *Brigate nere. Le mobili, le operative, le speciali, le autonome*, Lo Scarabeo, Milano 2012
- E. Collotti, *L'amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945*, Lerici, Milano 1963
- O. Conforti, *Guadalajara: la prima sconfitta del fascismo*, Mursia, Firenze 1967
- D. Conti, *Criminali di guerra. Accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra*, Odradek Edizioni, Roma 2011

- D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della "brava gente" (1940-1943)*, Odradek Edizioni, Roma 2011
- V. Costa, *L'ultimo federale*, Il Mulino, Bologna 1997
- Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati*, a cura di L. Borgomaneri, Guerini e Associati, Milano 2006
- C. Cucut, *Le Forze Armate della R.S.I. 1943-1945. Forze di terra*, Gruppo Modellistico Trentino di studio e ricerca storica, Trento 2005
- M. Cuzzi, *Presupposti e strutture della Repubblica sociale italiana*, CUESP, Milano 1999
- M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffrè Editore, Milano 1966
- A. Dal Pont, A. Leonetti, L. Zocchi, *Aula IV. Tutti i processi del tribunale speciale fascista*, Annoia, Roma 1961
- M. Dal Pra, *La guerra partigiana in Italia (settembre 1943-maggio 1944)*, Giunti, Milano 2009
- F. W. Deakin, *Storia della Repubblica di Salò*, Einaudi, Torino 1963
- Dizionario della Resistenza. Luoghi, formazioni, protagonisti*, Einaudi, Torino 2001
- Dizionario della Resistenza in Liguria*, a cura di F. Gimelli e P. Battifora, De Ferrari, Genova 2008
- C. De Biaggi, *Storie resistenti. La memoria dei caduti per la Patria e per la libertà, nelle lapidi e nei monumenti della zona 4 di Milano*, ANPI, Milano 2008.
- R. De Felice, *Mussolini l'Alleato, I: L'Italia in guerra 1940-1943*, Einaudi, Torino 1990
- R. De Felice, *Mussolini l'alleato, II: La guerra civile 1943-1945*, Einaudi, Torino 1997
- P. De Lazzari, *Le SS italiane*, Teti, Milano 2002
- P. De Lazzari, *Storia del Fronte della gioventù nella Resistenza*, Gruppo Ugo Mursia editore, Milano 1996
- R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale: regime eccezionale e leggi la repressione dei reati di brigantaggio (1861-1865)*, Il Mulino, Bologna 1980
- E. Di Nolfo, M. Serra, *La gabbia infranta. Gli Alleati e l'Italia dal 1943 al 1945*, Laterza, Bari 2010
- Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza*, La Pietra, Milano-Roma 1968-1989
- Eugenio Curiel nella cultura e nella storia d'Italia*, a cura di L. Scalco, Programma, Padova 1997
- Fascismo e antifascismo: 1936-1948*, Feltrinelli, Milano 1974

- E. Fazzalari, *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa*, Atti del Convegno, Udine 18 novembre 1995, Forum, Udine 1996
- T. Ferenc, *Si ammazza troppo poco. Condannati a morte, ostaggi, passati per le armi nella Provincia di Lubiana 1941-1943*, Documenti, Istituto di storia moderna, Ljubjana 1999
- F. Ferratini Tosi, G. Grassi, M. Legnani, *L'Italia nella seconda guerra mondiale e nella Resistenza*, Franco Angeli, Milano 1988
- M. Fioravanzo, *Mussolini e Hitler: la Repubblica sociale sotto il Terzo Reich*, Donzelli Editore, Roma 2009
- F. Focardi, *La questione dei processi ai criminali di guerra tedeschi in Italia: fra punizione frenata, insabbiamento di Stato, giustizia tardiva (1943-2005)*, estratto da: Annali della Fondazione Ugo La Malfa, 20, 2005
- G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto (1920-1945)*, Marsilio, Venezia 2012
- E. Forcella – A. Monticone, *Plotone d'esecuzione, I processi della Prima guerra mondiale*, Laterza, Bari 1968
- Forte Bravetta 1932-1945. Storie, memorie, territorio*, a cura di A. Pompeo, Anpi, Roma 2000
- F. Fucci, *Le polizie di Mussolini*, Mursia, Milano 1985
- V. Fusi, *Fiori rossi al Martinetto*, Gribaudo, Torino 1996
- F. P. Gabrieli, *La legislazione penale militare*, Torino 1918
- D. Gagliani, *Brigate Nere: Mussolini e la militarizzazione del Partito fascista repubblicano*, Bollati Boringhieri, Torino 1999
- G. Gambarelli, *Forche, Galere, Evasioni. Storia delle carceri di Pizzighettone (1525-1977)*, Gruppo Volontari Mura Pizzighettone, Cremona 2012
- L. Ganapini, *La Repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, Garzanti, Milano 2002
- L. Ganapini, *Una città, la guerra: lotte di classe, ideologie e forze politiche a Milano, 1939-1951*, Franco Angeli, Milano 1988
- F. Giannantoni, *L'ombra degli americani sulla Resistenza al confine tra Italia e Svizzera*, Edizioni EsseZeta, Varese 2007
- F. Giannantoni, I. Paolucci, *Giovanni Pesce "Visone", un comunista che ha fatto l'Italia: l'emigrazione, la guerra di Spagna, Ventotene, i Gap, il dopoguerra (Togliatti, Terracini, Feltrinelli)*, Arterigere-EsseZeta, Varese 2005

- M. Giovana, *La Resistenza in Piemonte*; Feltrinelli, Milano 1962
- E. Gobetti, *L'occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia (1941-1943)*, Carocci, Roma 2007
- R. Graziani, *Una vita per l'Italia. Ho difeso la Patria*, Mursia, Milano 1984
- J. Greene, A. Massignani, *Il principe nero. Giunio Valerio Borghese e la X Mas*, Mondadori, Milano 2008
- M. Griner, *La "Banda Koch". Il reparto speciale di polizia (1943-44)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000
- M. Griner, *La "pupilla" del Duce. La Legione autonoma mobile Ettore Muti*, Bollati Boringhieri, Torino 2004
- V. Ilari, *Nazione militare e Fronte del lavoro, 1919-1943*, in *Storia del servizio militare in Italia*, III, Centro militare di studi strategici, Roma 1990
- V. Ilari, *Soldati e partigiani (1943-1945)*, in *Storia del servizio militare in Italia*, IV, Centro militare di studi strategici, Roma 1991
- P. Janet, *Les Obsessions et la Psychasténie*, Alcan, Parigi 1903
- A. Kersevan, *Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943*, Nutrimenti, Roma 2008
- L. Klinkhammer, *L'occupazione tedesca in Italia, 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1993
- L. Klinkhammer, *Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili, 1943-1944*, Donzelli, Roma 1997
- L'impegno e la ragione. Carteggio tra Aldo Garosci e Leo Valiani (1947-1983)*, Franco Angeli Milano 2009
- L'Italia dei quarantacinque giorni, 25 luglio – 8 settembre 1943*, INSMLI, Milano 1969
- La giustizia negata*, Esse Zeta, Varese 2005
- La Repubblica sociale italiana 1943-1945*, a cura di P. P. Poggio, Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1986
- La rinascita del sindacato: dagli scioperi milanesi del marzo 1943 e 1944 al Patto di Roma e al 1° maggio del 1944*, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Roma 2005
- C. Latini, *Cittadini e nemici: giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Firenze 2010
- G. Lazzeri Ricciotti, *La Decima Mas*, Rizzoli, Milano 1984
- G. Lazzeri Ricciotti, *Le brigate nere*, Rizzoli, Milano 1983
- G. Lazzeri Ricciotti, *Le SS italiane*, Rizzoli, Milano 1982

- A. Lepre, *La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza*, Mondadori, Milano 1999
- Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana*, a cura di P. Malvezzi e G. Pirelli, Einaudi, Torino 1994
- Linea Gotica 1944. Eserciti, popolazioni, partigiani*, a cura di G. Rochat, E. Santarelli, P. Sorcinelli, Franco Angeli, Milano 1986
- E. Lodolini, *Dal governo Badoglio alla Repubblica italiana: saggio di storia costituzionale del quinquennio rivoluzionario, 25 luglio 1943- 1 gennaio 1948*, Associazione culturale Italia, Genova 2010
- A. Majanlathi, A. Osti Guerrazzi, *Roma occupata 1943-1944. Itinerari, storie, immagini*, Il Saggiatore, Milano 2010
- A. Malgeri, *L'occupazione di Milano e la liberazione*, Editori associati, Milano 1947
- P. Malvezzi, G. Pirelli, *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana*, Einaudi, Torino 2003
- A. Manassero, O. Ciancarini, *I codici penali militari: parte generale*, Aldo Giuffrè, Milano 1942
- B. Mantelli, *Camerati del lavoro. I lavoratori italiani emigrati nel Terzo Reich nel periodo dell'Asse 1939-1943*, La Nuova Italia, Firenze 1992
- M. Martelli, *Le Brigate Nere: l'esercito di Pavolini e la Repubblica di Salò*, Il Segnalibro, Montespertoli 1999
- F. Martinelli, *L'Ovra: fatti e retroscena della polizia politica fascista*, Giovanni De Vecchi Editore, Milano 1967
- E. Mastrangelo, *Presenti arbitrari. Le diserzioni nelle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana*, Italia Storica, Genova 2012
- G. Mayda, *Storia della deportazione dall'Italia 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 2002
- P. Meccariello, *Storia della Guardia di Finanza*, Le Monnier, Grassano Bagno a Ripoli 2003
- L. Mercuri, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, L'Arciere, Cuneo 1988
- I. Merzagora, *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano 1987
- R. Messina, *Il processo imperfetto. 1894: i fasci siciliani alla sbarra*, Sellerio Editore, Palermo 2008
- Milano 1940-1945. Itinerari della Memoria*, Luigi Borgomaneri (a cura di). Fondazione Istituto per lo studio dell'Età contemporanea, Everprint, Carugate (MI) 2003
- M. U. Miozzi, *La mobilitazione industriale italiana (1915-1918)*, Roma 1980

- M. Montanari, *L'esercito italiano nella campagna di Grecia*, Ufficio Storico SME, Roma 1991
- M. Morisi, *Anatomia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna 1999
- G. Neppi Modona, *Sciopero, Potere politico e magistratura*, Bari, Laterza 1969
- G. Nivoli, *Il colloquio criminologico*, in *Manuale del colloquio e dell'intervista*, a cura di G. Trentini, Mondadori, Milano 1980
- M. Nozza, *Hotel Meina. La prima strage di ebrei in Italia*, Il Saggiatore, Milano 2008
- F. Ogliari, *Milano: anno zero (1940-1945)*, De Ferrari, s.l. 1999
- Operai e contadini nella crisi italiana del 1943/1944*, Feltrinelli, Milano 1974
- Più duri del carcere*, a cura di F. Parri, Ed. Degli Orfini, Genova 1946
- F. Orlando, *I 45 giorni di Badoglio*, Bonacci editore, Roma 1994
- A. Osti Guerrazzi, *Storia della Repubblica Sociale Italiana*, Carocci editore, Roma 2012
- R.D. Palmer, *Processo ai fascisti*, Rizzoli, Milano 1996
- G. Pansa, *Guerra partigiana tra Genova e il Po*, Laterza, Bologna 1998
- G. Pansa, *Il gladio e l'alloro. L'esercito di Salò*, Mondadori, Milano 1990
- G. Pansa, *L'esercito di Salò*, Mondadori, Milano 1970
- G. P. Pansa, *L'esercito di Salò nei rapporti riservati della Guardia Nazionale Repubblicana, 1943-1944*, INSMLI, Milano 1969
- C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991
- S. Peli, *Storia della Resistenza in Italia*, Einaudi, Torino 2006
- S. Peli, *La Resistenza in Italia: storia e critica*, Einaudi, Torino 2004
- G. Pesce, *Quando cessarono gli spari; 23 aprile-6 maggio 1945, la liberazione di Milano*, Feltrinelli, Milano 2009
- P. Pezzino, M. Battini, *Guerra ai civili, occupazione tedesca e politica del massacro. Toscana 1944*, Marsilio, Venezia 1997
- G. Pesce, *Senza tregua: la guerra dei GAP*, Feltrinelli, Milano 2007
- M. Pirica, A. D'Antonio, *Adriatische Küstenland 1943-45*, Centro Studi Silentes Loquimur, Trieste 1992
- G. Pisanò, *Gli ultimi in grigioverde. Storia delle Forze Armate nella Repubblica Sociale Italiana (1943-1945)*, FPE, Milano 1967-1968
- G. Pisanò, *Storia della guerra civile in Italia (1943-1945)*, Edizioni FPE, Milano 1965

- A. Pizzorusso, *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, Torino 1990
- M. Pluviano, I. Guerrini, *Le fucilazioni sommarie della prima guerra mondiale*, Gaspari, Milano 2004
- G. Ponti, *Compendio di criminologia*, Cortina Editore, Milano 1990
- L. Porta, *"Il fuorilegge"*, Milano 1945
- A. Portelli, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma 2001
- G. Procacci, *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, Franco Angeli, Milano 1983
- G. Pugni, *Settembre per sempre. Estate 1943, Milano e i golpisti di Badoglio*, USI, Milano 1999
- M. Ragonieri, *25 luglio 1943. Il suicidio inconsapevole di un regime*, Ibiskos Editrice, Risolo 2007
- R. Rainero, A. Bigini, *L'Italia in guerra: il quinto anno, 1944*, Commissione italiana di storia militare, Roma 1995
- A. Rastelli, *Bombe sulla città. Gli attacchi alleati: le vittime civili a Milano*, Mursia, Milano 2000
- M. Rendina, *Dizionario della Resistenza italiana*, Editori Riuniti, Roma 1995
- A. Ricchezza, G. Ricchezza, *L'esercito del sud: il corpo italiano di liberazione dopo l'8 settembre*, Mursia, Milano 1973
- L. Rizzi, *La Resistenza in Lombardia*, Le Monnier, Firenze 1981
- G. Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 – 1943*, Gaspari Editore, Udine 2008
- G. Rochat, *L'Italia nella prima guerra mondiale: problemi di interpretazione e prospettive di ricerca*, Feltrinelli, Milano 1977
- G. Rochat, *L'esercito italiano in pace e in guerra. Studi di storia militare*. Ed. Rara, Milano 1991
- G. Rochat, *8 settembre: lo sfacelo della quarta armata*, Bookstore, Torino 1979
- G. Rocco, *Com'era rossa la mia valle: una storia di antiresistenza in Valtellina*, Greco & Greco Editori, Milano 1992
- A. Rossi, *Fascisti toscani nella Repubblica di Salò*, BFS Edizioni, Pisa 2000

- A. Rossi, *Le guerre delle Camicie Nere. La milizia fascista dalla guerra mondiale alla guerra civile*, Edizioni Biblioteca Franco Serantini, Pisa 2004
- T. Rovatti, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, CLUEB, Bologna 2011
- G. Schreiber, *La vendetta tedesca. 1943-1945. Le rappresaglie naziste in Italia*, Mondadori, Milano 2000
- D. Sanna, *Da Porta San Paolo a Salò: Gioacchino Solinas comandante antitedesco*, AM&D, Cagliari 2005
- P. Saraceno, *Le "epurazioni" della magistratura in Italia: dal Regno di Sardegna alla Repubblica: 1848-1951*, ESI, Napoli 1993
- B. Spampanato, *Contromemoriale*, III, Ed. Illustrato, Roma 1952
- Stato maggiore dell'esercito: Ufficio storico, *Le operazioni delle unità italiane nel settembre – ottobre 1943*, a cura di M. Torsiello, SME-Ufficio storico, Roma 1975
- P. Spriano, *Storia del Partito Comunista Italiano*, 4: *La fine del fascismo. Dalla riscossa operaia alla lotta armata*, Einaudi, Torino 1973
- G. Sucato, *Istituzioni di diritto penale militare secondo i codici penali militari del 1941*, I: *Parte generale*, Stamp. Reale, Roma 1941 e II: *I reati in particolare*, Stamp. Reale, Roma 1941
- A. Tamaro, *Due anni di storia (1943-1945)*, Tosi, Roma 1948
- G. Tei, *Nuovi lineamenti del diritto penale militare*, Giuffrè Editore, Milano 1942
- M. Toscano, *Dal 25 luglio all'8 settembre*, Le Monnier, Firenze 1966
- N. Tranfaglia, *Magistratura*, La Nuova Italia, Firenze 1978
- T. Tussi, *La guerra di liberazione dal nazifascismo in Italia, 1943-1945: una storia*, Esse-Zeta, Varese 2006
- Un paese in guerra: la mobilitazione civile in Italia (1914-1918)*, a cura di D. Menozzi, G. Procacci e S. Soldani, Unicopli, Milano 2010
- G. Vaccarino, *Problemi della Resistenza italiana*, S.T.E.M. Mucchi, Modena 1966
- R. Vassia, *Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare*, Cedam, Padova 1943
- R. Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Giuffrè, Milano 1992
- R. Venditti, *Il processo penale militare*, Giuffrè, Milano 1997
- R. Vivaldi, *Manuale – Agenda del capo fabbricato per la organizzazione della protezione anti aerea della casa*, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1940
- H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna 1997
- R. Zangrandi, *L'Italia tradita. 8 settembre 1943*, Ugo Mursia Editore, Milano 2007

R. Zangrandi, *1943: 25 luglio-8 settembre*, Feltrinelli, Milano 1964

ESTRATTI

D. Bigazzi, *Gli operai nell'industria di guerra (1938-1943)*, in *Come perdere la guerra e vincere la pace, l'economia italiana tra guerra e dopoguerra, 1938-1947*, a cura di V. Zamagni, Il Mulino, Bologna 1997

S. Borghese, *Razzismo e diritto civile*, in "Monitore dei tribunali", 80 (1939), pp. 353-357

L. Borgomaneri, *La Resistenza armata in Milano*, in *Conoscere la Resistenza*, a cura del Laboratorio di ricerca storica L'eccezione e la regola, UNICOPLI, Milano 1994, pp. 19 - 35
Brillante operazione del gruppo politico della Polizia repubblicana, in "La repubblica fascista", 9 aprile 1945

L. Cajani, *Appunti per una storia degli'internati militari italiani in mano tedesca (1943-1945) attraverso le fonti d'Archivio*, in *I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943*, a cura di N. Della Santa, Atti del Convegno di studi promosso dall'Associazione Nazionale Ex-Internati (ANEI), Giunti Marzocco, Firenze 1986

S. Canestrini, "Giustizia" militare, in *Le istituzioni in Italia*, Savelli, Roma 1973

P. Carucci, *La consultabilità delle carte dei tribunali militari in Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di N. Labanca e P. P. Rivello, G. Giappichelli, Torino 2004, pp. 329-339

A. Castrogiovanni, L. Goracci, Guidelli, S. Rossi, A. Di Muro, P. Bisconti, *Il problema della astenia nel disturbo ossessivo compulsivo*, in "Journal of Psychopathology", 8, dicembre 2002

B. Ceva, *La lotta partigiana nell'Oltrepò pavese*, in "Le vie d'Italia", aprile 1947

C.A. Clerici, *L'Organizzazione Todt e le sue attività in Italia durante la Seconda guerra mondiale*, in "Uniformi & Armi", ottobre 1995, pp. 56 - 63

Circolare Roatta, in L. Rizzato, *25 luglio: che faranno i tedeschi?*, in "Storia illustrata", 257, luglio 1979, p. 16

E. Collotti, *RSI: L'occupazione tedesca. Italia, provincia del Reich*, in "Il Manifesto", www.ilmanifesto.it.

E. Collotti, *L'occupazione tedesca in Italia*, in *Dizionario della Resistenza, I: Storia e geografia della liberazione*, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Einaudi, Torino 2000

D. Ferrari, *L'esercito nel territorio nazionale 1940-1943*, in "Italia contemporanea", 183, 1991, pp. 292-301

- D. Ferrari, *La mobilitazione dell'esercito nella seconda guerra mondiale*, in "Storia contemporanea", 1992, pp. 1001-1046
- P. Ferrazza, *La mobilitazione civile in Italia 1940-1943*, in "Italia contemporanea", 214, 1999
- A. Galante Garrone, *La magistratura in Italia tra fascismo e Resistenza*, in "Nuova antologia", 2159, 1986, pp. 79-93
- L. Ganapini, *Milano*, in AA. VV., *Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-1944*, Feltrinelli, Milano 1974
- C. Gentile, *I rapporti periodici della Militärkommandantur 1008*, in "Storia e documenti", 5, 1999, pp. 123-289
- F. Germinario, *Modelli di memorialistica*, in *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica Sociale italiana*, Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005, a cura di S. Bugiardini, Carocci, Roma 2006, pp. 33-34.
- C. Guarnieri, *Magistratura e sistema politico nella storia d'Italia*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di R. Romanelli, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 253-254
- V. Ilari, *Il ruolo istituzionale delle forze armate e il problema della loro apoliticità*, in *La Repubblica sociale italiana 1943-1945*, Atti del Convegno, Brescia, 4-5 ottobre 1985, a cura di P.P. Poggio, "Annali" 2, Fondazione Luigi Micheletti, pp. 295-311
- N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di N. Labanca e P. P. Rivello, G. Giappichelli, Torino 2004
- N. Labanca, *Internamento militare italiano*, in *Dizionario della Resistenza, I: Storia e geografia della liberazione*, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, , Einaudi, Torino 2000, pp. 113-119
- L'arruolamento volontario aperto in tutta la Lombardia*, in "Corriere della Sera", 27 novembre 1943
- La ripresa del processo del traditore: i rapporti tra Graziani e monsignor Montini*, in "L'Unità", 5 gennaio 1949
- L. Laudi, *La storia di Andrea Schivo*, CEDEC, in http://www.hakeillah.com/1_07_23.htm
- La lunga scia di sangue. La reazione nazi-fascista* in <http://www.memoriarinnovabile.org>
- M. Legnani (a cura di), *Il ginger del generale Roatta: le direttive della II armata sulla repressione antipartigiana in Slovenia e Croazia*, in "Italia contemporanea", n. 209-210 (dic. 1997 - mar. 1998), pp. 155-174

- M. Legnani, *Società in guerra e forme della mobilitazione. Stato degli studi e orientamenti di ricerca sull'Italia*, in "L'impegno", XIII, 1 aprile 1993
- L'istituzione a Cremona di un tribunale supremo militare – La costituzione di sette tribunali territoriali*, in "Corriere della Sera", 25 novembre 1943
- C. Longhitani, *Il Tribunale di Mussolini. Storia del Tribunale speciale 1926-1943*, in Quaderni dell'Anpia, Palestrina, sd., s.l., p. 185 e segg.
- S. Lupo, *Il grande brigantaggio*, in *Storia d'Italia. Guerra e pace. L'elmo di Scipio dall'Unità alla Repubblica*, a cura di R. Romano e C. Vivanti, 28, Einaudi, Torino 2002, pp. 463-502
- T. Manson, *Gli scioperi di Torino nel marzo 1943*, in *L'Italia nella seconda guerra mondiale e nella Resistenza*, a cura di F. Ferratini Tosi, G. Grassi, M. Legnani, Franco Angeli, Milano 1988
- B. Mantelli, *L'arruolamento di civili italiani come manodopera del Terzo Reich dopo l'8 settembre 1943*, in *Fra sterminio e sfruttamento: militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista 1939-1945*, a cura di N. Labanca, Casa Editrice Le Lettere, Firenze 1992, pp. 227-248
- M. Mazza, *Appunti per una storia della magistratura militare italiana: l'avvocato generale militare Donato Antonio Tommasi*, in *Rassegna della giustizia militare*, 6, 1982
- R. Messina, *Il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace: problema politico o problema razionale?*, in "Rassegna della giustizia militare", 1, 1984
- A. Mignemi, *Organizzazione e strumenti della propaganda nell'Italia in guerra*, in "L'Impegno", 1993, 1
- F. Minniti, *Le materie prime nella preparazione bellica dell'Italia (1935-1943)* in "Storia contemporanea", febbraio – aprile 1986, 2 e 3
- G. Neppi Modona, M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia. Annali, 12: La criminalità*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino 1997, pp. 760-847
- G. Nivoli, *Il colloquio criminologico*, in *Manuale del colloquio e dell'intervista*, a cura di G. Trentini, Mondadori, Milano 1980
- S. Peli, *Operai e guerra. Materiale per un'analisi dei comportamenti operai durante la prima e la seconda guerra mondiale*, in *Annali della Fondazione Feltrinelli, 33: Tra Fabbrica e Società: mondi operai nell'Italia del Novecento*, a cura di S. Musso, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 1999

- D.R. Peretti Griva, *La magistratura italiana nella resistenza*, in “Il movimento della liberazione in Italia”, 6, 1950, pp. 3-39
- Per gli addetti al Tribunale Militare*, in “Corriere della Sera”, 15 ottobre 1943
- G. Procacci, *La legislazione repressiva e la sua applicazione*, in Atti del congresso tenuto a Rimini nel 1982, *Stato e classe operaia in Italia durante la prima guerra mondiale*, a cura di G. Procacci, Franco Angeli, Milano 1988
- G. Procacci, *La giustizia militare e la società civile nel primo conflitto mondiale*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di N. Labanca e P. P. Rivello, G. Giappichelli, Torino 2004, pp. 187 – 215
- G. Procacci, *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e fascismo*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, a cura di P. Del Negro, N. Labanca, A. Staderini, Unicopli, Milano 2005
- A. Rastelli, *I bombardamenti aerei della Seconda guerra mondiale: Milano e la provincia*, in “Italia contemporanea”, 195, 1994, pp. 309-342
- Ricostituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, in “Corriere della Sera”, 26 novembre 1943
- P. P. Rivello, *La Riforma della giustizia militare dalla Legge n. 180 del 1981*, in *La giustizia militare nell'Italia repubblicana*, a cura di P. P. Rivello, Giappichelli Editore, Torino 2005, pp. 3-21
- M. Rivero, *Il tribunale delle grandi unità CARS - COGU (Sull'amministrazione della giustizia militare nella Repubblica di Salò)*, “Il Movimento di Liberazione in Italia”, 1953, fascicolo 25, pp. 3 – 24
- G. Rochat, *La giustizia militare nella guerra italiana 1940-43. Primi dati e spunti di analisi*, in “Rivista di storia contemporanea”, 4, 1991, pp. 505-597
- G. Rochat, *Gli uomini alle armi 1940-1943. Dati generali sullo sforzo bellico italiano*, in *Annali della Fondazione Luigi Micheletti, V: L'Italia in guerra 1940 – 1943*, a cura di B. Micheletti e P. P. Poggio, Fondazione Luigi Micheletti, Brescia 1992
- G. Rochat, *La crisi delle forze armate italiane nel 1943-1945*, in “Rivista di storia contemporanea”, VII, 1978, pp. 398-404
- T. Sala, *Occupazione militare e amministrazione civile nella “provincia” di Lubiana (1941-1943)*, in *L'Italia nell'Europa danubiana durante la Seconda guerra mondiale*, a cura di E. Collotti, T. Sala, G. Vaccarino, La nuova Italia, Firenze 1966

- P. Saraceno, *Giudici*, in *Dizionario storico dell'Italia unita*, a cura di B. Dongiovanni e N. Tranfaglia, Laterza, Roma-Bari 1996
- A. Scalpelli, *La formazione delle Forze Armate di Salò attraverso i documenti dello Stato Maggiore della RSI*, "Il Movimento di Liberazione in Italia", nn. 72-73, luglio - dicembre 1963, III e IV, pp. 60-95
- Solinas, il generale fascista che si oppose ai nazisti*, in "L'Unione sarda", 27 agosto 2005
- G. Tarello, *Carnelutti Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XX, Treccani, Roma 1977
- Una comunicazione del generale Ruggero alla radio*, in "Corriere della Sera", 11 settembre 1943
- Una biografia senza fine. Mussolini e l'Italia in guerra*, in "Studi storici", 3, luglio - settembre 1991
- L. Valiani, *La Guardia di Finanza nell'insurrezione di Milano*, in A. Malgeri, *L'occupazione di Milano e la Liberazione*, Comune di Milano Raccolte Storiche; Milano 2005, pp. 9-14
- R. Venditti, *Il percorso evolutivo della giustizia militare nell'ultimo cinquantennio*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di N. Labanca e P. P. Rivello, G. Giappichelli, Torino 2004
- L. Violante, *La repressione del dissenso politico nell'Italia liberale: stati d'assedio e giustizia militare*, in "Rivista di storia contemporanea", 5, 1976, pp. 481-524

NORMATIVA

- legge 25 novembre 1926, n. 2008
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
- legge 1 novembre 1940, n. 1622
- bando del duce 20 giugno 1940
- Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Anno 81, n. 147, 24 giugno 1940, *Ordinamento e procedura dei Tribunali militari di guerra*
- regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611
- regio decreto 15 marzo 1943, n.313
- regio decreto 29 luglio 1943, n. 668
- regio decreto 29 luglio 1943, n. 669
- decreto ministeriale 9 ottobre 1943, n. 248
- decreto ministeriale 8 novembre 1943, n. 293

decreto ministeriale 10 novembre 1943, n. 291
decreto del Capo di Stato Maggiore Generale, 10 novembre 1943
decreto legislativo del duce 11 novembre 1943
decreto ministeriale 29 novembre 1943
decreto legislativo del duce 3 dicembre 1943, n. 794
decreto legislativo del duce 8 dicembre 1943, n. 913
decreto ministeriale 20 dicembre 1943
decreto legislativo del duce 23 dicembre 1943, n. 907
decreto ministeriale 26 dicembre 1943, n. 881
decreto legislativo 30 dicembre 1943, n. 888
decreto del duce 6 gennaio 1944, n. 21
decreto interministeriale 13 gennaio 1944, n. 49
decreto legislativo del Duce 18 febbraio 1944, n. 30
decreto interministeriale 27 gennaio 1944, n. 45
decreto interministeriale 11 marzo 1944, n. 384
decreto legislativo del duce 11 marzo 1944, n. 341
decreto legislativo del duce 11 marzo 1944
decreto interministeriale 23 marzo 1944, n. 268
decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331
decreto legislativo 18 aprile 1944, n. 145
decreto interministeriale 30 aprile 1944, n. 599
decreto legge 14 giugno 1944, n. 393
decreto legislativo del duce 21 giugno 1944, n.352
decreto legislativo 30 giugno 1944, n. 446
decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 594
decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 621
decreto legislativo del duce 31 agosto 1944, n. 622
decreto interministeriale 15 ottobre 1944, n. 931
decreto del Duce 28 ottobre 1944, n. 698
decreto legislativo del duce 27 novembre 1944, n. 1020
decreto legislativo del duce 18 dicembre 1944
decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 142

FONTI ARCHIVISTICHE

Abbreviazioni:

ACS = Archivio centrale dello Stato

ACS, RSI, SPD, CR = Archivio centrale dello Stato, *Repubblica Sociale Italiana, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato*

ACS, RSI, FFAA, GAB = Archivio centrale dello Stato, *Repubblica Sociale Italiana, Forze armate, Gabinetto*

ASMi = Archivio di Stato di Milano

ASMI, CASMi = Archivio di Stato di Milano, *Corte di assise straordinaria di Milano*

ASMi, TMTMi = Archivio di Stato di Milano, *Tribunale militare territoriale di Milano*

ASMi, TMRGMI = Archivio di Stato di Milano, *Tribunale militare regionale di guerra di Milano*

ASMi, TMRGMMi = Archivio di Stato di Milano, *Tribunale militare regionale di guerra per la Marina in Milano*

AUSSME = Archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito

CDEI = Centro documentale dell'Esercito italiano

CDMi = Centro documentale Distretto militare di Milano

ISMEC = Istituto milanese per la storia dell'età contemporanea

ACS

RSI, SPD, CR: busta 17; busta 26; busta 38; busta 61; busta 68

RSI, FF.AA. GAB: buste 1 – 10

RSI, Ministero dell'Interno, Gabinetto: busta 4; busta 33; busta 34

RSI, PFR, Milano: busta 3

Gabinetto di Prefettura; anno 1946, busta 471

ASMi

TMTMi, Fascicoli processuali: buste 199 – 210; busta 213; busta 214; busta 217; busta 218; busta 219; busta 220; busta 221; busta 222; busta 223; busta 224; busta 225; busta 226; busta 227; busta 228; busta 229; busta 230; busta 231; busta 232, busta 233, busta 234; busta 235; busta 236; busta 237; busta 238; busta 239; busta 240; busta 241; busta 242; busta 534.

TMTMi, Sentenze: Anno 1943, vol. I, Anno 1943, vol. II; Anno 1943, vol. III; Anno 1943, vol. IV; Anno 1945

TMTMi (guerra), Sentenze: Anno 1943, vol. I; Anno 1943, vol. II, Anno 1943, vol. III

TMTMi, Sentenze TMRGMI: Anno 1944, vol. I; Anno 1944, vol. II; Anno 1944, vol. III; Anno 1944, vol. IV; Anno 1944, vol. V; Anno 1944, vol. VI; Anno 1945, vol. I

TMTMi, Decreti: Anno 1944, vol. 1

TMRGMI, Fascicoli processuali: buste 1 – 10; busta 11; busta 12; busta 13; busta 14; busta 15; busta 16; busta 19; busta 20; busta 25; busta 28; busta 30; busta 31; busta 33; busta 35; busta 38; busta 39; busta 46; busta 48; busta 53; busta 56; busta 59; busta 60; busta 71; busta 77; busta 81; busta 85; busta 98; busta 120; busta 130; busta 140; busta 150; busta 155; busta 163; busta 170; busta 180; busta 188; busta 191; busta 192; busta 195; busta 200

CASMi, Fascicoli processuali: busta 31

CASMi, Sentenze: vol. IX, Sentenza 1947 gennaio 10.

Gabinetto di Prefettura II serie: busta 326; busta 329; busta 362; busta 365; busta 367; busta 525

AUSSME

H/9: buste 9 – 12

I/1: busta 1; busta 18; busta 40; busta 64; busta 66; busta 68

L/14: busta 33

CDEI

Fascicoli personali: Fascicolo di Gaetano Tei; Fascicolo di Giacomo dell'Olio; Fascicolo di Cino Gaggiotti; Fascicolo di Rinaldo Vassia

CDMI

Fascicoli personali: Fascicolo di M.S.; Fascicolo di A.C.; Fascicolo di Giovanni Pollini

ISMEC

V: busta 2

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

**SCUOLA DI DOTTORATO
Humanae Litterae**

**DIPARTIMENTO
Scienza della Storia e della Documentazione Storica**

**CORSO DI DOTTORATO
STUDI STORICI E DOCUMENTARI
(ETÀ MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPORANEA)
CICLO XXVI**

LE CORTI MARZIALI DI SALÒ

**I L TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO
(1943-1945)
M-STO/04**

APPENDICE

Tesi di dottorato di:

Samuele Tieghi

Matr. n. R09052

Tutor: Chiar.mo Prof. Luigi BRUTI LIBERATI

Tutor: Chiar.mo Prof. Marco SORESINA

Coordinatrice: Chiar.ma Prof.ssa Paola VISMARA

**ANNO ACCADEMICO
2012-2013**

SOMMARIO

Organico dei magistrati in servizio presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra ottobre 1943 e aprile 1945

Tabella 1/A: procedimenti definiti dal Tribunale militare territoriale di pace di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (7.6.1943 – 31.7.1943)

Tabella 1/B: procedimenti definiti dal Tribunale militare territoriale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (15.6.1943 – 31.7.1943)

Tabella 2: procedimenti definiti dal Tribunale militare territoriale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (2.8.1943 – 10.9.1943)

Tabella 3: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (18.1.1944 – 7.4.1944)

Tabella 4: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (7.4.1944 – 10.5.1944)

Tabella 5: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (10.5.1944 – 31.5.1944)

Tabella 6: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (31.5.1944 – 15.7.1944)

Tabella 7: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (15.7.1944 – 5.9.1944)

Tabella 8: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (5.9.1944 – 29.12.1944)

Tabella 9: procedimenti definiti dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano per le forze di terra e gli estranei alle forze armate (3.1.1945 – 25.04.1945)

Organico dei magistrati in servizio presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra ottobre 1943 e aprile 1945

Ufficio di Presidenza

1. Generale di Brigata di fanteria Cino Gaggiotti
2. Tenente Colonnello di fanteria Vittorio Bianchini
3. Colonnello degli alpini Mario Longoni
4. Colonnello GAF (Guardia alla Frontiera) Egidio di Dio
5. Colonnello di fanteria Umberto Balletti
6. Colonnello di fanteria Carlo Bruna
7. Generale di fanteria IGS (incarico del grado superiore) Pasquale Spoleti

Giudici relatori

8. Capitano G.M. (Giustizia Militare) Francesco Farina
9. Capitano artiglieria Giovanni Stanghellini
10. Tenente colonnello G.M. Achille Cornelio
11. Maggiore G.M. Ettore Acerra
12. Maggiore G.M. Carmelo Vinci
13. Capitano G. M. Sofo Borghese
14. Maggiore G.M. Giuseppe Perrettini

Giudici

15. Tenente colonnello di fanteria Stefano Fernandez
16. Maggiore di fanteria Orlando Bernanrdi
17. Colonnello dei bersaglieri Giuseppe Libois
18. Capitano degli alpini Cherubino Sensi
19. Colonnello di fanteria Giuseppe Garino
20. Capitano G.F.(Guardia di Finanza) Adolfo Strada
21. Tenente colonnello di cavalleria Licurgo Fabi

22. Tenente colonnello A.A.R.N (*Arma Aeronautica Ruolo Naviganti*) Rocco Attilio
23. Tenente colonnello di artiglieria Durante Menotti
24. Maggiore dei bersaglieri Giuseppe Venerandi
25. Capitano di fanteria Arnaldo d'Agostino
26. Maggiore di cavalleria Enzo Scarsella
27. Capitano di artiglieria Franco Redaelli
28. Seniore MVSN (poi GNR) Piero Rezzani
29. Seniore MVSN (poi GNR) Francesco Solerti
30. Tenente colonnello Angelo Cavalli
31. Tenente colonnello Alcide Frattini
32. Seniore MVSN (poi GNR) Manlio Gentilucci
33. Centurione MVSN (poi GNR) Amedeo Angiolini
34. Tenente colonnello Nicola Olivieri dei Castillo
35. Capitano Enrico Lubelli
36. Seniore MVSN (poi GNR) Cino Pedoia
37. Tenente Girolamo Santeri
38. Tenente colonnello Arnaldo Natalucci d'Arienzo
39. Maggiore di fanteria Riccardo Alemanno
40. Maggiore GNR Paolo Parrinello
41. Maggiore di fanteria Antonio Zocchi
42. Tenente colonnello di artiglieria Giulio Peduzzi
43. Capitano GNR Vito Bonomi
44. Maggiore di A.A.R.N. Sivlio Leydi
45. Maggiore GNR Pietro Erba
46. Tenente colonnello fanteria Nicola Santomartino
47. Maggiore artiglieria Mauro Soldani

48. Maggiore di fanteria Cavallotti di Natale

Procuratori militari

49. Tenente G.M. Giuseppe Ferrettini

50. Capitano G.M. Giacomo Dell'Olio

51. Tenente G.M. Giovanni Sarno

52. Maggiore G.M. Giuseppe Lavaggi

53. Tenente G.M. Benedetto Barretta

54. Colonnello G.M. Arturo Tinebra

55. Tenente colonnello G.M. Matteo Sanfilippo

56. Tenente G.M. Francesco Centonze

57. Capitano G.M. Giuseppe Bartolotta

Giudici istruttori

58. Tenente G.M. Guido Pighetti

59. Tenente G.M. Renato Laviani

TABELLA 1/A: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI PACE DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (7.6.1943 – 31.7.1943)¹⁰²³

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰²⁴	CONDANNE	ASSOLUZIONI
7.6.1943	11	11	Abbandono di servizio (11)	11 e	5	6
8.6.1943	5	8	Mancanza alla chiamata (1); furto ai danni di militari (2); diserzione (1); furto ai danni della amm.ne militare (4)	8 a	5	3
9.6.1943	6	7	Allontanamento illecito (2); procurata infermità (2); furto (1); illecito commercio (2)	7 e	6	1
10.6.1943	14	14	Abbandono di servizio (14)	14 e	9	5
11.6.1943	2	2	Falso in foglio di licenza (1); abbandono di servizio (1)	1 e – 1 a	2	0
12.6.1943	3	6	Mancanza alla chiamata (2); Furto continuato (4)	6 a	6	0
14.6.1943	3	3	Diserzione (3)	3 a	3	0
18.6.1943	4	12	Diserzione (1); abbandono volontario del lavoro (2); grida sediziose (4);	1 a - 6 e	5	2
19.6.1943	6	6	Diserzione (4); procurata infermità (1); abbandono volontario del lavoro (1)	3 a – 2 e	6	0
26.6.1943	1	50	Sospensione volontaria del lavoro (50)	50 e	22	28
28.6.1943	5	5	Diserzione (2); furto a danno dell'amm.ne militare (2); truffa (1)	1 a – 4 e	5	0
30.6.1943	3	3	Calunnia (1); diserzione (1); abbandono di posto (1)	2 e – 1 a	3	0
7.7.1943	10	10	Abbandono di posto (7); mancante alla	7 e – 3 a	5	5

¹⁰²³ ASMi, TMTMi, *Tribunale Militare Territoriale di Milano*, Sentenze dal n. 631 al n. 841, Anno 1943, vol 4.

Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰²⁴ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate

e: estranei alle Forze Armate

			chiamata (2); renitente (1)			
8.7.1943	2	2	Furto (1); mancante alla chiamata (1)	2 a	0	2
9.7.1943	7	7	Diserzione (3); alienazione di effetti militari (1); disobbedienza (1); falso in licenza (1); furto (1);	7 a	3	4
10.7.1943	6	6	Mancante alla chiamata (3); falso in licenza (1); alienazione di effetti militari (1); diserzione (1);	6 a	5	1
13.7.1943	13	13	Insubordinazione con minacce (1); abbandono di posto (12)	12 e – 1 a	8	5
14.7.1943	5	8	Minacce (1); diserzione (1); alienazione di effetti militari (3); furto (3);	7 a -1 e	7	1
15.7.1943	9	12	Truffa (1); lesione personale (1); diserzione (2); appropriazione indebita (1); furto (1); disobbedienza (1); abuso d'autorità (1); furto a danno di civili (4)	12 a	8	4
16.7.1943	10	10	Abbandono di posto (10)	10 e	7	3
17.7.1943	5	5	Mancante alla chiamata (2); allontanamento illecito (1); detenzione illecita di oggetti militari (1), furto (1);	4 a – 1 e	2	3
19.7.1943	18	18	Reati vari	18 a	18	0
20.7.1943	9	9	Falso (1); diserzione (4); mancante alla chiamata (4); concorso in falso (1)	8 a	8	0
21.7.1943	8	8	Insubordinazione (1); peculato militare (1); diserzione (2); furto (1); mancanza alla chiamata (1); calunnia (1); abbandono di posto (1)	8 a	8	0
22.7.1943	3	3	Insubordinazione	2 a – 1 e	3	3

			(1); furto (1); disobbedienza (1)			
23.7.1943	11	11	Abbandono del lavoro (9); mancata presentazione sul posto di lavoro (2);	11 e	7	4
24.7.1943	8	9	Insubordinazione(2), furto (6); disobbedienza (1);	9 a	9	0
27.7.1943	9	9	Abbandono del lavoro (7), ostruzionismo(1); mancata presentazione (1);	9 e	7	2
28.7.1943	5	7	Mancanza alla chiamata (4); furto (2); ricettazione (1)	5 a - 1 e	4	3
29.7.1943	10	10	Abbandono del lavoro (9); disobbedienza (1);	10 e	4	6
30.7.1943	12	14	Mancata presentazione (1) ; abbandono del lavoro(13)	14 e	7	7
31.7.1943	5	7	Furto (3), ricettazione (1); mancanza alla chiamata (2); diserzione (1)	4 a - 3 e	7	0
TOTALI	203	305	-	172 e - 133 a	204	98

Quadro riassuntivo del periodo 7 giugno – 31 luglio 1943

Totale imputati: 305

Totale sentenze: 203

Assoluzioni: 98

Condanne: 204

Condanne capitali: 0

Sentenze mancanti: 3 per 3 imputati

Esterni alle FF.AA.:172

Appartenenti alle FF.AA.: 133

Reati esterni alle FF.AA.

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 152

Violazione ordine pubblico: 4

Furto/Rapina: 10

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda

sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 1

Altri reati: 5

Reati appartenenti alle FF.AA.

Diserzione: 22

Mancanza alla chiamata: 23

Altri reati: 88

TABELLA 1/B: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (15.6.1943 – 31.7.1943)¹⁰²⁵.

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰²⁶	CONDANNE	ASSOLUZIONI
15.6.1943	4	4	Insubordinazione con minacce (1)- renitenza (1) – diserzione (1) – insubordinazione con violenza (1)	4 a	3	1
16.6.1943	3	3	Diserzione (3)	3 a	3	0
17.6.1943	5	6	Concorso in falso (2) – furto militare (2) – malversazione (1) – peculato militare (1) -	6 a	6	0
22.6.1943	5	5	Diserzione (3)– denigrazione della guerra (2) -	5 a	5	0
25.6.1943	7	7	Diserzione – (6) – mancante alla chiamata (1)	7 a	7	0
30.6.1943	4	4	Diserzione (2) – procurata infermità (1) – uccisione di un cavallo militare (1) -	4 a	3	1
1.7.1943	3	6	Tentativo di fuga (5)– furto (1)	6 a	6	6
2.7.1943	1	1	Diserzione (1)	1 a	0	1
6.7.1943	6	6	Diserzione (4) – furto (2)	6 a	6	6
9.7.1943	5	6	Diserzione (6)	7 a	4	2
13.7.1943	4	6	Mancata presentazione (3) - mancata presentazione in servizio (1) – diserzione (2)	6 a – 1 e	3	3
16.7.1943	5	7	Diserzione (4) – sottrazione di merci (1) – abbandono di posto (2)	7 a	6	1
20.7.1943	6	6	Diserzione (6)	6 a	6	0
23.7.1943	6	6	Furto (5) – abbandono di servizio (1)	5 a – 1 e	4	2

¹⁰²⁵ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Milano*, Sentenze dal n.160 al n. 319, anno 1943, vol. 4.

Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰²⁶ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate

e: estranei alle Forze Armate

27.7.1943	4	4	Diserzione (2) – violata consegna (1) – danneggiamento colposo (1)	3 a -1 e	3	1
31.7.1943	5	5	Diserzione (3) – furto (2)	5 a	5	5
Totale	73	82	-	79 a – 3 e	73	9

Quadro riassuntivo del periodo 15 giugno – 31 luglio 1943

Totale imputati: 82

Totale sentenze: 73

Assoluzioni: 9

Condanne: 73

Condanne capitali: 0

Sentenze mancanti: 0

Esterni alle FF.AA.: 3

Appartenenti alle FF.AA.: 79

Reati esterni alle FF.AA.

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 1

Violazione ordine pubblico: 0

Furto: 1

Rapina: 0

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda
sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 1

Altri reati: 0

Reati appartenenti alle FF.AA.

Diserzione: 43

Mancanza alla chiamata: 5

Altri reati: 31

TABELLA 2: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (2.8.1943 – 10.9.1943)¹⁰²⁷						
DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONI E DEGLI IMPUTATI¹⁰²⁸	CONDANNE	ASSOLUZIONI
2.8.1943	13	19	Ricettazione (2) – saccheggio (4) – propaganda sovversiva (2) – prevaricazione in tempo di guerra (2) – diserzione (5) – furto aggravato (2) – concorso in furto (2)	11 a - 8 e	17	2
3.8.1943	7	23	Furto (8) – saccheggio (5) - lesioni (1) - porto abusivo armi (1) - propaganda (8) -	7 a – 15 e	16	7
4.8.1943	20	24	Porto abusivo d'arma (2) - violazione del coprifuoco (1) – propaganda (1) - furto bicicletta (1) – assenza dal servizio lavorativo (19) -	24 e	13	11
5.8.1943	2	4	Ricettazione e furto (4)	4 e	4	0
6.8.1943	22	22	Falso (2) – assenza dal servizio lavorativo (12) – diserzione (3) – porto abusivo di armi (3) – propaganda (1) – ostruzionismo (1)	3 a - 20 e	18	4
7.8.1943	11	15	Mancanza alla chiamata (1) – diserzione (4) – furto (2) – propaganda (4) – coprifuoco (1)	6 a – 9 e	10	5
9.8.1943	3	4	Saccheggio (1) – diserzione (2)	3 a - 1 e	4	0

¹⁰²⁷ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Milano*, Sentenze dal n.320 al n. 479, anno 1943, vol. 3. Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰²⁸ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate
e: estranei alle Forze Armate

			- ubriachezza (1)			
23.8.1943	6	6	Assenza dal servizio (4); furto (1); diserzione (1)	2 a - 4 e	5	1
24.8.1943	10	18	Assenza dal servizio (9); diserzione (1); ricettazione (1); incauto acquisto (7)	1 a - 17 e	14	4
25.8.1943	6	6	Diserzione (1); falso militare (1); allontanamento illecito (1); falso in atto pubblico (1); assenza dal servizio (2)	4 a - 2 e	6	0
26.8.1943	11	11	Falso (1); diserzione (6); assenza dal servizio (3); insubordinazione (1)	8 a - 3 e	9	2
27.8.1943	4	4	Abbandono di servizio (1); mancanza alla chiamata (1); furto (1); assenza dal servizio (1)	2 a - 2 e	3	1
28.8.1943	6	6	Diserzione (5); disobbedienza (1)	6 a	5	1
30.8.1943	6	6	Insubordinazione (1); grida sediziose (1); uso indebito di distintivi (2); mancanza alla chiamata (1); grida sediziose (1)	6 a	5	1
31.8.1943	9	9	Assenza dal servizio (1), furto aggravato (1); abbandono di servizio (7)	7 a	2	
2.9.1943	2	2	Diserzione (2)	2 a	2	0
3.9.1943	4	4	Furto (4)	4 a	2	2
6.9.1943	1	1	Allontanamento illecito (1)	1 a	1	0
7.9.1943	16	17	Diserzione (2); abbandono di servizio (14); disobbedienza	3 a - 14 e	7	7

			(1);			
8.9.1943	8	8	Mancanza alla chiamata (4); furto (4)	8 a	3	5
9.8.1943	8	8	Assenza dal servizio (6); furto (1); diserzione (1)	2 a – 6 e	7	1
10.9.1943	6	6	Abbandono di servizio (6);	6 e	2	4
Totale	181	223	-	137 e – 86 a	155	59

Quadro riassuntivo del periodo 2 agosto – 10 settembre 1943

Totale imputati: 223

Totale sentenze: 181

Assoluzioni: 59

Condanne: 155

Condanne capitali: 0

Sentenze mancanti: 9 per 9 imputati

Esterni alle FF.AA.: 137

Appartenenti alle FF.AA.: 86

Reati esterni alle FF.AA.

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 72

Violazione ordine pubblico: 4

Furto: 27

Rapina: 0

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 19

Altri reati: 15

Reati appartenenti alle FF.AA.

Diserzione: 33

Mancanza alla chiamata: 7

Altri reati: 46

TABELLA 3: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (18.1.1944 – 7.4.1944)

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI	CONDANNE	ASSOLUZIONI ARCHIVIAZIONI ATTI TRASMESSI AD ALTRI ORGANI
18.1.1944	3	4	Assenza arbitraria (1); lesioni personali (1); violazione del coprifuoco (2)	3 e	1	2
19.1.1944	2	2	Assenza arbitraria (2)	2 e	1	1
20.1.1944	4	4	Assenza arbitraria (4)	4 e	3	1
24.1.1944	7	7	Assenza arbitraria (5); furto aggravato (1); lesioni personali (1)	7 e	5	2
26.1.1944	5	5	Assenza arbitraria (5)	5 e	3	2
28.1.1944	7	7	Assenza arbitraria (5); furto (1); mancata presentazione (1)	7 e	4	3
31.1.1944	4	4	Furto aggravato continuato (1); Precettato per lav. non si presenta (1); Abbandono lavoro (2)	4 e	4	0
11.2.1944	6	6	Abbandono lavoro (3); riduzione effetti militari, furto (1); minacce (1); possessione di armi (1)	5 e – 1 a	1	5
14.2.1944	4	6	Furto aggravato (5); infrazione al Bando Badoglio	6 e	6	0

			27.7.43 (1)			
16.2.1944	5	5	Furto aggravato (4); infrazione all'art. 336 c.p. (1)	5 e	1	4
18.2.1944	4	4	Porto abusivo di armi (1); abbandono arbitrario del lavoro (3)	4 e	0	4
21.2.1944	4	4	Mancato rientro al lavoro (2); assenza arbitraria (1), abbandono del posto di lavoro (1)	4 e	0	4
23.2.1944	8	8	Rifiuto di obbedienza sul lavoro (1); abbandono arbitrario del lavoro (5); ostruzionismo (1), mancato rientro (1)	8 e	2	6
25.2.1944	5	5	Mancato rientro al lavoro (1); abbandono arbitrario del lavoro (4)	5 e	0	5
28.2.1944	7	7	Mancato rientro al lavoro (3); abbandono arbitrario del lavoro (4)	7 e	0	7
1.3.1944	4	4	Mancato rientro al lavoro (3); abbandono arbitrario del lavoro (1)	4 e	2	2
3.3.1944	7	7	Mancato rientro al lavoro (1); abbandono arbitrario del lavoro (5); offese a un superiore (1)	7 e	0	7
6.3.1944	7	7	Mancato rientro al	7 e	0	7

			lavoro (1); abbandono arbitrario del lavoro (6)			
8.3.1944	4	5	Furto aggravato (2); furto continuato (2)diserzione (1)	4 e – 1 a	3	2
10.3.1944	5	5	Mancato rientro al lavoro (1); abbandono arbitrario del lavoro (4)	5 e	2	3
13.3.1944	3	3	Mancato rientro al lavoro (2); abbandono arbitrario del lavoro (1)	3 e	2	1
15.3.1944	6	6	Mancato rientro al lavoro (1); abbandono arbitrario del lavoro (4); porto abusivo di armi	6 e	0	6
17.3.1944	12	12	Diserzione (1); ubriachezza (1), concorso in rapina (1); diserzione continuata (1); furto aggravato(1); abbandono di servizio 7)	4 a – 8 e	6	6
20.3.1944	5	5	Abbandono di servizio (5)	5 e	0	5
22.3.1944	11	28	Abbandono di servizio (4), assenza arbitraria (3); rifiuto di obbedienza al caporeparto (1); istigazione alla sospensione del lavoro (1); diserzione (19)	19 a – 9 e	2	26
23.3.1944	2	20	Diserzione	20 a	0	20

			(20)			
24.3.1944	10	10	Abbandono di servizio (5); assenza arbitraria (5)	10 e	2	8
27.3.1944	5	10	Diserzione e tentato espatrio (5); concorso in furto (2); propaganda sovversiva (1), ostruzionismo (2)	5 a – 5 e	7	3
29.3.1944	9	9	Assenza arbitraria (1); abbandono di servizio (7); mancata presentazione (1)	9 e	0	9
31.3.1944	5	5	Abbandono di servizio (5)	5 e	0	5
3.4.1944	7	8	Abbandono di servizio (1); diserzione (2); furto (1); istigazione (1); sabotaggio (1); ostruzionismo	2 a – 6 e	1	7
4.4.1944	5	5	Diserzione e tentato espatrio (2); mancanza alla chiamata (3)	5 a	3	2
5.4.1944	7	7	Abbandono di servizio (7)	7 e	0	7
7.4.1944	10	10	Abbandono di servizio (9); rifiuto di obbedienza(1)	10 e	2	8
TOTALI	191	245	-	189 e – 56 a	54	178

Quadro riassuntivo del periodo 18 gennaio – 7 aprile 1944

Totale imputati: 245

Totale sentenze: 191

Assoluzioni: 178

Condanne: 54

Condanne capitali: 7 (5 disertori 2 per associazione a delinquere)

Sentenze mancanti: 6 per 13 imputati

Esterni alle FF.AA.:189

Appartenenti alle FF.AA.: 56

Reati esterni alle FF.AA.

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 145

Violazione ordine pubblico: 7

Furto:11

Rapina:1

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 25

Altri reati: 0

Reati appartenenti alle FF.AA.

Diserzione: 49

Mancanza alla chiamata:0

Altri reati: 7

TABELLA 4: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (7.4.1944 – 10.5.1944)¹⁰²⁹

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰³⁰	CONDANNE	ASSOLUZIONI
7.4.1944	1	1	Abbandono di servizio	1 e	1	0
11.4.1944	10	10	Abbandono di servizio (9); rifiuto di obbedienza al superiore nella gerarchia tecnica (1)	10 e	4	6
12.4.1944	16	16	Assenza arbitraria (4); abbandono di servizio (4); furto materiale militare (2); offese al superiore (1); mancante alla chiamata (3); diserzione (2)	11 e – 5 a	9	7
13.4.1944	5	8	Alienazione di vestiario (1); furto ai danni dell' A.M. (3); diserzione (4)	3 e – 5 a	7	1
14.4.1944	6	9	Diserzione (3); ritenzione effetti militari (1); furto aggravato (3); aiuto a prigionieri di guerra (1); minaccia aggravata (1)	6 e – 3 a	3	6
17.4.1944	4	4	Furto	4 e- 6 a	6	4

¹⁰²⁹ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Sentenze dal n.192 al n. 381, anno 1944, vol. 2. Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰³⁰ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate
e: estranei alle Forze Armate

			aggravato (4)			
18.4.1944	7	18	Ubriachezza in servizio (1); diserzione (4); requisizione arbitraria (3); aiuto a prigionieri di guerra (2); processo di Piacenza (8 mancanti alla chiamata)	2 e – 16 a	13	5
19.4.1944	24	24	Diserzione (2); rifiuto d'obbedienza (1); mancata presentazione al servizio di lavoro (21)	21 e – 3 a	14	7
20.4.1944	10	14	Associazione a delinquere(3); abbandono di servizio (6); mancata presentazione al lavoro (5)	11 e – 3 a	5	9
21.4.1944	1	1	Diserzione	1 a	1	0
22.4.1944	6	7	Negligenza nel lavoro (1); aiuto a prigionieri di guerra (3); diserzione (1)	4 e – 3 a	2	5
24.4.1944	13	13	Ritenzione effetti militari (1); abbandono arbitrario del lavoro (9); assenza arbitraria (2); violazione del coprifuoco (1)	13 e	3	10
25.4.1944	5	6	Aiuto a prigionieri di guerra (1); abbandono del lavoro (1), diserzione (1), violazione di domicilio (2); furto aggravato (1)	6 e	5	1
26.4.1944	7	8	Furto aggravato (8)	8 e	5	3
27.4.1944	4	10	Falso in atti	9 e – 1 a	4	6

			militari (4); furto (6)			
28.4.1944	5	14	Furto militare (6); ritenzione di oggetti di armamento (1); concorso in saccheggio (6) ostruzionismo	14 e	7	6
29.4.1944	8	10	Aiuto a prigionieri di guerra (10)	10 e		
1.5.1944	8	10	Furto aggravato (10)	10 e	4	6
2.5.1944	16	19	Furto aggravato (6), false informazioni (1); diserzione (11); ubriachezza (1)	7 e – 12 a	13	6
3.5.1944	7	7	Furto aggravato (6); incitamento all'abbandono di posto (1)	7 e	2	5
4.5.1944	5	5	Diserzione (5)	5 a	4	1
5.5.1944	1	1	Aiuto a prigionieri (1)	1 e	0	1
6.5.1944	3	3	Diserzione (3)	3 a	1	2
8.5.1944	7	7	Diserzione (5); furto (2)	7 a	5	2
10.5.1944	12	13	Diserzione (8); mancanza alla chiamata (5)	13 a	3	10
TOTALI	189	244	-	158 e – 86 a	121	109

Quadro generale periodo 7 aprile 1944 – 10 maggio 1944

Totale sentenze: 189

Assoluzioni: 109

Condanne: 121

Condanne capitali: 0

Sentenze mancanti 3 per 14 imputati

Esterni alle FF.AA.:158

Appartenenti: 86

Reati esterni:

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 61

Rapina/Furto:37

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda
sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 3
Altri reati:57

Reati appartenenti:

Diserzione: 50

Mancanza alla chiamata: 16

Altri reati:20

TABELLA 5: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (10.5.1944 – 31.5.1944)¹⁰³¹.

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰³²	CONDANNE	ASSOLUZIONI ARCHIVIAZIONI TRASMESSI AD ALTRI ORGANI
10.5.1944	7	7	Diserzione (8)	8 a	8	0
11.5.1944	31	41	Diserzione (37); offese al capo del Governo (2); grida sediziose (1), tentato espatrio clandestino (1)	41 a	23	17
12.5.1944	26	30	Assenza arbitraria (2); mancanza alla chiamata (1); abbandono del lavoro (1); ospitalità a prigionieri di guerra (6); false generalità e uso indebito di distintivo militare (1); diserzione (15); furto (2); rapina a danno di civili (2); concorso in espatrio clandestino (1)	21 a – 9 e	10	20
13.5.1944	4	7	Abbandono del lavoro (6); violazione del coprifuoco (1)	7 e	0	7
15.5.1944	3	3	Denigrazione della guerra (1); ricettazione (1); abbandono del lavoro (1)	1 a – 2 e	1	2
16.5.1944	6	6	Furto (4); lesioni colpose (1); abbandono del lavoro (1); omicidio colposo (1)	5 a – 1 e	5	1
17.5.1944	32	32	Diserzione (28); codardia (1); furto (1); rifiuto di obbedienza (1); mancanza alla chiamata (1)	32 a	21 (20 da dieci a dodici anni per diserzione pena sempre differita).	11 di cui 9 diserzioni (compreso il caso di mancante alla chiamata)
19.5.1944	6	8	Mancanza alla chiamata (1);	4 a – 4 e	1	7

¹⁰³¹ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Sentenze dal n. 382 al n. 574, anno 1944, vol. 3. Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰³² **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate
e: estranei alle Forze Armate

			renitenza (1); insubordinazione(1), ospitalità a prigionieri di guerra (2); rapina (3)			
20.5.1944	4	4	Furto (2); ospitalità ai prigionieri di guerra (1); espatrio clandestino (1)	3 a – 1 e	2	2
22.5.1944	8	9	Diserzione (2); lesioni personali (1); rifiuto di obbedienza (1), violenza contro un inferiore (2); furto (1); due fascicoli mancanti	7°	3	4
23.5.1944	6	8	Diserzione (2); disobbedienza(1), furto aggravato (2); fraudolenta esone razione dal servizio militare (1); rapina (2)	7 a – 1 e	4	4
24.5.1944	5	6	Insubordinazione (1); uso indebito di distintivi militari (1); diserzione (1); falso in foglio di licenza (2); mancanza alla chiamata (1)	6 a	2	4
25.5.1944	7	19	Furto aggravato (6); allontanamento dal lavoro (13)	19 e	14	5
26.5.1944	5	7	Manifestazioni e grida sediziose (2); offese al Capo del governo (1); mancanza alla chiamata (3); diserzione (1)	4 a – 3 e	2	5
29.5.1944	10	13	ART. 8 DM 9.10.1943 (2); abbandono del lavoro (1); furto (2); grida sediziose (2); diserzione (1), oltraggio a pubblico ufficiale (1); 4 fascicoli mancanti perché annullati	8 a – 1 e	2	6
30.5.1944	20	20	Art.9 dm. 9.10.1943 (20) trasgrediscono all'ordine di vigilanza notturna lungo le linee telefoniche tedesche in località	20 e	12	8

			autostrada Milano Varese (Comune di Rho)			
31.5.1944	1	1	Violenza aggravata e continuata (1)	1e	1	0
TOTALI	192	221	-	77 e – 156 a	111	106

Quadro generale periodo 10 maggio – 31 maggio

Totale imputati: 221

Totale sentenze: 192

Assoluzioni: 103

Condanne: 118

Condanne capitali: 0

Sentenze mancanti: 4 per 4 imputati

Esterni alle FF.AA.: 77

Appartenenti: 156

Reati esterni:

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 25

Furto/Rapina: 23

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda

sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 2

Altri reati: 27

Reati appartenenti:

Diserzione: 95

Mancanza alla chiamata: 7

Altri reati: 54

TABELLA 6: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (31.5.1944 – 15.7.1944)¹⁰³³

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰³⁴	CONDANNE	ASSOLUZIONI ARCHIVIAZIONI TRASMESSI AD ALTRI ORGANI
31.5.1944	3	4	Furto (1); minaccia (1); truffa (2)	2 a - 2e	2	2
1.6.1944	7	7	Detenzione di armi (2); abbandono di servizio (1); violazione del coprifuoco (2); ritenzione di effetti militari (1); ubriachezza (1)	7 e	0	7
2.6.1944	7	11	Furto (11)	11 e	10	1
5.6.1944	2	2	Disobbedienza (1); tentata estorsione (1)	2 a	2	0
6.6.1944	12	18	Disobbedienza (1), truffa (1); aiuto evasione due detenuti (1); furto (1); violazione di domicilio (1); estorsione (1); diserzione (2); furto aggravato (2); ospitalità a prigionieri di guerra (8)	8 a – 10 e	5	13
7.6.1944	3	3	Furto (2), omicidio colposo (1)	2 a – 1 e	1	2
9.6.1944	12	13	Detenzione di armi (2), appropriazione indebita (1); ritenzione di oggetti militari (5); minaccia a un superiore e rifiuto d'obbedienza (2); diserzione	4 a – 9e	5	8

¹⁰³³ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMI*, Sentenze dal n. 575 al n. 766, anno 1944, vol. 4. Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰³⁴ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate
e: estranei alle Forze Armate

			(1); istigazione alla renitenza (1); diserzione (1)			
10.6.1944	3	3	Espatrio clandestino di ebrei (1); furto (1); abbandono di posto (1)	3 a	1	2
12.6.1944	4	5	Furto aggravato (5)	5 e	1	4
13.6.1944	11	18	Furto aggravato (13); insubordinazione (1); omicidio colposo (1); relazione con prigionieri di guerra (3)	2 a – 16 e	4	14
14.6.1944	1	2	abbandono di posto (2)	2 a	0	2
15.6.1944	5	8	Ritenzione oggetti militari (4); abbandono di posto (1); violazione di coprifuoco (1); minaccia (1)	8 e	4	4
16.6.1944	5	9	Ricettazione (4); tentato espatrio clandestino (3); furto (1); disobbedienza (1)	8e - 1 a	1	8
19.6.1944	7	10	Furto aggravato (10)	10 e	1	9
20.6.1944	8	19	Diserzione (2); ospitalità a prigionieri di guerra (5); peculato militare (3); Falso in atti d'ufficio (2); omicidio colposo (1); grida sediziose (6)	6 a – 13 e	3	16
21.6.1944	6	7	Furto aggravato (7)	7e	2	5
23.6.1944	7	16	Furto aggravato (7); ubriachezza (1); minaccia a mano armata (2); ospitalità a prigionieri di guerra (6)	3 a -13 e	7	9
24.6.1944	3	4	Diserzione (3); mancata	3 a – 1 e	3	1

			presentazione all'invio in Germania (1)			
26.6.1944	3	10	Furto Aggravato (10)	10 e	1	9
27.6.1944	5	11	Furto aggravato (6); alienazione effetti di vestiario (1); diserzione (3);abbandono di posto (1)	6 e - 5 a	9	2
28.6.1944	3	3	Furto aggravato (3)	3 e	1	2
30.6.1944	4	4	Furto aggravato (4)	4 e	1	3
1.7.1944	17	17	Mancato servizio di vigilanza (5), mancata presentazione uff. collocamento (1); abbandono di servizio (1); furto aggravato (1); diserzione di fronte al nemico (9)	8 e- 9 a	13	4
3.7.1944	3	3	Esplosione pericolosa (1) e violazione del coprifuoco ; abbandono arbitrario del lavoro (1), violazione del coprifuoco (1)	3 e	0	3
4.7.1944	5	6	Ritenzione effetti militari (1); infrazione al bando Badoglio (1); detenzione di armi (2); furto (1); manifestazione sediziosa (1)	5 e-1 a	3	3
5.7.1944	2	2	Diserzione (1); ostruzionismo (1)	1 e - 1 a	0	2
6.7.1944	3	5	Furto (2); evasione dalle carceri militari (1); falso in foglio di licenza (2)	5 a	5	0
7.7.1944	5	5	Lesioni personali (1);	5 a	1	4

			appropriazione indebita (1); diserzione reiterata (1); diserzione fuori dalla presenza del nemico(1); insubordinazione con violenza(1)			
8.7.1944	7	7	Diserzione di fronte al nemico (7)	7 a	4	3
10.7.1944	7	7	Diserzione di fronte al nemico (2); lesioni personali colpose (4); furto (1)	7 a	2	5
11.7.1944	4	7	Diserzione (2); alienazione di effetti militari (2); furto (3)	4 a – 3 e	5	2
12.7.1944	7	16	Concorso in favoreggiamento di prigionieri di guerra (4), furto aggravato (10); furto di generi alimentari (1); favoreggiamento a un disertore (1)	16 e	11	5
13.7.1944	1	2	Furto	2e	0	2
14.7.1944	1	1	Istigazione all'abbandono di lavoro (2)	2 e	0	2
15.7.1944	7	7	Diserzione di fronte al nemico (7)	7 a	0	7
TOTALI	191	270	-	183 e – 87 a	102	163

Quadro generale del periodo 31maggio – 15 luglio 1944

Totale imputati: 270

Totale sentenze: 191

Assoluzioni: 163

Condanne: 102

Condanne capitali:0

Sentenze mancanti: 5 per cinque imputati

Esterni alle FF.AA.:183

Appartenenti alle FF.AA.: 87

Reati esterni alle FF.AA.:

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 0

Furto/Rapina: 102

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda
sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 1
Altri reati: 80

Reati appartenenti alle FF.AA.:

Diserzione: 38

Mancanza alla chiamata: 0

Altri reati: 49

TABELLA 7: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (15.7.1944 – 5.9.1944)

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI	CONDANNE	ASSOLUZIONI ARCHIVIAZIONI TRASMESSI AD ALTRI ORGANI
15.7.1944	8	8	Diserzione (7); furto (1);	8 a	5	3
17.7.1944	5	7	Diserzione (4); rapina a mano armata (3);	5 a – 2 e	3	4
19.7.1944	4	9	favoreggiamento a prigionieri di guerra (4); furto aggravato (3); ospitalità a prigionieri di guerra (2);	9 e	0	9
20.7.1944	7	9	Truffa (1), estorsione (1); diserzione (1); assenza dal servizio (1); porto abusivo di armi (1); ospitalità a prigionieri di guerra (3)	2 a -6 e	2	6
21.7.1944	5	5	Usurpazione di titoli e di onori (1); furto (3); ricettazione (1);	5 e	1	4
22.7.1944	9	9	Estorsione (1); diserzione (8)	9 a	5	4
24-7.1944	3	4	Lesioni colpose (1), concorso in evasione (2)	3 a	0	3
25.7.1944	8	25	Tentato furto (3); diserzione (2); furto (3); appartenenza abande e reati vari (17)	22 a-1 e	6	17
26.7.1944	3	12	Favoreggiamento a prigionieri di guerra (9)	11 e	0	11
28.7.1944	6	11	Diserzione (8); detenzione di armi (1); tentato furto (1); abbandono di servizio (1);	9 a 2e	2	8 (manca una sentenza)
29.7.1944	1	1	Truffa (1)	1 a	0	1
31.7.1944	4	6	Abbandono di servizio (5); diffusione di notizie false e tendenziose (1)	6 a	0	6
1.8.1944	11	12	Abbandono di servizio (2); ³²⁹ furto (4); tentato furto (1); peculato militare (1), uso indebito di distintivi militari (1);	6 a- 6 e	5	7

Quadro generale periodo 15 luglio – 5 settembre 1944

Totale imputati: 290

Totale sentenze: 191

Assoluzioni: 212

Condanne: 78

Condanne capitali: 1

Sentenze mancanti: 1

Esterni alle FF.AA.: 187

Appartenenti alle FF.AA.: 103

Reati esterni:

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 0

Furto/rapina: 123

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda
sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 0

Reati lotta partigiana: 17

Altri reati: 64

Reati appartenenti:

Mancanza alla chiamata/Diserzione: 34

Altri reati: 69

TABELLA 8: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (5.9.1944 – 29.12.1944)¹⁰³⁵

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰³⁶	CONDANNE	ASSOLUZIONI
5.9.1944	3	5	Ricettazione (4); mancante alla chiamata (1);	4 e – 1 a	0	5
6.9.1944	2	3	Abbandono di posto (1); infrazione al coprifuoco (1)	2 e	0	2
8.9.1944	2	2	Grida sediziose (1); omicidio colposo (1)	2 a	1	1
11.9.1944	2	2	Furto (1); minaccia a mano armata (1)	2a	2	0
13.9.1944	5	6	Violata consegna (1); falso (1); favoreggiamento nella fuga di detenuti (2); diserzione (2)	5a – 1 e	0	6
15.9.1944	5	9	Ricettazione (4), abbandono di posto (1); usurpazione di distintivi (1); disobbedienza (1); ostruzionismo (1)	2 a -6 e	0	8
18.9.1944	2	13	Abbandono di reparto (12); disobbedienza a superiore (1)	13 a	0	13
20.9.44	9	15	Diffamazione (1); furto aggravato (8); abbandono di servizio (2); mancato rientro (1); minacce a superiore nella gerarchia tecnica (1)	15 a	3	12
22.9.1944	5	9	Illecito commercio (3);	1 a – 7 e	4	4

¹⁰³⁵ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Sentenze dal n. 959 al n. 1150, anno 1944, vol. 6. Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰³⁶ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate
e: estranei alle Forze Armate

			furto (2); mancata presentazione (1); peculato militare (2);			
25.9.1944	1	3	Truffa (3)	3 e	3	0
26.9.1944	4	8	Favoreggiamento a prigionieri (1); furto aggravato (1)	2 e	0	2
29.9.1944	4	7	Furto (6); diserzione (1)	1 a – 6 e	2	5
4.10.1944	6	13	Furto (9); diserzione e concorso in truffa (2); mancata custodia (1); omicidio colposo (1)	7 a – 5 e	4	9
7.10.1944	1	3	Peculato militare (2); insubordinazione (1)	3a	0	3
9.10.1944	7	9	Lesioni personali (2); furto (2); truffa (1); furto (2); assistenza e favoreggiamento a bande armate (art. 13. DL 16.6.1944) (1); lesioni colpose (1);	5a - 3 e	3	6
13.10.1944	1	1	Concussione (1)	1 a	1	0
18.10.1944	5	9	Concussione (3); commercio illecito (1);lesioni a superiore (2);	5 a – 1 e	6	0
20.10.1944	1	1	Abbandono di posto (1);	1 a	1	0
23.10.1944	5	5	Falsità materiale (1); furto aggravato (2);); assistenza e favoreggiamento a bande armate (1); ingiuria e offese a un superiore (1)	3 a – 2 e	2	3
25.10.1944	2	2	Omicidio colposo (1); ubriachezza (1)	2 a	1	1
27.10.1944	6	8	Corruzione (2); abbandono di posto (2), rapina aggravata (2); furto aggravato	2 a -6 e	2	6

			(2)			
30.10.1944	1	1	Peculato militare (1)	1 e	0	1
3.11.1944	5	5	Tentato illecito (1); tentato furto (1); contrabbando di sigarette (1); ingiuria (1), furto aggravato (1)	5 e	1	4
6.11.1944	2	2	Ingiuria a inferiore (1); ubriachezza (1)	2a	0	2
10.11.1944	4	6	Furto aggravato (6)	6 e	5	1
13.11.1944	4	4	Mancata presentazione (1); abbandono di posto (1); furto (2)	4 e	0	4
15.11.1944	5	20	Concorso in rapina (11); ritenzione di effetti militari (1); concussione (1); acquisto di materiale militare (1); furto (6)	19 e – 1 a	11	9
17.11.1944	3	3	Concorso in evasione di detenuti militari (1); omicidio colposo (1); furto aggravato (1)	2 a – 1 e	1	2
19.11.1944	1	1	Furto aggravato (1)	1 e	1	0
20.11.1944	7	9	Abbandono di posto (4); mancata risposta alla chiamata (2); furto (3);	8 e – 2 a	3	7
21.11.1944	1	6	Evasione (6);	5a- 1 e	4	1
22.11.1944	3	3	Furto (3)	3 a	3	0
24.11.1944	2	2	Omicidio colposo (2); disobbedienza (1)	3 a	3	0
27.11.1944	3	3	Abbandono di posto (2); assistenza e favoreggiamento a un disertore (1)	3 e	0	3
28.11.1944	4	6	Abbandono di posto (2); ricettazione (1);furto	6 e	1	5

			aggravato (3)			
29.11.1944	1	1	Violenza a un superiore (1)	1 a	1	0
30.11.1944	3	4	Abbandono di posto (1); furto (3)	4 a	3	2
2.12.1944	8	10	Furto con minaccia (2); assembramento non autorizzato (2); furto (2); abbandono di posto (3); coprifuoco (1)	2 a – 8 e	2	8
4.12.1944	7	7	Abbandono di posto (4); possesso di armi (1); furto (2)	2 a – 5 e	2	5
5.12.1944	5	5	Abbandono di posto (2); furto (3)	5e	0	5
6.12.1944	1	6	Violata consegna e mancato intervento durante il servizio di guardia (6)	6a	0	6
9.12.1944	7	7	Abbandono di posto (5); coprifuoco (1); abuso distintivi (1)	6 e – 1 a	1	6
11.12.1944	3	5	Violazione di domicilio (2); dichiarazione false generalità per tessera annonaria (ebrea) (3)	1 a - 3 e	2	2
12.12.1944	3	5	furto (1); abbandono di posto (2, console rumeno);	3 a	0	3
14.12.1944	4	4	Abbandono di posto (3); istigazione alla diserzione (1)	3 e – 1 a	0	4
15.12.1944	2	2	Abbandono di posto (2)	2 e	0	2
18.12.1944	5	6	Concorso di colpa (1); abbandono di posto durante un rastrellamento (1); atti di libidine violenta su minorenne (1); diserzione	6 a	5	1

			davanti al nemico (3)			
19.12.1944	4	6	Peculato militare (1); offesa a un superiore (1); furto (3); falso militare (1)	3 a – 3 e	5	1
20.12.1944	2	3	Corruzione (1); furto militare (1); una mancante (1)	3 a	2	0
22.12.1944	9	9	Possesso di oggetti militari (1); abbandono di posto (7); partecipazione a manifestazione sediziosa (1) – 25 luglio	9 e	0	9
27.12.1944	4	5	Furto (4); ricettazione (1)	5 e	3	2
28.12.1944	2	2	Furto (1); lesioni (1)	1 a – 1 e	2	0
29.12.1944	4	26	Furto (2); 2 mancanti; appartenenza a bande e altri reati (23)	28 e	0	28
TOTALI	191	318	-	180 e – 138 a	96	209

Quadro generale periodo 5 settembre – 29 dicembre 1944

Totale imputati: 318

Totale sentenze: 191

Assoluzioni: 209 (66%)

Condanne: 96

Condanne capitali: 5

Sentenze mancanti: 5 per 13 imputati

Esterni alle FF.AA.: 180

Appartenenti alle FF.AA.: 138

Reati esterni:

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 56 (capifabbricato)

Furto/Rapina: 95

Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 2

Reati lotta partigiana: 23

Altri reati: 4

Reati appartenenti:

Diserzione: 8

Mancanza alla chiamata: 5

Altri reati: 125

TABELLA 9: PROCEDIMENTI DEFINITI DAL TRIBUNALE MILITARE REGIONALE DI GUERRA DI MILANO PER LE FORZE DI TERRA E GLI ESTRANEI ALLE FORZE ARMATE (3.1.1945 – 25.04.1945)¹⁰³⁷

DATA	N. SENTENZE EMESSE	NUMERO DEGLI IMPUTATI	REATI	CONDIZIONE DEGLI IMPUTATI ¹⁰³⁸	CONDANNE	ASSOLUZIONI
3.1.1945	6	6	Omessa presentazione alla visita di controllo (6)	6 a	0	6
4.1.1945	9	9	Omessa presentazione alla visita di controllo (9)	9 a	0	9
5.1.1945	1	2	Falso militare (2)	2 a	2	0
8.1.1945	3	3	Falso militare (1); codardia (1); coprifuoco (1)	3 a	1	2
9.1.1945	4	4	Coprifuoco (4)	4 e	3	1
11.1.1945	4	9	Appartenenza a bande (9)	9 e	6	3
12.1.1945	6	19	Appartenenza a bande (19)	19 e	19	0
13.1.1945	2	2	diserzione di fronte al nemico (1); appartenenza a bande (1)	1 a – 1 e	2	0
15.1.1945	1	1	Mancata attenzione durante il lavoro (1) – incidente ferroviario.	1 e	0	1
16.1.1945	4	4	Abbandono di posto durante un'incursione aerea (1) (capo fabbricato) ; manifesta ubriachezza (1); ritenzione effetti militari (2).	2 e – 2 a	2	2
17.1.1945	3	3	Furto (1); coprifuoco (1); abbandono di posto (capo-fabbricato) (1)	3 e	0	3
18.1.1945	6	7	Infrazione alle disposizioni sull'oscuramento (1); furto (2);	5 e – 2 a	0	7

¹⁰³⁷ I dati provengono da: ASMi, TMTMi, *Sentenze TMRGMi*, Sentenze dal n. 1 al n. 175, anno 1945, vol. 1. Un'unica sentenza può riguardare più imputati.

¹⁰³⁸ **Legenda:**

a: appartenenti alle Forze Armate
e: estranei alle Forze Armate

			coprifuoco (2); rifiuto di obbedienza (1); furto di oggetti militari (1).			
19.1.1945	5	6	Omessa presentazione alla visita di controllo (1), riunione di più di tre persone (1); furto di oggetti militari (2); furto aggravato e continuato (1); abbandono di posto (capo- fabbricato) (1)	5 e – 1 a	0	6
22.1.1945	2	5	Abuso d'ufficio (2); concorso in diserzione (3)	5 a	2	3
23.1.1945	2	3	Furto (1); furto aggravato (2)	3 e	3	0
25.1.1945	1	1	Art 164 cpmg	1 a	0	1
26.1.1945	1	1	Diserzione (1); appartenenza a bande	1 a	1	0
29.1.1945	2	20	Appartenenza a bande (20)	20 e	20	0
30.1.1945	5	11	Furto aggravato (10); ricettazione (1);	11 e	9	2
31.1.1945	3	4	Estorsione aggravata (2 mutini); agevolazione opera di bande armate (1); percosse (1)	3 a – 1 e	3	1
1.2.1945	5	6	Furto aggravato (3); furto (2); abbandono di servizio (1)	6 e	6	0
6.2.1945	1	1	Corruzione (1)	1 a	1	0
7.2.1945	1	7	Furto e reati vari commessi da mutini e pregiudicati a danno di un sacerdote	7 a	7	0
8.2.1945	2	2	Abbandono di posto di sentinella (1)	1 a	1	0
9.2.1945	4	4	Ritenzione effetti militari (1); ricettazione (2); furto aggravato (1)	4 e	3	1

12.2.1945	1	1	Furto (1)	1 e	1	0
13.2.1945	1	1	Sentenza mancante			
14.2.1945	4	4	Furto (3); lancio di bomba a mano (1); falso in atti d'ufficio (1)	3 e - 2 a	2	3
15.2.1945	5	10	Furto (3); furto aggravato (5); possesso indebito di oggetti militari (2);	10 e	5	5
16.2.1945	1	10	Falso in atti d'ufficio (10)	10 a	10	0
20.2.1945	2	3	Codardia (1); evasione (2)	3 a	1	2
21.2.1945	2	4	Abuso di potere (3); mancata presentazione (1)	4 a	0	4
22.2.1945	3	5	Favoreggiamento prigionieri di guerra (1); corruzione (3); assenza arbitraria (1)	2 e - 3 a	0	5
23.2.1945	4	4	Furto aggravato (3); istigazione alla diserzione (1)	4 e	1	3
26.2.1945	3	5	Violata consegna (3); favoreggiamento a bande(1); concorso in rapina (1)	3 a - 2 e	1	4
27.2.1945	1	2	Appartenenza a bande armate (2)	2 e	0	2
28.2.1945	2	2	Sentenze mancanti			
2.3.1945	3	5	Copri fuoco (1); furto continuato (2); furto (2)	3 e-2 a	5	0
5.3.1945	1	18	-	-	-	-
6.3.1945	1	1	Furto (1)	1 a	1	0
8.3.1945	3	3	Mancano sentenze	-	-	-
9.3.1945	4	4	Furto (2); favoreggiamento a bande armate (2);	2 a - 2 e	0	4
10.3.1945	2	2	Sentenze mancanti	-	-	-
12.3.1945	3	6	Furto (4); associazione per delinquere (2)	4 e 2 a	2	4
13.3.1945	4	5	Mancanti	-	-	-
14.3.1945	1	1	Omicidio	1 a	1	0

			colposo			
15.3.1945	4	5	Offesa all'onore dei militari italiani (1); omicidio colposo(1), furto (2); diserzione (1)	4 e – 1 a	3	2
16.3.1945	1	2	Rapina ed estorsione (2)	2 a	2	4
17.3.1945	1	6	Appartenenza a bande (6)	6a	2	0
18.3.1945	1	9	Appartenenza a bande (9)	9	9	0
22.3.1945	5	5	Appartenenza a bande (1)	1 e	1	0
23.3.1945	5	5	Mancanti	-	-	-
26.3.1945	4	8	Furto (3); corruzione (1); appartenenza a bande (5)	4 a – 5 e	5	4
4.4.1945	4	9	Corruzione (1), furto (6) usurpazione di distintivi (1); violenza contro inferiore (1)	9 a	6	3
6.4.1945	1	2	Violazione di consegna (2)	2 a	0	2
9.4.1945	1	4	Sentenze mancanti	-	-	-
10.4.1945	1	1	Rapina a mano armata (1)	1 a	-	-
12.4.1945	1	1	Sentenze mancanti	-	-	-
13.4.1945	2	2	Concussione (1); diserzione (1)	2 a	0	2
16.4.1945	3	5	Detenzione di armi abusiva (3); diserzione (1); estorsione (1)	5 a	2	3
18.4.1945	1	6	Sentenza mancante	-	-	-
19.4.1945	1	1	Corrispondenza indebita con il nemico (1)	1 a	0	1
20.4.1945	3	5	Diserzione (2); furto militare (3)	5 a	2	3
23.4.1945	2	4	Furto (1); diserzione (3)	4 a	4	0
25.4.1945	1	1	Diserzione (1)	1 a	0	1
TOTALI	175	326	-	205 e – 121 a	162	164

Quadro generale periodo 3 gennaio 1945 – 25 aprile 1945

Totale imputati: 326

Totale sentenze: 175

Assoluzioni: 164
Condanne: 162
Condanne capitali: 25
Esterni alle FF.AA.: 205
Appartenenti alle FF.AA.: 121

Reati esterni:

Mancata presentazione/Assenza arbitraria/ abbandono arbitrario del posto di lavoro: 3
Furto/rapina: 54
Rifiuto di obbedienza/istigazione alla sospensione del lavoro/propaganda sovversiva/sabotaggio/ostruzionismo: 1
Reati lotta partigiana: 76
Altri reati: 71

Reati appartenenti:

Mancanza alla chiamata/Diserzione: 13
Altri reati: 108

Verbale di interrogatorio degli avieri P. P. e di D. V. (rapiti dai partigiani)¹⁰³⁹

Verbale d'interrogatorio dell'aviere scelto P. P. fu ... e di ..., nato a ... il ... e residente a ... in via ... e dell'aviere V. D. di ... e di ..., nato a ... il ... e domiciliato in ...; in servizio presso il Comando Caserma del Presidio aeronautico di ...

L'anno millenovecentoquarantaquattro, addì nove del mese di novembre, nell'Ufficio del sottonucleo speciale G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) del Presidio aeronautico di ...

Innanzi a noi sottoscritti sono presenti: l'aviere scelto P. P. e l'aviere V. D., generalizzati in oggetto, i quali interrogati rispondono:

Sino al giorno 6 luglio c(orrente) a(nno) prestammo servizio all'aeroporto di ... ed il giorno successivo, unitamente agli altri quattro avieri, veniamo trasferiti all'aeroporto di ... Arrivati a Milano apprendemmo dai militi ferroviari che la linea per Bergamo era interrotta e così venimmo consigliati di far ritorno al campo, ciò che si fece il giorno 8 detto, in compagnia di tre avieri meridionali.

Arrivati a ..., non avendo potuto fermarci a ... dato che il treno era diretto, sostammo una decina di minuti al caffè della stazione.

¹⁰³⁹ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 7, 1944 novembre 9, *Verbale di interrogatorio degli avieri P. P. e di D. V.*

In quel momento venimmo chiamati da due sconosciuti che si fecero riconoscere quali ufficiali dell'Aeronautica repubblicana. Costoro ci chiesero dove eravamo diretti; noi rispondemmo che dovevamo raggiungere il campo distante tre chilometri circa. I predetti ufficiali dissero di essere pure loro diretti a ... e che, con l'occasione, avrebbero dato la possibilità a noi ed agli compagni di caricarci su di un autofurgoncino.

Saliti in macchina, raggiungemmo l'aeroporto, ma non vedendo l'intenzione da parte dei due ufficiali di fermare la macchina, ci allarmammo e chiedemmo subito spiegazioni. Venimmo minacciati con le rivoltelle in pugno, obbligati a togliere i gladi della divisa, continuando così la corsa fino a ..., ove scendemmo. Colà trovammo un buon numero di fascisti e tedeschi; anch'essi prigionieri dei partigiani. L'indomani da alcuni partigiani armati, venimmo accompagnati in montagna e sorvegliati come prigionieri. La nostra permanenza in montagna si è protratta per alcuni giorni, dopo di ché, in seguito allo stato di cose allarmanti e incresciose, decidemmo con altri compagni di tentare la fuga che per fortuna ci riuscì, dandoci in tal modo la possibilità di rifugiarci in una cascina nelle immediate vicinanze di ..., ove venimmo ospitati dai contadini del posto.

Il mattino successivo formazioni della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) ci sorpresero nel cascinale mentre si dormiva. Noi immediatamente sentimmo il dovere di esporre le nostre ragioni, facendo premura nel contempo, di segnalare la posizione dei partigiani ove erano concentrati, dando così ogni altra utile informazione, ed accompagnando personalmente i reparti operanti nella zona dove erano nascosti i ribelli. Durante il rastrellamento, i partigiani si diedero alla fuga. Ma fu possibile catturare uno di questi, che venne da noi riconosciuto per l'ufficiale che ci invitò a salire in macchina alla stazione di ...

In base alle nostre versioni, nei riguardi di questo ufficiale, i reparti della Brigata nera decisero di fucilarlo all'istante. Dopo il rastrellamento alcuni militi della Brigata nera ci accompagnarono alle carceri civili di Varese in attesa di essere interrogati in merito alla nostra cattura da V. D.

Verbale di interrogatorio dell'allievo milite N. L. (disertore)¹⁰⁴⁰

Il 1944, addì 27 del mese di settembre, alle ore 10, nei locali del Comando Centro addestramento R.G.G. - G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) in ... è presente l'allievo milite L. N. di ... e di ..., nato a ... ed ivi abitante, effettivo alla 13^a Compagnia di questo Centro, opportunamente interrogato dichiara quanto segue:

Mi sono arruolato nella G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) presso il Comando provinciale di ..., a seguito di invito perché già appartenente al B(a)t(ta)g(lione) Alpini ... dal quale mi ero a suo tempo allontanato arbitrariamente.

Il 23 o 24 luglio u(ltimo) s(scorso) venni a ..., trasferito a questo Centro di addestramento donde mi assentai arbitrariamente il 7 agosto u(ltimo) s(corso).

A D(omanda) R(isponde): Non avevo precisamente l'intenzione di disertare ma intendevo solamente fare una scappata a casa dei miei nonni a ... onde provvedermi di alcuni indumenti personali prima di partire con la mia compagnia per la zona di impiego.

Giunto a ... seppi che colà si era stabilita una sezione della Organizzazione Todt, cosicché seguendo anche i consigli dei miei nonni che mi volevano tener vicino a loro, mi presentai a detta organizzazione ottenendo l'ingaggiamento al lavoro in qualità di conducente quadrupedi.

A coloro che mi fecero firmare il contratto feci presente la mia qualità di arruolato nella G(uardia) N(azionale) R(epubblicana), ma essi mi assicurarono che nulla importava in quanto, per lo meno, lavoravo alle dipendenze dei tedeschi e non correvo il pericolo di imbrancarmi con i ribelli.

Domanda: Comunque siano le cose, sapevi però che agendo nel modo in cui hai agito ti sei reso disertore e perciò passibile delle pene previste dalle leggi in vigore che comminano, per i disertori, la pena di morte?

Risposta: Affermo che sapevo benissimo di essere ritenuto disertore non ritornando più al mio reparto. Però ritenevo che costituisse una notevole attenuante il fatto di essermi ingaggiato al lavoro per conto della organizzazione germanica. A ciò venni anche indotto dal fatto che gli ingaggiatori non diedero alcuna importanza alla mia posizione militare.

¹⁰⁴⁰ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 7, 1944 settembre 27, Verbale di interrogatorio dell'allievo milite N. L.

Domanda: Sei invitato a dichiarare esplicitamente e sinceramente se intendevi o meno disertare dalla G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) perché in te non era sufficiente fede per continuare a militare nei suoi ranghi.

Risposta: Non è perché sia privo di fede, ma fu solo perché intendevo rimanere vicino ai miei vecchi nonni i quali mi hanno sempre fatto da genitori adottivi in quanto i miei genitori mi hanno abbandonato sin dall'età di due anni. Che non mi manchi la fede necessaria per militare nelle file della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) sta anche il fatto che io ho subito delle minacce da parte dei miei compaesani solo perché sono ritenuto un volontario.

Fidando nell'indulgenza di chi dovrà giudicarmi, chiedo sin d'ora che, per potermi emendare del mio fallo, di essere senz'altro assegnato ad un reparto operante.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

L. N.

Denuncia per diserzione del fante A. B.¹⁰⁴¹

Distretto militare di ... - Ufficio Comando / ...200/C di prot(ocollo), ... 5/12/1944 – XXIII°

Oggetto: Denuncia per diserzione del fante B. A. di ... e di ..., nato il ..., Distretto di ..., ivi residente in ...

Al Procuratore militare di Stato (presso il Tribunale militare regionale di guerra) - Milano
e per conoscenza:

Stato Maggiore Esercito - Ufficio personale - P(osta) d(a) c(ampo) 865

Segretariato di Stato per l'Esercito - Direzione generale leva sottufficiali e truppa - P(osta)
d(a) c(ampo) 717

205° Comando militare regionale - P(osta) d(a) c(ampo) 795

13° Comando militare regionale - P(osta) d(a) c(ampo) 795

Comune di Lodi (Milano)

Comando Raggruppamento G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) Lodi (Milano)

Ufficio matricola truppe - Sede.

¹⁰⁴¹

ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 19, s.d., *Denuncia per diserzione del fante A. B.*

Il fante B. A. di ..., cl(asse) ..., presentatosi il giorno 10/11/1944 - XXIII° in seguito al noto decreto di amnistia concessa dal Duce nell'anniversario della "Marcia su Roma", il giorno 13/11 c(orrente) a(nno) si è assentato arbitrariamente da questo Distretto senza farvi più ritorno.

Vane sono riuscite le ricerche fatte presso il suo domicilio in Lodi dal locale raggruppamento G(uardia) N(azionale) R(epubblicana).

Egli si è reso pertanto colpevole del reato di diserzione e per questo reato:
denuncio

il fante B. A. di ... e di ..., nato il ... a ..., Distretto di ..., ivi residente in ..., quale colpevole del reato di diserzione previsto e punito dall'art(icolo) 144 del C(odice) P(enale) M(ilitare) di G(uerra), giusto il decreto del Duce in data 18/2/1944.

Il Comandante del Distretto (colonnello M. M.)

Domanda di arruolamento volontario del disertore G. C.¹⁰⁴²

Al Tribunale militare di guerra - Milano

Io sottoscritto m(ilite) sc(elto) C. G. fu ... , classe ..., presentatosi volontariamente presso lo G(uardia) N(azionale) R(epubblicana), (IV Battaglione di ...), il giorno 25 maggio 1943.

Il 2 novembre 1944 mi assentai arbitrariamente dal distaccamento G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ... Il 6 febbraio 1945 mi sono ripresentato volontariamente presso il mio reparto di provenienza (IV Battaglione G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ...) per la mia posizione sapendo che a mio carico si trovava una denuncia per diserzione, dove fui ristretto nelle carceri della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana).

Inoltre domanda presso codesto Ospedale militare di guerra di poter far parte di un reparto sperando anche di evitare un processo a mio carico.

Speranzoso che la mia domanda venga benevolmente accolta invio camerateschi saluti.

Mi firmo subordinato m(ilite) sc(elto) C. G.

¹⁰⁴² ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 11, s.d., Domanda di arruolamento volontario del disertore G. C.

Verbale di interrogatorio dell'allievo milite F. M. (disertore)¹⁰⁴³

L'anno millenovecentoquarantacinque XXIII, addì 22 del mese di febbraio, alle ore 11 nei locali del 610° Comando provinciale G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) - P(osta) d(a) c(ampo) 717, Sezione disciplina, avanti a noi sottoscritti ufficiali di Polizia giudiziaria brig(adiere) M. B., agente F. G. e P. E., in servizio presso il Comando suddetto e presente l'all(ievo) mil(ite) M. F. di ... e di ..., nato ..., il ..., residente a ..., via ... , tradotto in abito civile al predetto Comando in data odierna scortato da elementi del Comando III B(a)t(ta)g(lione) territoriale del Comando prov(inciale) G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) P(osta) d(a) c(ampo) 759, il quale opportunamente interrogato dichiara quanto segue:

A D(omanda) R(isponde): Mi sono arruolato nel mese di giugno del 1944 alla 17° Legione di ... e nell'agosto fui trasferito al Centro add(estramen)to R.G.G. ...

Usufrii dai primi di agosto di una licenza breve e di qualche permesso. Dato che alla fine del mese di ottobre avevo bisogno di un altro breve periodo per recarmi a vedere i miei, mi rivolsi al mio tenente P. G., comandante la mia Compagnia, il quale per non destare malumori in altri camerati, mi concesse una licenza sotto forma di viaggio isolato per prelievo assenti arbitrari, come risulta dal certificato consegnatomi il giorno 30 ottobre in base al quale ero autorizzato a recarmi a ... per servizio. Verbalmente promisi al tenente P. di assentarmi per un periodo di sette giorni. Io mi affrettai a recarmi a G., mio paese di residenza, presso i miei familiari, ove arrivai 24 ore dopo la mia partenza da ... ed ivi rimasi fino al 5 novembre compreso, data nella quale ripartii per recarmi a ... Ivi avevo intenzione di fermarmi al posto di blocco per proseguire alla volta di ... con mezzi di fortuna. Rimasi al posto di blocco sulla strada ... da mezzogiorno fino alla sera, attendendo invano qualche auto o camion che mi potesse portare verso ... Credo che il mancato transito di mezzi di fortuna sia dovuto al pericolo di mitragliamenti che incombeva in quei giorni sulla strada ... Alla sera del giorno 6, visto che la mia attesa risultava vana, mi recai in casa di mia zia ..., via ... La mattina del giorno 7 mi recai nuovamente al posto di blocco, ove aspettai ancora vanamente fino alle 11. Visto che il ritardo diventava eccessivo mi recai al Comando provinciale G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ... per regolarizzare la mia posizione; infatti il Comando mi appose sul mio

¹⁰⁴³ ASMi, *TMRGMi, Fascicoli processuali*, busta 14, 1945 febbraio 22, Verbale di interrogatorio dell'allievo milite F. M. (disertore).

foglio di viaggio un visto nel quale certificava la mia posizione di militare transitante per ... e proseguita per ... Uscii dal Comando provinciale di ... verso il tardo pomeriggio e ritenendo inutile ritornare al posto di blocco, per una attesa che si prospettava vana dato che di sera non viaggiavano mezzi di trasporto, ritornai a ... e dormii la sera del 7 presso i miei famigliari.

Preoccupato vivamente del fatto che ormai il ritardo era divenuto eccessivo, nella speranza di trovare presso il Comando tedesco - Genio militare di ..., a cinque chilometri dal mio paese, qualche occasione di mezzo di trasporto per recarmi presso ..., la mattina del giorno 8 mi presentai dall'interprete del Comando tedesco - Genio di ..., al quale spiegai la mia situazione. Il tedesco che parlava correttamente italiano, mi rispose che mezzi di fortuna per recarmi alla volta di ... non ne poteva procurare, proponendomi però di restare al loro servizio, perché avrebbe pensato lui a mettermi a posto presso il mio Comando di appartenenza.

Il 10 mattina iniziai a lavorare presso il maresciallo tedesco che comandava i lavori di fortificazione, alle dipendenze del Comando di ... Il maresciallo tedesco adibito a lavori di opere pubbliche, nel mio paese stesso, prestazione di lavoro che continuai senza incidenti di sorta fino ai primi di gennaio data nella quale seppi che alcuni militi erano venuti a cercarmi la sera a casa.

Esposi subito l'accaduto al maresciallo tedesco il quale mi rassicurò dicendo che avrebbe pensato lui a mandare il suo interprete unitamente a suo padre al distaccamento della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ... Infatti il brigadiere comandante il Distaccamento di ... dichiarò a mio padre di avere preso atto della mia posizione. Continuai la mia prestazione regolarmente fino a quando in una retata fatta al cinema di ... fui arrestato dal comandante del Distaccamento di ... assieme ad una sessantina di altri giovani per essere poi successivamente trattenuto presso il Distaccamento ed inviato a ... alla caserma ...

Domanda: Sapevi che la tua Compagnia doveva essere incorporata nella divisione ...? Ne eri a conoscenza prima del 30 ottobre?

Risposta: No. Seppi solo più tardi mentre lavoravo presso i lavori di fortificazione che il Centro era stato sciolto.

Domanda: Sapevi che per i disertori vige la pena di morte?

Risposta: Sì.

Domanda: Ti sei preoccupato di avvertire il Comando provinciale di ... della tua nuova posizione?

Risposta: No. In quanto che presumevo che ci avrebbe pensato il Distaccamento di ..., il quale era a conoscenza della mia nuova posizione. Sono disposto a partire anche subito per la zona operativa allo scopo di combattere e redimermi delle colpe che ho inconsciamente commesso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

M. F.

Verbale di interrogatorio del milite L. B. (disertore e complice di furto ai danni dell'amministrazione militare)¹⁰⁴⁴

..., 8 settembre 1944 XXII.

Addì del mese di settembre, alle ore 15.30 in ..., Comando centro addestramento R.G.C. G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) è presente il B. L. di ... e di ..., nato il ... a ..., ed ivi residente in via ..., il quale opportunamente interrogato dichiara quanto segue:

L'11 dicembre u(ltimo) s(corso) mi arruolavo volontariamente nella G(uardia) N(azionale) R(epubblicana), 27° Legione di ..., sebbene non avessi obblighi militari perché rivedibile con la leva di mare.

Il 15 gennaio venni trasferito al Centro addestramento di ... donde il 30/5 u(ltimo) s(corso) venni inviato col I Battaglione d'assalto in zona d'operazioni.

Rimasi alla base di ... mentre la Compagnia operava in ..., con l'incarico di custodire il materiale. Con me rimane il milite B. e più tardi, perché usciti dall'ospedale, si aggiunsero per ordine del capitano gli allievi militi D. G. e C.

Di quanto vengo accusato dichiaro che io ebbi dal B. quattro paia di calze e una decina di saponette, che usai per i miei bisogni personali. Mi ero accorto però che il B. e il D. G. rubavano la merce depositata nel magazzino e in particolare modo posso dire che il B. e il C. furono visti da me più volte uscire con lo zaino rigonfio e a una mia domanda dove si recassero quando uscivano la sera, mi risposero che andavano tutte le sere a ...

In un giorno del mese di giugno, che non posso precisare, il B. e il C. si allontanavano da ... e non li vidi più. Preoccupato della mancanza del materiale avvisai in un primo tempo il capitano G., addetto al Battaglione, il quale mi rispose che avrebbe provveduto. Ebbi paura di

¹⁰⁴⁴ ASMi, TMRGMI, Fascicoli processuali, busta 14, 1944 settembre 8, Verbale di interrogatorio del milite L. B. (disertore e complice di furto ai danni dell'amministrazione militare).

essere tacciato per complice, e circa due settimane dopo che il B. e il C. erano fuggiti, decisi di disertare. Mi allontanai da ... con l'abito borghese lasciando la divisa ed il corredo nello zaino al deposito in custodia al D. G. e mi recai a ... dove mi misi a lavorare come mondariso presso il fittavolo ... per circa tre settimane. Finito la campagna del riso, mi recai a casa mia a ..., dove trovai lavoro presso i tedeschi a ... e rimasi fino al momento del mio arresto. A ... ho sempre vissuto in casa dei miei genitori.

D(omanda): Sapevi che per i disertori vige la pena di morte?

R(isposta): Sì.

D(omanda): Sai a chi sono state cedute le armi che erano nel magazzino?

R(isposta): Mi risulta che fino al giorno in cui rimasi a ... le armi erano al loro posto in magazzino, anche dopo l'allontanamento del B. e del C.

D(omanda): Quali sono i tuoi sentimenti nazionali e politici?

R(isposta): Sono sempre stato iscritto da bambino alla G.I.L. Mi sono arruolato volontario nella G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) mentre potevo rimanere tranquillamente a casa poiché ero rivedibile; volevo fare il mio dovere di soldato e di italiano. Se ho disertato è stato per paura di essere tacciato di ladro ed essere considerato complice degli ammanchi fatti dal B. e dal D. G.

D(omanda): Neghi ogni tua responsabilità nei furti perpetrati da B. - C. e D. G., sapevi però della loro attività delittuosa, e quindi era tuo preciso (dovere n.d.r.) di por fine a tale attività, sia con buoni consigli che riferendo i fatti ai tuoi superiori. Perché non l'hai fatto?

R(isposta): Ebbi un litigio con busse dal B. perché una sera mi sono allontanato senza il suo permesso. Mi rivolsi al capitano G. e narrai a lui quanto era necessario; non parlai però dei furti perché non ne ero ancora a conoscenza. Quando mi accorsi, temendo il carattere violento del B. non ebbi il coraggio di parlare.

D(omanda): Conosci la pena che comporta la tua colpa?

R(isposta): So la severissima condanna che mi aspetta. Dato i miei sentimenti, chiedo di essere inviato in un reparto di prima linea, dove con la mia condotta potrò farmi perdonare la mia mancanza.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

B. L.

Ministero delle Forze Armate¹⁰⁴⁵ - P(osta) d(a) c(ampo) 867, 17 marzo 1945 XXIII

Oggetto: Istigazione alla diserzione per ottenere l'arruolamento in reparto diverso da quello di appartenenza.

Al Sottosegretariato di Stato per l'Esercito - P(osta) d(a) c(ampo) 717

Al Sottosegretariato di Stato per la Marina - P(osta) d(a) c(ampo) 873

Al Sottosegretariato per l'Aeronautica - P(osta) d(a) c(ampo) 875

Allo Stato Maggiore Esercito - P(osta) d(a) c(ampo) 865

Al Comando generale della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) - P(osta) d(a) c(ampo) 707

Al Comando generale della G.R. di Finanza - P. Civ. 316

Al Comando generale Corpo ausiliario Squadre d'azione CC.NN - Sua sede

All'Ispettorato militare del lavoro - P(osta) d(a) c(ampo) 755

Alla Croce rossa italiana - P(osta) d(a) c(ampo) 795

Al Procuratore generale militare di Stato presso Tribunale supremo militare - P(osta) d(a) c(ampo) 755

e per conoscenza:

Alla Segreteria particolare del Duce - P(osta) d(a) c(ampo) 704

Al Ministro segretario del P(artito) R(epubblicano) F(ascista) - Sua sede

Al Ministero dell'Interno - Gabinetto - Sua sede

Al Comando superiore germanico sud-ovest - Sua sede

Al Generale plenipotenziario delle Forze Armate germaniche in Italia - Sua sede

Al Tribunale supremo militare - P(osta) d(a) c(ampo) 755

Al Ministero Forze Armate - Segr(etario) militare - P(osta) d(a) c(ampo) 867

Al Ministero Forze Armate - S.I.D. - P(osta) d(a) c(ampo) 867

Al Comando della Legione autonoma "E. Muti" - Milano.

Nel portare a conoscenza di tutti i Comandi militari e delle Procure militari di Stato che, con decreto in corso di pubblicazione, le penalità stabilite dall'articolo 13 del decreto 16 giugno 1944 - XXII. n° 394, per i colpevoli di assistenza e favoreggiamento a disertori, mancanti alla

¹⁰⁴⁵ AUSSME, I/1 (RSI), busta 40, fascicolo 1.321, 1945 marzo 17, Circolare del Maresciallo Rodolfo Graziani avente come oggetto: Istigazione alla diserzione per ottenere l'arruolamento in reparto diverso da quello di appartenenza.

chiamata e ribelli, vengono estese nei confronti di coloro che, scientemente o meno, accolgono, nel proprio reparto, militari di altra arma, o di reparto diverso, colpevoli per ciò stesso del delitto di diserzione a norma della legge penale militare di guerra, richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sulla urgente necessità di evitare, in modo assoluto, il verificarsi ed il ripetersi di fatti del genere, i quali, incidendo direttamente sulla disciplina militare, costituiscono una aperta violazione delle norme fissate dalla legge sul reclutamento, fanno sorgere un deprecabile sentimento di rivalità e di antagonismo fra le varie Forze armate frustrando, nel disordine e nell'arbitrio, l'opera benefica di ricostruzione in atto. Con l'occasione si ricorda ancora che la eventuale attività comunque diretta ad ottenere che determinati militari, abbandonato il proprio reparto e la propria arma, vengano incorporati in reparto diverso, risolvendosi implicitamente in una istigazione a disertare, assume l'aspetto di una vera e propria azione criminosa, prevista specialmente dalla legge e suscettibile come tale di severa repressione in sede penale.

E' ovvio infatti che se detta azione non ha conseguito il suo fine, e perché il militare non ha accolto la istigazione e perché, pure avendola accolta, non ha commesso il reato, essa realizza in pieno l'ipotesi prevista dall'articolo 12 del citato decreto, il quale, proprio in tema di istigazione, sancisce per il colpevole una pena che va da un minimo di dieci anni di reclusione (15 nel concorso di pubblicità) ad un massimo di ventiquattro anni, aumentabili nei casi di particolare gravità.

Che se invece l'azione ha raggiunto lo scopo voluto dall'agente e, realizzandosi quindi l'evento dell'abbandono del reparto di appartenenza e la corrispondente incorporazione in un altro, il colpevole della istigazione risponde addirittura di correatà a norma dell'articolo 110 del Codice penale comune, che, accogliendo il criterio della equiparazione fra le attività concorrenti nella consumazione del delitto, pone su uno stesso piano di responsabilità penale l'esecutore materiale del delitto stesso e colui che con propria attività psichica lo ha indotto a commetterlo.

E poiché il decreto del 16 giugno 1944 - XXII in questione commina per il disertore e per il mancante alla chiamata la pena di morte, alla stessa sanzione soggiace il correo istigatore e determinatore, *quindi, nel caso in esame, il comandante il reparto, o chiunque altro, che con la sua opera abbia eccitata e rafforzata o addirittura fatta sorgere nell'animo di taluno la risoluzione da effettuare di arbitrio il cambio di reparto o d'arma.*

Data l'intrinseca serietà della questione e la gravità delle sue conseguenze, gli enti cui la presente è diretta provvederanno di urgenza ad impartire le opportune istruzioni di carattere

preventivo intese ad illustrare con inflessibile energia e con indiscriminato rigore, la necessaria repressione, mercé l'inoltro di formali denunce al Tribunale militare di guerra competente, per l'inizio del procedimento penale a carico dei responsabili.

Il Maresciallo d'Italia Ministro delle Forze Armate

R(odolfo) Graziani.

Denuncia per diserzione del finanziere A. R.¹⁰⁴⁶

3° Legione territoriale della Guardia di finanza del ...

..., 2 novembre 1944

Al Procuratore militare di Stato presso il Tribunale militare regionale di guerra – Milano - Ufficio Comando, n. 11.250, allegati n° 3.

Oggetto: Denuncia per diserzione f(inanziere) t. t. R. A. ... del Nucleo di Polizia economica di ...

In data 19 settembre c(orrente) a(nno) il finanziere t. t. R. A. ... del Nucleo di Polizia economica di ... si allontanava arbitrariamente dal posto di blocco di ..., rendendosi irreperibile.

Il motivo dell'allontanamento del predetto militare è da attribuirsi all'aver egli avuto sentore dei gravi sospetti di corruzione gravanti sul suo conto, secondo i quali egli avrebbe accettato - insieme agli agenti della P.A. in servizio allo stesso posto di blocco - somma di denaro per consentire il transito fuori provincia di alcuni capi di bestiame, senza procedere alle formalità di rito.

Per quanto precede si denuncia il f(inanziere) t.t. R. A. ai sensi dall'art(icolo) 2 del D(ecreto) L(egge) 16/6/1944 n° 194.

Alla presente si allegano:

1) Relazione del Comandante di nucleo P(olizia) e(conomica) di ...

¹⁰⁴⁶

ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 53, s.d., *Denuncia per diserzione del finanziere A. R.*

- 2) Rapporto informativo sul conto del fin(anziere) R. A.
- 3) Copia del foglio matricolare med. 8.

Il colonnello comandante

(A. M.)

Sospensione esercizio azione penale per diserzione contro R. D. S. ¹⁰⁴⁷

Esercito nazionale repubblicano - 205 Comando militare regionale - Ufficio pers(onale),
Sezione inchiesta, N00/145 di prot(ocollo) Giust. - P(osta) d(a) c(ampo) 17 genn(aio) 1945

Al Procuratore militare di Stato presso il Tribunale militare reg(ionale) di guerra - Milano

Al Comando 19° Deposito misto provinciale - Posta da campo 805.

e p(er) c(onoscenza) al Comando C.C.G.U. - Posta da campo 871.

Al 19° Comando militare provinciale - Posta da campo 805.

OGGETTO: Sospensione esercizio azione penale per diserzione contro D. S. R. fu ..., cl(asse)
1925.

Riferimento foglio n° 28313/G/15124/Rug. del 11/1/1945, relativo alla domanda inoltrata dal
nominato in oggetto tendente ad ottenere l'arruolamento volontario in reparti operanti,
avvalendosi della facoltà concessa dall'art(icolo) 254 C(odice) p(rocedura) m(ilitare) g(uerra),
dispongo che l'esercizio dell'azione penale a suo carico sia sospeso.

Prego pertanto provvedere alla scarcerazione del D. S., in atto detenuto nelle Carceri
giudiziarie di ..., consegnandolo al Comando 19° Deposito misto provinciale che ne curerà
l'accompagnamento al C.C.G.U. in ... per il successivo avviamento ad uno dei Depositi delle
Divisioni mobilitate "Italia" - "Monterosa" - "Littorio".

Il generale comandante

F. D.

¹⁰⁴⁷ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 53, s.d., *Sospensione esercizio azione penale per
diserzione contro R. D. S.*

Verbale di interrogatorio di R. D. S. (collaborazione con bande armate)¹⁰⁴⁸

Comando provinciale G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ... - Distaccamento di ...

Processo verbale di interrogatorio del sedicente D. S. R., fu ... e fu ..., nato a ... il ..., senza fissa dimora.

L'anno millenovecentoquarantaquattro XXIII, addì 2 del mese di novembre, in questo Ufficio del Distaccamento, ad ore 15.

Avanti a noi brigadiere D. O. C. comandante il suddetto Distaccamento e mil(ite) sc(elto) C. D. del medesimo, è presente il sedicente D. R., il quale a domanda risponde:

Nell'ottobre del 1941 partii dal mio paese natale e mi portai a ... dove trovai da occuparmi presso il bar Moka e dove rimasi circa sei mesi, dopo di che mi recai a ... nel qual posto ho vissuto sinora lavorando saltuariamente presso i contadini del luogo.

A D(omanda) R(isponde): Dichiaro di essere da tempo in relazione con un gruppo di sbandati, disertori e renitenti, tutti residenti a ..., i quali rispondono ai nomi di D. e M. C., B. D., B. E., profugo di ..., B. B., certo G. non meglio identificato, certo V. di cui non ricordo il nome, altro che so chiamarsi A., nonché A. che dovrebbe essere M. di cognome. I predetti individui sono in possesso di pistole ed armi da taglio ed il loro posto solito di riunione è presso un'osteria di ..., la cui tenitrice si fa chiamare ..., e dove si possono trovare tutte le sere verso le ore 22.

A D(omanda) R(isponde): Sabato scorso alle prime ore del mattino mi recai a ... ed al mio ritorno chiesi alla signora ... dove fossero i predetti, al che l'ostessa mi rispose che erano usciti tutti assieme. Tornarono, infatti, verso le ore 19,30 e non mi riuscì di sapere dove fossero stati. Più tardi mi sembrarono però alquanto preoccupati e li sentii esprimere parecchie volte il desiderio di "andare ... assieme agli altri, così nessuno avrebbe dato loro fastidio". Quanto sopra lo dissero anche il giorno successivo e con una certa insistenza.

A D(omanda) R(isponde): L'individuo che aveva maggiore influenza sugli altri è il M. C.

A D(omanda) R(isponde): Martedì mattina partii in bicicletta da ... alla volta di ... dove feci acquisto di formaggio spacciandomi per partigiano pagandolo pertanto l(ire) 42 al chilo. Mi

¹⁰⁴⁸ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 53, 1944 novembre 2, Verbale di interrogatorio di R. D. S.

porta successivamente a ... dove acquistai una bottiglia di grappa, una bottiglia di marsala e due bottiglie di vermouth pagandola 1(ire) 50 cadauna in media. Anche qui l' esercente mi fece pagare poco dato che mi ero presentato come partigiano. I predetti generi li dovevo poi portare a ... presso l'osteria della ... alla predetta combriccola la quale mi aveva anche fornito di 1(ire) 300 per le compere. Il B. B. mi aveva anche fornito di una rivoltella fuori uso, che doveva in ogni caso servire a far valere la mia qualifica di partigiano.

A D(omanda) R(isponde): Durante il tragitto di ritorno a ..., giunto che fui a ... venni fermato dai componenti la brigata Nera "A(ldo) Resega" e consegnato ai brigatisti di ...

A D(omanda) R(isponde): La signora ... tiene mano e favorisce in ogni modo tutti i componenti la losca combriccola, dalla quale io avrei voluto staccarmi già da un po'. Non ho mai osato di farlo sapendo di essere un renitente, e come tale trovavo pericoloso allontanarmi privo di mezzi da una località dove trovavo facilmente da vivere.

A D(omanda) R(isponde): non ho altro da aggiungere.

D. S. R.

Brig(adiere) D. O. C.

C. D. Ms.

Verbale di interrogatorio di A. F. (disertore)¹⁰⁴⁹

Guardia Nazionale Repubblicana

Verbale di interrogatorio del nominato F. A. di ... e di ..., nato a ... il ..., residente a ..., via ..., di professione contadino, celibe, disertore.

L'anno millenovecentoquarantacinque XXIII^o, addì 26 del mese di febbraio, alle ore 17,00 nei locali dell'Ufficio politico investigativo del Comando provinciale della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ..., noi sottoscritti sottotenente L. F. e milite scelto B. M., rispettivamente ufficiale ed agente di P(olizia) g(iudiziaria) (art(icolo) 221 C(odice) p(rocedura) p(enale), abbiamo proceduto all'interrogatorio del nominato F. A., meglio in oggetto generalizzato il quale:

¹⁰⁴⁹ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 53, 1945 febbraio 26, Verbale di interrogatorio di A. F.

A D(omanda) R(isponde): Il 12 giugno 1944, giorno in cui venne chiamata la mia classe, mi presentai regolarmente e venni assegnato al 5° Regg(imento) Alpini – Salmeria – Casermaggio a ... Ivi mi sono trattenuto 8 giorni, tempo necessario per essere vestito ed armato, e senza nessun addestramento venni inviato in zona di operazioni con tutto il reparto a ... per ..., facendo servizio di trasporto di munizioni e viveri per i tedeschi. Venni ferito in seguito a mitragliamento aereo alla gamba destra mentre portavo dei rifornimenti. Quando venne l'ordine di ripiegare, la Compagnia rientrò a ... a mezzo di camions mentre io con altri 10 miei compagni al comando di un sottotenente, certo G. L. si doveva raggiungere ... con 33 muli.

A D(omanda) R(isponde): Giunti a ... nel mese di giugno 1944 con 13 muli mentre gli altri ne avevano preso possesso i tedeschi; da questo posto il comandante ci ha offerto di recarci a casa per 24 ore perché l'indomani si doveva ripartire. Io mi recai a casa, ma all'indomani ero presente con tutti gli altri, mentre il tenente mancò all'appuntamento datoci e solo tre giorni dopo quando egli arrivò ci disse che si era recato prima a ...

A D(omanda) R(isponde): Ritornato il tenente, anziché proseguire per raggiungere ..., luogo destinato a noi, siamo di nuovo ritornati tutti a casa in quanto il sottotenente stesso ci incitò di ritornare a casa dicendoci che si poteva stare meglio e chi voleva non presentarsi poteva pure farlo. Io parlai col mio diretto superiore sottotenente G., dicendogli che non era mia intenzione disertare e che non volevo essere meno al mio dovere ma bensì rimanere in unità. Egli mi rispose dandomi del cretino e consigliandomi ancora che sarebbe stato meglio che ritornassi a casa. Inoltre mi minacciò volendomi prendere a calci, ma io fui più svelto di lui e mi scansai scivando (sic) così le pedate.

A D(omanda) R(isponde): Ciononostante ritornai di nuovo a casa ma il giorno seguente nuovamente mi presentai a ... dove credevo di trovarci ancora l'ufficiale coi muli e non vi trovai nessuno, seppi in paese che tanto l'ufficiale quanto i muli erano partiti la sera prima a mezzo di camions avendo caricato anche i muli. Dopo di ch  io me ne ritornai a casa mia.

A D(omanda) R(isponde): Non so se a ... siano stati venduti dei muli.

A D(omanda) R(isponde): Non conosco I. C. né L. né il F. né il S. A. Conosco solo il S. P. che era in istretti rapporti col sottotenente G.

A D(omanda) R(isponde): Le mie armi ed il mio zaino insieme ai viveri che ci dovevano servire per raggiungere ... sono state trasportate dal sottotenente, mentre il corredo militare che indossavo   quello stesso che oggi in parte vesto. In mio possesso   anche il pastrano e le scarpe.

A D(omanda) R(isponde): Definitivamente rientrai in casa dopo tutti i precedenti sopra indicati circa il 22 luglio dedicandomi subito ai lavori di campagna presso il fittabile ..., Cascina ...

Da quel momento non ho più lasciato la mia famiglia dedicandomi solo fino ad oggi al lavoro di campagna.

A D(omanda) R(isponde): Non mi presentai al Distretto dopo il proscioglimento del mio reparto perché i consigli datimi da amici mi convinsero di non presentarmi. Non posso indicare individualmente le persone perché si trattava di voce generale. I miei famigliari più volte mi incitarono e consigliarono di regolarizzare la mia posizione con la mia presentazione al Distretto di ..., ciò che io non feci; i genitori mi rimproverarono più volte dicendomi che da un giorno all'altro mi poteva incombere in qualche pasticcio per la mia irregolarità.

A D(omanda) R(isponde): Io non avevo nessuna intenzione di scappare e mi piaceva la vita militare, ma sono stato costretto di far ciò in seguito agli avvenimenti. Sono rimasto tranquillo a casa a lavorare fino ad oggi ed ancora lavoravo quando mi ha fermato la pattuglia dei militi della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana).

A D(omanda) R(isponde): Dichiaro che non mi dispiace di riprendere il mio servizio nell'Esercito repubblicano e nella G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) in quanto mi sento Italiano.

A D(omanda) R(isponde): Non ho altro da aggiungere.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto nel luogo e nella data di cui sopra.

(firmato) F. A.

Situazione dell'Esercito nazionale repubblicano aggiornata al 31 marzo 1944¹⁰⁵⁰

1° - GETTITO RECLUTAMENTO

1) Volontari	9.440
2) Classi 1924 (2° e 3° quadrimestre) 1925	86.405
3) Classi 1922 – (19)23 e I° quadrimestre 1924	62.962
4) Ex renitenti affluiti per effetto dei provv(edimenti) di rigore	36.659
Totale	195.466

¹⁰⁵⁰ ACS, RSI, SPD, CR (1943-1945), busta 68, s.d., *Situazione dell'Esercito nazionale repubblicano aggiornata al 31 marzo 1944.*

2° - IMPIEGO DEL PERSONALE RECLUTATO

A) Personale inquadrato nell'esercito

1) – Reparti costituiti e messi a disposizione dei germanici (o pronti ad esserlo)	
- 48 B(a)t(ta)g(lioni) (Costieri, Genio, Fortificaz(ioni) ecc.)	48.000 uomini
- 2 gruppi e 21 batterie varie	4.500 uomini
- 8 Reparti Carreggio e Salmeria	4.000 uomini
- 9 Plotoni Genio ferroviari	1.000 uomini
- 4 Reparti (minatori, conduc(enti), meccan(ici)	1.380 uomini
- 2 Compagnie telefonisti	500 uomini
- Complementi di reparti direttamente dipendenti dai germanici	<u>3.000 uomini</u>
	62. 380 uomini
2) – Divisioni in formazione	
- Divisione “Monte Rosa”	16.000 uomini
- Divisione “San Marco” (aliquota eserc.)	<u>5.200 uomini</u>
	21.200 uomini
3) - Reparti in corso di costituzione	
- 6 B(a)t(ta)g(lioni) Complementi (per i germanici)	6.000 uomini
- 2 Rep(arti) autonomi (Fant(eria) e Granatieri)	980 uomini
- 2 B(a)t(ta)g(lioni) (Alpini Asti e Moschett. Aosta)	800 uomini
- 1 R(e)g(gimen)t(o) Artiglieria alpina “Julia”	60 uomini
- 3 Compagnie disciplina	<u>50 uomini</u>
	7.890 uomini
4) – Organizzazione territoriale	
- Comandi (S.M.E. com. di terr.li) e scuole	3.800 uomini
- Enti territoriali (depositi distretti)	17.300 uomini
- Servizi (ospedali, magazzini, ecc.)	<u>8.000 uomini</u>
	Totale 29.000 uomini

RIEPILOGO: Impiego contingenti di terra

1) Reparti a disposizione germanici	63.380 uomini
2) Divisioni italiane	21.200 uomini
3) Comandati presso Aeronautica germanica	33.968 uomini
4) Organizzazione territoriale	29.100 uomini

5) Reparti in corso di costituzione	<u>7.290 uomini</u>
Totale	154.538 uomini

B) – <u>Personale comandato presso l’Aeronautica germanica</u>	
a) Residuo classi (19)24 e (19)25	6.000 uomini
b) Aliquote richiamati cl(assi) 1922 e I° quadrimestre 1924	<u>27.968 uomini</u>
Totale	33.968 uomini

3°) – RESIDUO PERSONALE DISPONIBILE PRESSO I CENTRI DI AFFLUENZA

- Gettito complessivo leva terra	195.466 uomini
- Impiego contingente leva terra	154.538 uomini
Resta disponibile	40.928 uomini

Denuncia per diserzione del fante A. B.¹⁰⁵¹

Distretto militare di ... - Ufficio Comando, ...200/C. di prot(ocollo), ... 5/12/1944 – XXIII°

OGGETTO: Denuncia per diserzione del fante B. A. di ... e di ..., nato il ..., Distretto di ..., ivi residente in ...

Al Procuratore militare di Stato (presso il Tribunale militare regionale di guerra) - Milano
e per conoscenza:

- Stato maggiore esercito (Ufficio personale) – P(osta) d(a) c(ampo) 865
- Segretariato di Stato per l'esercito (Direz(ione) gener(ale) leva sottuff(iciali) e truppa) - P(osta) d(a) c(ampo) 717
- 205° Comando militare regionale – P(osta) d(a) c(ampo) 795
- 13° Comando militare regionale - P(osta) d(a) c(ampo) 795
- Comune di Lodi (Milano)
- Comando raggruppamento G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) Lodi (Milano)
- Ufficio matricola truppe - Sede.

¹⁰⁵¹

ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 19, s.d., Denuncia per diserzione del fante A. B.

Il fante B. A. di ..., cl(asse) ..., presentatosi il giorno 10/11/1944 - XXIII° in seguito al noto decreto di amnistia concessa dal Duce nell'anniversario della "Marcia su Roma", il giorno 13/11 c(orrente) a(nno) si è assentato arbitrariamente da questo Distretto senza farvi più ritorno.

Vane sono riuscite le ricerche fatte presso il suo domicilio in Lodi dal locale Raggruppamento G(uardia) N(azionale) R(epubblicana).

Egli si è reso pertanto colpevole del reato di diserzione e per questo reato:

Denuncio

il fante B. A. di ... e di ..., nato il ... a ..., Distretto di ..., ivi residente in ..., quale colpevole del reato di diserzione previsto e punito dall'art(icolo) 144 del C(odice) p(rocedura) m(ilitare) g(uerra), giusto il decreto del Duce in data 18/2/1944.

Il comandante del Distretto (colonnello M. M.)

Procedimento penale per diserzione contro G. B. (disertore)¹⁰⁵²

N° 4050/G/3469, ... 5 dicembre 1944 XXIII

OGGETTO: Procedimento penale per diserzione contro B. G. di ..., cl(asse) ...

Alla Direzione delle Carceri mandamentali, Saronno.

Al Comando del 13° Deposito misto prov(inciale) – P(osta) d(a) c(ampo) 795.

e p(er) c(onoscenza) al 13° Comando militare provinciale - P(osta) d(a) c(ampo) 795.

Con provvedimento in data 4 dicembre 1944 n° 00/4637/Giust., il 205° Comando militare regionale P(osta) d(a) c(ampo) 795 ha sospeso, ai sensi dell'art(icolo) 245 C(odice) p(rocedura) m(ilitare) g(uerra), l'esercizio dell'azione penale a carico del soldato in oggetto indicato imputato di diserzione, detenuto nelle Carceri mandamentali di Saronno, ed ha disposto che il B. sia trasferito al Centro affluenza personale destinato alla "Luftwaffe" in ...,

¹⁰⁵² ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 20, 1944 dicembre 5, Procedimento penale per diserzione contro Bienati Giuseppe.

previa scarcerazione e consegna al 13° Deposito misto provinciale il quale curerà l'accompagnamento del B. al reparto di assegnazione.

Si trasmette pertanto alla Direzione delle Carceri mandamentali di Saronno l'unito ordine di scarcerazione ed al Comando del 13° Deposito misto provinciale, che è pregato di provvedere al ritiro del B. dalle Carceri mandamentali di Saronno possibilmente subito, si trasmetta l'unita istanza di arruolamento volontario in reparto operante prodotta dal B.

Il vice Procuratore militare

(Ten col(onnello) i.g.a. M. S.)

All(egato) n°1.

Verbale di arresto del disertore G. B.¹⁰⁵³

Comando provinciale della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di Varese - I^a Squadra di ..., prot. 532 del Verbale

Processo verbale di arresto del disertore B. G. di ... e di ..., nato il ... a ..., ivi domiciliato ...

L'anno millenovecentoquarantaquattro, addì 18 del mese di novembre noi sottoscritti, milite scelto F. V. e milite C. D., del suddetto Distaccamento, rapportiamo a chi di dovere che stamane, incaricati di mettere in esecuzione l'ordine di cattura spiccato dal Tribunale militare regionale di guerra di Milano in data 25 aprile 1944, contro il nominato disertore B. G. sopra generalizzato, l'abbiamo ricercato rintracciandolo al proprio domicilio. Accertatoci della di lui identità personale l'abbiamo tratto in arresto accompagnandolo in caserma.

Lo stesso in data odierna viene associato alle locali carceri mandamentali a disposizione dell'autorità mandante.

Perché quanto sopra consti, abbiamo redatto il presente verbale in due copie per rimetterne copia alla Procura di Stato militare di Milano e trattenere l'altra agli atti d'ufficio.

Fatto, chiuso e confermato in data e luogo di cui sopra.

C. D.

m.s. F. V.

¹⁰⁵³

ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 20, 1944 novembre 18, Verbale di arresto di B. G.

Domanda di arruolamento volontario del fante G. B.¹⁰⁵⁴

Oggetto: domanda di assegnazione a reparto operante.

Il sottoscritto fante B. G. di ... cl(asse) ..., in forza al 15 Deposito misto provinciale, già denunciato per il reato di diserzione di cui all'art(icolo) 1480 C(odice) p(rocedura) m(ilitare), pentito della mancanza commessa, avanzo domanda di essere assegnato a reparto operante.

In fede B. G.

P(osta) d(a) c(ampo) 851, li 2 settembre 1944 XXII

Comando 15 Deposito misto provinciale – P(osta) d(a) c(ampo) 851.

Denuncia a carico di L. P. (disertore)¹⁰⁵⁵

Comando 2^a Legione G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di frontiera ...

Verbale di denuncia a carico del milite P. L. di ... e ..., nato il ... a ... ed ivi residente - celibe - manovale - effettivo alla Specialità dal 16 maggio 1944 - in forza al III^o Battaglione.

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì 20 del mese di febbraio, io sottoscritto, colonnello M. M., comandante della 2^a Legione G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di frontiera di stanza in ..., accertato quanto appresso:

Il milite P. L., inviato in licenza di giorni 5 + 2 a ... presso i famigliari, allo scadere della concessione (12/1/1945) non è rientrato al Reparto e si è reso irreperibile.

Le indagini immediatamente esperite per il rintraccio ed il recupero del dipendente hanno dato esito negativo.

Il milite P. L. allontanandosi ha portato con se gli oggetti di proprietà della Amministrazione militare elencati nella distinta allegata.

¹⁰⁵⁴ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 20, 1944 settembre 2, Domanda di arruolamento volontario del fante G. B.

¹⁰⁵⁵ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 20, 1945 febbraio 20, Verbale di denuncia a carico di L. P.

Ravvisando

nel gesto compiuto dal milite P. L. gli estremi del reato di diserzione di cui all'art(icolo) 2 del decreto legislativo n° 394 del 16 giugno 1944

Denuncio

al Tribunale militare regionale di guerra di Milano il milite P. L. di ..., classe ..., matricola n° ..., meglio generalizzato a margine - siccome responsabile del reato già citato.

Ho pertanto redatto il presente verbale in quattro originali che trasmetto come appresso:

una copia al Tribunale militare regionale di guerra di Milano,

una copia all'Ispettorato dei Reparti di frontiera della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana),

una copia per gli atti del carteggio di questo Ufficio.

Il colonnello comandante M. M.

Verbale di interrogatorio del soldato A. B. (disertore)¹⁰⁵⁶

Distretto militare di ... 90°

L'anno millenovecentoquarantaquattro addì 15 del mese di maggio davanti a me tenente C. G. ufficiale istruttore, assistito dal s(otto) tenente T. R. ed al s(otto) tenente T. B., è comparso per essere sottoposto ad interrogatorio il soldato B. A. fu ..., classe ...

D(omanda): Dammi le tue generalità.

R(isposta): B. A., fu ... e fu ... , nato il ... a ... e residente a ..., contadino, celibe ed incensurato.

D(omanda): Quando ti sei presentato al tuo Distretto?

R(isposta): Mi sono presentato l'8 marzo 1944 ed assegnato al primo Battaglione II Compagnia con sede a ...

D(omanda): Quando ti sei assentato dal tuo reparto?

R(isposta): Mi sono assentato il 16 aprile 1944.

D(omanda): Quali ragioni ti hanno indotto a lasciare il tuo reparto?

R(isposta): Sapendo le condizioni gravi in cui versava la mia famiglia, essendo io l'unico sostegno con quattro fratelli minorenni a carico e avendo il padre e la madre defunti, spinto

¹⁰⁵⁶ ASMi, TMRGMi, Fascicoli processuali, busta 66, 1944 maggio 15, Verbale di interrogatorio del soldato Boselli Angelo.

dalla grande necessità e dalla responsabilità che incombeva su di me, ho abbandonato il mio reparto.

D(omanda): Quali intenzioni avevi quando ti trovavi a casa?

R(isposta): Di presentarmi appena terminati i lavori di sistemazione della mia piccola famigliola, ormai ridotta a non avere più nessuna difesa e aiuto, termine minimo da me fissato era il 25 aprile 1944.

D(omanda): Dove ti ha preso la Guardia Nazionale Repubblicana ?

R(isposta): La Guardia Repubblicana di ... non mi ha arrestato, poiché mi trovavo in campagna a lavorare, uno dei miei fratelli si recò però presso di me per invitarmi a casa, dove giunto trovavo una guardia N. R. che mi lesse il mandato di cattura, invitandomi in caserma per le ore 18 del giorno 11 aprile 1944. In caserma mi recai solo ed ivi giunto fui messo in camera di sicurezza. Indi tradotto a ... e accompagnato in seguito al Distretto militare di ...

D(omanda): Sapevi della gravità della pena a cui andavi incontro, assentandoti arbitrariamente dal Corpo?

R(isposta): Sì, ma l'affetto fraterno è stato più forte in me e sapendo che per la mia mancanza a casa i miei fratellini potevano soffrire la fame, non ho potuto resistere al desiderio prepotente di assentarmi dal mio reparto.

D(omanda): Non hai qualche altra persona a casa, che si interessi dell'andamento dei tuoi fratellini?

R(isposta): Sì, uno zio fratello della mia mamma defunta e posso dichiarare che sono ben sei mesi all'11 aprile 1944 che non si fa vedere in casa mia.

D(omanda): Hai qualche altra ragione di dire a tuo vantaggio?

R(isposta): Nulla, fatto però notare di essere amaramente pentito di quello che ho fatto e per dimostrare le mie buone intenzioni, chiedo di essere inviato al fronte per fare ammenda della mia colpa e per riscattare l'onta subita dall'Italia con l'8 Settembre.

Letto, confermato e sottoscritto

B. A.

Ufficiali testimoni (firme)

Rapporto informativo su A. B. (di razza ebraica)¹⁰⁵⁷

¹⁰⁵⁷

ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 246, s.d., *Rapporto informativo su A. B.*

B. A. (ex T. A.), di ... e ... , nato a ... il ..., di razza ebraica.

Risulta la sua famiglia perseguitata dai fascisti che volevano arrestarli e consegnarli ai nazisti.

Per tale ragione il padre si nascose in ... mentre la madre e il B. A. si nascosero a ...

Ricercati nuovamente, in seguito ad irruzione di elementi fascisti, il B. A., che per ovviare ad ogni pericolo aveva mutato il cognome in "T." venne arrestato e portato a ... al C(oman)do milizia. Dopo una settimana di detenzione lo vollero far arruolare nella milizia. B. pensò che sarebbe stato opportuno allontanarsi dal posto dove presto o tardi qualcuno lo avrebbe riconosciuto quale ebreo, chiese di entrare nella X Mas motivando tale domanda per aver appartenuto alla r(egia) Marina prima del settembre 1943.

Entrato nella X nei primi di marzo del 1944, espletò sempre il suo servizio nelle Furerie evitando in tal modo di partecipare alla benché minima azione di guerra.

Nel mese di dicembre, essendosi nel frattempo il B(a)t(ta)g(lione) trasferito nel Veneto, disertò dal reparto raggiungendo ... dove prese alloggio all'Albergo ..., essendo però munito di documenti che gli consentivano una certa libertà di movimento come pure di riscuotere le competenze mensili presso il C(oman)do ...

In seguito ad un rientro a ..., provenendo da ..., il giorno 19 aprile 1945 al posto di blocco di viale Padova ebbe un incidente con un militare tedesco conclusosi con una ferita alla mano del tedesco a seguito di un colpo di pistola sparatogli dal B. L'incidente avvenne perché il tedesco gli chiese dei documenti che il B. non voleva esibire. Minacciato con una pistola, per legittima difesa, estrasse la propria facendo partire un colpo che feriva il tedesco alla mano destra.

In seguito a tale ferimento, venne accompagnato all'Albergo ... dove rimase in istato di fermo. Il 24 aprile un ufficiale germanico lo rimise in libertà poiché tutti i tedeschi stavano febbrilmente preparandosi alla fuga.

Lettera di R. B. in difesa del figlio¹⁰⁵⁸

... 14 Maggio 1945.

Ill(ustrissimo) sig(nor) Procuratore militare delle Carceri militari - Milano.

¹⁰⁵⁸

ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 246, 1945 maggio 14, Lettera di R. B. in difesa del figlio.

Avendo saputo che mio figlio A. si trova innocentemente detenuto nelle Carceri militari di Milano, mi sono recato ripetutamente colà, senza però avuto finora possibilità di conferire con l'Ill(ustrissi)mo sig(nor) Procuratore. Formo perciò la presente per dirigere l'attenzione dell'Ill(ustrissi)mo sig(nor) Procuratore sul fatto che a causa delle tanto depredate leggi razziali io con tutta la mia famiglia siamo stati atrocemente perseguitati dai nazifascisti, tanto che nel dicembre 1943 abbiamo dovuto fuggire e dovendo abbandonare ogni nostro bene mobile ed immobile. Nel mentre mi era stato possibile mandare mia figlia in Inghilterra, dove essa tuttora si trova, io sono fuggito in montagna presso i partigiani, nel mentre mia moglie con mio figlio A. furono abilmente nascosti, ma anche ciò non ha potuto impedire purtroppo che più tardi mio figlio è rimasto vittima di una retata fascista, proprio mentre a tarda sera ha dovuto recarsi al gabinetto!! e poche ore prima che egli potesse recarsi anche lui dai partigiani, per il quale scopo gli era stata da me consegnata una notevole somma.

Mio figlio era stato particolarmente colpito dalle leggi razziali, perché nel 1938 ha dovuto interrompere i suoi studi, non essendo stato più ammesso di frequentare le scuole medie, nel mentre non ha potuto avere alcun lavoro, sempre a causa delle leggi razziali.

Voi sig(nor) Procuratore potete immaginare con quale ansia io e la mia famiglia aspettavamo il crollo del tanto deprecato regime fascista e che finalmente suonasse anche per noi l'ora della libertà ed ora che siamo tanto felici che tale ora sia finalmente suonata, abbiamo il dolore immenso che mio figlio si trova inspiegabilmente detenuto proprio insieme ai fascisti, lui che ben logicamente aveva il più feroce odio contro i fascisti, i quali sono stati la rovina sua e la rovina di tutta la famiglia, a parte il fatto che mio padre di 90 anni, 2 sorelle, mio fratello e mio cognato erano stati barbaramente trucidati dai nazisti, sempre a causa della appartenenza alla così detta "razza ebraica". Dopo avere esposto quanto sopra, prego l'Ill(ustrissi)mo sig(nor) Procuratore di provvedere alla immediata scarcerazione di mio figlio, per non lasciarci ancora immersi in un simile dolore principalmente morale ma anche materiale, perché proprio ora che io sono stato materialmente e fisicamente completamente rovinato dalle belve fasciste, avrei bisogno che mio figlio si mettesse a lavorare, per il bene del bilancio domestico. Il dolore di sua madre è poi immenso.

Mio figlio si trova detenuto sotto il nome di A. T. perché all'atto della predetta retata mio figlio era obbligato di tacere il suo nome vero, perché se i fascisti avessero saputo il suo vero nome, lo avessero subito consegnato agli aguzzini nazisti e mio figlio avrebbe fatto la medesima fine, riservata ai milioni di ebrei nei campi di concentramento della Polonia.

Non dubito che la mia presente preghiera sia subito e benevolmente accolta, ringrazio anticipatamente di vero cuore e con la massima deferenza vi saluto dev(otissi)mo R. B.

Segnalazione della Questura repubblicana di ... su alcuni genitori di disertori trattiene come ostaggi¹⁰⁵⁹

N. 0774 U(fficio) p(olitico), ...-, 4 aprile 1945 XXIII

Oggetto: F. A. fu ... , P. G. di ...

Espresso urgentissimo.

Al Tribunale militare regionale di guerra - Milano.

Al Procuratore generale presso il Trib(unale) speciale difesa Stato - Bergamo.

Al Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Milano.

Alla Direzione delle Carceri giudiziarie - Milano.

Con rapporto pari numero in data 23.2.1945 questo ufficio ha denunciato al Tribunale militare regionale di guerra un gruppo di partigiani (M. G. di ... ed altri) associando gli stessi nelle carceri giudiziarie di Milano a disposizione del predetto Tribunale.

Nel tradurre gli arrestati da Como a Milano, furono inclusi erroneamente nell'elenco dei detenuti i nominativi in oggetto i quali si trovavano provvisoriamente fermati in queste camere di sicurezza quali ostaggi perché genitori di due partigiani latitanti.

Quest'Ufficio accortosi dell'errore, ne informava con telegramma 2.3.45 il Procuratore generale presso il Tribunale regionale di guerra.

Nel frattempo perveniva in data 17.3.(19)45 il seguente telegramma dal Procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Bergamo:

¹⁰⁵⁹ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, b. 243, 1945 aprile 4, Segnalazione della Questura di Como su F. A. fu ..., P. G. di ...

“N. 1255 reg(istro) gen(erale) 1945 - Riferimento telegramma 0775 C.P. comunicasi che F. A. e P. G. non figurano denunciati né contro essi è stata iniziata azione penale. Pertanto non possono essere trattenuti a disposizione questa Procura generale.”

Pertanto quest'Ufficio avendo appreso che i due detenuti si trovavano ancora nelle carceri di Milano, con nota 23.3.(19)43 ne informava la Direzione delle Carceri di Milano, ordinando la immediata scarcerazione del F. e del P. La Direzione delle Carceri con nota N. 6290 del 29. 3. u(ltimo) s(corso) informa che non è possibile procedere alla scarcerazione dei due poiché “unico organo competente a decidere il merito è il Tribunale speciale per la difesa dello Stato; ciò in contrasto al disposto dell'art(icolo) 239 del Codice di p(rocedura) p(enale) che nel caso in esame dispone che “il detenuto può essere scarcerato dall'Ufficio che ha proceduto all'arresto e da quello al quale l'arrestato è presentato”. Né vale l'altra obiezione messa dalla predetta Direzione delle carceri che “i detenuti sono stati passati a disposizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato dal Tribunale militare regionale di guerra, poiché alla matrice delle carceri dovrebbe risultare l'Ufficio che li ha originariamente ivi associati”, cioè quest'Ufficio.

Si rinnova pertanto l'invito alla Direzione delle Carceri di Milano di disporre la immediata scarcerazione dei detenuti F. A. e P. G. e si pregano gli enti in indirizzo di intervenire presso la Direzione stessa qualora questa rifiutasse nuovamente di eseguire l'ordine.

Il questore col(onnello) L. P.

Processo verbale di fucilazione di P. C. e di D. B. (partigiani)¹⁰⁶⁰

Battaglione territoriale G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ... - 1° Plotone A.A. di ...
n° 423/10 del verbale.

Processo verbale di fucilazione di P. C. di ... e di ..., nato il ... a ... , ivi residente in via ... e di D. B. di ... e di ..., classe ..., da ..., appartenenti confessi a bande ribelli.

L'anno millenovecentoquarantaquattro XXIII addì 27 del mese di dicembre, in questo ufficio del distacco ad ore dieci.

¹⁰⁶⁰ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 251, 1944 dicembre 2, *Processo verbale di fucilazione di P. C. e di D. B.*

Noi sottoscritti L. A. s(otto) tenente comandante il suddetto plotone e S. M. vicebrigadiere del medesimo, rapportiamo alla competente autorità, ognuno per la parte che lo riguarda, quanto segue:

Una pattuglia di militari di questo plotone partita verso le ore 14 del giorno 23 andante dalla caserma e diretta in servizio perlustrativo a ... e ..., percorrendo la strada provinciale ..., giunta a circa 200 metri dall'abitato di ..., e precisamente nei pressi del locale Cimitero, fermava due individui - uno a piedi l'altro in bicicletta - che procedevano affiancati ed in atteggiamento sospetto. Alla richiesta di mostrare i documenti personali di identificazione loro rivolta uno dei due - risultato poi essere D. - faceva atto di estrarre dalla tasca dei pantaloni la pistola di cui era armato, ma il tempestivo ed energico intervento dei militari gli impediva di far uso dell'arma.

I due vennero allora minutamente perquisiti e mentre al D. veniva rinvenuta indosso oltre alla pistola anche una bomba a mano tipo "Balilla", nelle tasche del P. venivano trovate due bombe a mano pure di tipo "Balilla".

Tanto il D. che il P. non ebbero difficoltà a dichiarare di appartenere a bande di ribelli facenti parte della "Divisione Giustizia e Libertà" operante nella zona montagnosa di ..., come risulta anche dalla dichiarazione rilasciata dal sig(nor) ... fu ... e di ..., nato a ... il ..., ivi residente in via ..., che passava in quel mentre e che venne fermato per essere testimone dell'interrogatorio dei due fermati.

Mentre indosso al P. venne rinvenuta la carta personale di identità, indosso al D. - che dichiarò di chiamarsi F. E. e di risiedere alla frazione ...- non venne invece trovato nessun documento atto alla sua identificazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, in ottemperanza al noto Bando del Duce, il D. ed il P. verso le ore quindici venivano passati per le armi sul posto, previo sequestro della bicicletta montata dal D., dei portafogli di entrambi, della pistola marca Beretta mod(ello) 1934 matricola 619798 e delle tre bombe a mano.

Nel portafogli sequestrato al D. (portafogli di tela cerata in cattivo stato di conservazione) venivano trovate l(ire) 500 in due biglietti di Stato da l(ire) 100 e due da l(ire) 50; un foglietto strappato da un agenda tascabile dove alla data giovedì 19 dicembre stava scritto a penna "B. A.; un foglietto di carta a righe con scritte a penna le parole "S. A. E. B."; un foglio di carta da notes con scritto a matita " per il sarto repubblicano M. L. - Caro L., da tante volte che sono stato a casa tua e mai mi è stato possibile di trovarti quindi mi farai la cortesia di consegnare a B. il vestito in pezza ed il giubbotto in quale stato si trova che quando, sarà

possibile di vederci parleremo di presenza. L. bada bene che attendo il vestito e il giubbotto se non vorrai passare qualche guaio !...Null'altro saluti cari. F(irma)to illeggibile”.

Nel portafogli appartenente al P., pure in tela cerata e in discrete condizioni d'uso, vennero rinvenuti: carta personale d'identità N°... rilasciata dal Comune di ... in data ...; la somma di l(ire) 250 composta da due biglietti di Stato da l(ire) 100 ciascuno, due biglietti da l(ire) 10 ciascuno e due biglietti da l(ire) 5 ciascuno; due mezzi biglietti di Stato da l(ire) 1 a serie diverse; una tessera per l'abbonamento e carta di autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato in data 27/10/1934 a P. C.; un foglietto con scritto a matita “Y. H. B. W. J.; un biglietto da visita intestato al cav(alier) P. L. - aiutante di battaglia - Scuola militare ...; un foglio di carta intestato “Comitato di Liberazione Nazionale - Divisione Giustizia e Libertà - Comando III Brigata” con scritto a penna “Ordine di requisizione col quale si autorizza il comando VI Brigata ad occupare la Villa ... presso ... - Il comandante F. - 27/10/1944”; 3 fogli in bianco intestati “Comitato di Liberazione Nazionale Squadra d'azione”; N° 1 foglio in bianco intestato “Comitato di Liberazione Nazionale - Divisione Giustizia e Libertà - Comando VI Brigata”; un foglio dattilografato indirizzato “Al capitano F., comandante della Divisione Giustizia e Libertà - Il ten(ente) C. V. già appartenente alla 6a Brigata, comandante di una squadra di 21 patrioti chiede, dopo quanto gli è accaduto e già esposto nella relazione allegata, gli venga riconosciuta l'autonomia nelle azioni militari e di recupero e nella amministrazione. - Avendo detta squadra già dimostrata la sua capacità di agire e procacciare merce preziosa per la vita della Brigata alla quale apparteneva, ed avendo tuttora forti possibilità di continuare dette azioni di recupero sempre ai danni dei nostri nemici tedeschi e repubblicani, gli sia concessa e riconosciuta urgentemente l'Autonomia. - Detto riconoscimento può essere recapitato in ..., presso il Commissario civile straordinario della zona, cap(itano) M. B. - La squadra assumerebbe il nominativo di Squadra ...- I Patrioti di detta squadra sono in viva attesa di poter agire e perciò sono fiduciosi di essere da Lei riconosciuti.- Con stima. Italia Libera. 12/11/1944, ten(ente) C. V.”; un avviso indirizzato dall'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano in data 13 marzo 1942 all'oggetto “Esperimento per posti di alunno d'ordine al sig(nor) P. C. di ...”; n° 14 fotografie in cui è riprodotta l'effigie del P. e dei suoi amici e conoscenti.

Essendo il P. perfettamente identificato, venne richiesto alla G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di ... le informazioni di rito circa il sedicente “F. E.” e quest'ultima in data 4 andante rispondeva in questi termini “D. B. di ... e di ..., cl(asse) ..., abitante ... e non F. E. -

Nella mattina del 25/12/1944 è stato visto in compagnia di certo G. C. abitante in ... - via ... Entrambi sono delinquenti abituali.

Nel corso delle indagini svolte per stabilire l'attività svolta nella zona da parte di individui è risultato che il P. era ricercato dalla G(uardia) N(azionale) R(epubblicana), Comando Reparto prov(inciale) guardia del lavoro di ... come autore, unitamente a certo V. G. di ..., cl(asse)...., di ..., ed a uno dei f(rate)lli B. pure di ..., di omicidio commesso in data 3 andante nel territorio di ... in persona del milite R. D. catturato in detto giorno da quattro individui armati di mitra e pistola nei pressi di ...; in detta occasione il milite M. G. veniva pure ferito da colpi di arma da fuoco ma riusciva a sfuggire alla cattura dandosi alla fuga dopo aver reagito a colpi di moschetto nonché individuato come uno degli autori di numerose tentate estorsioni in danno di agricoltori nella zona di ... e facente parte del gruppo di elementi ribelli che in data 6 ottobre scorso faceva irruzione nel municipio di ... esigendo armi ivi depositate ed elenco iscritti al P(artito) F(ascista) R(epubblicano) - Il D. è pure risultato facente parte della banda cui apparteneva il P., e che da circa tre mesi agisce nella zona compresa fra ..., ... ed ..., ..., ..., ... e ..., compiendo rapine ed estorsioni in danno dei locali agricoltori, specie quelli ritenuti più facoltosi.

Nel mentre che le indagini continuano attivissime per addivenire alla cattura del G., del V., dei f(rate)lli B. ed alla identificazione e cattura dei restanti componenti la banda nonché per la identificazione del sarto L. M., abbiamo compilato il presente processo verbale che inviamo unitamente ai certificati medici di constatata morte dei ribelli P. C. e D. B. per avvenuta fucilazione e alla dichiarazione rilasciata spontaneamente dal civile F. A. alla Procura di Stato di ..., la quale opportunamente avvisata ha a suo tempo rilasciato nulla osta per la inumazione delle salme, altra ai nostri sig(nori) superiori mentre poniamo l'ultima agli atti del nostro Ufficio.

I portafogli dei fucilati con i denari, documenti e fotografie in essi contenuti vengono pure trasmessi alla Procura di Stato di ... per il di più a praticarsi, mentre la pistola Beretta con i due colpi di cui era carica e le tre bombe a mano vengono trattenute per armare i militari di questo plotone che sono sprovvisti, la bicicletta viene pure trattenuta ad uso dei militari del plotone per i normali servizi.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

S. M. vicebrig(adiere)

L. A. sottoten(ente)

Dichiarazione dell'allievo milite V. P. accusato di autolesionismo¹⁰⁶¹

L'anno 1944-XXII, addì dieci del mese di giugno, in ... alle ore 12, nella Sezione 14° dell'Ospedale militare territoriale di ..., è presente siccome ricoverato in detto Ospedale il giorno 18 maggio u(ltimo) s(corso) l'allievo militare P. V., fu ... e di ..., nato a ..., il ..., domiciliato a ..., via ..., effettivo alla 12 Cp. del Centro addestramento R.G.G., il quale opportunamente interrogato dichiara quanto segue:

Mi sono deciso dopo lunga riflessione a dire tutta la verità sull'incidente occorsomi il 18 maggio. E' vero che mi recai a ... durante la libera uscita solo per fare una passeggiata. Durante il percorso pensando alla mia situazione e alla mia famiglia da cui ero così lontano: pensando anche a mia moglie che in quei giorni doveva aver partorito e della quale non avevo notizie dal 21 marzo sapendola in territorio dichiarato zona di operazione, e non potendola assistere, mi assillavo tanto l'anima decidendomi di trovare un mezzo qualunque per poterla rivedere. Avevo già chiesto alla 16° Legione prima di essere trasferito al Centro di addestramento una licenza ma non la ebbi perché il capitano che comandava la mia compagnia, mi disse che data la zona dove si trovava la mia famiglia era impossibile in quel momento ottenerla. Circa una decina di giorni dopo venni trasferito al Centro, e qui pensai che mi sarebbe stato impossibile avere questa licenza. Questo complesso di circostanze mi spinse all'atto inconsulto che più sotto descrivo. Nel scendere da ... per una scorciatoia che mi era stata insegnata da un viandante, mi trovai in una posizione solitaria a circa duecento metri da un gruppo di case, e pensai allora che se mi fossi ferito avrei avuto una buona scusa per dimostrare che mi ero ferito incidentalmente. Perciò dato di piglio alla pistola a rotazione che avevo in tasca la puntai in direzione del polpaccio della gamba destra a circa cinque centimetri di distanza facendo scattare il grilletto. Sentii come una scossa elettrica in tutto il corpo ma nessun dolore. Mi trascinai alle case vicine, dopo alla gente che mi chiese cosa avesse, raccontai di essere stato ferito da uno sconosciuto: fui messo in autolettiga e trasportato in questo ospedale militare. Nei miei interrogatori precedenti cercai prima di far credere di essere stato ferito, e poi di essermi ferito incidentalmente. Per la verità avevo paura delle conseguenze e della denuncia per autolesione. Mi sono deciso a dire la verità quando

¹⁰⁶¹ ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 251, Dichiarazione dell'allievo milite V. P. accusato di autolesionismo.

oggi interrogato nuovamente ho capito che non avrei più oltre potuto sostenere le mie precedenti versioni.

A D(omanda) R(isponde): Sono pentito di quanto ho fatto. Per punizione chiedo di essere mandato in prima linea per offrire la mia vita alla nostra Italia tanto martoriata.

Fatto letto confermato e sottoscritto, segno di cro(ce) (croce tratta a mano) del verbalizzato P. V. dichiaratosi analfabeta.

Ho assistito all'interrogatorio e alla lettura del verbale di P. V. che ha dichiarato risponda a verità quanto sopra e appongo la mia firma come testimone, essendosi il P. dichiaratosi analfabeta. Infermiera volontaria C(roce) R(ossa) I(taliana) T. Z. ..., via ... (firma di T. Z.).

Il verbalizzatore sottoscritto brigadiere A. L. M.

Segnalazione del Sottosegretariato di Stato per l'esercito del ministero delle Forze Armate relativa alle variazioni matricolari riguardanti militari catturati da elementi "fuori legge"¹⁰⁶²

Sottosegretariato di Stato per l'esercito del ministero delle Forze Armate.

Direzione generale leva sottoufficiali e truppa.

Divisione truppa - Sezione 2°.

N. 40031/41/M.T. di prot(ocollo), P(osta) d(a) c(ampo) 717, 27/12/1944 - XIII.

....indirizzi omessi....

Oggetto: Variazioni matricolari riguardanti militari catturati da elementi "fuori legge".

In seguito ad atti di banditismo compiuti da elementi fuori legge a danno di edifici, cose o persone appartenenti all'Esercito repubblicano, non di rado si verifica che militari, sottoposti a minacce o soprusi di ogni genere, vengono costretti a seguire gli autori di tali gesta.

Il più delle volte le contromisure adottate da appositi reparti danno per risultato la liberazione di tali militari, in altri casi meno frequenti - non si hanno più notizie di essi.

¹⁰⁶² AUSSME, I/I, busta 40, fascicolo 1.329, 1944 dicembre 27, *Segnalazione del Sottosegretariato di Stato per l'esercito del ministero delle Forze Armate relativa alle variazioni matricolari riguardanti militari catturati da elementi "fuori legge"*.

Rendendosi necessario regolarizzare la loro posizione agli effetti del servizio, tenuto conto delle più comuni circostanze che danno luogo all'inconveniente accennato, sono state riassunte nella presente circolare le relative formule matricolari da trasciversi all'occorrenza nelle carte personali degli interessati.

I comandi, cui la presente è diretta, sono pregati dare agli enti dipendenti, cui spetta l'aggiornamento dei documenti in questione, le disposizioni di competenza.

Variazioni matricolari:

1°) - Militari catturati da "fuori legge" in seguito ad attacco contro edifici militari, corpi di guardia, sedi di distacco, depositi ecc.

"Catturato da elementi "fuori legge" a(indicare la località) o in prossimità di.....(qualora il luogo non sia facilmente individuabile) in seguito ad attacco compiuto al.....

(caserma, deposito, distacco) li.....

2°) - Militari rientrati al reparto perché riusciti ad evadere

"rientrato spontaneamente al reparto il"

3°) - Militari liberati in seguito a contromisure di reparti mobili.

a) "Tale liberato in seguito ad azione di rastrellamento compiuto da reparti(dell'Esercito repubblicano o dell'Esercito tedesco, misto italo - tedesco, ecc) li....."

b) "Tale rientrato al proprio reparto (o trasferito da altro reparto) o giunto il....."

P.C.G.

Il ten(ente) col(onnello) s. S.M. capo ufficio

(R. C.)

Il sottosegretario di Stato

f(irma)to gen(erale) A. O.

Segnalazione della Brigata mobile "Giovanni Gentile" di Cremona su renitenti, sbandati, disertori, ribelli¹⁰⁶³

Sede di Soncino (Cremona) 22/1/XXIII.

Brigata nera mobile Giovanni Gentile.

¹⁰⁶³ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.331, 1945 gennaio 22, *Segnalazione della Brigata Mobile "Giovanni Gentile" di Cremona su renitenti, sbandati, disertori, ribelli.*

....indirizzi omessi....

n° 193/78/1-B.

Oggetto: Renitenti, sbandati, disertori, ribelli.

Si premette che ogni azione dev'essere intesa a perseguire il solo scopo di eliminare le masse di individui che vivono nelle province nell'illegitima posizione di sbandati, renitenti, disertori e ribelli e che ogni azione deve essere svolta in perfetta collaborazione fra le Autorità italiane e quelle germaniche.

Dai dati in nostro possesso risulta che queste masse di individui si possono dividere nelle seguenti categorie:

A) - Renitenti - individui che non si sono mai presentati alle autorità militari; malgrado la chiamata alle armi delle classi alle quali appartengono e le diverse amnistie generosamente concesse dal Duce del Fascismo.

B) - Disertori - I° individui che hanno disertato dalle Forze Armate della Repubblica sociale italiana;

2° - individui che hanno disertato dalle Forze Armate o dalle Organizzazioni del lavoro germanico.

C) - Sbandati - Individui che non avendo obblighi militari si sono dati alla latitanza per ragioni di carattere politico, per non rispondere dei reati commessi, per cattiva condotta morale, civile e politica.

D) - Ribelli - Individui che, al soldo del nemico, conducono una lotta armata contro le forze dell'asse, vivendo di brigantaggio e banditismo.

Definite le categorie alle quali generalmente appartengono gli elementi che vivono nell'illegitimità, partendo dalle premesse informatrici di ogni nostra azione a questo riguardo, le unità delle categorie "A" e "B" devono o prestare servizio nelle Forze Armate della Repubblica sociale o lavorare ai fini nazionali.

Nella categoria "B" i disertori dalle Forze Armate o dalle Organizzazioni del lavoro germaniche devono essere riconsegnati alle autorità di provenienza.

Le unità delle categorie "C" e "D", attraverso una selezione rigorosa, potranno essere inviati al lavoro, a meno che non debbano rispondere di reati e delitti alle autorità competenti, nel qual caso dovranno essere messe a disposizione di tale autorità.

Per arrivare ai risultati in programma, questo Comando ha inviato in provincia di Bergamo un Ufficiale superiore accompagnato da un Ufficiale addetto che, in stretta collaborazione con l'ufficiale provinciale di collocamento, l'Ufficio politico della Guardia Nazionale

R(epubblicana) e le altre competenti autorità, procede da una selezione degli elementi renitenti, sbandati, disertori e ribelli, a suo tempo censiti da quell'Ufficio provinciale di collocamento (oltre ottomila) classificandoli come presbilito (sic) e definendo così una volta per sempre la posizione di questi individui. Agli elementi inviati al lavoro ai fini nazionali viene rilasciato un documento personale portante il timbro della nostra formazione (allegato A) da presentarsi all'organizzazione del lavoro italiano e germanica per il ritiro del tesserino di lavoro.

Il "nostro" documento e il tesserino di lavoro devono essere sempre in possesso dell'interessato.

Le imprese che lavorano ai fini nazionali devono far pervenire settimanalmente ai comandi italiani e germanici dai quali dipendono ed a questo Comando le assenze arbitrarie e le diserzioni che si verificassero tra i propri lavoratori.

Nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e i comuni limitrofi della provincia di Milano, dove nessun censimento dei renitenti, sbandati, disertori e ribelli è stato effettuato, stiamo procedendo, d'accordo con le autorità politiche (Segretari politici del P(artito) F(ascista) R(epubblicano), amministrative, Podestà o Commissari prefettizi), ecclesiastiche, ad opera di persuasione e redenzione che ha già dato i suoi frutti, e che deve in breve tempo portarsi al censimento di questi elementi che in ogni comune vivono nell'illegalità e al loro avviamento al lavoro e al loro arruolamento nelle Forze Armate della Repubblica sociale italiana e particolarmente in quelle formazioni che, come la nostra, per l'assoluto spirito fascista che le anima, danno ogni massima garanzia.

Ottenuti questi risultati iniziali, il procedimento al quale ci atteniamo è quello che applichiamo nella provincia di Bergamo e su esposto.

Gli inconvenienti che questa nostra azione di risanamento può nella sua fase iniziale determinare sono trascurabili in rapporto al fine proposto, e che si raggiunge, come in certi comuni si è raggiunto, cioè alla eliminazione di decine di migliaia di individui che vivono nella illegalità in questa provincia e che vengono così impiegati proficuamente nell'immane lotta alla quale la nostra Patria partecipa.

A prescindere dal dettaglio tecnico di attuazione, dettaglio sempre perfezionabile, la nostra azione si basa su un principio ben semplice che dovrebbe essere di tutti: per oggi, per la Patria si combatte o per la Patria si lavora.

Il capo di Stato Maggiore

f(irma)to maggiore A. R.

Segnalazione sulla situazione diserzioni (210 Comando militare regionale - Liguria)¹⁰⁶⁴

210 Comando militare regionale, n° 07/3400 di prot(ocollo) - Ufficio armi addestramento, P(osta) c(ampo) 733, 12/9/(19)44/XXII.

Oggetto: Diserzioni.

Allo Stato Maggiore Esercito - Posta da campo 865.

Segnalo che malgrado tutte le misure preventive e repressive, di ordine morale e materiale, escogitate ed attuate sotto il mio diretto controllo, continuano a ripetersi con frequenza allarmante i casi di diserzioni fra i militari degli enti e reparti dipendenti.

Ritengo, e tale mia convinzione è corroborata dai risultati delle inchieste eseguite, che tali defezioni siano principalmente da attribuirsi ai seguenti motivi:

- propaganda disfattista nemica, che lavora alacremente propagando notizie allarmistiche, specie in relazione agli attuali avvenimenti militari, incidendo anche sulla compattezza dei reparti, il cui morale era precedentemente elevato;
- servizi di guardia e di caserma sempre più gravosi con l'assottigliarsi della forza presente ai reparti;
- aiuti ed appoggi da parte della popolazione che favorisce l'impunità dei renitenti e disertori;
- il timore di essere internati in Germania;
- la manifesta riluttanza ad essere impiegati nelle azioni di rastrellamento;
- il timore dei bombardamenti.

Molti soldati rimangono tuttora nelle caserme solo perché vi hanno un vitto ed alloggio assicurato, ma non appena hanno il sentore di un eventuale trasferimento tentano di disertare e molto spesso vi riescono malgrado la sorveglianza esercitata. Prova ne sia che il giorno 7 corr(ente) si sono allontanati dal Forte di Gavi 1 ufficiale, 4 sottufficiali e 6 soldati, benché sorvegliati, a causa del noto avvenimento, da un reparto germanico.

Così del pari il rischio dei bombardamenti induce molti a tentare, rinunciando alla certezza dei mezzi di vita presso i reparti, l'avventura della diserzione. Ad esempio il giorno 4 corr(ente) si

¹⁰⁶⁴ AUSSME, I/1 (RSI), busta 40, fascicolo 1.333, 1944 settembre 12, 210 Comando militare regionale della Liguria. Diserzioni.

sono allontananti dal 4° Deposito misto provinciale, 19 militari di cui 10 effettivi a reparti della Divisione Monte Rosa, subito dopo un'incursione aerea.

In contrasto con tale situazione e per tentare di dominarla questo Comando ha istituito delle squadre anti-diserzione che invia nel territorio e che hanno dato buoni risultati agli effetti dei recuperi, ma lo stillicidio continua tuttora.

L'indice del basso livello morale è dato poi dagli ufficiali i quali, pur sentendo la gravità dell'ora, non hanno forza di reagire e manifestano la loro stanchezza o meglio vigliaccheria col non gradire l'assegnazione alle compagnie arditi.

Valga l'esempio delle Scuole addestramento n° 1 e 2 alle dipendenze tedesche che hanno risposto negativamente in massa alla richiesta di appartenenza a detta compagnia, salvo pochissime eccezioni.

Segnalo tale fatto deplorabile anche perché molti di questi individui sono rientrati dalla Germania beneficiando di un trattamento impegnativo, cui non corrisponde ora il loro apporto di opera.

L'invio in congedo di questa gente rappresenta per loro un premio.

Vorrà disporre che sia segnalato il fatto ai Comandi provinciali da cui dipenderanno per ragione di residenza perché se possibile siano internati in Germania.

Tali attuali sviluppi della situazione a mio modo di vedere non sono modificabili se non per mezzo di una repressione spietata o di un capovolgimento della situazione bellica.

Il colonnello I.G.S. comandante

R. D.

Situazione dei disertori (P(artito) F(ascista) R(epubblicano) di Genova)¹⁰⁶⁵

Partito Fascista Repubblicano.

Genova - Vincere! S/ac. Genova, 21/12/1944-XXIII.

Al Partito Fascista Repubblicano, Alessandro Pavolini - Segretario del P(artito) F(ascista) R(epubblicano), Posta da campo 704

¹⁰⁶⁵ AUSSME, RSI, I/1, busta 40, fascicolo 1.331, 1944 dicembre 21, *Situazione dei disertori (PFR di Genova)*.

Oggetto: Disertori e ribelli occupati in stabilimenti protetti.

Da parte del capitano F., comandante il Gruppo italiano artiglieria costiera, squadrista di fede ed ottimo camerata sotto ogni rapporto, mi viene segnalato un fatto piuttosto grave, che mi faccio premura prospettare per quei provvedimenti che riterrai opportuno adottare in proposito.

Alcuni militari, fortunatamente pochissimi, appartenenti al reparto del F., si resero disertori e quindi furono denunciati al Tribunale militare. Senonchè il F., desideroso di ricuperare i suoi uomini, anche per dare oltre che una punizione agli stessi, un esempio ai rimasti al proprio posto, disponeva per la ricerca dei militari stessi, inviando persone di fiducia presso le loro abitazioni.

Gli emissari del camerata F., rintracciati i disertori, si sono trovati di fronte ad un fatto stranissimo: tutti erano in perfetta regola in quanto in possesso di documenti che li qualificavano "occupati presso una ditta protetta dal Comando germanico ed autorizzava ad assumere personale senza distinzione".

Un caso particolare è quello relativo all'artigliere B. P. di ..., già in servizio presso la batteria ... a Genova, e attualmente occupato presso la Ditta ... a ..., comune di nascita e di residenza del disertore.

Interessato per l'arresto del militare e la di lui traduzione al Tribunale militare, il Comando provinciale della G(uardia) N(azionale) R(epubblicana) di Bergamo rispondeva non essere possibile procedere in quanto "arrestando il B. si dovrebbe seguire lo stesso criterio per tutti gli altri disertori, renitenti e mancanti alla chiamata occupati presso la stessa Ditta e presso l'Ansaldo esistente in loco".

Lettera del fante R. F. intercettata dalla censura¹⁰⁶⁶

Cari genitori

In questi ultimi giorni ho rallentato a darvi mie notizie ciò non significa che mi siate meno vivi nella memoria. Tutte le sere vi ricordo al buon Dio nella mia preghiera, di giorno vi penso ora per ora, dove possiate essere. (.....) starete molto tempo accoccolati davanti al fuoco, ideale posto per il clima toscano, o se la stagione ve la permette, ultimerete il lavoro

¹⁰⁶⁶

ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 229, Lettera del fante R. F. intercettata dalla censura.

delle viti. Siamo ai giorni di governare il grano, certo che le vostre forze non vi permettono tali fatiche, ma avrete pensato ha sostituirvi, per averne un profitto utile e (.....) al raccolto.

Qui da me la stagione è in continuo miglioramento, ogni giorno che si alza il sole è più caldo del precedente, i peschi e tanti altri frutti sono già in fiore. I contadini già in magli d'estate preparano il terreno per la semina.

Per quanto sia privo di notizie, causa del mancato giornale, e di radio, so da terzi che il fronte nostro è in precarie condizioni e se non è una notizia falsa diffusa da noi soldati, anche la Turchia è entrata in guerra contro di noi. Ora tutti presenti al ballo, noi con le misere scarpette di cencio saremo i primi a ritirarsi. Comunque vada che sia l'ultima primavera.

Dove sono continua ancora la massima calura, ma non credo che duri molto, non sono idoneo alla fatiche di guerra non essendo però che pure io domani sarò chiamato a difendere il nostro confine. Ciò significherebbe morire e proprio ora che c'è in vista (.....) mi girerebbero le scatole, poi penso subito al meglio e ritorno alla serenità.

In questi ultimi giorni la mia salute a subito un leggero peggioramento non preoccupante. Sarei tornato volentieri in licenza per procurarmi dei medicinali; alla nostra infermeria c'è rimasto solo sale per prendere la purga perché qui non ce né proprio bisogno, la razione va dietro a tutte le altre cose, diminuisce sempre, è assurdo che vi ripeta come mi trovo riguardo al vitto, meno mi danno meno lavoro. Ciò vuol dire che non faccio proprio nulla. Riguardo alla licenza, senza inconvenienti. Tornerò tra un mesetto circa, in questo tempo farei caso entrare in corrispondenza con M. e A., dunque se avessero cambiato abitazione mandatemi il suo indirizzo.

Domani giovedì 4 del mese corrente mi danno ancora il buono per il pacco, questa volta mi manca meno roba, mandatemi qualcosa da mangiare, 5 pacchetti di sigarette anche delle peggiori fa lo stesso, 3 cartoncini, 5 sigari, possibilmente una sigaretta, il pacco formatelo con una scatola da scarpe o con qualcosa del simile.

Il comando deve ancora darmi 1000 franchi di arretrati. Quelli ve li riporto a voi.

Salutatemi I., ditegli che è una trulla se è vero quello che mi diceva. Baciatiemi C.

Baci cari affettuosi

vostro figlio R. Ciao a presto.

3/2/1943.

